

(A CURA DI)
FABIO IADELUCA

MANUALE DEL DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E
MONITORAGGIO DEI FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)



APPROFONDIMENTI (PARTE II)

VOL. XXI

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO



Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

A Papa Francesco esempio di vita per tutti noi

(A CURA DI)
FABIO IADELUCA

MANUALE DEL DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E
MONITORAGGIO DEI FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

APPROFONDIMENTI (PARTE II)

VOL. XXI

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

IMMAGINE IN COPERTINA A CURA DI PADRE ANTONIO BAÙ
L'OPERA IN ORIGINALE È CUSTODITA PRESSO LA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

© EDIZIONI DELLA
PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
00120 - CITTÀ DEL VATICANO - 2021

ISBN: 978-88-89681-50-3

(A CURA DI)
FABIO IADELUCA

APPROFONDIMENTI (PARTE II)

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora.

Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

INDICE VOLUME XXI

LA FALSA RELIGIOSITÀ DEI MAFIOSI

PRES. ON.LE ROSY BINDI
GIÀ PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA PAG.15

DONNE E FORZE ARMATE: LA PARITÀ IN UNIFORME

DOTT. MAURIZIO BLOCK
PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PAG.23

LA DELINQUENZA FEMMINILE

ELEMENTI CRIMINOLOGICI E STATISTICI
PREFETTO VITTORIO RIZZI
VICE DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE PAG.28

VIOLENZA DI GENERE

DOTT. STEFANO TOCCI
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO
LA CORTE DI CASSAZIONE PAG.35

LA VIOLENZA DEI RAGAZZI AUTORI/VITTIME

DOTT.SSA GIUSEPPINA LATELLA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI
DI ROMA PAG.48

LA VIOLENZA DI GENERE

CONS. STEFANIA PAPAARAZZO
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANZARO PAG.55

MAFIE FOGGIANE ED EMERGENZA "AGROMAFIA"

DOTT. GIUSEPPE GATTI
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E
ANTITERRORISMO PAG.74

INFANTICIDI E FIGLICIDI: FENOMENOLOGIA E ASPETTI PSICO-CRIMINOLOGICI

TENENTE COLONNELLO ANNA BONIFAZI,
PSICOLOGO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, COMANDANTE DEL NUCLEO DI
PSICOLOGIA DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO, GIÀ COMANDANTE DELLA
SEZIONE PSICOLOGIA INVESTIGATIVA DEL REPARTO ANALISI CRIMINOLOGICHE
DEL RA.C.I.S. CARABINIERI, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA, DOTTORE DI RICERCA
IN SCIENZE FORENSI PAG.

L'USO DI UN APPROCCIO ETICO-GIURIDICO ALLO STUDIO DEI FENOMENI DELLA CORRUZIONE E DELL'USURA, PER COMPRENDERNE GLI EFFETTI SULLA SOCIETÀ E SUL BENESSERE DEI CITTADINI

PROF. COSMO CESARE COSENTINO
ACCADEMICO PONTIFICIO PAG.

IL TRAFFICO ILLECITO DEI RIFIUTI
ING. ANDREA PUGLIESE

PAG.

LA MAFIA SILENTE

AVVOCATO SILVIA STICCA

CANCELLIERE ESPERTO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE ASSISTENTE GIURIDICO PRESSO IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA CONSULENTE PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA

PAG.

LA FALSA RELIGIOSITÀ DEI MAFIOSI

PRES. ON.LE ROSY BINDI
GIÀ PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA



di Rosy Bindi

La storia centenaria delle mafie meridionali è la storia di organizzazioni criminali che hanno stabilito con l'insieme della società relazioni di reciproca convivenza e convenienza. Anche la Chiesa, al pari delle istituzioni politiche e dei poteri economici, è entrata in questi rapporti che sono stati studiati e analizzati da storici e teologi, interpellati dal paradosso di una religione dell'amore e non violenta asservita all'ideologia violenta e totalizzante dei mafiosi. Cosa nostra in Sicilia, la Ndrangheta in Calabria, la Camorra in Campania e la Sacra Corona Unita in Puglia, fin dalle loro origini, si sono appropriate della simbologia e delle ritualità cristiane in un rapporto mimetico e al tempo stesso snaturante e blasfemo con la religione cattolica.

Falcone diceva che Cosa nostra "si è pensata e organizzata come una Chiesa".

In effetti insieme alla massoneria, la religione cattolica ha offerto un modello su cui si plasmano sia la vita interna e segreta dei clan - con le sue ritualità, le sue gerarchie e il suo linguaggio - sia le manifestazioni esteriori e pubbliche, che nella partecipazione ai riti religiosi trovano una legittimazione del loro potere e una leva simbolica nella costruzione del consenso sociale.

Il mafioso deve mostrarsi devoto così come deve apparire uomo d'ordine.

Michele Greco si faceva chiamare il Papa e nel covo di Provenzano sono stati trovati una gran quantità di santini, immagini sacre e libri di preghiere. Il boss latitante nei suoi pizzini citava la Bibbia e il Vangelo per attingere ad un universo di senso in grado di restituire credibilità e coesione alla Cosa nostra post stragista.

I simboli della fede cristiana sono serviti ad alimentare un patrimonio di significati riconoscibili e rassicuranti, che nelle diverse realtà locali attestavano il ruolo dei clan come depositari di valori condivisi.

Battesimi, cresime, matrimoni, funerali, offerte di denaro alle confraternite non sono espressione di adesione alla religione ma la conferma di far parte, con un ruolo di primo piano, di una comunità che si riconosce negli stessi valori: la famiglia, la religione, l'onore. Spesso le cerimonie religiose sono usate anche per dimostrare pubblicamente nuove alleanze criminali e ostentare il controllo del territorio.

Numerose indagini della magistratura hanno accertato quanto sia importante la partecipazione e il finanziamento delle feste religiose e dei pellegrinaggi, tutte occasioni in cui i clan possono esibire la ricchezza e il potere personale e familiare.

La devozione dei mafiosi serve, insomma, come è stato osservato, a dimostrare che loro stanno con Dio e con la Chiesa e che Dio e la Chiesa sono dalla loro parte.

La Commissione Antimafia, che ho presieduto nella XVII legislatura, è stata la prima ad affrontare questo nodo, che non può essere derubricato come una manifestazione di folklore, e al quale abbiamo dedicato un ampio paragrafo della nostra relazione conclusiva.

Ci siamo interrogati sul rapporto tra mafia e religione sollecitati non solamente dalle acquisizioni di alcune inchieste e da alcuni fatti di cronaca ma soprattutto perché crediamo - e il pontificato di Francesco ne è una conferma - che la Chiesa cattolica possa svolgere un ruolo fondamentale nella formazione di una nuova coscienza civica e una nuova cultura della legalità.

La nostra ricognizione ha preso le mosse dalla Calabria, dove forte e plateale appariva il legame strumentale tra religiosità popolare e condizionamento mafioso e dove avevano avuto grande eco mediatica alcune processioni religiose durante le quali si erano ripetuti gli omaggi di statue dei santi portate fatte sostare davanti alle abitazioni di noti capi ndranghetisti.

Siamo stati accompagnati dal Procuratore Gratteri in visita al Santuario della Madonna di Polsi, nel cuore dell'Aspromonte, simbolo della pietà popolare calabrese e per questo scelto dalla 'ndrangheta come il luogo ideale in cui riunire rappresentanti e i vertici dell'organizzazione da tutto il mondo, al riparo dei festeggiamenti della Madonna della Montagna che ogni anno il 2 e 3 settembre richiamano una grande folla di pellegrini. Riunioni strategiche nelle quali si designavano i capi, si prendevano decisioni impegnative e pianificavano delitti e rappresaglie. Una vera e propria occupazione sacrilega, tollerata per molto tempo dai rettori del Santuario che subivano la presenza delle cosche come un dato di fatto.

Le relazioni ambigue tra clero e cosche in Calabria sono ben riassunte da due vicende. La prima è legata all'omicidio di don Giuseppe Giovinazzo freddato in un agguato nell'agosto dell'89 sulla strada per Santuario, sul quale non è stata mai fatta piena luce ma che - secondo gli inquirenti - potrebbe essere legato ad un tentativo di mediazione nel sequestro del giovane Cesare Casella. La seconda riguarda il parroco di San Luca e canonico del Santuario di Polsi, indagato nel 2017 per "concorso esterno e violazione della legge Anselmi" è stato rinviato giudizio e poi condannato, in primo grado, a nove anni di reclusione nel processo Gotha. Al momento della condanna, il sacerdote era già stato sostituito dal vescovo della diocesi di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, che aveva nominato nuovo rettore il parroco di Ardore più volte minacciato per il suo impegno contro la 'ndrangheta.

Sempre in Calabria, abbiamo portato la nostra solidarietà a Oppido Mamertina, dove il 2 luglio 2014, in occasione della festa solenne della Madonna delle Grazie, la processione con la statua della Vergine si era fermata, in segno di rispetto, di fronte all'abitazione del boss ottantaduenne Giuseppe Mazzagatti, condannato all'ergastolo e agli arresti domiciliari.

Episodi analoghi si erano ripetuti a Sant'Onofrio e Stefanaceni, in provincia di Vibo Valentia. Ma sono noti anche in Sicilia dove la magistratura ha indagato sui condizionamenti di Cosa nostra nei festeggiamenti della Madonna del Carmelo nel quartiere Ballarò a Palermo o nelle feste di Sant'Agata a Catania e Santa Barbara a Partenò.

Queste intromissioni ancora recenti, rivelano come nelle terre di mafia le omissioni, i silenzi, la tolleranza di una larga parte del clero locale hanno finito per svolgere un ruolo legittimante dei poteri mafiosi che hanno così potuto sfruttare quella che appariva una sorta di neutralità della Chiesa.

Questa neutralità, frutto spesso anche di paura e impotenza, non era diversa dalla indifferenza e sostanziale connivenza che ha caratterizzato larga parte della società civile almeno fino al maxiprocesso a Cosa nostra (1986-1987). Quel processo, grazie all'intelligenza e al coraggio di Falcone e Borsellino, offrì infatti la ricostruzione di un mondo criminale fino ad allora mai rappresentato ma che nell'aula bunker di Palermo prese forma nella sua unitarietà come potere strutturato, capillarmente diffuso con terminali e protezioni decisive in molti settori chiave: economia, libere professioni, magistratura, politica.

Come la società italiana anche la Chiesa cattolica ha dunque affrontato un cammino di progressiva presa di coscienza e comprensione della effettiva natura della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Va comunque sottolineato che in passato, non sono mancate voci in grado di indicare con chiarezza la natura della mafia. Ma si trattava di voci isolate, seppure autorevoli.

Fra tutte merita ricordare le lucide osservazioni di don Luigi Sturzo che in un articolo pubblicato nel 1900 dal titolo *Mafia*, a proposito del processo per l'omicidio Notarbartolo scriveva: *“chi ha seguito con attenzione il processo vedrà che quest'ultimo è un effetto della mafia, che stringe nei suoi tentacoli, giustizia, polizia, amministrazione, politica. Di quella mafia che oggi serve per domani essere servita, protegge per essere protetta.*

Ha i piedi in Sicilia ma afferra anche Roma, penetra nei gabinetti ministeriali, nei corridoi di Montecitorio, viola segreti, sottrae documenti, costringe uomini creduti fior di onestà ad atti disonesti e violenti. Ormai il dubbio, la diffidenza, la tristezza, l'abbandono invade l'animo dei buoni e si conclude per disperare. Finchè c'era la magistratura da potersi fidare, incorotta cosciente dei propri doveri, superiori a ogni influenza potevamo ancora sperare, poco sì ma ancora qualcosa di buono. Ora nessuna speranza brilla nel cuore degli italiani”. Parole tanto più significative se si considera che all'epoca la parola mafia non veniva neppure pronunciata. Sturzo è un prete della stessa chiesa del cardinale Ernesto Ruffini di Palermo, che sarà ricordato come un pastore che ha dato vita a importanti opere sociali per far fronte alla miseria della sua terra che tuttavia, alle richieste di mons. Angelo Dell'Acqua, Segretario di Stato di Papa Montini, di spiegare il silenzio della chiesa palermitana per la strage di Ciaculli, il 30 giugno del 1963, ridimensiona l'attentato come: *“un atto compiuto da delinquenti comuni, magari per vendicare uno sgarbo”*.

Ma un anno dopo, scriverà una Lettera pastorale *Il vero volto della Sicilia*, nella quale per la prima volta ammette l'esistenza della mafia come qualcosa che tiene in ostaggio la sua terra.

Il cardinale incarna bene la fatica di tanti pastori a inquadrare correttamente il fenomeno mafia, che non appare più delinquenza comune ma non è ancora chiaramente percepita come potere criminale organizzato.

Bisognerà aspettare gli anni Ottanta - insanguinati dalle guerre di mafia, dagli omicidi di tanti servitori dello Stato, comuni cittadini e leader politici - per registrare autorevoli condanne pubbliche di vescovi e sacerdoti del Mezzogiorno.

Dall'omelia del cardinale Salvatore Pappalardo a Palermo, durante i funerali del generale pCarlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela Setti Carraro, con la denuncia dell'indifferenza delle istituzioni nazionali affidata alla celebre invettiva *“mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici! E questa volta non è Sagunto ma Palermo. Povera Palermo”*. Alle battaglie per la legalità condotte dal vescovo di Acerra, mons. Antonio Riboldi, culminate nella marcia anticamorra che porterà a Ottaviano, nel centro di potere di Raffaele Cutolo boss della nuova Camorra organizzata.

Dall'impegno in Calabria di don Italo Calabrò, il don Milani del Sud, che definisce gli ndranghetisti: *“gente che in mezzo a noi esprime il potere di Satana, il regno del male”*. All'azione silenziosa di tanti sacerdoti del Sud d'Italia che si interrogano sulla direzione e il senso della propria missione, in un contesto sociale ed economico segnato dalla violenta pervasività dei poteri criminali.

Una riflessione che negli anni Novanta si arricchisce con nuovi decisivi passaggi, testimoniando una crescente consapevolezza sulla realtà del fenomeno mafioso.

I documenti della CEI *Sviluppo nella solidarietà. Chiesa e Mezzogiorno*, pubblicato nell'ottobre dell'89 e quello di poco successivo *Educare alla legalità* del '91, mostrano infatti la lucida lettura della realtà. I vescovi italiani denunciano la presenza della criminalità organizzata *“che spadroneggia in varie zone del paese fino a proporsi come uno Stato alternativo a quello di diritto”*,

l'esplosione della corruzione, stigmatizzano "l'omertà, le collusioni e il disimpegno" la ricerca delle "convenienze" di larga parte della società. Il documento richiama "la comunità cristiana a un impegno serio, non formale, al principio di legalità attraverso la crescita dell'etica della socialità e solidarietà" con una particolare attenzione alla coerenza nei comportamenti pubblici e privati e invita "i cristiani a essere cittadini esemplari".

Nel maggio del '93 si consuma una radicale e pubblica censura tra Chiesa e mafie. A un anno dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio, nella prima tappa della sua visita pastorale in Sicilia, San Giovanni Paolo II, parla a Trapani della criminalità organizzata come di "un peccato sociale" che impossessandosi degli organismi e delle strutture, scatena "terribili potenze oppressive e occulte". *"Quando questa tremenda progressione dell'inganno si estende sino a diventare espressione di vita collettiva, si realizza quel "peccato sociale" che, impossessandosi degli organismi e delle strutture, scatena terribili potenze oppressive ed occulte. Si hanno, allora, quelle forme di criminalità organizzata che mortificano e spezzano le coscienze, togliendo a tutti la serenità ed umiliando la speranza. È a tali sfide violente e mafiose che deve rispondere con umile forza il vostro impegno di fede"*.

Il giorno successivo, il 9 maggio nella piana di Agrigento, dopo un commovente incontro privato con i genitori del giudice Rosario Livatino, il Pontefice abbandona il testo dell'omelia per rivolgersi direttamente ai mafiosi: *"Dio ha detto una volta, non uccidere. Nessun uomo, nessuna associazione umana, nessuna mafia può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di Cristo crocifisso e risorto, di Cristo che è vita, verità e vita, mi rivolgo ai responsabili: convertitevi, un giorno arriverà il giudizio di Dio"*.

Il grido del Santo Padre risuonò come fortissimo messaggio nella comunità ecclesiale e venne letto dai mafiosi come un affronto insopportabile. La feroce reazione di Totò Riina non si fece attendere. Prima, nella notte tra il 27 e il 28 luglio, in coincidenza con le stragi di Via dei Georgofili a Firenze e di Via Palestro a Milano, Cosa nostra prese di mira con due attentati la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.

Poche settimane dopo, il 15 settembre, a Palermo viene ucciso nel giorno del suo compleanno don Pino Puglisi, parroco di Brancaccio. La mafia, ricorderà il killer Gaspare Spatuzza, non potevano tollerare la presenza di un prete impegnato a liberare i ragazzi del quartiere dal controllo esercitato dai mafiosi.

In quei mesi il collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia, spiegherà ai magistrati: *"Nel passato la Chiesa era considerata sacra ed intoccabile. Ora invece "Cosa nostra" sta attaccando anche la Chiesa perché si sta esprimendo contro la mafia. Gli uomini d'onore mandano messaggi ai sacerdoti: non interferite"*.

Ma nelle chiese locali, al contrario, laici e sacerdoti non si lasciano intimidire. Il 19 marzo 1994, nel giorno del suo onomastico, viene freddato don Peppe Diana, assassinato sull'altare della sua parrocchia a Casal di Principe, nel cuore del dominio dei casalesi. Don Diana aveva promosso, nel Natale del 1991, insieme ai parroci della zona un documento *"Per amore del mio popolo non tacerò"* nel quale si denunciavano il sistema criminale e i traffici illegali della camorra e si richiamava la politica alle sue responsabilità. In quella lettera aperta don Diana chiedeva anche alla Chiesa di essere profetica: *"ai nostri pastori e confratelli chiediamo di parlare chiaro nelle omelie e in tutte quelle occasioni in cui si richiede una testimonianza coraggiosa"*. Don Diana si era sentito meno solo dopo l'omelia agrigentina di San Giovanni Paolo II e aveva moltiplicato il suo impegno pastorale tra i giovani, pagando con la vita la sua coerenza cristiana.

Vale la pena ricordare che nei processi sugli omicidi di don Pino e don Peppe, le difese dei mafiosi cercarono di far leva sul carattere di “buoni cristiani” degli imputati che frequentando regolarmente la messa non avrebbero mai potuto macchiarsi di un simile delitto. Ma provarono anche a gettare fango sulle figure dei due parroci, secondo una prassi consolidata di delegittimazione delle vittime la cui morte non doveva essere collegata alla loro presa di distanza dal potere mafioso in nome del Vangelo e della morale cristiana. Quel tentativo fallì, contribuendo a rendere ancora più luminosa e feconda la testimonianza di fede di don Puglisi, proclamato Beato nel 2013 e di don Diana, per il quale è in corso il processo di beatificazione.

Il 25 marzo 1995 don Luigi Ciotti da vita a Libera, che sotto le bandiere della legalità e della giustizia riunisce associazioni e gruppi di volontariato cattolico e laico, e che ben presto diventa l'anima dell'antimafia civile e culturale del nostro paese.

La rottura con le neutralità e le connivenze del passato è dunque frutto di un lungo cammino che ha visto tante piccole e grandi realtà della chiesa italiana attive con un'opera coraggiosa e tenace di “liberazione” delle coscienze e dei territori.

Oggi l'atteggiamento della Chiesa nei confronti delle mafie - che nel frattempo non solo si sono insediate in tutto il paese ma in qualche modo si sono anche “secolarizzate” - appare sempre più fermo.

Soprattutto nel Mezzogiorno dove in parallelo alla proposta di nuovi modelli di sanità, con le beatificazioni di don Pino Puglisi e del giudice Rosario Livatino, martire della giustizia e primo magistrato dichiarato beato dalla Chiesa, si rafforza una linea pastorale rivolta alla formazione dei sacerdoti - in primo luogo i corsi sulla 'ndrangheta avviati dalla Conferenza episcopale calabrese nei seminari - e alla comunità dei fedeli con le regole più stringenti per i funerali religiosi ai mafiosi e lo svolgimento delle feste patronali.

Ma non vanno sottovalutati episodi - il funerale di Vittorio Casamonica a Roma o l'autorizzazione concessa al figlio di Totò Riina a fare da padrino al battesimo del nipote - che alla luce del magistero di Papa Francesco si configurano come una forma di ignoranza teologica della falsa natura della religiosità mafiosa.

Dobbiamo essere grati al Pontefice, non solamente come credenti ma come cittadini. La sua pastorale per la legalità ha tracciato un confine invalicabile tra appartenenza alla Chiesa e appartenenza alle organizzazioni mafiose, e ha delineato una vera e propria teologia di liberazione dalle mafie.

Nell'Angelus del 21 marzo 2021, Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, introducendo il concetto di idolatria, Papa Francesco ha inquadrato con parole molto chiare il rapporto delle mafie con il sacro. *“Le mafie sono presenti in varie parti del mondo e, sfruttando la pandemia, si stanno arricchendo con la corruzione. San Giovanni Paolo II denunciò la loro “cultura di morte” e Benedetto XVI le condannò come “strade di morte”. Queste strutture di peccato, strutture mafiose, contrarie al Vangelo di Cristo, scambiano la fede con l'idolatria”*.

Ma già in Calabria, nell'omelia del 21 giugno 2014, la scomunica ai mafiosi si configura come inevitabile conseguenza di forma di idolatria: *“Quando all'adorazione del Signore si sostituisce l'adorazione del denaro, si apre la strada al peccato, all'interesse personale e alla sopraffazione; quando non si adora Dio, il Signore, si diventa adoratori del male, come lo sono coloro i quali vivono di malaffare e di violenza. La 'ndrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato! Bisogna dirgli di no! La Chiesa che so tanto impegnata nell'educare le coscienze, deve sempre più spendersi perché il bene possa prevalere. Ce lo chiedono i nostri ragazzi, ce lo domandano i nostri giovani bisognosi di speranza. Per poter*

rispondere a queste esigenze, la fede ci può aiutare. Coloro che nella loro vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio: sono scomunicati”.

I mafiosi conoscono la forza dei riti religiosi. Ma sostituiscono l'appartenenza a Dio con l'appartenenza all'organizzazione criminale, l'obbedienza alla legge con la legge di morte, il vincolo di amore e fratellanza evangelica con il vincolo di sangue con gli affiliati alle cosche e all'organizzazione in quanto tale.

Le mafie perseguono la ricchezza, il denaro è il loro idolo e per ottenerlo hanno bisogno di assoggettare territori e persone.

Con il rito di iniziazione, che nel lessico mafioso è chiamato battesimo, le mafie si impossessano della vita degli affiliati. Non è un caso se l'ingresso nel clan riveste un peso determinante nella vita dell'organizzazione.

Anche la giurisprudenza ne ha preso atto con due importanti e recenti sentenze della Corte di Cassazione.

In particolare, l'ultima pronunciata dalle Sezioni Unite il 27 maggio 2021 attribuisce al rito di affiliazione il valore di un patto che vincola in modo permanente che si sottopone al rito all'associazione, a prescindere da reali condotte criminali. Si legge infatti nel comunicato della Corte Suprema che ne ha dato notizia: *“nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera espressione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione tra affiliato e associazione”.*

Con questa sentenza si sgombra il campo, mi auguro in via definitiva, da ogni incertezza sull'applicazione dell'art. 416bis del codice di procedura penale.

I riti di affiliazione sono infatti espressione di un “patto” davvero inscindibile tra colui che si fa battezzare e l'organizzazione. È un legame che consegna e mette a disposizione del clan la vita della persona che chiede di essere ammesso nell'organizzazione.

La ritualità del battesimo mafioso sancisce la “sacralità” di una scelta totalizzante, come spiegava Buscetta: *“In Cosa nostra si entra per mai più uscire, o se ne esce solo morti ammazzati”.* Si diventa e si resta mafiosi per tutta la vita e persino dopo la morte, salvo i casi di collaborazione con la giustizia. Per questo le mafie sono la forma più perversa di idolatria e in quanto idolatria la mafia è scomunicata, è fuori dal rapporto con Dio e la Chiesa.

La scomunica non è una condanna senza appello. Bergoglio, come già San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, chiede ripetutamente ai mafiosi e ai corrotti - nella sua pastorale mafia e corruzione sono sempre commesse - di pentirsi, abbandonando la presunzione di essere nel giusto e di non aver bisogno di alcuna conversione.

Lo aveva fatto una prima volta, nel marzo del 2014, incontrando i familiari delle vittime di mafia, riuniti nella veglia di preghiera a Roma. In quella occasione si era rivolto alle donne e agli uomini di mafia con un appello accorato alla conversione: *“cambiate vita, convertitevi, fermatevi, smettetela di fare del male! E noi preghiamo per voi. Convertitevi, lo chiedo in ginocchio; è per il vostro bene. Questa vita che vivete adesso, non vi darà piacere, non vi darà gioia, non vi darà felicità. Il potere, il denaro che avete adesso da tanti affari sporchi, da tanti crimini mafiosi, è denaro insanguinato, è potere insanguinato, e non potrete portarlo nell'altra vita. Convertitevi, ancora c'è tempo, per non*

finire all'inferno. E quello che vi aspetta se continuate su questa strada. Voi avete avuto un papà e una mamma: pensate a loro. Piangete un po' e convertitevi".

Ma la conversione e il perdono non possono restare confinati nel chiuso dei confessionali. È necessario rendere pubblico e riconoscibile anche alla comunità dei fedeli il cambiamento di vita spirituale del mafioso, che deve dare un segnale visibile rinnegando la propria appartenenza alla mafia e iniziando un percorso di collaborazione con lo Stato.

Nell'udienza con la Commissione Antimafia, il 21 settembre del 2017, Bergoglio aveva tracciato un programma di lotta alle mafie e alla corruzione che accanto l'azione necessaria di contrasto e repressione indicava alcuni passaggi ineludibili. Richiamando la politica a intervenire in ambito politico ed economico per combattere disuguaglianza e povertà e garantire maggiore giustizia sociale. Chiedeva alle istituzioni del nostro paese di considerare prioritaria la lotta alle mafie che *"rubano il bene comune, togliendo speranza e dignità alle persone"*.

Ma soprattutto invitava a tutti a lavorare per costruire *"una nuova coscienza civile, la sola, che può portare a una vera liberazione dalle mafie"*.

Il Papa ha indicato una strada di impegno alla legalità e di responsabilità che interpella tutti, ma in modo particolare i credenti, che non possono più sentirsi neutrali verso le mafie.

La consapevolezza che la mafia è una pericolosissima forma di idolatria, chiede ai cristiani di avviare percorsi educativi e formativi di coerente testimonianza di fede, per sconfiggere gli idoli della violenza, del denaro, della corruzione.

È questo l'impegno che insieme alla Pontificia Accademia Mariana Internazionale stiamo sviluppando in un servizio alla verità e alla giustizia rivolto a tutti.

DONNE E FORZE ARMATE: LA PARITÀ IN UNIFORME

DOTT. MAURIZIO BLOCK
PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE



di Maurizio Block

Costituisce un argomento di grande attualità la problematica dell'individuazione dei criteri di imputazione della responsabilità soggettiva, in relazione a crimini di natura sessuale commessi durante attività belliche da appartenenti alle FF.AA. o gruppi armati. In particolare, sia per quanto attiene al diritto umanitario e agli atti di violenza commessi a danno delle popolazioni locali sia per il connesso fenomeno degli episodi di prevaricazioni a sfondo sessuale che in tali contesti avvengono all'interno delle stesse FF.AA..

Sul punto, si richiama l'interesse della Corte Penale Internazionale che si è occupata della problematica sul caso *Prosecutor versus Jean-Pierre Bemba Combo* (ICC-01/05–01/08-481-RSC) che ha consentito l'elaborazione del concetto di *Command responsibility* secondo i principi stabiliti dall'art. 28 dello Statuto di Roma.

Vedasi anche al riguardo la decisione *Prosecutor versus Germain Katanga*, riguardante la responsabilità del comandante per gli atti commessi dalle forze sottoposte al suo effettivo controllo e comando o sotto la sua effettiva autorità, a seconda dei casi quando non abbia esercitato una opportuna vigilanza sulla forza in determinati casi tassativi.

La violenza sessuale realizzata dai soldati durante i conflitti armati è sempre stata una costante nella storia. In tal senso, solo in tempi più recenti si è maturata una diversa coscienza e si è realizzata la necessità di considerare l'uso della violenza sessuale come crimine di guerra ed il percorso verso il riconoscimento del fenomeno dei cosiddetti stupri di guerra come atto lesivo dei diritti umani è stato lungo, graduale e non privo di difficoltà.

L'uso della violenza sessuale ha comportato che la donna venisse considerata come bottino di guerra, come mero oggetto a disposizione del soldato vincitore.

Anche in tempi contemporanei, non mancano casi in cui il conflitto armato e le guerre civili si sono accompagnate a violenze sessuali realizzate principalmente a danno delle donne nonché tristemente dei bambini.

Non lontano è il ricordo delle violenze realizzate durante la prima e la seconda guerra mondiale, degli stupri perpetrati in Belgio e in Francia nel 1914, in Ruanda nel 1994, in Bosnia (1992-1995), durante la guerra civile in Sierra Leone (1991-2002), nella Repubblica democratica del Congo, nel Darfur (Sudan), nella guerra interna in Guatemala e recentemente nelle più diverse e cruente azioni criminose realizzate ai danni delle donne dai componenti armati dell'ISIS.

Da un punto di vista strettamente giuridico, il riconoscimento della violenza sessuale come arma di guerra e internazionale è stato lungo e difficile ed a ciò ha fortemente contribuito la giurisprudenza dei tribunali internazionali che a certe condizioni hanno riconosciuto lo stupro ripetuto e sistematico come crimine contro l'umanità e crimine di guerra.

Inoltre è ormai indilazionabile l'esigenza di emanazione di un codice delle missioni internazionali, il quale regolamenti i comportamenti dei nostri militari impiegati all'estero perché la situazione che un

¹ Intervento del Procuratore Generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione in occasione della conferenza "Donne e Forze armate: la parità in uniforme" 17 dicembre 2020.

tempo determinò la dicotomia tra stato di pace e stato di guerra – e quindi conseguentemente l’emanazione di codice penale militare di pace e codice militare di guerra – è mutata, non è più attuale e non si attaglia più alla realtà in quanto esistono compiti svolti dal militare sul territorio nazionale e compiti svolti in operazioni internazionali all’estero e, pertanto, si richiede una regolamentazione penale differenziata tra tali due situazioni che ne tenga conto.

Ma non voglio dilungarmi sugli aspetti internazionalistici della violenza operata sulle donne ma piuttosto scendere sul terreno nazionale in cui, relativamente al contesto militare, si riscontrano ancora molte incongruenze e disarmonie a tutela della donna soldato dovute principalmente alla vigenza di codici penale militari emanati nel 1941 che, a mio parere, andrebbero totalmente modificati in quanto obsoleti e non più rispondenti alle esigenze attuali.

Inoltre, rilevo che l’accesso dell’elemento femminile nel contesto militare, avvenuto nel 2001, ha sensibilmente innovato l’ambito delle relazioni e del *modus vivendi* nel contesto militare suggerendo e imponendo nuovi e diversi modelli comportamentali rispetto al passato e richiedendo caratteri di maggiore formalità e rispetto nelle relazioni del servizio.

Se ciò è vero, non può d’altro canto negarsi che il mondo militare rispecchia in tutto la società civile e che, pertanto, anche le problematiche che si verificano in quest’ultima non possono che trovare sponda in tale contesto anche se si atteggiavano in forma diversa e probabilmente più contenuta.

Si impone, perciò, una riflessione circa l’effettività della tutela che la nostra attuale legge penale militare accorda alla donna soldato in tale ambito ed agli strumenti normativi attualmente predisposti per il rispetto dei diritti fondamentali in tale ambito e la loro idoneità a garantire un adeguato *standard*. Uno dei principali e più rilevanti problemi riguarda proprio l’aspetto della libertà sessuale e la tutela da possibili attentati che possono derivare dalla convivenza tra militari di sesso diverso nell’ambito delle caserme.

Com’è noto, la vita militare impone particolari restrizioni ed un regime di vita più rigido e circoscritto. Inoltre, il rapporto gerarchico è fonte di un potere diretto che impone anche una forma di soggezione e che, come tale, proprio per tale sua incisività non deve deviare da un corretto esercizio dando spazio a prevaricazioni che sfocino nella sfera sessuale.

Risulta, pertanto, particolarmente importante ai fini di una buona qualità della vita in caserma e per una corretta interpretazione del rapporto gerarchico, stabilire dei precisi rigorosi limiti all’*agere licere*, sanzionando dal punto di vista penale comportamenti che violano i criteri suddetti di liceità. Purtroppo al riguardo, devo denunciare una prima criticità dovuta al fatto che la giurisdizione militare che è la giurisdizione speciale cui è devoluto il compito di tutelare la legalità nell’ambito delle Forze armate, non esercita, secondo l’attuale normativa, alcuna competenza sulla repressione di fatti riguardanti violenza sessuale o molestie sessuali (secondo il linguaggio anglosassone *sexual harassment*), in quanto nessuna fattispecie penale che tuteli la sfera sessuale è prevista nel codice penale militare attuale.

Ciò trova la sua motivazione indubbiamente nella circostanza che l’attuale codice penale militare risale al 1941, epoca in cui la donna soldato non prestava servizio nelle Forze armate e nella quale viepiù vigeva una diversa concezione del compimento di atti invasivi della sfera sessuale che, lungi dall’essere considerati anche dalla legge penale comune come reati contro la persona, erano definiti *contro la morale* in un’ottica evidentemente in cui l’aspetto di maggiore rilevanza era costituito dalla violazione della morale e della risonanza esterna degli atti.

Dal 1941 ad oggi, nessun intervento normativo è stato previsto per prendere atto della mutata situazione e dell’ingresso delle donne nella compagine militare.

Si deve, quindi, rilevare l'assoluta inadeguatezza dell'attuale normativa che non riconosce alla magistratura militare giurisdizione in ordine a tali fatti, che pur rientrerebbero ragionevolmente nella sua competenza dal momento che i tribunali militari sono riconosciuti dalla Costituzione e, quindi, dovrebbero essere impiegati nella repressione di fatti lesivi anche di interesse militare. Ciò non significa che tali fatti non siano punibili ma che rientrano nella competenza del giudice ordinario il quale, oberato del lavoro giudiziario, non sempre riesce ad intervenire in modo tempestivo ed incisivo.

Attualmente i tribunali militari per contrastare il fenomeno delle molestie sessuali in caserma, hanno potuto far uso solo dei modesti strumenti giudiziari previsti dalla generica normativa vigente e, qualora ne ricorressero gli estremi, quindi punire i fatti di più lieve entità, cioè le fattispecie di ingiuria per condotte consistenti in espressioni verbali volgari ed in alcuni casi manomissioni di minima rilevanza.

Pertanto, i comportamenti più gravi e quindi le lesioni maggiori del bene della libertà sessuale della militare donna consistenti in atti di incisività effettiva nella sfera sessuale sono rimasti puniti dalla legge penale comune e, quindi, giudicati dalla magistratura ordinaria.

Questo costituisce, a mio parere, un *vulnus* nella tutela del militare donna, in quanto manca una tutela incisiva ed immediata qualora tali reati si verificano durante l'espletamento del servizio e all'interno degli ambienti militari.

Sotto un primo aspetto, infatti, la circostanza che il giudice ordinario debba occuparsi dei reati di violenza sessuale commessi in tale contesto comporta che, a causa del lavoro eccessivo che grava sugli organi giudiziari ordinari, i tempi dei processi diventino lunghi e per tale motivo l'effettiva tutela della donna militare sia fortemente affievolita, laddove, invece, per le caratteristiche del mondo militare sarebbe necessario un intervento più immediato che il giudice militare sarebbe in grado di garantire.

Inoltre, dal momento che in sede costituente si è fatta la scelta di mantenere una giurisdizione dedicata al mondo militare, per coerenza, ne deve discendere la necessità che sia il giudice speciale militare ad occuparsi di fatti che ledono la sfera sessuale nelle caserme e che tali fatti siano considerati reati contro la persona del militare donna, al pari di quello che avviene nel codice penale comune per la donna in genere.

Ritengo che tale lacuna del codice penale militare di pace debba essere colmata inserendo nel codice penale militare le stesse figure criminose previste dal codice penale comune che riguardano la violenza sessuale (artt. 609 bis e ss. e 612 bis c.p.) ed attribuendo conseguentemente la competenza alla magistratura militare, perché solo in tale maniera si realizzerà una tutela piena ed effettiva della donna nel contesto militare.

Devo altresì rilevare un'ulteriore criticità che merita di ottenere una risposta immediata sul piano legislativo: la mancata previsione nel codice penale militare di pace dell'istituto della querela che, come è noto, consente alla persona offesa di richiedere la punizione del colpevole di un reato a proprio danno, anche per quei pochi reati quali ingiuria, percosse, lesioni personali e minaccia, puniti sino a sei mesi di reclusione.

Orbene, nel contesto normativo vigente il soggetto militare – sia uomo che donna – che sia vittima di un reato contro la persona (ingiuria, percosse, minaccia, lesione personale) non può chiedere al giudice militare la punizione del colpevole in quanto la valutazione se perseguire o meno il fatto in via penale è lasciata al comandante di corpo al quale è devoluto il potere di presentare la richiesta di procedimento.

È evidente che in conseguenza di tale situazione il soggetto passivo di un reato – e, per quel che riguarda qui, la donna militare che subisce un reato contro la sua persona – viene di fatto “espropriata” del diritto di chiedere la punizione del colpevole e letteralmente soppiantata in tale sua scelta dal comandante, il quale poi più che la lesione subita dalla persona è tenuto a valutare principalmente il pregiudizio per il servizio che tale atto criminoso ha prodotto nel contesto militare.

Non è previsto che il soggetto passivo del reato possa proporre a propria tutela altra forma di doglianza se non in sede civile. La scelta sulla perseguibilità penale è come detto lasciata solo e soltanto alla valutazione del comandante di corpo.

Ovviamente il militare può presentare denuncia del fatto all’autorità giudiziaria: in questo caso può aprirsi una problematica dovuta al fatto che il giudice ordinario è chiamato ad esprimersi sullo stesso fatto di cui si è occupato il giudice militare che lo ha qualificato in modo diverso e, quindi, potrebbe verificarsi una duplicazione di giudizio risolvibile, in estremo, con la revisione o con l’applicazione del principio del *ne bis in idem*.

Ritengo che l’assetto normativo attuale non sia più in linea con i tempi in quanto configura un tipo di tutela esclusiva e prevalente del servizio, ponendo totalmente in secondo piano quelli che sono gli interessi ed i diritti di coloro che materialmente subiscono il reato, persone offese, le quali non possono chiedere tutela al giudice penale.

A mio parere, la problematica può agevolmente risolversi attribuendo oltre che al comandante di corpo, anche alla persona offesa la facoltà di presentare querela dinanzi all’autorità giudiziaria militare, creando quindi un sistema di concorrenza alternativa fra richiesta di procedimento e querela, nel senso che se il comandante di corpo non ha presentato la richiesta di procedimento, la parte lesa sarà legittimata a presentare querela.

Quelli che ho citato sono solo alcuni aspetti delle incongruenze dell’attuale situazione normativa conseguenti alla vigenza di un codice penale militare ormai obsoleto e non più in grado di far fronte all’esigenza di giustizia, soprattutto, a tutela delle donne militari nell’ambito delle Forze armate ma spero che possano fornire degli adeguati punti di riflessione per modifiche legislative a breve termine affinché il cittadino militare ed in particolare la donna militare possano godere di un trattamento che garantisca i principali diritti civili che uno Stato deve attribuire a chi lo difende in armi.

LA DELINQUENZA FEMMINILE ELEMENTI CRIMINOLOGICI E STATISTICI

PREFETTO VITTORIO RIZZI
VICE DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE



di Vittorio Rizzi

Il binomio tra donne e delinquenza, così come le notizie che portano alla ribalta figure criminali femminili, attirano da sempre grande attenzione mediatica.

A parte le suggestioni create da un'ampia produzione letteraria e cinematografica, le ragioni di un interesse, spesso morboso, sono sicuramente legate alla bassa incidenza del tasso di criminalità femminile, in una società dove ancora le donne sono spesso vittime vulnerabili della violenza di genere, nelle diverse forme e gravità in cui si esprime, dai maltrattamenti, allo *stalking*, alla violenza sessuale fino al femminicidio.

Volendo tracciare brevemente i passaggi salienti che hanno caratterizzato il pensiero criminologico sulla devianza femminile, occorre partire da Cesare Lombroso, padre dell'antropologia criminale, che fu il primo a tentare un'analisi sistematica del fenomeno. Lombroso scriveva nel 1893 che *“la causa della minore diffusione della criminalità femminile era da individuarsi nella maggiore debolezza e stupidità delle donne rispetto agli uomini, anche se abbiamo difatti visto quanto numerose siano le cause che conservano onesta la donna, (maternità, pietà, debolezza ecc.). Ora, se nonostante tanti ostacoli una donna commette delitti è segno che la sua malvagità è enorme, perché è riuscita a rovesciar tutti quegli impedimenti”*².

Gli studi e le teorie di Lombroso sono evidentemente lo specchio della cultura di quel periodo storico, caratterizzato dalla sottomissione della figura femminile, dalla totale separazione dei ruoli tra uomo e donna e dalla irremovibile posizione della Chiesa rispetto alle nascite fuori dal matrimonio (con il conseguente incremento del numero degli infanticidi)³.

La subordinazione all'uomo e la convinzione della sua inferiorità fisica ed intellettuale inducevano a ritenere che fosse naturalmente incapace di tenere condotte autonome e responsabili, semmai poteva essere una strega posseduta dal demonio o una pazza.

La devianza era considerata un comportamento tipicamente maschile, perché era l'uomo che doveva affrontare la lotta sociale per la sopravvivenza. La donna veniva invece vista alla stregua di un minore, che poteva commettere errori ma non crimini. Al limite, si riteneva che potesse rendersi autrice esclusivamente di reati collegati alla sua femminilità biologica, come quello di prostituzione, aborto, infanticidio.

Sigmund Freud considerava la donna delinquente come anormale dal punto di vista biologico, perché riprodurrebbe aggressività e crudeltà tipica dell'uomo e sarebbe mossa quasi da un sentimento d'invidia per non avere le stesse caratteristiche maschili. Per Otto Pollack la donna delinquente compenserebbe la sua inferiorità biologica, ricorrendo alla astuzia, alla falsità, alla vendetta: lo stesso autore ritiene, poi, che esisterebbe una sottovalutazione del crimine femminile dovuto ad una sorta di indulgenza e benevolenza dell'uomo, anche in sede processuale⁴.

² Cesare Lombroso, Guglielmo Ferrero, "La donna delinquente, la prostituta e la donna normale", prima pubblicazione del 1893.

³ Giselda Cianciola, "Genere e crimine nella società post-moderna. Le donne Kamikaze", Aracne Ed. Roma 2010.

⁴ "La donna delinquente. Un percorso storico-teorico", di Miguel Angel Nunez Paz, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015

Il Codice Zanardelli (1890-1930) non contemplava la differenza di sesso come fattore influente di per sé stesso sull'imputazione ed esisteva un acceso dibattito tra i penalisti dell'epoca tra chi negava e chi invece ammetteva una minore imputabilità della donna e chi, ancora, riteneva che dovesse essere il giudice a decidere caso per caso.

L'impostazione liberale del Codice Zanardelli riconosceva dunque, sia pure implicitamente, all'uomo e alla donna un'uguale capacità di distinzione tra bene e male, sebbene vi fossero, poi, delle differenze nella misura delle pene per reati come l'adulterio, volte non tanto ad una maggiore tutela giuridica della donna, quanto alla tradizionale concezione sul diritto dell'uomo a preservare l'onore della famiglia.

Il Codice penale Rocco, promulgato nel 1930 e ancora in vigore – pur nelle ampie e strutturali modifiche apportate nel tempo – conteneva una discriminazione della donna sia nella configurazione delle fattispecie penali che nelle pene.

L'infedeltà coniugale, ad esempio, costituiva reato solo se a tradire fosse stata la donna (art. 559 c.p.) mentre l'uomo era punito esclusivamente per concubinato, nel caso in cui avesse tenuto la concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove (art. 560 c.p.). La Corte Costituzionale è intervenuta nel 1968⁵ e poi di nuovo l'anno successivo⁶ dichiarando incostituzionali entrambe le norme.

Fino al 1981 il delitto d'onore trovava cittadinanza nel nostro ordinamento, abrogato dalla legge n. 442 di quell'anno. Il Codice Rocco prevedeva, infatti, una pena ridotta per chi uccidesse la moglie o il marito, la figlia o la sorella per difendere il proprio onore o quello della famiglia: nonostante la previsione generica, dell'attenuazione della pena beneficiava di fatto soltanto l'uomo, in un ordinamento che, come abbiamo visto, puniva l'adulterio solo se commesso dalla donna.

La stessa legge 442 del 1981 ha, poi, abrogato l'istituto del matrimonio riparatore che consentiva all'uomo, che aveva stuprato una donna, di poter cancellare il crimine e sottrarsi al carcere, semplicemente sposando la vittima.

Siamo dovuti arrivare al 1996, perché la legge n. 66, del 15 febbraio di quell'anno, inquadrasse lo stupro come un crimine contro la persona e non contro la morale pubblica.

L'attuale parità esistente anche per il diritto penale è, dunque, il frutto di un lungo percorso in cui i movimenti femministi hanno lottato per i diritti e l'autonomia femminile, contrastando la subordinazione della donna in ogni campo e confutando la pretesa scientificità degli studi sulla sua inferiorità biologica e intellettuale.

Alcune teorie femministe, hanno focalizzato l'attenzione sul cosiddetto "criterio di proporzionalità"⁷, spiegando in base a tale impostazione il motivo per cui le donne delinquono in misura minore rispetto agli uomini. Secondo tali teorie, solo con l'effettiva realizzazione della parità economica e sociale tra uomo e donna, verrebbe colmato il divario tra l'elevato numero di uomini criminali e il basso numero di donne delinquenti.

In definitiva, la "capacità" di delinquere delle donne sarebbe cresciuta in proporzione alle loro capacità di fare carriera nel mondo del lavoro. Assioma non confermato anche dalle statistiche più recenti che ancora oggi testimoniano una bassa incidenza del crimine femminile.

⁵ Sent. 19 dicembre 1968, n. 126 che ha dichiarato incostituzionali il primo ed il secondo comma dell'art. 559 c.p. (adulterio semplice).

⁶ Sent. 3 dicembre 1969, n.147 che ha dichiarato costituzionali i commi terzo e quarto dell'art. 559 c.p. (sul reato di Relazione adulterine della moglie) e l'art. 560 (concubinato del marito)

⁷ Bruno Bertelli, "L'irrelevanza sociale della devianza femminile: una compatibilità che governa la trasgressione", 1994.

I DATI DELLA CRIMINALITÀ FEMMINILE

Al fine di delineare brevemente uno spaccato sulla realtà criminale femminile basata su dati oggettivi, sono stati presi in esame i dati relativi alla delittuosità relativi agli anni 2019 e 2020⁸. Anno quest'ultimo segnato dallo scoppio della pandemia da Covid-19 che ha inciso pesantemente su tutte le attività umane ed evidentemente anche su quelle delittuose, con un calo generalizzato dei reati (fatta eccezione di quelli commessi *on line*).

Nel 2019 sono state complessivamente arrestate o denunciate in Italia 855.274 persone, il 18,1% delle quali erano donne (pari a 154.668), con un'incidenza delle straniere pari al 30% del totale (45.933).

Il 2020 conferma sostanzialmente la stessa tendenza: su di un dato complessivo di 785.813 soggetti arrestiti o denunciati in Italia, il 17,9 % del totale erano donne (140.351), con un'incidenza delle straniere pari al 29% (38.767).

Passando ad un'analisi qualitativa dei dati, le donne appaiono, tendenzialmente, dedite al compimento di crimini predatori (come i furti), ovvero a delitti caratterizzati da una certa attività di progettazione e organizzazione (quali, ad esempio, truffe e frodi informatiche). Molto bassa la propensione a commettere reati connotati dall'uso della violenza, che risultano appannaggio principalmente degli uomini.

DONNE DENUNCIATE O ARRESTATE PER TIPOLOGIA DI REATI		
REATI	ANNO 2019	ANNO 2020
FURTI	23.339	17.429
TRUFFE E FRODI INFORMATICHE	16.491	15.412
MINACCE	10.846	10.536
LESIONI DOLOSE	9.585	8.360
STUPEFACENTI	5.560	5.162
DANNEGGIAMENTI	3.734	3.716
RICETTAZIONE	2.989	2.134
PERCOSSE	2.496	2.247
RAPINE	1.603	1.313
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	1.095	814
CONTRAFFAZIONE DI MARCHI E PRODOTTI INDUSTRIALI	1.091	709
ESTORSIONI	1.076	941
SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNO	658	489
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO	636	763
OMICIDI COLPOSI	439	260
DELITTI INFORMATICI	281	407
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	197	151
INCENDI	160	126
SEQUESTRI DI PERSONA	145	144
TENTATIOMICIDI	131	104
USURA	115	118
DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO	108	105
VIOLENZE SESSUALI	99	86
VIOLAZIONE ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	95	47
OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI	69	50
CONTRABBANDO	41	43
ATTI SESSUALI CON MINORENNE	32	17
INGIURIE	30	16
CORRUZIONE DI MINORENNE	16	24
ATTENTATI	11	5
OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	7	6
STRAGE	3	2
INFANTICIDI	1	2
TOTALE	83.179	71.738


⁸ La fonte S.D.I./SSD Ministero dell'Interno.

Avendo riguardo ai delitti più gravi, nel 2019 soltanto l'1,9% del totale (pari a 1.603) sono le donne denunciate o arrestate per rapina, lo 0,1% (pari a 69) quelle per omicidio volontario. Percentuali in flessione nel 2020 con lo 0,1% di donne arrestate o denunciate per omicidio volontario (pari a 50 persone) e l'1,8% per rapina (pari a 1.313 persone).



Più in particolare, per quanto riguarda le donne perseguite penalmente per reati quali l'omicidio volontario, tentato omicidio e reati connessi, emerge un quadro di insieme in cui la donna non appare essere l'autore principale, benché non manchino episodi di particolare rilievo.

Di seguito viene rappresentata l'elaborazione attinente alle donne denunciate o arrestate per omicidio doloso; in particolare, è possibile evidenziare come nel 2019, su un totale di 69 donne indagate, il 75% sia risultato di nazionalità italiana e il 25% straniera. Percentuale che non si discosta molto dalle statistiche del 2020, laddove su 50 donne denunciate o arrestate per omicidio volontario, l'80% risultano italiane e il 20% straniera.

GLIOMICIDI VOLONTARI COMMESSI DALLE DONNE IN ITALIA



Donne italiane e straniere arrestate o denunciate per omicidio



DONNE E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Se il tasso d'incidenza del crimine femminile continua a rimanere basso rispetto a quello maschile, l'emancipazione ha influito nel ruolo che le donne vanno assumendo all'interno delle organizzazioni criminali, in particolare in quelle di stampo mafioso.

In passato il loro ruolo, pur influente, rimaneva confinato nell'ambito domestico a sostegno e "copertura" delle scelte criminali della famiglia, spesso ad alimentare i sentimenti di vendetta e rivalsa nei confronti di clan rivali.

Nel corso degli ultimi decenni le donne hanno via via assunto dapprima il ruolo di gregarie e supplenti dei boss, sino ad arrivare in qualche caso ad assumere la funzione di leader.

Spesso le donne favoriscono le attività criminali dei congiunti, quali prestanome, proprietarie di quote, o di intere società, di imprese utilizzate per il riciclaggio di denaro sporco, in sostituzione dei parenti mafiosi che non possono rivestire il ruolo di acquirenti o amministratori.

Le donne possono ricoprire anche ruoli più direttamente correlati alla gestione del potere mafioso; questo accade soprattutto quando la figura maschile è assente perché in carcere o latitante.⁹

Molto importante il loro ruolo nella comunicazione: nelle vesti di messaggere le donne si fanno portavoce, per conto dei componenti del clan, delle cd. "ambasciate" e dei c.d. "pizzini" dal carcere all'esterno oppure da un luogo di latitanza all'altro, così che il detenuto o il latitante possano continuare a gestire il potere mafioso o controllare chi lo esercita per loro conto.

In molti casi, sono proprio le donne ad assumere il comando se il loro compagno è latitante o in carcere: in questo caso il loro potere è meramente delegato e temporaneo, destinato a cessare quando l'uomo della famiglia riesce ad uscire dal carcere e a riprendere in mano la direzione del clan.¹⁰

Le donne boss sono accomunate dal fatto di essere temute e rispettate dai membri dell'organizzazione mafiosa sia per il loro cognome sia per la loro forte personalità.¹¹

Alcune storie sono emblematiche Giusy Vitale è stata condannata per associazione mafiosa, arrestata nel 1998, nota come "boss in gonnella", ultima di quattro fratelli, cresciuta per diventare una vera mafiosa.

È stata una delle donne che, nella storia di Cosa Nostra, ha preso decisioni normalmente ad appannaggio degli uomini e dei boss e ha veramente comandato: quando i fratelli sono finiti in carcere si è ritrovata ad essere la loro erede, a prendere il loro posto diventando capo mandamento di Partinico.

In questo ruolo ha fatto eseguire sentenze di morte, omicidi, ha partecipato ai traffici di droga, riciclaggio di denaro sporco, ha ordinato taglieggiamenti a commercianti e imprenditori, partecipato ai vertici mafiosi, procurato armi e intessuto relazioni con i più importanti esponenti della cosca, da Bernardo Provenzano, a Matteo Messina Denaro e Giovanni Brusca¹².

Altro esempio significativo è Maria Filippa Messina: è la prima donna ad essere stata sottoposta al regime del 41 bis, cioè al c.d. carcere duro, dal 4 novembre 1996 al 25 aprile 1999.

È la moglie del boss Nino Cintorino ed è stata arrestata nel 1995 per aver sostituito il capomafia assente dal 1992.

La sua storia mette in luce la presa di potere femminile come concessione e delega, scaturita dallo stato detentivo del marito. Quando questi viene arrestato insieme con molti altri affiliati del suo clan, Maria Filippa ha avuto l'opportunità di dimostrare le proprie capacità criminali, dapprima fungendo come anello di congiunzione tra il carcere e il mondo esterno e, successivamente, sostituendosi al marito alla testa del consorzio criminale.

⁹Ombretta Ingrassi, "Le donne d'onore. Storie di mafia al femminile." Ed. Mondadori, Milano, 2007.

¹⁰Renate Siebert, "Le donne, la mafia". Ed. il Saggiatore, Milano, 1994.

¹¹Giovanni Fiandaca "Donne e Mafia. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali", Università Studi di Palermo. Dipartimento di Scienze Penali e Criminologiche, 2003.

¹²Giusy Vitale e Camilla Costanzo, "Ero cosa loro. L'amore di una madre può sconfiggere la mafia", ed. Mondadori, 2009.

E' diventata la guida del clan, *“il vero polmone”*¹³ dell'organizzazione, che teneva a raccolta gli uomini di maggior spessore criminale e organizzava con loro le sorti dell'organizzazione.¹⁴

Non si è limitata a riscuotere tangenti per conto del marito in galera, ma ha assunto il comando militare della cosca e ha progettato attacchi contro le bande rivali, incitando i membri del sodalizio a uccidere i nemici.¹⁵

E' stata anche accusata di aver assoldato un killer per vendicare l'omicidio di un associato e al momento dell'arresto era in procinto di ultimare l'organizzazione di una strage per eliminare gli esponenti del clan rivale e ristabilire il dominio della cosca dei Cintorino.

Tra le detenute sottoposte al regime detentivo ex art. 41 bis O.P. va ricordata anche Maria Licciardi, classe 1951, ritenuta esponente di spicco della camorra, in particolare della cosiddetta *“Alleanza di Secondigliano”*. La Licciardi è stata arrestata nel 2001 e ristretta in regime detentivo speciale dal 24 gennaio 2004 al 21 dicembre 2009.

Nonostante, nel tempo, il coinvolgimento femminile nella sfera criminale sia diventato più sistematico e sia aumentato il numero di casi di supplenza e di donne al comando, sarebbe fuorviante pensare che le organizzazioni mafiose abbiano avviato una politica di pari opportunità: la mafia continua a conservare il suo carattere patriarcale e a ricorrere alle donne per i suoi affari criminali solo in caso di necessità¹⁶ e non vi è mai una vera e propria rottura della dipendenza psicologica ed economica dai propri mariti o compagni.

Il maggiore spessore criminale delle donne di mafia è testimoniato tuttavia anche il loro recente inserimento nell' *“Elenco dei latitanti pericolosi”*.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, ha selezionato¹⁷, per la prima volta nel 2020, undici profili di donne latitanti, indagate o condannate per reati associativi in materia di criminalità mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, nonché per altri gravi delitti. Tali profili sono stati sottoposti al vaglio del Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca dei Latitanti (G.I.I.R.L.)¹⁸ che ha condiviso l'inserimento nel citato Elenco delle undici catturande, tra le quali Matilde Ciarlante, arrestata il 25 gennaio 2021.

¹³Tratto dalla Sentenza Corte d'Assise, 13 luglio 1997, Cintorino M+13.

¹⁴Ombretta Ingrassi – *“Donne d'onore, storie di mafia al femminile”*, Bruno Mondadori, 2007.

¹⁵Turi Caggese *“Maria, Donna boss prima condannata al carcere duro”*, Archivio Repubblica 20.12.1996.

¹⁶Marianna Faiola, *“Studio criminologico sul ruolo della donna nella mafia tra Lombroso, teorie sociologiche della devianza e vittimizzazione”*, in *“Salvis Juribus”*, 29 luglio 2020

¹⁷Attività svolta anche in relazione dell'iniziativa di EUROPOL denominata *“Crime has no gender”*, al fine di acquisire un quadro informativo il più possibile esaustivo circa i latitanti di sesso femminile, di particolare spessore criminale.

¹⁸ Il G.I.I.R.L. è stato costituito con decreto del Ministero dell'Interno del 26 maggio 1994, è presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia Criminale e composto da rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della D.I.A., nonché dell'A.I.S.I. e A.I.S.E.

VIOLENZA DI GENERE

DOTT. STEFANO TOCCI
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO
LA CORTE DI CASSAZIONE



di Stefano Tocci

Sommario:

1. PREMESSA	PAG.35
2. STALKING	PAG.35
3. LA L.N. 119/2013	PAG.37
4. L. N. 69/2019 (CD.: “CODICE ROSSO”)	PAG.40
5. DE IURE CONDENDO: IL DIS. LEG. “ZAN”	PAG.43
6. CONCLUSIONI	PAG.45

1. PREMESSA

Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

Detta nozione non la si riscontra nell'ordinamento giuridico, ma è attinta alle scienze criminologiche che costituiscono il punto di partenza per il procedimento ermeneutico del giurista.

Dall'insieme degli elementi normativi si desume che il requisito basilico della nozione in esame è che trattasi di una tipologia di violenza “non occasionale”, bensì realizzatasi interazione all'interno di un rapporto di tensione tra reo e vittima, caratterizzata dalla specificità ed univocità della sua direzionalità offensiva in danno di una determinata persona legata al suo aggressore da una relazione sentimentale, il cui “genere di appartenenza” ha avuto una specifica incidenza nella sua scelta come soggetto passivo.

Possiamo dire che la preoccupazione legislativa verso la violenza di genere è diretta a conseguire tre risultati fondamentali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Con l'introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-*stalking*, che si configura in ogni atteggiamento violento e persecutorio e che costringono la vittima a cambiare la propria condotta di vita, fino alla legge sulle “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” (cd. “Codice Rosso”, la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime hanno conosciuto un progressivo incremento attraverso la previsione di fattispecie di reato, una molteplicità di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza.

2. *STALKING*

L'introduzione del reato di “*stalking*” costituisce un importante passo avanti nella direzione suddetta: il D.L. 23.2.2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, dalla L.

23.4.2009, n. 38, ha introdotto l'art. 612 bis e, con esso, il delitto di atti persecutori, collocandolo fra i delitti contro la libertà morale

Il bene giuridico, parte della dottrina ritiene che detta incriminazione sia posta a presidio della libertà morale, sotto il profilo specifico della libertà da intrusioni moleste ed assillanti; ma, ove la violazione di tale libertà provochi nella vittima disagi e turbamenti idonei a pregiudicarne l'equilibrio psicologico, ad essere protetta è la integrità psichica del soggetto perseguitato¹⁹

L'art. 612 *bis* incrimina il fatto di colui che, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La Suprema Corte ha specificato che il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva²⁰. Nondimeno per la relativa sussistenza, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice²¹.

Ai fini della configurazione del delitto di atti persecutori, le reiterate molestie non devono essere commesse necessariamente in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, come invece previsto per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen.²² Il reato si perfeziona anche quando la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfaticizzanti la patologia della persona offesa, è diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice²³.

Il delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo, si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l'unitarietà della condotta di "stalking" non può essere interrotta dall'essersi realizzato prima l'uno o l'altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice²⁴.

Il reato esaminato non è rivolto alla tutela di un genere "debole" specifico, in quanto può configurarsi nei confronti di qualsiasi soggetto, ma la menzione nella presente trattazione si giustifica alla luce della preponderante frequenza di episodi accaduti nei confronti delle donne, per cui, pur conoscendosi una dimensione applicativa a tutto tondo, nondimeno merita di essere considerato un importante progresso legislativo nella tutela dei soggetti "deboli".

¹⁹ Fiandaca, Musco, *Diritto penale, Parte spec.*, II, I, *I delitti contro la persona*, 4a ed., Bologna, 2013, 227.

²⁰ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9222 del 16/01/2015 Ud. (dep. 03/03/2015) Rv. 262517 - 01.

²¹ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20993 del 27/11/2012 Ud. (dep. 15/05/2013) Rv. 255436 - 01.

²² Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12528 del 14/01/2016 Ud. (dep. 24/03/2016) Rv. 266875 - 01.

²³ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8919 del 16/02/2021 Ud. (dep. 04/03/2021) Rv. 280497 - 01.

²⁴ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3781 del 24/11/2020 Ud. (dep. 01/02/2021) Rv. 280331 - 01.

3. LA LEGGE N. 119/2013

Con la L.n. 119/2013²⁵ il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento, nei settori del diritto penale sostanziale e processuale, una serie di misure, preventive e repressive, per combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme: la “violenza di genere”.

La legge introduce modifiche alle norme del codice penale e di procedura penale orientate ad un senso di maggior tutela, in senso repressivo e preventivo, del fenomeno.

L’idea di base è valorizzare la relazione affettiva in sé stessa, sganciata dal vincolo matrimoniale o dalla convivenza (prima essa era menzionata solo nella circostanza aggravante dell’art 612 *bis* cod.pen., per la quale ora rileva anche la relazione affettiva che sia in essere al momento del fatto). È evidente come tale scelta si fonda sulla drammaticità dei fatti di cronaca nera, che evidenziano come grandi criticità emergano al di fuori del legame affettivo in atto. Emblematica è in tal senso l’aggravante dell’art. 609 *ter* co. 5 *quater* che valorizza nella sua configurazione la relazione affettiva presente o conclusa) e, in tema di misura di prevenzione dell’ammonimento, il richiamo, nella definizione di violenza domestica, anche a “persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa”²⁶. Sempre con riguardo alle aggravanti dell’art 609 *bis*, la legge di conversione ha innalzato l’età della vittima da 16 a 18 anni (609 *ter* n.5).

Per altro verso costituisce circostanza aggravante del reato di atti persecutori lo *status* di coniugio anche se commesso da coniuge separato o divorziato. Dovrà essere dunque accertato con chiarezza l’elemento della convivenza e/o della sussistenza di un vincolo di tipo familiare.

Rilevante modifica è stata introdotta, in relazione al reato di maltrattamenti, l’abrogazione dell’aggravante del fatto commesso su minore infraquattordicenne o in presenza di minore degli anni diciotto correlativamente all’introduzione all’art. 61 n. 11 *quinquies* di una aggravante generale per tutti i reati commessi in danno o in presenza di minori infradiciottenni o in danno di persona in stato di gravidanza. È importante sottolineare la valorizzazione delle condotte commesse in presenza di minori, avuto riguardo alla diffusione di gravi problematiche psicologiche patite da chi abbia assistito a violenze esercitate su componenti del nucleo familiare (c.d. violenza assistita).

Oltre all’aumento di pena per il reato di minaccia (art.612 c.p.) si confermano le nuove aggravanti dell’art 612 *bis* c.p., con l’estensione anche in questo caso della rilevanza della relazione affettiva in corso oltre che pregressa, Vi è poi l’attribuzione di un giudizio di maggiore gravità al fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici rispetto a quello commesso nelle forme tradizionali (es. pedinamenti, agguati, telefonate), ritenute oggettivamente di più pregnante impatto nella vita della vittima prescelta per la loro capacità insinuante e suscettibile di gestione a distanza. Quanto alla procedibilità di questo reato, confermandosi la irrevocabilità della querela presentata, si è introdotta la facoltà di rimettere la querela ma limitatamente in sede processuale e con esclusione dei casi perpetrati attraverso minacce reiterati nei modi di cui all’ art. 612 co. 2 c.p. In tal caso tocca quindi al Giudice la valutazione, assai delicata ed inevitabilmente discrezionale, della gravità delle minacce nel caso concreto, al fine di accettare o meno la remissione della querela. La attenuazione

²⁵ Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93 è stato convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

²⁶ L’art. 3 d.l. n. 93/2013 stabilisce che il questore può procedere all’ammonimento dell’autore del fatto, anche in assenza di querela, nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica.

però del regime di irrevocabilità non è convincente, atteso che l'esposizione della vittima a forme di pressione da parte dell'aggressore non è certo scongiurata solo perché prevista solo in sede giudiziaria.

Per i profili processuali sono state numerose le innovazioni introdotte dal D.L., dettate dall'intento di un intervento strutturato in più direzioni: sostegno, anche economico, alla vittima di violenza di genere (avviso di poter nominare un difensore *ex art.* 96 c.p.p. e gratuito patrocinio concesso anche al di fuori dei limiti previsti; doveri di informazione da parte della PG, presidi sanitari e istituzioni pubbliche sui centri anti violenza presenti nella zona di residenza della stessa nei casi di denuncia di reati *ex art.* 582 e 582) e valorizzazione del suo apporto attraverso la configurazione di un più ampio diritto di essere informata circa l'andamento del provvedimento cautelare emesso nel procedimento di cui è parte; introduzione di nuove ipotesi di permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, la cui definizione resta immutata, previo parere o proposta dell'A.G. precedente (art. 18 *bis* d.lvs 286/98); infine ampliamento degli strumenti di repressione dei reati contemplati dal decreto.

La legge di conversione, proseguendo secondo la direttrice della legislazione d'urgenza, ha infatti modificato l'art. 266 c.p.p. inserendo tra i reati che consentono le intercettazioni telefoniche anche quello di atti persecutori (art.612 *bis*); ha confermato l'ambito dei delitti per i quali era possibile chiedere la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare prevista dall'art.282 *bis*, già esteso ai reati di cui agli artt. 582 e 612 II co commessi ai danni di prossimi congiunti o del convivente, consentendo la adozione di misura in tutte le ipotesi del 582 c.p., eccetto il caso di lesioni con malattia inferiore ai venti giorni e ha inoltre introdotto la possibilità di controllo sull'esecuzione della misura del c.d. braccialetto elettronico (art. 275 *bis* c.p.p.).

Riguardo alle previsioni che impongono di obblighi di informazione alla persona offesa il Legislatore ha inserito quello dell'obbligo di comunicazione delle vicende relative a ogni tipo di misura cautelare, dunque anche custodiali quella dell'obbligo/divieto di dimora, prima limitato a quelle previste agli art. 282 *bis* e 283 *ter* c.p.p.. Infatti era apparso poco ragionevole che solo per queste ultime misure fosse stata contemplata questa serie di adempimenti nei confronti della p.o.. Le richieste di revoca o sostituzione della misura cautelare vanno notificate a pena di inammissibilità a cura della parte richiedente alla persona offesa o suo difensore, che potranno presentare memorie *ex art.*121 c.p.p., instaurando il contraddittorio nell'ambito del procedimento incidentale *de libertate*. L'obbligo di notifica contestuale richiederà dunque che la richiesta dovrà essere accompagnata dalla prova della notifica. Sul punto la giurisprudenza ha statuito che nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa, ossia presso il difensore di fiducia *ex art.* 33 disp. att. cod. proc. pen., oppure personalmente, presso la stessa p.o., nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore²⁷. È altresì valida la notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi dell'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., dal difensore dell'imputato a quello della persona offesa, essendo l'utilizzo di tale mezzo

²⁷ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31191 del 21/07/2020 Cc. (dep. 09/11/2020) Rv. 280363 - 01.

giustificato dalle esigenze di celerità della trattazione dell'istanza "de libertate" e privo di incompatibilità sistematiche con le disposizioni del processo penale telematico, in quanto rende effettive le facoltà processuali riconosciute alla parte, senza sacrifici per altri interessi contrastanti²⁸. Naturalmente l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva in atto per omessa notifica alla parte offesa - ai sensi dell'art. 299, cod. proc. pen. - presuppone che quest'ultima sia "notiziabile", ovvero abbia nominato un difensore oppure dichiarato o eletto domicilio, e che tali dati siano rilevabili dagli atti accessibili all'istante; ne consegue che, nell'ipotesi di parte offesa non identificata né identificabile, l'istanza dovrà essere valutata nel merito, stante l'incolpevole impossibilità di adempiere all'obbligo informativo²⁹.

Va evidenziato che, in modifica dell'art. 282 *quater* c.p.p., quando l'indagato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza, il responsabile ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice procedente per le loro valutazioni sull'eventuale attenuazione della misura cautelare *ex* art. 299 c.p.p. Tale comunicazione non sembra comportare per le parti alcuna vincolo su eventuali decisioni di revoca o sostituzione della misura, ed imprescindibile è comunque sia il parere del PM che l'avviso alla persona offesa.

Tra gli obblighi di informazione verso la vittima si pone fondamentale (ai sensi dell'art. 101 c.p.p.) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato, senza vincolo di reddito per tale genere di reati.

A completamento del quadro degli obblighi di informazione della vittima introdotti dalla legge di conversione, si segnala l'avviso della richiesta di archiviazione (*ex* art. 408 c.p.p.) ora esteso a tutti i delitti commessi con violenza alla persona, non limitatamente al reato di cui all'art. 572 c.p., come nel D.l., con termine per l'opposizione alla richiesta elevato a venti giorni. Conseguenzialmente, direi, anche la notifica dell'avviso *ex* art. 415 *bis* c.p.p. al difensore della persona offesa o in mancanza, alla stessa, deve essere effettuata anche per i reati di maltrattamenti e di atti persecutori. Con estensione per questo ultimo reato del limite alla proroga delle indagini preliminari di cui al comma 2 *ter* dell'art. 406 c.p.p.

Viene confermato nella legge l'arresto obbligatorio in caso di flagranza di reati *ex* art. 572 e 612 *bis* c.p.³⁰, consumati o tentati.

Con riguardo alla nuova misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare ad opera della P.G. nei casi di flagranza dei reati di cui all'art. 282 *bis* co.6 (art. 384 *bis* c.p.p.), il legislatore ha costruito un nuovo caso di giudizio direttissimo (art. 449 co.5), prevedendo che su ordine del P.M., la P.G. stessa provveda a citare l'imputato per il giudizio e la convalida dell'arresto entro le successive 48 ore. La legge richiede che la P.G. prima di disporre l'allontanamento si premunisca dell'autorizzazione del P.M., anche orale (poi confermata per iscritto) e motivare nel verbale di arresto circa la sussistenza di fondati motivi di reiterazione del reato che pongano in grave pericolo la vita o l'integrità anche psichica della vittima. Correttamente il divieto di assumere informazioni utili per le indagini dall'indagato in stato di arresto o fermo (350 co.1. c.p.p.), è stato esteso anche alla persona sottoposta all'allontanamento d'urgenza, che di fatto viene assimilato all'arresto.

²⁸ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23127 del 03/07/2020 Cc. (dep. 29/07/2020) Rv. 279403 - 01.

²⁹ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36167 del 03/05/2017 Cc. (dep. 21/07/2017) Rv. 270690 - 01.

³⁰ È configurabile il tentativo del delitto di atti persecutori, trattandosi di reato abituale di evento in cui alla condotta unitaria, costituita dalle diverse azioni causalmente orientate, può non seguire la realizzazione di uno degli eventi tipici di danno o di pericolo previsti dall'art. 612-bis cod. pen. (Cass. Sez.5, Sentenza n.1943 del 06/10/2020 Ud. (dep.18/01/2021) Rv.280252 - 01).

Regolati anche i modi di acquisizione della querela in forma orale da parte della vittima al momento dell'intervento per i reati che la richiedono.

La normativa in esame consente poi, per gli art. 572, 609 *undecies* e 612 *bis* che la P.G. possa avvalersi di uno psicologo o psichiatra infantile; l'esperto dovrà essere nominato dal P.M.

In tema di prova dichiarativa della vittima vulnerabile, raccolta in sede di incidente probatorio, il D.L. aveva aggiunto all'art.398 co. 5 c.p.p., anche l'art.572 c.p. tra i reati per i quali il giudice deve adottare particolari modalità in caso di vittima minorenni. L'art.498 comma 4 *ter* c.p.p. inserisce poi anche l'art. 572 c.p. tra i reati per i quali l'esame della minore o del maggiorenne infermo di mente possa realizzarsi mediante modalità protette (l'uso di un vetro-specchio e impianto citofonico). Inoltre anche nel caso di vittima maggiorenne, con l'introduzione del comma 4.*quater*, il giudice potrà ora valutare liberamente la personalità della vittima e la delicatezza della testimonianza da rendere in relazione al tipo di reato, e, se opportuno, su istanza di parte, disporre di procedere con modalità protette. A tal proposito va ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi³¹. E' poi legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa quando queste siano riferibili, ad una molteplicità e diversità di episodi succedutesi nel tempo, soprattutto se con cadenze cronologiche non recenti, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un'interferenza fattuale e logica tra le parti del discorso³². In tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, poiché tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità³³.

4. L. N. 69/2019 (CD.: "CODICE ROSSO")

In tale formazione progressiva s'inserisce la legge n.69/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, che rientra interamente nel quadro già delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante 'sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica'.

La Convenzione si collega idealmente alla Dichiarazione di Vienna del 25 giugno 1993³⁴, e fonda l'ineludibile principio del riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei

³¹ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020) Rv. 279070 - 01.

³² Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017 Ud. (dep. 05/06/2018) Rv. 273530 - 01.

³³ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25800 del 01/07/2015 Ud. (dep. 22/06/2016) Rv. 267323 - 01.

³⁴ Adottata dalla Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, Parte 1 Par. 18: "*i diritti umani delle donne sono un'inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. la completa ed uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed*

diritti umani e di discriminazione, sancendo altresì anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili. Chiede inoltre ai governi di riconoscere la violenza di genere contro le donne come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione sui rifugiati del 1951 e un criterio da considerare quando le donne e le ragazze cercano protezione internazionale in Europa.

La violenza contro le donne è profondamente radicata nelle diseguali relazioni di potere tra uomini e donne nelle società, fondandosi di norma sui pregiudizi, gli stereotipi di genere e le pratiche dannose che perpetuano l'idea che le donne siano inferiori agli uomini. Tutto ciò è aggravato per molte donne che subiscono discriminazioni intersezionali sulla base, ad esempio, di razza, etnia, casta, età, disabilità, identità di genere, orientamento sessuale, religione, stato civile e/o altre caratteristiche. Contro queste convinzioni, la Convenzione di Istanbul invita i governi a mettere in atto misure preventive per modificare tali convinzioni radicali ed eliminare le norme di genere modellate su detti stereotipi. La Convenzione si basa sulla definizione di violenza contro le donne come violenza diretta contro una donna perché tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Sebbene meno spesso, anche gli uomini subiscono alcune forme di violenza all'interno della sfera domestica e la Convenzione incoraggia i governi a riconoscere questa violenza e ad applicare le sue disposizioni a tutte le vittime di violenza domestica indipendentemente dal loro genere o dall'identità di genere. La Convenzione stabilisce disposizioni aggiuntive che vanno oltre i quadri di protezione nazionali, fornendo un ulteriore livello di protezione.

Il testo convenzionale include infatti al Capitolo V ("Diritto sostanziale") specifiche clausole di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie nel senso precisato dalla Convenzione. Così è per le ipotesi di violenza psicologica (art. 33), atti persecutori (*Stalking*, art. 34), violenza fisica (art. 35), violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36), matrimonio forzato (art. 37), mutilazioni genitali femminili (art. 38), aborto forzato e sterilizzazione forzata (art. 39), molestie sessuali (art. 40, la cui formula normativa prevede l'obbligo statale di adottare "misure legislative o di altro tipo" volte a garantire che le condotte tipiche della fattispecie in parola siano sottoposte "...a sanzioni penali o ad altre sanzioni giuridiche"). Con l'esclusione di tale ultima disposizione, gli Stati Parti dovranno inoltre adottare le misure necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati contemplati dalla Convenzione stessa, nonché i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 37, 38.a e 39 (art. 41).

In attuazione dei principi convenzionali in Italia è stato istituito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), organismo interforze Polizia-Carabinieri dedito alla raccolta e monitoraggio dei dati, e per le segnalazioni è attivo il 1522, il numero verde di pubblica utilità della Rete nazionale antiviolenza.

Sono stati poi posti in campo molteplici interventi: la tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica, le risorse per finanziare un Piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, la formazione sulle tecniche di ascolto e approccio alle vittime, di valutazione del rischio e individuazione delle misure di protezione, i corsi sulla violenza domestica e lo *stalking*. Inasprita anche la disciplina penale con misure cautelari personali, un ampliamento di casi per le associazioni a delinquere, la tratta e riduzione in schiavitù, il sequestro di persone, i reati di terrorismo,

internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono l'obiettivo prioritario della comunità internazionale".

prostituzione e pornografia minorile e contro il turismo sessuale. Sui territori le prefetture promuovono, dove emergono i bisogni e le esigenze, iniziative di informazione e sensibilizzazione per combattere sul nascere la violenza di genere: formazione nelle scuole, corsi di formazione per gli operatori delle strutture sociosanitarie, per migliorare la prima accoglienza, forme di collaborazione con gli enti locali e le associazioni per potenziare l'accoglienza e il sostegno alle vittime, *task force* e gruppi di lavoro per pianificare le iniziative e divulgare le *best practice*.

La L.n. 69/2019, cd. "codice rosso", costituisce, quindi, calandosi nell'alveo della Convenzione di Istanbul come sopra delineato, la risposta culturale al pregiudizio di genere, rispondendo all'esigenza di offrire una corsia preferenziale a chi, per sua natura, è inevitabilmente potenziale bersaglio di efferati eventi criminosi. Lo strumento tecnico adottato dalla disposizione normativa, che consta di 21 articoli, non si esaurisce nelle modifiche ai limiti edittali delle pene nella parte sostanziale della materia penale, ma nel sottolineare la rilevante necessità del coordinamento in un contesto procedurale.

L'elemento strategico del disposto normativo si fonda sul valore pregnante attribuito alla celerità della comunicazione all'organo inquirente della notizia di reato relativa ad un episodio di violenza di genere, tempestività deve connotare la comunicazione tra Forze dell'Ordine e Procura della Repubblica.

E' prescritto infatti che quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Lo scopo è quello di consentire al Pubblico Ministero la possibilità di assumere fin da subito la direzione delle indagini ed approntare al più presto i mezzi di tutela, avvalendosi di personale specializzato ad affrontare la fase emergenziale (assistenza alla donna che, acquisita la consapevolezza di non poter più fronteggiare una situazione che sta degenerando e trova la forza ed il coraggio di chiedere aiuto ad un Comando di Polizia presente sul territorio).

Ulteriori le novità in ambito procedurale, è prevista una accelerazione per l'avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l'effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime. In particolare, la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell'interesse della persona offesa; gli atti d'indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

Per il profilo della prevenzione è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici,

come l'ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione.

Il profilo repressivo vede poi l'inserimento nell'ordinamento di quattro nuovi reati:

1. il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. *revenge porn*), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l'impiego di strumenti informatici.
2. il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo;
3. il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
4. violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.

Sotto il profilo sanzionatorio si prevedono inasprimenti di pena per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di *stalking*, di violenza sessuale, di violenza sessuale di gruppo. In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali sei mesi a dodici mesi, e vengono ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l'ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età. Inoltre, è stata inserita un'ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell'omicidio viene poi estesa l'applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali sei mesi a dodici mesi.

5. *DE IURE CONDENDO*: IL DIS. LEG. "ZAN"

Il testo di legge approvato alla Camera introduce all'interno dell'art. 604 *bis* nuove fattispecie penali che puniscono comportamenti accomunati dalla finalità di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sulla identità di genere.

Va premesso che testo normativo non fornisce alcuna definizione dei concetti di sesso, orientamento sessuale, genere o identità di genere, e se il primo ed il secondo sono termini di frequente utilizzo nella legislazione italiana e per i quali è quindi possibile ricostruire una configurazione normativa, magari basandosi sulla giurisprudenza, le nozioni di genere e di identità di genere non trovano invece alcun addentellato. Non a caso la Commissione Affari costituzionali ha infatti richiesto, nel proprio parere sul testo di legge, di "*chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di evitare incertezze*

in sede applicativa". È infatti di tutta evidenza che il mero richiamo del testo legislativo *in fieri* a concetti vagamente noti in campi diversi dalla scienza giuridica può condurre ad una violazione del principio di legalità, per il corollario del principio di tassatività, con conseguenziale illegittimità costituzionale delle fattispecie.

La novellazione infatti prevede che l'art. 604 *bis* c.p. che punisce le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, sarà modificato dall'art. 1 della nuova legge, comprendendo anche la repressione degli atti discriminatori fondati "sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere".

Più specificatamente: è prevista la punizione con la reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro, chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi (primo comma, lett. a); con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi (primo comma, lett. b); con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi (secondo comma).

Viene poi modificato l'art. 604 *ter* c.p. che prevede l'aggravante della pena per qualunque reato, punibile con pena diversa dall'ergastolo, commesso per finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso, o per agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità. La nuova formulazione dell'art. 604 *ter* c.p. prevede infatti anche l'aumento della pena fino alla metà per i reati commessi per finalità di discriminazione o odio fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, o per agevolare organizzazioni associazioni movimento o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità.

Si stabilisce inoltre che l'aggravante in esame non può essere bilanciata in rapporto di equivalenza o di prevalenza con le attenuanti applicabili al reato contestato, e le eventuali diminuzioni di pena possono essere operate solo sulla quantità di pena derivante dall'applicazione dell'aggravante.

Il problema della tassatività della norma si pone quindi in tutta evidenza.

Ulteriori incertezze comporta poi l'articolo 3 del disegno di legge approvato alla Camera, laddove è prevista una clausola di salvaguardia dell'art. 21 della Costituzione, secondo il quale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Tale clausola si rende necessaria perché le nuove fattispecie penali prevedono la punibilità delle condotte di istigazione, (ovverosia di azioni di persuasione, o comunque incidenti sulla psiche o sulla volontà altrui), in una materia in cui non vi è uniformità di visioni, e pertanto è stato avvertito il pericolo che la norma possa introdurre un reato di opinione, rendendo perseguibili come istigazioni alla discriminazioni le manifestazioni di pensiero in difesa della famiglia eterosessuale, o dissenzienti dal pensiero lgbt.

La Commissione per gli affari costituzionali aveva posto quindi la condizione che la formulazione della norma chiarisse puntualmente che "*non costituiscono istigazione alla discriminazione la libera espressione delle idee o la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti ed attuali*". La formulazione finale del testo approvato alla Camera però appare meno attenta alla questione: l'art. 3 approvato infatti, ricalca sostanzialmente il dettato costituzionale dell'art. 21 Cost. ("*sono consentite*

la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte”), ed affida quindi all’interprete il compito di stabilire, caso per caso, il confine tra una condotta legittima di espressione del pensiero e una esternazione di convincimento che possa acquistare un carattere discriminatorio.

L’art. 4 del testo di legge approvato alla Camera, prevede che la condanna per il nuovo reato di discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, sia accompagnata dalla comminazione di una sequela di pene accessorie:

- l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività,
- l'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati,
- la sospensione della patente di guida o del passaporto,
- il divieto di detenzione di armi
- il divieto di partecipare in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.

Anche in tal caso si avverte la forte emotività del Legislatore *de iure condendo*, atteso che alcune di queste sanzioni non appaiono avere una correlazione diretta col bene giuridico tutelato ed appaiono colpire il trasgressore in modo indiscriminato: si pensi alla sospensione della patente di guida o del passaporto, o al divieto di partecipare ad attività di propaganda elettorale, dove si colpisce un diritto politico fondamentale dell’individuo.

Inoltre, il beneficio della sospensione condizionale della pena potrà essere subordinato, se il condannato non si oppone, allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità. Se l’imputato avanza richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, l’obbligo di svolgimento di un lavoro di pubblica utilità potrà essere applicato anche prima della condanna. Ulteriore novità introdotte dall’art. 4 sono:

- l’eliminazione del limite massimo di durata del lavoro di pubblica utilità in dodici settimane.
- la possibilità di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso le associazioni a tutela delle vittime dei reati di discriminazione.

L’art. 6 del testo di legge approvato alla Camera stabilisce che il 17 maggio venga celebrata la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, finalizza a promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione e a contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Le iniziative per le celebrazioni saranno assunte dalle pubbliche amministrazioni e dalle scuole, ma la giornata non avrà carattere di festività. C’è da chiedersi se davvero tale iniziativa, con riferimento alle scuole, abbia efficacia pedagogica, apparendo una “indizione” così solenne dettata più dall’emotività che da una seria e ponderata valutazione degli impatti del tema sulle personalità in divenire di bambini e ragazzi

L’art. 7 affida infine all’UNAR (Ufficio per il contrasto delle discriminazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per le Pari Opportunità, in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 215/2003), il compito di elaborare ogni tre anni, una strategia nazionale di contrasto alle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, comprensiva di misure che incidano sul mondo dell’educazione e dell’istruzione, sul lavoro, sulla comunicazione dei media.

6. CONCLUSIONI

Nel nostro ordinamento penalistico non troviamo un solo caso interamente e propriamente

riguardante la violenza di genere, nel senso più pieno; tuttavia, le ipotesi di reato riconducibili a questa tipologia di violenza promanano da altre aree del codice penale. Il nostro Legislatore non appare preparato a far fronte a tale fenomeno, ed i suoi interventi sono per lo più emotivi, sollecitato da gravi episodi di cronaca ed in risposta ai clamori provenienti dall'opinione pubblica.

Il senso di una normativa dedicata alla violenza di genere è che essa dia una risposta unitaria per tutte le vittime, senza fare distinzione in ragione del sesso e l'idea di differenziare la risposta punitiva in questa materia incorporando una prospettiva di genere nel codice penale, cioè distinzioni riguardanti il sesso, sembra difficilmente praticabile per ragioni di tipo costituzionale: una tutela penale speciale delle donne è una scelta politico-criminale che può dar luogo a problemi di ragionevolezza del trattamento punitivo perché discriminante nei confronti degli uomini.

Appare quindi necessario che il tema, che comunque riveste rilevanza ed è meritevole di una seria risposta, culturale prima che sanzionatoria, sia affrontato con attenzione, non in risposta ai clamori della cronaca ma approntando un complesso normativo che, senza pregiudizi, dia articolazione sistematica ai problemi che la sessualità, ed i suoi diversi orientamenti, comportano nella attuale società civile, garantendo protezione a chi, in ragione del proprio orientamento, si ritrovi in una posizione di debolezza.

LA VIOLENZA DEI RAGAZZI AUTORI/VITTIME

DOTT.SSA GIUSEPPINA LAELLA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI
DI ROMA



di Giuseppina Latella

Il periodo storico che stiamo vivendo è caratterizzato da profondi cambiamenti culturali e sociali, da uno sviluppo tecnologico sempre più innovativo e da condizioni di vita maggiormente frenetiche e stressanti.

Ne è conseguito un nuovo assetto della “istituzione-famiglia” e di tutti i suoi componenti, facilmente rilevabile allo sguardo di un attento osservatore: se da un lato l’avvento delle nuove tecnologie e dello spazio digitale ha ridotto le distanze intersoggettive, annullando o meglio modificando il vecchio concetto di spazio-tempo, dall’altro ha creato ostacoli pericolosi allo sviluppo di contatti diretti e “de visu” tra soggetti, pur viventi nel medesimo contesto territoriale e persino familiare.

Queste trasformazioni epocali hanno avuto, infatti, un effetto deflagrante sulla famiglia, sul rapporto genitori-figli ed ancor di più sulla funzione educativa esercitata dai primi nei confronti dei secondi.

Nella prospettiva di una cultura della tutela dei diritti del minore all’educazione, alla cura, all’istruzione, all’affetto e in generale ad una crescita equilibrata, il ruolo della famiglia costituisce il basamento su cui costruire saldamente tali diritti.

I segnali del disagio giovanile lanciati dagli adolescenti sono molti ma non si è spesso ben attrezzati per riconoscerne le modalità comunicative attraverso le quali esse vogliono giungere alla conoscenza di noi adulti.

Spesso sono il loro corpo e le loro condotte anche violente che più delle parole (che a volte non ci sono) a comunicarci una sofferenza interiore con tacita richiesta di aiuto.

Il comportamento deviante del minore, per quel che abbiamo potuto constatare nella nostra esperienza professionale di magistrati minorili, trova la sua causa e la sua motivazione in due fattori fondamentali, ricorrenti e concorrenti: le caratteristiche psico-personali e la situazione socio-familiare.

Il soggetto di minore età che delinque è un soggetto che palesa attraverso la sua azione una serie di problematicità della personalità che possono avere una gradazione che parte dall’immaturità psicologica sino a patologie più gravi.

Quando parliamo di immaturità ci riferiamo anche all’immaturità affettiva derivante da carenze sotto il profilo dell’accudimento affettivo da parte dei genitori i quali ritengono, a volte, che il benessere economico ovvero la soddisfazione di ogni richiesta di beni materiali, possano essere un adeguato surrogato della cura affettiva del proprio figlio/a.

Secondo un dato esperienziale i comportamenti lesivi dell’altrui persona o dei beni appartenenti ad altri, realizzati dai ragazzi, nascono da situazioni di insoddisfazioni personali, di rabbia repressa nonché di carenza di normatività familiare, intesa quale fissazione di regole di condotta nella relazione interpersonale da parte degli adulti responsabili del minore.

Spesso il minore non trova nel tessuto familiare quella sicurezza ed attenzione che sono fondamentali per il suo equilibrato sviluppo psico-fisico: il ragazzo ha bisogno di solide basi su cui appoggiarsi per trovare poi la strada sicura da percorrere.

Dobbiamo prendere atto che l’instabilità dei nuclei familiari, la frequente variabilità dei suoi componenti basilari (padre-madre), sostituiti da soggetti che con il minore non hanno legami di sangue, la difficile organizzazione di una vita divisa temporalmente (vacanze, week-end alternati, etc) tra i due genitori che vivono separati genera uno squilibrio psicologico molto grave.

I minori, purtroppo, non possono più contare su un tessuto familiare stabile e attento alle loro esigenze che non siano quelle prettamente economiche più o meno facilmente soddisfabili; spesso le stesse attività lavorative molto impegnative dei genitori impediscono a questi ultimi di dedicare un adeguato tempo di ascolto del loro figlio/a.

Si badi bene, non si sta cercando un alibi generalizzato che tenga indenne da responsabilità personale ogni minore che delinque; non è questo lo scopo delle nostre riflessioni.

Si è cercato attraverso l'analisi che precede, fondata su dati esperienziali quotidiani, di fornire una chiave di lettura, il più aderente, possibile alla realtà dell'allarmante fenomeno dell'aumento degli episodi di violenza commessi da minori anche in danno di altri soggetti di minore età.

D'altra parte, la ricerca delle cause del sempre più crescente fenomeno della violenza giovanile è finalizzata all'individuazione dei possibili rimedi che passano necessariamente attraverso un'azione di prevenzione della devianza sino all'azione ultima di recupero del ragazzo.

Quando parliamo di violenza giovanile il nostro interesse si rivolge necessariamente sia all'autore del reato sia alla vittima dello stesso in quanto entrambi necessitano di interventi di supporto che ne modifichino, nell'uno (autore), l'atteggiamento prevaricatore e lesivo anche dell'integrità fisica altrui e ne rafforzino, nell'altro (parte offesa), l'autostima per aiutarlo a superare il trauma subito.

Il minore che delinque per essere sottoposto ad un processo penale deve presentare una maturità psicologica che gli consenta di comprendere il disvalore dell'azione che compie e deve accettarne consapevolmente le conseguenze.

Si tratta di un'indagine che precede necessariamente l'affermazione di responsabilità di un minore per un reato commesso.

Ci riferiamo alla c.d. imputabilità del minore: la mancanza di questa maturità psichica che ci consenta di ritenerlo in grado di comprendere il disvalore giuridico della sua azione legittima una pronuncia di proscioglimento per non imputabilità.

Ricordiamo, peraltro, che nella fascia d'età compresa tra 1 a 14 anni il minore è sempre considerato non imputabile, grazie ad una presunzione di immaturità psichica che impedisce al minore infraquattordicenne di comprendere e volere, autodeterminandosi, la realizzazione di una condotta avente rilevanza penale.

La tipologia delle condotte violente agite da minorenni spazia dai reati contro il patrimonio, realizzati anche attraverso l'uso della forza fisica (rapine con lesioni molto gravi della parte offesa), ai reati di lesioni personali, spesso generati da motivi futili, sino ai reati di bullismo ovvero di cyberbullismo.

Con riferimento a tale ultima fattispecie delittuosa, si è registrato un aumento allarmante, cagionato essenzialmente dall'uso sempre più frenetico dei social da parte dei ragazzi.

Un altro dato che deve fare riflettere riguarda l'età degli autori dei predetti reati che si abbassa sempre di più sia con riferimento agli autori di esso che alle vittime.

Negli ultimi cinque anni il numero dei ragazzi denunciati per aver commesso reati online è più che raddoppiato; ragazzi sempre più giovani che sono accusati di reati sempre più gravi commessi attraverso la rete: adolescenti che fanno circolare immagini sessuali di ex-fidanzatine, che si scambiano file pornografici e immagini di abusi sessuali molto violenti ai danni di minori anche molto piccoli, che utilizzano il cyber-spazio per denigrare pesantemente i propri compagni o conoscenti.

Si presenta un quadro preoccupante che dovrebbe indurre gli adulti a porsi serie domande al fine di predisporre serie strategie educative e didattiche nel recupero di situazioni problematiche e di accertate difficoltà relazionali del minore all'interno del gruppo.

A volte si deve registrare l'incapacità dei genitori e degli insegnanti di percepire la giusta dimensione di un episodio che, sminuito nella sua portata, quale semplice "ragazzata", viene inquadrato nell'ambito di normali comportamenti trasgressivi, connessi alla giovane età dell'autore.

L'aggressione fisica o verbale di un coetaneo, se correttamente analizzata, può effettivamente farsi rientrare nella fisiologica modalità di relazionarsi tra ragazzi ma non tutte le condotte debbono aprioristicamente giustificarsi in tale logica.

Gli episodi di bullismo, di omofobia e qualsiasi altra condotta deviante/violenta meritano attenzione e specifica verifica attraverso l'analisi del fatto e della condizione psicologica dell'autore.

Si impone, dunque, una grande capacità di comunicazione con i ragazzi che passa necessariamente attraverso l'empatia che l'adulto riesce ad attivare nella relazione con il minore che ha di fronte.

Il bullo, il rapinatore, il picchiatore seriale, il cybernauta pornografico, devono essere aiutati a scoprire le radici del loro malessere e delle cause che hanno generato la loro difficoltà a relazionarsi secondo modalità normali e civili con gli altri.

L'adolescente vive in un contesto socio-culturale e tecnologico iperattivo, sovraccarico di stimoli che sembrano non lasciare spazio alla riflessione sul proprio futuro e al raggiungimento di certi obiettivi. È venuta meno nei ragazzi la capacità di introspezione e di analisi dei propri sentimenti, prevalendo l'esigenza della soddisfazione immediata dei propri bisogni primari del presente, annullando, così, il valore della sana relazione con il coetaneo.

L'azione violenta, quale affermazione di forza sull'altro e, dunque, di prevalenza sull'altro, soddisfa l'esigenza di avere un ruolo immediato di primo piano all'interno del gruppo dei pari.

Passando all'esame dei casi in cui i minori siano, invece, vittime di azioni violente realizzate da soggetti adulti, dobbiamo constatare che la sede privilegiata di tale triste fenomeno è da individuarsi nel contesto familiare di provenienza della vittima cui fanno seguito tutti gli altri contesti sociali di aggregazione da loro frequentati, ivi compresa l'istituzione scolastica.

Se pensiamo che l'attenzione socio-politica per i diritti dei minori è storia recente, possiamo comprendere come sino a qualche decennio fa si potesse ritenere legittimo anche l'uso della violenza fisica per finalità educative.

La storia dei diritti dei minori è una storia recente e nasce da una evoluzione del concetto di bambino, del modo in cui gli adulti lo vedono, del ruolo che di volta in volta gli assegnano nella società.

Oggi noi sappiamo che un bambino è portatore di diritti ma se ripercorriamo per sommi capi la nostra storia sociale, ci accorgiamo che il posto occupato dai bambini è stato marginale almeno sino al XIX secolo.

Non è senza significato che nel 1874 per proteggere la piccola Mary Ellen dai maltrattamenti della madre adottiva e del patrigno non si fosse trovato nella legislazione americana altro strumento che quello di rivolgersi alla società protettrice degli animali.

Nonostante una vicina di casa della famiglia, Miss Wheeler, avesse contattato le autorità locali, le stesse non intervennero perché le sevizie sui bambini non erano ancora disciplinate e punite dalla legislazione vigente.

Allora Miss Wheeler ebbe l'idea di rivolgersi ad un avvocato specializzato nella prevenzione contro le crudeltà sugli animali.

Le torture subite dalla bambina furono il "caso" che consentì a milioni di bambini nei decenni successivi di ricevere adeguata tutela giudiziaria.

Grazie al clamore del caso di Mary Ellen fu fondata la "New York Society for the prevention of cruelty to children", la prima società al mondo di prevenzione per gli abusi sui minori, ancora attiva.

Nel 1959 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama all'unanimità la Dichiarazione dei diritti dell'infanzia, oltre ai diritti prima indicati, sono riconosciuti il diritto al gioco, all'istruzione, alla protezione da ogni forma di discriminazione razziale e religiosa. È un passo molto importante anche se ancora in questa fase il bambino è considerato oggetto di cure, non soggetto di diritti.

Questo salto avviene il 20.11.1989 a New York con l'adozione da parte dell'Assemblea generale dell'ONU della Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo che oltre ad essere un punto di arrivo, ha costituito anche un punto di partenza o meglio di riferimento per tutta una serie di iniziative legislative e operative interne agli Stati o sovranazionali a beneficio dell'infanzia.

All' art. 19 si fissa il principio che i bambini devono essere tutelati contro ogni forma di violenza, di oltraggio, o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale.

L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio del 1991 con la legge n. 176

Il Consiglio d'Europa nel gennaio del 1990, ribadisce il concetto che il bambino debba essere tutelato da ogni tipo di abuso fisico, psicologico e sessuale. Esprime inoltre la necessità di misure preventive a sostegno delle famiglie in difficoltà e misure specifiche di informazione, di individuazione delle violenze, di aiuto e terapia alla famiglia e di coordinamento tra i vari servizi.

La Convenzione di Strasburgo nel 1996 all'art. 9 espressamente prevede che “nelle procedure riguardanti i fanciulli, allorchè secondo la legge interna i titolari delle responsabilità parentali siano privi delle facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto di interessi con lui, l'Autorità Giudiziaria ha il potere di nominargli un rappresentante speciale”.

La Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, “sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali” viene ratificata in Italia con la legge I ottobre 2012 n. 172 che apporta notevoli modificazioni alla normativa interna italiana con specifico riferimento all'art. 572 del codice penali che punisce il reato di maltrattamenti.

L'obiettivo dichiarato della Convenzione è quello di preservare la salute e lo sviluppo psico-sociale dei minori, seriamente

minacciati dallo sfruttamento sessuale sotto forma di pornografia e di prostituzione infantile.

Nel preambolo della Convenzione, infatti, si legge, che lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori hanno assunto proporzioni allarmanti “in particolare per quanto riguarda l'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato”. Rilevante e preoccupante è che attualmente il contesto aggregativo ove i minori subiscono maggiormente atti di violenza sia quello familiare.

Proprio la famiglia da sempre considerata un luogo di protezione, accoglienza e sicurezza per tutti i suoi componenti si rivela, invece, quale luogo che pone a rischio la vita di alcuni di essi, producendo forme drammatiche di violenza.

Quando parliamo di violenza domestica, intendiamo riferirci proprio a quelle situazioni familiari con connotazione negativa nelle quali donne e minori subiscono quotidianamente vessazioni fisiche e psichiche da soggetti ai quali sono uniti da legami di sangue ed affettivi.

E forse o meglio senza forse, proprio questo legame potenzialmente affettivo che lega autore e vittima della violenza a rendere quest'ultima ancora più dolorosa.

All'interno del nucleo familiare il minore ha certamente un ruolo marginale almeno nella dinamica economica dello stesso nucleo ma assume un elemento fondamentale laddove si consideri che egli, non avendo ancora una autonomia personale ed un adeguato sviluppo psico-fisico, cerca nella struttura familiare i capisaldi del suo futuro.

Così alla violenza fisica che può subire nella forma di percosse, si può affiancare una violenza ancora più lesiva, costituita dalla disattenzione affettiva o peggio dall'incuria affettiva sino al rifiuto del legame di sangue.

Altra forma di violenza prodotta proprio all'interno del nucleo familiare si esplica mediante modalità subdole in quanto non direttamente rivolta contro il minore ma che lo raggiunge per via mediata.

Parliamo della violenza assistita, intendendo per essa la conseguenza che genera su un minore l'esperienza di assistere all'agito violento di un adulto su un altro soggetto a cui il minore è legato da un rapporto affettivo.

Il minore può essere un testimone passivo (ma coinvolto emotivamente), può essere un testimone che si attiva di fronte a questi gesti violenti, cercando di frapporre il proprio corpo tra vittima e autore, divenendo anch'egli a volte destinatario delle conseguenze fisiche).

La violenza assistita comporta effetti a breve e lungo termine nel senso che i suoi effetti dannosi condizionano sotto diversi profili, emotivo, cognitivo, fisico e relazionale il regolare sviluppo del minore.

La violenza assistita è una vera e propria forma di maltrattamento psicologico che il più delle volte è sottovalutato o addirittura, sino a poco tempo fa, ignorato e che invece riverbera effetti devastanti sul minore sia a livello emotivo che cognitivo, fisico e relazionale.

Il reato di violenza assistita è previsto nel ns codice penale quale circostanza aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia, introdotto sulla scia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica (Istanbul 11 maggio 2011) che all'art. 46 introduce quella circostanza del reato, quando non ne sia elemento costitutivo, l'aver commesso l'evento delittuoso ai danni di un bambino o in sua presenza e per il contrasto alla violenza di genere, il decreto legge 14.08.2013 n. 93 , poi convertito nella legge 15.10.2013 n. 119, ha introdotto all'art. 61 del c.p. il n. 11 quinquies, che prevede quale circostanza aggravante nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti) l'aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza.

Va da sé che si ha violenza assistita non solo quando il minore vede e vive direttamente le percosse, gli insulti, le minacce a danno di un genitore ma anche quando egli venga a conoscenza indirettamente delle violenze attraverso la percezione degli effetti sulla vittima (il familiare piangente, depresso, segni fisici sul corpo).

Per noi giuristi, si realizza la fattispecie delittuosa aggravata quando il soggetto agente ha deliberatamente e consapevolmente causato tale sofferenza nel minore che assiste o è informato.

Al di là del profilo penale che abbiamo analizzato sinora non va sottaciuto il diverso aspetto che coinvolge i rilievi civilistici della condotta maltrattante in quanto la violenza assistita è sintomatica di trascuratezza ed indifferenza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale i maltrattamenti inflitti da un coniuge all'altro in presenza dei figli possono condurre alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale a norma dell'art. 330 c.c. per le inevitabili ripercussioni negative sull'equilibrio psico-fisico della prole e sulla serenità dell'ambiente familiare e denotano forti carenze nel ruolo pedagogico che deve svolgere chi ha la responsabilità genitoriale.

Nell'esperienza quotidiana registriamo forme variegata di maltrattamenti realizzate dagli adulti ai danni dei loro figli i quali, quando non destinatari diretti dell'azione violenta, diventano come dei

fantasmi, invisibili agli occhi del maltrattante il quale impegnato ad agire con violenza sull'altro partner si dimentica completamente della presenza diretta o indiretta del minore.

Si palesa, così, una inadeguatezza genitoriale che deve essere valutata nel concreto e deve portare alle decisioni che prima abbiamo indicato che incidano negativamente sulla responsabilità genitoriale dei due genitori (di entrambi o soltanto di uno di essi).

A conclusione di queste brevi riflessioni sul tema della violenza agita o subita da un soggetto di minore età si impone un momento di auto-analisi da parte degli adulti che hanno l'opportunità per legami di sangue o per motivi professionali o per qualsiasi altro motivo di relazionarsi con i ragazzi nell'ottica di una seria verifica della propria empatia e della propria attenzione verso i segnali di disagio.

Siamo passati da una famiglia con un chiaro ruolo normativo ad una famiglia affettiva, orientata a negoziare tutto e a soddisfare i bisogni individuali dei figli per evitare loro qualsiasi frustrazione.

Anche la scuola dovrebbe orientare la sua azione didattica maggiormente verso l'educazione al rispetto delle regole sociali.

Tutti i contesti sociali di aggregazione che hanno come partecipanti i minori dovrebbero prendere atto della modificazione dei loro bisogni, adeguando la loro azione a tale nuova realtà e fornendo loro regole del vivere sociale, modelli positivi di riferimento, esempi da imitare, concreti e presenti.

LA VIOLENZA DI GENERE

CONS. STEFANIA PAPAARAZZO
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANZARO



LA VIOLENZA DI GENERE

di Stefania Papparazzo

SOMMARIO

1. VIOLENZA DI GENERE, COS'È LA VIOLENZA DI GENERE E PERCHÉ DISTINGUERLA DA ALTRE FORME DI VIOLENZA	PAG.55
2. DIVERSE FORME DELLA VIOLENZA (CENNI)	PAG.56
3. LEGISLAZIONE A TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA, A LIVELLO EUROPEO E A LIVELLO NAZIONALE	PAG.56
4. IL CASO DI ELISAVETA TALPIS E LA SENTENZA DEL 2 MARZO 2017 DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	PAG.62
5. CODICE ROSSO (L. 69/2009) E LE CRITICITÀ	PAG.65

1. VIOLENZA DI GENERE, COS'È LA VIOLENZA DI GENERE E PERCHÉ DISTINGUERLA DA ALTRE FORME DI VIOLENZA

Nel linguaggio comune, spesso si parla di violenza di genere per indicare le diverse forme di violenza commesse contro le donne; ma cosa vuol dire violenza di genere e perché è importante distinguerla da altre forme di violenza? Per violenza di genere si intende la violenza diretta ad una persona sulla base della sua appartenenza, appunto, di genere, ovvero la violenza compiuta dagli uomini contro le donne proprio perché donne, siano esse compagne, figlie, sorelle, madri, conoscenti.

L'art. 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne (firmata a Vienna nel 1993 in occasione della Conferenza Mondiale sulla Violenza contro le Donne) definisce la violenza contro le donne come *“Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi, o possa verosimilmente provocare, danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata”*.

Ovvero, come *“...uno dei meccanismi sociali decisivi che costringono le donne a una posizione subordinata agli uomini”*.

In questo senso, la violenza di genere si distingue da altre forme di violenza, ed è importante mantenerla concettualmente distinta per comprenderne le origini, le cause e le ripercussioni, e per poter predisporre non soltanto degli strumenti repressivi, ma soprattutto preventivi, volti all'eliminazione di questo grave fenomeno sociale, giudiziario e penale.

Una società nella quale sussistono forme di discriminazione tra uomini e donne è una società nella quale il fenomeno della violenza contro le donne attecchisce più facilmente, perché la violenza di genere si manifesta e alligna laddove sussistono profonde disuguaglianze e diversità di ruoli che la società affida all'uomo e alla donna in virtù del loro sesso. Tali disuguaglianze possono estrinsecarsi nella limitazione delle donne all'accesso, attraverso la propria attività lavorativa, alla vita economica

e politica di un Paese, ovvero nella suddivisione di ruoli anche all'interno dello stesso nucleo familiare.

2. DIVERSE FORME DELLA VIOLENZA (CENNI)

La violenza di genere si manifesta sulle donne, e anche su soggetti minori, in vari modi. La violenza domestica è esercitata soprattutto nell'ambito familiare attraverso minacce, maltrattamenti fisici e psicologici, percosse, abusi sessuali, delitti d'onore, femminicidi. Possono, quindi, manifestarsi forme di violenza psicologica, costituita da tattiche di isolamento, ricatti, insulti verbali, minacce, colpevolizzazioni, svalutazioni continue, umiliazioni e tutti quegli atti che non solo "ledono" ma spaventano la vittima (danni agli oggetti, lesioni a carico di animali domestici). Oppure, forme di violenza fisica, comprendente qualsiasi atto volto a percuotere o ledere la vittima: calci, schiaffi, morsi, pugni, violenti scossoni, colpi alla testa, strangolamenti, soffocamenti.

La violenza economica consiste nel controllo del denaro da parte del partner, nel divieto di intraprendere attività lavorative esterne all'ambiente domestico. Trattasi di una serie di atteggiamenti volti a impedire che la partner diventi o possa diventare economicamente indipendente, al fine di poter esercitare sulla stessa il controllo. Impedire la ricerca di un lavoro, la privazione o il controllo dello stipendio, il controllo della gestione economica della vita quotidiana, rendono la donna dipendente dall'uomo.

La violenza sessuale nella quale rientrano quei comportamenti legati alla sfera sessuale della vittima, come molestie sessuali, rapporti sessuali compiuti con costrizione e minaccia, costrizione ad avere rapporti sessuali con terzi, o a visionare materiale pornografico, o la costrizione a prostituirsi.

Gli atti persecutori (fenomeno comunemente definito stalking) che consistono in una serie di comportamenti volti a controllare e limitare la libertà della persona. Trattasi, spesso, di comunicazioni insistenti e non volute, attraverso telefonate, sms, mms, e-mail, messaggi lasciati davanti a casa, sul parabrezza della macchina. Tali comportamenti possono diventare ossessivi o persecutori se continuati nel tempo, inculcando nella vittima terrore e paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

3. LEGISLAZIONE A TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA, A LIVELLO EUROPEO E A LIVELLO NAZIONALE

A livello europeo, copiosa è la legislazione a tutela delle vittime di violenza.

I principali testi dell'Unione Europea sono la **Direttiva 2012/29/UE** sui diritti alle vittime, la **Direttiva 2011/36/UE** sulla lotta al traffico degli esseri umani, la **Direttiva 2011/93/UE** sull'abuso sessuale sui minori.

Queste Direttive stabiliscono una serie di diritti di cui godono le persone offese prima dell'avvio dei procedimenti penali, durante i procedimenti penali e dopo i procedimenti penali. Essi consistono nel diritto a godere di assistenza e sostegno da parte della vittima, non condizionato alla volontà della stessa di cooperare nelle indagini penali, nel diritto a godere di assistenza da parte della famiglia della vittima; nel diritto all'accesso a tutte le informazioni necessarie nello Stato Membro ove il reato è stato commesso, nel caso di vittime di reati di nazionalità straniera; nel diritto al patrocinio legale a spese dello Stato, quando la vittima non ha risorse sufficienti per sostenere le spese legali.

Particolare rilievo assumono: la **Direttiva n. 29 del 2012** della Unione Europea e la **Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011**.

La Direttiva 2012/29/UE detta norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato negli Stati dell'Unione Europea.

Come precisato nell'Articolo 2 della direttiva, la vittima è la persona fisica che ha subito un danno fisico, mentale o emotivo, oppure una perdita economica in seguito ad un reato. La definizione di vittima si estende ai membri della famiglia della persona la cui morte è stata direttamente causata da un reato e che sono stati danneggiati dalla morte della vittima. I membri della famiglia sono il coniuge o la persona che ha con la vittima una “*relazione intima riconosciuta, in una unione familiare e su basi stabili e continue*”; comprende anche genitori e figli, così come fratelli e sorelle e persone a carico della vittima.

La Direttiva riconosce alle vittime ampi diritti di informazione. In particolare, sin dal primo contatto con l'autorità, la vittima deve essere edotta delle forme di assistenza (sanitaria, psicologica, logistica) alle quali può avere accesso, nonché delle eventuali misure di protezione, delle modalità di presentazione della denuncia, del possibile accesso al gratuito patrocinio, delle modalità attraverso le quali è possibile ottenere un risarcimento, del diritto all'interprete e alla traduzione, delle procedure attivabili dall'estero, se il reato è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello di residenza (art. 4). Successivamente, una volta avviato il procedimento, la vittima ha diritto di ottenere informazioni sul proprio caso e, se lo richiede, deve essere informata, senza ritardo, delle misure di protezione eventualmente applicate, della scarcerazione o dell'evasione del presunto autore del reato che si trovi in stato di custodia (art. 6); gli articoli 8 e 9 della Direttiva invitano gli Stati membri a garantire alla vittima e ai suoi familiari, prima, durante e dopo il procedimento penale, l'accesso a servizi di assistenza, riservati e gratuiti. In particolare, gli Stati dovranno istituire servizi generali di assistenza alle vittime, le autorità dovranno indirizzare le vittime presso i centri di assistenza; l'assistenza dovrà essere resa a prescindere dalla presentazione, da parte della vittima, di una formale denuncia; i servizi di assistenza dovranno fornire alla vittima consigli e assistenza sui suoi diritti, sostegno psicologico ed emotivo, fornire alloggi o sistemazioni temporanee a vittime che ne abbiano esigenza.

Gli Stati dovranno impedire la **c.d. vittimizzazione secondaria**. Questo termine non è precisato nella Direttiva, tuttavia possiamo definire la vittimizzazione secondaria come la vittimizzazione che si manifesta attraverso l'approccio della vittima con le Istituzioni. Questo potrebbe includere, ad esempio, il non riconoscimento del maltrattamento subito o il trattamento poco rispettoso nei confronti della vittima, l'approccio alla vittima in modo insensibile o non professionale che può traumatizzarla ulteriormente.

Evitare la vittimizzazione secondaria comprende anche la necessità di evitare ripetuti colloqui con la vittima mediante molteplici professionisti, così da limitare ulteriori danni emotivi o psicologici scaturenti dalla denuncia del reato subito.

A tal fine gli Stati sono chiamati a salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori e le testimonianze, a proteggere fisicamente la vittima e i suoi familiari (art. 18), a garantire il diritto della vittima a non avere contatti con l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale (art. 19).

Sempre in relazione alla partecipazione della vittima al procedimento penale, la Direttiva richiede agli Stati membri di far sì che (art. 20) dopo la presentazione della denuncia, la vittima sia audita

senza ritardo; le audizioni e le visite mediche della vittima debbono essere previste solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine.

Gli Stati dovranno impedire, inoltre, la **vittimizzazione ripetuta, o ri-vittimizzazione**, che si manifesta quando lo stesso reato o episodio viene rivissuto dalla stessa vittima entro un lasso di tempo specifico.

Uno degli elementi caratterizzanti la Direttiva 2012/29/UE, quindi, è la richiesta agli Stati di operare una celere valutazione individuale delle vittime dei reati, al fine di poterne personalizzare le misure di protezione ed evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta (art. 22).

La valutazione individuale deve tenere conto delle caratteristiche personali della vittima (età, genere, etnia, razza, religione, orientamento sessuale, salute, disabilità, ma anche presenza della criminalità nella sua zona di residenza); delle sue relazioni con la persona indagata; del tipo e delle circostanze del reato.

Vengono, inoltre, individuate alcune categorie di vittime che si presume abbiano esigenze specifiche di protezione: i minori, i disabili, le vittime della tratta, del terrorismo e della criminalità organizzata. In particolare, la Direttiva richiede che, a fronte del riconoscimento di una vittima con particolari esigenze di protezione, gli Stati debbano (art. 23), nel corso delle indagini preliminari, garantire che le audizioni della vittima si svolgano in locali appositi, da parte di operatori formati a tale scopo (e possibilmente sempre da parte degli stessi operatori); in caso di vittime di violenza sessuale, le audizioni devono essere svolte da una persona dello stesso genere della vittima; nel corso del processo occorre garantire che la vittima non debba incontrare il presunto autore del reato, né essere necessariamente presente in aula (ricorrendo a mezzi adeguati, tra i quali l'uso delle tecnologie di comunicazione), ovvero consentire il processo a porte chiuse; evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima, che non attengano al reato.

La Direttiva richiede agli Stati membri di garantire una formazione adeguata degli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime (art. 25), siano essi forze dell'ordine, magistrati, avvocati, o addetti ai servizi sociali.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, comunemente definita Convenzione di Istanbul, dal nome della città in cui, l'11 maggio 2011, furono raccolte le prime firme degli stati aderenti, stabilisce una serie di norme per combattere la violenza contro le donne. La Convenzione ha l'obiettivo di proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne, promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne.

L'Italia è stata tra i primi paesi europei a fare propria la Convenzione, avendola ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani (art. 3). Con tale espressione “*si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o siano suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata*”; l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

Nella Convenzione è contenuta la definizione del termine “*genere*”, intendendo con tale espressione i “*ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne*”.

La Convenzione impone agli Stati aderenti di impegnarsi a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini, l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne, al fine di pervenire al definitivo superamento degli stereotipi di genere, di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

L’articolo 13 prevede campagne di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e domestica, incluse le conseguenze di tale violenza sui bambini, al fine di prevenire ogni forma di violenza e aumentare la consapevolezza e la comprensione delle loro conseguenze sui bambini.

A tal fine, l’articolo 14 prevede l’inclusione nei programmi scolastici di temi quali parità tra i sessi, ruoli di genere non stereotipati, violenza di genere. La Convenzione dispone, inoltre, che gli stessi temi siano promossi nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

L’articolo 17 prevede la partecipazione del settore privato e dei *mass media* all’elaborazione e attuazione di politiche, linee guida e norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza di genere e rafforzare il rispetto della dignità della donna.

Gli articoli 18-21 prevedono le misure di carattere generale per la protezione, l’informazione e l’assistenza alle vittime di violenza di genere e violenza domestica, richiedendo un cooperazione a tal fine di tutti i soggetti istituzionali competenti.

Gli articoli 22 e 23 prevedono servizi di supporto specializzati per le vittime di violenza di genere e domestica e la creazione di case rifugio, in grado di fornire alloggio e aiuto alle vittime, in particolare donne e bambini.

L’articolo 25 si riferisce specificamente alle vittime di violenza sessuale prevedendo che gli Stati aderenti alla Convenzione debbano adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, nonché un supporto per superare il trauma e dei consigli.

L’articolo 31 intende garantire che, in sede di affidamento dei figli e di disciplina dei diritti di visita, l’autorità prenda in considerazione i precedenti episodi di violenza commessi dai genitori, così da tutelare la vittima e i minori.

Nel nostro ordinamento, l’aiuto e il sostegno alle donne vittime di violenza è assicurato dai centri antiviolenza, soggetti molto spesso privati, che godono del finanziamento pubblico.

I centri antiviolenza si sono dimostrati un presidio fondamentale di aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza.

Il Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito in Legge il 15 ottobre 2013, n. 119, e il successivo DPCM del 24 luglio 2014, prevedono i requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ai fini dell’accesso al riparto delle risorse finanziarie.

Il centro antiviolenza deve assicurare un’apertura di almeno 5 giorni la settimana e prevedere un numero di telefono dedicato, attivo 24h su 24, anche collegandosi al numero 1522 (numero di pubblica utilità istituito presso il Dipartimento pari opportunità). Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

- ✓ Ascolto: colloqui telefonici per individuare i bisogni del richiedente aiuto e fornire le prime informazioni utili;
- ✓ Accoglienza: colloqui volti ad elaborare un progetto personalizzato per uscire dalla violenza;
- ✓ Assistenza psicologica: individuale o anche tramite gruppi di auto, utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;
- ✓ Assistenza legale: sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio in tutte le fasi del processo penale e civile;
- ✓ Supporto ai minori vittime di violenza assistita;
- ✓ Orientamento al lavoro;
- ✓ Orientamento all'autonomia abitativa, attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

Le Case Rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, in grado di garantire l'anonimato e la riservatezza e di fornire, a titolo gratuito, alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini, indipendentemente dal luogo di residenza. La loro istituzione ha l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

La Casa rifugio deve:

- raccordarsi con i Centri anti violenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli;
- definire e attuare il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta;
- operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
- fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.

Relativamente alla custodia dei figli, il nostro ordinamento non stabilisce espressamente che il giudice debba tener conto di precedenti condanne o di denunce a carico di uno dei genitori. Tuttavia, il codice civile stabilisce: la decadenza dalla potestà genitoriale per il genitore che violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (art. 330); l'allontanamento del genitore dalla residenza familiare quando la sua condotta non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza ma appare comunque pregiudizievole al figlio (art. 333 c.c.). Inoltre, ferma la regola dell'affido condiviso, l'art. 337-quater del codice civile stabilisce che il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento anche all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Per quanto riguarda il diritto di visita, il giudice può disporre la sospensione ovvero può stabilire che gli incontri con i figli minori avvengano in «modalità protetta», ossia che questi avvengano in spazi limitati e alla presenza di personale qualificato (per esempio, gli assistenti sociali).

Negli ultimi anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi aventi ad oggetto la protezione delle donne dalla violenza, che hanno comportato l'inasprimento delle pene e l'introduzione di nuove fattispecie criminose.

L'ultimo intervento del legislatore è il c.d. Codice Rosso, ovvero la legge n. 69 del 2019, che ha inasprito le pene, creato nuove fattispecie di reato (c.d. *revenge porn*), modificato una serie di norme procedurali.

Questi vari interventi legislativi, uniti all'opera della giurisprudenza, anche costituzionale, hanno consentito di avere in materia di protezione dei soggetti deboli una legislazione profondamente diversa rispetto a quella esistente, al momento della loro emanazione, nei codici penale e civile.

Per esempio, prima della riforma del diritto di famiglia, avvenuta con la legge del n. 151 del 1975, l'articolo 144 del Codice Civile, prevedeva la *"potestà maritale"*, ovvero *"il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza"*.

Al successivo articolo prevedeva che il marito aveva l'obbligo di proteggere la moglie e di somministrarle il necessario.

Ancora, sino alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale, n. 126 del 1968, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 559 Codice penale, il codice prevedeva quale fattispecie di reato il delitto di adulterio. Il testo normativo era il seguente: *"La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito"*.

La Consulta ne dichiarò l'illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Successivamente, con la legge n. 442 del 1981, è stato abrogato l'articolo 544 del Codice Penale che prevedeva il c.d. *"matrimonio riparatore"* quale causa di estinzione del reato per i delitti di violenza carnale e di corruzione di minorenni (oggi anch'esso abrogato).

La legge del 1981 ha abrogato il c.d. delitto d'onore, o meglio, a causa di onore, previsto dall'articolo 587 Codice Penale, che prevedeva *"Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581"*.

Un importante intervento legislativo è stata l'approvazione della legge n. 66 del 1996, legge che superando la distinzione tra *"violenza carnale"* (art. 519 del codice penale) e quello di *"atti di libidine violenti"* (art. 521 del codice penale), ha introdotto la fattispecie di *"violenza sessuale"* di cui all'articolo 609 bis codice penale. La differenza tra la situazione precedente alla legge del 1996 e quella attuale è notevole, e si comprende dalla collocazione nel codice del nuovo reato, non più nel titolo IX, ossia *"dei delitti contro la moralità e il buon costume"*, bensì tra i *"delitti contro la libertà personale"*.

Attraverso tale riforma, il legislatore ha affermato che un rapporto sessuale estorto con violenza non pregiudica la collettività (la norma non è posta a tutela ad esempio della procreazione), bensì la violenza sessuale costituisce un pregiudizio per la sola vittima, titolare della libertà sessuale, così come ogni atto a sfondo sessuale, a prescindere che vi sia stato o no un rapporto, integra un

pregiudizio alla libertà di autodeterminazione della vittima del reato, da qui il venir meno dei delitti di violenza carnale e atto di libidine violento.

Il nostro Paese ha compiuto un passo storico nel contrasto della violenza di genere con la legge 27 giugno 2013 n. 77, approvando la ratifica della Convenzione di Istanbul, dell'11 maggio 2011. La legge introduce un'aggravante comune nell'art. 61, n. 11-quinquies, c.p. per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori o di una donna in gravidanza (oggi trasfusa nell'art. 572 c.p.); modifica le aggravanti per i delitti di violenza sessuale; modifica il reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.d. stalking), con particolare riferimento al regime della querela di parte.

4. IL CASO DI ELISAVETA TALPIS E LA SENTENZA DEL 2 MARZO 2017 DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Nel 2011, Elisaveta Talpis, di nazionalità romena-moldava, partì con i suoi due figli per raggiungere il marito, Andrei Talpis, cinquantasettenne moldavo, e andare ad abitare insieme a Remanzacco (UDINE).

Il primo episodio accadde il 2 giugno 2012 quando TALPIS Andrei, ubriaco, picchiò la moglie e la figlia, accorsa in difesa della madre; ai poliziotti intervenuti presso l'abitazione familiare **verso le ore 02:45, la donna riferì di essere stata aggredita dal marito con calci e con un morso** (in effetti, i poliziotti constatarono ematomi a un braccio e ad una gamba). Anche **la figlia riferì di essere stata colpita dal padre al capo con dei pugni**. Il fatto non venne comunque denunciato: come avrebbe successivamente spiegato TALPIS Elisaveta, le due donne, dopo alcune ore di attesa al Pronto Soccorso, erano andate via senza farsi visitare.

Un secondo episodio si verificò la notte del 19 agosto 2012: dopo aver inutilmente chiesto ospitalità ad un'amica a causa delle continue vessazioni patite ad opera del marito, TALPIS Elisaveta rientrò a casa e vi trovò la porta della cantina (ove spesso si rifugiava) rotta; uscì nuovamente e rientrò verso le 23:00, allorquando il marito, ubriaco, l'aggredì e la minacciò con un coltello, quindi la costrinse ad uscire per andare dai suoi amici con i quali avrebbe dovuto prostituirsi.

In strada, la donna attirò l'attenzione di una pattuglia della Polizia (si lanciò letteralmente sulla macchina della Polizia) che, intervenuta presso l'abitazione, sequestrò un coltello a molla; la donna dichiarò di voler procedere legalmente nei confronti del marito.

Ultimate le visite in Ospedale, ove i sanitari riscontrarono lesioni guaribili in 7 giorni, **la donna entro in contatto con il Centro antiviolenza IO TU NOI VOI, dove trovò ospitalità**.

In data **5 settembre 2012** (dopo il secondo intervento della Polizia del 19 agosto 2012), la signora TALPIS presentò denuncia-querela presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Udine, riferendo che, da quando aveva raggiunto il coniuge in Italia (7 mesi prima), era di continuo assoggettata alle violenze verbali del marito e alla violenza fisica; nel corpo della denuncia-querela, la donna descrisse gli episodi del 2 giugno e del 19 agosto, allorquando, affermava, di essere stata minacciata con il coltello, picchiata al volto, alla testa e alla schiena.

Con informativa di reato del **9 ottobre 2012**, la Polizia denunciò TALPIS Andrei per maltrattamenti in famiglia e trasmise alla Procura della Repubblica la querela della moglie, con richiesta di adozione di una misura cautelare idonea a prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti fino a quel momento manifestati.

In data **15 ottobre 2012**, il Pubblico Ministero delegò la Polizia Giudiziaria di escutere la signora TALPIS - oltre ad eventuali persone informate - al fine di accertare se vi fossero stati ulteriori episodi di violenza, segnalando l'urgenza in quanto la querelante aveva richiesto l'applicazione di misure cautelari.

Qualche mese dopo, in data **18 marzo 2013**, non avendo ricevuto alcun esito delle indagini delegate, il Pubblico Ministero sollecitò la Polizia Giudiziaria.

In data **25 maggio 2013**, la Polizia Giudiziaria trasmise il verbale di sommarie informazioni testimoniali (**del 04/04/2013**) della persona offesa in cui quest'ultima **stemperava le precedenti dichiarazioni e ritrattava il contenuto della querela**.

Intanto, **in data 4 dicembre 2012**, il centro antiviolenza, avendo finito i finanziamenti a disposizione, e non avendone ricevuti di ulteriori, non poté più ospitare Elisaveta Talpis.

Nel verbale della ritrattazione, Elisaveta TALPIS:

- negò ulteriori episodi di violenza né in data anteriore, né successiva al suo rientro volontario presso la casa familiare, ove aveva ripreso a convivere con il marito;
- affermò, inoltre, che al tempo in cui aveva sporto querela, non parlava bene l'italiano e l'operatrice del centro antiviolenza non aveva compreso bene la vicenda: invero, il 19 agosto era stata picchiata dal marito, che però non l'aveva minacciata con il coltello ma lo aveva invece rivolto verso di sé, simulando un gesto autolesionistico, né il marito voleva costringerla ad avere rapporti sessuali con i propri amici, in realtà, quella sera, stavano andando al bar e lei, sentendosi male per problemi di cuore, aveva chiesto aiuto ad un'autovettura della polizia affinché chiamasse l'ambulanza;
- sostenne, ancora, che il 2 giugno il marito in stato di ubriachezza cercò di colpirla con una sberla, senza riuscirci, si intromise la figlia che però non era stata picchiata, né in quella né in altre circostanze;
- assicurò, infine, la polizia che il coniuge era sempre stato un buon marito e un buon padre e il suo unico problema era l'alcool;
- riferì di avere dimorato presso il centro antiviolenza fino al 5 dicembre 2012, quando aveva trovato lavoro come badante;
- ribadì che la situazione familiare era tranquilla e che non si sentiva in pericolo.

Di conseguenza, in data **30 maggio 2013**, il Pubblico Ministero formulò **richiesta di archiviazione parziale (per maltrattamenti, minaccia aggravata e lesioni aggravate dall'uso dell'arma)**, sul presupposto che la persona offesa aveva ridimensionato i fatti e difettava il requisito dell'abitudine della condotta, **avendo la vittima riferito di due soli episodi di aggressione fisica e solo genericamente di essere stata vittima di episodi di violenza fisica e verbale**.

Il Pubblico Ministero, **invece, esercitò l'azione penale nei confronti di Andrei Talpis per il reato di cui all'art. 582** nei confronti della moglie, la quale presentava ustioni provocate da sigarette su tutto il corpo. **L'udienza venne fissata per il 13 febbraio 2014**.

In data **18 novembre 2013** (quindi quando i due coniugi erano ormai tornati a vivere insieme), il marito ricevette la notifica della data di trattazione dell'udienza.

La notte del 25 novembre 2013 si consumò la tragedia.

o Alle ore **21:50** i Carabinieri intervennero presso l'abitazione di TALPIS Andrei, su segnalazione del 118, trovando la porta della camera da letto della moglie divelta e l'uomo ubriaco; la signora TALPIS riferì che il marito, avendo abusato di bevande alcoliche, per sfogo

aveva rotto la porta della camera; a precisa domanda se lei o il figlio avessero subito violenze da parte del congiunto, rispose che non c'erano state violenze o minacce, né quel giorno né nei giorni passati, e che aveva chiamato il 118 solo perché il marito era ubriaco.

- Andrei TALPIS venne trasportato in ospedale, ma in seguito se ne allontanò.
- Venne **fermato alle successive ore 02:25 nei pressi di una sala scommesse e contravvenzionato per ubriachezza.**
- Alle **05:20 Andrei TALPIS rientrò a casa e, nel corso di una colluttazione, accoltellò mortalmente il figlio, intervenuto a difesa della madre, e ferì gravemente quest'ultima.**

In data **8 gennaio 2015, TALPIS Andrei venne condannato** dal G.U.P. di Udine, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo per l'omicidio del figlio e il tentato omicidio della moglie e per i maltrattamenti commessi nei confronti di quest'ultima e della figlia.

A seguito di tali avvenimenti, Elisaveta Talpis presentò ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel ricorso, la signora TALPIS lamentò che il giorno 2 giugno 2012, quando intervenne per la prima volta la polizia presso la sua abitazione, non conosceva e non fu informata dei propri diritti (riconosciuti dall'art. 90 bis c.p.p., Convenzione di Istanbul e Direttiva UE) e che la lunga attesa in pronto soccorso costituì un trattamento inumano e degradante.

Tuttavia, per lo Stato Italiano non c'era prova che Elisaveta TALPIS fosse andata in ospedale e che avesse subito un trattamento inumano.

La signora TALPIS lamentò la mancata assistenza dei Servizi Sociali ed affermò di essere stata aiutata soltanto dall'associazione privata "IO TU NOI VOI".

Per lo Stato italiano la procedura non era corretta, TALPIS aveva scelto di rivolgersi ad un centro privato.

Elisaveta TALPIS sostenne che il ritardo nelle indagini determinò la sua sottoposizione ad una opera di persuasione/costrizione subita nel frattempo dal marito ai fini della ritrattazione di quanto denunciato.

Per lo Stato italiano, ci fu il sollecito del P.M. e, comunque, la TALPIS aveva ritrattato quanto denunciato, pertanto nulla avrebbe potuto fare l'Autorità Giudiziaria.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza della 1^a Sezione del 2 marzo 2017, condannò l'Italia per aver **sottovalutato nel caso in questione il rischio di atti lesivi più gravi** (anche tenendo in considerazione il tipo di reati commessi e il loro contesto, nonché la nazionalità dell'autore del reato e della vittima, entrambi moldavi), e per **non aver adottato misure di protezione necessarie a salvaguardare la vita e l'integrità personale della madre e del proprio figlio** dalla violenza omicida del marito e padre.

La Corte ravvisò, quindi, la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione di Istanbul, in quanto vi era stato un difetto di diligenza dello Stato italiano nella protezione del diritto alla vita della persona offesa e dei suoi familiari, il ritardo nelle indagini creò una situazione di sostanziale impunità anche nella mente dell'uomo che, nonostante i numerosi interventi della polizia, non subì alcuna ripercussione.

Invero, l'articolo 2 impone alle autorità l'obbligo positivo di adottare misure preventive per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata. Questo obbligo positivo di proteggere l'integrità fisica dell'individuo investe anche l'effettività dell'indagine penale che deve essere condotta con celerità e diligenza ragionevole.

Per tali motivi, facendo riferimento all'art. 2 della Convenzione, la Corte stigmatizzò due aspetti del procedimento penale che si era svolto a carico di TALPIS Andrei e si era concluso con la parziale archiviazione per il reato di maltrattamenti in famiglia: la lentezza degli inquirenti nel portare a termine l'inchiesta avviata a seguito della denuncia-querela sporta dalla persona offesa e la mancata adozione, benché richieste, di misure di protezione, situazione questa idonea ad ingenerare nella vittima la sensazione di debolezza e impotenza, a fronte di una sostanziale impunità dell'aggressore. Secondo la Corte, incombeva sulle autorità nazionali, l'onere di tener conto della situazione di precarietà e di vulnerabilità - morale, fisica e materiale - in cui versava la persona offesa e di apprestarle adeguato sostegno. Le autorità invece non valutarono i rischi che la stessa correva e, non agendo rapidamente dopo la denuncia, svuotarono questa di qualsiasi efficacia, creando un "*contesto di impunità*" favorevole alla reiterazione degli atti di violenza da parte di TALPIS Andrei, culminati nei tragici avvenimenti del 26 novembre 2013.

Con riferimento ai fatti accaduti la notte tra il 25 e 26 novembre, **la Corte osservò che, né al momento dell'accesso presso l'abitazione familiare** (ove gli agenti trovarono l'uomo ubriaco, una porta rotta ed il pavimento disseminato di bottiglie), **né al momento del controllo dell'uomo in strada** (allorquando l'uomo fu contravvenzionato per ubriachezza), **le autorità adottarono misure particolari per proteggere la persona offesa**, ciò malgrado le violenze da quest'ultima patite ad opera del coniuge fossero conosciute alle forze dell'ordine.

La Corte evidenziò che **le forze dell'ordine, intervenute a due riprese la notte del 25 novembre 2013, avendo la possibilità di verificare in tempo reale i precedenti di TALPIS, avrebbero dovuto sapere che egli rappresentava per la moglie una minaccia reale**. Malgrado tale consapevolezza, esse non adottarono le misure che avrebbero potuto arginare, se non impedire, il concretizzarsi di un rischio reale per la vita della ricorrente e di suo figlio.

5. CODICE ROSSO (L. 69/2009) E LE CRITICITÀ

La condanna dello Stato italiano da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a seguito di quanto avvenuto nel "caso TALPIS", ha determinato l'emanazione da parte del Legislatore italiano della legge n. 69, del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*", entrata in vigore il 9 agosto 2019. **Essa introduce, nel codice di procedura penale, un percorso procedimentale preferenziale per la trattazione di alcuni reati, quali:**

- i delitti previsti dagli artt. **572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter** cod. pen.,
- quelli previsti dagli artt. **582 e 583-quinquies** cod. pen., **nelle ipotesi in cui al fatto commesso di applichi l'aggravate** di cui agli artt. 576, comma primo, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma primo, numero 1, e comma secondo, del medesimo codice penale.

Accanto agli interventi sul codice di rito, sono state compiute alcune modifiche al codice penale, consistite principalmente:

- nell'**inasprimento delle pene** dei reati che si manifestano tipicamente nelle relazioni domestiche,
- nell'introduzione di **quattro nuove fattispecie di reato**, e segnatamente:

- 1) l'art. 387 – *bis* cod. pen., che punisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- 2) l'art. 558-*bis* cod. pen., che incrimina la costrizione o l'induzione al matrimonio;
- 3) l'art. 612-*ter* cod. pen., che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e che mira a reprimere le condotte di cd. *revenge pornography*;
- 4) l'art. 583-*quinqüies* cod. pen., che incrimina la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

La ratio della legge è espressa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, secondo la quale: gli “*interventi sul codice di procedura penale [sono] accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza*”.

Le nuove disposizioni trovano fondamento:

- nella Convenzione del Consiglio d'Europa “*sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*” (**Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011**), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, di cui attuano, in particolare, gli artt. 15 e 50 relativi, rispettivamente, alla **formazione delle figure professionali** che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza, e alla **tempestività e adeguatezza della protezione offerta alla vittima**, anche con riguardo alla modalità di raccolta delle prove dei reati;
- **nella direttiva 2012/29/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce **norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato** e che è stata attuata con il d.lgs. n. 212, del 15 dicembre 2015.

Gli **artt. da 1 a 3** della legge n. 69 del 2019 hanno modificato alcune disposizioni del codice di procedura penale allo scopo di **garantire la priorità, nella trattazione delle indagini**, ai delitti afferenti la violenza domestica e di genere, quindi consentire **l'immediata instaurazione del procedimento penale al fine di** pervenire alla rapida adozione dei provvedimenti eventualmente necessari a protezione della vittima.

L'obiettivo del legislatore è quello di ridurre o eliminare quella stasi che si determina fra l'acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, la sua trasmissione alla Procura della Repubblica competente, l'iscrizione nel registro informatico e, soprattutto, il necessario approfondimento investigativo al fine di avanzare al GIP, in presenza dei presupposti normativi e senza ritardo, la richiesta di applicazione di una misura cautelare coercitiva a carico dell'indagato.

L'art. 1 della legge n. 69 del 2019 prevede che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato relativa a delitti di violenza domestica e di genere, debba riferire “immediatamente” al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale, poi, deve seguire “senza ritardo” quella scritta.

La nuova norma ha integrato l'**art. 347, comma 3, cod. proc. pen.** che, nella versione previgente, prevedeva che la comunicazione della notizia di reato fosse effettuata dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero “*immediatamente anche in forma orale*” solo per i gravi delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. da 1 a 6, cod. proc. pen. e, in ogni caso, quando sussistono “*ragioni di urgenza*”.

Con questa modifica, il legislatore ha manifestato la volontà di **equiparare la disciplina applicabile ai reati che solitamente sono collegati alla criminalità organizzata e al terrorismo a quelli di violenza domestica e di genere**, ritenendo che **tali delitti debbano essere trattati con assoluta speditezza per consentire una adeguata tutela della vittima**.

La formulazione letterale della disposizione sembra tale da non prevedere che la polizia giudiziaria debba valutare le ragioni dell'eventuale urgenza della comunicazione. La polizia giudiziaria, infatti, è tenuta, in ogni caso, all'immediata comunicazione della notizia di reato. L'**immediata informazione del pubblico ministero**, consente allo stesso di intervenire, richiedendo al giudice per le indagini preliminari l'adozione dei provvedimenti opportuni per evitare l'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito.

È stato rilevato, tuttavia, che **rendere tutto urgente, con comunicazione orale**, tradirebbe lo spirito della legge perché **livellerebbe situazioni diverse, senza offrire un'effettiva attenzione ai casi che lo richiedono**. Per cui la trasmissione senza indugio di qualunque notizia di reato relativa ai reati in esame non gradirebbe, come necessario, l'urgenza di provvedere.

Sulla base di tale criticità, al fine di evitare un'applicazione formale e burocratica della nuova norma, **si ritiene che l'immediata comunicazione al pubblico ministero di turno sia necessaria per i delitti di violenza sessuale e per quelli che richiedono immediate direttive**; mentre, per le altre fattispecie, è sufficiente, l'immediato deposito della comunicazione della notizia di reato, con contestuale contatto della stessa polizia giudiziaria col pubblico ministero assegnatario del fascicolo al fine di esporre i fatti e le ragioni dell'urgenza, nonché il tempestivo deposito dell'esito di tutte le attività di indagine delegate alla polizia giudiziaria dal pubblico ministero.

Questa interpretazione valorizzerebbe, in definitiva, la *ratio* della nuova legge, che è quella di assicurare una più adeguata tutela alla vittima, desumendo l'urgenza dal caso concreto.

Va segnalato che la disposizione non prevede una sanzione processuale che consegua all'omissione dell'immediato adempimento prescritto dall'art. 347, comma 3, cod. proc. pen. E' appena il caso, però, di ricordare che l'art. 124 cod. proc. pen. impone agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di osservare le norme del codice, anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

La previsione dell'immediata trasmissione della notizia di reato, inoltre, non preclude alla polizia giudiziaria di compiere le attività d'iniziativa consentite dall'art. 347 e ss. cod. proc. pen. (anche se, in relazione all'escussione della persona offesa o di chi ha denunciato i fatti di reato, prevista dalla stessa legge n. 69 del 2019, ed al fine di evitare la reiterazione dell'adempimento, appare necessario che la polizia giudiziaria concordi lo svolgimento di tale attività con il pubblico ministero).

L'art. 2 della legge n. 69 del 2019, infatti, stabilisce che, quando si procede per delitti in tema di violenza domestica e di genere, il **pubblico ministero, entro tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato, debba **assumere informazioni dalla persona offesa** o da chi ha denunciato i fatti di reato. A tal proposito, è stato inserito nell'**art. 362 cod. proc. pen., relativo all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero**, un nuovo comma 1-ter, che prevede il termine di tre giorni, dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa.

L'assunzione delle dichiarazioni è affidata espressamente al pubblico ministero, ma non sembra escluso che l'atto possa essere delegato, ex art. 370 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria, che deve effettuarlo, documentarlo e trasmetterlo "senza ritardo", in ossequio alle indicazioni contenute nella medesima legge n. 69 del 2019.

Va rilevato che la nuova disposizione, nel prevedere l'intervento del pubblico ministero, non sembra precludere alla polizia giudiziaria, di assumere, d'iniziativa, informazioni dalla persona offesa e dal denunciante, dal querelante o dall'istante, ex art. 348 e 351 cod. proc. pen. **Ove ciò fosse avvenuto, occorre valutare la necessità di un ulteriore adempimento del pubblico ministero che potrebbe anche comportare una "vittimizzazione secondaria"**.

La nuova norma prevede che il pubblico ministero assuma informazioni dalla persona offesa e dal denunciante, dal querelante o dall'istante *"entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato"*. Il *dies a quo* per il compimento dell'atto è ancorato alla data di iscrizione della notizia di reato e non alla sua acquisizione. La norma illustrata, pertanto, sottende l'immediata iscrizione della notizia di reato, superando quella forbice temporale esistente fra il deposito della notizia di reato e l'effettiva iscrizione del procedimento penale da parte dell'ufficio di Procura.

L'art. 2 della legge n. 69 del 2019, introducendo il nuovo comma 1-ter nell'art. 362 cod. proc. pen., ha previsto che il pubblico ministero possa anche non osservare il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per l'assunzione di informazioni se ricorrono "imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".

La norma, quindi, lascia margini molto ampi alle determinazioni del pubblico ministero, sul presupposto che la raccolta immediata delle dichiarazioni della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza, se utile a permettere una immediata valutazione della gravità dei fatti, non sempre rappresenta la migliore decisione investigativa. Si pensi, ad esempio, alla necessità di compiere una valutazione della capacità a testimoniare di minori e alla necessità che l'assunzione delle dichiarazioni del minore avvenga attraverso l'ausilio di un consulente tecnico specializzato nell'ascolto dei minori. Oppure, si pensi al caso in cui ricorra la necessità di ricorrere a mezzi di ricerca della prova come le intercettazioni, o all'opportunità di attendere l'acquisizione delle dichiarazioni da parte della vittima che, soggiogata dall'autore del reato, potrebbe non essere collaborativa.

L'art. 3 della legge n. 69 del 2019, introducendo nell'art. 370 cod. proc. pen. il nuovo comma 2-bis e comma 2-ter, ha previsto che la **polizia giudiziaria** debba procedere **"senza ritardo"** al compimento degli **atti di indagine delegati dal pubblico ministero e debba porre, sempre senza ritardo**, a disposizione del pubblico ministero, **la documentazione delle attività svolte**.

L'art. 4 della legge n. 69 del 2019 introduce l'art. 387 bis, intitolato *"Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa"*, secondo cui *"chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*.

Questa fattispecie penale attuа l'art. 53 della Convenzione di Istanbul, nel punto in cui dispone che la violazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima da parte del destinatario di una misura cautelare debba essere sanzionata penalmente o, comunque, debba dare luogo a "sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive".

La disposizione colma, quindi, una lacuna del codice penale a tutela della incolumità individuale della vittima, atteso che, fino alla introduzione della nuova norma, colui che violava i provvedimenti cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen. Avrebbe subito soltanto la sottoposizione ad una misura cautelare più severa.

Per il principio di tassatività dell'azione penale, **risultano esclusi dall'ambito operativo della norma la violazione degli ordini di protezione di cui agli art. 342 bis e 342 ter cod. civ.**, funzionali a consentire al giudice civile, su istanza di parte, di disporre, unitamente ad altre misure di protezione, anche di natura economica, l'allontanamento dalla casa familiare, del coniuge o del convivente la cui condotta sia causa di grave pregiudizio alla libertà fisica o morale dell'altro coniuge o del convivente. **L'art. 5 della legge n. 69 del 2019 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria, presso i rispettivi istituti di formazione**, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere.

Va ricordato che la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, già avevano stabilito che *“Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale”*.

Nel contempo, l'art. 5 della legge n. 69 del 2019, riferendosi anche alle esigenze di formazione degli operatori che si occupano del trattamento penitenziario, ha preso in considerazione anche la necessità di interventi volti a prevenire la recidiva da parte dell'autore del reato e così garantire il recupero dei condannati per tali reati.

L'art. 6 della legge n. 69 del 2019 modifica l'art. 165 cod. pen., inserendo, dopo il quarto comma, il seguente periodo: *“nei casi di condanna per i delitti di violenza domestica o di genere (cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma), la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”*.

Il legislatore ha subordinato, quindi, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena *“alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di violenza di genere e domestica”*. La partecipazione a percorsi di recupero costituisce una novità nell'ambito dell'art. 165 cod. pen. ma, prevedendo una condotta continuativa nel tempo, costituita da un *facere* infungibile del reo, presenta una similitudine con quanto previsto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

La seconda parte dell'art. 4 citato precisa che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È previsto, viceversa, che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero siano a carico del condannato.

L'art. 7 della legge n. 69 del 2019 introduce nel codice penale l'art. 558-bis, che punisce il delitto di costrizione o induzione al matrimonio.

La disposizione costituisce parziale attuazione dell'art. 37 della Convenzione di Istanbul e della la Direttiva 2012/29/UE, che impongono agli Stati firmatari di reprimere tutti quei comportamenti consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio e nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio.

Anche il nuovo art. 558-bis cod. pen. interviene in maniera specifica a colmare un vuoto normativo, sanzionando condotte che nell'assetto previgente, laddove ne ricorressero gli ulteriori elementi costitutivi, potevano essere ricondotte ai reati previsti dagli artt.

- 558 cod. pen. (**induzione al matrimonio mediante inganno**),
- 573 cod. pen. (**sottrazione consensuale di minorenni, fattispecie attenuata nella ipotesi in cui il fatto fosse stato commesso “per fine di matrimonio”**),
- 574 cod. pen. (**sottrazione di persone incapaci**),
- 605 cod. pen. (**sequestro di persona**),
- 574-bis (**sottrazione e trattenimento di minore all'estero**) e
- 610 (**violenza privata**).

La nuova disposizione si articola in due fattispecie: **il primo comma sanziona con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile; il secondo comma estende la stessa pena a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.**

Al comma 4, è prevista l'applicabilità della disposizione “*anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o straniero residente in Italia o in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia*”.

La deroga al principio di territorialità del diritto penale, infatti, costituisce attuazione dell'art. 44 della Convenzione di Istanbul.

L'art. 9, comma 4, della legge n. 69 del 2019 ha incluso **tra i destinatari delle misure di prevenzione** di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) **il reato di cui all'art. 572 cod. pen.**, sicché tali provvedimenti possono essere applicati anche agli **indiziati** di siffatto delitto.

L'art. 10 della legge n. 69 del 2019 introduce nel codice penale, all'art. 612-ter, ovvero un'autonoma figura delittuosa, volta a reprimere il fenomeno, pericolosamente diffusosi negli ultimi anni, del cd. **revenge porn**.

In particolare, la norma incriminatrice rubricata “*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*”, sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00,

- la condotta di “... **chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate...**”.
- “**La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento**”.

Al comma 2, il Legislatore, prendendo atto della circostanza che sovente è la stessa vittima ad aver consegnato all'autore del reato le immagini o i video che la riguardano e che, in non poche occasioni, la loro diffusione avviene da parte di soggetto diverso da chi ha realizzato o sottratto le immagini o i video, ha sanzionato, per un verso, la condotta di chi sia venuto in possesso degli stessi senza averli realizzati personalmente o, comunque, in assenza di sottrazione e, per altro verso, quella, altrettanto esecrabile, dei “condivisor” delle immagini illecitamente diffuse dall'autore del reato.

La norma in disamina prevede poi, ai commi 3 e 4, due **circostanze aggravanti**:

- con la **prima** stabilisce un'**aggravante comune**, per il caso in cui la diffusione sia effettuata dal coniuge, ancorché separato o divorziato, o da persona legata alla vittima da relazione affettiva, oppure quando tale diffusione avvenga con l'utilizzo di strumenti informatici o telematici,
- con la **seconda**, prevede un'**aggravante a effetto speciale**, con aumento di pena da un terzo alla metà, per il caso in cui la diffusione delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito abbia come vittima una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o una donna in stato di gravidanza.

L'art. 12 della legge n. 69 del 2019, con la disposizione contenuta al comma 1, introduce nel codice penale, all'art. 583-*quinquies*, ovvero, il delitto di "*Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*".

Tale autonoma fattispecie sanziona, con la pena della reclusione da otto a quattordici anni, la condotta di "*Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente al viso...*".

Il Legislatore, quindi, ha introdotto una **autonoma fattispecie di reato nel caso di lesioni che determinano la deformazione o lo sfregio permanente al viso**, disciplinato, nel sistema previgente, dal delitto di cui all'art. 582 cod. pen., con l'applicazione delle relative aggravanti.

Orbene, l'intervento legislativo è volto a fronteggiare l'allarmante ripetersi di vicende in cui, intenzionalmente, erano state causate alla vittima lesioni del viso e intende offrire una risposta sanzionatoria più grave, eliminando il rischio di possibili attenuazioni di pena, conseguenti all'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e al meccanismo del bilanciamento delle stesse.

L'art. 14, comma 1, della legge n. 69 del 2019 è intervenuto sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'art. 64-*bis*.

In forza di questa norma, **se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi, o cause relative ai figli minori di età, o all'esercizio della potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, "senza ritardo", al giudice civile copia dei provvedimenti adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere, ovvero, ordinanze relative a misure cautelari, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.**

La finalità di questa trasmissione è evidente: si intende apprestare un meccanismo istituzionale di comunicazione che permetta al giudice civile di avere elementi di informazione più completi per l'adozione dei provvedimenti in tema di separazione o di potestà genitoriale.

CONCLUSIONI

Con la legge n. 69 del 2019, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di potenziare la conoscenza e la specializzazione nella materia delle violenze domestiche e di genere di tutti coloro che vengono in contatto con le vittime di tali reati e con i loro autori. Infatti, opportunamente, è stato valorizzato l'aspetto formativo delle forze di polizia, nonché i percorsi di riabilitazione dell'autore delle condotte violente, con la specifica finalità di consentire il recupero dell'autore delle violenze, al fine di evitare ogni ipotesi di recidiva.

Tuttavia, è fondamentale prevenire-impedire il dilagarsi del fenomeno della violenza di genere, rafforzando, piuttosto, le attività che riguardano la sensibilizzazione e l'educazione dei più giovani, attraverso iniziative volte a promuovere un superamento della concezione dell'inferiorità delle donne rispetto agli uomini.

Per fare ciò occorre proporre un numero maggiore di corsi dedicati alla violenza contro le donne e promuovere, per una maggiore tutela delle vittime, un reale ed efficace coordinamento tra tutte le Istituzioni chiamate ad occuparsi di tale fenomeno, anche attraverso lo stanziamento dei fondi necessari e il potenziamento dei centri anti-violenza e delle case-rifugio.

Nel "codice rosso" lo stanziamento delle risorse finanziarie viene, invece, limitato. La disposizione di cui all'articolo 18 della l. 69/2019, intervenendo sul d.l. n. 93/2013 con riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, elimina la previsione che imponeva di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio, esponendo dette strutture a un rischio importante di depotenziamento delle risorse.

Ed inoltre, la legge prevede una "*clausola di invarianza finanziaria*" (art. 21 della l.n. 69/2019), volta ad escludere espressamente la possibilità che, dall'attuazione delle disposizioni contenute nella stessa, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo che "*le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*".

In conclusione, sebbene l'intervento normativo rappresenti una tappa importante nella lotta al fenomeno della violenza domestica e di genere, appare chiaro che la repressione penale non è certo sufficiente se non inserita in un'azione a più ampio raggio. Occorre concentrare gli sforzi delle istituzioni e della società civile nel promuovere la più grande conoscenza e sensibilità verso il fenomeno, nonché valorizzare, con opportuni finanziamenti, i profili preventivi dal momento, atteso che lo strumento penale interviene purtroppo posteriormente ai reati già commessi.

È necessario che le istituzioni sensibilizzino la collettività sul tema della violenza di genere e sul superamento dei comportamenti discriminatori nei confronti delle donne, attraverso un reale superamento di quei modelli culturali e sociali spesso profondamente ancorati a stereotipi di genere, stereotipi culturali in cui la violenza si annida e si sviluppa.

MAFIE FOGGIANE ED MERGENZA “AGROMAFIA”

DOTT. GIUSEPPE GATTI

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E
ANTITERRORISMO



di Giuseppe Gatti

INTRODUZIONE

Il legame tra mafia e territorio è stato, innanzitutto, un legame tra la mafia e la terra.

Molti dei grandi boss del passato sono stati contadini e pastori.

La mafia ha tutelato il latifondo e i grandi proprietari terrieri, partendo proprio dal contesto agricolo-rurale quale originario luogo di affermazione della sovranità mafiosa. La mafia vive di tradizione e la tradizione mafiosa è direttamente collegata ad un modello originario di mafia agricolo-pastorale, che è riuscita, originariamente, ad imporre il suo potere di controllo egemonico del territorio, attraverso una capillare e generalizzata attività di sfruttamento violento delle sue risorse.

La mafia colpisce dove c'è ricchezza e nel nostro Paese lo sfruttamento delle terre ha rappresentato, per molto tempo, la fonte principale di ricchezza ed è ancora oggi una risorsa di importanza strategica per la nostra economia.

L'approccio del sistema criminale mafioso alla realtà agricolo pastorale è stato inizialmente un approccio di tipo parassitario, sistematicamente regolato dallo schema classico dell'estorsione ambientale, realizzata attraverso l'imposizione della guardiania abusiva ovvero attraverso il periodico pagamento di una tangente, che molto spesso operava come una sorta di tassa sul raccolto o sul bestiame (in denaro o in natura), con un importo proporzionato all'entità del prodotto agricolo.

La pratica estorsiva di tipo mafioso, nel tempo, si è sempre più estesa ad ulteriori ambiti, come quello dell'imposizione di braccianti agricoli, dell'estorsione agli autotrasportatori incaricati del trasporto agricolo ovvero dell'imposizione di specifiche aziende di autotrasporto collegate all'organizzazione mafiosa.

Una figura spesso utilizzata dalle organizzazioni mafiose per schermare la pratica estorsiva è stata quella dell'intermediazione agricola, che consentiva di “fatturare” la tangente come il compenso per una asserita attività di intermediazione tra acquirente e venditore.

Questo modello di infiltrazione delle mafie nel settore agricolo-pastorale è un modello oramai superato.

Le mafie dispongono di capitali sempre più ingenti correlati principalmente agli immensi guadagni derivanti dal traffico di droga, un fiume di denaro che le organizzazioni mafiose immettono con una frequenza sempre più ricorrente nei circuiti economico-imprenditoriali, determinando una radicale trasformazione del modello di infiltrazione con il passaggio da una dimensione parassitaria, in cui l'intimidazione mafiosa si traduceva nella sistematica imposizione del pizzo ad una dimensione più moderna, in cui è la mafia stessa che assume le forme dell'impresa commerciale, utilizzando il potere di intimidazione e la generalizzata capacità di assoggettamento per l'imposizione di situazioni di monopolio o comunque di vantaggio e di privilegio.

La canalizzazione dell'attività di riciclaggio dei proventi illeciti anche nel settore dell'economia legale ha determinato l'assunzione da parte delle organizzazioni mafiose, quasi sempre attraverso dei prestanome, della titolarità e della gestione di molteplici attività imprenditoriali.

Uno dei settori presi particolarmente di mira dagli investimenti mafiosi è stato proprio il settore agro-alimentare.

Le imprese mafiose, avvalendosi della fama criminale derivante dal legame originario con l'organizzazione di riferimento, si sono insinuate sempre più profondamente nell'intera filiera agro-alimentare, dedicando una particolare attenzione al settore della distribuzione, riuscendo ad assumere un ruolo di primo piano all'interno dei più grandi mercati ortofrutticoli nazionali, alterando le regole di mercato e la fisiologiche politiche dei prezzi, con la costituzione di patologiche situazione di monopolio violento.

Ma vi sono ulteriori molteplici ambiti di arricchimento illecito associati in qualche modo alle terre e all'agricoltura su cui le mafie puntano in maniera sempre più convinta la loro attenzione.

Si pensi al settore della sofisticazione alimentare; al caporalato e allo sfruttamento lavorativo dei braccianti agricoli, fino a forme di vera e propria riduzione in schiavitù, alle truffe milionarie agli enti previdenziali per il conseguimento di indennità sulla base di fittizi rapporti di lavoro; alle frodi fiscali legate all'emissione di fatture per operazioni inesistenti correlate alla vendita di prodotti agricoli; alle frodi comunitarie realizzate attraverso il sistematico ricorso a falsificazioni dichiarative e documentali, senza dimenticare il traffico illecito di rifiuti mediante lo spandimento di pseudo-compost su terreni agricoli di proprietari compiacenti e il condizionamento degli appalti nel settore boschivo (la cd. mafia dei boschi) e tenendo presente gli inquietanti recenti sviluppi dell'infiltrazione mafiosa nel settore dell'eolico e del fotovoltaico, energie alternative direttamente correlate alla gestione di terreni, oggi più che mai alla ribalta quali principali protagoniste della transizione ecologica.

E' questo il diversificato ambito in cui si muovono, con sempre più disinvoltura, le organizzazioni criminali, uno scenario quanto mai complesso e variegato, in continua evoluzione, che viene globalmente sintetizzato nella categoria della cd. "agromafia".

Fatta questa doverosa premessa di inquadramento vorrei focalizzare il tema dell'agromafia calandolo sul territorio della provincia di Foggia, un territorio forse poco conosciuto ma che rappresenta purtroppo, proprio in relazione al fenomeno delle cd. agromafie e non solo, una vera e propria emergenza nazionale.

Farò essenzialmente riferimento alle esperienze e alle conoscenze legate alla mia attività professionale.

Dedicherò una prima parte di questo intervento all'analisi delle plurime manifestazioni della cd agromafia foggiana, mentre, in una seconda fase, vorrei condividere con voi il percorso evolutivo che si è registrato in questi anni nella strategia di contrasto a questo grave fenomeno criminale.

LE MAFIE FOGGIANE

Partirei con un breve inquadramento sulle mafie foggiane.

Le mafie dell'area foggiana sono mafie di cui si sente assai poco in giro ma che le relazioni della DNA degli ultimi anni indicano come il fenomeno criminale che desta il maggior allarme sociale nel distretto barese, al punto da assurgere, soprattutto negli ultimi tempi, a vera e propria emergenza nazionale.

Pur mantenendo distinte articolazioni, le mafie foggiane hanno radici condivise e, soprattutto, procedono secondo un comune modello di sviluppo.

Sono mafie, quelle di Capitanata, che hanno dimostrato di essere capaci di coniugare tradizione e modernità, un binomio che si è poi rivelato vincente.

La tradizione è quella della 'ndrangheta, quella del familismo mafioso della 'ndrangheta.

Ma è anche quella della camorra, quella della ferocia spietata della camorra cutoliana.

La modernità è la vocazione agli affari, la capacità di infiltrazione nel tessuto economico-sociale; la scelta strategica di colpire i centri nevralgici del sistema economico di questa provincia: l'agricoltura; l'edilizia e il turismo.

Abbiamo detto del familismo mafioso di queste mafie.

Nel foggiano, vincolo di sangue e vincolo di mafia sono spesso due facce della stessa medaglia.

Qui, da molto tempo, non esistono le affiliazioni.

Il vincolo mafioso non si acquisisce mediante un battesimo, ma si tramanda molto più semplicemente da padre a figlio.

Il rito di affiliazione serve ad introdurre il picciotto nella famiglia mafiosa, proprio per segnare un passaggio di appartenenza: dalla famiglia biologica alla famiglia mafiosa, quella che, da quel momento in poi, diventerà per l'uomo d'onore l'unico punto di riferimento.

Nel foggiano è tutto diverso.

Qui la famiglia biologica è la mafia sono, spesso, una cosa sola: non si fanno più le affiliazioni perché si è capito che non c'è nessun passaggio di appartenenza da compiere.

Le ricadute sul piano probatorio del progressivo abbandono delle pratiche affiliatorie da parte dei sodalizi mafiosi foggiani sono particolarmente gravi, dal momento che per gli inquirenti, in assenza di una formale affiliazione, sarà molto più complicato riuscire a provare la sussistenza del cd. vincolo associativo.

La straordinaria rilevanza che il "familismo" riveste, ancora oggi, nella connotazione strutturale delle organizzazioni mafiose foggiane, costituisce una delle principali ragioni della mancanza di collaboratori di giustizia in quel territorio, a fronte di una linea di tendenza completamente opposta che si registra nella provincia di Bari.

Vi sono stati casi emblematici di esponenti delle mafie foggiane che, dopo aver inizialmente manifestato una volontà collaborativa, hanno poi dovuto fare marcia indietro a seguito delle fortissime pressioni esercitate dai più stretti congiunti.

Il cd "solidarismo mafioso" costituisce un ulteriore accorgimento strategicamente orientato alla disincentivazione di potenziali scelte collaborative.

Nelle più recenti operazioni antimafia sulla cd. Società Foggiana sono stati rinvenuti documenti da cui si evince la percezione di stipendi mensili da parte degli associativi, con importi proporzionati al ruolo rivestito nel sodalizio.

Si è fatto prima un cenno anche alla "ferocia", quella ferocia di matrice cutoliana che caratterizza queste mafie.

Non è un caso se, proprio nel foggiano, Raffaele Cutolo ha istituito ufficialmente la Nuova Camorra Pugliese, come una promanazione, in terra di Puglia, della N.C.O.

E' il 1979 quando, presso l'Hotel Florio di Lucera, nasce la Nuova Camorra Pugliese.

Raffaele Cutolo incontra i rappresentati più autorevoli delle diverse organizzazioni criminali pugliesi: tra i presenti vi sono esponenti di quella che, qualche anno dopo, diventerà la Società Foggiana.

L'obbiettivo di Cutolo era molto ambizioso: estendere il controllo egemonico della N.C.O. sulle coste pugliesi, per spostare le rotte dei traffici del contrabbando dal Tirreno (dove comandavano i

Marsigliesi) all'Adriatico, ovvero sotto il controllo della neonata organizzazione di matrice camorristica, che avrebbe fatto capo a Raffaele Cutolo.

Quando si parla di ferocia di stampo cutoliano, viene subito in mente la c.d. strage del Bacardi.

Foggia, come Chicago degli anni 20.

E' l'alba dell'1.5.1986 quando i sicari fanno irruzione nel circolo Bacardi e, sparando all'impazzata colpi di kalashnikov, causano la morte di 4 persone.

Con questo bagno di sangue viene decretata la fine del clan Laviano e, in questo modo, viene sancita la definitiva emancipazione della mafia foggiana dalla Sacra Corona Unita di Giuseppe Rogoli, di cui i Laviano erano gli ultimi referenti.

Il progetto di Rogoli di creare in terra di Puglia un unico sodalizio mafioso gerarchicamente strutturato perderà così definitivamente una sua componente importante, come quella rappresentata dalla criminalità organizzata foggiana.

Da quel momento in poi, in Capitanata, così come anche nella provincia di Bari, non si sentirà mai più parlare di Sacra Corona Unita.

Quella delle mafie foggiane sarà, infatti, tutta un'altra storia.

A rendere lo scenario ancora più complicato si aggiungono le ulteriori criticità correlate al contesto territoriale e ambientale.

La Capitanata presenta una significativa porzione del suo territorio dalla morfologia complicata, difficilmente accessibile, dove i servizi di comunicazione non funzionano o funzionano male (zone montuose impervie; lunghi tratti pianeggianti completamente isolati; ricorrente presenza di grotte e di cave; insenature marine protette da alti costoni): questo si traduce in una oggettiva difficoltà di controllo e di intervento da parte delle forze dell'ordine

Abbiamo, in taluni contesti del foggiano, un radicamento socio-culturale del sistema mafioso particolarmente forte da produrre una dimensione di generalizzata e assoluta omertà che, spesso, si fonda su consenso e connivenza.

Nell'operazione *Blauer* è emerso che un esponente di vertice della mafia garganica (inserito nella lista dei 30 latitanti più pericolosi a livello nazionale) ha potuto partecipare con la famiglia al seguito, in maniera indisturbata, ad una festa di "prima comunione" in una sala ricevimenti di Foggia, mentre le forze speciali battevano il promontorio garganico palmo a palmo alla sua ricerca.

Nell'operazione *Rinascimento* è emerso che taluni esercenti di un comune del Gargano, prima di aprire un'attività, dovevano chiedere l'autorizzazione preventiva al boss del luogo, in quel momento peraltro latitante.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un fenomeno mafioso compatto, feroce, profondamente radicato sul territorio, su cui esercita un vero e proprio controllo militare.

Tutto questo ha reso il lavoro degli inquirenti quanto mai complicato.

Taluni dati sono, a tal riguardo, emblematici: dal 2007 fino a poco tempo fa non c'erano collaboratori di giustizia nel foggiano; dal 1978 ad oggi sono stati registrati nel foggiano oltre 300 fatti di sangue con matrice mafiosa e solo il 20% di questi omicidi è stato risolto; sempre fino a poco tempo fa nessuna vittima di mafia foggiana era solita denunciare i propri carnefici (i pochi coraggiosi al processo hanno sistematicamente ritrattato tutto); in taluni ambiti del foggiano il pagamento del pizzo è gestito "a tappeto" secondo lo schema dell'estorsione ambientale e continua ad essere vissuto ed accettato con la stessa normalità con cui lo Stato procede alla riscossione delle tasse.

Le mafie di Capitanata sono, allo stesso tempo, organizzazioni che si stanno dimostrando capaci di stare al passo con la modernità, pronte a cogliere e a sfruttare le nuove sfide e le nuove opportunità della globalizzazione, stabilendo legami e interconnessioni.

Le operazioni antimafia danno conto di un sistema di alleanze criminali tra la mafia foggiana, la mafia garganica e la criminalità organizzata cerignolana, ma anche di collegamenti con le mafie storiche e con le mafie straniere.

La modernità è soprattutto la vocazione agli affari e alla creazione di alleanze e sinergie, la capacità di infiltrazione nel tessuto economico-sociale; la scelta strategica di colpire i centri nevralgici del sistema economico dauno.

Le inchieste giudiziarie dell'ultimo decennio della DDA di Bari hanno messo in luce un potenziamento significativo della vocazione affaristico-imprenditoriale e la sua capacità di infiltrazione nell'economia legale e nel settore politico amministrativo, documentata dagli scioglimenti per mafia in un arco di cinque anni dei più importanti comuni della Capitanata: Foggia, Cerignola, Manfredonia, Mattinata e Monte S. Angelo.

Le mafie foggiane si sono rivelate capaci

- di intessere proficue alleanze economiche con importanti cartelli mafiosi, come il clan dei "Casalesi", allestendo una sorta di *join venture* per produrre quantitativi industriali di banconote false (Operazione Filigrana) oppure per spandere sui terreni della Capitanata, centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti campani, spacciati per compost mediante la realizzazione di falsi formulari (*Operazione Black Land*);

- di infiltrarsi nella pubblica amministrazione, mettendo pericolose radici all'interno della società partecipata che si occupava della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani della città di Foggia oltre che in alcune cooperative ad essa collegate (*Operazione Piazza Pulita*);

- di finanziare, mediante l'usura, la piccola imprenditoria locale, sempre più in difficoltà per la grave crisi economica in atto (*Op. Caronte*).

I clan foggiani negli ultimi anni hanno effettuato un deciso salto di qualità, acquisendo un ruolo sempre più significativo nel narcotraffico internazionale e questo è avvenuto grazie ai rapporti sempre più solidi instaurati con i cartelli colombiani in Olanda per l'importazione di cocaina e, soprattutto, con le mafie albanesi, per quanto riguarda la marijuana.

L'Albania è diventata uno dei principali produttori mondiali di marijuana e le mafie foggiane sono i principali interlocutori transfrontalieri dei cartelli albanesi.

Sulle inaccessibili coste viestane, controllate militarmente dalla feroce e spietata mafia garganica, giungono tonnellate di marijuana che entrano così nella disponibilità dei clan foggiani.

Tutta questa droga viene poi riversata in ambito nazionale ed europeo.

La nuova centralità delle mafie foggiane nel panorama criminale ha determinato un mutamento del ruolo di subalternità rispetto alle altre mafie storiche, costringendo spesso camorristi e 'ndranghetisti a rivolgersi ai mafiosi foggiani per le forniture di cannabis.

Questo nuovo scenario sta favorendo l'assunzione da parte delle mafie foggiane di un più evoluto profilo organizzativo, teso a superare lo schema conflittuale degli schieramenti contrapposti e a promuovere, in maniera sempre più diffusa e strutturata, un modello di sviluppo che sembra ricalcare il percorso evolutivo della 'ndrangheta, ovvero l'affermazione di un modello consociativo di tipo consortile, che punta a porsi come unico referente nell'intero ambito provinciale.

Ma c'è di più e qui passiamo a focalizzare l'attenzione sull'agromafia foggiana.

Il nuovo afflusso di capitali provenienti dal traffico internazionale di droga ha consentito alle organizzazioni mafiose foggiane di riciclare quel denaro investendolo nei circuiti dell'economia legale -attraverso il coinvolgimento di una rete sempre più diffusa di professionisti e funzionari appartenenti alla cd. "zona grigia"- privilegiando proprio il settore di massima rilevanza strategica della Capitanata ovvero quello legato al comparto agricolo, sviluppando anche in questo ambito allarmanti proiezioni in ambito nazionale e internazionale.

Alcuni dati per capirci.

La Provincia di Foggia per vastità di superficie è la seconda Provincia d'Italia.

Gran parte del territorio è composto da terreni agricoli.

La Capitanata è la prima in Italia per la produzione di una serie di prodotti agricoli (pomodori, frumento, carciofi, asparagi).

Da sola, realizza il 40% della produzione italiana di pomodori.

Tutti i principali prodotti simbolo dell'agro-alimentare sono entrati nelle mire affaristico-criminali dei clan di Capitanata: l'olio di oliva, il vino, il pomodoro e il grano.

Molteplici e diversificate sono le forme in cui manifesta nel foggiano l'aggressione mafiosa a questo importante settore strategico dell'economia-dauna.

Anche qui coesiste un modello mafioso che riesce a tenere insieme tradizione e modernità, in cui vi è, da un lato, una mafia militare con il suo approccio parassitario, capace di esprimere un opprimente, asfissiante e generalizzato controllo territoriale, che si materializza nell'imposizione del pizzo, concepito come una vera e propria tassa di sovranità e, dall'altro, una mafia degli affari capace di sviluppare diretti percorsi imprenditoriali, riciclando il denaro sporco con investimenti in ambito nazionale e internazionale e sviluppando relazioni corruttive con gli organismi pubblici preposti al controllo.

L'espressione emblematica di una capillare e pervasiva capacità di controllo mafioso direttamente esercitata sui terreni agricoli e sui suoi proprietari, si registra in una vicenda estorsiva emersa nell'ambito dell'operazione *Decima Azione*.

Nella vicenda in esame la mafia foggiana aveva preso di mira un imprenditore di origine campana che aveva acquistato un ingente numero di ettari di terreno agricolo dallo Stato, su cui in precedenza veniva svolta attività di coltivazione agricola, in forma abusiva da parte di alcuni contadini locali.

I mafiosi, presentatisi al cospetto della vittima come difensori degli interessi dei contadini foggiani, gli hanno intimato di rinunciare all'acquisto e lasciare quei terreni ovvero di corrispondere immediatamente una tangente di 200.000 euro.

Le minacce e le intimidazioni sono state caratterizzate da una inaudita carica di violenza, con l'impiego di armi da guerra e con il coinvolgimento anche dei familiari dell'imprenditore. Quest'ultimo e la sua famiglia sono attualmente destinatari di un programma speciale di protezione e costretti a vivere una vita totalmente blindata.

Tutto per una ostinata, coraggiosa quanto inedita decisione di non sottostare al ricatto mafioso e di denunciare i fatti alla magistratura, scegliendo, allo stesso tempo, di continuare a svolgere nel foggiano l'attività di imprenditore agricolo.

Una scelta che questo coraggioso testimone continua a pagare ogni giorno, visto che oramai non si contano più gli attentati incendiari e i danneggiamenti ai danni della sua azienda, con distruzione di interi raccolti e di numerosi beni aziendali.

A fronte di quello che risulta essere uno dei pochi casi di estorsione mafiosa nel settore agricolo in cui vi è stata denuncia, la triste realtà è quella che vede, dall'altra parte, un generalizzato e silente assoggettamento al periodico pagamento di tangenti estorsive, vissuto come condizione necessaria per poter continuare a lavorare sui terreni foggiani in condizioni di sicurezza.

Quella sicurezza che sulle vaste e sperdute campagne foggiane è per lo Stato oggettivamente difficile assicurare.

Ma la morsa dell'estorsione parassitaria non si ferma ai terreni agricoli e punta decisa anche sulle ulteriori fasi della filiera agricola.

Con l'operazione *Rodolfo* della DDA di Bari è stata accertata l'infiltrazione della mafia foggiana all'interno di un gruppo imprenditoriale che curava la logistica nel pastificio di Foggia di una importante azienda multinazionale italiana.

L'imposizione estorsiva consisteva nel pagamento periodico di diverse tangenti ai referenti delle più importanti batterie mafiose foggiane oltre che nell'assunzione di esponenti dell'organizzazione mafiosa o di terzi soggetti indicati dai boss, i quali, in molti casi, percepivano lo stipendio senza presentarsi mai al lavoro.

Ad un certo punto scoppia una guerra a Foggia tra queste batterie e l'imprenditore si lamenta con i referenti dell'organizzazione mafiosa facendo presente che lui aveva deciso di pagare a tutti per stare tranquillo e che ciononostante ora non si sentiva più al sicuro.

Raccolte queste doglianze le famiglie mafiose foggiane abbandonano, per un attimo, le contrapposizioni armate, fanno una riunione e decidono di creare un consorzio di intermediazione agricola, che viene poi costituito in brevissimo tempo.

A questo punto si rivolgono all'imprenditore e gli dicono che si sono fatti carico delle sue preoccupazioni e che per questo hanno deciso che lui non dovrà più effettuare pagamenti di tangenti estorsive in ordine sparso ma dovrà versare periodicamente una significativa percentuale del suo fatturato al neonato consorzio, che provvederà a fatturare il pagamento come se fosse il corrispettivo di una consulenza in materia di intermediazione agricola (in realtà inesistente).

La cosa più sconvolgente è che quell'imprenditore, che era sotto intercettazione, quando commenta con la sua segretaria l'accaduto, esprime addirittura soddisfazione per la soluzione propositagli in maniera unitaria dalle batterie foggiane perché con quelle accortezze lui avrebbe potuto "pagare l'estorsione nella legalità".

L'operazione *Saturno* della DDA di Bari ha invece fatto emergere la pressione estorsiva esercitata dai clan mafiosi foggiani sugli autotrasportatori impegnati nella campagna del pomodoro (periodo agosto-settembre). In particolare, la mafia foggiana aveva il controllo dell'area di parcheggio antistante ad uno stabilimento per la lavorazione del pomodoro ubicato in Foggia (trattasi dello stabilimento di trasformazione del pomodoro più grande d'Europa) ed imponeva il versamento di una tangente a tutti i camionisti che si recavano in quell'area per scaricare il pomodoro. Ovviamente nessuna delle vittime ha collaborato durante le indagini e le prove sono state raccolte grazie ai colloqui intercettati nella sala della Questura di Foggia, dove le vittime erano state collocate in attesa di essere sentite a sommarie informazioni dagli inquirenti.

Con l'operazione *Bacchus* della DDA di Bari ad essere preso di mira è il settore vitivinicolo.

In questo caso i mafiosi foggiani, avvalendosi di un imprenditore vitivinicolo locale contiguo all'organizzazione criminale, investono i capitali illeciti del sodalizio mafioso in un vorticoso giro di false fatture, utilizzate da un importante realtà imprenditoriale dell'Emilia Romagna.

Durante la settimana le diverse famiglie mafiose raccoglievano denaro contante per un ammontare di circa 80.000 euro; il fine settimana un corriere del clan portava quei soldi in una valigetta in Emilia Romagna insieme alle fatture false. Quindi l'imprenditore emiliano effettuava i bonifici di pagamento maggiorando gli importi di circa il 20%, facendo figurare una vendita di mosto mai avvenuta.

I foggiani a fronte di 80.000 euro inviati in Emilia il fine settimana, si ritrovavano, agli inizi della settimana successiva, sul conto corrente della loro società cartiera, una cifra che sfiorava i 100.000 euro.

E tutto questo si ripeteva ogni settimana.

L'impresa emiliana grazie ai profitti derivanti dalla frode fiscale riusciva a vedere il mosto a prezzi ultra-competitivi, alterando la libera concorrenza.

Ci furono delle intercettazioni in quell'indagine in cui altri imprenditori emiliani del settore si lamentavano fra di loro proprio sul fatto che non erano più in grado di competere sul mercato, perché era stato inquinato dai *soldi sporchi dei foggiani*.

Un deciso salto di qualità effettuato dai mafiosi foggiani nel settore dell'agromafia è stato documentato dalla recente operazione "*Grande Carro*" della DDA di Bari.

Innanzitutto, viene fuori per la prima volta, in modo chiaro, lo sfruttamento da parte della mafia foggiana di un'altra importante fonte di ricchezza legata allo sfruttamento della terra, ovvero il settore delle energie alternative con particolare riferimento alla realizzazione e alla gestione dei parchi eolici. Oltre alle classiche estorsioni agli imprenditori agricoli, sono emerse plurime eclatanti vicende estorsive ai danni di importanti realtà imprenditoriali del settore, a seguito di una pressante attività intimidatoria caratterizzate da minacce verbali, anche telefoniche, reiterati incendi e danneggiamenti delle autogru e di altri mezzi di lavoro, esplosione di colpi di arma da fuoco all'indirizzo delle abitazioni delle persone offese.

Sempre per la prima volta è emersa l'attività di riciclaggio e gli investimenti imprenditoriali e finanziari effettuati in questo settore dalla mafia foggiana.

E' stata accertata l'acquisizione diretta di una serie di imprese di imprese mediante l'utilizzazione di prestanome e di intestazioni fittizie.

E' stato riscontrato il reinvestimento di denaro di provenienza illecita per acquisizioni immobiliari nel nord Italia e, soprattutto, per l'acquisto di un intero complesso immobiliare in un paese dell'est europeo del valore di circa 600.000 euro, attraverso professionisti insospettabili.

Infine, è emerso il nuovo interesse strategico delle mafie foggiane per il settore delle truffe milionarie transnazionali in danno dell'UE proprio nel settore agricolo, con una proiezione della condotta illecita in Romania e Bulgaria e la corruzione di funzionari pubblici, che fornivano false attestazioni di collaudo in relazione a macchinari obsoleti, avallando così le ingenti sovrapprezzi delle attrezzature rispetto al loro valore di mercato.

Il tutto all'interno di un quadro in cui si inseriva anche una progettualità di voto di scambio politico-mafioso, tra il sodalizio mafioso e i funzionari pubblici corrotti.

L'operazione *Grande Carro* documenta un allarmante salto evolutivo dell'agromafia foggiana, da un modello parassitario ad un modello attivo e dinamico di diretto coinvolgimento imprenditoriale, con imponenti attività di riciclaggio e reinvestimento e una marcata quanto decisa proiezione in ambito internazionale.

Vi è anche un altro settore dell'agromafia in cui la criminalità organizzata foggiana, soprattutto quella di matrice cerignolana, ha da tempo sviluppato una proiezione internazionale ed è quello della sofisticazione e contraffazione dell'olio extravergine di oliva.

Risale al 2008 l'operazione della Procura di Foggia "*Spremuta d'oro*" in cui furono sgominate ben 4 associazioni a delinquere cerignolane, con l'esecuzione 39 misure cautelari personali, il sequestro di sette oleifici per oltre 25.000 litri di olio di oliva non genuino, che veniva mescolato con olio di semi e girasole e insaporito e colorato con betacarotene e clorofilla industriale. Le bottiglie venivano poi rivendute usando etichette di fantasia relative ad aziende agricole inesistenti. Nell'occasione furono accertate cospicue vendite nel prodotto contraffatto in ambito nazionale ed europeo e fu tempestivamente scongiurato il tentativo di esportare tonnellate di olio di oliva contraffatto negli USA. Nel 2019 si registrava un ulteriore imponente operazione della Procura di Foggia - denominata "*Oro Giallo*" - contro le organizzazioni criminali cerignolane attive nel settore della contraffazione dell'olio di oliva.

Il dato paradossale era che i principali indagati erano gli stessi soggetti arrestati nel 2009 nell'operazione "*Spremuta d'oro*".

Nell'occasione erano attinte da misure cautelari 24 persone, a queste misure personali si associava il sequestro di autotreni carichi di olio di oliva contraffatto e diretti in Germania.

L'elemento di significativa novità era quello relativo all'esistenza di una componente del sodalizio criminale stanziata in Germania e alla conseguente stabilizzazione di un asse commerciale tra il foggiano e la Germania finalizzato all'esportazione su vasta scala - 20 tonnellate alla settimana - dell'olio contraffatto e alla successiva distribuzione, mediante una rete di "piazzi", a ristoratori e a settori della grande distribuzione tedesca.

Proprio in forza delle rilevanti connessioni con la Germania vi è stato il decisivo supporto dell'azione di coordinamento di Eurojust per tutti i profili legati alla cooperazione internazionale.

I collegamenti con la criminalità organizzata transnazionale sono presenti nel foggiano anche nell'ambito del cd. "*caporalato nero*", altro drammatico risvolto dell'agromafia in Capitanata: una drammatica piaga sociale nel cui ambito un ruolo di primo piano è assunto dalle mafie balcaniche e dalla mafia nigeriana.

Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo degli immigrati nelle campagne foggiane assume, peraltro, una caratteristica peculiare per il fatto che una significativa parte della forza lavoro oggetto di sfruttamento viene reclutata dai numerosi "ghetti" che, nel tempo, sono abusivamente sorti in vari luoghi della Capitanata e che hanno assunto oggi la connotazione di vere e proprie "baraccopoli".

Si tratta molto spesso di luoghi in cui anche le stesse forze dell'ordine hanno difficoltà ad accedere e dove si starebbe consolidando un sistema alternativo di governo del territorio, notoriamente imposto dalla presenza di agguerrite organizzazioni criminali, anche di tipo transnazionale.

Gli ospiti del ghetto, pertanto, ancora prima di essere sfruttati come lavoratori irregolari nei campi di pomodoro, versano già in una condizione di generalizzato assoggettamento nei confronti di coloro che "comandano" all'interno del ghetto: rifiutarsi di andare a lavorare sotto i caporali significherebbe non solo perdere l'unica misera possibilità di lavoro ma anche essere immediatamente cacciati via da quel luogo e perdere anche quell'unica forma di sistemazione possibile.

Proprio in merito ad una vicenda di sfruttamento lavorativo di cittadini polacchi avvenuta nel foggiano, la Cassazione (sezione V, n. 40045/2010, Murmylo e altri) ha riconosciuto il più grave reato di riduzione in schiavitù.

Si tratta dell'operazione *Terra Promessa* della DDA di Bari che ha portato alla luce una potente organizzazione criminale transnazionale composta da cittadini polacchi e foggiani.

L'organizzazione criminale dei trafficanti polacchi aveva addirittura coinvolto delle agenzie che, in Polonia, pubblicizzavano queste speciali occasioni lavorative nel foggiano.

Una volta giunti nel foggiano, le vittime - che peraltro non conoscevano la lingua italiana- venivano subito "collocate" in una situazione di necessità.

Gli autotrasportatori, che facevano parte dell'organizzazione, giungevano a destinazione a tarda notte, portando i lavoratori direttamente in casolari malsani e fatiscenti, adibiti a dimore coatte, posti solitamente a molti chilometri dai centri abitati e vicini ai campi di pomodoro : dalla mattina successiva quei poveracci sarebbero stati costretti a lavorare lì per dodici ore al giorno. Sempre per creare una situazione di inferiorità e favorire il processo di sottomissione, ai polacchi furono privati i documenti e impedita una libera locomozione.

I pur miseri stipendi venivano quasi totalmente decurtati: la scusa addotta dai trafficanti era quella di doversi trattenerci i soldi per l'alloggio (catapecchie fatiscenti piene di muffa, senza luce né acqua) e per il cibo (erogato con il contagocce e di scarsissima qualità).

Nessuno, ovviamente, aveva mai battuto ciglio, soprattutto dopo che l'unico soggetto, che si era permesso un accenno di protesta per la paga irrisoria ricevuta, era stato sottoposto ad un brutale pestaggio davanti agli occhi attoniti degli altri braccianti

Scrive il giudice nella sentenza:

La descrizione della condizione servile in cui erano sottoposti i connazionali residenti nei campi costituisce **oggetto di una conversazione telefonica che va trascritta per il suo realistico e orrido contenuto.**

M: Pronto

J: si, mamma sono io

M: Jacek, si è interrotta la telefonata?

J:si

M: da dove stai chiamando?

J: ho preso il telefono da un ragazzo che è qui, siamo andati via da quelli con i quali abitavamo prima, perchè quelli non si lavavano, perchè mamma qui si lavora sei ore... anche quando si va a lavorare...

M: ma tu che cosa fai adesso?

J: niente oggi non sono andato a lavorare, domani dovremmo andare a tagliare i broccoletti.... a me non conviene proprio lavorare qui, in Polonia si guadagna di più. Io credo che qui potrei morire stando più tempo... mamma qui c'è l'umidità, la muffa che fa paura.

M: oh mio Dio!

J: io mi meraviglio che non mi sono ancora ammalato qui... mamma.... i maiali vivono meglio....

J: Mamma qui hanno picchiato così tanto quel ragazzo che stava qui con me che l'ambulanza l'ha portato via dalla campagna, perché prima gli hanno detto che non avrebbe dovuto pagare per il lavoro, poi dopo due settimane di lavoro gli hanno iniziato a togliere i soldi per la benzina, cento euro per il lavoro

(intermediazione) e alla fine, ha guadagnato trecento euro, ma dopo aver sottratto tutte le spese volevano dargli soltanto cinquanta euro,,,

J: mamma qui dove stiamo noi...c'è la merda, mamma, sai come si lavora qui? Il lavoro è pesantissimo non si riesce a lavorare più di sette ore, io sono forte, ma dopo avere finito il lavoro nei campi, appena riesco a camminare, per tre euro, mamma.... Inoltre da quei soldi devi pagare l'affitto, devi mangiare e cosa ti rimane?Sai mamma... sai in cosa consiste quel lavoro? Si portano dei cesti enormi sulle spalle, che io non riesco a reggermi in piedi per trasportarli, c'è il fango fino alle ginocchia.

M: Jacek torna, lascia quel lavoro e torna, io ti aspetto.

J: ----qui nessuno mi darà il passaggio, perchè lui non vuole accompagnare le persone, perchè lui vuole che io lavori qui ancora... sai, mamma qui c'è la mafia tra ucraini e i russi.

J: mamma ... qui mamma nessuno guadagna, è uno schifo la povertà....da noi nel paesino la situazione è miglioreIo volevo andarmene già due settimane fa... Quando io, mamma, mi trovo in pieno campo sono a trenta chilometri dalla civilizzazione. Mica posso andare con le valigie a piedi?Non ho altra possibilità, sai....stava piovendo sempre, il campo è pieno d'acqua fino al ginocchio.... da mangiare non c'è niente, non si può comprare, perché qui non ci sono i negozi vicino. E' un stagno totale... quel ragazzo che sta qui con me vorrebbe andar via, ma non ha con se il passaporto, perché lui ha sottratto i passaporti... carabinieri... Lui ha preso i passaporti dicendo loro che dovevano lavorare almeno per un mese.

M: Jacek, oddio, io dico perché non mi chiamavi per tanto tempo?.

J: io non ho la carta, se andassi al paese la comprerei...

M: Sei lontano dal paese?

J: Da quello più vicino sono quaranta chilometri.

M: Dio, quaranta chilometri?

J: Qui ci sono soltanto i campi e l'uva, non c'è più niente. Quando esci ci sono l'uva i campi e niente più.. non lo so

M: E come si chiama questo paese?

J: Foggia

M: Foggia?

J: Foggia, c'è sulla mappa. F, o, g, g, i, a.. c'è scritto... mamma.....

In altre indagini è emerso che l'organizzazione criminale, che svolgeva nel foggiano la tratta di essere umani, portava avanti contemporaneamente due **attività di sfruttamento: prostituzione e raccolta del pomodoro.**

Le ragazze ridotte in schiavitù, appena giungevano in Capitanata, venivano sottoposte ad una **selezione preventiva**: le più giovani e avvenenti erano costrette a prostituirsi, mentre a tutte le altre donne e agli uomini erano imposti i lavori forzati nei campi di pomodoro.

Ma c'è di più.

E' successo che queste organizzazioni criminali abbiano anche **utilizzato ragazze avviate alla prostituzione per corrompere dei pubblici ufficiali**, mediante la concessione di prestazioni sessuali

gratuite, **evitando in questo modo che venissero svolti controlli sui campi di pomodoro** dove si svolgeva lo sfruttamento lavorativo dei braccianti.

L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO GIUDIZIARIO

Come si è sviluppata l'attività di contrasto giudiziario ad un fenomeno criminale, quello delle mafie foggiane, così strutturato e radicato e, allo stesso tempo, così moderno ed efficiente come dimostra anche il livello internazionale oramai raggiunto dall'agromafia foggiana?

Non è un caso se preferisco ragionare su una metodologia di contrasto globale alle mafie foggiane piuttosto che soffermarmi su specifiche tecniche investigative finalizzate all'accertamento dei singoli reati scopo legati al fenomeno dell'agromafia.

Si perché è impensabile ipotizzare un modello vincente di contrasto all'agromafia che punti a colpire singole attività criminali in maniera isolata e non si ponga il più ampio e retrostante obbiettivo di disarticolare l'organizzazione criminale di tipo mafioso a cui quell'attività criminosa va ricondotta.

A questo riguardo, bisogna, innanzitutto, dire subito che a Foggia siamo partiti con il piede sbagliato. Le mafie foggiane, pur rappresentando un fenomeno risalente alla fine degli anni 70, sono state oggetto di un primo riconoscimento giudiziario solo venti anni dopo.

Per tanto tempo il fenomeno è stato sottovalutato se non addirittura negato, determinando un ritardo che ha avuto conseguenze gravissime sul piano dell'efficienza dell'attività di contrasto.

Il 9.8.2017 è il giorno rimasto tristemente nella memoria dei foggiani come il giorno della strage di S. Marco in Lamis del 9.8.2017.

Quel giorno, oltre ad un capoclan e al suo autista, hanno perso la vita i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, due agricoltori, due vittime innocenti che si trovavano di passaggio al momento dell'agguato e che sono stati orrendamente trucidati per il loro ruolo di involontari testimoni dell'eccidio.

E' stato un momento tremendo, che ha segnato profondamente un territorio già da tempo martoriato da una violenza spietata e sanguinaria.

Normalmente si tende a liquidare le guerre tra clan come un regolamento di conti interno ai circuiti mafiosi, come "fatti loro", come cose che non possono e non devono riguardare la parte sana della comunità.

Ed invece quel sangue innocente, versato in quel tragico infuocato giorno di agosto, ha drammaticamente chiamato in causa la comunità foggiana e l'intera nazione, facendo percepire, forse mai come prima, che le mafie di Capitanata sono una emergenza nazionale, una terribile piaga sociale che riguarda tutti e che chiama in causa ciascuno, in prima persona.

Da quel momento in poi la "questione foggiana" ha finalmente assunto, a tutti i livelli, l'attenzione che meritava, con un significativo investimento di risorse per rendere più efficiente l'attività di contrasto.

Vi è stato, infatti, un significativo rinforzo delle strutture di contrasto sul territorio.

E' stato creato il reparto dei Cacciatori di Puglia, una struttura dell'Arma dei Carabinieri specializzata nel controllo del territorio e nella ricerca di latitanti.

E' stato istituito un nuovo Reparto di Prevenzione Crimine a San Severo.

Sono state costituite a Foggia le sezioni operative del ROS dei Carabinieri e della DIA.

Il potenziamento degli apparati investigativi ha consentito di poter dare una compiuta attuazione ad un peculiare modello di contrasto al fenomeno mafioso sviluppato secondo lo schema inclusivo della

rete, con una cooperazione costante tra i diversi soggetti coinvolti, tutti chiamati, con forme e modalità differenti, a fare fronte comune e ad operare come componenti della squadra Stato, nella consapevolezza di avere tutti un comune nemico da affrontare, temibile e pericoloso soprattutto per noi magistrati: il pericolo dell'auto-referenzialità e dell'auto-isolamento.

Il primo polo di questa rete è senza dubbio quello investigativo-giudiziario.

La DNA, la DDA di Bari e la Procura di Foggia, oramai da anni, lavorano insieme, promuovendo e attuando, mediante un contatto costante e riunioni sistematiche, una comune strategia di intervento, in cui ciascuno apporta il suo peculiare contributo secondo modalità definite nell'ambito di un protocollo operativo specificatamente istituito.

La DDA di Bari ricostruisce, a monte, quei profili associativi che la Procura di Foggia registra, a valle, sul territorio con riferimento ai cd. *reati spia*, con la creazione di gruppi di lavoro specializzati sia sui reati sintomatici della presenza mafiosa sia in materia di caporalato.

La DNA offre il suo contributo sviluppando con sistema di ricerca sempre più evoluti ed avanzati le segnalazioni per operazioni sospette ricevute dai funzionari dell'UIF della Banca d'Italia e ricercando le molteplici connessioni delle mafie foggiane con le altre mafie storiche, con particolare riferimento alla 'ndrangheta calabrese che, come ha ricordato Salvatore Annacondia, deponendo nel 2018 nel processo "*ndrangheta Stragista*", è *la mamma di tutti i gruppi in Italia, Camorra, cosa Nostra e pugliesi*".

Il comune circuito giudiziario sopra evidenziato può contare sull'efficientissima banca dati SIDDA/SIDNA e su quello straordinario patrimonio di informazioni e di analisi che la DNA condivide quotidianamente con tutte le 26 DDA italiane.

La costruzione di questa rete investigativa ha consentito la sistematica elaborazione di complessi progetti investigativi proattivi (le cd. "*indagini di sistema*") ad ampio raggio, in continuo ampliamento, finalizzati ad una radicale destrutturazione delle diverse organizzazioni mafiose foggiane e dei loro interessi criminali strategici, come quelli legati all'agromafia e al riciclaggio, con l'evidente obiettivo di destabilizzare o quanto meno indebolire, in maniera significativa e costante, la pervasiva e asfissiante capacità di controllo del territorio e di infiltrazione nell'economia legale e nel settore politico-amministrativo.

In questo contesto, una particolare crescente attenzione viene attribuita ai profili legati alle misure di prevenzione e al cd. contrasto patrimoniale (sequestri, confische ma anche amministrazioni e controlli giudiziari), nella consapevolezza della loro importantissima valenza strategica sia sul piano materiale che a livello simbolico.

Le richieste di misure cautelari personali e la contestuale aggressione ai proventi illeciti, in tutte le forme e modi consentiti dall'ordinamento (di cui sono testimonianza le misure adottate all'interno del procedimento penale e del procedimento di prevenzione) costituiscono un binomio inscindibile nell'azione di contrasto e rappresentano la naturale conseguenza di scelte investigative accuratamente selezionate e di complesse ed evolute tecniche di indagine, frutto di una pianificazione condivisa e di una convergente sinergia operativa tra i molteplici attori dell'attività di contrasto.

L'espressione più matura di questo modello investigativo è, senza dubbio, rappresentato dalla recente operazione antimafia *Decimabis* della DDA di Bari, in cui, grazie all'istituto dell'applicazione procedimentale, è stato costituito un unico *pool investigativo*, in cui l'ufficio del PM è composto da magistrati della DNA, della DDA di Bari e della Procura di Foggia.

Il metodo inclusivo e circolare, fondato sul comune senso di squadra e sul primato della cooperazione, opera anche a livello di polizia giudiziaria.

Ed invero nelle indagini sulle mafie foggiane le diverse forze di polizia operano, da tempo, sul territorio in perfetta armonia, mettendo reciprocamente a disposizione i differenti quanto preziosi patrimoni di conoscenza e di specializzazione.

L'agromafia foggiana ha oramai da tempo una proiezione transnazionale, per questo, anche in ambito internazionale, l'azione di contrasto procede attraverso una costante e proficua cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie dei diversi Stati coinvolti, con il coinvolgimento di organismi europei altamente specializzati nel contrasto alle frodi comunitarie, come *Olaf*, che ha offerto contributi estremamente rilevanti all'attività investigativa (come è emerso nell'operazione *Grande Carro*).

Il profilo transnazionale è oramai una costante delle indagini in materia di criminalità organizzata, soprattutto in relazione ai fenomeni di infiltrazione nei circuiti dell'economia globale. In questo contesto, deve ritenersi oramai superato quel modello di cooperazione internazionale di tipo burocratico, realizzato mediante lo schema della richiesta di assistenza giudiziaria tramite rogatoria.

Dal modello burocratico si sta passando, in maniera sempre più diffusa, ad un modello relazionale assolutamente innovativo, fondato su rapporti diretti ed immediati tra i magistrati e le forze dell'ordine dei diversi stati coinvolti, sul reciproco coinvolgimento in una comune e condivisa progettualità investigativa: è questo il modello delle squadre investigative comuni.

Solo così si può passare da un'azione di contrasto locale ad un contrasto sovranazionale e magari, in prospettiva, giungere all'obiettivo di una comune attività di contrasto globale al crimine organizzato. Si perché la globalizzazione non può e non deve restare una risorsa esclusivamente per la criminalità organizzata.

Perché il modello rogatorio non ha offerto i risultati sperati?

Perché le autorità investigative dei diversi Stati coinvolti sono rimaste lontane e distanti, sviluppando reciproche diffidenze e alimentando deleterie dinamiche di autoreferenzialità.

Quando invece si ha la possibilità di incontrarsi, di interagire direttamente, di condividere "a monte" analisi di contesto, scelte di strategia investigativa e di acquisizione probatoria, ci si sente tutti parte di un'unica squadra, si sviluppa un senso di appartenenza ad una comune realtà, quella internazionale, che rappresenta il momento di incontro e di massima valorizzazione delle differenti esperienze investigative nazionali.

In questo ambito un ruolo fondamentale è stato assunto da *Eurojust*, *Interpol* ed *Europol*, organismi internazionali di cooperazione investigativa e giudiziaria, preposti alla promozione e al coordinamento dell'indagine transnazionale ma soprattutto alla facilitazione dei percorsi di incontro, di dialogo e di reciproca comprensione tra le diverse autorità nazionali coinvolte.

L'inclusione nella rete di contrasto degli organismi preposti al coordinamento internazionale ha avuto importanti ricadute nelle indagini sulle mafie foggiane.

Come si evince dall'operazione "*Gargano*", la manifestazione della volontà collaborativa di un nuovo collaboratore di giustizia foggiano, dopo un periodo di stasi durato oltre 10 anni- è stata, infatti, raccolta negli uffici della polizia di Amsterdam, all'esito di una proficua cooperazione investigativa e giudiziaria intercorsa tra la DDA di Bari e la Procura di Amsterdam, con il coordinamento di *Eurojust* e della DNA.

Il livello della cooperazione è ulteriormente cresciuto, nei tempi più recenti, con la costituzione di Squadre Investigative Comuni istituite tra autorità italiane ed albanesi, per contrastare il traffico internazionale di droga.

Si tratta di una iniziativa senza precedenti per il distretto barese che ha prodotto risultati straordinari, consentendo la ricostruzione dell'intera filiera del narcotraffico italo-albanese, dalla fase di

produzione e coltivazione della marijuana in Albania fino al trasporto e al trasferimento dello stupefacente in Italia per la successiva commercializzazione in ambito nazionale ed europeo.

Nel corso del periodo di operatività della SIC sono state acquisite in Italia le manifestazioni collaborative di taluni esponenti di vertice dei cartelli albanesi, che erano stati arrestati dalle autorità italiane.

Grazie ai loro contributi dichiarativi e alle complesse indagini sia di natura tecnica che patrimoniale, nelle diverse operazioni giudiziarie intervenute sono state complessivamente sequestrate molteplici tonnellate di droga unitamente ai proventi illeciti derivanti dal narcotraffico, sono stati arrestati in Italia e in Albania numerosi soggetti coinvolti nel narcotraffico, ivi compresi magistrati, poliziotti, amministratori locali e altri pubblici funzionari che, in Albania, avrebbero offerto protezione ai narcotrafficcanti instaurando pratiche corruttive.

Il secondo livello della rete del contrasto all'infiltrazione mafiosa sviluppatasi nell'esperienza foggiana è rappresentato dalla stabile collaborazione istituzionale tra l'autorità giudiziaria inquirente e la Prefettura di Foggia, che si è rivelata utilissima per il contrasto al riciclaggio e all'infiltrazione nel settore politico-amministrativo.

Anche in questo caso, si è sviluppata una rete di circolarità e condivisione dei patrimoni informativi, creando uno stabile e reciproco canale di comunicazione tra l'indagine penale, il procedimento di prevenzione e gli accertamenti prefettizi, con particolare riferimento alle fasi istruttorie relative ai procedimenti riguardanti le interdittive antimafia e gli scioglimenti delle amministrazioni comunali per pericolo di inquinamento mafioso.

I risultati di questo nuovo modello dall'attività di contrasto alle mafie foggiane sono sotto gli occhi di tutti: sono ricomparsi, dopo più di un decennio, nuovi collaboratori di giustizia foggiani; ci sono le prime vittime che hanno il coraggio di denunciare; iniziano a risolversi anche gli omicidi di mafia foggiana, con pesanti condanne dei responsabili.

In particolare, dal 9.8.2017 a dicembre dello scorso anno:

- sono state effettuate oltre 60 operazioni antimafia di contrasto personale e patrimoniale;
- sono state attinte da misura cautelare oltre 400 persone;
- sono stati effettuati misure di prevenzione e sequestri patrimoniali per un ammontare complessivo di oltre 30 milioni di euro;
- sono state sequestrate decine di tonnellate di droga e un'enorme quantitativo di armi e munizioni.
- sono state emesse oltre 70 misure interdittive antimafia nei confronti di imprese collegate o comunque condizionate dalle organizzazioni mafiose foggiane;
- sono state sciolte per mafia le amministrazioni comunali di M. S. Angelo, Mattinata, Manfredonia e Cerignola ed è attualmente in corso l'attività della commissione di accesso presso il comune di Foggia.

Un terzo e ultimo polo della rete di contrasto è costituito dalla valorizzazione del ruolo delle associazioni attive sul territorio, nella consapevolezza di quanto il contributo della società civile in tutte le sue componenti sia strategicamente decisivo per vincere il senso di solitudine e di isolamento generato dall'assoggettamento mafioso.

E qui, proprio in relazione al settore delle agromafie, il pensiero è rivolto in modo particolare al mondo dei sindacati e alle associazioni rappresentative delle diverse componenti del settore agricolo e agroalimentare.

Nel foggiano si sono già registrate operazioni antimafia che si sono concluse con esiti favorevoli proprio per l'intervento di enti ed associazioni a sostegno delle vittime.

Emblematica è la vicenda di Vieste, documentata dal processo relativo all'operazione *Medio Evo*. Dal 2008 il settore turistico-ricettivo è stato sottoposto ad un vero e proprio saccheggio dalla criminalità organizzata garganica: furti, incendi; benzina nelle piscine dei villaggi turistici, colpi di arma da fuoco contro i bungalow con associato invito a rivolgersi ai soliti noti (“*a chi sai*”) per il recupero della refurtiva e per la “messa in regola”, con l’esplicita prospettiva di dover subire, in caso contrario, guai più seri.

Questa volta però le cose sono andate diversamente dal solito.

Anche qui come a Capo d’Orlando, come a Gela, come Ercolano, come in tanti altri luoghi in cui si è risvegliata la coscienza sociale collettiva, le vittime, proprio grazie al supporto e al sostegno di una importante realtà associativa, hanno progressivamente trovato il coraggio di dire “basta” e di farlo tutti insieme, sviluppando una dimensione nuova e vincente, quella del coraggio collettivo, un coraggio rafforzato da un ritrovato rapporto di fiducia con le istituzioni.

E’ ancora vivo il ricordo del primo giorno di udienza del processo *Medio Evo*: quel giorno, infatti, accadde a Foggia un fatto assolutamente rivoluzionario: per dimostrare con i fatti la loro vicinanza alle vittime, tanti cittadini viestani, partirono all’alba dal loro paese, raggiunsero con degli autobus il Tribunale di Foggia e presero posto nell’aula di udienza, insieme al sindaco di Vieste, al prefetto di Foggia, al commissario antiracket, ai vertici dell’antiracket e all’avvocatura distrettuale dello Stato. Grazie alla vicinanza delle istituzioni e della comunità cittadina, nel processo *Medio Evo*, diversamente da quanto solitamente accade nei processi di criminalità organizzata foggiana, non ci sono state le solite ritrattazioni ma solo testimonianze determinate e convincenti da parte delle vittime del racket.

In conclusione: esiste forse un comune denominatore nella complessa e articolata strategia di contrasto alle mafie?

Io penso proprio di sì.

Penso che esista una parola chiave, strategicamente decisiva.

E’ il NOI la vera profonda essenza di un efficace e vincente strategia di contrasto alle mafie.

L’antimafia del NOI.

Sconfiggere questo terribile fenomeno umano chiamato mafia è possibile.

E’ stato il sogno di Giovanni Falcone.

Insieme, solo insieme, questo, sogno, può e deve diventare realtà.

INFANTICIDI E FIGLICIDI: FENOMENOLOGIA E ASPETTI PSICO-CRIMINOLOGICI

TENENTE COLONNELLO ANNA BONIFAZI,
PSICOLOGO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, COMANDANTE DEL NUCLEO DI
PSICOLOGIA DELLA LEGIONE CARABINIERI LAZIO, GIÀ COMANDANTE
DELLA SEZIONE PSICOLOGIA INVESTIGATIVA DEL REPARTO ANALISI
CRIMINOLOGICHE DEL RA.C.I.S. CARABINIERI, PSICOLOGO-
PSICOTERAPEUTA, DOTTORE DI RICERCA IN SCIENZE FORENSI.



di Anna Bonifazi³⁵

Anticamente in alcune popolazioni, le pratiche di infanticidio/figlicidio, erano utilizzate in talune circostanze come sorta di “strumento di controllo demografico” o di eliminazione di bambini (soprattutto neonati) “imbarazzanti” perché nati da relazioni extraconiugali, da violenze sessuali a volte incestuose o perché portatori di qualche tipo di disabilità. Gli Egiziani, ad esempio, avevano predisposto la sanzione per la quale il figlicida fosse costretto a passare tre giorni abbracciato al cadavere del bimbo che aveva ucciso. In questo modo cercarono di far desistere gli aspiranti figlicida dal commettere il reato ormai numericamente incontrollabile.

Normativamente il reato ha subito varie modifiche che ben si correlano con lo sviluppo e la presa di consapevolezza di una cultura dell'infanzia con i suoi diritti connessi e che pongono il loro avvio dall'età prenatale.

Il codice Zanardelli, nell'art. 369, inseriva l'infanticidio come circostanza attenuante del reato di omicidio a patto che fosse avvenuto ai danni di una vittima non ancora iscritta nei registri anagrafici e fosse la conseguenza di un disonore. Nel codice Rocco, invece, assistiamo alla creazione della fattispecie criminosa a parte per l'infanticidio anche se rimane la causa d'onore come circostanza attenuante dello stesso.

Il 1981 ha sancito una data simbolicamente importante nell'evoluzione del concetto di neonato e con la legge 442 vengono aboliti il reato di infanticidio per causa d'onore e l'omicidio per causa d'onore e subentra l'art. 578 che testualmente recita: *“La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al comma primo si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'art. 61 del c.p.”*

Analizzando i casi di infanticidio degli ultimi anni risalgono all'attenzione le caratteristiche socio-economiche dell'autrice di reato, che non connotano più ambienti svantaggiati o degradati bensì si riferiscono anche a contesti medi e con livello culturale discreto/alto.

Ciò potrebbe testimoniare come sia avvenuto un passaggio da una criminogenesi a valenza morale e materiale verso una a valenza comunicativa e relazionale. Fra i fattori di rischio permangono però la giovane età della madre, l'essere nubile, la gravidanza o il parto inaspettati, l'inesistenza di cure prenatali, le psicopatologie post-puerperali.

E' doveroso distinguere, a questo punto, l'infanticidio dal figlicidio che si materializza invece con l'uccisione del figlio che abbia superato l'anno di età. La distinzione appare conseguente alle dinamiche psichiche alla base dell'eziologia e che sono nettamente diverse. Nel caso dell'infanticidio, infatti, si assiste ad un'eliminazione immediata della prole senza dar luogo all'instaurazione di alcun rapporto madre-figlio negando, addirittura, in taluni casi la gravidanza; mentre nel figlicidio il reato

³⁵Tenente Colonnello psicologo dell'Arma dei Carabinieri, Comandante del Nucleo di Psicologia della Legione Carabinieri Lazio, già Comandante della Sezione Psicologia Investigativa del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. Carabinieri, psicologo-psicoterapeuta, dottore di ricerca in Scienze Forensi.

avviene quando il legame è già instaurato, rafforzato nonché accettato dalla stessa madre e dagli altri componenti della famiglia.³⁶

Risulta, quindi, più complesso stilare un elenco di fattori predisponenti e intervenienti, nel caso di passaggio all'atto filicida, limitandoci a definire gli aspetti salienti dell'atto stesso e collegandolo alla presenza o meno di psicopatologie.

Nella società attuale, sempre più attenta alla difesa della vita e protesa alla tutela dei diritti dei minori, il comportamento di una madre che uccide il proprio figlio è sicuramente un delitto che suscita molta incredulità.

Sul piano giuridico l'uccisione dei figli si distingue, a seconda dell'età della vittima, in:

- a. Infanticidio (uccisione del figlio appena nato);
- b. Omicidio (uccisione del figlio non neonato di età puerperale, adolescenziale o giovane adulta).

In relazione all'infanticidio la legge connota una specifica attrice, ovvero la madre, che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto (art. 578 c.p.).

In criminologia, invece, viene operata una più ampia suddivisione tipologica classificabile in³⁷:

- a. Neonaticidio, che ricorre nell'immediatezza della nascita (entro 24 ore);
- b. Infanticidio, l'omicidio del bimbo entro un anno di età;
- c. Figlicidio, quando la vittima ha più di un anno.

Esistono, comunque, differenze significative tra questi diversi tipi di comportamento omicida e sono messe in relazione sia alla modalità di commissione del delitto, alla "distanza" temporale dalla nascita della vittima entro cui viene agito lo stesso, alle caratteristiche personologiche dell'agente e, infine, alla presunta dinamica relazionale ed affettiva, reale e simbolica, che l'autore (il genitore, solitamente la mamma) e la vittima (il figlio) avevano instaurato fino al momento dell'omicidio.

Quest'ultima analisi permette di distinguere gli agiti anche da un punto di vista più profondo e complesso, cercando di disvelarne la dinamica intrapsichica sottostante concatenandola poi ad eventuali eventi contingenti ed inaspettati che hanno permesso ad un autore - uccisore del proprio figlio - di oltrepassare quella regola, universalmente condivisa, che recita l'assoluto dovere di un essere vivente adulto di proteggere il "suo cucciolo e quello degli altri" fin dalla fase in cui è ancora in gestazione.

Nel dettaglio³⁸:

- **il neonaticidio** è genericamente messo in atto da madri che hanno negato o rifiutato la gravidanza e che poi, dopo il parto, negano il frutto stesso della gravidanza, ovvero il figlio che viene eliminato nell'immediatezza senza conferirgli alcuna valenza soggettivata, mentalizzata ed affettivamente creata, assimilandolo ad una mera "cosa2 sgradita/estranea. Quando l'uccisione del neonato avviene addirittura durante il parto si parla di **feticidio**;
- **l'infanticidio** si conluma con l'uccisione di bambini che non hanno ancora compiuto il primo anno di età ed è commesso da madri che percepiscono il proprio figlio come una sorta di propaggine di loro stesse, come una parte priva di propria vita della quale possono disporre;
- **il figlicidio**, si configura come l'uccisione di un proprio figlio con il quale si è già avviata e strutturata una relazione affettiva significativa. Si tratta di un evento omicidiario della propria

³⁶ Bonifazi A. e Giambra B.(2005). *Criminalità femminile* in Serra C. (a cura di) *Nuove proposte di Criminologia Applicata*, pagg. 281-283. Milano: Giuffrè.

³⁷ Amore A. (2011). *L'infanticidio. Analisi della fattispecie normativa e prospettive di riforma.*, Milano, CEDAM.

³⁸ Mastronardi M.V., Villanova M. (2007). *Madri che Uccidono*. Roma: Newton Compton Editori.

prole più raro e che vede come autore solitamente la figura materna ma può essere agito dal padre come atto spesso compiuto nell'ambito delle cc.dd. "stragi familiari".

In passato, come già accennato, l'**infanticidio** e il **neonaticidio** erano legati a situazioni di emarginazione, indigenza, scarso livello culturale, mentre lo scenario di cronaca attuale e del recente passato, mostra come un evento così riprovevole e inaspettato possa maturare anche in contesti familiari e sociali apparentemente funzionali ed equilibrati e non essere anticipato da segnali precursori o di rischio.

Numerosi studi scientifici hanno evidenziato come tra i motivi (*ved. tab. 1*) per i quali una madre arrivi ad uccidere un figlio, vi possa essere una psicopatologia di tipo psicotico o un subentrato scompenso puerperale di tipo umorale (depressione *post-partum*). Anche le situazioni di non accettazione della gravidanza come conseguenza di una violenza sessuale subita, di tipo incestuoso o meno, o di una relazione interrottasi proprio dopo la comunicazione al padre del bambino della gravidanza stessa, potrebbero facilitare nella neo-mamma sentimenti di vergogna e di totale perdita di punti di riferimento familiari e/o amicali, da fungere così da fattore scatenante l'eventuale passaggio all'atto omicida percepita, in questi casi, come il "frutto della violenza" o la "responsabile della situazione di disperazione creatasi per la donna".

Una ricerca del 2002 di Kunst ha cercato di suddividere le manifestazioni di figlicidio a seconda delle relazioni oggettuali che la mamma autrice mostrava con il gesto compiuto. Più nello specifico, si è addivenuti ad una macro-distinzione delle figlicide in disorganizzate e organizzate.

Le prime ovvero le disorganizzate, presentavano una sorta di frammentazione interna del sé con probabile sussistenza di un disturbo psicopatologico pregresso.

Nella fattispecie organizzata invece si era in presenza di un IO più integrato che subiva una disgregazione momentanea ma severa, con l'emersione di sentimenti a carattere persecutorio, angosciante e di annichilimento collegati, psicodinamicamente parlando, agli oggetti interni introiettati e rappresentati come terrificanti e pericolosi.

Direttamente collegata al tipo di rappresentazione interna di queste madri risultava essere, secondo Kunst, la loro prognosi trattamentale che nel caso delle disorganizzate appariva molto difficile e lunga visto l'incapacità di mentalizzare e di attaccamento che non permetteva a queste madri di analizzare ed avere accesso cosciente al proprio agito.

Meno problematica potrebbe risultare la presa in carico delle figlicide organizzate che, avendo accesso ai loro processi psichici, riuscirebbero nel lungo termine a disvelare le motivazioni del loro agito attraverso l'analisi profonda dei sentimenti di colpa, dolore e lutto che il gesto da loro compiuto, ha arrecato.

A prescindere dal *modus operandi* o dalle caratteristiche della madre omicida, l'enorme impatto emotivo che un tale reato genera, nell'intera popolazione, e le peculiari dinamiche psico-sociali e, a volte, psichiatriche che lo caratterizzano, pongono la base per un'attenta analisi di dettaglio, scientifica e soprattutto multidisciplinare.

Il movente di un delitto così efferato potrebbe sembrare irrazionale o "assurdo" per gli osservatori della scena del crimine, ma risulterà connotato da significati e contenuti simbolici nella mente dell'autore di reato. Tale rappresentazione dicotomica, del movente stesso, rischia di attribuire inspiegabilità e, quindi, imprevedibilità all'azione criminosa con rilevanti ripercussioni sull'attività di prevenzione, indagine e repressione del reato stesso.

In quest'area di apparente carenza di nesso causale, si pongono la psicologia investigativa e la criminologia cercando di interpretare l'azione delittuosa al di là del visibile attuando inferenze e

associazioni tra ciò che comunica la scena del crimine e ciò che volevano comunicare gli attori del crimine stesso considerati nella loro valenza triadica (autore, vittima e contesto).

Alla luce di ciò e dall'esperienza di analisi investigativa di molti casi di infanticidio e figlicidio, si possono evincere alcune categorie di interesse psico-criminologico all'interno delle quali collocare il potenziale autore e il relativo movente sottostante l'efferato agito.

Autore interno al contesto familiare e movente psicopatologico

Si tratta di una manifestazione di infanticidio (neonaticida o figlicida) ad opera solitamente della madre della vittima che elimina la propria prole o a seguito dell'esistenza di una psicopatologia pregressa, latente (con "slatentizzazione" gravidica o puerperale) o ad insorgenza *post-partum* (depressione *post-partum*, psicosi puerperale ecc.).

Autore interno al contesto familiare e movente materiale

La condotta criminosa infanticida, anche in questo caso solitamente attuata dalla madre della vittima con o senza la complicità di altri, sarebbe funzionale all'"eliminazione" di quella prole fonte di disperazione materiale per la madre stessa. Si tratta di donne sole, a volte immigrate e non regolarizzate nel paese ospitante, senza un'occupazione fissa e soprattutto senza supporto affettivo e legami relazionali significativi attraverso i quali poter superare la situazione di crisi psico-fisica dovuta alla nascita del bambino non desiderato.

Autore interno al contesto familiare e movente simbolico

Il movente, in questo caso, escludendo l'eliminazione di figli con disabilità, apparirebbe totalmente intrinseco.

La costruzione della diade vittima-persecutore risulta simbolica e totalmente strutturata e "partorita" dalla mente dall'autore che attribuirebbe all'atto omicida la valenza non eliminatoria ma addirittura identificativa di un atto d'amore verso la vittima che attraverso la morte "terrena" può così meritare di entrare nel mondo nell'aldilà.

Vi sarebbe una sorta di azione sacrificale della vittima per permetterle di sedere accanto al Signore.

Autore estraneo al contesto familiare/relazionale della vittima e movente irrazionale compulsivo

Si tratta di autori affetti da psicopatologie di varia natura che, senza apparente motivo, agiscono un passaggio all'atto omicida irrefrenabile e incontrollabile, repentino e disorganizzato. Si tratta di omicidi non premeditati e che presuppongono l'incontro casuale con la vittima.

Autore non estraneo al contesto relazionale della vittima (non necessariamente un parente) e movente sessuale

Si tratta di autori affetti da parafilia, nel caso specifico pedofilia, la cui furia omicida scaturisce dall'incapacità o impossibilità di appagamento sessuale con l'oggetto del desiderio identificato nella vittima. Tale tipologia di omicidio contiene un movente "secondario" e non consapevole nell'autore che insegue l'obiettivo "primario" di instaurazione, con la vittima, della relazione da lui percepita come amorosa e non deviante.

Il passaggio all'atto potrebbe aver luogo:

- dopo il rifiuto, da parte della vittima, di ottemperare alle prestazioni sessuali richieste dall'autore;
- a seguito di una manifestazione di inadeguatezza sessuale, da parte dell'autore, non prevista (mancata erezione, difficoltà di eiaculazione ecc.);
- a seguito del riconoscimento, da parte della vittima, dell'autore dell'aggressione sessuale ed in conseguente timore di quest'ultimo d'essere denunciato.

Autore non estraneo al contesto relazione della vittima e movente intrapsichico di vendetta/punizione

Si tratta di autori (solitamente di sesso femminile) che, a seguito della morte di un proprio figlio o avendo problemi di procreazione, inseguono l'obiettivo di "punire" gli individui che, hanno ancora i figli in vita o in generale non hanno difficoltà procreative. Solitamente sono individui che mettono in atto il comportamento omicida o dopo aver instaurato un'apparente relazione affettiva sana, con la vittima e con la famiglia della stessa, o dopo aver osservato di nascosto le abitudini della stessa famiglia aspettando il momento più adatto per agire l'omicidio. Ricorre spesso la corrispondenza fra sesso ed età del figlio perso dall'autore di reato e sesso ed età della vittima designata³⁹.

In conclusione, l'esperienza ormai più che ventennale nel campo delle indagini su reati violenti e relazionali ha appurato come un approfondimento specialistico psico-criminologico nei delitti di infanticidio e figlicidio risulta utile sia nel caso di autore ignoto sia nel caso di reo confesso o autore noto.

Nel primo caso, infatti, si può avviare un'attività di stesura del profilo psicologico del presunto autore che può servire come ausilio alle indagini di polizia giudiziaria, nel secondo caso lo psicologo può essere di sostegno durante le assunzioni di testimonianza o le audizioni in genere sia per la valutazione della credibilità testimoniale, sia per ridurre al minimo gli elementi di *stress* del contesto d'ascolto e sia per formare e supervisionare gli operatori di polizia impiegati nell'attività investigativa stessa.

TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE
<i>Atto impulsivo</i>	- Non vi è un progetto omicida preconstituito - Si tratta di una risposta impulsiva al pianto o alle urla del bambino
<i>Uccisione per brutalità</i>	- Omicidio brutale di madri infastidite dal pianto o dalle esigenze continue del bambino
<i>Agire omissivo e negligente</i>	- Morte provocata dall'incapacità di affrontare i doveri della maternità
<i>Figlicidio per fatalità</i>	- Uccisione apparentemente senza movente
<i>Uccisione di figli "non voluti"</i>	- Omicidio dei figli nati da violenze sessuali o che portano difficoltà materiali
<i>Uccisione dei figli ritenuti "colpevoli"</i>	- Omicidio da parte di madri che proiettano sui figli la responsabilità del loro malessere e delle loro frustrazioni
<i>Uccisione a movente di convenienza sociale o d'onore</i>	- Omicidi sempre più rari - Uccisione del c.d. figlio "della vergogna" frutto di una relazione clandestina o violenta
<i>Uccisione a movente ideologico/religioso</i>	- Uccisione indiretta da parte di madri che, aderendo a sette o credo religioni particolari, non permettono che il figlio subisca trasfusioni di sangue, che assuma medicinali necessari e così via - Omicidio a seguito di un episodio delirante a contenuto religioso
<i>Passaggio da vittima a persecutore</i>	- Figlicidio attuato da quelle madri che a loro volta avevano subito vessazioni e violenze dalla loro genitrice o persona allevante
<i>Cause psicopatologiche</i>	- Uccisione di neonati ad opera di madri affette da psicosi puerperali, depressione <i>post-partum</i> o altre psicopatologie psicotiche

Tab. 1 *Eventuali cause scatenanti il figlicidio*⁴⁰

BIBLIOGRAFIA

³⁹ Bonifazi A.; *Psicologia e investigazione nei reati violenti: aspetti teorici ed applicazioni operative*, in Serra C. (a cura di), Nuove proposte di Criminologia Applicata, Giuffrè, Milano, 2005.

⁴⁰ Merzagora I., (2003). *Demoni del focolare*. Torino: Centro Scientifico Editore.

- American Psychiatric Association (2014), *DSM-5 Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Bonifazi A. (2005), *Psicologia e investigazione nei reati violenti: aspetti teorici ed applicazioni operative*, in Serra C. (a cura di), *Nuove proposte di Criminologia Applicata*, Giuffrè, Milano.
- Coda S. (2001), *Coppie criminali* Centro Scientifico Editore, Torino;
- Douglas John E., Burgess Ann W., Burgess Allen G., Ressler Robert K. *Crime Classification Manual: a standard system for investigating and classifying violent crimes 3 ed.* (2013), seconda edizione italiana a cura di M. Picozzi (2016) Ed. Ermes srl Milano.
- Glen O. Gabbard (2007), *Psichiatria Psicodinamica* quarta edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Holmes R.M. e Holmes S.M., (1996), *Profiling Violent Crimes*, Sage Thousand Oaks .
- Lingiardi V. e Gazzillo F. (2014), *La personalità e i suoi disturbi. Valutazione clinica e diagnosi al servizio del trattamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Merzagora I., (2003), *Demoni del focolare*. Torino: Centro Scientifico Editore;
- Strano M. (2003). *Manuale di Criminologia Clinica*. See, Firenze.
- Bonifazi A. e Giambra B. (2005), *Criminalità femminile* in Serra C. (a cura di) *Nuove proposte di Criminologia Applicata*, pagg. 281-283. Milano: Giuffrè.
- Amore A. (2011), *L'infanticidio. Analisi della fattispecie normativa e prospettive di riforma.*, Milano, CEDAM.
- Mastronardi M.V., Villanova M. (2007). *Madri che Uccidono*. Roma: Newton Compton Editori.

L'USO DI UN APPROCCIO ETICO-GIURIDICO
ALLO STUDIO DEI FENOMENI DELLA
CORRUZIONE E DELL'USURA, PER
COMPRENDERNE GLI EFFETTI SULLA
SOCIETÀ E SUL BENESSERE DEI CITTADINI

PROF. COSMO CESARE COSENTINO
ACCADEMICO PONTIFICIO



di Cesare Cosmo Cosentino

1. BREVI CONSIDERAZIONI INIZIALI

In questo periodo storico sono, purtroppo, quanto mai attuali i fenomeni criminali della corruzione e dell'usura. Tali reati sono, da sempre, oggetto di studio e di analisi, tanto da parte dei giuristi che dei sociologi.

Ma una parte rilevante di tali condotte criminali, se le si osserva dal punto di vista fenomenico e, quindi, prettamente empirico, possono essere fruttuosamente vagliate anche sotto l'aspetto dei comportamenti economicistici e privatistici.

Con ciò si vuole evidenziare il fatto che la scienza dell'economia, la quale studia i comportamenti dei soggetti in ambito economico, può far emergere dei lati nascosti, di queste condotte criminali, che appartengono ai comportamenti, dell'individuo, afferenti all'economia.

Quest'ultima, pertanto, può svelare alcuni punti fondamentali dei suddetti reati, al fine di cercare delle soluzioni innovative e preventive per eradicarli dalla società o diminuirne gli effetti negativi.

Stesso contributo ad un'analisi multidisciplinare ed evoluta della corruzione e dell'usura, può venire dall'utilizzo delle scienze umanistiche e, soprattutto, della sociologia, della filosofia o della religione.

Per far questo, dunque, l'approccio all'analisi della corruzione e dell'usura deve cambiare.

Per avere un'idea del ragionamento che verrà presentato nel prosieguo del presente scritto, si prenda ad esempio la condotta corruttiva.

Essa è un reato che pretende che a monte ci sia un'etica di comportamento del corrotto che viene infranta. In assenza di un'etica del corrotto non ci sarebbe corruzione.

Nel caso del pubblico ufficiale, questo tipo di etica, è legata al rispetto delle norme che stabiliscono il perseguimento dell'interesse pubblico. Esistono, infatti, norme che attribuiscono il potere (norme di relazione) che sono giustificate dal fatto che la Pubblica Amministrazione persegue un interesse pubblico e per questo ha un certo potere rispetto ai cittadini. Ma se questo potere è esercitato in modo distorto e se ne fa un uso sbagliato, con tale condotta s'infrange una regola di etica e di morale, in quanto il pubblico ufficiale usa il potere per fare del male alla società di riferimento. Questo però avviene perché, nella logica ricostruttiva della produzione normativa di tipo pubblicistico, a monte del processo normativo vige un assioma per cui le norme di relazione sono fondate sul principio secondo il quale il potere pubblico è efficace se nel perseguire un interesse pubblico riesce a soddisfarlo.

Non esistono, infatti, norme a carattere pubblico che attribuiscono il potere per fini che non siano quelli di soddisfare gli interessi della collettività.

Gli interessi della collettività costituiscono un "valore sociale" e danno sostanza alla "morale sociale".

Viceversa, la corruzione è una condotta che si scontra con l'etica del buon comportamento e del perseguimento del bene pubblico.

2. L'ANALISI DEL FENOMENO CORRUTTIVO

La corruzione può essere analizzata, ad esempio, considerando che nei paesi in via di sviluppo la mancanza di una “morale sociale”, capace di far comprendere che è meglio prediligere il bene di tutti, piuttosto che l'interesse di qualcuno, comporta il dilagare di azioni che distruggono il “bene comune”. L'analisi dei fenomeni corruttivi, infatti, può limitarsi, come spesso accade, alla verifica ed alla constatazione che, in un determinato settore pubblico, si verifica una deviazione, dai comportamenti legittimi che dovrebbero essere attuati da parte degli organi che esercitano il potere della Pubblica Amministrazione.

Ma la verifica di questa divergenza tra l'esercizio in “concreto” del potere pubblico e quello in “astratto” previsto dalla norma rivela già la prima grande difficoltà.

Ciò non tanto nel percorso da compiere per comprendere se c'è stata o meno una deviazione sostanziale nell'esercizio del potere pubblico, essendo, l'esercizio di tale potere, il più delle volte molto “discrezionale”. Piuttosto, il controllo della distorsione deve essere effettuato rispetto al fine pubblico da perseguire in astratto e quello in concreto perseguito. Tale verifica va accompagnata da un controllo su eventuali e sostanziali fini privatistici perseguiti assieme a quello pubblico, il quale, tra l'altro, potrà addirittura mancare del tutto, nel senso di non essere stato per nulla realizzato.

La cosa più difficile, però, deve essere quella di riuscire a comprendere quando e perché si può verificare tale distorsione nella realizzazione del fine pubblico ed i motivi a causa dei quali il potere pubblico viene strumentalizzato per ottenere fini personali.

È importante sin da subito mettere in chiaro che la conformazione delle norme pubbliche e, quindi, delle norme che attribuiscono il potere e stabiliscono il fine che lo stesso deve perseguire, dipende molto da “tipo di società” e dal “tipo di stato” nel quale le stesse vengono adottate.

In una società in cui governa il più forte e non esiste democrazia, ad esempio, il fenomeno della corruzione assume una dimensione totalmente diversa rispetto ad una società a base democratica, nella quale ci sono dei soggetti che vengono eletti per rappresentare le esigenze degli elettori.

In questo caso, infatti, ha molto senso parlare di corruzione rispetto al “mandato elettorale” che viene dato agli eletti dagli elettori. Infatti, seppur non punibile dal punto di vista giuridico, l'infedeltà al mandato elettorale, producendo una forte distorsione tra gli obiettivi che il popolo si attendeva e quelli ottenuti, configura un forte caso di corruzione di tipo politico, in quanto produce un deficit di democrazia che emerge chiaramente dal fatto che, proprio in democrazia, gli obiettivi sociali scelti e voluti dal popolo devono essere perseguiti da coloro che vengono eletti e che detengono il potere, delegato, per raggiungere i fini pubblici prestabiliti.

Al contrario, invece, in una società nella quale il potere e le decisioni sono monopolio di un soggetto solo o di un gruppo ristretto di persone, non elette ma che esercitano il potere in virtù di un atto di imperio o di forza, l'attività corruttiva assume connotati ben diverse.

Ciò per diversi motivi:

- a) difficilmente esisteranno norme che delegano il potere a soggetti che possono esercitarlo in sostituzione di chi governa;
- b) è ancora più difficile che siano cogenti norme che regolano l'esercizio del potere pubblico al fine di perseguire ed ottenere un fine pubblico che sia in funzione dei bisogni della popolazione.

Pertanto, in tali circostanze una condotta corruttiva, tale da determinare uno scollamento tra il corretto esercizio del potere pubblico, previsto in astratto e quello concretamente esercitato, diventa pressoché

impossibile che si verifichi, per il semplice fatto che non c'è, da un punto di vista “giuridico”, sostanziale differenza ed eterogeneità tra chi detiene e chi esercita il potere. In queste forme di governo non c'è differenza, in “concreto”, tra i poteri dello stato e, quindi, non c'è la possibilità “giuridica” – intendendo con tale aggettivo la circostanza che uno scostamento tra ciò che è previsto per legge e ciò che viene disposto tramite un provvedimento a carattere pubblico non può materialmente avvenire, mancando la previsione normativa (i provvedimenti del potere centrale non sono giuridici, in tali casi, ma esternazioni della volontà di chi detiene il potere) – che il soggetto fisico che esercita fattualmente il potere possa discostarsi dal suo corretto esercizio per perseguire interessi personali.

Una forma di corruzione possibile in tali forme di governo può essere quella per la quale, inversamente a quanto accade nelle forme di governo come quelle parlamentari, l'esercizio del potere venga esercitato per scopi che perseguano interessi pubblici, piuttosto che quelli esclusivamente legati al soggetto che è al potere. Questa forma di corruzione, pertanto, è nettamente diversa da quella che è possibile sperimentare adesso in forme di governo che non siano “accentriche” del potere pubblico. In questi casi, si ribadisce, la corruzione non impinge sul fattore “morale” nel senso di mettersi in contrasto con esso ma, bensì, favorendolo.

Da questa valutazione emerge un'importante considerazione.

Nei casi in cui le leggi siano formulate attraverso un procedimento di formazione non democratico, nel senso che chi partecipa alla redazione dell'atto normativo non è espressione delle varie anime della società di riferimento, può accadere che la “norma” abbia una *ratio* non conforme o addirittura contraria alla “morale sociale”, essendo, la stessa, emanazione di un organo che non esprime il volere del popolo.

Tale ragionamento vale, ancor di più, nei casi in cui non esistano degli atti normativi ma dei provvedimenti che siano semplice espressione del “volere” di chi detiene il potere, il quale lo esercita senza avere dei parametri di riferimento a cui attenersi o dei paletti da rispettare, individuabili nelle norme cogenti.

Ecco perché, affinché si possa parlare di “corruzione” nel senso che qui interessa e nell'ottica di uno studio etico-morale della stessa, c'è bisogno che, nel contesto da analizzare, siano presenti due elementi fondamentali:

- a) ci siano delle leggi formulate attraverso un procedimento che produca norme espressione del volere della popolazione che ne sarà assoggettata;
- b) il potere legislativo sia diviso rispetto al potere esecutivo e, quindi, che chi esercita il potere sia organo diverso da chi quel potere lo detiene e, quindi, lo delega e, soprattutto, lo determina nel contenuto, stabilendo il fine pubblico che tramite lo stesso potere vuol essere perseguito.

Ove siano presenti, entrambi, questi due elementi base, può accadere che avvenga uno “**scollamento**” tra il fine della norma in “astratto” previsto e quello in “concreto” ottenuto tramite l'esercizio del potere delegato.

È questo “scollamento” che individua e identifica la “corruzione”.

Deve essere precisato che, in termini sociologici e semplificando al massimo la questione, la norma dovrebbe contenere dei principi e dei valori che siano riferibili alla “coscienza collettiva” o “coscienza morale”, come definita dal sociologo Émile Durkheim.

Egli, infatti, definisce “coscienza collettiva”⁴¹ l'insieme dei sentimenti, delle pratiche e delle credenze che accomunano un determinato numero di persone in una definita collettività. Questo insieme di

⁴¹ Émile Durkheim, *De la division du travail social* (1893)

passioni e di valori definiscono la “morale sociale” che, successivamente, viene trasfusa nelle disposizioni che contengono la “norma”. Quest’ultima, normalmente, dovrebbe essere l’espressione giuridica della coscienza collettiva e dovrebbe, pertanto, orientare la società verso dei comportamenti legittimi e leciti che conducano verso il raggiungimento del bene comune e la soddisfazione degli interessi collettivi.

Ecco perché, le leggi cambiano e mutano a seconda di come muta e cambia la coscienza collettiva e a seconda di chi è il soggetto che ha il potere di emanare le leggi.

Se chi ha solo il potere delegato di eseguire le leggi lo fa strumentalizzandole per ottenere vantaggi personali, ecco che si materializza la “corruzione”, in quanto lo “scollamento” di cui si parlava prima viene a materializzarsi.

Ciò, spiega perché l’esercizio del potere non corrisponde semplicemente alla pedissequa osservanza delle leggi che attribuiscono il potere pubblico e lo regolano.

La normativa amministrativa, infatti, è intrisa, quasi sempre, di ciò che viene definita “discrezionalità” (anche se vi sono casi in cui si parla di potere vincolato, ma ai nostri fini non rileva). Quest’ultima è essenziale al fine di consentire alla Pubblica Amministrazione di poter esercitare il suo potere tramite dei provvedimenti che siano, quantomai, precisi nel perseguire ed ottenere la soddisfazione dell’interesse pubblico, per il quale il potere stesso della Pubblica Amministrazione esiste.

Pertanto, per poter comprendere l’esatto motivo per il quale in uno o più settori pubblici vi sia una forte attività corruttiva è necessario comprendere anche la dinamica dei percorsi decisionali ed i motivi che determinano la scelta “discrezionale” della Pubblica Amministrazione. Ciò al fine di comprendere in quale fase del procedimento amministrativo è più forte il pericolo della corruzione o le modalità, criminali, attraverso le quali si riesce a modellare la decisione amministrativa per indirizzarla verso obiettivi privatistici e non più pubblici.

Pertanto, ridurre l’analisi sul comportamento corruttivo ad una semplice affermazione che colui il quale ha il potere di decidere scambia, una o più volte, tale potere per ricavarne denaro o beni per sé stesso è sbagliato.

L’errore consiste nel fatto che tale semplice constatazione è di per sé troppo semplicistica. Ciò perché, affronta la questione solo dal punto di vista empirico, in quanto la condotta corruttiva, in sintesi, non è che un accordo tra due o più soggetti, affinché chi può determinare l’andamento di alcune decisioni, che impegnano la Pubblica Amministrazione, s’impegni a prendere delle decisioni che favoriscano il destinatario dei provvedimenti pubblici, in cambio del versamento di danaro o altre utilità da parte di quest’ultimo.

Tuttavia, questa disamina, non solo per la sua sinteticità o semplificazione, non rilascia il dato più importante della fattispecie criminosa.

Infatti, il dato che più deve interessare risiede:

- a) nelle motivazioni personali (teoria del “**costo morale della corruzione**”⁴²) che spingono chi detiene il potere ad esercitarlo sotto l’influenza di soggetti che gli promettono o versano una contropartita per questa sua condotta;
- b) nelle condizioni “ambientali” (“**fonti di riconoscimento ambientale**”⁴³) che favoriscono il proliferarsi di tali condotte corruttive, come quelle economiche, sociali, morali;

⁴² Alessandro Pizzorno La corruzione nel sistema politico, Introduzione a Lo scambio occulto. Casi di corruzione politica in Italia (a cura di D. della Porta), Bologna 1992.

⁴³ A. Pizzorno, *op. cit.*

c) negli effetti che tali condotte corruttive provocano sull'intero sistema di governo della Nazione, sull'attività politica in generale, sull'immagine che i cittadini hanno dello Stato e delle Istituzioni e non da ultimo, quindi, anche sull'efficacia ed efficienza dei servizi resi dallo Stato e, dunque, sul livello di benessere in cui vive la popolazione.

Seguendo una linea di studio che utilizzi modelli scientifici appartenenti all'economia, alla sociologia ed alla religione, sarebbe possibile riuscire a comprendere che il diffondersi della corruzione, in quanto corruzione dei valori e dell'integrità morale di un individuo, svela un decadimento della c.d. "morale sociale" o del "dovere sociale".

L'*humus* principale, nel quale si sviluppa la corruzione, non è formato, esclusivamente, da una inclinazione alla condotta corruttiva dell'individuo. Esso è fomentato, se non del tutto creato, dall'ambiente e dal contesto sociale e morale nel quale l'attività pubblica si svolge.

È utile una digressione storica sul punto.

Il periodo coincidente con la caduta dell'Impero Romano, ad esempio, è stato emblematico sotto questo aspetto. In quel periodo, infatti, il declino dei valori portò ad una proliferazione di condotte distorte rispetto a quelle che, normalmente, venivano tenute da chi era preposto a compiere determinate attività pubbliche. Può dirsi, pertanto, che nel momento in cui, come accadde all'epoca, la società di riferimento si confronta con un mutamento delle proprie dinamiche sociali, specialmente a causa di periodi di crisi economica o dei "valori" della società, è facile che chi è tenuto ad esercitare il potere pubblico, inizi a farlo discostandosi sempre di più dai fini per i quali il potere stesso era stato modellato.

Tale scollamento, tra la norma che attribuisce il potere ed il fine pubblico sotteso ad essa, avviene perché nella società, in cui tale potere deve operare, si diffonde una "patologia" molto grave. Quest'ultima è individuabile in una frizione, molto forte, tra la concezione politica e sociale nella quale le norme "del potere" sono state create e la concezione politica ma, soprattutto, sociale di coloro i quali sono chiamati ad esercitare tale potere.

Vi è una completa "divergenza" tra la moralità di chi ha concepito le norme di potere e la moralità di chi esercita il potere.

La concezione delle norme che attribuiscono il potere, infatti, presume, come tutte le norme in generale, uno studio sui fini che le stesse si prefiggono di conseguire e soddisfare.

Nello specifico, inoltre, le norme che delegano un potere dello Stato, ad un soggetto che lo dovrà esercitare per conseguire il fine pubblico, sono maggiormente connotate da un percorso di elaborazione incentrato sull'analisi del loro contenuto precettivo, in vista dell'interesse pubblico che dovrà essere soddisfatto.

Pertanto, dietro l'emanazione di una norma di diritto pubblico c'è un percorso di individuazione dei bisogni e degli interessi sociali che devono essere soddisfatti dallo Stato, per mezzo dei suoi apparati amministrativi.

Orbene, questo processo di individuazione degli interessi pubblici, i quali costituiscono la *ratio* sottostante le norme a carattere pubblico, è stato definito, nella dottrina sociologica, come "*opera di identificazione degli interessi*"⁴⁴. Il sociologo A. Pizzorno, infatti, definisce in questi termini il percorso che conduce all'identificazione degli interessi pubblici che lo Stato si prefigge di soddisfare: "*si tratta, in una parola, di tecniche volte ad economizzare la produzione di consenso, le quali non solo operano come comunicazione a due sensi, ma ridefiniscono gli stessi interessi che le misure di governo possono soddisfare. In termini sintetici, tutto questo insieme di attività potrebbe venir*

⁴⁴ Vedi, Alessandro Pizzorno, Stato e mercato, n. 34, aprile 1992, pagg. 3-34, Società editrice Il Mulino S.p.A..

chiamato opera di identificazione degli interessi. Attraverso di essa gli interessi ricevono identità e possono venir riconosciuti politicamente. Agli occhi dell'Amministrazione dello Stato, la società diventa in tal modo distinguibile in diverse componenti. Essa si costituisce, cioè, secondo una struttura di distinguibilità, che orienta sia i provvedimenti stessi dell'Amministrazione, sia l'azione politica dei cittadini. È anche tale struttura di distinguibilità degli interessi che permette all'osservatore di comparare sistemi politici differenti”.

Gli interessi così identificati, pertanto, orientano l'attività della Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, i provvedimenti da essa emanati.

L'attività corruttiva s'inserisce, agendo come una forte “interferenza”, tra questo momento di identificazione e normazione del fine pubblico ed il successivo momento di raggiungimento di questo scopo prefissato, attraverso l'attività amministrativa ed esecutiva del Governo.

Un altro sociologo A. Vannucci⁴⁵ descrive questa interferenza visualizzando l'ingresso, in un rapporto a due tra “principale” e “agente”, di un soggetto terzo, dove il principale è rappresentato dallo Stato che detiene il potere avendolo ricevuto dal popolo e l'agente è l'organo pubblico a cui è delegata la funzione dell'esercizio del potere stesso. Egli, infatti, descrive così la circostanza: “*si ha uno scambio corrotto nell'organizzazione pubblica quando in questo rapporto principale-agente si inserisce un ulteriore soggetto. L'intervento di un cliente o terza parte, il corruttore, induce l'agente pubblico ad aggirare in modo nascosto i vincoli posti da procedure e norme, in particolare il divieto di accettare compensi indebiti. (...) Allo scambio ufficiale principale-agente si va così a sovrapporre una transazione occulta tra agente corrotto e corruttore, che altera i termini della relazione tra amministratori e cittadini, inducendo i primi a privilegiare interessi personali e del corruttore a scapito di quelli pubblici formalmente perseguiti.*”

È del tutto evidente, pertanto, che esiste un meccanismo che conduce, in assenza di “interferenze”, al raggiungimento dell'obiettivo del soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Tale meccanismo, che si potrebbe definire di “ricerca delle strategie di risoluzione dei bisogni pubblici tramite i servizi statali”, passa attraverso:

1. un primo momento di identificazione degli interessi da perseguire (**ricerca del consenso sociale per scopi politici ed elettorali**);
2. un secondo momento nel quale si strutturano le norme necessarie per raggiungere gli scopi prefissati (**fase normativa – redazione e pubblicazione delle disposizioni di legge**);
3. un terzo momento nel quale l'agente pubblico, spendendo il potere a lui delegato, raggiunge il fine prestabilito dalla norma e soddisfa l'interesse pubblico (**fase esecutiva – attività di governo per implementare le scelte politiche**).

Questo percorso, però, può incontrare una deviazione in ciascuno dei tre momenti su indicati. Questa deviazione, costituita dalla corruzione che si insinua come momento di distorsione della naturale procedura di collaborazione tra politica ed attività governativa, a seconda della fase in cui avviene determina un tipo di corruzione differente ed un grado di pericolosità e di nocività diversi.

La corruzione nella prima fase, infatti, determinerà una distorsione dell'attività di identificazione dei bisogni della collettività e, pertanto, inciderà su tutto il percorso a valle. Da ciò ne scaturirà l'impossibilità di avere delle norme che intercettino i bisogni pubblici e trovino il modo per soddisfarli. Questo tipo di corruzione può essere identificata nelle condotte di coloro che,

⁴⁵ Alberto Vannucci, L'evoluzione della corruzione in Italia: evidenza empirica, fattori facilitanti, politiche di contrasto, in La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni e L. Vandelli, Passigli, ASTRID, 2010, pag. 37.

candidandosi ad essere i rappresentanti di una collettività, cerchino il consenso tramite operazioni di *marketing politico*. Queste gli garantiscono voti non tanto sulla base del fatto che vengono proposti programmi basati su reali progetti di soluzione delle necessità dei cittadini ma su accattivanti promesse che generano fiducia nel cittadino a fronte di documenti politici solo “ben proposti” ma di difficile realizzazione. Tale tipo di corruzione, definibile come “genetica”, compromette ogni tipo di patto fiduciario tra Stato e cittadino, già prima che esso possa iniziare a generare delle soluzioni politiche reali.

La corruzione nella seconda fase, invece, compromette una porzione di rapporto tra Stato e cittadino più ristretta e pari alla portata precettiva della norma. Anche in questo caso, comunque, l’effetto distorsivo sarà di grado elevato, in quanto, essendo la norma generale ed astratta, essa andrà a colpire tutti i destinatari che saranno, in concreto, individuati durante la sua applicazione.

La corruzione nella terza fase, infine, è quella a cui normalmente ci si riferisce. Quest’ultima si manifesta nel momento in cui la norma, che è stata formulata e scritta senza distorsioni, viene applicata al caso concreto.

Qui, pertanto, il danno sembrerebbe essere circoscritto al destinatario della disposizione stessa. Ma in realtà così non è. Egli, infatti, è normalmente proprio colui il quale, se la norma fosse applicata correttamente, non dovrebbe avere benefici dalla stessa. Invece, a causa di un’applicazione distorta e strumentale della disposizione, da parte del soggetto pubblico, il destinatario riceverà, illegittimamente, dei benefici.

Ciò a scapito del generale perseguimento dell’interesse pubblico. Questo obiettivo mancato, se isolato o poco frequente, potrebbe anche non avere gravi effetti in generale sulla politica e l’attività governativa di uno stato. Ma, nel momento in cui diviene generalizzato e frequente, allora è comprensibile che tutti i mancati obiettivi, previsti in astratto, genereranno un fallimento del sistema di soddisfacimento dei bisogni pubblici.

Un esempio può essere utile per comprendere quanto teorizzato.

Se in un comune, in fase di acquisto dei prodotti necessari al funzionamento del depuratore per le acque reflue si dovesse procedere tramite una gara viziata da condotte corruttive, la scelta del venditore sarebbe compromessa. Ne discenderebbe che la qualità dei prodotti, utili al funzionamento del depuratore, non sarebbe quella necessaria ad una corretta depurazione e le acque rilasciate dall’impianto di depurazione non avrebbero la qualità prevista per legge.

Se a prima vista, l’effetto della condotta corruttiva potrebbe essere identificato nel semplice *favor* illegittimo verso la ditta vincitrice della gara di fornitura, a bene vedere tale effetto è solo il più innocuo. Ben più grave, infatti, sarebbero gli effetti che si verificherebbero, successivamente, a causa della penetrazione delle acque non correttamente depurate nel terreno e, magari, sino ad una falda acquifera. In tale caso, infatti, gli effetti negativi si estenderebbero ad un numero illimitato di soggetti, causando, probabilmente, altri effetti negativi (patologie legate a malattie) sulla popolazione.

In un contesto simile, tutta la popolazione dopo breve tempo comincerebbe a percepire il *gap* tra quanto promesso dai politici, poi divenuti rappresentanti del popolo, e quanto ottenuto, dagli stessi, per mezzo della loro attività politica.

Si badi bene che, nell’esempio precedente, la condotta corruttiva tenuta, magari, solo da un semplice funzionario e non dal politico dell’ente locale o da altri funzionari, avrà ripercussioni gravissime sull’intero ente locale, sulla sua immagine e sulla classe dirigente e di governo.

In definitiva, la corruzione ad ogni livello genera degli effetti distorsivi dell'attività politica, più o meno gravi, i quali impediscono la creazione di una società del benessere e di un sistema sociale che punti alla crescita ed all'uguaglianza tra simili.

Bisognerà, pertanto, enucleare con pazienza e incisività le cause che spingono i cittadini ed i soggetti che prendono parte al processo politico e governativo a praticare condotte corruttive.

3. L'ANALISI DEL FENOMENO USURARIO

Lo stesso percorso logico deduttivo, appena descritto per le pratiche corruttive, può essere usato per ciò che viene definito **usura**.

La causa della stessa, infatti, non è tanto e non solo la presenza di criminalità organizzata dedita alla pratica dei prestiti usurari.

Normalmente, un'analisi sull'usura e, soprattutto, la lotta alla stessa si concentra su uno studio serrato ed approfondito del momento in cui il fenomeno usurario è già in atto.

Si guarda, pertanto, quasi esclusivamente, per fare una similitudine con il settore sanitario, al momento in cui la patologia è già in atto e, quasi mai, al momento in cui, invece, si crea l'*humus* adatto affinché l'usura prenda piede, ovvero, sempre per restare in tema di similitudini, ai fattori ambientali che possono provocare la patologia, i c.d. "agenti patogeni".

Ed è proprio su questi fattori, gli agenti patogeni appunto, che ci si deve concentrare, al fine di individuarne quanti più possibile, per cercare di riuscire a trovare una soluzione che li inibisca tutti e non gli permetta di dare la stura al fenomeno usurario.

Un punto fondamentale, dal quale iniziare l'analisi con l'obiettivo prima indicato, è quello di descrivere la condotta materiale che oggettivizza l'usura stessa, ovvero analizzare l'aspetto fenomenologico della pratica usuraria.

Essendo l'usura un fenomeno caratterizzato, alla base, da un prestito di denaro, con la specificità di un approfittamento delle condizioni di debolezza e necessità del soggetto che prende a prestito e dall'applicazione di un tasso d'interesse spropositato, sarebbe fondamentale riuscire a capire le ragioni per le quali chi necessita di liquidità si rivolge, "consapevolmente" e spesso "spontaneamente", alla criminalità.

Il cambio di passo nello studio e nella lotta all'usura, pertanto, sarebbe proprio quello di enucleare tutte le possibili sintomatologie che fanno presagire l'avvio di una proliferazione del prestito usurario in un determinato territorio.

Sicuramente, un elemento fondamentale che dà la stura all'usura è una situazione di crisi economica con conseguente forte crisi finanziaria.

In tale circostanza, infatti, gli operatori economici vedono il loro *cash flow* (liquidità monetaria) diminuire sempre di più a causa delle entrate e, quindi, dei profitti sempre più bassi.

In una situazione di stagnazione o di decrescita economica, cercare liquidità, da parte degli operatori economici, per poter proseguire la loro attività e sopperire ai costi fissi aziendali, diventa questione di vita o di morte (dal punto di vista aziendalistico s'intende).

Una situazione di crisi economica o di congiuntura economica sfavorevole, in ogni caso, fa parte delle regole del mercato economico ed infatti ogni operatore sa bene che deve essere preparato per far fronte a tali circostanze.

Il problema, quindi, non è tanto e non solo quello di trovare soluzioni a momenti di carenza di liquidità e di crisi delle vendite ma, piuttosto, quello di trovarsi in una situazione in cui le soluzioni offerte dalla scienza dell'economia aziendale o dalla microeconomia finiscono, inesorabilmente, per fallire. Tali situazioni sono quelle in cui fenomeni come quelli dell'usura proliferano senza nessun freno ed anzi, purtroppo, a volte sono, indirettamente ed inconsapevolmente, accelerati da carenti o scorrette politiche economiche e finanziarie dello Stato.

La riflessione sull'errato momento di analisi del fenomeno criminale nasce da una semplice constatazione. Bisogna partire dal prendere atto di cosa accade durante una congiuntura economica recessiva. A causa di svariati motivi, può accadere che un settore economico o diversi settori economici, attraversino un momento di stagnazione delle vendite. Ciò comporta che tutta la filiera produttiva legata a quel settore comincia ad entrare in forte crisi di liquidità. Questo perché, in un'azienda, nel momento in cui le entrate si riducono e, conseguentemente anche i ricavi, l'impresa comincia a non accumulare più risorse monetarie. Ciò non toglie, però, che i costi fissi, a differenza di quelli variabili, non subiscono una diretta e proporzionale contrazione e sono necessari per far sopravvivere l'impresa. Conseguentemente accade che in un primo momento le imprese, almeno quelle più solide finanziariamente, possono usare le loro riserve di liquidità per far fronte ai costi fissi e rimanere attive. Ma le riserve, come è noto, non possono mai essere illimitate e dipendono anche dalla lungimiranza della *governance* d'impresa. Pertanto, quando le riserve di liquidità si esauriscono, l'impresa si trova davanti ad un bivio rappresentato dal cessare l'attività o ricercare risorse di liquidità per continuare ad andare avanti.

Il problema centrale, nella nostra analisi, consiste nel fatto che ad essere in crisi, in un determinato momento, non è solo un'impresa ma un intero settore economico o, addirittura come nel caso dell'attuale contesto storico, l'economia intera di una nazione.

È comprensibile, che in un siffatto contesto, non è possibile ragionare sulle normali soluzioni tecniche proposte dalle scienze aziendalistiche per far fronte a tali scenari di crisi aziendali.

È necessario, infatti, che ad aiutare l'intero settore economico intervenga lo Stato tramite delle politiche economiche e finanziarie adeguate alla portata della situazione. In poche parole, è necessario iniettare liquidità nel sistema commerciale ed economico del paese per aiutare le aziende in crisi di finanziaria.

Lo stesso problema, ovviamente, può presentarsi, su scala notevolmente minore, durante periodi di crisi economiche limitate e l'unica differenza la si risconterà dal punto di vista delle azioni governative e statali, in quanto il bisogno delle imprese è sempre e solo uno, la liquidità.

Questa premessa è stata necessaria per comprendere il motivo, a monte, dal quale può ingenerarsi un contesto di diffusa pratica usuraria.

Orbene, come detto le imprese richiedono liquidità per sostenere i costi fissi e non chiudere. Lo Stato, trovandoci in un contesto di crisi economica generalizzata, deve rendere possibile il reperimento delle risorse necessarie alle imprese, per mezzo di politiche monetarie straordinarie ed adeguate.

Se si volge uno sguardo all'attuale situazione di crisi economica legata al Covid-19, gli Stati ed anche l'Unione Europea attraverso programmi di forte immissione di liquidità (cc.dd. politiche economiche espansive) stanno cercando di aiutare le imprese a sostenere questo momento di forte contrazione, se non addirittura azzeramento, delle loro entrate.

Ma l'immissione nel circuito finanziario di liquidità, che tradotto in termini molto elementari può essere espresso con la parola "stampare moneta", non sembra essere sufficiente ad eliminare il rischio del proliferarsi del fenomeno usurario.

Potrebbe dirsi che tutto dipende dal fatto che la moneta emessa non è sufficiente. Ma ciò, se anche fosse vero, non centrerebbe il vero problema. Il vero problema è se, supponendo che la moneta immessa in circolazione è sufficiente, la liquidità generata “arrivi a destinazione”, in tempo utile ad evitare il *default* dell’impresa.

Pertanto, la domanda è: “il flusso di finanziario generato dalla BCE (nel caso dell’Unione Europea) arriva efficacemente presso le imprese che ne hanno bisogno?”.

Questa è la vera domanda su cui ragionare per comprendere il problema che sta a monte del proliferare della pratica dell’usura in un determinato momento.

Il punto centrale è che tutte le politiche economiche e finanziarie messe in atto durante una crisi economica e finanziaria risultano vacue se la liquidità immessa risulta esserlo sono in “astratto” e non in “concreto”.

Il problema della difficoltà dell’arrivo a destinazione delle risorse finanziarie stanziata a favore delle imprese non rappresenta un problema raro e di facile soluzione.

Questa situazione si verifica molto più spesso di quanto si possa pensare. Infatti, basta dare un’occhiata al fenomeno dei contributi europei stanziati per l’Italia ed in particolar modo per il sud Italia ed il dato dell’erogazione ci consegna una realtà che si presenta da sola. La percentuale dei finanziamenti erogati nel 2020 è pari a circa il 40%⁴⁶. Questo dato, seppur contaminato da circostanze peculiari alla distribuzione dei fondi europei, aiuta a comprendere quanto possa risultare inefficiente e sterile una politica di forte immissione di liquidità se, la stessa politica, non è accompagnata da un sistema efficace di erogazione delle risorse che renda reale, semplice ed utile la politica stessa.

In questo caso, infatti, alcune problematiche sono legate alla difficoltà di presentare dei piani di utilizzo delle risorse validi ed adeguati.

Nel caso, invece, delle risorse immesse nei periodi di crisi economica e finanziaria dalle banche centrali il problema risulta essere quello di come le risorse vengono realmente erogate dai soggetti a questo dedicati.

Questi soggetti sono le banche private. Ed allora, il problema della mancata erogazione delle risorse finanziarie alle imprese può essere individuato anche e soprattutto nelle modalità di erogazione finale delle risorse.

Come potrà vedersi più avanti, i problemi legati alla distribuzione delle risorse sono per lo più connessi ad una legislazione bancaria che si è dimostrata sempre abbastanza miope rispetto al problema dell’accesso alle risorse finanziarie da parte delle imprese.

Nelle scelte di distribuzione delle risorse finanziarie, infatti, vengono a scontrarsi due temi rilevanti. Il primo è quello di distribuire le risorse in modo capillare ed efficiente, cercando di esaurire tutto il *plafond* disponibile ed il secondo è quello di tutelare la stabilità del sistema bancario e finanziario, cercando di evitare una distribuzione ad imprese e soggetti che non garantiscano una concreta solvibilità e, quindi, la restituzione di quanto erogato.

Il dato di fatto è che la legislazione bancaria, frutto della politica normativa degli stati e dell’Unione Europea sul punto, si è sempre rilevata sbilanciata verso il secondo di questi temi, vale a dire quello di assicurare, quanto più possibile, un sistema bancario e finanziario stabile che non accumuli un credito verso la sua clientela di difficile o impossibile riscossione.

Questo sbilanciamento, a favore della stabilità del sistema finanziario, ha creato una difficoltà di accesso al credito, per le imprese, che diventa un ostacolo importante alla risoluzione dei problemi di crisi di liquidità delle imprese stesse, nei momenti di crisi finanziaria del settore economico.

⁴⁶ Fonte Commissione Europea <https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/IT>.

Le stesse banche, inoltre, in quanto imprese private a loro volta operanti in un determinato settore economico, al fine di non venire coinvolte nella crisi strutturale generalizzata, pongono in essere determinati comportamenti a protezione dei loro interessi, rendendo la situazione dell'accesso al credito ancora più difficile.

Il riferimento è, ad esempio, al c.d. *credit crunch* (in italiano "stretta creditizia").

La stretta creditizia rappresenta il risultato della politica di riduzione delle erogazioni di denaro, sotto forma di prestiti, da parte delle banche.

Le banche, infatti, possono stabilire delle condizioni molto restrittive per la concessione dei prestiti ai privati; condizioni che sono giustificate dall'obiettivo di tutelare la qualità della loro esposizione creditizia verso la clientela. Pertanto, accanto alle condizioni dettate dalla legislazione bancaria, possono sommarsi anche quelle dettate dalla *policy* societarie delle singole banche.

Tutto ciò, ovviamente, comporta una riduzione delle somme erogate ed una difficoltà maggiore di accesso al credito. Tale pratica è particolarmente utilizzata dalle banche nei periodi di forte crisi, in quanto è più facile che le imprese, non avendo entrate sufficienti, soffrano di carenza di liquidità e non riescano a far fronte agli impegni di restituzione dei prestiti verso gli istituti di credito.

Ecco perché, le banche, per tutelare la loro situazione finanziaria e non entrare loro stesse in crisi, cominciano ad essere molto più stringenti nel valutare i requisiti di concessione di ulteriori finanziamenti e concessione di prestiti. Inoltre, le banche possono iniziare una procedura accelerata ed anticipata di richieste di rientro o di riduzione delle esposizioni creditizie, nei confronti dei loro clienti per le erogazioni già in essere.

È evidente che tali dinamiche, che si collocano a monte di qualsivoglia consumazione del reato di usura, non entrano in alcun modo nella fattispecie di reato che caratterizza la condotta criminale ma ne costituiscono l'*humus* necessario e sufficiente a darne la stura ed un forte contributo alla sua diretta espansione.

Si comprende, pertanto, come sia necessario ed importante lo studio e l'approfondimento di questi aspetti che coinvolgono le politiche degli istituti finanziari e le questioni legislative in materia.

Solo approfondendo tali tematiche è possibile arginare l'avanzata e la diffusione del fenomeno dell'usura, essendo difficile contrastare tale pratica, esclusivamente, per mezzo della repressione delle condotte criminali già consumate.

Quando si agisce nello stadio in cui l'usura è già stata consumata, si constata che tale attività repressiva, seppur necessaria e corrispondente all'azione di uno Stato civile ed evoluto, non produce effetti sostanziali e definitivi rispetto alla estirpazione dei crimini commessi.

Un soggetto vittima dell'usura difficilmente potrà riprendere in mano la sua attività d'impresa e riportarla *in bonis*. Inoltre, le condanne inflitte agli usurai, spesso, arrivano dopo anni e dopo che gli stessi hanno goduto, in tale periodo dei frutti delle loro condotte criminali, generando profitti illeciti che hanno, successivamente, confuso con attività, almeno apparentemente lecite, rendendo la distinzione tra queste quasi impossibile.

Ripristinare, quindi, lo *status quo ante*, diventa impossibile e ciò che è ormai travolto dall'usura non ritornerà mai ad essere terreno fertile per una sana economia. Ecco perché, in definitiva, è importante, anzi essenziale, agire prima che "i buoi siano scappati dalla stalla".

IL TRAFFICO ILLECITO DEI RIFIUTI

ING. ANDREA PUGLIESE



di Andrea Pugliese

Il contributo si propone di affrontare il delicato fenomeno del traffico illecito dei rifiuti, soprattutto speciali: l'obiettivo di una ecologia integrale che diventi un paradigma di giustizia, tema centrale della seconda Enciclica di Papa Francesco "Laudato si sulla cura della casa comune", è fortemente contrastato dalla circostanza, confermata dalle indagini e dai processi in corso, che i reati ambientali stanno assumendo, sempre più spesso, una connotazione transnazionale ed una stretta relazione con la criminalità organizzata, fortemente attratta da logiche di profitto economico e da altre circostanze che affronteremo in seguito, finendo altresì con l'incidere su beni collettivi fondamentali quali la salute e gli equilibri ecologici.

In particolare, una delle "nuove minacce" al messaggio della summenzionata Enciclica, è costituita dai reati connessi al traffico illecito di rifiuti da paesi ricchi a paesi più poveri.

Invero, che la scelta di spostare in altri Paesi, più poveri, i nostri rifiuti più pericolosi, non è una invenzione recente: la Commissione bicamerale di inchiesta sulle ecomafie che il 14 febbraio 2017 ha avviato la desecretazione dei documenti del Sismi (oggi Aise) dai quali è emersa la notizia di novanta navi affondate dolosamente (cd. navi a perdere) dalla criminalità organizzata, a partire dagli anni '90 (1989- 1995). Nei documenti riscontrati si parla di traffici internazionali di rifiuti illeciti, triangolazioni con traffici illegali di armi, intrecci tra affari (anche politici) e criminalità organizzata, operazioni di riciclaggio di denaro; il traffico internazionale di rifiuti rappresenta pertanto oggi uno snodo centrale rispetto a più attività illecite.

Da qui la rilevanza e la gravità del fenomeno che arriva ai nostri giorni e che è oggi in piena espansione.

Il motivo di questa crescita esponenziale di reati connessi al traffico illecito di rifiuti è in parte dovuto alla triste realtà che questo è un reato che permette di realizzare elevatissimi profitti in termini economici, a fronte o di una scarsa possibilità di essere scoperti, o in caso di accertamento di una condotta penalmente perseguibile, la speranza/certezza di una sanzione mite.

Queste caratteristiche del fenomeno, hanno attirato le attenzioni della criminalità organizzata, che può mettere al servizio della domanda, costituita, spesso, da una rete di imprese "insospettabili", una radicata presenza sul territorio ed una rete di facilitatori, soprattutto nei paesi più poveri, già testata e collaudata per altri tipi di reati, come quelli legali alla droga o alle armi.

La forte richiesta di imprese tuttofare o problem solving, in grado di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti al sistema industriale che opera nella apparente legalità, ha fatto sì che i due sistemi (quello connesso alla economia legale e quello connesso alla economia illegale), si contaminassero in modo da rendere sempre più complicato per chi indaga, il lavoro di comprendere e distinguere le complicità e le reti nel fenomeno del traffico illecito di rifiuti.

Anche la previsione normativa di assegnare al produttore del rifiuto una responsabilità diretta sul corretto conferimento a smaltimento o a recupero dei rifiuti, che ha consentito, in questi anni, di denunciare imprese che operavano nel cd mercato legale, avendo anche a volte posizioni di leadership garantite dal basso costo di smaltimento dei rifiuti, grazie alla criminalità organizzata che ne curava la spedizione all'estero per destinazione di comodo, è stata indebolita da una modifica alla legge in

tema di responsabilità estesa del produttore del rifiuto, che ha indebolito di fatto la possibilità di indagare sulla intera rete nella produzione dei rifiuti.

Altro deprecabile effetto della diffusione del reato del traffico illecito dei rifiuti speciali è quello meglio noto come “*Toxic Colonialism*”, ovvero la capacità della criminalità organizzata di individuare paesi in via di sviluppo siti di smaltimento di rifiuti, che gli Stati industrializzati non hanno voluto e/o saputo trattare.

L'ultimo esempio, ripreso dalle cronache giornalistiche, invero scarse vista l'eco avuta dallo scandalo in Tunisia e in altri paesi europei, riguarda i sequestri effettuati nel paese africano di rifiuti italiani contaminati spediti all'estero contenenti anche rifiuti sanitari dell'epoca Covid. (esempio mascherine, guanti, ecc).

I paesi cosiddetti sviluppati, infatti hanno una normativa ambientale ed una capacità di controllo dei comportamenti delle imprese, soprattutto di quelle che operano nel settore dei rifiuti, sempre più stringente: questo ha indotto a disporre, in questi Paesi, di un modello gestionale e organizzativo che ha ingenti costi di trattamento dei rifiuti. I Paesi poveri e/o in via di sviluppo sono, invece, caratterizzati da una legislazione meno rigorosa, che viene applicata e controllata in maniera spesso meno competente e invasiva, generando importanti economie nella scelta di esportare i rifiuti.

Potremmo dire che, paradossalmente, l'incremento di normative ambientali più rigide, che prevedono sanzioni penali importanti inducono l'imprenditore più attento al capitale a cadere in tentazione, indirizzando i propri rifiuti verso il ricorso alle meno costose (e più sbrigative) attività di smaltimento illecito dei rifiuti in Paesi e economie “accoglienti”.

Quello che potremmo definire il nuovo imperialismo dei Paesi più ricchi, ovvero l'“imperialismo ecologico”, e la diffusione di un turismo dei rifiuti sempre più orientato al soddisfacimento di bisogni economici, non ambientalmente corretti, hanno indotto la comunità internazionale ad adottare Convenzioni in grado di costruire una rete di regole e controlli condivisi e estesi: la Convenzione più nota, in tema di esportazione di rifiuti è la Convenzione di Basilea, sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti.

L'adozione del Trattato di Basilea è stato un momento di particolare rilevanza per l'economia mondiale, in quanto in tale documento il traffico illecito di rifiuti viene considerato come un'ipotesi di illecito penale e agli Stati viene richiesto di introdurre le apposite norme per reprimere e prevenire tale fenomeno.

Ciò ha indotto i Paesi ad occuparsi del fenomeno dei traffici illeciti di rifiuti e della sua gravità, ponendosi l'obiettivo di intervenire attraverso un approccio unitario e condiviso; gli Stati sono stati chiamati non solo a condividere gli intenti della Convenzione, ma anche a introdurre strumenti armonizzati per reprimere tali condotte, attraverso il diritto penale transnazionale.

Tale intento è stato condiviso anche a livello europeo, atteso che, in primo luogo, nella normativa specificatamente dedicata alla materia dei rifiuti viene introdotto l'obbligo per gli Stati di introdurre sanzioni “*efficaci, proporzionate e dissuasive*” da applicare ai soggetti che violino le disposizioni in tema di traffico di rifiuti.

Purtroppo nonostante il lavoro di cooperazione fatto in questi anni, soprattutto dalle Autorità Giudiziarie e dalle Forze di Polizia, si deve a tutt'oggi constatare la mancanza di una specifica e condivisa descrizione e punizione dei reati connessi al traffico di rifiuti tra gli Stati membri, circostanza che ha e sta determinando fenomeni di turismo di rifiuti, anche all'interno della Unione Europea.

La circostanza, ad esempio, che uno scarto è considerato un rifiuto in Italia e può non esserlo in Slovenia o Olanda, genera una ricerca da parte di chi vuole abbattere i costi dello smaltimento, anche cercando scorciatoie, di luoghi in cui sia più semplice esportare i propri rifiuti: ed in questo la capacità di scouting di territori più “accoglienti”, da parte della criminalità organizzata le assegna un ruolo strategico per chi vuole organizzare una esportazione illecita di rifiuti.

Ciò induce al decollo del cd fenomeno *dirty collar crimes*: ovvero non sono più le aziende, che svolgono attività lecite, che cercano sbocchi illeciti, ma aziende che svolgono attività significative nella economia legale che vengono coinvolte dai gruppi criminali organizzati in operazioni di smaltimento di rifiuti al limite dell’illecito o completamente illecite.

Ovvero costruita l’offerta al mercato dello smaltimento all’estero di rifiuti speciali, reso più competitivo dall’aggiramento delle norme, l’obiettivo della criminalità è aggredire la domanda delle imprese che spesso appartengono ai cd “colletti bianchi”.

Non si può infatti non considerare che nella maggior parte delle attività industriali, o produttive in generale, i rifiuti speciali rappresentano una obbligata e insostituibile caratteristica del processo produttivo; perciò, l’impresa, piccola, media o grande che sia, per smaltire i propri rifiuti speciali è indotta, a volte, a scegliere l’alternativa, fra le diverse possibili, che consenta di minimizzare i costi; ne deriva che in molti casi si preferisca lo smaltimento illecito, mediante la spedizione all’estero poiché rappresenta la soluzione a minor costo.

Vi è quindi la necessità di introdurre un sistema sanzionatorio in grado di rendere il costo dello smaltimento illegale all’estero, superiore ai suoi vantaggi: tale obiettivo può essere raggiunto in due modi, o mediante la previsione di sanzioni pecuniarie elevate, che è il tipico approccio dei Paesi del nord Europa, o attraverso l’introduzione di forme di elevazioni delle pene che sconsiglino l’adozione di comportamenti penalmente illeciti.

La prima soluzione non pare raggiungere obiettivi interessanti: ormai le Aziende arrivano a computare i costi delle sanzioni ambientali come un addendum dei costi industriali di produzione, questo indebolisce gli effetti cd pedagogici della sanzione.

La seconda soluzione, che vede l’Italia come paese leader in Europa grazie alla consolidata normativa antimafia, è quella che ha condotto il legislatore a introdurre il reato di traffico illecito di rifiuti, prima contestato ai sensi dell’art. 260 del dlgs 152/2006, oggi riformato nel 452 quaterdecies. Con il d.lgs. 21/2018 si è provveduto infine a riproporre integralmente la formulazione dell’art. 260 TUA nel nuovo art. 452 *quaterdecies* c.p. - affidando così il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad una nuova collocazione codicistica²⁹ - il quale recita quanto segue: “*chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni*”.

E’ opportuno, in questo caso, sottolineare come l’Italia sia stato, in questo approccio un Paese leader in Europa, proprio perché ha sfruttato, nel contrasto ai traffici illeciti di rifiuti, le competenze, i protocolli e le infrastrutture investigative già testate da DNA e DDA.

Una ulteriore complessità connessa alla persecuzione dei reati connessi al traffico dei rifiuti è quella che l’obiettivo primario delle condotte in esame attiene i risparmi che l’impresa realizza in termini economici: ne deriva che l’impresa è la più importate beneficiaria della condotta illecita, mentre è la persona fisica che viene penalmente perseguita.

Per fronteggiare tale disarmonia, il legislatore italiano ha inserito il reato di traffico illecito di rifiuti (nelle forme sia del 259 che del 452 quaterdecies) nel catalogo dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231 del 2001 relativo alla responsabilità da reato degli enti.

Tale disciplina, perciò, costituisce un aspetto fondamentale nel contrasto ai traffici illeciti di rifiuti: ovvero, deve essere valutata l'idoneità del modello organizzativo imposto dal D.Lgs. 231 del 2001 a introdurre un sistema di costi e benefici adeguato a prevenire comportamenti illeciti e favorire condotte aziendali conformi alla legislazione ambientale, penalizzando chi cerca scorciatoie.

In caso contrario l'Azienda deve essere chiamata a rispondere direttamente, anche se solo in via patrimoniale, sulle condotte del traffico illecito di rifiuti.

La responsabilità degli enti, ovvero delle imprese, dettate dal D.lgs 231/2001 presenta un'enorme potenzialità investigativa e di repressione delle condotte illecite, in quanto ha natura diretta e autonoma rispetto a quella dell'autore materiale del reato ed introduce l'applicazione di forme di subentro nella gestione della Azienda (nomina ad esempio di un Amministratore Giudiziario), in grado di riportare nella immediatezza l'Azienda in una modalità di gestione intra legem dei propri rifiuti.

Ma, in conclusione, ritornando al tema iniziale di provare a elencare le motivazioni per le quali la criminalità organizzata sta espandendo il proprio controllo nel settore delle esportazioni di rifiuti, dobbiamo recuperare il concetto che il reato di traffico illecito di rifiuti ha una bassa probabilità di essere accertato, ed ancor meno di condurre il gruppo criminale ad una condanna severa.

Per superare criticità si dovrebbero affrontare alcuni temi:

- a. Organizzazione di banche dati che siano in grado di consentire la elaborazioni di analisi di rischio;
- b. Estendere al settore delle esportazioni dei rifiuti una normativa più stringente e in grado di limitare la capacità della criminalità organizzata di aggirarla, fornendo anche agli investigatori budget e strumenti propri ad esempio della lotta alla mafia
- c. La necessità di elevare la competenza specifica delle autorità giudiziaria e delle forze di polizia
- d. La necessità di introdurre una normativa che disincentivi l'economia legale ad affidarsi ad intermediari appartenenti alla criminalità organizzata
- e. La necessità di introdurre sistemi di controllo che impediscano alla criminalità organizzata di introdursi nel mercato dello smaltimento dei rifiuti speciali, dove è in grado di offrire costi assolutamente concorrenziali
- f. Avviare progetti di cooperazione fra Paesi più o meno sviluppati consentendo a questi ultimi di elevare le proprie performance di controllo della illegalità ambientale.

In questo senso, a differenza del quadro europeo generale, l'ordinamento italiano prevede, come detto, la fattispecie di reato cui all'art. 452 quaterdecies del codice penale, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: l'auspicabile valutazione che in tutti i paesi della UE, si introduce una legislazione simile, permetterebbe, da un lato, di superare le disomogeneità fra i diversi Stati membri, ma anche di provare a raggiungere tre risultati positivi: in primo luogo, quello di evitare aree di impunità ovvero "paradisi ambientali"; in secondo luogo, quello di scongiurare fenomeni di c.d. turismo dei rifiuti in cui il criminale, sfruttando le disparità di trattamento sui controlli e sulle sanzioni scelga dove allocare la propria attività; in terzo e ultimo luogo, quello di facilitare, in virtù di una comune base legale, la cooperazione giudiziaria e investigativa nel contrasto a tale forma di crimine, favorendo l'utilizzo di infrastrutture già esistenti e operanti come Eurojust o la Criminalpol.

Avviandomi alla conclusione, quindi, non può non ritenersi che visti anche i risultati ottenuti nelle più recenti indagini e procedimenti penali, alcuni già giunti al vaglio, con successo della Suprema

Corte di Cassazione, la fattispecie di cui all'art. 452 quaterdecies del codice penale può rappresentare un modello utile, efficiente ed esportabile per contrastare l'invasione o l'occupazione da parte della criminalità organizzata protagonista del traffico illecito dei rifiuti speciali.

LA MAFIA SILENTE

AVVOCATO SILVIA STICCA

CANCELLIERE ESPERTO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

ASSISTENTE GIURIDICO PRESSO IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA

CONSULENTE PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA



di Silvia Sticca

Negli ultimi anni si registra, nelle migliori espressioni della società civile, una crescente consapevolezza dell'espansione delle mafie in diverse zone dell'Italia settentrionale, che tradizionalmente erano ritenute immuni da questo fenomeno criminale, per lungo tempo considerato espressione di una "cultura meridionale", quasi un "modo di essere" della società di determinate regioni del Sud.

Se l'espansione delle organizzazioni mafiose in aree non tradizionali è avvenuta per fasi e con modalità differenti, dalle prime presenze importanti di cosa nostra e dai primi insediamenti di 'ndrine calabresi negli anni cinquanta-sessanta, fino ad una progressiva affermazione della 'ndrangheta negli anni Novanta, oggi si può affermare che quest'ultima organizzazione riveste un ruolo assolutamente dominante in quasi tutte le Regioni italiane.

Se la mafia fosse stata semplicemente la "metafora per eccellenza del Mezzogiorno tradizionale", essa si sarebbe dovuta estinguere con l'avviarsi dei processi di modernizzazione, che invece hanno portato al suo allargamento geografico verso zone tradizionalmente ritenute immuni dalla contaminazione criminale.

Alcuni studiosi del fenomeno hanno anzi sostenuto che "la criminalità organizzata internazionale ha globalizzato le proprie attività per le stesse ragioni delle imprese multinazionali legittime", tanto che i concetti di radicamento e controllo territoriale sarebbero ormai obsoleti per quella che è una multinazionale globale del crimine la quale "trascende la sovranità che organizza il sistema dello Stato moderno", nel quadro di un più generale contesto di deterritorializzazione del potere economico. Pur non trascurando le differenti dimensioni territoriali, organizzative, economiche e sociali che connotano le varie organizzazioni criminali di stampo mafioso, l'elemento che le accomuna rimane il metodo, che assume tuttavia una nuova fisiognomica e che per questo rende necessario un mutamento nei criteri di riconoscimento e di contrasto del fenomeno. Si registra come elemento costante e consolidato in tutti i territori e in tutte le organizzazioni la riduzione progressiva delle componenti violente e militari del metodo mafioso. Esse cedono il passo alla promozione di relazioni di scambio e collusione nei mercati illegali e ancor più legali.

L'individuazione delle condotte riconducibili alle organizzazioni mafiose, come tali pericolose e meritevoli di adeguata risposta sanzionatoria, diventa quindi più complessa e comporta una rieditazione degli strumenti descrittivi dei comportamenti illeciti.

Ma ancor più questa evoluzione impone un ripensamento delle politiche antimafia mirato maggiormente ai "fattori di contesto", ovvero alle condizioni politiche, sociali ed economiche che favoriscono la genesi e la riproduzione delle mafie, in uno scenario in cui risultano sempre più stretti gli intrecci tra criminalità mafiosa, corruzione, criminalità economica e dei colletti bianchi.

Se quindi il fronte di una nuova più consapevole prevenzione diventa irrinunciabilmente strategico, d'altro canto anche l'utilità degli strumenti repressivi va valutata con attenzione censendone le concrete utilità e gli insuperabili limiti.

In questo contesto le organizzazioni mafiose storiche italiane hanno fatto registrare ampie trasformazioni, assumendo formule organizzative e modelli di azione sempre più multiformi e complessi.

Le principali dimensioni di questo fenomeno si riscontrano nel progressivo allargamento del raggio d'azione delle mafie in territori diversi da quelli di origine storica; nell'assunzione di profili organizzativi più flessibili, spesso reticolari, con unità dislocate su territori anche lontani e dotate di autonomia decisionale; nella più accentuata vocazione imprenditoriale espressa nell'economia legale; nel mutamento nei rapporti intessuti con i contesti sociali e con i territori, dove al generale ridimensionamento dei tratti più esplicitamente connessi all'intimidazione violenta si affianca la promozione di relazioni di collusione e complicità con attori della cosiddetta "area grigia" (imprenditori, professionisti, politici, burocrati e altri).

Emblematico in tal senso è il reinvestimento dei proventi illeciti nell'economia pubblica, dove le mafie prediligono il ricorso sistematico alla corruzione per facilitare l'infiltrazione negli appalti e nei sub-appalti.

La realtà fotografata dai recenti orientamenti giurisprudenziali acclara una vertiginosa proliferazione di sotto-organizzazioni criminali che mutuano metodi, stili comportamentali, formule, riti di iniziazione dalle corrispondenti associazioni madri cercando di trapiantare al di fuori della terra di origine schemi e strutture organizzative tipicamente mafiose.

Se nelle zone territoriali le associazioni di tipo mafioso risultano ancora dotate di poteri e di un'organizzazione anche militare sicuramente più imponente e strutturata, il fenomeno, con caratteristiche diverse e meno intense, sebbene più difficili da contrastare, si è esteso in larga parte del Paese. Ciò che sembra mutare sono le diverse modalità di infiltrazione mafiosa nelle aree non tradizionali, nella quali si riscontra una comprensibile attenzione della nuova mafia imprenditoriale per le attività economiche più redditizie. In particolare le aziende, prevalentemente del settore edile, e le opportunità affaristiche che gravitano attorno ad esse.

Tale mutamento risulta confermato dalle relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia, in particolare dal 2016 in poi e dalle relazioni della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre organizzazioni criminali, anche straniere.

Si è di fronte ad un complesso di emergenze significative, ancora di più che in passato, di una 'ndrangheta presente in tutti i settori nevralgici della politica, dell'amministrazione pubblica e dell'economia, creando, in tal modo, le condizioni per un arricchimento, non più solo attraverso le tradizionali attività illecite del traffico internazionale di stupefacenti e delle estorsioni, ma anche intercettando, attraverso prestanomi o, comunque, imprenditori di riferimento, importanti flussi economici pubblici ad ogni livello, comunale, regionale, statale ed europeo.

Questi rappresentano nell'attuale panorama dell'economia italiana, gli obiettivi privilegiati dell'espansione della criminalità organizzata e del suo ingresso nel mercato legale, attuato mediante forme di condizionamento mafioso ovvero attraverso l'immissione di flussi finanziari di origine illecita, che determinano un effetto di distorsione della concorrenza e di assuefazione del mondo imprenditoriale a prassi illegali.

Al contempo, però, anche le diverse Direzioni Distrettuali del territorio nazionale, in particolare quelle di Milano, Genova, Torino, Bologna e Roma, hanno portato a compimento importanti indagini le cui risultanze confermano la diffusa presenza della 'ndrangheta in quasi tutte le regioni italiane nonché in vari Stati, non solo europei, ma anche in America, Stati Uniti e Canada ed in Australia. Continuano, poi, ad essere sempre solidi, i rapporti con le organizzazioni criminali del centro/sud America con riferimento alla gestione del traffico internazionale degli stupefacenti, in primis la cocaina, affare criminale in cui la 'ndrangheta continua a mantenere una posizione di assoluta supremazia in tutta Europa.

Una presenza, quella della 'ndrangheta nel nord del Paese che, per quanto notevolmente diffusa, non presenta, però, ovunque le stesse caratteristiche, dovendosi parlare, in alcuni casi, di un vero e proprio radicamento con l'insediamento di stabili strutture operative, mentre in altri territori di ampliamento del riciclaggio e reimpiego dei profitti illeciti.

Se le espressioni, le localizzazioni e le "ambizioni" delle mafie stanno cambiando, rendendo l'infiltrazione criminale inafferrabile e lontana dai modelli riconducibili al noto archetipo manifestatosi nel meridione d'Italia nella seconda metà del secolo scorso, occorre chiedersi se la fattispecie prevista dall'art. 416 bis c.p. sia ancora adeguata a contrastare il fenomeno criminale nelle sue mutanti moderne manifestazioni.

La mutevolezza del fenomeno mafioso e le sue nuove forme di espressione impongono una seria riflessione sulla attuale adeguatezza degli strumenti di contrasto disponibili.

Acquisito il dato della mutazione del fenomeno negli ultimi anni, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata investita della problematica inerente alcune vicende processuali relative a soggetti ritenuti appartenenti e collegati alle cellule della 'ndrangheta calabrese, ma residenti e operativi in regioni diverse da quelle di origine e presenti ora in altre zone del territorio c.d. refrattarie o all'estero ed ancora silenti. Gruppi che non si sono ancora espressi attraverso percepiti e riconosciuti atti di intimidazione in territori dove la società civile si presenta generalmente refrattaria alla comprensione dei codici di comunicazione della mafia. Tali cellule sono solo apparentemente inerti: in realtà sono pronte a produrre il pervasivo inquinamento delle dinamiche economiche e sociali tipico delle mafie avvalendosi di una forma di intimidazione denominata "silente".

Ossia di quella particolare manifestazione del metodo intimidatorio che non ricorre ad espliciti atti di violenza e minaccia, come omicidi e attentati di tipo stragistico, ma che si avvale di quella forma di intimidazione, per alcuni versi ancora più temibile, caratterizzata da messaggi intimidatori indiretti o larvati, che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere.

Tali associazioni, quando si manifestano con modalità silenti, si avvalgono della fama criminale conseguita nel corso degli anni nei territori di origine e successivamente diffusa ed esportata in altre zone del territorio nazionale (in particolare, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, ed anche oltre i confini nazionali come nel caso di Svizzera, Germania, Olanda e Stati Uniti).

In tal caso l'associazione ha raggiunto una tale forza intimidatrice da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito.

I processi alla 'ndrangheta che negli ultimi anni hanno riguardato la predetta associazione insediata nei cd. territori refrattari portano il nome delle rispettive operazioni investigative (così, in particolare Minotauro e Albachiara sulla 'ndrangheta Piemontese, Infinito sulla 'ndrangheta insediata in Milano, Maglio e La svolta su quella ligure)

Nei menzionati processi il tema della mafia silente è emerso ed affrontato poiché ricorreva la situazione fattuale di seguito descritta: dai dati processuali è risultata dimostrata la dislocazione sul territorio di diversi "locali" di 'ndrangheta; più specificatamente è risultata pacifica e probatoriamente cristallizzata (attraverso operazioni di intercettazione di conversazioni/comunicazioni e le propalazioni di collaboratori di giustizia) la presenza di gemmazioni, filiazioni, articolazioni della 'ndrangheta calabrese in Piemonte, Lombardia e Liguria.

La 'ndrangheta, infatti, ha come proprio modulo di diffusione quello di riprodurre sui territori dove opera le proprie strutture organizzative chiamate "locali".

A tali strutture, che hanno una specifica componente personale e territoriale, si accompagnano le cd. 'ndrine, concetto più sfumato che concerne ora l'appartenenza alla medesima famiglia di sangue, ora la provenienza geografica da un determinato comune calabrese. La 'ndrina può operare all'interno di un locale di 'ndrangheta oppure, se non incorporata nel locale, deve "rendere conto" delle proprie attività non solo al locale di origine insediato in Calabria, ma anche a quello del territorio dove in concreto si trova ad operare.

La 'ndrangheta quale tipica organizzazione di stampo mafioso è stata introdotta nel testo dell'art. 416 bis c.p. nel 2010. L'art. 6, comma 2 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50 ha, infatti, inserito il termine 'ndrangheta nel testo della fattispecie così tipizzandola nel novero delle c.d. "mafie storiche".

Dunque, appare chiara la prospettiva d'azione che ha determinato il legislatore ad inserire nel corpo dell'art. 416 bis c.p. il termine 'ndrangheta: riconoscere il carattere unitario dell'associazione delinquenziale e far sì che la giurisprudenza, a sua volta, recepisca l'indicata caratteristica del sodalizio.

La nozione di unitarietà della 'ndrangheta, a seguito della modifica legislativa, ha trovato riscontro in molteplici ordinanze e sentenze, di merito e di legittimità. Tra le sentenze di merito, merita particolare menzione quella pronunciata in sede di giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'operazione Crimine (Trib. Reggio Calabria sent. n. 106 del 2012).

Il giudice nella parte motiva infatti scrive: "Le plurime e chiarissime emergenze probatorie di questo processo [...] in stretto raccordo con le straordinariamente convergenti acquisizioni delle indagini parallele Minotauro (DDA di Torino) ed Infinito (DDA di Milano) conducono inequivocabilmente (e, potrebbe dirsi, inesorabilmente) nel senso della affermazione della tendenziale unitarietà della organizzazione criminale di stampo mafioso denominata 'ndrangheta".

L'operazione Crimine diretta dalle DDA di Milano e Reggio Calabria portò allo svelamento della fitta presenza 'ndranghetista nel mondo politico ed economico lombardo, "locali" della 'ndrangheta sparsi per Milano e dintorni puntavano agli appalti Expo 2015.

Deve necessariamente partirsi da "Crimine" perché è l'investigazione che si è sviluppata nei territori ove ha sede la casa madre del fenomeno 'ndranghetista, che, quindi, ha analizzato il fenomeno, il suo primigenio archetipo, laddove è più strutturato e virulento, ove l'organizzazione è nata, cresciuta e da dove, poi, è partita per imporsi a livello nazionale ed internazionale. Si tratta, attualmente, del procedimento "pilota" sul fenomeno, quello da cui si deve necessariamente partire per comprenderlo, anche avuto riguardo ai due coevi e paralleli procedimenti avviati dalle DDA di Milano (cd Infinito) e di Torino (cd Minotauro), pure di eccezionale rilievo in quanto hanno dato conto delle impressionanti dimensioni raggiunte dalla proliferazione del fenomeno 'ndranghetistico nel Nord Italia, ad onta di un diffuso atteggiamento mentale che, in modo oggettivamente miope, tendeva a sminuirlo.

Il medesimo concetto di unitarietà dell'associazione emerge ancor più chiaramente in un successivo provvedimento nel quale il Supremo collegio conferma la pronuncia di condanna nei confronti degli appartenenti al locale di 'ndrangheta del "basso Piemonte" (cd. operazione Albachiarà Cass. Nr. 3166/2015).

La Corte, nella sentenza in esame, preliminarmente evidenzia come entrambe le sentenze di merito abbiano riconosciuto l'esistenza di una struttura criminale riconducibile al tipo normativo 'ndrangheta e che diversi imputati nel processo hanno ammesso di appartenervi.

Il contrasto su cui la Corte focalizza l'attenzione, ovvero quello concernente la mera potenzialità o l'attualità della forza incriminatrice, viene affrontato partendo dalla dicotomia presente nella realtà fenomenica mediante cui la criminalità organizzata ha modo di manifestarsi. Tale realtà presenta, da un lato, strutture criminali autonome ed originali, che tuttavia possono fare ricorso allo stesso "modus operandi" criminale, proprio delle mafie c.d. storiche, quindi facendo ricorso alla forza dell'intimidazione che promana dalle forme criminali associative.

È, poi, rilevante notare che la Corte richiami le pronunce di legittimità (Cass. n. 4305/2012 Caridi; n. 4304/2012 Romeo) ed affermi di condividere quanto ivi statuito: "questa Corte ritiene configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente purché l'organizzazione sul territorio, la distinzioni di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire [...] la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione, concretando la presenza del 'marchio' ('ndrangheta), in una sorta di 'franchising' tra 'province' e 'locali' che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la 'ratio' del reato di cui all'art. 416-bis c.p."

La medesima elaborazione concettuale si rinviene nelle pronunce relative alla costituzione di locali di 'ndrangheta lombarde nella c.d. operazione Infinito (Cass. Pen. n. 30059/2014 e n. 36447/2015), risultando probatoriamente dimostrati collegamenti organizzativi tra i locali insediati sul territorio lombardo caratterizzati da unitarietà e nell'operazione "Colpo di Coda" (Cass. n. 35998/2013).

La Corte, nelle citate sentenze, rileva che le associazioni di stampo mafioso, come la 'ndrangheta, a causa della fama acquistata mediante atti di violenza o di minaccia a danno di chiunque ne ostacoli l'attività, sono in grado di incutere timore per la loro stessa esistenza. Le pregresse attività criminali, infatti, presuppongono uno spessore qualitativo, territoriale, mediatico tale da conferire una capacità promozionale all'espansione del timore, dell'assoggettamento, e dell'omertà nella collettività originaria calabrese ed in tutte le altre in cui l'associazione abbia deciso di radicarsi e di agire. L'azione del sodalizio "delocalizzato" è finalizzata alla realizzazione del programma finale e di un programma intermedio, identificato quest'ultimo nell'intenzione di ricorrere alla forza del vincolo associativo, ove il messaggio fondato sulla fama, non abbia dato i previsti risultati di adeguamento degli altrui comportamenti.

Un cambio di rotta della Cassazione sulla necessità dell'esternazione del metodo mafioso si rinviene in una pronuncia in merito al processo Maglio 3 relativo alla presenza della 'ndrangheta in Liguria.

La Corte ha ritenuto il carattere mafioso di strutture delocalizzate di 'ndrangheta in relazione a locali liguri osservati nel contesto dell'operazione Maglio, identificata come Maglio 3 ed affronta il tema dell'intimidazione, sostenendo che, quanto ad esse, cui sono equiparate le cd. mafie "atipiche", per la configurabilità del carattere della mafiosità "non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice."

A breve distanza dal provvedimento restitutorio con cui il Primo Presidente della Cassazione ha affermato non sussistere un contrasto giurisprudenziale sulla necessità o meno di esteriorizzazione del metodo mafioso ai fini dell'integrazione del delitto ex art. 416 bis c.p., essendo pacifico che l'associazione di tipo mafioso implichi la capacità di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, si pronuncia la Seconda Sezione Penale della Cassazione. La stessa ritiene che "Richiedere ancora oggi la prova di un'effettiva estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo

all'interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche "sott'acqua", cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell'economia produttiva e finanziaria e negli appalti di opere e servizi pubblici". (Cass. Pen., Sez. II, n. 24851/2017) Il fenomeno dell'espansione della 'ndrangheta in diverse zone dell'Italia settentrionale non ha portato solo la dottrina e la giurisprudenza ad interrogarsi sulla questione dell'applicabilità della fattispecie di associazione di stampo mafioso alle "mafie delocalizzate" in aree geografiche non tradizionali, ma è stato altresì oggetto dei più recenti studi di carattere sociologico sull'evoluzione delle mafie tradizionali.

Infatti la questione delle mafie in movimento è stata sottoposta all'attenzione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87, che ha reso una relazione conclusiva della XVII legislatura approvata dalla Commissione nella seduta del 7 febbraio 2018.

La Commissione ha dedicato costante attenzione alla presenza della criminalità organizzata nelle regioni settentrionali, lungo tutto l'arco della legislatura. Numerose missioni e importanti audizioni, hanno permesso di raccogliere significative conferme e nuove indicazioni sulle dimensioni e l'intensità di un fenomeno che appare in espansione, sul modus operandi delle cosche, sull'infiltrazione nell'economia legale e sulle attività illegali prevalenti.

L'ampia ricognizione svolta nel corso delle missioni in tutte le regioni settentrionali ha confermato la presenza pervasiva dei clan nel tessuto produttivo delle aree più dinamiche e ricche del Paese, che nel "modus operandi" mostrano una notevole flessibilità, riuscendo a trarre vantaggi sia dalle fasi di espansione che da quelle di recessione economica. In particolare desta preoccupazione quanto riferito da diverse Procure della Repubblica sui rapporti di reciproca convenienza che ormai caratterizzano l'infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema delle imprese legali.

Le capacità relazionali delle mafie e in particolare il capitale sociale della 'ndrangheta, quel patrimonio di conoscenze e contatti che si estende su vari livelli ha permesso di acquisire il controllo, diretto o indiretto, di società operanti in vari settori (edilizia, trasporti, giochi e scommesse, raccolta e smaltimento rifiuti), di inserirsi anche nei lavori per la realizzazione di grandi opere e di conquistare posizioni rilevanti nei sistemi di welfare locale.

La presenza di consorterie mafiose si è registrata con modalità ben radicate anche in Veneto, caratterizzato da un tessuto economico ed imprenditoriale molto sviluppato. Sul territorio si registra, infatti, la capillare presenza di piccole e medie imprese, la cui esistenza e prosperità è correlata anche ad importanti snodi di comunicazione, quali il porto di Venezia-Marghera e gli aeroporti internazionali "Venezia-Marco Polo" e "Verona-Valerio Catullo".

La ricchezza diffusa costituisce, pertanto, una potenziale attrattiva per la criminalità mafiosa, principalmente interessata a riciclare e reinvestire capitali illeciti. Sul piano generale resta costante la commissione di reati predatori, non di rado agevolati dalla presenza, nella regione, di "basisti". In molti casi, infatti, gli autori di rapine a filiali bancarie, oreficerie ed altri obiettivi ritenuti d'interesse attuano un vero e proprio "pendolarismo criminale", soggiornando sul territorio il tempo utile per realizzare l'azione criminale. Sono innumerevoli le inchieste portate a termine che testimoniano quanto le più potenti cosche di 'ndrangheta riescano ad organizzarsi e ad operare illecitamente su vasta scala, dando dimostrazione di una eccezionale dattilità sia per i contesti criminali toccati, sia per le trame relazionali che riescono a tessere. Ne è un esempio l'operazione "Malapianta" del maggio 2019, nel cui ambito le famiglie Mannolo e Trapasso agendo "in rapporti di dipendenza funzionale"

con i Grande Aracri, hanno dato prova di poter esercitare una particolare pressione estorsiva sulle strutture turistiche di Crotona e Catanzaro, riciclandone i relativi proventi in diversi settori economici. Proprio la potente cosca Grande Aracri di Cutro, ha dato ulteriore dimostrazione della sua capacità di attuare una pervasiva infiltrazione del tessuto economico ormai non solo calabrese ed emiliano, in molteplici settori economico-produttivi: dall'edilizia al movimento terra, dallo smaltimento dei rifiuti alla gestione delle cave, con l'abilità di attrarre a sé imprenditori, professionisti, amministratori pubblici.

Una presenza al Nord emersa sia con le numerose interdittive antimafia emesse da diverse Prefetture del nord Italia - nei confronti del ramo imprenditoriale della cosca Grande Aracri- sia nell'ambito delle operazioni "Terry" e "Camaleonte". Le indagini, coordinate dalla DDA di Venezia hanno fatto luce sulla pericolosità della cosca cutrese nel Veneto e dato conto di come imprenditori e comuni cittadini si rivolgessero ai criminali per ogni tipo di problematica economica o privata, venendone così assoggettati. La capacità del sodalizio di interloquire con i centri di potere ha trovato conferma, negli esiti dell'operazione "Grimilde", coordinata dalla DDA di Bologna, che ha visto il coinvolgimento anche di un amministratore pubblico di Piacenza.

L'operazione conferma una tendenza registrata in importanti inchieste degli ultimi anni, che hanno fatto emergere come, in molti casi, siano stati esponenti politici locali o imprenditori a rivolgersi alle consorterie 'ndranghetiste, proprio per ottenere vantaggi nelle tornate elettorali o per massimizzare i profitti. A conferma di ciò, sono stati adottati 70 provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di ditte calabresi operanti nei più disparati settori commerciali, produttivi e di servizi: dal commercio di veicoli ed automezzi al trasporto di merci su strada, dalla raccolta di materiali inerti alle costruzioni edili, dai servizi di lavanderia, alla vendita di prodotti petroliferi etc.

Quanto sopra rende l'idea della pervasività delle cosche fuori dai territori d'origine e offre ulteriori spunti di riflessione in merito ai rapporti sempre più fitti tra le consorterie e personaggi di rilievo del mondo politico ed imprenditoriale. Vale la pena ricordare anche i provvedimenti di scioglimento, nel semestre, di ben 3 Consigli comunali, tutti in provincia di Reggio Calabria: con DPR 11 gennaio 2019 il Consiglio Comunale di Careri, con DPR 3 maggio 2019, il Consiglio Comunale di Palizzi e con DPR 9 maggio 2019 è stato sciolto il Consiglio Comunale di Stilo. In taluni casi, le evidenze investigative poste a base dei citati provvedimenti di scioglimento hanno testimoniato le forti compromissioni tra le strutture amministrative e le locali consorterie 'ndranghetiste. Tuttavia, tra gli eventi di maggior allarme sociale e clamore mediatico rientra senz'altro lo scioglimento, l'11 marzo 2019, dell'organo di direzione generale dell'Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ex art. 143 del D. Lgs. 267/2000. Tale provvedimento trova le sue radici in "...concreti, univoci e rilevanti elementi su forme di condizionamento ed ingerenza della criminalità organizzata di tipo mafioso nei confronti dell'azienda...".

Alcune fra le più importanti inchieste degli ultimi anni hanno consentito di disegnare, per quanto possibile, un "organigramma criminale" della 'ndrangheta fuori dai territori di origine, quanto più aderente alle evidenze giudiziarie. La mappa rappresentativa dei locali di 'ndrangheta "censiti" nel Nord Italia dalle indagini degli ultimi anni, è emblematica della forza espansionistica delle cosche e della loro capacità di riprodursi secondo lo schema tipico delle strutture calabresi. In totale sono emersi 43 locali, di cui 25 in Lombardia, 13 in Piemonte, 4 in Liguria e 1 in Valle d'Aosta. E proprio in virtù delle rinnovate connotazioni della 'ndrangheta e della citata evoluzione del modus operandi della stessa che si sono apprestate misure ed azioni di contrasto fondate sulla cooperazione giudiziaria internazionale.

Un valido esempio è costituito dal progetto “I-Can”, acronimo di Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta, definito “un attacco globale alla ‘ndrangheta” finanziato dal Ministero dell’Interno, e presentato a Reggio Calabria dal segretario generale dell’Interpol Jurgen Stock e dal prefetto Vittorio Rizzi, vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza a fine gennaio 2020. Il progetto è stato partorito nell’ottobre scorso, durante l’assemblea generale dell’Interpol a Santiago del Cile, per la prima fase del progetto l’Italia ha proposto di partecipare ad I-Can a dieci Paesi europei ed extraeuropei. In sostanza, l’obiettivo è “una conoscenza approfondita del fenomeno criminale e delle sue conseguenze a livello di sicurezza e di pregiudizio alle libertà dei cittadini”. Come evidenziato in precedenza il primo problema della lotta alla ‘ndrangheta è legato alle differenti legislazioni dei vari Paesi in cui opera. I clan sono spesso un passo avanti rispetto alle istituzioni: nel caso della mafia calabrese, negli ultimi anni si è registrato un massiccio radicamento negli Stati dove la pressione investigativa e le misure giudiziarie non costituiscono un argine agli affari dei boss.

La seconda direttrice del progetto I-Can punta alla cattura dei latitanti e all’aggressione ai patrimoni illeciti, attraverso gli strumenti della cooperazione multilaterale di polizia offerta da Interpol. A questo proposito diventano fondamentali le banche dati delle forze di polizia interconnesse ed interoperabili. In Italia, inoltre, ci sarà uno studio dei cosiddetti “dati freddi”, relativi ad indagini già chiuse.

È previsto, infatti, per lo sviluppo di un software di analisi predittiva e di business intelligence che consenta di riconoscere in tempo i segni premonitori e anticipare i rischi legati alla minaccia della ‘ndrangheta. Questo consentirebbe alle forze di polizia di arrivare prima e non quando un territorio è già infiltrato dalle cosche attraverso una colonizzazione che replica all’estero il modulo strutturale della ‘ndrina. A differenza di Cosa nostra siciliana, infatti, le famiglie mafiose calabresi hanno sempre preferito un’infiltrazione silente nel tessuto economico sociale e imprenditoriale, che destabilizza l’economia e altera la libera concorrenza dei mercati legali, andando allo stesso tempo ad inquinare il settore pubblico ed istituzionale.

Questo è stato possibile perché la ‘ndrangheta gode di un enorme potere finanziario costruito principalmente sul traffico di droga, da un immenso potere corruttivo e dalla costante distrazione di fondi pubblici operata attraverso le truffe e gli appalti truccati. I-Can è stato voluto dall’Interpol per contrastare la minaccia ‘ndranghetista.

La ‘ndrangheta viene immaginata come un fenomeno locale. Purtroppo le indagini hanno dimostrato che è uno dei principali broker internazionali, si è diffusa nel mondo in maniera non violenta ma silente, portando capitali all’estero. Oggi si documenta in cinque paesi la presenza di locali di ‘ndrangheta. Per estendere all’estero la lotta ai clan, secondo il vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza “serve lo sviluppo della consapevolezza che deve essere tradotta in operazioni di polizia, arresti di latitanti, sequestro di capitali. Appunto un attacco globale senza frontiere alla ‘ndrangheta. La sala operativa scambia 400 informazioni al giorno: è il cuore pulsante del sistema informativo. Con il supporto richiesto alla Dna e alle due Procure distrettuali calabresi. E’ prevista una rete di esperti nel mondo per intervenire in 62 Paesi senza particolari formalità.”

La ‘ndrangheta oggi ha delocalizzato le attività criminali. In questi Paesi non solo custodisce i latitanti ma investe il denaro proveniente dalle attività illecite. L’Italia ha la grande ricchezza di banche dati formidabili. Oggi collaborare a livello mondiale è una grande opportunità. A una ‘ndrangheta globale bisogna rispondere con una lotta globale”. È comunque molto probabile che, in un futuro magari non così immediato, il legislatore sarà costretto ad intervenire sul terzo comma dell’art. 416-bis c.p.: la futura evoluzione delle mafie, sempre più convertite alla logica del mercato e sempre meno disposte

ad usare la violenza sul territorio, potrebbe rendere il delitto di associazione mafiosa non più idoneo a contrastarle. Per evitare l'obsolescenza dell'istituto, è allora necessario un aggiornamento del sapere criminologico e degli stessi strumenti repressivi.

Emerge il nodo problematico dei requisiti strutturali richiesti per la contestazione della condotta partecipativa, laddove il compendio probatorio acquisito non fornisca elementi univocamente idonei ad attestare l'apporto di un contributo causale alla consorterìa mafiosa ma compri il mero compimento di formalismi rituali.

Le Sezioni unite si sono pronunciate, recentemente, sull'idoneità dell'affiliazione rituale a provare la condotta di partecipazione a una mafia 'storica.

Con ordinanza n. 5071/2021 era stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «*se la **mera affiliazione da una associazione a delinquere di stampo mafioso cd. storica, nella specie 'Ndrangheta', effettuata secondo il rituale previsto dalla associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un **giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell'art. 416-bis c.p. e della struttura del reato dalla norma previsto*****».

In base a quanto si apprende dal sito della Corte di Cassazione, all'udienza del 27 maggio 2021 le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «*la condotta di **partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminali. Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione***».

Da considerare, oggi, è anche la dimensione europea, volta alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e la relativa prevenzione generale, vista la globalizzazione dei mercati e, dunque, anche la "globalizzazione della criminalità".

La nuova frontiera del contrasto alle mafie si colloca sul contesto europeo e internazionale, dove negli ultimi anni si manifestano importanti segnali nella cooperazione tra gli Stati. Estremamente significativo è, al riguardo, il contenuto della risoluzione 10/4 approvata il 16 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale: per la prima volta in una risoluzione delle Nazioni Unite si parla di "dimensione economica" della criminalità organizzata transnazionale. Si tratta di un concetto idoneo a ricomprendere molteplici profili, come le radici economiche della criminalità, i mercati illegali gestiti dalle organizzazioni criminali, l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale, gli effetti macroeconomici della criminalità organizzata sulla libertà di concorrenza e sullo sviluppo.

A questa ampia visione del problema, si accompagna la indicazione di una serie di misure operative, che nel loro complesso danno vita ad un vero e proprio programma per il futuro della lotta alle mafie su scala globale.

Trova così oggi concreta attuazione quella visione anticipatrice che è stata uno degli elementi di più forte continuità tra tutti coloro che hanno dedicato la loro vita alla lotta alla mafia, sin dagli anni '80 del secolo scorso. L'analisi in termini collettivi, strutturali ed economici dei fenomeni criminali più

gravi, e la necessaria proiezione dell'intervento giudiziario su uno scenario internazionale, erano due dei principali obiettivi perseguiti da Rocco Chinnici e da Giovanni Falcone.

In prospettiva futura, la necessaria armonizzazione legislativa può essere la base del dibattito sulla introduzione di una fattispecie di associazione mafiosa europea sul modello dell'art. 416 bis c.p.. Le indagini più recenti dimostrano infatti che i sodalizi criminali hanno esteso il loro raggio di azione a tutto il Nord Italia e al territorio europeo, attraverso diverse forme di business illeciti e dando vita a proprie "cellule" territoriali delocalizzate.

Su un piano procedurale, insieme agli obblighi di cooperazione previsti dalle direttive europee, parte della dottrina ipotizza un ampliamento delle competenze della Nuova Procura Europea ai sensi dell'art. 86 TFUE, costituendo i reati crimini di carattere tipicamente transnazionale. Nell'ambito della comunità internazionale, appare indispensabile un più ampio disegno riformatore, che affianchi alla tutela penalistica alcune misure economiche incentivanti delle imprese virtuose, che abbattano i costi di produzione e semplifichino gli oneri burocratici, onde sottrarre spazio alle associazioni mafiose. Si conferma, in definitiva, l'insufficienza di misure punitive, e l'inevitabilità di una parallela regolazione delle attività economiche, che rivitalizzi il circuito dell'economia legale oggi fatalmente inquinato dalla presenza di imprese mafiose.

Solo in questo modo è possibile eliminare alla radice le precondizioni che favoriscono l'affermazione delle mafie. Indubbiamente, la tradizione giuridica e il contributo culturale dell'ordinamento italiano possono essere trainanti in questo processo evolutivo, soprattutto per quanto riguarda la specificità degli strumenti di contrasto, in materia, tra le altre, di coordinamento delle indagini, confisca e misure di prevenzione.

Inoltre, particolarmente rilevante risulta l'analisi dell'andamento della delittuosità riferita al periodo del lockdown, che ha mostrato che le organizzazioni mafiose, a conferma di quanto previsto, si sono mosse con una strategia tesa a consolidare il controllo del territorio, ritenuto elemento fondamentale per la loro stessa sopravvivenza e condizione imprescindibile per qualsiasi strategia criminale di accumulo di ricchezza.

Controllo del territorio e disponibilità di liquidità che potrebbero rivelarsi finalizzati ad incrementare il consenso sociale anche attraverso forme di assistenzialismo a privati e imprese in difficoltà. Si prospetta di conseguenza il rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole (ossia quel reticolo sociale e commerciale su cui si regge principalmente l'economia del sistema nazionale) vengano fagocitate nel medio tempo dalla criminalità, diventando strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti.

Già nella Relazione semestrale della DIA 2020, I Semestre, si prospettavano le possibili opportunità che le varie mafie sarebbero state in grado di cogliere, sfruttando appieno i molteplici effetti della pandemia, considerato l'impatto del lockdown tanto sui sistemi economici nazionali, quanto sulle singole attività produttive costrette ad un lungo periodo di inattività, genesi di un difficoltoso tentativo di ripresa. Proprio la 'ndrangheta ha dato prova, nel tempo, di saper intercettare le opportunità nei cambiamenti socio-economici e di una grande duttilità e capacità di rimodulare il proprio paniere degli investimenti, per massimizzare i suoi profitti.

La sua azione potrebbe essere, oggi ancor di più, favorita dal contesto di forte sofferenza economico-produttiva. Il Rapporto della Banca d'Italia su "L'economia della Calabria", pubblicato nel giugno 2020, sottolinea, infatti, come le misure di distanziamento fisico e la chiusura parziale delle attività a marzo e ad aprile 2020 abbiano inciso pesantemente sull'economia regionale, peraltro, già in una fase di sostanziale stagnazione. Se lo scorso anno il PIL calabrese risultava inferiore di 14 punti

percentuali rispetto ai livelli del 2007, per il 2020 gli indicatori disponibili prevedono un'ulteriore caduta.

La criminalità organizzata calabrese persisterebbe nel tentativo di accreditarsi presso imprenditori in crisi di liquidità ponendosi quale interlocutore di prossimità, imponendo forme di sostegno finanziario e prospettando la salvaguardia della continuità aziendale, nel verosimile intento di subentrare negli asset proprietari e nelle governance aziendali al duplice scopo di riciclare le proprie disponibilità di illecita provenienza e inquinare l'economia legale impadronendosi di campi produttivi sempre più ampi.

E ciò con ogni probabilità avverrà in ogni area del Paese in cui le consorterie 'ndranghetiste si sono radicate. In tale contesto, il pericolo più attuale è rappresentato dall'usura e dal conseguente accaparramento delle imprese in difficoltà, che, unito alla scarsa propensione delle vittime a denunciare, contribuisce alla sottostima e alla diffusione del fenomeno.

Per altro verso, la minaccia da fronteggiare è la constatata capacità dei sodalizi calabresi di infiltrare i pubblici appalti avvalendosi di quell'area grigia che annovera al suo interno professionisti compiacenti e pubblici dipendenti infedeli.

E' il terreno fertile per l'agire della mafia silente, proiettata sul territorio nazionale e con vocazione transnazionale. Come affermato dal Procuratore di Reggio Calabria "...la 'ndrangheta non è soltanto una organizzazione criminale di tipo mafioso con caratteristiche e proiezioni internazionali, addirittura intercontinentali, ma è un ramificato sistema di potere, perfettamente modellato sulle caratteristiche dettate dall'art. 416 bis, comma 3, c.p..."

Il dato, suffragato da una miriade di inchieste giudiziarie, evidenzia l'attitudine delle 'ndrine a relazionarsi agevolmente e con egual efficacia sia con le sanguinarie organizzazioni del narcotraffico sudamericano, sia con politici, amministratori, imprenditori e liberi professionisti la cui opera è strumentale al raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

La 'ndrangheta esprime, infatti, un sempre più elevato livello di infiltrazione nel mondo politico-istituzionale, ricavandone indebiti vantaggi nella concessione di appalti e commesse pubbliche.

la potenza imprenditoriale della 'ndrangheta si esprime grazie alle ingenti risorse economiche di cui dispone verosimilmente in costante aumento grazie proprio alla proliferazione del narcotraffico che focalizzerebbe la sua centralità operativa in importanti aree portuali come quella di Gioia Tauro, ma anche di Genova, La Spezia, Vado Ligure e Livorno.

Le cosche hanno da tempo dimostrato di essere straordinariamente abili ad adattarsi ai diversi contesti territoriali e sociali prediligendo, specialmente al di fuori dai confini nazionali, strategie di basso profilo e tenendosi, al contempo, al passo con il progresso e la globalizzazione.

L'emergenza sanitaria, tra l'altro, concorre a far risaltare situazioni endemiche del settore sanitario già critiche e da tempo terreno fertile per gli interessi illeciti delle cosche.

In tal senso depongono proprio le numerose interdittive antimafia emesse dalle Prefetture calabresi, in particolare da quella di Reggio Calabria, nei confronti di imprese contaminate dalle cosche. Il dato restituisce l'immagine di una 'ndrangheta infiltrata in diversi settori commerciali, produttivi e dei servizi (costruzioni, autotrasporti, raccolta di materiali inerti, ristorazione, gestione di impianti sportivi e strutture alberghiere, commercio al dettaglio, senza tralasciare il settore sanitario, etc.). Un inquinamento che offre la possibilità alle cosche di riciclare i proventi illecitamente accumulati.

Per un contrasto efficace a tali insidie, oltre all'auspicio di arrivare quanto prima ad una legislazione omogenea e condivisa fra gli Stati, si impone, mutuando l'esperienza e l'impegno profuso nella lotta

al virus, un impulso sempre maggiore nella circolazione delle informazioni e nella cooperazione sinergica tra gli organi investigativi e giudiziari dei singoli Paesi.

I sistemi criminali organizzati sono ormai un grande soggetto sovranazionale che gli Stati non potranno più contrastare efficacemente in modo autonomo ed isolato. Il rinnovato approccio deve tradursi in atti concreti. Sul tema, infatti, si segnala una importante iniziativa internazionale, conclusasi nel semestre, che integra e stimola l'utilizzo degli strumenti normativi di carattere transnazionale in parte già adottati: il 16 ottobre 2020 i rappresentanti di 190 Paesi presenti a Vienna alla riunione plenaria della Convenzione sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale hanno approvato all'unanimità il documento presentato dall'Italia che passerà alla storia come Risoluzione Falcone.

Le delegazioni si sono confrontate sull'opportunità di perfezionare e rendere più efficace la c.d. Convenzione di Palermo, ovvero il primo accordo globale ONU sulla lotta alla mafia sottoscritto nel capoluogo siciliano nel 2000.

I rappresentanti del Governo italiano hanno presentato la risoluzione agli altri membri focalizzando l'attenzione sul contrasto alla dimensione economica della criminalità e sull'adozione di nuovi strumenti di prevenzione e repressione delle nuove forme di organizzazioni criminali. Ciò, riprendendo quanto già anticipato dal giudice Giovanni Falcone sulla necessità di impostare la lotta alla mafia su scala globale, anche attraverso l'adozione delle misure patrimoniali – che in Italia, dal 1982, si rivelano strumento utilissimo nella lotta alla criminalità organizzata – e con il riutilizzo sociale dei beni sottratti alle mafie.

Il documento riconosce il ruolo precursore del magistrato siciliano e traccia le sfide future di questa lotta senza confini: contrasto alla dimensione economica della mafia, al cybercrime e ai reati ambientali, attraverso nuove forme di cooperazione internazionale, tecniche investigative speciali potenziate, in particolare, dalla collaborazione dei sistemi bancari e degli internet provider nazionali nel contrasto del riciclaggio.

Al di là delle importanti iniziative che promanano dagli organi istituzionali deputati al contrasto dell'illegalità e dei sistemi criminali, va comunque sottolineato che la forma di prevenzione più efficace è indubbiamente la formazione culturale per la diffusione, a tutti i livelli, di principi di legalità partecipata.

Inoltre nella stessa direzione si colloca l'entrata in vigore a dicembre 2020 del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Questa nuova e necessaria strategia deve avere il suo punto di partenza in quegli strumenti già presenti nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia, che hanno mostrato la loro efficacia e consentito il raggiungimento di ottimi risultati sia nella fase preventiva, sia in quella repressiva del fenomeno mafioso.

I sodalizi mafiosi, ampliando l'utilizzo della tecnologia, sono consacrati al cd gaming e betting, rispettivamente il settore del gioco d'azzardo e delle scommesse, ove imprenditori riconducibili alla criminalità organizzata, grazie alla costituzione di società sedenti nei paradisi fiscali, creano un circuito parallelo a quello legale, che consente di ottenere smisurati guadagni ed, in particolare, di riciclare, in maniera anonima, cospicue quantità di denaro.

Un'altra indicazione sulla capacità della mafia di cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione si rinviene nel ricorso all'utilizzo delle criptovalute, come i Bitcoin e, più di recente, il Monero, che non consentono un agevole tracciamento.

Sul piano macroeconomico il fenomeno della contraffazione è associato allo sviluppo e all'internazionalizzazione del commercio e dell'economia, alla distribuzione su larga scala delle nuove tecnologie, all'apertura di nuovi mercati e ai crescenti profitti generati dai diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti e disegni industriali).

La produzione di beni contraffatti consente alla malavita il facile riciclaggio di denaro "sporco". La commercializzazione dei beni falsi genera enormi proventi, che i criminali impiegano per altre attività, lecite e illecite, rappresentando un importante elemento di supporto alla capacità operativa delle mafie transnazionali.

Le relazioni intessute, le alleanze consolidate e le modalità logistiche, già in essere per la gestione di altri traffici illeciti, vengono ora utilizzate dalle organizzazioni criminali mondiali per il business della contraffazione, traendo vantaggi dall'internazionalizzazione dei mercati e dell'economia. Per incidere efficacemente su tale fenomeno è sicuramente strategico il monitoraggio delle operazioni finanziarie e dei trasferimenti di denaro da e per l'estero, indispensabili per concretizzare più incisive attività di contrasto al riciclaggio ed al reimpiego di capitali illeciti che rappresentano i maggiori fattori di alterazione dei mercati e della finanza. La mafia è in grado, altresì, di avvalersi del cd mondo del Dark web, parte della rete internet difficilmente controllabile che consente di muovere, in maniera indisturbata, notevoli quantità di danaro in operazioni illegali.

La cooperazione bilaterale, importante strumento di polizia, permette di analizzare in maniera precisa e minuziosa la presenza all'estero delle organizzazioni mafiose italiane, concentrando l'attenzione, in particolar modo, sulla loro capacità di svilupparsi sia in maniera autonoma, sia in rapporto alle altre organizzazioni criminali originarie di altre nazioni.

Le Task Force, molto utilizzate nell'ambito della cooperazione internazionale, consentono di monitorare, in maniera puntuale, le organizzazioni criminali mafiose attraverso una continua collaborazione tra le FF.PP. italiane e straniere, soprattutto di Germania, Austria, Paesi Bassi e Francia. Grazie alle Task Force e alla continua attività di scambio informativo che esse permettono, è stato possibile mettere in campo strategie operative che hanno consentito, in ambito internazionale, di individuare notevoli contesti di imprenditoria criminale.

La collaborazione multilaterale tra i vari Stati Membri nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, rappresenta l'elemento centrale per quanto concerne i metodi di contrasto e, permette di implementare e coordinare gli sforzi delle polizia dei vari Stati Membri sia dal punto di vista del flusso delle informazioni scambiate sia dal punto di vista del supporto tecnologico di ultima generazione.


LA CONVENZIONE DI ISTAMBUL

PROF. FABIO IADELUCA
ACCADEMICO PONTIFICIO
COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI DELLA PONTIFICIA ACADEMIA
MARIANA INTERNATIONALIS



La Convenzione di Istanbul
Linee fondamentali
di Fabio Iadeluca

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)



La Convenzione si compone di un Preambolo, di 81 articoli raggruppati in dodici Capitoli, e di un Allegato.

Quadro giuridico. Il Preambolo ricorda innanzitutto i principali strumenti che, nell'ambito del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, sono collegati al tema oggetto della Convenzione e sui quali quest'ultima si basa. Tra di essi riveste particolare importanza la CEDAW (Convenzione Onu del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne) e il suo Protocollo opzionale del 1999 che riconosce la competenza della Commissione

sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne a ricevere e prendere in esame le denunce provenienti da individui o gruppi nell'ambito della propria giurisdizione.

Si ricorda che la CEDAW - universalmente riconosciuta come una sorta di Carta dei diritti delle donne - definisce "discriminazione contro le donne" "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo".

Si segnala che, sempre nell'ambito delle Nazioni Unite, nel 2009 è stato lanciato il database sulla violenza contro le donne, allo scopo di fornire il quadro delle misure adottate dagli Stati membri dell'Onu per contrastare la violenza contro le donne sul piano normativo e politico, nonché informazioni sui servizi a disposizione delle vittime.

Il Preambolo della Convenzione riconosce inoltre che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi ed aspira a creare un'Europa libera da questa violenza.

Gli Obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1. Oltre a quanto già esplicitato nel titolo della Convenzione stessa, appare importante evidenziare l'obiettivo di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne, nonché la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.

Di rilievo inoltre la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle situazioni di conflitto armato, circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare esacerbazione e ferocia.

Contestualmente alla firma, l'Italia ha depositato presso il Consiglio d'Europa una nota verbale con la quale ha dichiarato che "applicherà la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali". Tale dichiarazione interpretativa - apposta anche a seguito di quanto chiesto al Governo con le mozioni approvate al Senato il 20 settembre 2012 - è motivata dal fatto che la definizione di "genere" contenuta nella Convenzione - l'art. 3, lettera c) recita: "con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini" - è ritenuta troppo ampia e incerta e presenta profili di criticità con l'impianto costituzionale italiano (si veda, al proposito, la relazione illustrativa al ddl di autorizzazione alla ratifica - A.S. 3654 - presentato dal Governo Monti l'8 gennaio 2013).

L'articolo 4 della Convenzione sancisce il principio secondo il quale ogni individuo ha il diritto di vivere libero dalla violenza nella sfera pubblica e in quella privata. A tal fine le Parti si obbligano a tutelare questo diritto in particolare per quanto riguarda le donne, le principali vittime della violenza basata sul genere (ossia di quella violenza che colpisce le donne in quanto tali, o che le colpisce in modo sproporzionato).

Poiché la discriminazione di genere costituisce terreno fertile per la tolleranza della violenza contro le donne, la Convenzione si preoccupa di chiedere alle Parti l'adozione di tutte le norme atte a garantire la concreta applicazione del principio di parità tra i sessi corredate, se del caso, dall'applicazione di sanzioni.

I primi a dover rispettare gli obblighi imposti dalla Convenzione sono proprio gli Stati i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne (art. 5).

L'articolo 5 prevede anche un risarcimento delle vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali, che può assumere forme diverse (riparazione del danno, indennizzo, riabilitazione, ecc.). L'indennizzo da parte dello Stato è disciplinato dall'art. 30, par. 2, della Convenzione ed è accordato alle vittime se la riparazione non è garantita da altre fonti.

Ampio spazio viene dato dalla Convenzione alla prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica. La prevenzione richiede un profondo cambiamento di atteggiamenti

e il superamento di stereotipi culturali che favoriscono o giustificano l'esistenza di tali forme di violenza. A tale scopo, la Convenzione impegna le Parti non solo ad adottare le misure legislative per prevenire la violenza, ma anche alla promozione di campagne di sensibilizzazione, a favorire nuovi programmi educativi e a formare adeguate figure professionali.

Altro punto fondamentale della Convenzione è la protezione delle vittime. Particolare enfasi viene posta sulla necessità di creare meccanismi di collaborazione per un'azione coordinata tra tutti gli organismi, statali e non, che rivestono un ruolo nella funzione di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, o alle vittime di violenza domestica. Per proteggere le vittime è necessario che sia dato rilievo alle strutture atte al loro accoglimento, attraverso un'attività informativa adeguata che deve tenere conto del fatto che le vittime, nell'immediatezza del fatto, non sono spesso nelle condizioni psico-fisiche di assumere decisioni pienamente informate.

I servizi di supporto possono essere generali (es. servizi sociali o sanitari offerti dalla pubblica amministrazione) oppure specializzati. Fra questi si prevede la creazione di case rifugio e quella di linee telefoniche di sostegno attive notte e giorno. Strutture ad hoc sono inoltre previste per l'accoglienza delle vittime di violenza sessuale.

La Convenzione stabilisce l'obbligo per le Parti di adottare normative che permettano alle vittime di ottenere giustizia, nel campo civile, e compensazioni, in primo luogo dall'offensore, ma anche dalle autorità statali se queste non hanno messo in atto tutte le misure preventive e di tutela volte ad impedire la violenza (sui risarcimenti da parte dello Stato si è già detto più sopra).

La Convenzione individua anche una serie di reati (violenza fisica e psicologica, sessuale, stupro, mutilazioni genitali, ecc.), perseguibili penalmente, quando le violenze siano commesse intenzionalmente e promuove un'armonizzazione delle legislazioni per colmare vuoti normativi a livello nazionale e facilitare la lotta alla violenza anche a livello internazionale. Tra i reati perseguibili penalmente è inserito lo *stalking*, definito il comportamento intenzionale e minaccioso nei confronti di un'altra persona, che la porta a temere per la propria incolumità. Quanto al matrimonio forzato, vengono distinti i casi nei quali una persona viene costretta a contrarre matrimonio da quelli nei quali una persona viene attirata con l'inganno in un paese estero allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio; in

quest'ultimo caso, è sanzionabile penalmente anche il solo adescamento, pur in assenza di celebrazione del matrimonio.

La Convenzione torna in più punti sull'inaccettabilità di elementi religiosi o culturali, tra i quali il cosiddetto "onore" a giustificazione delle violenze chiedendo tra l'altro alle Parti di introdurre le misure, legislative o di altro tipo, per garantire che nei procedimenti penali intentati per crimini rientranti nell'ambito della Convenzione, tali elementi non possano essere invocati come attenuante.

In materia di sanzioni, la Convenzione chiede alle Parti di adottare misure per garantire che i reati in essa contemplati siano oggetto di punizioni efficaci, proporzionate e dissuasive, commisurate alla loro gravità.

La Convenzione contiene poi un ampio capitolo di previsioni che riguardano le inchieste giudiziarie, i procedimenti penali e le procedure di legge, a rafforzamento delle disposizioni che delineano diritti e doveri nella Convenzione stessa.

Un Capitolo apposito è dedicato alle donne migranti, incluse quelle senza documenti, e alle donne richiedenti asilo, due categorie particolarmente soggette a violenze di genere. La Convenzione mira ad introdurre un'ottica di genere nei confronti della violenza di cui sono vittime le migranti, ad esempio accordando ad esse la possibilità di ottenere uno status di residente indipendente da quello del coniuge o del partner. Inoltre, viene stabilito l'obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione (ai sensi della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati) e ribadito l'obbligo di rispettare il diritto del non-respingimento per le vittime di violenza contro le donne.

La Convenzione istituisce infine un Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) costituito da esperti indipendenti, incaricati di monitorare l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati aderenti. Il monitoraggio avverrà attraverso questionari, visite, inchieste e rapporti sullo stato di conformità degli ordinamenti interni agli standard convenzionali, raccomandazioni generali, ecc.). I privilegi e le immunità dei membri del GREVIO sono oggetto dell'Allegato alla Convenzione.

Come detto, il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Istanbul, approvando la legge 27 giugno 2013, n. 77.

Per una consapevole scelta del legislatore, la legge n. 77 non detta norme di adeguamento del nostro ordinamento interno motivate dal pieno rispetto della Convenzione. Ciò in quanto è prevalsa l'esigenza di privilegiare la rapida ratifica della Convenzione, essenziale a consentirne l'entrata in vigore; rapida ratifica che sarebbe stata ostacolata da un contenuto normativo più complesso. Concluso però questo adempimento, Governo e Parlamento hanno tentato di riempire di contenuti questa ratifica con il decreto-legge n. 93 del 2013 e la sua conversione in legge 119/2013.

Appendice 1

Convenzione di Istanbul

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Istanbul, 11 maggio 2011

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec (2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec (2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec (2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini; Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia; Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica, Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione

1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;

c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo

Articolo 2 - Campo di applicazione della Convenzione

1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.

3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Articolo 3 - Definizioni ai fini della presente Convenzione:

a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; f con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Articolo 4 - Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.

2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
- vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
- abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.

3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 - Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6 - Politiche sensibili al genere Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne

Capitolo II - Politiche integrate e raccolta dei dati

Articolo 7 - Politiche globali e coordinate

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.

3 Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Articolo 8 - Risorse finanziarie La Parti stanziare le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Articolo 9 - Organizzazioni non governative e società civile Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Articolo 10 – Organismo di coordinamento

1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.

2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.

3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

Articolo 11 - Raccolta dei dati e ricerca

1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a: a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione; b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che

rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.

4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Capitolo III - Prevenzione

Articolo 12 - Obblighi generali

1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.

3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.

4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Articolo 13 - Sensibilizzazione

1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni

femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.

2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 14 - Educazione

1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

Articolo 15 - Formazione delle figure professionali

1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.

2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16 - Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.

3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Articolo 17 - Partecipazione del settore privato e dei mass media

1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Capitolo IV - Protezione e sostegno

Articolo 18 - Obblighi generali

1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di

applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.

3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:

- siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
- siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
- mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
- mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
- consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
- soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.

5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 19 - Informazione Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Articolo 20 - Servizi di supporto generali

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

Articolo 21 - Assistenza in materia di denunce individuali/collettive Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce

individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

Articolo 22 - Servizi di supporto specializzati

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e

lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Articolo 23 - Case rifugio Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Articolo 24 - Linee telefoniche di sostegno Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 - Supporto alle vittime di violenza sessuale Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Articolo 26 - Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

Articolo 27 - Segnalazioni Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Articolo 28 - Segnalazioni da parte delle figure professionali Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Capitolo V - Diritto sostanziale

Articolo 29 - Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 30 - Risarcimenti

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.

2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Articolo 31 - Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Articolo 32 - Conseguenze civili dei matrimoni forzati Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 33 - Violenza psicologica Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Articolo 34 - Atti persecutori (Stalking)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Articolo 35 - Violenza fisica Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Articolo 36 - Violenza sessuale, compreso lo stupro

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;

c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Articolo 37 - Matrimonio forzato

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 38 - Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride; b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine; c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Articolo 39 - Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato; b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Articolo 40 - Molestie sessuali Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Articolo 41 - Favoreggiamento o complicità e tentativo 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Articolo 42 - Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere adottati come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse

secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Articolo 43 - Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

Articolo 44 - Giurisdizione 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso: a sul loro territorio; o b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o

d da uno loro cittadino; o

e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.

4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.

5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.

6 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.

7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

Articolo 45 - Sanzioni e misure repressive

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.

2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:

- il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;

- la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

Articolo 46 - Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

a il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;

b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;

e il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
f il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;
g il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;
h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Articolo 47 - Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 48 - Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

1 Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione".

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI - Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

Articolo 49 - Obblighi generali

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della

presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 50 - Risposta immediata, prevenzione e protezione

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Articolo 51 - Valutazione e gestione dei rischi

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di

protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Articolo 52 - Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Articolo 53 - Ordinanze di ingiunzione o di protezione

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:

- concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
- emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
- ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
- disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;

- possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.

3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 54 - Indagini e prove Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

Articolo 55 - Procedimenti d'ufficio e ex parte

1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 56 – Misure di protezione

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

- a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizazioni;
- b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;

c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;

d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;

e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;

f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;

g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;

h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;

i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Articolo 57 - Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

Articolo 58 - Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

Capitolo VII - Migrazione e asilo

Articolo 59 - Status di residente

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni: a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale; b quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Articolo 60 - Richieste di asilo basate sul genere

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.

2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.

3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Articolo 61 - Diritto di non-respingimento

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII - Cooperazione internazionale

Articolo 62 - Principi generali

1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:

a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;

b proteggere e assistere le vittime;

c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;

di applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'extradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

Articolo 63 - Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Articolo 64 - Informazioni

1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.

2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo. 3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

Articolo 65 - Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).

Capitolo IX - Meccanismo di controllo

Articolo 66 - Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.

2 Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.

4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:

a devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;

b il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;

c devono rappresentare i principali sistemi giuridici;

d devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;

e devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.

5 La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.

7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 67 - Comitato delle Parti

1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.

2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i

membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.

3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 68 - Procedura 1

Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.

2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.

3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.

4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.

5 Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.

6 Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.

8 Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.

9 Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.

11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.

12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.

13 Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.

14 Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.

15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

Articolo 69 - Raccomandazioni generali Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 70 - Partecipazione dei Parlamenti al controllo

1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.

2 Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.

3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X - Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 71 - Relazioni con altri strumenti internazionali

1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.

2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

Capitolo XI - Emendamenti alla Convenzione

Articolo 72 - Emendamenti

1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.

2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.

3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

4 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII - Clausole finali

Articolo 73 - Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Articolo 74 - Composizione delle controversie 1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta. 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Articolo 75 - Firma ed entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.

4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 76 - Adesione alla Convenzione

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.

2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 77 - Applicazione territoriale

1 Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2 Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 78 - Riserve 1 Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3. 2 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:

- Articolo 30, paragrafo 2;
- Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
- Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
- Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
- Articolo 59. 3 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34. 4 Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

Articolo 79 - Validità ed esame delle riserve

1 Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.

2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta. 3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Articolo 80 - Denuncia

1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 81 - Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

a ogni firma;

b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;

d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore; e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;

f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;

g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

Allegato - Privilegi e immunità (Articolo 66)

1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.

2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità: a immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale; b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.

3 Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

4 I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.

SCHEMA DELLE MODIFICHE AL CODICE
PENALE EAL CODICE DI PROCEDURA PENALE
DELLA LEGGE 19 LUGLIO 2019, N.69 (CODICE
ROSSO)

PROF. FABIO IADELUCA
ACCADEMICO PONTIFICIO
COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI DELLA PONTIFICIA ACADEMIA
MARIANA INTERNATIONALIS




di Fabio Iadeluca

Art.4 (l.69/2019)


Art. 387-bis c.p.: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa famiglia e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La fattispecie di nuovo conio colpisce coloro i quali violano le prescrizioni connesse alle misure cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale (o alla misura precautelare di cui all'art. 384-bis c.p.p.).



Sono misure personali le misure di prevenzione che incidono sulla libertà fisica dell'individuo (**coercitive**), o che limitano il libero esplicarsi di diritti e facoltà connessi con la personalità umana intesa quale capacità giuridica o d'agire (**interdittive**).

Sono misure reali quelle che incidono sui beni mobili e immobili (res), sotto forma di vincolo d'inseparabilità (**sequestro conservativo o preventivo**).



Art. 282-bis c.p.p

Allontanamento dalla casa familiare

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

Art. 384-bis c.p.p

Allontanamento urgente dalla casa familiare

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis.

Art. 282-ter c.p.p.

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. 3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente

frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-

legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO

Art.7 (l.69/2019)

Con l'articolo 7 della riforma viene introdotto il nuovo reato di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.p.)

1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

4. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Con questo reato viene colmata una lacuna nel nostro ordinamento, anche sé, si sottolinea che già nel nostro ordinamento erano presenti norme incriminatrici (dalla violenza privata, alla riduzione in schiavitù, fino alla circonvenzione di incapace). Con la nuova fattispecie di reato viene affrontato in modo diretto e onnicomprensivo il fenomeno.

DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI

Art.10 (l.69/2019)

L'art. 10 della nuova legge prevede l'introduzione, assai discussa nella fase di approvazione della riforma, di un nuovo delitto (art. 612-ter c.p.) intitolato Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il

consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona

che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio

A livello mediatico il c.c. *revenge porn*, pratica con la quale vengono diffusi video o immagini a carattere intimo per vendicarsi della persona che vi era stata ritratta.

DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO

Art.12 (l.69/2019)

Con l'art. 12 della riforma viene introdotta un'altra, nuova fattispecie di reato, ovvero quello di Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinques c.p.)

1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

2. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del

codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

INASPRIMENTI SANZIONATORI

Art.9 (l.69/2019)

L'art. 9 della riforma contiene alcune disposizioni riferite, nell'essenziale, al trattamento sanzionatorio di alcune fattispecie di reato nei confronti di vittime vulnerabili, caratterizzate da violenza endofamiliare o di genere.

Art. 572 c.p. - Maltrattamenti contro familiari e conviventi

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione,

2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

3. abrogato (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119)

istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

4. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione di sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

5. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Violenza assistita

Si tratta tra l'altro, di un ampliamento sostanziale della risposta sanzionatoria per i casi di "violenza assistita", di cui gli studiosi di reati a danno di fasce deboli si occupano, in quanto la c.d. violenza assistita, deve essere considerato un fattore di rischio per trascuratezza, maltrattamento fisico e abuso sessuale, è di per sé una forma di maltrattamento con effetti a breve e a lungo termine, di cui sono vittime moltissimi bambini e bambine.

La violenza assistita viene considerata una vera e propria forma di maltrattamento sui minori, visti gli esiti lesivi sull'equilibrio psico-fisico del minore, equiparabili a quelli della violenza direttamente subita.

Monteleone (1998,1999) descrive tra le categorie di abuso psicologico su un/una minore: ignorare il bambino e venire meno al compito di fornire stimoli necessarie, risposte affettive e conferma della sua dignità, all'interno della normale routine familiare; isolarlo e impedirgli un normale contatto umano; aggredirlo verbalmente,; opprimerlo con pressioni a crescere in fretta, ad appropriarsi troppo presto di abilità in campo scolastico, fisico/motorio e degli scambi interpersonali; danneggiarlo

incoraggiando comportamenti distruttivi e antisociali; terrorizzare il bambino; creare un clima di paura, ostilità ed ansia, impedendo al bambino di fare propri sentimenti di sicurezza e di protezione. Di Blasio (2000) considera maltrattamento psicologico “la reiterazione di pattern comportamentali o modelli relazionali che convogliano sul bambino l’idea che vale poco, non è amato, non è desiderato, la presenza di biasimo protratto, isolamento forzato, disparità e preferenze verso i fratelli, minacce verbali, e ancora consentire che il bambino assista alla violenza e ai conflitti tra i genitori o sia spettatore di aggressioni fisiche di un genitore nei confronti di un altro genitore nei confronti dell’altro o dei fratelli”.

Bisogna includere tra le condotte che rientrano della c.d. “violenza assistita” non solo le violenze, ma anche le minacce di compiere atti di violenza (minacce di fare del male, di abbandonare, di uccidere, di suicidarsi ecc.) sono estremamente nocive per i minori che ne sono spettatori. Fonagy e Target (2005), sulla scia degli insegnamenti di Bowlby (1989) in tema di “base sicura”, a tal proposito affermano che “ la violenza domestica costituisce una fonte particolarmente potente di problemi evolutivi proprio perché la paura del danno in cui può incorrere il genitore porta ad un’anticipazione dell’indisponibilità, confermata dall’inaccessibilità della madre durante i momenti di acuto conflitto coniugale”.

Al riguardo per violenza assistita intrafamiliare, secondo la definizione del Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia),

“Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte del bambino/a qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori. Il bambino può farne esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza), e/o percependone gli effetti” (2005,2017).

Si include l’assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici”.

Da tale definizione emerge che le forme di violenza alle quali il minore può trovarsi ad assistere, direttamente o indirettamente, o di cui può subire gli effetti sono molteplici ed pervengono a differenti aree: fisica, psicologica, verbale, economica e sessuale (Luberti, 2006).

Per quanto riguarda la **violenza fisica** comprende l’uso di qualsiasi atto volto a far male o a spaventare la vittima, in particolare si riferisce a comportamenti quali: spingere, gettare sul letto, impedire di muoversi trattenendo fisicamente, colpire o cercare di colpire con oggetti, prendere per il collo, stratonare, mordere, dare schiaffi, calci, pugni, tirare e trascinare per i capelli, bruciare con sigarette parti del corpo, chiudere in una stanza, segregare in casa, buttare fuori di casa, buttare fuori di casa nelle ore notturne, impedire od obbligare a mangiare, obbligare a mangiare determinati alimenti; impedire le cure mediche; obbligare ad assumere farmaci; impedire di dormire; legare, incatenare, soffocare, minacciare con arma da fuoco o da taglio, usare armi da fuoco o da taglio, dare fuoco; uccidere.

Costituiscono invece **violenza psicologica** comportamenti intimidatori, minacciosi, vessatori e denigranti da parte del partner quali: rompere o danneggiare oggetti delle vittime, minacciare il suicidio; deridere, svalutare, denigrare, insultare; isolare dalle altre relazioni familiari e amicali; mettere in atto meccanismi di controllo su tutte le frequentazioni e attività; minacciare di picchiare, di torturare, di abbandonare, di uccidere; minacciare di iniziare nuove relazioni, perseguire per gelosia, minacciare di fare del male ad altri componenti della famiglia o di fare del male e abbandonare animali domestici.

Rientrano nella **violenza economica** comportamenti quali: impedire alla madre l’accesso alle risorse economiche, occultare ogni informazione sulla situazione patrimoniale, vietare, ostacolare, boicottare l’accesso e il mantenimento di un lavoro, non adempiere ai doveri di mantenimento stabiliti da leggi e sentenze, sfruttare come forza lavoro nell’azienda familiare senza alcuna retribuzione né contributi stabiliti dalla legge, appropriarsi dei proventi del lavoro della donna e usarli a proprio vantaggio, indebitare per proprie inadempienze, attuare ogni forma di tutela giuridica a esclusivo proprio

vantaggio e a danno della vittima (regime patrimoniale dei beni, questioni ereditarie, intestazioni immobiliari, attività produttive). La violenza economica è spesso unita alla violenza fisica e psicologica, al fine di ottenere l'isolamento, il controllo, la dipendenza o il totale annullamento della vittima. **Spesso la violenza economica** viene sottovalutata nell'ambito delle violenze che si svolgono tra le mura domestiche, ma occorre sottolineare come gli effetti di essa ricadono pesantemente anche sulla vita dei minori. Fanno parte della **violenza inerente l'area della sessualità**, comportamenti quali: deridere, svalutare, insultare su aspetti sessuali; ricattare e minacciare per ottenere prestazioni sessuali; costringere a prostituirsi; minacciare di violentare e abusare; stuprare; far stuprare da terzi. La violenza assistita determina effetti anche sulla vita adulta: paura, impotenza, colpa, vergogna, stigmatizzazione, bassa autostima, distacco emotivo, depressione, disturbi d'ansia, impulsività, aggressività, passività, dipendenza, sintomi somatici, sintomi dissociati, disturbi alimentari, abuso di sostanze, difficoltà di auto protezione, difficoltà genitoriali (es. scarsa proiettività, atteggiamento iperansioso), trascuratezza fisica ed emotiva, violenza fisica, psicologica, sessuale ai danni di partner e figli e/o di terze persone, disturbi di personalità.

Al riguardo, si sottolinea che molti autori evidenziano che l'assistere alla violenza svolge rispetto alla sua trasmissione intergenerazionale, sia per quello che riguarda l'assunzione di comportamenti violenti, sia per quello che riguarda le difficoltà di assunzione di comportamenti protettivi ed auto protettivi.

Nelle situazioni di violenza intrafamiliare i bambini imparano che i conflitti si risolvono con la violenza, che essa è necessaria per tenere legate a sé le persone care, che è dimostrazione di interessamento ed amore, che ha una funzione "educativa" nei confronti delle donne e dei figli, che nelle relazioni affettive non ci può essere parità ma solo sopraffazione.

In particolare, nelle famiglie dove si consumano i maltrattamenti sulla madre e/o su fratelli e sorelle si bambini si trovano, purtroppo, a essere indirettamente spettatori o percepire loro malgrado gli effetti delle condotte di: gettare sul letto, impedire movimenti trattenendo fisicamente, rompere o danneggiare oggetti delle vittime, colpire o cercare di colpire con oggetti, picchiare; prendere per il collo, strattonare; mordere, prendere a schiaffi, calci; pugni, tirare i capelli, bruciare con sigarette parti del corpo, chiudere in una stanza, segregare in casa, chiudere fuori casa, buttare fuori di casa nelle ore notturne, legare, incatenare, tentare di soffocare, uccidere, assistere a minacce con arma da fuoco o da taglio; a minacciare il suicidio, a stupri e abusi sessuali, a derisioni, svalutazioni, denigrazioni, insulti; all'isolamento della madre dalle altre relazioni familiari e amicali; all'attuazione di meccanismi di controllo su tutte le frequentazioni; a minacciare e picchiare, di torturare, di abbandonare, di uccidere; a minacce di iniziare nuove relazioni, a persecuzioni per gelosia con accuse continue di infedeltà; a minacce di far male agli altri componenti della famiglia, di fare del male ed abbandonare animali domestici, impedire di mangiare e di dormire, impedire l'accesso alla madre alle risorse economiche.

Non dimentichiamoci, che molte volte, purtroppo, nelle situazioni di maltrattamento che vedono come vittima la madre, gli stessi possono venire coinvolti, in quanti spinti a denigrare e maltrattare la madre, direttamente minacciati di farle del male, di essere portati via dalla madre o costretti ad assistere a minacce di questo tipo fatte a lei, coinvolti in discorsi diretti a giustificare le violenze, con valorizzazione e colpevolizzazione della madre o dei bambini stessi; o ancora possono subire riferimenti circa l'inadeguatezza sessuale della madre; essere accusati di assomigliarle e vedere messa in dubbio la loro paternità.

Le conseguenze dei bambini testimoni sono: ansia, paura, vergogna, depressione, aggressività, scarsa autostima, scarse abilità sociali, scarso rendimento scolastico, disturbi del deficit dell'attenzione, iperattività, passività, difficoltà di relazioni con i pari, ritiro sociale, comportamenti regressivi, crudeltà verso i pari e più deboli, aggressività sessuale, crudeltà verso gli animali, comportamenti adultizzati, comportamenti controllanti e aggressivi verso il genitore maltrattato, tendenza ad essere vittimizzati, disturbo del sonno, disturbi alimentari, danni fisici diretti, ritardi dello sviluppo.

Art.9 (l.69/2019)

Con il penultimo comma dell'art. 9 della riforma della l. 69/2019 viene previsto un consistente aumento di pena per il delitto di atti persecutori nella sua ipotesi-base (art. 612-bis, comma 1, c.p.): la pena edittale viene innalzata da un minimo di un anno a un massimo di sei anni e sei mesi.

Art. 612-bis c.p. - Atti persecutori

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato

di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Il penultimo comma dell'art. 9 della l.69/2019, estende l'applicabilità della misura di prevenzione contemplata dal codice antimafia (d.lgs. 159/2011) anche ai soggetti indiziari del delitto di maltrattamenti, laddove come è noto l'art. 4, comma *i-ter* d.lgs. 159/2011, come modificato con legge 161/2017, prevedeva che dette misure potessero essere applicate ai soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p.

Art.13 (l.69/2019)

L'articolo 13 della legge interviene anche agli artt. 609-bis e seguenti del codice penale.

Infattim, come le altre parti della riforma, alle previsioni di natura processuale, organizzata e assistenziale che caratterizzano il testo di legge si aggiungono previsioni che mirano a colpire più severamente i trasgressori, in un'ottica generalpreventiva e maggiormente afflittiva.

Art. 609-bis c.p. - Violenza sessuale

1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609-ter - Circostanze aggravanti

1. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

Art. 609-quater c.p. - Atti sessuali con minorenni

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione,

Art. 609-septies c.p. - Querela di parte

1. I delitti previsti dagli **articoli 609-bis e 609-ter** sono punibili a querela della persona offesa.

3. La querela proposta è irrevocabile. 4. Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) abrogato (l. 19 luglio 2019, n.69)

Art. 609-octies c.p. - Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione **da otto a quattordici anni**.

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

2. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore **a quattro anni**.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato

quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art.11 (l.69/2019)

L'art. 11 della riforma in esame prevede un'estensione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 577 c.p.

Art. 577 c.p. - Altre circostanze aggravanti

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente **anche per effetto di adozione di minorenne** o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile **o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;**

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1) e 4) dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge

divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, **la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile**, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta. 3. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

SCHEMA DELLE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE DELLA LEGGE 19 LUGLIO 2019, N.69 (CODICE ROSSO)

Art. 5 l.69/2019

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione, specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli artt 1,2, e 3 della legge o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate.

La prima previsione della legge opera la modifica dell'art. 347 c.p.p. Obbligo di riferire la notizia di reato. In relazione a quanto indicato dall'art. 49 Conv.Istanbul la nuova disciplina introduce una presunzione assoluta che colloca la comunicazione della notizia di reato dei reati rientranti una nuova categoria non più nell'ambito del regime ordinario, che impone alla polizia giudiziaria di comunicare la *notizia criminis* al pubblico ministero senza ritardo (art. 347, comma 1 c.p.p.) ma nell'ambito del "terzo binario", vale a dire nell'ambito del catalogo normativo contenuto nell'art. 407, comma 2, lett.a), n.16 c.p.p. e, in ogni caso quando sussistono ragioni di urgenza. Le informazioni sono, così, ricondotte tra le ipotesi di reato ritenute meritevoli di tempestivo intervento del pubblico ministero in ragione della loro gravità.

Conseguenza di ciò, comporta che le ordinarie attività della polizia giudiziaria si prevede, in tal modo, che quando l'esercizio dell'attività investigativa riguarda uno dei reati previsti dagli artt. 572,609-bis,609-ter,609-quater,609-quinques,609-octies e 612-bis ovvero dall'artt. 582 c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, c.1, numeri 2,5 e 5.1, e 577, c.1 e 2 la notizia vada riferita immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.

Art. 347 c.p.p. - Obbligo di riferire la notizia di reato

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento

dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) , **del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale**, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

La valutazione del rischio di recidiva o di *escalation* della violenza

Per "rischio" si intende la probabilità, la possibilità che un fenomeno, un comportamento, in questo caso la violenza, si presenti o si presenti nuovamente al fine di proteggere le vittime, per evitare l'*escalation* dei maltrattamenti che potrebbero sfociare anche in omicidio. Attualmente diversi sono i metodi utilizzati nella prassi quotidiana.

Al riguardo si segnala fra le varie procedure strutturate esistenti quella maggiormente conosciuta il SARS-S (*Spousal Assault Risk Assessment*) che ha il vantaggio di essere una procedura che comporta la valutazione professionale basata su fattori oggettivi; essa permette quindi discrezionalità e la ponderazione dei singoli fattori ritenuti rilevanti. La valutazione finale è fatta in base alla quantità, al numero dei fattori a rischio presenti ma sul tipo di fattori presenti e alla loro interazione ed evoluzione rischio. Il SARS-S prende in considerazione dieci fattori a rischio di recidiva del comportamento violento dell'autore e i cinque fattori di vulnerabilità della vittima. Nel dettaglio i primi dieci fattori di rischio sono raggruppati in due sezioni: violenza da parte del partner o ex partner e adattamento psico-sociale.

In particolare, i 10 fattori di rischio sono:

Gravi violenze fisiche/sexuali, incluse minacce di uso di armi (per gravi si intendono cure mediche). Si fa quindi riferimento a tutte quelle azioni di violenza fisica o sessuale, atti di costrizione ad agire o subire un comportamento violento fisico o sessuale messo in atto con l'intenzione di nuocere e fare del male all'altra persona.

Gravi minacce di violenza o intenzione di agire con violenza (pensieri omicidi, impulsi di violenza che creano terrore nella vittima);

Escalation sia della violenza fisica/sexuale vera e propria sia delle minacce/ideazioni o intenzioni di agire tali violenze;

Violazione delle misure cautelari o interdittive:

Atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali o intrafamiliari (il maltrattante minimizza, giustifica o incoraggia il suo comportamento violento);

Precedenti penali del maltrattante per reati simili o altri reati;

Problemi relazionali;

Abuso di sostanze che segnala disturbi di personalità;

Status occupazionale e problemi finanziari;

Disturbi mentali che rendono il soggetto imprevedibile

Altro strumento di valutazione del rischio è l'ODARA (*Ontario Domestic Assault Risk Assessment*), che costituisce uno strumento attuariale che utilizza sole le informazioni a disposizione della Polizia quando svolge indagini per un caso di presunto maltrattamento domestico. Lo strumento è costituito da 13 item a ognuno dei quali viene attribuito un valore pari a 0 (assente) o 1 (presente) ottenendo così un punteggio totale dato dalla somma dei punteggi relativi ad ogni item. Il risultato ottenuto rappresenta il rischio di recidiva, cioè la probabilità che quella persona sia nuovamente violenta nei confronti del partner, e con esso si può anche stabilire il rango percentile, cioè la provocazione di maltrattamenti che presentano lo stesso livello di rischio.

Il ciclo della violenza

Il ciclo della violenza caratterizza sia la violenza di genere che la violenza domestica.

Possiamo paragonare la violenza all'interno di una relazione come un vero e proprio circuito che si sviluppa gradualmente nel tempo a partire da violenze verbali o atteggiamenti valorizzanti.

La donna nella speranza che domani sia diverso.

a) La costruzione della tensione

La prima fase si contraddistingue con una serie di comportamenti posti in essere dal maltrattante che possono essere identificate in "tecniche di controllo", ovvero isolamento della partner dalla rete amicale e familiare o il divieto di uscire da sola, nonché dalla messa in atto di una serie di comportamenti denigratori come sminuire, mortificare e insultare la donna. È in questa fase che incominciano da parte del maltrattante (autore) le minacce di usare la violenza fisica con l'intento di mantenere il controllo sulla partner (vittima). È tipico in questa fase da parte della vittima di compiacere e di calmare il partner, convinta che si comporta nel modo giusto può controllare l'ostilità, e tornare così in una situazione di "normalità".

b) L'esplosione della violenza (o *escalation*)

E' in questa fase che si verifica l'episodio violento che si concretizza con spintoni, gettare sul letto, impedire movimenti trattenendo fisicamente, rompere o danneggiare oggetti delle vittime, colpire o cercare di colpire con oggetti, picchiare; prendere per il collo, stratonare; mordere, prendere a schiaffi, calci; pugni, tirare i capelli, bruciare con sigarette parti del corpo, chiudere in una stanza, segregare in casa, chiudere fuori casa, buttare fuori di casa nelle ore notturne, legare, incatenare, tentare di soffocare, uccidere, assistere a minacce con arma da fuoco o da taglio; a minacciare il suicidio, a stupri e abusi sessuali, a derisioni, svalutazioni, denigrazioni, insulti; all'isolamento dalle altre relazioni familiari e amicali; all'attuazione di meccanismi di controllo su tutte le frequentazioni; a minacciare e picchiare, di torturare, di abbandonare, di uccidere; a minacce di iniziare nuove relazioni, a persecuzioni per gelosia con accuse continue di infedeltà; a minacce di far male agli altri componenti della famiglia, di fare del male ed abbandonare animali domestici, impedire di mangiare e di dormire, impedire l'accesso alla madre alle risorse economiche.

In queste situazioni la vittima può reagire in vari modi: fuggire contrattaccando o sopportando gli abusi. La donna può sentirsi inerme poiché ogni sforzo agito nella fase precedente per fermare i comportamenti si è dimostrato inutile. E in questi momenti che la vittima si sente inerme in quanto ogni sforzo compiuto al fine di fermare questi comportamenti è risultato vano. Subentra nella vittima un forte senso di impotenza è una costante paura di perdere la vita.

c) La fase della "falsa riappacificazione"

In questo periodo, passata la fase acuta del maltrattamento, l'autore delle condotte violenze e denigratorie si scusa, promette di cambiare il proprio comportamento, addirittura palesa la possibilità, se necessario, di andare in terapia, affinché la donna non si separi da lui. Questo comportamento va inquadrato in un ottica tendente a ristabilire la relazione di dominio.

Nei primi episodi di violenza, la fase della falsa riappacificazione dura generalmente più a lungo, a mano a mano che gli episodi tendono a ripetersi la durata di tale periodo si abbrevia. Questa fase è

contraddistinta da due momenti differenti: nel primo si verifica il pentimento nell'uomo, il quale arriverà a chiedere perfino perdono mostrandosi vulnerabile, compra regali e arrivare a proferire dichiarazioni eclatanti; nel secondo, invece, avviene uno scarico violento delle responsabilità dove la colpa per ciò che è accaduto viene attribuita dallo stesso a cause esterne, come un lavoro stressante, ad una situazione economica precaria, e in particolar modo alla donna che l'ha provocato. La durata di questo periodo può variare da alcuni mesi fino ad alcuni anni e impedisce alla donna di comprendere subito il meccanismo nel quale è coinvolta, spingendo la stessa a restare all'interno della relazione violenta e legata alla speranza di una redenzione del partner.

Se nessuna delle parti in causa cerca aiuto, si costituisce lentamente la fase di crescita della tensione. Basta anche un banale litigio per far sì che si sviluppi un'ulteriore escalation e il ciclo della violenza torna a ripetersi.

Art. 2 l.69/2019

L'art. 2 della legge modifica l'art. 362 c.p.p. relativo all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero,

Art. 362 c.p.p. - Assunzioni di informazioni

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad

indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Il testo normativo inserisce nella disposizione un nuovo comma 1-ter il quale stabilisce che, quando si procede per il reato di maltrattamento contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.p.); lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582-quinquies, aggravate ai sensi dell'art 576, primo comma, nn.2,5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n.1 e secondo comma c.p.), il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, Anche nell'interesse della persona offesa.

Dalla norma è escluso il reato di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti senza il consenso della persona a cui si riferiscono. L'assenza è giustificabile con l'esigenza di non inflazionare oltremodo le nuove attività del pubblico ministero.

Quindi, in relazione a quanto suggerito nella sentenza Talpis che ha condannato l'Italia anche in ragione della inerzia investigativa concretizzatasi nell'inaccettabile ritardo con cui la vittima è stata ascoltata dagli inquirenti (circa 7 mesi dopo la presentazione della prima denuncia), la nuova disposizione permette l'immediata audizione della persona offesa e di chi ha comunicato la notizia di taluno dei menzionati reati, fin dalla fase iniziale delle indagini.

Art. 3 l.69/2019

L'art. 3 della l.69/2019 introduce un comma 2-bis e un comma 2-ter all'art. 370 c.p.p. imponendo alla polizia giudiziaria, un percorso privilegiato nelle indagini in materia di violenza domestica e di genere.

Art. 370 c.p.p. - Atti diretti e atti delegati

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

2-bis. Se si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.


2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

Lo scopo dell'art. 370 del c.p.p. è quello di ampliare la sfera di autonomia della polizia giudiziaria dal pubblico ministero, utilizzando come finalità, un doppio canale per le indagini, al fine di porre in essere e un'azione più incisiva e tempestiva possibile per l'accertamento dei reati, rendendo così, ancora più diretta l'esercizio dell'azione penale.

Schema intervento P.M./P.G.



Tra le novità della legge 69/2029 bisogna sottolineare, altresì, che si sono rafforzate la tutela delle vittime dei reati violenti attraverso la modifica del campo d'applicazione e delle modalità operative delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Al riguardo, si evidenzia, che la protezione della vittima viene accordata ù, oltre che dalle tradizionali misure cautelari personali (e in parte minima attraverso le misure di prevenzione), mediante gli ordini di protezione declinati dagli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p., introdotti nell'ordinamento processuale proprio

perché rivolti alla salvaguardia della vittima e ai luoghi frequentati dalla vittima, così da impedire l'avvicinamento da parte dell'imputato e scongiurare il pericolo di una reiterazione del reato o, addirittura, una escalation criminosa.

Attraverso il **braccialetto elettronico** (che, poi, è una cavigliera) si potenzia quella protezione a cui le cautele tendono, consentendo, in tempo reale, la verifica dell'effettivo e indebito avvicinamento a luoghi o persone indicate nell'ordinanza emessa dal giudice, consentendo così un rapido intervento della polizia giudiziaria per ripristinare quella situazione di sicurezza e un accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni che può essere apprezzato dal giudice della cautela al fine di un eventuale inasprimento della risposta cautelare (art.276 c.p.p.) e contestazione del nuovo reato di cui all'art. 387-bis c.p., introdotto dalla legge in commento.

Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art.282-ter c.p.p.) o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art.384-bis c.p.p.).

Si osserva, inoltre, che l'**art. 14 della l.69/2019** ha inserito delle modifiche all'art. 64-bis c.p. (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile), con il quale viene disciplinato che nel corso di un procedimento civile di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione di indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza. La previsione stabilisce una obbligatoria trasmissione al giudice civile di atti da trasmettere, tenuto conto delle diverse posizioni processuali che, nelle citate controversie civili, i diversi possono rivestire anche in relazione agli sviluppi del processo penale (indagato/imputato persona offesa, parte civile).

L'art.16 della l. 69/2019 ha incrementato il catalogo dei reati indicati dall'art. 275, comma 2-bis c.p.p., inserendovi l'art. 612-ter relativo alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona rappresentata (c.d. *revenge porn*), per il quale è prevista l'applicazione della custodia cautelare in carcere anche quando il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva "irrogata" non sarà superiore a tre anni.

Con la legge 69/2019 è stato rafforzato anche le informazioni che le vittime di violenza di genere devono ricevere. In proposito, all'art. 90-bis c.p.p. (informazioni alla persona offesa) è stata aggiunta alla norma, che regola le informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglie, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio, anche quella relativa ai servizi di assistenza alle vittime di reato. Sono altresì previste, il diritto di ottenere informazioni sul proprio caso, sulla scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata, previa volontà della vittima, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale.

L'**art. 15 della l.69/2019** interviene anche sull'art. 90-ter c.p.p. (comunicazione dell'evasione e della scarcerazione) con il nuovo comma 1-bis, che stabilisce che le informazioni indicate servono essere sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, dove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter,609-quater,609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., nonché per gli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli art. 576, primo comma, nn.2,5 e 5.1, e 577, primo comma, n.1, e secondo comma, c.p..

Infine, il legislatore è intervenuto sull'art. 659 c.p.p. per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere (escluso, sempre, il nuovo art. 612-ter c.p.) e al suo difensore della scarcerazione del condannato. In tal caso, il pubblico ministero procederà alla comunicazione, attraverso la polizia giudiziaria.

Art. 659 c.p.p. -esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato

I FATTORI COMPORTAMENTALI DELL'AGIRE UMANO

PROF. FABIO IADELUCA
ACCADEMICO PONTIFICIO
COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI DELLA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA
INTERNATIONALIS



di Fabio Iadeluca

Sommario: 1. Definizioni di aggressività. 1.1 Le teorie sull'aggressività: a) Le teorie etologiche. b) La sociobiologia. c) Le basi biologiche dell'aggressività umana. d) La teoria della frustrazione aggressione. e) Comportamentismo. 1.2 La violenza. 1.3 Altri fattori comportamentali: la gelosia, l'odio, la rabbia, il rancore, il risentimento e l'invidia

1. Definizioni di aggressività




Fig. 1. Elenco delle definizioni di aggressività

L'aggressività è un tema complesso che sfugge a definizioni univoche poiché il suo significato varia a seconda dell'ambito disciplinare (dall'etologia, alla biologia, alla psicologia, alla scienza della politica) in cui è studiata, ed è un fenomeno che si manifesta nella società umana quanto in quella animale.

L'aggressività umana può avere diversi sviluppi e in particolare può raggiungere dei livelli molto alti di intensità, tali da generare comportamenti che vanno ben oltre le relative tranquille condotte aggressive che si possono riscontare giornalmente; infatti, si possono verificare anche degli sviluppi tragici, può diventare cioè violenza e volontà estrema di distruzione.

La difficoltà di definizione è legata, alla natura stessa dell'aggressività umana, fenomeno che assume valenze e funzioni diverse, dalle più costruttive alle più distruttive.

La maggior parte degli psicologi sociali definisce il comportamento aggressivo come: *l'insieme di azioni dirette a colpire uno o più individui, tali da infliggere loro sofferenze fisiche e morali, oppure la morte...* (Bandura, 1973, Baron, 1977)⁴⁷.

Prima di affrontare le numerose definizioni di aggressività, si deve far presente, al riguardo, alcune delle distinzioni fra i diversi tipi di aggressività, nello specifico:

a) aggressività strumentale, si ha quando l'atto di aggressione è un mezzo per un altro fine (es. l'autodifesa);

b) aggressività ostile, nella quale si cerca di esprimere sentimenti ostili: in questo caso l'aggressione è fine a sé stessa;

Inoltre, esiste una differenza tra aggressività attiva, nella quale il danno proviene da un'azione come un pugno o una critica, e aggressività passiva, nella quale il danno è causato dalla mancanza di iniziativa (es. non aiutare qualcuno a soffrire di meno)⁴⁸.

Ribot (1897) ritiene l'aggressività:

una manifestazione della collera e la classifica in reale o animale, effettiva, simulata (algolagnia)⁴⁹, differita o intellettuale, che si manifesta sotto forma di rancore, invidia, odio⁵⁰.

Invece, Freud caratterizza il suo pensiero evidenziando due interpretazioni distinte dell'aggressività: nella prima, anteriore al 1920 e alla pubblicazione *Al di là del principio di piacere*, parla di condotte e tendenze aggressive in relazione all'ambivalenza, al transfert, ai motti di spirito e al complesso di Edipo, ma si oppone all'idea di una pulsione aggressiva specifica; nella seconda interpretazione, quella definitiva, egli introduce il concetto di pulsione di morte.

Quindi, secondo l'opinione corrente, Freud avrebbe ammesso solo molto tardi l'importanza dell'aggressività.

La teoria esplicita di Freud in merito all'aggressività può essere così descritta:

una parte (della pulsione di morte) è posta direttamente al servizio della pulsione sessuale, in cui svolge un ruolo importante: è questo il sadismo propriamente detto. Un'altra parte non segue questa deviazione verso l'esterno, ma resta nell'organismo in cui è legata libidicamente mediante l'eccitazione sessuale che accompagna [...]; in ciò riconosciamo il masochismo originario, erogeno⁵¹

Freud, al riguardo, riserva per lo più il nome di pulsione di morte rivolta verso l'esterno specie mediante la muscolatura. Va osservato che questa pulsione di aggressione, al pari forse della

⁴⁷ K.J. Gergen, M.M. Gergen, *Psicologia sociale*, Bologna. Il Mulino, 1996, p. 291.

⁴⁸ K.J. Gergen, M.M. Gergen, *op. cit.*, p. 291.

⁴⁹ Algolagnia: perversione sessuale per cui il godimento è raggiunto attraverso uno strato doloroso inferto subito.

⁵⁰ T. A. Ribot, *La psychologie des sentiments*, Paris, 1897.

⁵¹ J. Laplanche, J.B. Pontalis, *op. cit.*, p. 11.

tendenza all'autodistruzione, non può mai essere colta, secondo Freud, se non nella sua fusione con la sessualità⁵².

Adler (1922) definisce l'aggressività come manifestazione compensatoria del "sentimento di inferiorità", come un mezzo per soddisfare il desiderio di potenza⁵³.

Dollard (1939) evidenzia che il comportamento aggressivo rappresenta una modalità di compensazione a frustrazioni protratte⁵⁴.

Lersch (1950) a seguito dei suoi studi, al contrario di Ribot, esamina l'aggressività come substrato della collera. Partendo dal fatto che la collera è per sua natura sempre distruttiva. Lo studioso, evidenzia che nell'aggressività il sentimento di vita reagisce alle compromissioni alle quali va incontro ed esplose nella forma di un urto, di una protesta che trae le sue origini da un perdurare di tensioni interiori⁵⁵.

Fenichel (1951) ritiene che si tratti di un modo di lottare degli scopi istintivi contro le disillusioni⁵⁶.

Ammon (1970) rappresenta che la mancanza di autocontrollo e il comportamento aggressivo siano espressioni di un precocissimo disturbo del rapporto tra madre e figlio.

Egli sostiene che nel determinismo della condotta aggressiva dell'adulto sia fondamentale...*l'aggressione distruttiva dei genitori che ricorrono a sistemi educativi estremamente rigidi.*

Lo studioso sostiene che le ricerche cliniche non confermano l'esistenza di un istinto distruttivo⁵⁷.

Bremer (1971) sottolinea che il concetto di aggressività può essere ricondotto a quello di pulsione istintiva.

Lo scopo dell'aggressione non deve essere considerato sempre la distruzione dell'oggetto odiato, ma è variabile ed è intimamente connesso all'Erlebnis (vissuto) e alle funzioni dell'Io⁵⁸.

Racamier (1963) evidenzia che ogni atto aggressivo si accompagna ad una esperienza di personificazione, intesa come scarica di energie represses, come liberazione, come soddisfazione: nell'esperire la propria aggressività l'uomo diviene qualcuno, si costituisce allo sguardo dell'altro⁵⁹.

Hartmann (1964) sostiene che l'aggressività istintiva viene smorzata da meccanismi radicati nella struttura della personalità che tendono a mantenere l'equilibrio fra aggressività stessa e dipendenza. L'uomo deve esprimere contemporaneamente l'amore e l'odio e, quanto più questi sentimenti sono intensi, deve essere pronto a frenarli, a distinguerli, ad analizzarli prospetticamente, deve potersi fidare dello strumento che gli permette di dominare l'aggressività⁶⁰.

Stierlin (1966) indica che l'uomo deve imparare a vivere con la propria aggressività, divenendo aggressivo egli non deve creare un vuoto interpersonale⁶¹.

Laplanche e Pontalis (1974), definiscono l'aggressività come:

la tendenza o insieme di tendenze che si attuano in condotte reali o fantasmatiche, miranti a danneggiare un altro, demolirlo, costringerlo, umiliarlo, etc...L'aggressione assume anche modalità diverse dall'azione motoria violenta e distruttrice, non vi è nessuna condotta,

⁵² *Ibidem*, p. 11.

⁵³ A. Adler, *Aggressionstrieb im Leben in der Neurose*, in Heilen und Bilden, Munchen, 1922.

⁵⁴ J. Dollard, *Frustration and Aggression*, New Haven, 1939.

⁵⁵ A. Semerari, *Manuale di psichiatria forense*, Roma, Antonio Delfino Editore, 1981, cap. III, p. 87.

⁵⁶ O. Fenichel, *Trattato di psicoanalisi*, Roma, Astrolabio, 1951.

⁵⁷ G. Ammon, *Abrupter Durchbruch destruktive Aggression aes psychiatrisches Problem*, Berlin, Beitr., Gerichtl, Med. 1970, 27, pp. 157-165.

⁵⁸ C. Brenner, *The psychoanalytic concept of aggression*, New York, Int. Psycho-Anal., 1971, 52/2, pp.137-144.

⁵⁹ A. Semerari, *op. cit.*, cap. III, pp. 87 e 88.

⁶⁰ H. Hartmann, *Essay of Ego Psychology*, Int. Universit. Press., New York, 1964.

⁶¹ H. Stierlin, *L'aggressività: Essai sur quelques aspects psychiatriques*. L'evolution Psychiatrique, 31, 93, 1966.

*negativa (rifiuto di assistenza per esempio) o positiva, simbolica (ironia per esempio) o affettivamente eseguita, che non possa funzionare come aggressione*⁶²

Fromm (1975) osserva che:

*il comportamento aggressivo dell'uomo, quali si manifesta nelle guerre, nel crimine, nelle liti personali e in tutte le modalità di comportamento distruttive e sadiche, deriva da un istinto innato, programmato filogeneticamente, che cerca di scaricarsi e aspetta l'occasione propizia per esprimersi*⁶³

In particolare, Elliot (1988) afferma che:

*ogni cervello contiene dei sistemi neurologici e chimici per produrre, e controllare, un comportamento violento e distruttivo. Abbiamo ereditato questi sistemi, praticamente senza cambiamenti, dai nostri antenati rettili e mammiferi, ed è perciò che la maggior parte di tale apparato è situato nel sistema limbico filogeneticamente più antico e nel tronco dell'encefalo (McLean, 1969), che hanno estese connessioni reciproche con la neocorteccia prefrontale (Nauta, 1972; J. M Fuste, 1980)*⁶⁴

Si deve precisare, che l'aggressione, non è una forma unitaria di comportamento, ma si esterne in varie forme che dipendono dalla situazione oggettiva; si ha quindi l'aggressione predatoria, da irritazione, difensiva, territoriale, materna-protettiva, tra maschi, strumentale (Moyer⁶⁵, 1976; Valzelli⁶⁶, 1981).

Secondo Elliot, da un punto di vista strettamente clinico e neurofisiologico nell'uomo si distinguono due tipi principali di aggressione: quella da collera e la violenza a sangue freddo; quest'ultima con la particolarità di essere essenzialmente predatoria nel senso etimologico della parola. Deve essere invece considerata un sottotipo la violenza compulsiva⁶⁷.

Dibattuta e ancora irrisolta è la problematica relativa alla questione se l'aggressività sia innata o istintiva, o sia una forma appresa di risposta (Wolfgang, Ferracuti, 1982). La spiegazione più accreditata e corrispondente ai fatti è che la capacità di aggredire sia presente in tutti noi, che gran parte delle persone impari a controllarla, e che questa capacità di controllo possa essere ridotta da fattori biologici - che indeboliscono i sistemi inibitori fisiologici - e da forze psicosociali.

Si rappresenta che:

*si è ormai accertato che il cervello contiene degli insiemi identificabili di neuroni interconnessi, completi di specifici neurotrasmettitori, che sono il substrato neurologico dell'aggressività da ira e sono situati nelle parti filogeneticamente più antiche del cervello, strettamente connesse con la neocorteccia prefrontale*⁶⁸.

In particolare:

⁶² J. Laplanche, J.B. Pontalis, *Enciclopedia della psicoanalisi*, Roma-Bari, Laterza, 1974, vol. I, p. 8.

⁶³ E. Fromm, *Anatomia della distruttività umana*, Milano, Arnoldo Editore, 1975, p. 18.

⁶⁴ F.A. Elliott, *I fattori neurologici del comportamento umano*, in *Criminologia dei reati omicidari e del suicidio*, Trattato di criminologia, medicina criminologia e psichiatria forense, a cura di Franco Ferracuti, Milano, Giuffrè, 1988, n. 7, cap.7. 2, p. 82.

⁶⁵ K. E. Moyer, *The Psychobiology of Aggression*, Haper & Row, New York, 1976.

⁶⁶ L. Valzelli, *Psychobiology of Aggression and Violence*, Raven Press, New York, 1981.

⁶⁷ F. A. Elliott, *op. cit.*, p. 82.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 83.

l'aggressività da ira non si verifica senza uno stimolo esogeno (esterno) o endogeno (interno), e, come ben sappiamo, un dato stimolo non provoca inevitabilmente rabbia. La risposta dipende dalla "situazione" emotiva o mentale e da numerose variabili biologiche⁶⁹

Ponti (1995) sottolinea che:

l'aggressività umana, nei singoli o nei gruppi o nelle nazioni, è assolutamente diversa e ben rilevante, come ognuno sa, di quella esistente negli animali

Prattico (1995) soggiunge che:

Le società umane, anche più arcaiche sono il frutto della contraddizione fra una invincibile necessità di integrazione col prossimo, con la passiva introiezione delle norme e dei condizionamenti sociali, e la autonomia della sua mente, prodotto da quella macchina irripetibile che è il cervello umano, dotato di qualità e di gradi di libertà ignoti a tutto il resto del mondo vivente. Contraddizione fra una invincibile tendenza alla socializzazione e il bisogno di affermazione individuale⁷⁰

Continua Ponti:

ciò spiega le contraddizioni e le ambivalenze dell'uomo: animale biologicamente sociale che necessita degli altri, ma nel contempo dotato di una individualità, frutto dello sviluppo intellettuale che porta a sopraffare il prossimo per affermare se stesso⁷¹.

Galimberti (2019) infine definisce l'aggressività come:

la tendenza che può essere presente in ogni comportamento e in ogni fantasia volta all'etero o all'autodistruzione, oppure all'autoaffermazione⁷².

1.1 Le teorie sull'aggressività




Fig. 2: Elenco delle teorie sull'aggressività.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 84.

⁷⁰ G. Ponti, *op. cit.*, p. 284.

⁷¹ *Ibidem*, p. 284.

⁷² U. Galimberti, *Dizionario di psicologia*, Torino, Utet, 2019, p. 35.

a) Le teorie etologiche

Una serie di ipotesi riguardanti la spiegazione dell'aggressività umana, prende spunto da osservazioni fatte nel mondo animale.

Il problema dell'aggressività è stato oggetto negli ultimi anni di ampi studi da parte degli etologi. Con il termine etologia si era soliti indicare... *l'interpretazione del carattere attraverso lo studio della gestica...*, alla fine del XIX secolo, il termine assunse il significato di "studio scientifico da comportamento animale" (Thorpe) o meglio, seguendo l'accezione di Celli di:

esame sistematico e comparativo dei programmi comportamentali animali, veduti nella duplice prospettiva onto e filo genetica

Si deve sottolineare come le ricerche comparate fra il comportamento aggressivo nell'uomo e l'uccisione di congeneri negli animali non sia affatto nuova.

Ferri nel 1895, precorrendo di più di un cinquantennio le scoperte dell'obiettivismo moderno (così viene definita l'etologia di Lorenz e Tinbergen), definendo l'omicidio come l'uccisione di un uomo da parte di un altro uomo, sottolineava il carattere intraspecifico dei momenti aggressivi che lo costituiscono.

Giova far presente, che in termini etologici l'omicidio è, infatti, l'espressione paradigmatica dell'aggressività umana. Ferri sottolinea che:

per studiare l'evoluzione naturale dell'omicidio, riducendone ad una semplicità anche maggiore l'idea elementare, possiamo dire che esso, in tutto il mondo dei viventi, corrisponde all'uccisione del proprio simile, vale a dire all'uccisione di un animale da parte di un animale della stessa specie; proprio nell'ambito della intraspecificità egli intravede il criterio fondamentale che conferisce all'uccisione quel carattere di antinaturalità⁷³

Al riguardo, bisogna suddividere l'aggressione animale in tre tipi diversi: *aggressione predatoria*, *aggressione intraspecifica* (aggressione contro animali della stessa specie) e *aggressione interspecifica* (aggressione contro animali di specie diversa).

Gli studiosi del comportamento animale concordano nel ritenere che gli schemi comportamentali e i processi neurologici dell'aggressione predatoria non sono analoghi agli altri tipi di aggressione animale, e quindi devono essere trattati separatamente.

In particolare, per quanto riguarda l'aggressione interspecifica, in generale gli osservatori sono d'accordo nell'affermare che gli animali raramente distruggono membri delle altre specie, fatta eccezione per la difesa della specie, o quando si sentono minacciati e non possono fuggire.

Così, il fenomeno dell'aggressione animale è limitato in prevalenza all'aggressione intraspecifica, ovvero all'aggressione fra animali della stessa specie, fenomeno di cui si è occupato Lorenz⁷⁴.

Le caratteristiche dell'aggressione intraspecifica sono:

- a) non è cruenta nella maggior parte dei mammiferi;
- b) soltanto in certi insetti, pesci, uccelli e, fra i mammiferi, i topi, è abituale il comportamento distruttivo;
- c) il comportamento minaccioso è una reazione a qualcosa che l'animale capta come una minaccia ai suoi interessi vitali, e perciò è difensivo;
- d) nella maggior parte dei mammiferi non è affatto dimostrata l'esistenza di un impulso aggressivo spontaneo, che rimane arginato finché non trova un'occasione più o meno adeguata per scaricarsi⁷⁵.

⁷³ E. Ferri, *L'omicidio*, Torino, Bocca, 1895, p. 4.

⁷⁴ K. Lorenz, *Il cosiddetto male*, Milano, Il Saggiatore, 1969.

⁷⁵ E. Fromm, *op. cit.*, cap. VI, pp. 140 e ss.

Fromm (1975) distingue nell'uomo due tipi completamente diversi di aggressione. Il primo, che egli ha in comune con tutti gli animali, è l'impulso, programmato filogeneticamente, di attaccare (o di fuggire) quando sono minacciati interessi vitali. Questa aggressione difensiva, "benigna", è al servizio della sopravvivenza dell'individuo e della specie, è biologicamente adattiva e cessa quando viene a mancare l'aggressione.

L'aggressione biologicamente adattiva è:

*una reazione a minacce contro interessi vitali; è programmata filogeneticamente, comune a uomini e animali, non è spontanea e non si accresce autonomamente, ma è reattiva e difensiva; mira a eliminare la minaccia, distruggendola o cancellandone la fonte*⁷⁶

L'altro tipo, l'aggressione "maligna", e cioè la crudeltà e la distruttività, è specifica della specie umana, e praticamente assente nella maggior parte dei mammiferi. Essa non contribuisce alla sopravvivenza fisiologica dell'uomo, ma è un elemento importante del suo funzionamento mentale.

Non è programmata filogeneticamente e non è biologicamente adattiva; non ha alcun scopo, e se soddisfatta, procura piacere⁷⁷.

b) La sociobiologia

Wilson (1995) ha definito la sociobiologia come lo studio sistematico delle basi biologiche di ogni forma di comportamento umano.

Gli studiosi di questa disciplina si rifanno a Darwin.

Quest'ultimo, affermava che il genere umano presentasse, come risultato del processo evolutivo, anche istinti brutali ed egoistici necessari alla sopravvivenza, ma anche che, da quando nel corso dello sviluppo della specie gli uomini e i loro antenati avevano cominciato a riunirsi in gruppo, la selezione naturale aveva favorito sentimenti altruistici e cooperativi⁷⁸.

Per Merzagora (2001) uno dei principi su cui muove la sociobiologia è l'utilizzazione della teoria evuzionistica quale modello valido non solo per gli animali, ma da applicare anche nello studio del comportamento sociale umano⁷⁹.

Ponti (1999) sottolinea che applicando in criminologia i principi della sociobiologia, si può supporre che i comportamenti aggressivi, le violenze consumate sui più deboli, le prevaricazioni esercitate da persone o gruppi dotati di maggiore potere, non devono essere considerati comportamenti scelti e voluti dai loro autori in spregio all'etica e alle norme,

bensi devono essere considerati come una sorta di inevitabile conseguenza in base ad una selezione naturale che è venuta a privilegiare i più forti, i più violenti, i più aggressivi. Quest'ultimi, "naturalisticamente" sarebbero favoriti nell'aver la meglio sui più deboli, perché in loro prevalgono dotazioni genetiche di tal fatta

Giova far presente, comunque, come osservato dal Ponti, non dobbiamo dimenticarci che nel nostro DNA non è iscritto nessun destino, delinquenziale o meno, da cui sia impossibile sottrarsi⁸⁰.

c) Le basi biologiche dell'aggressività umana

Trova riscontro l'esistenza di un substrato neurologico dell'aggressività, e che dunque traumi cranici, lesioni cerebrali, malattie dell'encefalo, disturbi nei processi neurotrasmettitoriali, stati ipoglimerici, possano favorire la risposta negativa aggressiva e violenta.

⁷⁶ *Ibidem*, cap. IX, p. 239.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 20.

⁷⁸ J. Klama, *L'aggressività, realtà e mito*, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.

⁷⁹ I. B. Merzagora, *Lezioni di criminologia*, Padova, Cedam, 2001, cap. I, p. 14.

⁸⁰ G. Ponti, *op. cit.*, cap. IV, pp. 272 - 273.

Elliot (1988) mette in evidenza, che esistono almeno tre sindromi che contribuiscono a produrre aggressioni patologiche⁸¹: il discontrollo episodico, il danno minimo celebrale e il disturbo della personalità antisociale. È risultato, a seguito di studi specifici, che queste tre sindromi sono più comuni nei criminali e nei delinquenti aggressivi di quanto non lo siano nella popolazione generale (Cantwell, 1975; Mednick, 1977; Cloninger et al, 1978; Lewis et al, 1979) e questo vale anche per il discontrollo episodico e per il danno minimo cerebrale, molto comune negli autori di maltrattamenti e di abuso (Elliot, 1982).

Ferracuti e Wolfgang (1966), sottolineano, in merito all'eventualità che pure microlesioni neurologiche potessero influenzare il comportamento violento e che è:

del tutto accettabile l'ipotesi che i bambini delle classi sociali più basse e quelli provenienti da Paesi in via di sviluppo (nei quali le condizioni sanitarie, specie alla nascita, sono inadeguate) siano più esposti all'azione di fattori organici⁸².

Fra le teorie che hanno cercato di dare una spiegazione circa il collegamento tra il nostro corredo biologico con l'aggressività, vi è quella secondo cui la Y soprannumeraria nel cromosoma (XYY) è responsabile del comportamento violento e perfino criminale⁸³.

È bene tener presente, che questi studi sono stati oggetto di critiche, in quanto studi epidemiologici hanno messo in evidenza che molti soggetti con tale anomalia cromosomica non risultano particolarmente violenti, inoltre, essendo l'anomalia talora associata ad altre caratteristiche, per esempio ritardo mentale e difficoltà di apprendimento, è da ritenere che il rapporto fra l'XYY e l'aggressività sia concasuale, ovvero mediato⁸⁴.

Tra gli studi relativi alla correlazione fra genetica e aggressività o anche la criminalità, si collocano gli studi sui gemelli.

Tali studi hanno cercato di valutare se gemelli monozigoti separati dalla nascita evidenziassero nel corso della vita comportamenti violenti, nonostante le diverse influenze ambientali a cui erano sottoposti.

Alcuni studi hanno messo in evidenza che i gemelli omozigoti avevano maggiore concordanza dei gemelli fraterni nel comportamento delinquenziale, e che i figli adottivi mostravano maggiore frequenza di comportamenti criminali se i padri biologici erano criminali, ma in realtà è apparso pure pressoché impossibile separare le influenze genetiche da quelle ambientali⁸⁵.

Invece, altri studi hanno cercato di individuare la connessione fra ormoni ed aggressività.

L'assunto che i maschi sarebbero più aggressivi delle femmine ha condotto molti ricercatori ad indagare l'eventuale associazione tra comportamento aggressivo e livelli plasmatici di testosterone. I risultati delle ricerche sono stati contrastanti, con la difficoltà di misurare il livello ormonale al momento dell'atto violento⁸⁶. Inoltre, ci può essere la confusiva influenza dell'alcol e delle droghe ad alterare i risultati degli esami ormonali e dei livelli ematici di alcuni ormoni sessuali⁸⁷.

Negli ultimi anni l'aggressività femminile è stata al centro degli studi dei biologi, che hanno potuto constatare, ad esempio, che in molte situazioni, come nella difesa dei piccoli, le femmine possono essere più aggressive dei maschi; i contrastanti risultati possono portare ad affermare che gli ormoni sessuali possono avere effetti diversi sui membri di sesso opposto della stessa specie, quindi avere effetti diversi sui membri diversi su individui diversi, o anche sullo stesso individuo preso in momenti diversi⁸⁸.

Sempre per il rapporto che intercorre tra ormoni ed aggressività (o criminalità) è stata studiata anche la diagnosi relativa alla sindrome premestruale (SPM) e la sua relazione con la violenza. Innanzitutto, si

⁸¹ F.A. Elliot, *op. cit.*, vol. 7, cap. 7.2, pp. 76 e ss.

⁸² F. Ferracuti, M.E. Wolfgang, *Il comportamento violento*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 254.

⁸³ I. B. Merzagora, *op. cit.*, cap. I, p. 23.

⁸⁴ *Ibidem*, cap. I, p. 24.

⁸⁵ G. Ponti, *op. cit.*, cap. VI, p. 259.

⁸⁶ *Ibidem*, cap. I, pp. 24 e ss..

⁸⁷ C.P. Malmquist, *op. cit.*, cap. II, p. 71.

⁸⁸ I. B. Merzagora, *op. cit.*, cap. I, p. 25.

deve precisare, che non è diagnosi ufficiale del DSM - IV⁸⁹, la quale la annovera come...*criteri di ricerca per il disturbo disforico premenstruale...*

Alcuni studiosi sostengono che il SPM sia una condizione di deficit ormonale che rende le autrici di reati incapaci di controllare le loro azioni quando questi sintomi sono presenti. Altri, invece, attualmente descrivono la SPM come un disturbo mentale, ma questo è contrario al suo utilizzo nel settore dell'imputabilità.

Comunque, si può stabilire un'analogia tra la SPM e il fenomeno descritto nei secoli come psicosi *postpartum*, in relazione all'infanticidio.

L'espressione fenomenologica della psicosi *postpartum* può variare da una depressione moderata fino a giungere stati deliranti con allucinazione. Il manifestarsi di sintomi di psicosi *postpartum* solo alcuni giorni al mese dopo il parto suggerisce un'etiologia legata ad alterazioni ormonali, sebbene, di nuovo, gli agenti stressanti psicosociali non possono essere ignorati⁹⁰.

Dalton (1961) effettuò uno studio su un campione di 156 donne inglesi incarcerate per aver commesso un reato nei precedenti 28 giorni. Lo studioso divise il ciclo mestruale in 7 periodi di quattro gg. e trovò che il 49% delle donne era nella fase premenstruale (4 gg. prima del mestruo) o nella fase mestruale (i 4 gg. successivi) al momento del reato. La conclusione di questa ricerca, era che le variazioni ormonali (es. aumento dell'aggressività, irritabilità, labilità emotiva etc.) potevano causare le azioni o diminuire la capacità di evitare di essere scoperte.

Horney (1978) criticò questa interpretazione, indicando che commettere un crimine, e lo stress dell'arresto e della carcerazione, potevano causare un mestruo precoce. Comunque, questi studi sono stati fatti oggetto di critiche metodologiche al punto che Malmquist afferma che:

*la conclusione prudente è che utilizzare i sintomi di SPM come spiegazione per i crimini violenti è più legato ad un'operazione pubblicitaria che a dati empirici*⁹¹

d) La teoria della frustrazione - aggressione

Secondo Galimberti (2019), con il termine frustrazione si vuole indicare una situazione interna o esterna che non consente di conseguire un soddisfacimento o di raggiungere uno scopo.

Il termine è stato introdotto per primo da Freud che lo ritenne utile per lo sviluppo dell'Io e per il suo adattamento alla realtà⁹².

In psicologia tale termine è impiegato in tre accezioni diverse:

- a) la prima si riferisce ad una situazione frustrante, i cui caratteri essenziali devono essere la mancanza di possibilità di soluzione, l'impossibilità di uscirne e una forte motivazione nell'azione (Maier, 1949);
- b) il secondo significato è quello relativo allo "stato di frustrazione" provocato dalla situazione frustrante, il cui grado varia nei diversi individui. La "tolleranza di frustrazione" si riferisce - il cui grado varia nei diversi individui (innate o acquisite) - all'attitudine di sopportare situazioni frustranti (Rosenzweig, 1944);
- c) nella terza categoria, si rivolge l'attenzione alla "reazione frustrante" che può essere di varia natura: tra quelle più studiate annoveriamo l'aggressione, la regressione e la fissazione.

Di particolare interesse, è l'ipotesi frustrazione - aggressione analizzata da Dollard e collaboratori per la prima volta nel 1939. La teoria in questione, si incentra su due assiomi:

l'aggressione è sempre una conseguenza della frustrazione e la comparsa di condotte aggressive presuppone sempre l'esistenza di frustrazioni (Dollard et. al., 1967)

⁸⁹ DSM-IV-TR, *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Milano, Masson, 2004.

⁹⁰ C.P. Malmquist, *L'omicidio*, Torino, Centro Scientifico Editore, cap. II, pp. 71 e ss.

⁹¹ C.P. Malmquist *op. cit.*, p. 73.

⁹² U. Galimberti, *op. cit.*, p. 543.

Conseguenza di questi studi, è *che l'aggressione si deve considerare come un atto in cui la reazione finale è l'offesa a un organismo (o surrogato dell'organismo)*.

Risulta chiaro, che tutti fin dalla più tenera età, subiscono continue frustrazioni e reagiscono aggressivamente ma, grazie al processo di socializzazione, la maggior parte delle persone apprende ad accettarle, a rinviarle o a scaricarle con l'aggressività di fantasia. Comunque, troppe sono le variabili che sono necessarie prima una reazione alla frustrazione si trasformi in delitto.

Fattori importanti da tenere in considerazione sono le condizioni socio-economiche e situazionali, la soglia di tolleranza che è differente per ogni singolo individuo, la quale varia a seconda della frequenza, dell'intensità e del genere di frustrazione. (Marotta, 2004).

Fra l'altro, risulta molto importante, il senso di ingiustizia percepito dall'individuo: infatti, il conseguente sentimento di frustrazione è tale da portare il soggetto a commettere ogni azione aggressiva, anche molto violenta (Mannheim, 1975).

Al riguardo, così pure De Greef (1937), evidenzia come il delinquente agisca sempre secondo un meccanismo psicologico che lo porta a giustificare la propria condotta secondo il proprio sentimento di aver subito un'ingiustizia.

Inoltre, la teoria della frustrazione-aggressione è stata utilizzata da alcuni studiosi per spiegare l'influenza dei *mass media* sul comportamento antisociale (Baron, Reiss, 1985).

Al riguardo, si sottolinea che il messaggio mass-mediatico può, infatti, essere percepito da un soggetto in modo tale da far emergere o riemergere determinate frustrazioni.

e) Comportamentismo

Merzagora (2001) osserva in merito al comportamentismo, che:

riflessologi e comportamentisti sono concordi nell'affermare che l'aggressività trova la sua radice nell'ambiente in cui l'individuo s'è formato, nelle condizioni sociali, nelle pratiche educative, nei sistemi di controllo in uso⁹³

Skinner (1973) considera anche il meccanismo che già gli psicoanalisti avevano definito dislocazione, affermando che:

il comportamento aggressivo non è diretto necessariamente contro la fonte reale della stimolazione, ma può essere trasferito contro ogni persona od oggetto a portata di mano.

Il vandalismo e le intemperanze sono spesso forme di aggressività indiretta o mal diretta.

Un organismo che ha subito un trattamento spiacevole cercherà, se possibile, un altro organismo su cui sfogare la sua aggressività⁹⁴, ed in questa citazione era già adombrato il concetto caro ai successivi comportamentisti, quello appunto della frustrazione-aggressione⁹⁵

2. La violenza

Dal punto di vista psicologico la violenza è considerata come una figura dell'aggressività che si registra come reazione a vere o presunte ingiustizie subite, o come tentativo di realizzazione della propria personalità, o come incapacità di passare dal principio di piacere al principio di realtà con conseguente intolleranza della frustrazione

Umberto Galimberti

Non c'è una definizione univoca in relazione al termine di violenza da parte degli studiosi di scienze sociali.

⁹³ I. B. Merzagora, *op. cit.*, cap. II, p. 36.

⁹⁴ B. F. Skinner, *op. cit.*, cap. II, p. 38.

⁹⁵ *Ibidem*, cap. II, p. 38.

Qualunque analisi esaustiva della violenza dovrebbe cominciare definendo le diverse forme di violenza in maniera tale da facilitare la loro misurazione scientifica. Esistono diversi modi possibili per definire la violenza. L'OMS la definisce la violenza come:

*l'uso intenzionale o la minaccia della forza fisica o del potere contro se stessi, contro un'altra persona o contro un gruppo o una comunità che abbia un'alta probabilità di provocare una ferita, la morte, un danno psicologico o una privazione*⁹⁶

L'inserimento del termine "potere", oltre alla frase "utilizzo della forza fisica", amplia i confini della natura di un atto violento ed espande la nozione convenzionale di violenza fino a comprendere quegli atti che rappresentano il risultato di una relazione di potere, ossia anche le minacce e l'intimidazione. Il termine "utilizzo del potere" permette inoltre di includere l'incuria o gli atti di omissione, oltre ai più scontati atti violenti di perpetrazione. In questo modo la definizione "l'utilizzo della forza fisica o del potere" comprende l'incuria e tutti i tipi di abuso fisico, sessuale e psicologico, così come il suicidio e gli altri atti di abuso verso sé stessi.

Questa definizione racchiude un'ampia gamma di conseguenze - tra cui il danno psicologico, la privazione e il cattivo sviluppo. Ciò riflette la convinzione sempre più frequente tra ricercatori e professionisti in base alla quale è necessario considerare anche la violenza che non determina necessariamente una lesione o la morte, ma che provoca comunque conseguenze importanti su individui, famiglie, comunità e sistemi sanitari in tutto il mondo. Diverse forme di violenza contro le donne, i bambini e gli anziani, ad esempio, possono determinare problemi fisici, psicologici e sociali che non necessariamente provocano lesioni, disabilità o morte. Queste conseguenze possono essere immediate o latenti e possono perdurare per anni dopo l'abuso iniziale. Definire i risultati esclusivamente in termini di lesioni o morte limita pertanto la comprensione dell'impatto globale della violenza sugli individui, le comunità e la società nel suo insieme.

Uno dei punti più complessi della definizione riguarda il problema dell'intenzionalità. È necessario sottolineare a questo proposito due punti importanti. Innanzitutto, sebbene la violenza si distingua dagli atti non intenzionali che determinano lesioni, la presenza dell'intenzione di ricorrere alla forza non significa necessariamente che esista anche l'intenzione di causare un danno. In realtà, è possibile che esista una notevole disparità tra un comportamento voluto e una conseguenza voluta. È possibile che un individuo compia intenzionalmente un atto che, in base a parametri obiettivi, viene considerato pericoloso e con notevoli probabilità di determinare delle conseguenze sanitarie negative, ma che l'individuo stesso non lo percepisca come tale. Per fare alcuni esempi, un giovane può essere coinvolto in uno scontro fisico con un altro giovane. Un pugno in testa o il ricorso a un'arma nella disputa indubbiamente aumentano il rischio di lesione grave o morte, sebbene non vi sia probabilmente l'intenzione di causare nessuna delle due. È possibile che un genitore scuota con forza un neonato che piange con l'intenzione di calmarlo. Tale azione, tuttavia, potrebbe causare un danno cerebrale. Chiaramente, è stata utilizzata la forza ma senza l'intenzione di provocare una lesione.

Un secondo aspetto legato all'intenzionalità riguarda la distinzione tra l'intenzione di provocare una lesione e l'intenzione di "usare la violenza".

La violenza, secondo Walters e Parke viene determinata culturalmente. Alcune persone hanno l'intenzione di danneggiare altri ma, a causa della loro storia e dei loro valori culturali, non percepiscono i propri atti come violenti. La definizione utilizzata dall'OMS, tuttavia, definisce la violenza nella sua relazione con la salute o il benessere degli individui. Certi comportamenti - ad esempio picchiare la moglie - possono essere ritenuti da alcuni una pratica culturalmente accettabile, ma sono considerati atti violenti con gravi implicazioni di salute per l'individuo.

Altri aspetti della violenza, sebbene non esplicitamente indicati, vengono inclusi nella definizione. Essa, ad esempio, comprende tutti gli atti di violenza, sia pubblici sia privati, reattivi (in risposta a eventi quali una provocazione) e proattivi (strumentali o anticipatori di risultati vantaggiosi per chi li compie)

⁹⁶ M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona, *Sociologia della devianza*, Bologna, Il Mulino, 2002, cap. VI. p. 173.

criminali e non criminali. Ciascuno di questi aspetti è importante per comprendere le cause della violenza e per delineare dei programmi di prevenzione.

Tipi di violenza

La tipologia proposta in questa sede divide la violenza in tre ampie categorie in base alle caratteristiche di chi commette l'atto:

- violenza autoinflitta;
- violenza interpersonale;
- violenza collettiva

Questa classificazione iniziale distingue tra la violenza che una persona infligge a se stessa, la violenza inflitta da un altro individuo o da un piccolo gruppo di individui e la violenza inflitta da gruppi più ampi quali stati, gruppi politici organizzati, milizie e organizzazioni terroristiche (vds. fig.4). Queste tre ampie categorie sono a loro volta ulteriormente suddivise per riflettere tipi di violenza più specifici.

Violenza autoinflitta

La violenza autoinflitta si suddivide a sua volta in comportamento suicida e autoabuso. Il primo comprende pensieri suicidi, tentativi di suicidio - chiamati in alcuni paesi anche "parasuicidio" o "autolesione deliberata" e suicidi veri e propri. L'autoabuso, al contrario, comprende atti quali l'automutilazione.

Violenza interpersonale

La violenza interpersonale si divide in due sottocategorie:

- Violenza familiare e del *partner*: ossia atti di violenza che si consumano in gran parte tra membri della famiglia e tra partner: solitamente, anche se non esclusivamente, tra le mura domestiche.




Fig.3. Tipologia delle violenza

- Violenza nella comunità: atti di violenza tra individui non appartenenti alla stessa famiglia, che possono conoscersi o meno, che si verificano solitamente fuori casa. Il primo gruppo comprende;

- forme di violenza quali l'abuso sui bambini, la violenza da parte del partner e l'abuso sugli anziani. Il secondo gruppo comprende la violenza giovanile, atti casuali di violenza, stupro o atti di violenza sessuale da parte di sconosciuti, nonché la violenza in ambienti quali scuole, luoghi di lavoro, prigioni e case di assistenza.

Violenza collettiva

La violenza collettiva si suddivide in violenza sociale, politica ed economica. Diversamente dalle altre due ampie categorie, le sottocategorie della violenza collettiva suggeriscono possibili motivazioni per la violenza commessa da gruppi più ampi di individui o da interi stati. La violenza collettiva perpetrata per portare avanti particolari istanze sociali include, ad esempio, crimini dettati dall'odio compiuti da gruppi organizzati, atti terroristici e mobbing. La violenza politica comprende la guerra e i conflitti violenti a essa collegati, la violenza di Stato e atti simili commessi da gruppi più ampi. La violenza economica riguarda gli attacchi da parte di ampi gruppi spinti dall'idea di un guadagno economico - come, ad esempio, gli attacchi effettuati con lo scopo di interrompere l'attività economica, impedire l'accesso ai servizi essenziali, o creare divisione e frammentazione economica. Gli atti commessi da ampi gruppi possono chiaramente avere molteplici motivazioni.

La natura degli atti di violenza

La fig.3 illustra la natura degli atti di violenza, che può essere:

- fisica;
- sessuale;
- psicologica;
- connessa a privazione o incuria.

La serie orizzontale della fig.4 indica le vittime, quella verticale illustra il modo in cui vengono colpite. Questi quattro tipi di violenza si verificano in ciascuna delle ampie categorie e nelle relative sottocategorie descritte finora - con l'eccezione della violenza autoinflitta. La violenza sui bambini commessa all'interno delle mura domestiche, ad esempio, può comprendere abuso fisico, sessuale e psicologico così come incuria. La violenza nella comunità può riguardare scontri fisici tra giovani, violenza sessuale sul posto di lavoro e incuria nei confronti degli anziani nelle strutture di assistenza a lungo termine. La violenza politica può comprendere atti quali lo stupro durante i conflitti, nonché guerra fisica e psicologica.

Questa tipologia, sebbene imperfetta e lungi dall'essere universalmente accettata, fornisce un quadro utile per comprendere i complessi modelli di violenza che si verificano in tutto il mondo, così come la violenza nella vita quotidiana degli individui, delle famiglie e delle comunità.

Supera inoltre molte limitazioni tipiche di altre tipologie poiché considera la natura degli atti di violenza, l'importanza della situazione in cui si verificano, la relazione tra il soggetto che compie l'atto di violenza e la vittima e - nel caso della violenza collettiva - le possibili motivazioni della violenza stessa. Sia nella ricerca che nella pratica, tuttavia, il confine tra i diversi tipi di violenza non è mai così chiaro.

Gli *hate crimes*, ovvero i delitti di odio, devono essere considerati come un esempio di atti violenti contro obiettivi in maggior parte sociali.

Nello specifico, questi delitti si caratterizzano per i pregiudizi o per l'ostilità razziale, etnica, religiosa o sessuale della vittima (es. contro nomadi, immigrati, o di diversa etnia religiosa o omosessuali).

Invece, per atti violenti compiuti con scopi principalmente politici o economici sono da intendersi quelli commessi a danno dei *leader* politici⁹⁷.

È comunque importante, ricordare, che la società umana oggi come nel passato si incentra particolarmente sulla violenza, che deve essere considerato lo strumento di regolazione di tutti i rapporti. Facendo un'*excursus* storico sull'umanità, emerge come la nostra specie si sia sviluppata sulla lotta, sulla sopraffazione e lo sterminio o la schiavizzazione degli individui⁹⁸.

⁹⁷ M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona, *op. cit.*, cap. VI. p. 174.

⁹⁸ *Ibidem*, p. 174.

Galimberti (2006) evidenzia che dal punto di vista psicologico la violenza è considerata con una figura dell'aggressività che:

si registra o come reazione a vere e presunte ingiustizie subite, o come tentativo di realizzazione della propria personalità, o come incapacità di passare dal principio di piacere al principio di realtà con conseguente intolleranza della frustrazione

Freud dal punto di vista psicoanalitico ha incluso la violenza tra le figure della pulsione di morte in perenne dialettica con le pulsioni di vita che sono alla base della sessualità e dell'autoconservazione⁹⁹. Per Gallino (2006) invece, la violenza deve essere considerata come una forma estrema di aggressione materiale:

compiuta da un soggetto individuale o collettivo, consistente vuoi nell'attacco fisico, intenzionalmente distruttivo, recato a persone, od a cose che rappresentano un valore per la vittima o per la società in generale; vuoi nell'imposizione, mediante l'impiego - o la minaccia palese di impiego - della forza fisica o delle armi, di compiere atti gravemente contrari alla propria volontà

Peraltro, la violenza sulle persone si realizza, nei suoi vari gradi, ovvero nella coercizione fisica a fare o non fare, oppure a cedere forzatamente cose in proprio possesso, comprese informazioni o confessioni di qualsiasi tipo; nella privazione della libertà per periodi più o meno lunghi, ovvero nel sequestro di persona, nelle percosse, nel ferimento, nella mutilazione e nella tortura, e infine nell'uccisione.

La violenza sulle cose prende forma di danneggiamento più o meno gravi, e di distruzione più o meno totale e irreparabile.

Inoltre, oltre al significato sopra indicato, per violenza si intende:

- l'impiego illegale d'una qualche forma di coercizione fisica (Hook, 1935);
- qualsiasi forma di influenza, di controllo di condizionamento, a causa dei quali le realizzazioni pratiche ed intellettuali di determinati esseri umani sono costrette al di sotto delle loro realizzazioni potenziali (Galtung, 1968). Alla nozione di violenza fisica direttamente esercitata da un agente ben identificabile, si aggiunge qui la nozione di violenza psicologica, comprendente ogni forma di indottrinamento, minaccia ideologica, di menzogna od altre deformazioni delle informazioni, esercitata indirettamente da un complesso di agenti non identificabili individualmente, o individualmente insignificabili. Allo stesso modo si parla di violenza strutturale;
- una forma di comunicazione o di argomentazione diretta a convincere altri circa l'importanza, la validità, la coerenza di credenze e valori propri del comunicante. In questo caso si parla di violenza simbolica, e la categoria degli atti violenti viene ad estendersi in misura tale da comprendere virtualmente non solo tutte le forme di interazione sociale, ma anche i fenomeni di pura e semplice trasmissione di informazioni, per tacere delle azioni che hanno come fine esplicito quello di modificare alla luce di certi valori il comportamento altrui, come avviene nel caso di attività pedagogiche (Barbier, 1974).

Quindi, tra le varie forme di violenza dobbiamo annoverare:

a) *la violenza fisica*: con la quale si intende l'uso di qualsiasi atto volto a far male o a spaventare la vittima e nella maggior parte dei casi a procurare lesioni (es. schiaffi, calci, pugni, morsi, colpi alla testa, violenti scossoni, bruciature, strangolamento, soffocamento e comunque qualsiasi atto che abbia come fine quello di colpire o ferire il corpo);

b) *la violenza psicologica*: che si sostanzia in una serie di atteggiamenti intimidatori, minacciosi, vessatori e denigratori da parte del partner, nonché tattiche di isolamento messe in atto dallo stesso. Infatti, c'è la volontà da parte di chi ne è l'autore di colpire la dignità personale, mediante atteggiamenti volti a ribadire continuamente uno stato di subordinazione e una condizione d'inferiorità della vittima. Essa comprende: ricatti, insulti verbali, colpevolizzazioni pubbliche e private, ridicolizzazioni e

⁹⁹ U. Galimberti, *Dizionario di psicologia*, op. cit., p. 963.

svalutazioni continue, denigrazione e umiliazione pubblica e privata, rifiuto, isolamento, terrore, deprivazione, limitazione dell'espressione personale. In certi casi il maltrattamento psicologico è così pesante che si ha un vero e proprio lavaggio del cervello¹⁰⁰;

c) *la violenza sessuale*: si verifica mediante l'imposizione e il coinvolgimento in attività e/o rapporti sessuali senza il consenso, sia all'interno che al di fuori della coppia, inoltre è anche la costrizione ad avere rapporti sessuali con terzi, a visionare materiale pornografico, a prostituirsi, costrizione ad agire o subire comportamenti sessuali non desiderati, perversi¹⁰¹;

d) *la violenza economica*: si intende, invece, i comportamenti quali impedire alla madre l'accesso alle risorse economiche, occultare ogni informazione sulla situazione patrimoniale, vietare, ostacolare, boicottare l'accesso e il mantenimento di un lavoro, non adempiere ai doveri di mantenimento stabiliti da leggi e sentenze, sfruttare come forza lavoro nell'azienda familiare senza alcuna retribuzione né contributi stabiliti dalla legge, appropriarsi dei proventi del lavoro della donna e usarli a proprio vantaggio, indebitare per proprie inadempienze, attuare ogni forma di tutela giuridica a esclusivo proprio vantaggio e a danno della vittima (regime patrimoniale dei beni, questioni ereditarie, intestazioni immobiliari, attività produttive). La violenza economica è spesso unita alla violenza fisica e psicologica, al fine di ottenere l'isolamento, il controllo, la dipendenza o il totale annullamento della vittima.

3. Altri fattori comportamentali: la gelosia, l'odio, la rabbia, rancore, risentimento e l'invidia

a) La gelosia

Galimberti (2019) considera la gelosia *come uno stato emotivo determinato dal timore, fondato o infondato, di perdere la persona amata nel momento in cui questa rileva affezione verso un'altra persona*.

Freud distingue tre forme di gelosia tutte connotate con l'ambivalenza per la compresenza di amore e aggressività entrambi rivolti alla medesima persona:




Fig. 4: Le tre forme di gelosia di Freud.

□ *la gelosia competitiva o normale*: è a suo parere “essenzialmente” composta dall'afflizione, il dolore provocato dalla convinzione di aver perduto l'oggetto d'amore, e dalla ferita narcisistica, ammesso che questa possa esser distinta dal resto; infine, da sentimenti ostili verso il più fortunato rivale, e da una dose più o meno grande di autocritica che tende ad attribuire al proprio Io la responsabilità della perdita amorosa. Tale gelosia, anche se definita normale, non è certo interamente razionale, ossia determinata dalla situazione attuale, proporzionata alle circostanze affettive e sotto il completo controllo dell'Io cosciente; anzi essa è profondamente radicata nell'inconscio, è la continuazione dei primissimi impulsi della vita affettiva infantile e trae origine dal complesso edipico o da quello fratello-sorella del primo

¹⁰⁰ A.C. Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio*, Milano, FrancoAngeli, 2006.

¹⁰¹ *Ibidem*, p. 28.

periodo sessuale. Per Fenichel la gelosia normale è una manifestazione dell'incapacità di amare in modo autentico, tipico degli individui le cui relazioni sono finalizzate al soddisfacimento dei propri bisogni narcisistici, per cui la paura di perdere l'amore dell'altro assume il significato di una diminuzione di autostima;

□ *la gelosia proiettiva*: è caratteristica di quei soggetti che, avendo rimosso le proprie esperienze reali o i propri desideri di infedeltà perché in disaccordo con la loro coscienza morale, proiettano queste tendenze sul partner di cui temono, in modo ossessivo, l'infedeltà, per poter alleviare i propri sensi di colpa verso quegli stessi impulsi;

□ *la gelosia delirante*: o delirio di gelosia, costituisce un vero e proprio disturbo psicopatologico caratterizzato dalla convinzione, solitamente priva di fondamento reale, dell'infedeltà del proprio partner, e da conseguenti reazioni comportamentali nei confronti di quest'ultimo e dei suoi presunti amanti. Una manifestazione caratteristica di questa forma di gelosia è la difficile e continua ricerca di indizi che provino l'infedeltà sospettata, mediante domande assillanti, interpretazioni deliranti, allusioni o falsi ricordi.

Per Freud il delirio di gelosia è determinato, come la gelosia proiettiva, da tendenze all'infedeltà rimosse, aventi però come oggetto un individuo dello stesso sesso. Il delirio di gelosia può evolvere in forma di delirio cronico sistematizzato a sfondo paranoico, o può trovarsi associato ad altri disturbi psichici, in particolare l'alcolismo. Nel paranoico il delirio di gelosia, che mostra sempre un carattere persecutorio assume la forma di una costruzione logica e coerente i cui presupposti, anche se assurdi e ingiustificati, sono vissuti dal soggetto con estrema convinzione.

Come rilevano Catalano e Cerquetelli (1953):

*chiamare la gelosia uno stato d'animo è certamente più preciso che non definirla un sentimento. Tuttavia, essa comunemente viene indicata con quest'ultimo termine anche se, in qualche caso, non ha affatto le caratteristiche di un sentimento ma, piuttosto, quelle di un contenuto ideativi. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il contenuto ideativo è accompagnato da una forte componente affettiva e, nel suo insieme, corrisponde a ciò che comunemente viene inteso come sentimento*¹⁰²

La gelosia acquista la sua individualità come sentimento *solo quando questi stati affettivi o emotivi vengono classificati secondo il loro contenuto o secondo il loro oggetto.*

È molto importante distinguere la gelosia "normale" da quella passionale.

Lorenzi (2002) in proposito, osserva, che *...lo stato di gelosia, inteso nelle sue dimensioni normali, è una delle più tipiche esperienze passionali*¹⁰³ ..

Risulta difficile tracciare una linea di demarcazione fra normalità e patologicità di una esperienza passionale.

De Clérambault ha comunque cercato di delineare dei criteri (che potremo definire di tipo misti sia qualitativo che quantitativo) per definire i passaggi che portano una comune esperienza passionale ad assumere valenze psicopatologiche.

Il pensiero che costituisce l'analisi di de Clérambault per molti decenni è stato di estrema importanza sull'argomento, conservando ancora oggi, un fondamento di validità, almeno sotto il profilo euristico.

Per lo studioso francese un'esperienza passionale si può considerare patologica quando:

¹⁰² C. Catalano e G. Cerquetelli, *Psicologia e psicopatologia della gelosia*, Il lavoro neuropsichiatrico, 13, 213, 4, 1953.

¹⁰³ P. Lorenzi, *Criteri per la diagnosi di gelosia patologica*, Rivista di psichiatria, p. 301, 2002, 37, 6.




Fig. 5: Schema delle motivazioni che rendono patologiche un'esperienze passionali.

In definitiva, de Clèrambault distingue il geloso patologico dal normale, per una esaltazione passionale prolungata nel tempo, con contenuti ideici coatti e vischiosi che tendono ad autoalimentarsi fino ad eliminare ogni “*feed-back*” con la realtà.

Da questo ne consegue, su un piano comportamentale in agiti irrispettosi ed oltraggiosi, spesso dispotici e brutali nei confronti dell'altro.

Le caratteristiche della gelosia patologica tratte dal pensiero di de Clèrambault, sono state usate anche per distinguere le “forme cliniche” all'interno del campo della gelosia patologica.

Fra queste annoveriamo il delirio di gelosia, definita anche “sindrome di Otello” che da Kraepelin al DSM-IV viene considerato come uno dei più tipici paranoicali.

Con il delirio di gelosia siamo di fronte alla variante di gelosia della paranoia¹⁰⁴ che propone una forma delirante pura, senza allucinazioni, né deterioramento di personalità, anzi spesso con il mantenimento di standard comportamentali e culturali consueti e socialmente accettabili, fatta eccezione naturalmente per la “nucleare” conservazione delirante di fedeltà.

Un'altra variante clinica della gelosia patologica è quella ossessiva, descritta da Tanzi e Lugaro all'inizio del secolo, in cui le tematiche di gelosia acquistarono le caratteristiche di un disturbo ossessivo compulsivo.

b) La rabbia

La rabbia è un'emozione fondamentale osservabile sia nei bambini di pochi mesi sia in numerose specie animali. In linea generale essa si produce in presenza di un ostacolo che si sovrappone alla possibilità di soddisfare un desiderio, un'aspirazione, e consiste pertanto in una reazione a qualche tipo di costrizione fisica e/o psicologica.

La rabbia costituisce una delle emozioni più forti, capace di mobilitare energie e risorse finalizzandole a una risposta immediata (Averill, 1983, Kennedy, 1992).

Masala, Preti e Petretto (2002) sottolineano:

che la rabbia è un potente innesco dell'aggressività, e che in realtà la rabbia, come altre essere considerata un “attrattore” che orienta lo stato disposizionale e affettivo

¹⁰⁴ *Paranoia*: Parola greca già impiegata da Eschilo, Euripide e Platone come sinonimo di follia. Il suo significato più preciso con la psichiatria ottocentesca che la definì un delirio più o meno sistematizzato centrato su temi di persecuzione, grandezza o gelosia. Non è accompagnata da allucinazione né da sintomi dissociativi o di deterioramento, per cui la personalità paranoica conserva pensiero, intelligenza, volontà e vita di relazione che non presentano grossi turbamenti al di fuori di quelli indotti dalla tematica delirante. Il suo andamento è cronico. Galimberti, *op. cit.*, p. 653.

*dell'organismo in relazione a circostanze od oggetti giudicati rilevanti per l'organismo*¹⁰⁵

Inoltre, la reazione emotiva di rabbia segnala all'Io che un evento, un oggetto o una proprietà sono importanti, al punto che il timore della loro perdita giustifica la disposizione ad agiti aggressivi; i segni della rabbia, tra i più facilmente riconoscibili nell'animale e nell'uomo, indicano all'interlocutore che l'azione intrapresa, od omessa, può scatenare un'aggressione, e in genere inducono a manovre di pacificazione o, al contrario, una corrisposta aggressiva.

La rabbia, inoltre, è considerata un'emozione transitoria rivolta soprattutto a singoli individui, mentre l'odio è concepito come un sentimento più profondo, durevole e maggiormente indirizzato ai gruppi, che comporta sentimenti sgradevoli e pensieri accusatori che servano a razionalizzarlo. La rabbia della triade dell'ostilità insieme al disgusto e al disprezzo, e ne rappresenta il fulcro e l'emozione base.

c) L'odio

Risoluta ostilità accompagnata da rifiuto, ripugnanza e talvolta da desiderio di nuocere. Questo sentimento, da sempre considerato antitetico all'amore

Umberto Galimberti

L'odio inteso come relazione nei confronti dell'oggetto è più antico dell'amore e grazie anche ai contributi di Aristotele, Cartesio, Spinoza, Hume e più recentemente dai filosofi francese Jean Paul Sartre e Vladimir Jankèlèvitich, si manifesta sia nella repulsione e nel rifiuto di ciò che provoca, sia nella tendenza ad annullare l'oggetto stesso dell'odio.

Il termine odio deriva dal latino *odisse* ed è abitualmente impiegato secondo due principali accezioni: nella prima esso indica un sentimento di grave e persistente avversione, per chi si desidera il male o la rovina altrui; in una accezione più attenuata, il termine sta a significare senso di ripugnanza, di contrarietà, d'intolleranza verso qualcosa¹⁰⁶.

Al di fuori della diversa intensità, l'odio ha diverse forme e le due più caratteristiche e distinte sono la collera e il rancore, cioè lo sfogo improvviso o la costante tensione della forza.

Gilimberti (2006) lo considera...*risoluta ostilità accompagnata dal rifiuto, ripugnanza e talvolta dal desiderio di nuocere...*

Ravenna (2009) distingue sette tipi di odio:

- 1) *calcolato*, caratterizzato da sentimenti di disgusto nei confronti di un gruppo target;
- 2) *caldo*, di verifica attraverso sentimenti di rabbia o di paura in relazione a una situazione di minaccia a cui si può reagire o attaccando o fuggendo;
- 3) *freddo*, si manifesta attraverso pensieri di indegnità nei confronti del gruppo target;
- 4) *bollente*, si fonda su dei sentimenti di repulsione nei confronti di un individuo o di un gruppo;
- 5) *a fuoco lento*, si struttura attraverso sentimenti di ripugnanza verso il target;
- 6) *fremente*, si basa attraverso sentimenti offensivi determinate persone prese come bersaglio;
- 7) *bruciante*, si tratta di forme di odio estreme.¹⁰⁷

Diversamente dalle espressioni di rabbia, di cui ci si può anche dispiacere e pentire, è invece molto improbabile che l'odio susciti rimorso o sentimenti di colpa, in quanto chi lo sperimenta lo considera in qualche modo giustificato.

Teoricamente l'uomo dovrebbe saper odiare quanto egli sa amare e la misura della capacità dell'odio dovrebbe essere data da quella dell'amore.

Spesso questa legge si verifica anche nella pratica.

¹⁰⁵ C. Masala, A. Preti, D. R. Petretto, *L'aggressività*, Roma, Carocci, 2002, cap. I, p. 28.

¹⁰⁶ M. Ravenna, *Odiare*, Bologna, il Mulino, 2009, p. 12.

¹⁰⁷ M. Ravenna, *op. cit.*, pp. 54-56.

Questo avviene spesso, ma non sempre, in quanto fin da bambini l'odio è in noi represso e punito; mentre si lasciano aperte tutte le porte che conducono all'amore.

L'odio costituisce una colpa morale, è un peccato per la religione, quindi...*maestri e predicatori cercano in tutti i modi di inaridare le sorgenti...*(Mantegazza, 1889)¹⁰⁸.

L'odio, come tutte le forze centripete, che si svolgono da quel grande laboratorio di energie psichiche che è il cervello umano, ci trascina a violenze di ogni genere, a offese di parole e di fatti.

Secondo Mantegazza più che mezzo il codice criminale è rinchiuso in questi sfoghi eccentrici dell'odio che, per quanto siano svariati di grado e di forma, riducono però tutti quanti a quell'unica equazione:

$$\boxed{\text{odio}} = \boxed{\text{dolore}}$$

formula, che deriva da:

$$\boxed{\text{dolore}} = \boxed{\text{odio}}$$

Noi offesi e dolenti facciamo soffrire che ci ha recato dolore.

Alle volte l'odio è così forte, sia per la gravità della causa che l'ha fatto nascere, sia per la straordinaria nostra capacità di odiare, che né l'amore, né la proprietà, né la vita di chi ci ha procurato il male possono bastare.

E' importante tenere presente che nella reazione dell'odio si distinguono due forme molto distinte:




Fig.6: Schema delle reazioni dell'odio.

Nella prima forma di reazione dell'odio all'offesa immediata si risponde all'offesa, è la risposta dell'insulto all'insulto, della percossa alla percossa, della ferita alla ferita.

Nella seconda forma della reazione dell'odio, ad esempio qualora il nemico sia lontano, e noi per una qualsiasi ragione non possiamo rispondere subito all'offesa, allora meditiamo la vendetta, la quale ha forme così distinte da tutte le altre manifestazioni dell'odio.

La vendetta costituisce la forma più antica e più brutale dell'odio.

L'odio e la rabbia si caratterizzano per reazioni fisiologiche, come la tensione muscolare, disturbi gastrointestinali, aumento del battito cardiaco e della pressione sanguigna e, sia per stati di agitazione come sensazione di essere sopraffatto o costretti, dalla situazione di impulso a picchiare, prendere a calci e mordere, con concentrazione su pensieri di vendetta.

¹⁰⁸ P. Mantegazza, *La Fisiologia dell'odio*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1889, p. 153.

e) Rancore

Ostilità, che raramente si traduce in esplicita aggressione, contro chi è ritenuto responsabile di un comportamento offensivo o frustrante di taluni bisogni fondamentali o aspettative essenziali alla propria realizzazione. Può registrarsi anche in presenza di eventi vissuti come tradimenti affettivi, quali l'abbandono per assenza prolungata o per morte, causa non rara di un rancore inconscio in gradi di compromettere lo sviluppo normale dell'affettività. Il rancore non va confuso con il risentimento, che scaturisce da un profondo senso di impotenza che vanifica ogni tentativo di ritorsione (Galimberti, 2019).

f) Risentimento

Secondo Galimberti (2019) il risentimento deve considerarsi come l'avversione e odio per tutto ciò che non si può essere o non si può avere. Per la sua connessione a un profondo senso di impotenza che vanifica ogni possibilità di ritorsione, il risentimento non riesce a tradursi in vendetta, ma può creare, come pensava Friedrich Nietzsche valori individuali e collettivi in cui si esprime la vendetta immaginaria dei risentiti

g) Invidia

Sentimento di ostilità e rancore per chi possiede qualcosa che il soggetto invidioso desidera ma non possiede

Umberto Galimberti

Si intende per invidia il sentimento di ostilità e rancore per chi possiede qualcosa che il soggetto invidioso desidera, ma non possiede (U. Galimberti).

M. Klein, dopo aver definito l'invidia come un sentimento di rabbia perché un'altra persona possiede qualcosa che desideriamo e ne gode, prosegue la sua analisi affermando che l'impulso invidioso mira a portarla via o a danneggiarla, indicando, altresì, che l'invidia è riconducibile al primo rapporto esclusivo con la madre.

L'invidia è anzitutto un **sentimento doloroso**, che si impone spesso contro la propria volontà e del quale è difficile liberarsi attraverso riflessioni di tipo razionale.

L'invidia porta a manifestare **sentimenti negativi**, che provocano **rancore, odio, ostilità** verso chi possiede qualcosa che l'invidioso non ha, inoltre rappresenta quindi un meccanismo di difesa, un tentativo di recuperare la fiducia e la stima di sé stessi, e questo attraverso la svalutazione di chi ha di più: in termini di fortuna, di successi personali, di possibilità economiche ecc.

Per la morale cattolica costituisce uno dei sette vizi capitali.

L'invidioso, infatti, ha il "vizio" di svalutare le persone che percepisce come "migliori" di sé e spesso non si limita al pensiero o alle fantasticherie di tipo aggressivo e distruttivo, ma cerca di danneggiare oggettivamente l'invidiato, ostacolando in ogni suo progetto o iniziativa.

Egli infatti è "**colpevole**", agli occhi dell'invidioso, per essere apprezzato e stimato dalla società più del dovuto, e comunque più di quello che l'invidioso desidererebbe, anche in confronto a sé stesso.

La consapevolezza che il soggetto odiato a causa dell'invidia non nutra alcun sentimento negativo nei confronti dell'invidioso non migliora in quest'ultimo il rancore e l'ostilità provata.

Quasi nessuno ammette di essere invidioso. Pochissime persone ne parlano apertamente, perché svelare questo sentimento è come rivelare al mondo la parte più meschina e vulnerabile di sé stessi, cosa che non fa piacere a nessuno, nemmeno a chi tende ad autodenigrarsi o a svalorizzarsi continuamente. Per questo motivo è più frequente osservare e analizzare l'invidia **negli altri**, piuttosto che nei propri pensieri e comportamenti.

Esistono poi **due tipi di invidia**: quella buona e quella cattiva. L'invidia buona rappresenta comunque un sentimento doloroso, lacerante, che si prova nel vedere qualcun altro riuscire dove e come noi vorremmo per noi stessi, ma in questo caso non si provano sentimenti negativi di odio e rancore per l'invidiato, non si cerca di ostacolarlo, o di togliergli ciò che possiede o ha ricevuto in premio.

L'invidia "buona" corrisponde **all'emulazione**: un desiderio profondo di arrivare allo stesso livello dell'altro, anziché abbandonarsi allo scoramento o alla maldicenza e alla denigrazione dell'altro più fortunato.

L'invidia positiva è dunque uno stimolo, una motivazione verso l'automiglioramento: colmando le proprie lacune e valorizzando i propri punti di forza, si cerca di somigliare sempre di più al modello vincente rappresentato dall'altro.

L'invidia "cattiva" è infatti quella che non prevede e non auspica null'altro che il male, la sfortuna e la definitiva sconfitta dell'odiato rivale.

LA SINDROME DELLE MOLESTIE ASSILLANTI

di Fabio Iadeluca

Il molestatore (*lo stalker*)

Per gli studiosi il fenomeno dello *stalking* necessita della presenza di tre elementi determinanti: un molestatore (*stalker*), una vittima (*stalking victim*), una serie di comportamenti intrusivi ripetuti nel tempo.

Gli studi epimedici condotti sulle tipologie di *stalker*, che sono stati realizzati a partire dagli anni '90, hanno evidenziato che non esiste un singolo profilo psico-comportamentale dello *stalker*, in quanto nelle loro condotte persecutorie si evidenzia una diversità di comportamenti, motivazioni e tratti psicologici (Kienlein, 1998)¹⁰⁹. Oltretutto, non è scontata la correlazione tra l'essere *stalker* e soffrire di disturbi mentali o fare uso di sostanze stupefacenti (es. cocaina) od alcoliche, in grado di alterarne lo stato psico-fisico.

Zona, Sharma e Lane (1993)¹¹⁰, sono stati i primi studiosi a presentare una classificazione degli *stalker*, raggruppandoli in tre categorie: erotomani, amanti ossessivi e semplici ossessivi.

In particolare:

- a) *erotomani*: rientrano in questo gruppo i soggetti che, come conseguenza di un disturbo delirante, hanno il convincimento di essere amati dalle persone che molestano. Le vittime preferite di questi *stalker* sono i personaggi dello spettacolo. Nessuno degli appartenenti a questo gruppo ha mai avuto relazioni con la vittima;
- b) *amanti ossessivi*: fanno parte di questo gruppo gli individui che sono afflitti dal fermo convincimento di essere amati dalle loro vittime. La differenza con gli erotomani consiste nell'essere affetti da schizofrenia o disturbo bipolare, piuttosto che da sindrome delirante. Anche gli amanti ossessivi non hanno mai avuto relazioni con le loro vittime e prediligono i personaggi dello spettacolo. Molto spesso gli autori delle condotte persecutorie sono uomini;
- c) *semplici ossessivi*: rientrano in questo gruppo i soggetti che assillano le vittime con cui è intercorsa una relazione, comprendendo, però, anche i vicini di casa, semplici conoscenti, colleghi di lavoro. L'aver intrattenuto una relazione con la vittima costituisce la differenza tra quest'ultimo gruppo e quello degli amanti ossessivi. Gli autori sono distribuiti equamente tra maschi e femmine ed iniziano la loro condotta molestatrice dopo la fine della relazione.

¹⁰⁹ K.K. Kienlein, Developmental and Social Antecedents of Stalking, in J. Reid Meloy, The Psychology of Stalking, San Diego, & London, Academic Press, 1998.

¹¹⁰ R. MacKenzie, P. E. Mullen, M. Pathè, R. Purcell, *Lo stalker: creazione di una nuova categoria di paura, di reato e di studio*, (a cura di) P. Curci, G.M. Galeazzi, C. Secchi, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, cap. I, p. 26.

Harmon, Rosner e Owens (1995)¹¹¹, classificano gli *stalker* in relazione alla natura del legame con la vittima e, ulteriormente, in funzione della loro passata relazione.

Quello che emerge dagli studi, sono due differenti stili di attaccamento, riscontrabile nella maggior parte degli *stalker* nei confronti della vittima: *affettivo-amoroso* e *persecutorio-irato*. A

contraddistinguere la personalità di questi autori sono i tratti narcisistici e paranoici che portano ad assillare gli *ex partner*; ad alcuni, invece, si riscontrano quelli degli erotomani.

Gli individui del tipo “affettivo-amoroso” sono soliti aggredire terze persone, in quanto ritenuti responsabili di molestie nei riguardi del presunto oggetto d’amore. Inoltre, le persone che rientrano in questo gruppo incominciano la loro azione molesta con la volontà di instaurare una storia sentimentale, che poi si trasforma in ira e persecuzione in caso di rifiuto.

Invece i soggetti del tipo “persecutorio-irato” pongono in essere comportamenti persecutori a seguito di un maltrattamento o di un’offesa, reali o immaginari, frequentemente nei luoghi di lavoro, indirizzando, fra l’altro, la loro azione persecutoria non solo su un singolo individuo ma anche nei confronti di più persone¹¹².

Wright, Burgess et al. (1996)¹¹³ effettuano la loro classifica degli *stalker* basandosi su cinque parametri:

1. la natura della relazione fra vittima e *stalker*;
2. il contenuto delle comunicazioni;
3. il livello di rischio di concreta aggressione;
4. il movente dello *stalker*;
5. l’esito del caso per lo *stalking*.

Kienlein, Birmingham et. al. (1997)¹¹⁴ distinguono gli *stalker* in psicotici e non psicotici.

De Becker (1997)¹¹⁵, invece, classifica gli *stalker* in base alle motivazioni:

- a) cercatori di legami (cercano di stabilire una relazione con la vittima, anche se sanno che la relazione non esiste);
- b) cercatori di identità (mettono in atto il loro comportamento al fine di acquisire attenzione e visibilità);
- c) spinti dal rifiuto (la loro condotta è rivolta verso i soggetti, dai quali ritengono di essere stati offesi o rifiutati, al fine di vendicarsi);
- d) spinti dal delirio (comprendono gli individui affetti da gravi patologie psichiche).

Lo studioso ritiene gli *stalker* rifiutati e quelli in cerca di identità come le due categorie più pericolose. Mullen, Pathé e Purcell (2000¹¹⁶, 2009¹¹⁷) e Mullen, Pathé et al. (1999¹¹⁸) hanno suddiviso - è questa costituisce la più interessante ed esaustiva classificazione riconosciuta in ambito internazionale - gli *stalker* in cinque categorie, che tengono conto sia delle motivazioni dominanti che spingono il persecutore alla “caccia”, sia del contesto in cui egli la esercita:

1. *il rifiutato*: in questo caso lo *stalker* inizia la sua condotta persecutoria dopo che il partner lo ha lasciato (quindi ha un rapporto con la vittima) o ha il desiderio di interrompere la relazione. Lo *stalker* è animato dalla volontà di vendicarsi o di cercare una riconciliazione e il momento scatenante dell’agito persecutorio - che diventa la continuazione della relazione per l’autore - è la rottura del rapporto, in quanto la perdita dell’oggetto amato è considerato da questi individui come una

¹¹¹ R.B. Harmon, R. Rosner, H. Owens, Obsessional Harassment and Erotomania in a Criminal Court Population, J. for. Sci., vol. 40, pp. 188-196, 1995.

¹¹² R. MacKenzie, P. E. Mullen, M. Pathé, R. Purcell, *op. cit.*, p. 28.

¹¹³ A. J. Wright, A.G. Burgess, A.W. Burgess, A.T. Laszlo, G.O. McCrary, J.E. Douglas, A Typology of Interpersonal Stalking, J. Interpers. Violence, vol. 11, pp. 487-502, 1996.

¹¹⁴ K. K. Kienlein, D.L. Birmingham, K.B. Solberg, J.T.O’ Reagan, J.R. Meloy, A Comparative Study of Psychotic and Nonpsychotic Stalking, J. Am. Acad. Psychiat Law, vol. 25, pp. 317-334, 1997.

¹¹⁵ G. de Becker, The Gift of Fear: Survival Signals that Protect us from Violence, Bloomsbury, London, 1997.

¹¹⁶ P. E. Mullen, M. Pathé, R. Purcell, *Stalkers and Their Victims*, Cambridge University Press, New York 2000.

¹¹⁷ P. E. Mullen, M. Pathé, R. Purcell, *Stalkers and Their Victims*, (II^a Ed.), Cambridge University Press, New York, 2009.

¹¹⁸ P. E. Mullen, M. Pathé, R. Purcell, G. W. Stuart, *Study of stalkers*, Am J. Psychiat, vol. 156, pp.1244-49, 1999.

condizione “insopportabile” che li costringe mettere in atto tutti i comportamenti volti a “salvare la loro relazione”;

2. *i cercatori d'intimità*: le motivazioni dello *stalker* vanno ricercate nella volontà di stabilire un rapporto intimo con la vittima (di amicizia, e non necessariamente di carattere sessuale o romantico). L'autore ha scarsi rapporti sociali e conduce una vita piuttosto solitaria; quindi, la relazione da intraprendere dovrebbe risolvere tali carenze. Molti sono animati dal convincimento che i loro sentimenti siano ricambiati;
3. *il rancoroso*: lo *stalker* è animato dalla precisa volontà di spaventare e molestare la vittima. Rientrano in questa categoria gli individui che credono di aver subito un torto oppure un'offesa;
4. *il predatore*: questo tipo di *stalker*, tra i più pericolosi in quanto presenta tratti psicotici, pianifica l'aggressione a sfondo sessuale nei confronti della vittima;
5. *i corteggiatori incompetenti*: questi tipi di *stalker* a causa della loro inadeguatezza relazionale, non riescono a corteggiare un possibile “partner” e il loro comportamento sfocia in molestia proprio per tali difficoltà.

I comportamenti di *stalking*

La grande maggioranza dei comportamenti molestanti sono messi in atto da ex partner nei confronti di donne che hanno interrotto o manifestato la volontà di interrompere storie non più gradite e non più condivise. Si tratta di persone (in maggioranza uomini), che non si rassegnano al fatto di essere stati abbandonati o di non essere al centro dell'attenzione di una donna (o di un uomo) o che vivono in chiave persecutoria la fine di una storia erotico-sentimentale.

I comportamenti persecutori ed assillanti dell'*offender (stalker)* nei confronti della vittima, con lo scopo di provocargli ansia e paura - danneggiando conseguentemente la sua vita personale, affettiva e lavorativa - possono rientrare in tre categorie¹¹⁹ (Mullen, Pathè et al., 2002):

- a) *comunicazioni indesiderate*: ripetute telefonate a tutte le ore del giorno e della notte, lettere, fax, e-mail, biglietti, scritte sui muri. In questa categoria si devono includere i comportamenti di *cyberstalking (stalking telematico)*, mediante i quali gli *stalker* possono, direttamente o indirettamente, molestare la vittima tramite l'uso di e-mail, siti web ecc. inviandole messaggi, virus informatici o pubblicando materiale personale o diffamatorio;
- b) *contatti indesiderati*: tutti i comportamenti utilizzati allo scopo di avvicinare la vittima, come il pedinarla, appostarsi sotto casa o presentarsi alla porta della sua abitazione, furti all'interno dell'abitazione;
- c) *altri comportamenti*: rientrano in questa categoria l'invio di doni, la richiesta o la cancellazione di beni o servizi a nome della vittima, reclami, iniziative legali assurde, inserzioni e annunci pubblicitari, minacce e aggressioni (fisiche, verbali o sessuali).

Si tratta, quindi, di un comportamento che è molto difficile perseguire e reprimere come tale, perché può rimanere atto isolato e, quando ripetuto, sottovalutato nella sua gravità dalla vittima stessa, che pensa che il suo silenzio sia il migliore deterrente per tali atti. Questi comportamenti, spesso, possono costituire anticipazioni o accompagnare aggressioni ben più gravi, fino all'uccisione della persona oggetto di molestie.

Ciò che preoccupa maggiormente è proprio il fatto che la perpetrazione di queste condotte assillanti, possa degenerare fino al compimento di violenze fisiche o all'omicidio.

Non dimentichiamoci che quello che differenzia lo *stalking* da un comportamento “normale” va ricercato nel fatto che, quando un individuo cerca di intraprendere una relazione con qualcuno, normalmente è in grado, dopo alcune risposte negative, di comprendere che l'altra persona non è interessata a relazionarsi e quindi si ferma. Lo *stalker* invece no.

¹¹⁹ R. MacKenzie, P. E. Mullen, M. Pathè, R. Purcell, *op. cit.*, cap. II, p. 38.

Anche nel caso in cui una relazione venga interrotta, è pacifico che una persona faccia di tutto per cercare di ricucire il rapporto, chiedendo di avere un'altra possibilità, ma, davanti a un netto rifiuto di proseguirla, la persona "normale" si ferma e non va oltre. Ricerche in merito hanno stabilito che il lasso di tempo di due settimane può essere considerato un periodo oltre il quale il protrarsi di tentativi di riavvicinamento, se rifiutati, diventa problematico e può configurarsi una condotta di *stalking*.

Non esiste una linea di demarcazione fra il comportamento lecito e non per lo *stalker*; egli non riesce a capire che, andando avanti con il suo atteggiamento persecutorio, diventa assillante, ossessivo, compulsivo. Non dimentichiamoci che, quando uno *stalker* è animato dal convincimento di perseguitare la vittima, arriva a scrivere centinaia e centinaia di sms al giorno, o a percorrere in treno migliaia di chilometri al giorno solo per far sentire la sua presenza "ossessiva" alla vittima, o a fare centinaia di telefonate in qualsiasi ora della giornata, accompagnate da ore e ore di appostamenti o di pedinamenti, ovvero ad impostare la sua vita per molestare la vittima, ingenerando nei confronti di quest'ultima (o delle persone a lei vicino) uno stato d'animo di terrore, di depressione, di ansia e di disperazione; non siamo più in presenza di un comportamento normale, ma siamo entrati in una spirale molto pericolosa per l'integrità fisica della vittima stessa.

Per Fornari (2008), in ambito psicopatologico, le condotte degli *stalker* sono la conseguenza di una sindrome complessa collocabile in una delle seguenti tipologie cliniche¹²⁰:

- disturbo ossessivo-compulsivo, con funzionamento al limite o perverso (sadico);
- nevrosi fobica con ipercompensazioni controfobiche e contro costringitive a sfondo erotico-sentimentale;
- disturbi di personalità antisociale, narcisistico e paranoide, a organizzazione borderline o a struttura perversa, con o senza abuso e dipendenza da sostanze;
- disturbo delirante, con delirio erotico, persecutorio o di gelosia;
- schizofrenia ebefrenica o paranoide;
- fase maniacale del disturbo bipolare;
- ritardo mentale medio grave;
- disturbi correlati ad un danno organico cerebrale.

Secondo il suddetto Autore, il comportamento molestante varia comunque da quadro a quadro, sia come frequenza, sia come intensità, sia come motivazioni e finalismi, sia come conseguenze sotto il profilo del danno psichico e/o fisico causato alla vittima.

Le vittime

La vittima preferita del molestatore è la donna, ma non è escluso che questa possa essere un uomo o un vicino di casa, un personaggio dello spettacolo, un medico o un giudice, un collega di lavoro, per non fare che alcuni esempi.

La vittima è talvolta persona con la quale il soggetto non ha mai stabilito nessun contatto (vittima casuale), ma che vive sola, per cui diventa fonte di forte eccitamento erotico e di immenso piacere seguirla per strada, tormentarla telefonicamente, magari svegliandola nella notte, recapitarle scritti osceni o provocatori. Sottrarre indumenti intimi e alimentare con queste fantasie perverse è comportamento che spesso si accompagna al telefonare o allo scrivere.

A seguito degli studi effettuati è emerso che le vittime di *stalking* sono in maggioranza di sesso femminile (circa l'80%) e, nonostante possano essere "colpite" donne di tutte le età, quelle che maggiormente sono soggette a condotte assillanti hanno un'età compresa tra i 20 e i 45 anni.

Secondo uno studio dell'Istat del 2007, in merito all'incidenza dello *stalking* nella nostra società, è emerso che più di 2 milioni di donne hanno subito comportamenti persecutori dai partner al momento della separazione o dopo di essa (18,8% del totale). In particolare, il 68,5% dei partner ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà, il 61,8% ha chiesto ripetutamente

¹²⁰ U. Fornari, *Trattato di psichiatria forense*, Torino, Utet, 2008, cap. II, p. 458 e segg..

appuntamenti per incontrarla, il 57% l'ha aspettata fuori casa o a scuola o al lavoro, il 55,4% le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati, il 40,8% l'ha seguita o spiata e l'11% ha adottato altre strategie. Quasi il 50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale da parte di un partner precedente ha subito anche lo *stalking*, ovvero 937 mila donne, mentre 1 milione e 139 mila donne hanno subito, solo *stalking*, senza violenze fisiche o sessuali.

Giova far presente che, comunque, il timore di ritorsioni a seguito di un'azione legale, può frenare la vittima dal denunciare il suo *stalker*. Inoltre, accade spesso che la vittima non sa con chi confidarsi, ha paura di coinvolgere amici e familiari per il timore o di reazioni violente contro lo stalker o addirittura di non essere creduta, trovandosi così in uno stato di sofferenza ed isolamento che comporterà conseguentemente un peggioramento del suo stato psico-fisico.

Bibliografia

- Bartolini F., *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, Piacenza, La Tribuna, 2009.
- Camera dei Deputati, resoconto intervento del relatore on. Giulia Buongiorno sul disegno di legge n. 1440-A.
- Consiglio Superiore della Magistratura, Incontro sul tema *Violazione di genere mobbing e stalking*, relatore dott. Luca Pistorelli, magistrato dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di cassazione, Roma 17-19 maggio 2010.
- Consiglio Superiore della Magistratura, Parere, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul testo del Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", Delibera del 2 aprile 2009.
- Curci P., Galeazzi G. M., Secchi C., *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.
- Davis J. A. (a cura di), *Stalking Crimes and Victim Protection: Prevention, Intervention, Threat Assessment, and Case Management*, CRC Press LLC, New York, 2001.
- De Becker G., *The Gift of Fear: Survival Signals that Protect us from Violence*, Bloomsbury, London, 1997.
- De Fazio L., Galeazzi G. M., *Le vittime di stalking*, in Modena Group on Stalking, *Percorso di aiuto per le vittime di stalking*, Milano, FrancoAngeli, 2007.
- Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale*, Parte speciale, Delitti contro la persona, Bologna, Zanichelli, vol. II, tomo I, p. 374, 2009.
- Fornari U., *Trattato di psichiatria forense*, Torino, Utet, 2008.
- Galimberti U., *Dizionario di psicologia*, Torino, Utet, 2006, pp. 769-770.
- Gargiulo B.C., Damiani R., *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato*, Milano FrancoAngeli, 2008.
- Harmon R.B., Rosner R., Owens H., *Obsessional Harassment and Erotomania in a Criminal Court Population*, J. for. Sci., vol. 40, pp. 188-196, 1996.
- Istat, Indagine Multiscopo, *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Anno 2006, Roma, 21.02.2007.
- Kienlen K. K., Birmingham D. L., Solberg K. B., O' Reagan J. T., Meloy J. R., *A Comparative Study of Psychotic and Nonpsychotic Stalking*, J. am. Acad. Psychiat. Law., vol. 25, pp. 317-334, 1997.
- MacKenzie R., Mullen P. E., Pathè M., Purcell R., I comportamenti di molestie, (a cura di) Curci P., Galeazzi G. M., Secchi C, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, cap. II, p. 38.
- Modena Group on Stalking, *Donne vittime di stalking*, Milano, FrancoAngeli, 2005.
- Modena Group Stalking, *Riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo*, Milano, FrancoAngeli, 2005.

- Mullen P. E., Pathé M., Purcell R., MacKenzie R., *Lo stalker: creazione di una nuova categoria di paura, di reato e di studio*, (a cura di) Curci P., Galeazzi G. M., Secchi C, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, cap. I, p. 26.
- Mullen P. E., Pathé M., Purcell R., *Stalkers and Their Victims*, (II[^] Ed.), Cambridge University Press, New York, 2009.
- Mullen P. E., Pathé M., Purcell R., *Stalkers and Their Victims*, Cambridge University Press, New York 2000.
- Mullen P. E., Pathé M., Purcell R., Stuart G., *Study of Stalkers*, Am J. Psychiat, 1999, vol. 156, pp.1244-49.
- Senato della Repubblica, XVI legislatura, Disegni di legge AA.SS. nn. 451,751, 795, 861 e 1348 in materia di *stalking*, servizio studi del Senato, febbraio 2009, n. 98.
- Spitzberg B. H., Cupach W. R., *Attrazione, ossessione e stalking*, (a cura di) Caretti V., Craparo G., Lecce, Astrolabio, 2011.
- Spitzberg B. H., Cupach W. R., *What mad pursuit? Obsessive relational intrusion and stalking related phenomena*, Aggression and Violent Behavior, n. 8, pp. 345-375, 2003.
- Whight J. A., Burgess A. G., Burgess A. W., Laszlo A. T., Mc Crary G. O, Douglas J. E., *A Typology of Interpersonal Stalking*, J. interpers. Violence, vol. 11, pp. 487-502, 1996.
- Zona M. A., Sharma K. K., Lane J. C., *A Comparative Study of Erotomantic and Obsessional, Subjects a Forensic Sample*, J. for. Sci., n. 38, pp. 894 - 903, 1993.

LA VIOLENZA DOMESTICA

PROF. FABIO IADELUCA
ACCADEMICO PONTIFICO
COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI DELLA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA
INTERNATIONALIS



di Fabio Iadeluca

Sommario: 1. Famiglia e violenza. 2. I fattori a rischio maltrattamenti. 3. I segni dei maltrattamenti fisici e degli abusi sessuali. 4. La sindrome del bambino percosso. 5. I fattori che incidono sull'abuso intrafamiliare. 6. La sindrome di Munchausen per procura. 7. L'incesto. 7.1 Le cause individuali. 7.2 Le dinamiche familiari. 7.3 Le cause ambientali. 7.4 L'ambiente sociale e culturale. 7.5 I protagonisti. 7.6 Incesto padre/figlia. 7.7 Incesto madre/figlio. 7.8 La durata. 7.9 La fine della relazione incestuosa. 7.10 Massime della Cassazione in materia di incesto. Un quadro generale. 8. I maltrattamenti verso gli anziani. 9. L'omicidio in famiglia. Analisi del fenomeno. 9.1 Il parenticidio. 9.2 Il matricidio. 9.3 il fratricidio. 9.4 Il parricidio. 10. Alcuni casi di maltrattamento.

1. Famiglia e violenza

Il tema della violenza in famiglia è diventato, specie negli ultimi anni, uno dei temi più discussi a livello internazionale. Parlando delle violenze in famiglia si vuole evidenziare il contesto in cui certi comportamenti sono perpetrati. Anche sull'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Krug et al. 2002) si possono identificare tre forme di violenze in famiglia: a) la violenza contro il partner (di solito la vittima è la donna); b) la violenza contro i bambini; c) la violenza contro gli anziani.

Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità la violenza contro il partner si deve intendere:

qualsiasi comportamento all'interno della relazione di coppia che provochi danno fisico, psicologico o sessuale ai soggetti della relazione. Tali comportamenti comprendono: Atti di aggressione fisica: pugni, calci, schiaffi e percosse; Abuso psicologico: intimidazione, svalutazione e umiliazioni costanti; Rapporto sessuali forzati e altre forme di coercizione sessuali; Diversi atteggiamenti di controllo: isolare una persona della sua famiglia d'origine e dagli amici, controllarne i movimenti e limitare le sue possibilità di accesso ad informazioni o assistenza. Quando l'abuso viene perpetrato nel ambito della stessa relazione, si parla spesso di maltrattamento

La Consulta sulla prevenzione sull'abuso dei bambini dell'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce che:

l'abuso o il maltrattamento è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provoca un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere

Per la violenza contro gli anziani si deve indicare quella elaborata *Action on Elder Abuse* nel Regno Unito e adottata dalla Rete internazionale per la prevenzione dell'abuso sugli anziani (Krug et al. 2002) e sottolinea che:

per abusi sugli anziani si intende un atto singolo o ripetuto, o la mancanza di un'azione appropriata che si verifica all'interno di qualsiasi relazione in cui si aspettativa di fiducia che determina danno o sofferenza a una persona anziana

La famiglia per la sua rapida trasformazione socio-culturale negli ultimi decenni è stata oggetto di particolare attenzione da parte di sociologi, criminologi, antropologi, psicologi, psichiatri e giuristi. Adinolfi (1977) osserva che la famiglia deve essere considerata come:

*un sistema in costante trasformazione, ovvero come sistema che si adatta alle differenti esigenze dei diversi stadi di sviluppo che attraversa...allo scopo di assicurare continuità e crescita psico-sociale ai membri che la compongono*¹²¹

Lanza (1993) ha osservato che le più recenti ed accreditate indagini sulle trasformazioni della famiglia in Italia hanno individuato sei settori di trasformazione della famiglia tradizionale: a) costante processo di liberalizzazione nella sfera sessuale; b) introduzione dell'istituto del divorzio ed aumento della sopravvivenza, c) tendenza a ruoli coniugali paritetici all'interno della famiglia (la donna meno disposta a partorire e più a lavorare e così libera da oneri casalinghi); d) diffusione della contraccezione e contenimento della natalità; e) sostituzione dell'ideale famiglia basata su legami di sangue con una famiglia fondata invece su un legame sentimentale di coppia la cui fedeltà - non garantita da sanzioni penali - è dovuta solo al coniuge; f) scomparsa della famiglia patriarcale¹²².

Per Acquaviva (1981) la famiglia si pone, non solo come strumento di perpetuazione della specie, ma anche come area di riproduzione del sistema sociale e luogo di trasmissione/interiorizzazione dei valori collettivi¹²³.

In questa realtà complessa sempre maggiore interesse è stato posto nei confronti del fenomeno della violenza domestica, che in passato aveva ricevuto poca attenzione.

Il motivo di questo "disinteresse", fa notare Hilberman (1980), è stato rilevato negli Autori che hanno trattato questa problematica, che il maltrattamento in famiglia, fosse un problema di carattere privato e non con riflessi negativi per l'intera società

Il diritto dall'altro canto ha sempre nel corso della storia considerato il problema; ad esempio, in quello romano che stabiliva il privilegio del capo famiglia, a cui veniva riconosciuto all'interno della *domus* potere assoluto di esercitare ogni forma di violenza, anche grave, nei confronti della moglie e dei figli, dei domestici, degli schiavi per fini punitivi.

Nel 1563 lo Statuto di Lucca prevedeva che...*chiunque poteva frustare, percuotere., ledere o castigare impunemente moglie, figli e domestici, purchè non provocasse la morte o lesioni personali gravi...*

Per L'organizzazione Mondiale della Sanità (1996) si deve intendere per violenza domestica:

come ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale che riguarda tanto soggetti che hanno avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all'interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo

Possiamo pertanto distinguere la violenza familiare a seconda che si tratti di:

- a) violenza verbale;
- b) violenza morale;
- c) violenza fisica;
- d) violenza sessuale;
- e) omicidio

Questa violenza è abitualmente classificata in base al grado di parentela che lega la vittima all'aggressore. In particolare, si riconoscono quattro categorie: violenza fra coniugi, *child abuse*, violenza fra fratelli e violenza tra parenti.

Le statistiche confermano che, per una persona, il rischio di subire violenza da parte di un altro membro della famiglia è mediamente assai più elevato rispetto a quello di essere aggredito per strada, da parte di sconosciuti (Steinmetz 1978). Episodi di violenza fisica di una certa gravità si verificherebbero, almeno

¹²¹ M. Adinolfi, *La terapia con la famiglia - un approccio relazionale*, Roma, Astrolabio, 1977.

¹²² L. Lanza, *Gli omicidi in famiglia*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 101.

¹²³ S. Acquaviva, *La famiglia nella società*. In *Ritratto di famiglia degli anni '80*, Bologna, Laterza, 1981.

una volta, nel 30% di tutti i nuclei familiari (Straus, Gelles, Steinmetz 1980), mentre anche la frequenza di certi tipi di omicidio sarebbe maggiore in ambito domestico (Correra, Costantinides, Martucci 1992). L'eziologia delle varie forme di violenza intrafamiliare viene spiegata con alcune fra le principali teorie formulate a livello internazionale, sottolineando che non c'è univocità fra gli esperti:

- a) la teoria funzionalista, che interpreta la violenza come risultato della frustrazione dei bisogni individuali all'interno della struttura familiare;
- b) le teorie comportamentali, secondo le quali le manifestazioni aggressive sono un tipo di comportamento "appreso", per cui i figli tendono a ripetere modelli comportamentali osservati dai genitori. Queste teorie sembra aver trovato conferma in molteplici condotte sul "child abuse";
- c) le teorie che spiegano la violenza contro le donne e i bambini come una conseguenza strutturale della condizione subordinata attribuita a donne e bambini all'interno della famiglia tradizionale.

Gullotta (1984) ha individuato tre principali fattori o variabili alla base dei fenomeni di violenza domestica: il contesto, il fattore temporale, i ruoli e gli status assunti dai diversi componenti della famiglia.

Per quanto riguarda l'ambiente è stata posta in rilievo l'importanza dell'ambito territoriale. Anche gli esseri umani, infatti, come la grandissima parte degli animali, tendono a crearsi un territorio, cioè una porzione di spazio da cui escludere ogni ingerenza da parte di membri della stessa specie. Proprio le relazioni familiari, che di solito si svolgono nel ambito spaziale di un appartamento, a volte molto piccolo, sono fonte di continue ingerenze nelle rispettive sfere individuali dei coabitanti e l'impossibilità o l'estrema difficoltà di contenere le aggressioni al proprio territorio possono spesso determinare reazioni violente (Gelles 1974).

Anche per quanto concerne il fattore temporale gli episodi di violenza intrafamiliare presentano un andamento significativo, in quanto avvengono più frequentemente in particolari momenti della giornata o periodi del mese. Infatti, i litigi fra coniugi si manifestano maggiormente alla fine del mese (quando uno od entrambi percepiscono lo stipendio nascono contrasti sulle spese da sostenere) o nel week-end (quando la famiglia trascorre più tempo assieme) e, durante la giornata, i conflitti più gravi si verificano nel tardo pomeriggio e in serata, quando la famiglia è riunita.

Invece per quanto riguarda il terzo fattore, si evidenzia che, in termini di valore sociale, lo status corrisponde al prestigio della posizione occupata da un determinato individuo (Delay, Pichot 1984), mentre il ruolo come indicato da Linton (1959):

è l'aspetto dinamico dello status in quanto ne costituisce il comportamento manifesto e rappresenta ciò che l'individuo deve fare per confermare il suo diritto ad una particolare status

Oggi proprio la confusione dei ruoli esistente nella famiglia attuale - un tempo ben definiti e delimitati - ha prodotto una situazione di forte crisi dovuta al venir meno di sicuri punti di riferimento; le rapide trasformazioni socio-culturali in atto si riflettono in modo a volte esasperato nella famiglia, che è un sistema in cui coesistono persone di età e sesso diversi, con un divario generazionale a volte molto ampio. La conseguente confusione dei ruoli e la svalutazione degli status favorisce indiscutibilmente lo scatenarsi di azioni violente all'interno del nucleo familiare.

Molto inteso è stato riposto dalla criminologia per i delitti che si originano all'interno dell'istituto familiare, che se fornisce tutela e affetto ai membri che ne fanno parte, può divenire un luogo inadeguato e patologico da alimentare una frequente e particolare delittuosità violenta, che si differenzia dalle altre per l'habitat che li circonda e per le strette relazioni che intercorrono fra le vittime e gli autori.

Alcuni di questi delitti sono provocati da conflittuali di natura economica (inosservanza degli obblighi di assistenza familiare, illegittima appropriazione di beni di altri familiari, contrasti ereditari per la gestione del patrimonio o dei guadagni dei membri); altri delitti attentano alla moralità della famiglia (induzione e sfruttamento della prostituzione della moglie e dei figli, talora ancora minorenni); altri reati comportano la violazione delle norme che regolano la sessualità nell'ambito della famiglia (incesto,

violenza sessuale sulle figlie o sulla moglie); altri ancora sono i delitti di violenza morale (maltrattamenti famiglia, abuso dei mezzi di correzione) e molto frequente la violenza fisica (Ponti 1999).

Circa l'intensità di queste violenze, oggi sono molto frequenti le denunce dei comportamenti violenti posti in essere nei confronti dei familiari (percosse, lesioni personali, maltrattamenti) che costituiscono una parte sostanziosa della totalità dei delitti contro l'incolumità personale: essi si manifestano fra coniugi, fra i figli, fra gli ascendenti e discendenti o viceversa. Anche l'omicidio risulta essere relativamente frequente: studi sugli omicidi in famiglia (Lanza 1996) indicano che nella maggior parte dei casi gli autori di omicidio sono maschi (circa 70%) quasi sempre con antecedenti di sistematici abusi e prevaricazioni; fra i moventi più comuni si segnalano gli sviluppi incontrollati di banali litigi, lo stato di ubriachezza, i conflitti psicologici dovuti alla convivenza, i contrasti economici.

In questo quadro di violenza perpetrata in ambiente domestico, purtroppo, esiste una triste realtà che viene sempre più emergendo di violenze (fisica e sessuale) a danno dei bambini anche piccolissimi, al punto da essere stata coniata l'espressione "Battered Child Syndrome" (sindrome del bambino picchiato) che sta ad indicare un particolare quadro psicologico e traumatologico delle vittime di questi reati¹²⁴.

In molti casi, il genitore tende ad attribuire ai figli la responsabilità delle vicissitudini economiche negative o la crisi dei rapporti interpersonali, provocando una reazione violenta, in modo tale da scaricare tutta la frustrazione.

2.1 fattori a rischio di maltrattamenti

Nella relazione tra autore e vittima una spiegazione tanto diffusa quanto erronea dal punto di vista scientifico è la condizione psicopatologica dell'aggressore o della vittima.

Non esiste dal punto di vista epidemiologico studi che possano comprovare una correlazione fra comportamenti di maltrattamento e condizioni psicopatologiche. Ci sono delle condizioni di difficoltà dal punto di vista psicologico, in parte legate all'insicurezza, alla bassa autostima, alla dipendenza psicologica, ad una vulnerabilità spesso centrata su una inferiorità sociale (Hirigoyen 2006).

Vi sono delle spiegazioni che cercano di leggere le dinamiche di coppia come una sorta di complementarità vincolante da cui è impossibile uscire, nella quale a fronte dell'uomo violento vi è una donna debole, dell'uomo sadico una donna masochista (Ventimiglia 2002; Romito 2005), o relazioni che ravvisano la co-responsabilità della vittima, nonché di giustificazione del comportamento violento maschile (Ventimiglia 2002).

I maggiori fattori di rischio che possono far insorgere una situazione di maltrattamento sono più di carattere culturale, nel senso del ruolo della cultura della donna nella relazione con l'uomo, nella relazione con i figli e con la società.

Per quanto riguarda la figura maschile la cultura di genere ancora prevalente e quella dell'assunzione da parte dell'uomo di atteggiamenti di forza e di potere.

A questi atteggiamenti l'uomo se vuole può rinunciare salvo poi tornarvi spesso (stress, delusioni lavorative) o sociali (immagine sociale, relazione con gli altri), di fragilità psichica basata su una carenza narcisistica (Hirigoyen 2006).

Ventimiglia (2002) sottolinea come il ricorso alla violenza sia anche il frutto di una difficoltà maschile, di incapacità o di scarsa educazione ad attivare altri e più adeguati modelli comunicativi.

Reale (2000) osserva come un elemento culturale di particolare rilievo nella dinamica della violenza fisica è quella della dipendenza della donna dall'uomo.

Sulla base di tali dinamiche si possono indicare alcuni fattori di rischio: l'insicurezza e la scarsa autostima che creano una condizione psicologica di inferiorità e dipendenza. Queste condizioni favoriscono l'instaurarsi di un legame con un uomo violento e rendono difficoltoso, se non impossibile, l'uscita di tale legame nella sua *escalation* violenta.

¹²⁴ G. Ponti, *op. cit.*, pp. 351-352.

Si vengono a creare così legami di dipendenza in cui la vittima trae il proprio riconoscimento ed autostima solo rimanendo all'interno di tale rapporto, arrivando così a giustificare il comportamento violento, minimizzandole la portata o attribuendo la colpa a fattori esterni all'uomo o alla vittima stessa.

Il legame di dipendenza e di protezione che la vittima assume nei confronti del partner aggressore ci porta a parlare della Sindrome di Stoccolma nella violenza familiare, in quanto una delle caratteristiche fondamentali della sindrome è proprio quella di una identificazione con l'aggressore basato su un legame di dipendenza da cui è molto difficile uscirne (Herman 1992).

In questo senso il legame di dipendenza si rafforza in quanto esiste un momento del recupero del legame affettivo da parte dell'uomo.

Walker (1979; 1984) descrive una sorta di ciclo ripetitivo della violenza fisica secondo delle fasi:

- a) fase di tensione: ogni comportamento della donna innervosisce il partner che la considera come responsabile di ogni stress e condizione negativa della sua vita;
- b) fase di attacco: l'uomo urla ed inizia una escalation di comportamenti violenti alla quale la donna non reagisce per paura e senso di impotenza;
- c) fase di scuse: l'uomo si pente e chiede scusa, ma attribuisce la responsabilità di quanto successo alla donna;
- d) fase della luna di miele: l'uomo diventa attento e premuroso perché teme di perdere la compagna e questo atteggiamento porta lei a credere di poter cambiare il corso del rapporto e a vedere in lui aspetti affettivi positivi.

Un fattore di rischio culturale-educativo e la convinzione della donna di essere la depositaria del destino della famiglia e della tutela dei figli, nell'ottica del mantenimento dell'unità familiare e di una sorte di immagine sociale positiva ed adeguata agli schemi culturali.

Il mantenimento del legame con il marito-aggressore, anche a fronte di comportamenti gravissimi, trova delle spiegazioni nella dinamica interpersonale della coppia e nella cultura della donna, ma anche nella oggettiva difficoltà di porre fine a questo legame per la mancanza di una rete familiare o istituzionale che possa darle sostegno e credito, nonché la scarsa garanzia che la fine della relazione possa far cessare le vessazioni.

Infatti, in forte aumento è la violenza attuata da parte di ex partner (stalking) sia in occasione di incontri, sia mediante appostamenti e pedinamenti. Sono forme di violenza che possono sfociare nell'omicidio.

Per Hiriyogen (2002) la violenza perpetrata dalle donne sarebbe, invece, più di natura reattiva, realizzata anche con ricatti (false gravidanze, tentato suicidio), finalizzate a manipolare l'uomo per motivi economici e per non essere lasciata.

3.1 segni dei maltrattamenti fisici e degli abusi sessuali

Con il termine violenza fisica e maltrattamento fisico si vuole indicare una serie di comportamenti che costituiscono violenza domestica, e dal punto di vista giuridico, possono costituire reati in relazione alla gravità delle condotte poste in essere ma soprattutto alle conseguenze sulla vittima.




Fig. 7: Schema dei reati che si verificano in famiglia

Il maltrattamento che vede come vittime alcune categorie “deboli” come i minori e le donne non è certamente un fenomeno moderno ma affonda le radici nella storia e nella cultura.

Invece, riveste un discorso diverso il maltrattamento degli anziani, fenomeno recente per molti aspetti sociali e culturali e, come più avanti descritto poco conosciuto.

Rispetto al maltrattamento sui minori, è molto recente la sua presa di coscienza da parte della società adulta, della vastità del fenomeno e della gravità delle sue conseguenze.

Dal 1960 ad oggi il concetto di abuso dell’infanzia si è enormemente ampliato andando a comprendere una molteplicità di comportamenti.

Ogni tipo di maltrattamento produce molteplici conseguenze che minacciano la salute fisica e la sicurezza del bambino, il suo equilibrio emotivo e il suo sviluppo psico-relazionale, la stima di sé, e il suo ruolo sociale.

La violenza fisica sulle donne non ha ancora la stessa considerazione speciale del maltrattamento dei minori. L’entità e la gravità della violenza sulle donne ancora oggi fatica ad essere studiata e riconosciuta nella sua reale entità.

Il maltrattamento fisico è caratterizzato, nella sua forma più appariscente, da lesioni cutanee e dei tessuti molli di natura traumatica, da ecchimosi, ematomi e chiazze di alopecia. Sono abbastanza frequenti le ustioni da bruciature di sigaretta, da immersioni di un’estremità del corpo nell’acqua bollente e da ustioni delle estremità o delle regioni glutee, premute su piastre calde di fornelli da cucina o stufe elettriche, mentre sono caratteristiche anche le lesioni scheletriche.

Correra e Martucci (1999) evidenziano che nella letteratura angloamericana sono state descritte anche le caratteristiche delle vittime di situazioni di abuso (*abused children*) e di abbandono (*neglected children*). In particolare, nei bambini vittime di maltrattamenti si riscontrano:

- segni di violenze fisiche, quali ematomi, fratture, ustioni, spesso curate in modo inadeguato;

- ❑ eccessiva paura dei genitori e in genere diffidenza verso i contatti fisici, specialmente quando l'iniziativa viene presa da un adulto;
- ❑ vestiario inadeguato rispetto alle condizioni climatiche, generalmente imposto per nascondere le tracce dei maltrattamenti subiti;
- ❑ nell'ambito scolastico questi bambini di distinguono per le numerose assenze, per stanchezza e disattenzione costanti durante le ore di lezione e per problemi di apprendimento non ricollegabili a fattori di ritardo mentale;
- ❑ presenza di atteggiamenti comportamentali estremi, da aggressività particolare disprezzo verso le autorità degli adulti a timidezza e passività eccessive.

Le caratteristiche dei bambini trascurati, invece, coincidono in parte con quelle appena descritte e talora si sovrappongono, poiché ai maltrattamenti si accompagnano spesso situazioni di abbandono. I minori trascurati presentano un abbigliamento trasandato ed inadeguato, soffrono di gravi carenze igieniche sanitarie, frequentano irregolarmente la scuola (Rosenbaum 1986).

Per quanto riguarda invece gli abusi sessuali, gli studi condotti da Kempe (1978) hanno portato a distinguere due tipi di condotte che hanno dinamiche e conseguenze diverse:

- a) abusi sessuali commessi da persone estranee alle famiglie. Si tratta il più delle volte di manifestazioni di esibizionismo o tentativi di manipolazioni delle zone genitali, raramente in veri e propri atti sessuali. Se la famiglia è ben strutturata ed il bambino può parlare con i genitori dell'incidente, è possibile che, nei casi meno gravi, non si riscontrino conseguenze negative;
- b) abusi sessuali si verificano all'interno della famiglia. Si può trattare di aggressioni isolate da parte di un genitore violento o di situazioni più complesse e prolungate, che danno luogo a relazioni incestuose, le quali, specialmente nel caso più frequente (relazione padre e figlia), possono iniziare precocemente e protrarsi a lungo, anche per più di cinque anni. Nella maggior parte dei casi gli abusi sessuali colpiscono bambini di 10-11 anni, ma le vittime possono venir molestate molto prima, già all'età di 4-5 anni; inoltre, quando vi sono più figli, le attenzioni del genitore incestuoso possono essere risolte a più soggetti (Brownmiller 1975).

Gli abusi sessuali possono provocare lesioni fisiche, nelle parti genitali e/o nella regione anale, o l'insorgere di malattie veneree nelle vittime. Tuttavia, le conseguenze sono molto più serie dal punto di vista psicologico, nel caso di abusi intrafamiliari. Le conseguenze della violenza sessuale di per se stessa, devono essere sommate agli ulteriori effetti derivanti dall'aggravarsi della disgregazione familiare, dal discredito sociale e dall'intervento istituzionale sul minore. A distanza di anni le vittime presentano stati ansiosi, depressione, insicurezza, talvolta aumento dell'aggressività o tentativi di suicidio. Anoressia, difficoltà scolastica e, nei rapporti intrapersonali, complessi di colpa e problemi sessuali.

L'abuso sessuale all'interno della famiglia può frequentemente presentarsi associato a veri e propri maltrattamenti; gli elementi raccolti in varie casistiche consentono di indicare che molto spesso l'abuso sessuale non è che uno degli aspetti da inquadrare in un clima di violenza più generale e di una disgregazione familiare (Correra, Martucci 1988; Merzagora 1986).

4. La sindrome del bambino percosso

Nel 1962 un'equipe di studiosi dell'University of Colorado School of Medicine pubblicò un articolo in cui, per la prima volta, veniva usata l'espressione "Syndrome of Battered Child (sindrome del bambino percosso), tesa ad indicare la...*condizione clinica di bambini in tenerissima età soggetti a grave maltrattamento fisico, generalmente per opera dei genitori ...* (Kempe e coll. 1962).

Da questo momento in poi, in particolar modo negli ambienti medici angloamericani, si accentuò un progressivo interesse verso il fenomeno dei maltrattamenti ai minori, ormai riconosciuto di gravità tale da richiedere atteggiamenti più decisi, anche al fine di giungere a definizioni precise nell'ambito di questa problematica.

Secondo la definizione accolta al IV Colloquio Criminologico del Consiglio d'Europa nel 1981, sono abusi gli atti e le carenze (educative, affettive, di assistenza, etc.) che turbano gravemente il minore e

pregiudicano il suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale: le manifestazioni di questi abusi non sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altre persone che hanno cura del bambino.

Sono state distinte differenti categorie di abuso o di negligenza dei genitori a danno dei figli:

- l'abuso fisico, che si consuma con percosse o vere e proprie sevizie;
- l'abuso sessuale, che può andare dalla molestia alla violenza carnale;
- la negligenza fisica, che si manifesta nel mancato o inadeguato soddisfacimento di esigenze primarie del minore (alimentazione, igiene personale, vestiario, cure mediche);
- l'abuso e la negligenza "psicologici" caratterizzati da aggressioni verbali, comportamenti denigratori ed umilianti da parte degli adulti, gravi carenze affettive e situazioni di abbandono morale; ovviamente le varie forme di abuso possono coesistere e sovrapporsi.

Risulta difficile accertare la reale dimensione quantitativa dei maltrattamenti dei minori in quanto altissimo risulta essere il numero oscuro¹²⁵, ovvero sia numero reale di reati consumati e quelli realmente denunciati¹²⁶ (in particolare nei casi di violenza sessuale), in quanto:

- a) è difficile delle volte identificare tra i comportamenti volontari ed accidentali tenuti dagli adulti;
- b) è difficile distinguere con certezza tra uso legittimo, da parte dei genitori, della potestà correzionale ed abuso della stessa che può sfociare in violenza vera e propria;
- c) è difficile nei casi di maltrattamenti provocati da comportamenti omissivi giudicare se la negligenza è stata intenzionale o se è derivata dalla interpretazione dei genitori o da sfavorevoli condizioni socio-economiche;
- d) è difficile eliminare l'elemento soggettivo per ciascun episodio, sottoposto a molteplici influenze e sollecitazioni;
- e) il concetto di abuso o di maltrattamento può senz'altro essere considerato più ampio di quello relativo alla violenza propriamente detta. Associando ai comportamenti in attività sessuali senza costrizione fisica, si ottiene un concetto di "child abuse" più ampio, comprensivo anche dei danni psicologici che i comportamenti indicati possono causare ai minori.

Le ragioni che concorrono a determinare questo occultamento sono molteplici, ma in primo luogo va certamente sottolineata la circostanza che i maltrattamenti avvengono all'interno di un'istituzione chiusa (famiglia) mentre sino a tempi recenti la coscienza sociale si mostrava restia a percepire come riprovevoli tali comportamenti, nelle forme meno gravi.

Gravi interrogativi vengono riposti sul personale sanitario ed in primo luogo nei medici, che sono le persone maggiormente coinvolte nella fase di scoperta e di segnalazione dei casi di maltrattamento. Il medico si trova in molte occasioni a dover fronteggiare situazione molto delicate.

Inoltre, in mancanza di tutte le informazioni necessarie, una diagnosi di maltrattamenti deve essere sempre formulata con prudenza, perché esiste tutta una serie di affezioni i cui sintomi possano far pensare alle conseguenze di un abuso.

5 I fattori che incidono sull'abuso intrafamiliare

Per quanto riguarda i fattori o situazione ritenute a rischio che concorrono nella causa del fenomeno dobbiamo indicare:

¹²⁵ *Numero oscuro*: esso consiste nel numero di reati effettivamente commessi nella società, ma che rimangono non scoperti, non denunciati o non registrati. Corrado (1986) distingue tra criminalità reale, apparente e legale. Nello specifico, la prima è quella realmente esistente nel contesto sociale che non risulta, se non in parte, nelle statistiche giudiziarie in quanto sfugge alle rilevazioni; la seconda costituisce l'oggetto effettivo delle rilevazioni perché denunciate; la terza consiste, come sosteneva Ferri (1881), in quell'insieme di reati che vengono portati in giudizio e per i quali si emette una sentenza.

¹²⁶ E' stato ipotizzato che per ogni caso di maltrattamenti segnalato alle agenzie di controllo sociale, ne rimangono ignoti 8 (Cohn 1982) o 10 (Rossi 1989, Taraschi 1990). Mentre il numero oscuro si espanderebbe ancora di più nei casi di violenza sessuale: per ogni caso scoperto almeno 50 sono quelli che rimangono impuniti (Miller 1990)

- a) le condizioni socioeconomiche e culturali. Le ricerche svolte hanno dimostrato una significativa correlazione fra disagio economico, marginalità culturale e sociale e incidenza degli abusi;
- b) le caratteristiche delle famiglie. Un elemento molto importante è l'alta incidenza di separazioni, divorzi o comunque conflittualità riscontrati in molti casi nei nuclei maltrattanti. L'esperienza della divisione dei genitori costituisce un forte trauma per il minore, soprattutto per la situazione deleteria che si può determinare durante l'iter che conduce al divorzio, nel quale i figli divengono terreno di scontro e motivo di ricatto fra i coniugi;
- c) le caratteristiche dei genitori. Per quanto riguarda il sesso del genitore maltrattante, i risultati di numerose ricerche condotte non sono concordanti. Se nell'abuso sessuale la prevalenza della responsabilità maschile è indiscutibile, per i maltrattamenti le fonti angloamericane indicano un'equivalenza tra i sessi o una prevalenza femminile, mentre quasi tutte le ricerche condotte in Italia nel padre o nel padrigno il principale responsabili delle violenze. Le valenze culturali e l'evoluzione dei ruoli nell'ambito familiare influenzano certamente la ripartizione delle responsabilità fra i sessi. Un fattore a rischio è costituito dalla giovane ed immatura età dei genitori, mentre per quanto riguarda eventuali disturbi psichici negli adulti maltrattanti, l'orientamento più recente attribuisce un'importanza predominante a quest'ultimi solo in poche occasioni.

L'abuso di alcool viene indicato molto frequentemente come il motivo scatenante delle condotte maltrattanti e, sembra essere particolarmente elevato nei genitori responsabili di violenze sessuali a danno di figli (Merzagora 1986).

I ricercatori concordano che costituisce la causa fondamentale il passato personale dei genitori violenti o negligenti i quali, nella grande maggioranza dei casi, sono stati a loro volta maltrattati o trascurati durante l'infanzia e tendono a ricreare, nel rapporto con i figli, le negative e dolorose esperienze sofferte nell'infanzia, avendo interiorizzato quei modelli comportamentali violenti.

- d) le caratteristiche del bambino. Molti casi di "child abuse" possono essere interpretati come interazioni tra il genitore ed il bambino, in cui alcune caratteristiche comportamentali negative e moleste o problematiche di quest'ultimo influenzano il comportamento dell'adulto. Se il sesso delle vittime sembra in generale non rivestire un particolare significato, par accettato che la gravità dei maltrattamenti si accentua quando l'età dei minori sia molto bassa. Tra i bambini a rischio vi sono i portatori di handicap fisici o mentali, quelli frutto di gravidanze indesiderate le improvvisate e i nati prematuri;
- e) i grandi mutamenti sociopolitici e demografici esercitano un'influenza sui rapporti con l'infanzia e quindi sui fenomeni di maltrattamento. Molto importanti sono stati i processi di rapida industrializzazione, urbanizzazione, emigrazione ed il venir meno dei ruoli tradizionali all'interno della famiglia.

1. La sindrome di Munchausen per procura

Se l'abuso sessuale in famiglia è quasi esclusivo appannaggio dei padri o comunque delle figure maschili e d'autorità, se il maltrattamento fisico vede come autori entrambi i genitori, la "Sindrome di Munchausen per procura", secondo tutti gli Autori che hanno fatto degli studi in materia è invece tipica delle madri. L'espressione "Sindrome di Munchausen" è stata coniata per la prima volta da Asher nel 1951 per indicare il caso di quelle persone che si rivolgono insistentemente ed inutilmente a medici e ospedali, prospettando inesistenti disturbi, fino a riportare conseguenze dannose dai ripetuti accertamenti o, addirittura, dai molteplici interventi chirurgici.

Meadow (1977) userà per primo l'espressione "Sindrome di Munchausen per procura", per intendere situazioni in cui i genitori, o inventando sintomi e segni che i propri figli non hanno, o procurando sintomi e disturbi (es. somministrando sostanze dannose), li espongono ad una serie di accertamenti, esami, interventi che finiscono per danneggiarli o addirittura ucciderli, al punto tale che il tasso è stato calcolato fra il 9 e il 22% dei casi.

Buzzi e Carraro (1986) distinguono il “chemical abuse”, cioè a dire “l’anomala e aberrante somministrazione di sostanze chimiche e farmacologiche al bambino”, dalla sindrome di Munchausen per procura che ricorrerebbe solo quando l’adulto attribuisce al bambino sintomi inesistenti, cioè inventati attraverso una sorta di prestazione trasferita sulla persona del bambino stesso, ovvero costruisce in concreto sintomi che attribuiscono al bambino. Gli studiosi parlano di Munchausen per procura solo se le finalità dell’adulto è quella di simulare una malattia del bambino.

Makar e Squier (1990) descrivono nella Sindrome di Munchausen per procura, qualora sia il padre l’autore, quest’ultimo come una figura debole, emotivamente assente, negligente.

Le madri, però, si presentano ben diverse dalla classica figura della madre maltrattante o incurante: in questi casi si tratta di madre che chiedono in continuazione accertamenti sanitari perché, sono sollecite, premurose, ansiose per la salute dei figli.

Rosen et al. (1984) parlano di madri dal “comportamento esemplare”, e di madri definite dai loro mariti “devote ai figli”.

McGuire e Feldman (1989) descrivono una delle madri da loro studiate come “costantemente presente, attenta nel prendersi cura della figlia, amichevole e cordiale con il personale infermieristico”.

Meadow (1977) segnala quali sono le analogie delle personalità delle madri: appaiono persone piacevoli, collaboranti, che mostrano di apprezzare l’opera dei medici il che incoraggia questi ultimi ad approfondire sempre di più gli accertamenti.

La letteratura scientifica è pressoché unanime nel negare che le madri presentino grossolana patologia psichiatrica.

7. L’incesto

A proposito dell’incesto, la situazione può essere riassunta dall’affermazione più volte ripetuta in criminologia, che il fattore sociologico, socio-psicologico, culturale o biologico, prima di essere “causa” deve diventare “motivo”, il che equivale ad affermare che deve entrare a far parte - attraverso un processo di introiezione - della struttura di personalità del singolo caso esaminato e deve essere ivi reperito dal ricercatore o dal clinico, in una analisi non solo criminogenetica, ma anche criminodinamica.

(Prof. Franco Ferracuti)

Il matrimonio incestuoso era praticato dagli Egizi e dagli antichi Incas, è probabile però che tale usanza fosse riservata alle caste privilegiate. Sia presso gli Ebrei che presso i Greci si passò da un’iniziale tolleranza alla repressione delle unioni incestuose.

Nel diritto romano “*incestum*” o “*incestus*” designava più ampiamente i gravi attentati alle leggi religiose e per i quali non era ammessa espiazione: tra questi, le contaminazioni dei rapporti di consanguineità. L’incriminazione dell’incesto risale, per quanto concerne la nostra civiltà giuridica, alle origini del diritto romano, quando tale comportamento era punito con la pena di morte; in epoca imperiale la pena capitale venne sostituita dalla deportazione. Il divieto all’unione riguardava ascendenti e discendenti anche adottivi, fratelli e sorelle, zii e nipoti, prozii e pronipoti, tutore o curatore e pupilli, il governatore di una provincia o un suo familiare e una donna della provincia stessa.

Sotto gli imperatori cristiani, però, vi fu un ulteriore inasprimento che portò talora fino ad infliggere la pena della viva combustione, pena che si ritrova ancora nel XVI secolo a Venezia. Nel periodo illuminista si contestò la necessità di reprimere penalmente l’incesto, tant’è che esso non venne ricompreso tra i delitti nel codice francese del 1810 e, seguendo le indicazioni di tale codice, non venne punito dal codice delle Due Sicilie del 1819 e da quello di Parma del 1820. Le alterne vicende della punizione dell’incesto videro il ripristino della previsione di tale reato nel codice sardo-italiano del 1859 e del codice toscano del 1853.

Il codice Zanardelli adottò una soluzione di compromesso, subordinando la punizione del reato al verificarsi del pubblico scandalo.

Che cosa si intenda per incesto varia da cultura a cultura, da codice a codice, ed è in funzione - principalmente - dei diversi punti di vista (giuridico-criminologico, antropologico, psicologico) che si assumono.

Oltre ad indicarlo come il congiungimento fra consanguinei, la definizione più diffusa pare quella dell'incesto quale rapporto sessuale tra persone per le quali è proibito il matrimonio, in tal senso si esprimeva nel nostro paese la Relazione Ministeriale sui libri II e III del Progetto del Codice Penale, presentato alla Camera dei Deputati nel 1887: *...l'incesto è l'unione carnale fra consanguinei ed affini nel grado in cui è vietato il matrimonio...* La scelta del nostro Legislatore, non è stata questa, infatti l'articolo è stato inserito nel Capo II (Dei delitti contro la morale familiare), ed includendo il requisito del "pubblico scandalo", ha voluto definire questo reato come attentato alla morale familiare, dimostrando quindi la volontà di tutelare soprattutto quest'ultima.

Attraverso il requisito del pubblico scandalo si vuole comunque raggiungere il fine di salvaguardare la famiglia "nella sua essenza e nella sua funzione etica", non tanto, quindi, nella particolare famiglia in cui si verifica il rapporto incestuoso, quanto l'istituto familiare in genere.

Vi è discussione sul significato del termine "pubblico scandalo" e c'è chi lo ravvisa "nella reazione morale della coscienza pubblica, accompagnata da un senso di disgusto e di sdegno contro il turpe fatto", e chi nella notorietà stessa dell'incesto, non nel sentimento di ripugnanza suscitato¹²⁷.

È comunque riaffermata univocamente la necessità che lo scandalo sia provato, non solo presunto come conseguenza inevitabile della conoscenza del fatto, e neppure è sufficiente "la possibilità di uno scandalo reso poi effettivo da troppi zelanti ricerche giudiziarie"¹²⁸.

L'incesto ex art. 564 c.p. può commettersi tra ascendenti e discendenti, dove la filiazione illegittima è equiparata a quella legittima, mentre sono esclusi dalle previsioni i rapporti di adozione; può commettersi tra fratelli e sorelle, esclusi sempre gli adottivi, sia germani che consanguinei e uterini, legittimi o naturali che siano; ancora, si commettono tra gli affini in linea retta (ascendente e discendente). Poiché l'indicazione del disposto art. 564 è tassativa, il reato non si configura tra prossimi congiunti diverso da quelli indicati, come tra zii e nipoti, e tra affini in linea collaterale¹²⁹.

Infine, per chiarire quali siano i soggetti, tra i quali può verificarsi incesto, un ultimo problema riguarda la responsabilità del minore.

La proposta di escludere tale responsabilità, motivata dall'influenza esercitata su di esso dall'adulto, non venne accolta in sede legislativa: il minore infradici ottenne pertanto rispondeva di incesto, evidentemente qualora abbia prestato il proprio consenso al rapporto.

L'errore o l'ignoranza circa l'esistenza o il grado del vincolo di parentela o affinità, in quanto errore su norme extrapenali, scrimina il fatto.

Per quanto riguarda l'eziologia dell'incesto, innanzitutto, è stato per esempio posto l'accento sulle dinamiche familiari, ed in particolare sul concetto di "famiglia disfunzionale", un nucleo familiare, cioè incapace di funzionare in conformità ai valori socialmente dati e inetta a perseguire le mete socialmente approvate. Ciò sarebbe dovuto all'instabilità della struttura familiare, che genera continua incertezza nella capacità della famiglia stessa di soddisfare i

¹²⁷ G. Maggiore, *Diritto penale*, Bologna, Zanichelli, 1948 e V. Manzini, *Diritto penale italiano*, Torino, Utet, 1951, vol. VII.

¹²⁸ L. Majno, *Commento al Codice di Procedura Penale*, Verona, Donato tedeschi e figli, 1894.

¹²⁹ I. Merzagora Betsos, *Lezioni di criminologia*, Padova, Cedam, 2001, parte II, cap. I, pp. 395 e ss.

suoi membri e tenerli uniti, talchè l'incesto non sarebbe se non un modello transazionale, ben organizzato, che ha il fine di mantenere l'integrità e l'esistenza stessa famiglia, riducendone le tensioni e contribuendo alla sua omeostasi e coesione¹³⁰.

Per spiegare l'incesto, sono state avanzate ipotesi di carattere psicopatologico; ma, a parte la considerazione generale secondo cui è più corrispondente ad esigenze di tranquillità che di aderenza alla realtà l'attribuire alla follia quei comportamenti, come l'incesto, che tanto turbano le coscienze, che si vorrebbero allontanare da sé, reputate "impensabili"; soprattutto vale osservare che non vi è affatto concordanza sulla presenza di tratti psicopatologici negli autori di incesto: le percentuali di padri incestuosi diagnosticati come psicopatici, per esempio, variano nei diversi studi dal 6% (Medlicott, 1967), al 12% (Merland, Fiorentini, Orsini, 1961), al 40% (Magal, Winnick, 1968), senza contare che anche quando vengono riscontrati problemi psicopatologici, questi ben raramente raggiungono un livello tale da impedire la consapevolezza che l'incesto sia un comportamento censurabile.

È frequente riscontrare nei padri incestuosi problemi di alcool; anche in questo caso, però, secondo gli studiosi l'etilismo non sarebbe tanto "causa" dell'incesto, piuttosto permetterebbe di commettere l'abuso senza assumersene la responsabilità, di ricorrere cioè all'autogiustificazione dell'essere stato ubriaco.

Neppure la spiegazione in chiave psicopatologica è dunque soddisfacente a rendere ragione del comportamento incestuoso; del pari non lo è quella che centra l'attenzione sulla ipersessualità. Non appaiono, al riguardo della spiegazione del comportamento incestuoso, che la genesi dell'incesto va ricercata nelle condizioni socio-economiche ed ambientali particolarmente disagiate, con situazioni di coabitazione, promiscuità, ovvero isolamento geografico.

Studi più recenti dimostrato viceversa che il comportamento in questione è diffuso in tutti gli ambienti sociali, e che a tutt'oggi, quando l'ambito di ricerca è quello giudiziario o carcerario, gli ambienti sociali più rappresentati rimangono pur sempre quelli meno favoriti, ben diverso appare il panorama socio-economico se le informazioni provengono dall'ambiente terapeutico, particolarmente in casi di psicopatie condotte privatamente, sicchè l'incesto è stato persino definito, con amara ironia, un comportamento "democratico", nel senso cioè che non conosce barriere sociali.

Al riguardo, pertanto, appare più aderente alla realtà del fenomeno ritenere che l'elemento economico e quello sociale siano solo mediamente rilevanti, mentre particolare valore assume l'elemento sottoculturale che sostituisce la violenza alla forza, l'autoritarismo all'autorevolezza.

Siffatti contenuti sottoculturali, inoltre, sono stati trasmessi all'interno della famiglia come valori da imitare.

Bisogna ricordare altresì, che i rapporti incestuosi, inoltre, possono causare gravi disturbi psichici e soprattutto disordini dello sviluppo psichico, della formazione del carattere e gravi turbe dell'emotività. Quelli più frequentemente descritti in letteratura sono:

- disturbi psicosomatici;
- depressione e tentati suicidi;
- fughe dalla famiglia;
- disturbi psico-sessuali tra cui frigidità, omosessualità o promiscuità;
- sentimenti di colpa etc.

7.1 Le cause individuali

Freud, Ferenczi, Sullivan, Federn ed altri Autori di stretta osservanza psicoanalitica hanno attribuito l'impotenza e la frigidità al timore dell'incesto (Layman 1972); sempre nell'ambito

¹³⁰ N. Lusting, J. Dresser, S. Spelman, T. Murray, *Incest: A family group survival pattern*: in: *Arch. Gen. Psychiat.*, 14, 1966, pp. 31 e segg.

psicoanalitico, la Gordon (1955) descrive un caso di incesto come vendetta nei confronti della madre per le frustrazioni pre-Edipiche subite dalla figlia. Per Tompkins (1940), secondo una dinamica almeno parzialmente simile, sarebbe stata l'invidia del pene, insieme ai sentimenti ambivalenti nei confronti della madre, a portare la paziente al comportamento incestuoso. Anche per Roskavsky e Raskovsky (1950) la relazione estremamente frustrante con la madre porta all'incesto come tentativo di impossessarsi del pene paterno.

Ponendosi invece nell'ottica dello studio delle motivazioni del padre al comportamento incestuoso, la scuola psicoanalitica interpreta l'incesto padre/figlia come un tentativo del padre di vedere nella figlia la moglie da giovane, in una sorta di ritorno al "primo amore" della sua gioventù (Cormier et al. 1962; Bigras et al. 1966; Kubo, 1959) tant'è che, in alcuni casi, il padre appare la "caricatura" di un adolescente che corteggia la figlia (Rist 1979).

Justice e Justice (1980) e Hersko et al. (1961) evidenziano che le motivazioni all'incesto risiedono nel confondere dei bisogni quali quello di affetto, dolcezza, con i bisogni di carattere specificatamente sessuale.

La scuola fisio-patologica, rappresentata per la maggior parte degli Autori di lingua francese, interprete piuttosto l'incesto come causato da psicosi tossiche, diffezionalità di intelligenza, encefalopatie alcoliche.

Di Tullio osserva che l'incesto può non di rado essere sintomatico di profonde alterazioni psichiche, persino di psicosi acute o croniche.

7.2 Le dinamiche familiari

Mentre nei primi studi sull'incesto l'attenzione era focalizzata sulle caratteristiche psicologiche o psicopatologiche dei protagonisti, negli ultimi venti anni circa ci si è ricolti alla analisi delle dinamiche che erano in gioco tra i vari componenti della famiglia; in pratica, da un "padre patologico" ad una "famiglia patologica".

Lusting et al. (1966) utilizzano uno schema di riferimento transazionale, che vede l'incesto padre/figlia come sintomatico della disfunzione familiare. L'incesto, cioè, ha la duplice caratteristica di ridurre la tensione nella "famiglia disfunzionale", e di coinvolgere, almeno a livello inconscio, il genitore non direttamente partecipe.

La definizione che gli Autori danno di famiglia disfunzionale è quella di un nucleo familiare incapace di funzionare in conformità ai valori socialmente dati e incapace di perseguire le mete socialmente approvate. Ciò sarebbe dovuto all'instabilità della struttura familiare, che genera continua incertezza nella capacità della famiglia stessa di soddisfare i suoi membri e di tenerli uniti. Le energie dei componenti sono quindi tutte tese allo scopo di preservare la famiglia.

L'incesto non sarebbe altro che un modello transazionale, ben organizzato, che ha il fine di mantenere l'integrità e l'esistenza stessa della famiglia, ricucendone le tensioni e contribuendo all'omeostasi familiare.

Una caratteristica della famiglia disfunzionale è quella della confusione di ruoli, ed infatti accade anche perché il ruolo della madre e della figlia vengono scambiati, e, più in generale, vengono rese evanescenti le barriere tra generazioni.

Lusting e i suoi collaboratori, osservano, che l'incesto padre e figlia dipende:

- dall'assunzione da parte della figlia del ruolo materno, tanto che è la figlia a diventare la figura femminile centrale della casa;
- da una relazione sessuale impari fra i genitori, che provoca tensioni sessuali non soddisfatte nel padre;
- dall'incapacità o la non volontà da parte del padre di cercare una soddisfazione a tali tensioni al di fuori della famiglia, per timore di perdere la facciata di stabilità e perbenismo patriarcale;

□ dal timore della disintegrazione della famiglia e dell'abbandono, che pervade tutti i componenti, al punto che qualsiasi soluzione appare preferibile alla riottura del nucleo familiare;

□ dalla partecipazione, conscia o inconscia, della madre nel collocare la figlia al suo posto per soddisfare i bisogni affettivi, pratici e sessuali del padre.

Gutheil e Avery (1977) evidenziano che è il panico di separazione il fattore più rilevante nella genesi dell'incesto padre/figlia, e, anche nel loro modello, tutti i membri della famiglia sono rilevanti etiologicamente. Nella famiglia descritta da questi Autori è inoltre evidente una netta e manichea separazione tra l'interno della famiglia e il resto del mondo, fuori; la realtà esterna viene descritta e percepita come colma di insidie, di pericoli, di minacce.

Anche in questo caso il modello esplicativo offerto, è quello di una famiglia omeostatica che si difende contro la disintegrazione, e la relativa mancanza di senso di colpa deriva dalla consapevolezza che l'incesto serve a mantenere la coesione, seppure patologica, del nucleo familiare.

Szabo (1962) ipotizza, invece, la possibilità di diversi tipi di famiglie incestuose, classificate, appunto, secondo il loro grado di integrazione nella cultura dominante della società globale, specificando:

□ un tipo di famiglia costituente una sotto-cultura con norme sessuali sue proprie;

□ un tipo, non molto dissimile dal precedente, in cui però è il padre a imporre il genere di vita da condurre che la moglie e la figlia subiscono senza possibilità di opporsi;

□ un tipo di famiglia che si conforma ai valori culturali della società globale, ma in cui il padre è "psicopatico", e la madre tollera l'incesto per evitare lo scandalo;

□ un tipo di famiglia che si conforma ai valori tradizionali, ma in cui il padre soccombe ad una tentazione momentanea: solitamente la madre o la figlia lo denunciano;

□ un tipo di famiglia rispettosa delle norme, ma in cui nasce un'attrazione incestuosa tra padre e figlia. Quest'ultimo modello risulterebbe di gran lunga il meno frequente.

Piray-Dufrasne (1973) descrive una famiglia in cui una madre fredda, dominatrice, incapace di soddisfare i bisogni di dignità del marito e di affetto della figlia, spinge questi ultimi ad una sorta di alleanza affettiva che conduce all'incesto.

Ward (1984) descrive che:

queste famiglie non funzionano secondo la "normale" nozione di famiglia...il modello socio-medio della società presuppone che le famiglie "disfunzionali" possano essere rabberciate nella norma, rese "adeguate", potranno diventare "buone" famiglie, proprio come le altre

7.3 Le cause ambientali

I primi studi erano proclivi a dedicare ampia enfasi alla mancanza di spazio nella casa ed alle condizioni di sovraffollamento, considerate come cause o almeno concause dell'incesto.

Wimberg (1955), riferisce che il 64% delle 203 famiglie incestuose oggetto della ricerca vivevano in case in cui vi era a disposizione meno di una stanza per persona; condizioni ambientali fortemente sfavorevoli sono descritte da Lukianowicz (1972) per alcune famiglie del suo campione.

In realtà, sembra caso mai da potersi indicare una relazione tra il numero di incesti che vengono a conoscenza e il basso status socio-economico dei partecipanti (che quindi vivono in case sovraffollate), piuttosto che una relazione fra il sovraffollamento e l'incesto.

Justice e Justice (1980) evidenziano che:

nei casi in cui i genitori e i figli dormano insieme, e questo si risolve in un comportamento incestuoso, si scopre quasi invariabilmente che la mancanza di spazio o di altri letti non era la ragione di questa sistemazione. La vera ragione era che i genitori volevano dormire col figlio

Un fattore ambientale e culturale che viene spesso associato all'incesto è quello dell'isolamento.

Scherrer (1958) nel suo studio sulla criminalità sessuale rurale in Francia, descrive dettagliatamente le condizioni di isolamento di 20 autori di incesto contadini e boscaioli; sempre per quanto riguarda la Francia, Lutier (1961) conclude la sua disamina sui casi di incesto giudicati dalle "Assises" di Indre-et-Loire dal 1954 al 1959 affermando che l'isolamento geografico, sociale e morale come il fattore ecologico predominante. Esso provoca distorsione delle comunicazioni e delle relazioni interpersonali, riducendo inoltre gli scambi sociali indispensabili.

7.4 L'ambiente sociale e culturale

L'influenza delle variabili socio-culturali nella genesi dell'incesto è controversa.

Sonden (1936) riporta una preponderanza di incesti in ambiente rurale in Svezia, evidenziando ancora una volta l'importanza dell'isolamento geografico; Riemer (1940), Luttmacher (1951) e Flugel (1926) osservano una relazione inversa fra il verificarsi dell'incesto e il livello socioeconomico; Lutier (1961) definisce l'ambiente rurale come arcaico e regressivo; in tale ambiente si ritroverebbero quelle condizioni delle società "primitive" in cui talvolta l'incesto era tollerato.

Pannain e Rogozzino (1964) descrivono l'ambiente in cui si sono verificati i 15 casi di incesto da loro studiati come rurale e isolato, con promiscuità, basso livello di istruzione e scarsa tendenza a rapporti sociali fuori dall'ambiente familiare. Condizioni economiche precarie sono riportate anche da Canepa e Bandini (1967) per quanto riguarda i loro casi.

Colin et al. (1966) riferiscono invece di una presenza di questo reato anche in ambienti urbani, e Weiner (1962) riporta casi di incesto occorsi in famiglie di professionisti e di appartenenti alla classe media, tanto che Butler (1978) arriva a dire che l'incesto è "assolutamente democratico".

Ancora una volta, come osservato da Merzagora (1986), appare che

la spiegazione di queste discrepanze sia dovuta alle diverse fonti di informazioni usate: non è probabilmente vero che l'incesto sia esclusivo appannaggio di ambienti deprivati, è però vero che gli appartenenti alle classi più sfavorite si troveranno più frequentemente in quegli studi condotti utilizzando come fonti i fascicoli dei tribunali o le perizie psichiatriche, mentre diversa estrazione sociale avranno gli autori di incesto studiati nell'ambito del setting terapeutico¹³¹.

7.5 I protagonisti

Lagarin (1977) ipotizza una distinzione tra i rapporti sessuali di una figlia col proprio padre naturale e col padre adottivo:...*Si verrebbe certamente a sapere di più se venisse posta una distinzione, trattando il vero incesto e quello "statuario" (così l'Autore definisce quello col padre adottivo) come due fenomeni separati. Se tale distinzione fosse fatta si potrebbe venire a scoprire che ne differiscono la frequenza, l'etiologia, le conseguenze.*

¹³¹ I. B. Merzagora, *L'incesto*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 35-46.

Maisch (1973) pone invece la distinzione riportando 34 casi di incesto commessi dal padre naturale, e 32 dal padre adottivo. Se a prima vista questo può sembrare sorprendente - si sarebbe cioè maggiormente portati a credere che l'intensità del tabù diminuisca quando non esiste una relazione di sangue -, questo può essere spiegato considerando gli ambiti in cui vengono di solito reperiti i casi in esame, ambiti terapeutici o carcerari, e cioè ambiti di "patologia" clinica e sociale; oltre alla ovvia spiegazione della maggior incidenza statistica di figlie che crescono nella famiglia di sangue che non adottiva.

Una ricerca statunitense fatta da Russell (1984), riporta invece che il 17% delle donne che sono cresciute in una famiglia adottiva hanno subito molestie sessuali, contro il 2% di coloro che sono state coinvolte in tali problemi dal padre naturale.

Heiselman (1981) arriva alla conclusione che secondo cui il figlio può non essere consapevole della non esistenza di un legame in sangue al momento della relazione sessuale, ma percepire con forza che...*era il solo padre che comunque pensavo di avere....*

Se quindi sembra equo ricomprendere nel discorso sull'incesto sia il padre naturale che quello adottivo, un discorso parzialmente diverso è quello degli altri tipi di incesto: quello tra padre e figlia insieme a quello tra fratelli, a quello tra madre e figlio, alle altre possibili "combinazioni".

Le varie possibilità sono, infatti, tra loro assai diverse per etiologia, diffusione, conseguenze. La differenza più evidente è quella tra l'incesto "intergenerazionale" (dove si ha un'interazione di soggetti maturi con soggetti in via di maturazione) e l'incesto tra fratelli; molto diverso è anche quello tra padre e figlia, a fronte di quello tra madre e figlio.

La maggior parte dei casi riportati in letteratura riguarda l'incesto tra padre e figlia, benché gli Autori siano concordi nel ritenere una maggiore diffusione di quello tra fratelli. Quest'ultimo sembra avere conseguenze meno gravi per i protagonisti, è spesso considerato poco più che un eccedere nei normali giochi sessuali tra bambini e tra adolescenti; viene quindi più raramente all'attenzione di terapeutici, criminologi, operatori del diritto.

L'incesto madre/figlio, viceversa, pare avere conseguenze anche più devastanti di quello tra padre e figlia; la ragione della relativa scarsità di casi clinici riportati risiederebbe, in questo caso, in una effettiva minor diffusione¹³².

7.6 Incesto padre/figlia

Caratteristiche psicologiche e psicopatologiche dei padri incestuosi

Gli Autori di scuola psicoanalitica ipotizzano il ricorrere di due elementi: la fissazione alla madre e il conseguente fallimento dell'identificazione con il padre. Secondo alcuni, quando il matrimonio comincia, per qualsiasi ragione, a deteriorarsi, il padre trasferirebbe il suo desiderio per una "buona madre" amorosa e oblativa sulla figlia, mentre la moglie assumerebbe il ruolo di "cattiva madre" che lo rifiuta (Justice e Justice, 1980).

Uno dei punti di minore accordo tra gli Autori è il problema relativo all'assenza, alla presenza o comunque alla importanza da attribuirsi a eventuali tratti psicopatologici negli autori di incesto.

Anche in questo caso, come in genere sulle cause dell'incesto, l'approccio più proficuo pare essere quello multifattoriale, e cioè il considerare l'eventuale esistenza di forme morbose come uno, ma non necessariamente l'unico, dei fattori in gioco, o almeno, non considerarsi sempre esonerati da ulteriori ricerche quando si è in presenza di una diagnosi psichiatrica.

¹³² I. B. Merzagora, *L'incesto*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 67 e ss.

L'incesto è uno di quegli eventi che turbano particolarmente le coscienze, che si preferisce ritenere "impensabili", e che pertanto, è tranquillizzante attribuire alla follia. Di contro, molti sono gli studi che non hanno trovato alcun indizio di psicosi nei padri incestuosi (Weiner 1962; Cavallin 1966; Lusting et al. 1966; Lukianowicz 1972).

Per altri Autori le percentuali di soggetti diagnosticati come psicotici variano dal 6% (Medlicott 1967), al 12% (Merland et al, 1962) al 40% (Magal e Winnick, 1968).

Kubo (1959) sottolinea che nelle famiglie di ambiente rurale e di status socio-economico basso, l'incesto si realizza anche in assenza di disturbi psicologici marcati tra i partecipanti; viceversa, tra gli incesti "urbani" e di classe media si nota la presenza di più numerosi casi di psicosi.

Il problema dell'intelligenza è stato trattato da molti Autori, i quali su alcuni studi scientifici, hanno messo in evidenza casi in cui un padre debole mentale aveva rapporti sessuali coi figli trattandoli come suoi pari (Bender e Blau, 1937). Vanno segnalati, tra gli studi, che hanno trovato basso livello intellettuale nei padri, quelli di Weinberg (1955), il quale colloca nel livello di intelligenza inferiore alla media il 65% dei padri incestuosi del suo campione; Colin et al. (1966) riportando 27 casi di debilità mentale contro 38 di normalità; Kubo (1959) diagnostica "imbecilli" due soggetti su un gruppo di 13.

Comunque, la maggior parte degli Autori, peraltro conclude per la normalità - o per la prevalente normalità - di intelligenza nei padri incestuosi osservati (Weiner, 1962, Lukianowicz 1972).

Nell'evidenziare le caratteristiche individuali dei padri incestuosi, è stata data una certa attenzione, alla loro sessualità.

In questo caso specifico le conclusioni non sono univoche: Ferracuti (1967) cita uno studio di Ellis e Brancale del 1956 che avrebbero trovato soggetti con inibizioni sessuali o iposessualità tra gli autori di incesto; mentre altri riportano piuttosto la presenza, in questi soggetti, di caratteristiche di ipersessualità.

A ricevere l'impressione di impulsi sessuali particolarmente forti sono molti Autori: Lukianowicz (1972), Shelton (1975) e Weiner (1962).

Geghard et al. osservano che:

in alcuni casi sembra essersi sviluppata una ossessione patologica per il sesso. Questa si esprime nel trascorrere parecchio tempo in fantasie di tipo sessuale, nel discorrere troppo tempo in argomenti relativi al sesso, nell'aumentare o nel cercar di aumentare notevolmente la frequenza dei rapporti coniugali, in esibizioni di nudismo non necessario...(ect...) Spesso se ne ricava l'impressione che questi uomini, frustrati in molti ambiti di vita, cerchino la felicità con un'incomprensione sessuale...(Gebhard et al., 1965)

Merzagora (1986) richiama, in conclusione, un approccio multi-causale al fenomeno, mettendo in risalto questo passaggio:

noi riteniamo che ciò si verifichi soprattutto nei casi in cui alle sfavorevoli condizioni di vita come la promiscuità si accompagnino forme più o meno gravi di erotismo abnorme o alterazioni psichiche sia pure momentanee (Di Tullio, 1963)

Un'altra perversione chiamata in causa per spigare l'incesto è la pedofilia: Marcuse (1923) la menziona come fattore possibile del fenomeno; Weinberg (1955) considera i pedofili come una categoria distinta tra i colpevoli di incesto e Gebhard et al. (1965) riconoscono l'esistenza di un tipo incestuoso di pedofilo, pur sottolineandone la rarità, e quest'ultima conclusione sembra la più probabile.

Per quanto riguarda il rapporto incesto/psicopatia, il contemporaneo verificarsi dell'incesto e dei maltrattamenti è caratteristica ricorrente degli incestuosi come nota Justice e Justice (1980), e Lukianowicz (1972) diagnostica "psicopatici aggressivi" 5 dei 24 padri studiati.

Weiberg (1955) descrive la maggior parte dei soggetti da lui esaminati come psicopatici, la cui abnormità era particolarmente evidente nel comportamento sessuale, caratterizzato da indiscriminata promiscuità.

Nella ricerca dell'Istituto Kinsey (Gebhard et al., 1965) vengono classificati come "delinquenti amorali" - termine usato da questi Autori per psicopatici - il 10% dei condannati per incesto nei confronti di figli al di sotto dei 12 anni.

Un discorso a parte merita l'alcoolismo, la cui associazione col comportamento incestuoso è molto frequente.

La frequenza con cui compare l'alcoolismo nei padri incestuosi. È alta, e diversa nei vari Autori: 25% Maisch (1973); 30% Cavallin (1966); 35% Colin et al. (1966); 50% Merland et al. (1962); 40% di etilisti "inveterati" e il 20% di intossicati "occasionalmente" (Szabo, 1960).

Secondo Phillip (1966), sono alcolisti il 50% degli incestuosi contro il 13% degli autori di altri reati sessuali, Apfelberg et al. (1944) trovano un consumo alcolico "eccessivo" nel 40% dei casi di incesto, contro il 22% dei responsabili di esibizionismo e violenze sessuali, e del 15% negli omosessuali e nei pedofili.

Da un punto di vista ambientale e sociale, i padri incestuosi provengono da famiglie di status socio-economico piuttosto basso o addirittura infimo (Weimberg 1955; Kaufman et al., 1954; Riemer, 1940), ma solo l'Istituto Kinsey (Gebhard et al., 1965) ha messo a confronto i padri incestuosi con altri colpevoli di reati sessuali dimostrando in modo abbastanza convincente che la deprivazione economica è una caratteristica propria degli autori di incesto, il che già suggerisce una notevole importanza da attribuirsi al fattore "culturale", più che a quello economico in senso stretto.

Sempre a proposito della famiglia di origine, e della importanza del fattore culturale nell'etiologia dell'incesto, vi sono casi in cui il padre incestuoso ha "appreso" tale modello di comportamento nella famiglia di origine.

L'handicap sociale della famiglia di origine sembra persistere, almeno in molti casi, per tutta la vita del padre incestuoso.

Nel tratteggiare la figura "sociale" del padre incestuoso, infine, occorre far cenno agli eventuali trascorsi penali. Ebbene, il comportamento incestuoso è risultato essere indipendente da una carriera delinquenziale più complessiva.

Giova far presente, per una esaustiva visione della problematica dell'incesto, di come il padre che commette incesto non è caratterizzato da particolari stigmate psicopatologiche o sociali, quanto piuttosto culturali.

Pellegrini (1965) osservava che alcuni incesti si verificavano perché i padri consideravano le figlie come loro proprietà legittime; di famiglie definite "patriarcali" parlano Franchini e Introna (1961); un padre autoritario e violento è riportato da Canepa e Bandini (1967): ma tali osservazioni risultano essere comuni anche al di fuori del nostro Paese.

"Dispositivi e tiranni" sono definiti il 40% dei padri incestuosi studiati da Szabo (1962); "rude e autoritario" è uno dei soggetti nel campione di Lutier (1961); un "patriarca" è definito il padre autore di incesto omosessuale di cui riferisce Raybin (1969).

Una caratteristica comune a questi padri, e coerente con quelle già descritte, è la gelosia nei confronti delle figlie, che li porta ad esercitare un controllo dispotico sulle loro relazioni sociali, a cercare di impedire alle figlie la frequentazione dei pari, fino alla già citata verifica della loro purezza (Justice e Justice 1980).

Un altro tipo di padre incestuoso cui non vengono riconosciuti problemi psichiatrici, ma solo caratteristiche di personalità particolari è quello che Weinberg (1955) chiama "endogamico", riferendosi alla definizione di Abraham (1921) di "endogamia neurotica" nei matrimoni tra primi cugini.

La caratteristica preminente di tali soggetti è la tendenza a limitare i contatti sociali e sessuali alla famiglia; il padre, e cioè, è incapace di crearsi legami all'esterno della famiglia anche quando i rapporti all'interno non lo soddisfino.

Questo tipo è molto spesso descritto in letteratura, anche se con nomi diversi (Merzagora, 1986).

7.7 Incesto madre/figlio

La dinamica dell'incesto madre/figlio

Un'affermazione ricorrente nella letteratura antropologica è quella che l'unico tabù davvero universale sia quello che riguarda l'incesto madre/figlio.

Siffatta forma di incesto è considerata la meno ricorrente; nel cospicuo campione di Weimberg (1955) costituito da 203 casi, solo due riguardavano questo tipo di unione;

Lukianowicz (1972) ne trova 3 su 26; Colin et al. (1966) 3 su 90;

Anche se i casi non sono molti la letteratura sull'argomento non è scarsa.

Per quanto riguarda le caratteristiche psicologiche della figlia, la letteratura di osservanza psicoanalitica è consistente. Per Gordon (1955) è la deprivazione orale, nello stadio di sviluppo preedipico, a condurre all'incesto la figlia, che utilizzerà la relazione sessuale col padre come vendetta contro la madre che l'ha sfruttata, e come espressione dei suoi bisogni di gratificazione orale.

Marmor (1955) suggerisce che l'incesto sia un'elaborazione dell'attaccamento della figlia alla madre, e Weiner (1962), come la già citata Gordon, sviluppa tale idea, interpretando l'incesto come vendetta contro il rifiuto materno.

Rascovsky e Rascovsky (1950), concludono che l'incesto è ricercato come compensazione alla frustrazione subita da parte della madre, compensazione che si ottiene attraverso il tentativo di possedere il pene paterno; ed anche per Tompkins (1940) l'invidia del pene è la molla del comportamento incestuoso.

Altri Autori si sono invece occupati di caratteristiche psicologiche proprie della figlia, che prescindessero dalla dinamica della relazione coi genitori, come d'altra parte è più utile nei casi in cui la figlia è vittima e non partecipa dell'incesto.

L'ipotesi fatta da alcuni (Kubo, 1959; Gebhard et al. 1965) che le figlie vittime di incesto presentino problemi di intelligenza si rileva, alla luce della maggior parte delle ricerche, uno stereotipo.

Oltre ad avere una grande diversità nella frequenza con cui ricorre, vi è anche una mancata differenza nella dinamica dell'incesto madre/figlio rispetto a quello padre/figlia.

Tenendo sempre presente la violenza, come elemento a cui far riferimento, sostanzialmente si possono descrivere tre tipi di incesto materno:

a) incesto "relativamente" consensuale; relativamente, perché si assiste ad incesti in cui il consenso della madre è un consenso che viene definito "pietatis causa", una sorta di terapia ad un figlio sofferente;

b) incesto dovuto alla violenza esercitata dalla madre sul figlio; anche qui, come nel caso di incesto fra padre/figlia, non è necessario il ricorso di una violenza eclatante e brutale, poiché il particolare rapporto di dipendenza e di fiducia che lega solitamente un figlio alla propria madre può rendere sufficiente anche solo una pressione psicologica;

c) violenza del figlio nei confronti della madre; questo tipo è anche il più ricorrente, almeno a giudicare dalle osservazioni cliniche riportate in letteratura, il che sembra ancora una volta confermare come l'incesto non sia tanto una "faccenda di sesso" quanto un fatto di violenza,

e la violenza viene esercitata dai più forti sui più deboli, dagli adulti sui bambini, dagli uomini sulle donne.

La presenza di evidente e grave patologia psichiatrica in almeno uno dei partecipanti a questa relazione è una conclusione pressoché unanime in letteratura, e dà un'ulteriore conferma della particolare severità che il tabù dell'incesto riveste nel caso di rapporti tra madre e figlio.

Barry (1965) evidenzia che il figlio diviene psicotico in conseguenza dell'incesto in quasi tutti i casi di unione con la madre; Parsons (1954) reputa che la presenza di severa patologia, specialmente nel figlio, sia un ovvio corollario della sua teoria dello sviluppo della personalità, teoria che identifica nell'incesto madre/figlio un fenomeno di massiccia regressione; Frances e Frances (1976) concludono che nei rari casi in cui è consumato l'incesto, uno o entrambi i *partners* sono quasi sempre psicotici.

In particolare, la diagnosi di schizofrenia sembra essere la più ricorrente.

E' interessante notare che nei casi in cui, invece, non viene riferita la presenza di problemi psicopatologici (Barry e Johnson, 1958; Weinberg, 1955) prima dell'incesto era intervenuto un lungo periodo di separazione tra la madre e il figlio.

Quindi, in conclusione, possiamo affermare che, in letteratura si evince che nei casi di incesto madre/figlio, quest'ultimo è spesso seriamente disturbato psichiatricamente.

7.8 La durata

L'eventuale lunga durata della relazione, che alcuni Autori portano come supporto all'idea del consenso della vittima, serve invece alla Ward (1984) come ulteriore elemento per considerare l'incesto particolarmente dannoso, più dannoso, ad esempio, delle violenze ad opera di estranei, che solitamente consistono in un solo episodio.

Dalla ricerca su 26 casi di incesto padre/figlia considerati da Lukianowicz (1972) la durata variava da 4 mesi a 12 anni, con una media di 8 anni. L'Autore ha indagato sulla frequenza dei rapporti (solitamente un rapporto alla settimana, durante i week-end), concludendo che le ragazze che avevano rapporti più frequenti col proprio padre avevano poi, come conseguenza a lungo termine, o un comportamento promiscuo o, piuttosto sorprendentemente, non soffrivano affatto conseguenze (quest'ultima conclusione avvalorerebbe l'ipotesi della durata come indizio del consenso da parte della vittima).

Lutier (1961) riporta 30 casi nella maggioranza dei quali la relazione ha una lunga durata, e termina solo per l'intervento dell'autorità.

Secondo l'Autore le relazioni in questione danno luogo ad un vero e proprio legame amoroso, come testimoniano le numerose lettere d'amore scritte dalle figlie ai loro padri.

Sono infine citate in letteratura (Marcuse, 1923; Reimer, 1940) relazioni di tipo "pseudo-coniugale", e Weinberg (1955) cita 3 casi in cui il padre avrebbe serialmente compiuto tentativi di sposare la propria figlia.

Più comunemente il padre cerca di prolungare la relazione quanto può per mezzo del dominio sulla figlia, impedendole gelosamente di frequentare i coetanei, minacciandola apertamente¹³³.

7.9 La fine della relazione incestuosa

Reimer (1940) enuncia le ragioni che possono condurre alla fine della relazione incestuosa: la gravidanza della figlia, il "mormorare" dei vicini, l'interferenza della madre o di altri familiari, l'intervento di varie agenzie di controllo, una denuncia per maltrattamento che faccia emergere anche il fatto incestuoso.

¹³³ I. B. Merzagora, *L'incesto*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 87 e ss.

Kubo (1959) nella sua ricerca ha evidenziato che più della metà delle figlie aveva avuto un bambino dal padre, e due di queste avevano commesso infanticidio; tra i 34 casi francesi di Merland et al. (1962) vi furono cinque gravidanze incestuose; nel campione statunitense di Weimberg (1955) poco più del 20% degli incesti terminò con gravidanze, anche se ne furono portate a termine poche.

Un'altra ragione del comportamento incestuoso è nella crescita della figlia che, giunta ad una certa età, rivolge maggiormente i suoi interessi affettivi al di fuori della famiglia, o abbandona la famiglia d'origine. Nelle famiglie incestuose, peraltro, vi è una forte pressione per impedire alle figlie la maturazione e l'abbandono della famiglia di origine, e non è infrequente che si creino forti tensioni tra il bisogno di autonomia ed indipendenza della figlia, e la gelosa possessività del padre (Justice e Justice 1980).

Per Weimberg (1955) l'andarsene di casa da parte della figlia è di gran lunga il modo più comune di troncare la relazione incestuosa, e nel campione di Meiselman (1981) il 50% delle ragazze avevano abbandonato la casa paterna prima dei 18 anni, contro il 20% del gruppo di controllo.

Per quanto riguarda la relazione fratello/sorella, queste si concludono solitamente quando uno o entrambi i partecipanti lasciano la casa o rivolgono l'attenzione al di fuori della famiglia (Justice e Justice 1980).

L'intervento delle autorità è spesso causa della cessazione del comportamento incestuoso, ed è quasi la norma tra i nostri tempi.

7.10 Massime della Cassazione in materia di incesto. Un quadro generale

Sez. 3, Sentenza n. 9109 del 18/01/2008 Ud. (dep. 28/02/2008) Rv. 239297

Presidente: Lupo E. Estensore: Marini L. Relatore: Marini L. Imputato: I. P.M. Di Popolo A. (Conf.) (Rigetta, App. Catanzaro, 25 gennaio 2007)

597053 Reati contro la famiglia – Delitti contro la morale familiare - Incesto - Violenza sessuale - Concorso formale - Ammissibilità.

In tema di reati in ambito familiare, è configurabile il concorso formale tra il delitto di incesto (art. 564 cod. pen.) e quello di violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.), né rileva in senso contrario la circostanza che la condotta incestuosa sia caratterizzata dagli estremi della violenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 Corte Cost., Cod. Pen. art. 564 Corte Cost., Cod. Pen. art. 609 bis Corte Cost.

Massime precedenti Vedi: N. 6942 del 1985 Rv. 170072.

Sez. 3, Sentenza n. 9109 del 18/01/2008 Ud. (dep. 28/02/2008) Rv. 239296

Presidente: Lupo E. Estensore: Marini L. Relatore: Marini L. Imputato: I. P.M. Di Popolo A. (Conf.) (Rigetta, App. Catanzaro, 25 gennaio 2007)

597053 Reati contro la famiglia - Delitti contro la morale familiare - Incesto - Pubblico scandalo - Individuazione - Informazioni ricevute dalla polizia giudiziaria - Esclusione.

In tema di reati in ambito familiare, ai fini dell'integrazione dell'elemento costitutivo del reato di incesto (art. 564 cod. pen.), deve escludersi che la situazione di "pubblico scandalo" consista nelle informazioni ricevute dalla polizia giudiziaria a seguito delle denunce dei familiari circa l'esistenza della relazione incestuosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 564 Corte Cost., Cod. Pen. art. 609 bis Corte Cost.

Massime precedenti Vedi: N. 1121 del 1967 Rv. 105973, N. 2639 del 1975 Rv. 132576, N. 6942 del 1985 Rv. 170072, N. 12472 del 1995 Rv. 203261.

Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 17/03/1975 Ud. (dep. 27/02/1976) Rv. 132576.

Presidente: STRANIERO I. Estensore: ADILARDI G. Imputato: LETTERIELLO. P.M. CALDORA. (CONF)

597053 132576 Reati contro la famiglia - Delitti contro la morale familiare - Incesto - Pubblico scandalo - Nozione - Pubblicità del comportamento - Estremi.

Il pubblico scandalo, che l'art 564 cod pen richiede per la perfezione del reato di incesto e che deve individuarsi nel profondo senso di turbamento e disgusto diffusosi in un numero indeterminato di persone estranee alla cerchia familiare degli incestuosi, per effetto della conoscenza della tresca dovuta ad un concreto e volontario comportamento incauto degli incestuosi o di uno di essi e non esige che tale comportamento, ostentato o imprudente, venga manifestato direttamente in pubblico,

potendo la relazione incestuosa risultare evidente anche da altre manifestazioni, come dai suoi materiali effetti o da confessione. (Conf 105974, 105973, anno 1967; V 102756, 101347, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 564 Corte Cost.

Massime precedenti Conformi: Rv. 105974 Rv. 105973

Massime precedenti Vedi: Rv. 102756 Rv. 101347

Sez. 1, Sentenza n. 1121 del 30/06/1967 Ud. (dep.14/11/1967) Rv. 105973.

Presidente: CAPORASO G. Estensore: FERROTTI. Imputato: GILIMBERTI. P.M. ILARI. (CONF)

597053 105973 Reati contro la famiglia - Delitti contro la morale familiare - Incesto - Pubblico scandalo - Nozione - Necessità di una specifica dimostrazione - Esclusione.

*Il pubblico scandalo, che l'art 564 cod pen richiede per la perfezione del reato di incesto e che deve individuarsi nel profondo senso di turbamento e disgusto diffusosi in un momento indeterminato di persone e nella connessa reazione morale per il cattivo esempio ricevuto, e un effetto così costante, secondo la generale esperienza, della conoscenza della turpe relazione da non esigere specifica dimostrazione per potersene affermare l'esistenza.**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 564 Corte Cost.

Sez. 1, Sentenza n. 1121 del 30/06/1967 Ud. (dep.14/11/1967) Rv. 105974.

Presidente: CAPORASO G. Estensore: FERROTTI. Imputato: GILIMBERTI. P.M. ILARI. (CONF)

597053 105974 Reati contro la famiglia - Delitti contro la morale familiare - Incesto - Pubblico scandalo - nesso di causalità tra il comportamento di rei e lo scandalo - Necessità - Pubblicità del comportamento - Estremi.

L'art 564 cod pen, che tutela la moralità sessuale della famiglia, pur richiedendo un nesso obiettivo di causalità, come è desumibile dalla formulazione letterale della norma, tra il modo di comportarsi degli incestuosi o di uno di essi e il pubblico scandalo, non esige che tale comportamento, ostentato o imprudente, venga manifestato direttamente in pubblico. Pertanto, non viene meno il suddetto vincolo causale quando l'obbrobrioso contegno sia tenuto nell'ambiente domestico senza alcuna cautela e particolari circostanze e situazioni di fatto, note all'agente, siano suscettibili di portare e portino in concreto alla facile divulgazione della tresca fuori del ristretto ambito familiare. (prima parte; Conf. 101347, anno 1966).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 564 Corte Cost.

Sez. 1, Sentenza n. 1076 del 24/06/1966 Ud. (dep.24/10/1966) Rv. 102756.

Presidente: PRATO. Estensore: PALUMBO F. Imputato: EPAMINONDA. P.M. BAUMGARTNER. (CONF)

597053 102756

Reati contro la famiglia - Delitti contro la morale familiare - Incesto - Pubblico scandalo - condizione obiettiva di punibilità - E tale - nesso di causalità con il comportamento dei soggetti - E necessario.

Il pubblico scandalo costituisce una condizione obiettiva di punibilità dell'incesto, indipendente dalla volontà dei colpevoli. Volontario deve essere il modo con cui è commesso l'incesto, e cioè il

comportamento, anche incauto, dei soggetti, dal quale deve derivare, con nesso di causalità, il pubblico scandalo. I colpevoli devono, pertanto, contenersi in modo che il loro fatto sia palese, con la

possibilità di essere appreso da un numero indeterminato di persone, che possono anche averne notizia dalle conseguenze dei turpi rapporti, collegate con altre circostanze indizianti al comportamento dei soggetti, come nell'ipotesi in cui la gravidanza e la filiazione siano state rese ostensibili e abbiano potuto essere univocamente apprese dal pubblico come conseguenza dei rapporti incestuosi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 564 Corte Cost.

Sez. 2, Sentenza n. 106 del 25/01/1966 Ud. (dep. 06/05/1966) Rv. 101347.

Presidente: GUARNERA U. Estensore: BORGHESE S. Imputato: GULINO. P.M. MARUCCI. (DIFF)

597053 101347

Reati contro la famiglia - Delitti contro la morale familiare - Incesto - Pubblico scandalo – nesso di casualità tra comportamento dei soggetti e lo scandalo - E necessario

Per la punibilità dell'incesto ai sensi dell'art 564 cod pen e necessario che il pubblico scandalo derivi dalle modalità di esecuzione del fatto, in guisa da profilarsi come conseguenza - sia pure non voluta - di un comportamento deliberatamente ostentato o quanto meno incauto di uno dei colpevoli, o di entrambi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 564 Corte Cost.

8. I maltrattamenti verso gli anziani

Quello dei maltrattamenti verso gli anziani costituisce il campo meno esplorato della violenza intrafamiliare. Le statistiche internazionali e nazionali tranne in qualche eccezione, presentano scarsissimi dati sul tema della violenza agli anziani e non danno garanzia di compatibilità. Gli studi di riferimento posti in essere in Paesi sviluppati (Krug et. al., 2002), sembrano indicare che sono le donne ancora una volta, i soggetti più a rischio. I risultati indicano un tasso di abuso del 4-6% tra gli anziani se vengono considerati l'abuso fisico, psicologico, economico e l'incuria.

La tutela degli anziani non è stata mai stata oggetto di convenzioni internazionali. Esistono però alcune prese di posizione delle Nazioni Unite, alcune emerse proprio sulle conferenze mondiali sull'invecchiamento. La prima Assemblea si è tenuta a Vienna nel 1982 e a coinciso con l'adozione del primo "Piano d'azione internazionale sull'invecchiamento". Nel 1991 l'Assemblea aveva approvato un documento che al punto n. 17 sostiene che...*le persone anziane devono poter essere in grado di vivere con dignità e sicurezza e liberi dallo sfruttamento e dall'abuso fisico e mentale...* Nel 2002 viene approvato un nuovo piano d'azione da parte di 56 paesi intervenuti e all'art. 5 del documento si afferma che *...gli Stati affermano di volere rafforzare il riconoscimento delle persone anziane e di eliminare tutte le forme di incuria, abuso e violenza...* Ed è proprio l'ambiente domestico che costituisce il contesto indicato come possibile luogo ad alto rischio di violenza da parte del Segretario delle Nazioni Unite.

Carp (2000) osserva come a livello internazionale solo negli a'90 in poi si sia posto il problema di una sistematica ricerca e di piani di intervento sul maltrattamento degli anziani. Per lo studioso, il problema era focalizzato sul maltrattamento degli anziani durante la degenza negli istituti, mentre quello intrafamiliare era stato trattato più per racconti sporadici di operatori e di altre persone che da denunce da parte delle vittime.

Così veniva a mancare una visione interdisciplinare e eterogenea che permettesse di evidenziare la reale vastità del problema.

Tomita (1990) definisce il tema dell'abuso fisico sull'anziano come un "termine ombrello" in quanto in esso vengono ricomprese diverse forme di maltrattamento da quello psicologico, alla trascuratezza, alla mancata assistenza, al vero e proprio maltrattamento fisico. Anche la stessa definizione di "anziano" è

molto variabile sia dal punto di vista giuridico che psicologico (Magotti, Bisi, Rizzi, Vimercati 2005) in quanto non viene circoscritta in un'età precisa, come invece avviene per i minori, o un ruolo sociale come invece per il maltrattamento delle donne. L'età, lo stato psico-fisico di salute o di malattia, il ruolo sociale che definisce l'essere "anziano" sono quindi molto variabili¹³⁴.

A questo punto può essere utile fare riferimento a due fattori dell'essere una persona "anziana": l'indipendenza e la qualità di vita (Carp 2000).

Risultano essere frequenti, nell'esperienza di molte persone o nella cronaca, situazioni in cui per venire incontro alla cura degli anziani la generazione dei figli deve provvedere sul piano economico, della assistenza in termini di compagnia, di adempimenti più pratici, di accadimento fisico, a volte in modo così rilevante e costante da incidere sull'equilibrio di vita della famiglia di seconda generazione, anche causando: a) perdita del lavoro o sviluppi di carriera; b) rinuncia a vacanze o altre attività; c) la costante presenza dell'anziano nelle dinamiche familiari della seconda generazione. Tutta questa serie di circostanze crea quel terreno fertile per un possibile maltrattamento nei confronti dell'anziano¹³⁵.

Risulta probabile una antecedente dinamica familiare basata sul maltrattamento.

Pajardi (2006) osserva che nel momento in cui la dinamica familiare aveva portato del maltrattamento verso i figli o la moglie, questo facilmente si riproporrà come modello familiare anche quando vi è la presenza di un anziano, in genere il marito-padre. In alcuni casi un fenomeno particolare viene chiamato "abuso coniugale inverso" (Janz 1990). Con questo termine si vuole descrivere la situazione in cui il marito-maltrattante durante la vita coniugale diventa invece vittima del maltrattamento nel momento in cui per la vecchiaia o per malattia diventa meno forte e bisognoso delle cure della moglie, la quale in questa situazione ha l'opportunità, in qualche modo, di vendicarsi dei maltrattamenti subiti.

Carp (2000) nei suoi studi ha evidenziato un maggiore numero di maltrattamenti nei confronti degli anziani da parte dei figli maschi rispetto alle femmine.

Lo stile di vita che l'anziano riesce a mantenere gli permette di essere meno aggredibile e diminuisce il rischio di maltrattamento.

Il quadro descritto non tiene conto di condizioni psicopatologiche dell'anziano, sia sul piano fisico che su quello mentale, condizioni che peggiorano il rischio di maltrattamento.

Quando l'anziano ha una forma di malattia mentale, la situazione si complica ulteriormente in quanto si manifestano, oltre alle dinamiche descritte, dei vissuti di paura, di timore e di rifiuto nei confronti della malattia mentale.

Le forme di maltrattamento fisico nei riguardi degli anziani sono, in alcuni casi, specifiche verso questa categoria di soggetti, mentre in altre sono comuni al maltrattamento verso i minori e verso le donne¹³⁶.

Nell'ambito familiare, possiamo elencare alcune forme di maltrattamento fisico specifico:

- ❑ maltrattamento inerenti all'igiene;
- ❑ maltrattamento inerente la sfera alimentare;
- ❑ non adeguate cure mediche;
- ❑ restrizione della libertà personale o dei contatti sociali;
- ❑ maltrattamento fisico vero e proprio con percosse di vario genere ed entità sia dettate da momenti di aggressività occasionale, sia dovuti ad un maltrattamento di tipo sistematico.

9.1 Il parenticidio

Il parenticidio è uno degli omicidi che vengono consumati all'interno dell'ambiente familiare.

¹³⁴ D. Pajardi, *I maltrattamenti fisici in famiglia*, in *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, (a cura di) E.U. Savona, S. Caneppele, Transcrime Università di Trento, Università Cattolica di Milano, 2006, p. 140.

¹³⁵ D. Pajardi, *op. cit.*, p. 141.

¹³⁶ *Ibidem*, p. 142.

La condotta criminis che contraddistingue queste fattispecie delittuose è l'uccisione di entrambi i genitori ad opera di un figlio, talvolta ci può essere la strage di tutti i componenti della famiglia che in quel momento sono presenti sul posto¹³⁷.

La storia e la mitologia sono ricche di episodi che menzionano numerosi casi riguardanti l'uccisione del padre e/o della madre, che sono indicati con il termine di parricidio, mentre difficile risultano essere i casi di parenticidio¹³⁸.

Piacenti (1997) sostiene che negli ultimi vent'anni questo tipo di delitto, è fortemente aumentato, con una flessione nella seconda metà degli anni Ottanta, per poi raddoppiare¹³⁹.

Quest'ultima considerazione evidenzia come questo fenomeno delittuoso sia in costante crescita.

Nel caso del parenticidio:

la difficoltà sta proprio nell'inquadrare l'uccisione dei genitori dentro una prospettiva complessiva, che deve tener conto di tutte le variabili: valori sociali dominanti, struttura delle relazioni affettive del nucleo familiare, aspettative, aspirazioni e modelli di vita dei figli¹⁴⁰

La famiglia, nella società moderna, ha la funzione di rappresentare quella solida certezza, e quel sostegno psicologico verso i membri più giovani e inesperti che devono affrontare i problemi della vita quotidiana, nonché a gestire frustrazioni e insuccessi che questa porta. Il nucleo familiare dovrebbe funzionare da contenitore capace di sfumare l'aggressività del soggetto che, invece, il più delle volte si rivolta proprio contro di essa, in quanto la famiglia e, nello specifico, i genitori, non vengono percepiti in grado di offrire un valido supporto alle esigenze psicologiche e materiali dei figli¹⁴¹.

L'analisi effettuata da Piacenti¹⁴² (1997) evidenzia che questo fenomeno è costante e comune a tutte le zone del paese, in particolare nelle regioni del Nord (Lombardia, Liguria e Veneto), seguono poi le regioni meridionali e quelle centrali.

Riveste un'importanza fondamentale, sotto il profilo dell'analisi dei processi sociali, il movente che caratterizza il parenticidio. Questo delitto appare tra i più complicati da comprendere dal punto di

vista della criminogenesi. Il movente nel parenticidio è una realtà difficile da interpretare essendo legata, nella sua manifestazione, al soggetto agente che a sua volta, interpreta emozioni, stati d'animo o turbamenti assolutamente personali che non godono di riscontro esterno¹⁴³. In questo scenario, un qualsiasi motivo può provocare lo scatenare della condotta omicidiaria.

L'identikit del parenticida è quella di un soggetto molto giovane, età media di 29 anni, generalmente di sesso maschile. La sua vita affettiva e relazionale è molto scarsa: non ha una vita di coppia, né una situazione familiare stabile, prevalentemente sono disoccupati o con un lavoro precario. Dall'analisi dei casi emergono tre ordini di moventi:

a) disturbo psichiatrico preesistente: sindromi schizofreniche, più raramente depressioni gravi; a volte è presente anche una situazione di tossicodipendenza;

b) litigiosità familiare: i parenticidi con questa motivazione sono commessi da ragazzi con meno di 25 anni e ricoprono il 30,2% del totale;

¹³⁷ S. Costanzo, Famiglie di sangue, Bologna, FrancoAngeli, 2003, p. 37.

¹³⁸ T. Marzo, *op. cit.*, cap. V, p. 133.

¹³⁹ F. Piacenti, Il parenticidio. Quando la famiglia produce morte, in A.A.V.V., in *Vivere per uccidere. Anatomia del serial killer*, Padova, Calusca Edizioni, 1997.

¹⁴⁰ F. Piacenti, *op. cit.*, p. 110.

¹⁴¹ *Ibidem*, p. 111.

¹⁴² *Ibidem*, pp. 112-113.

¹⁴³ T. Marzo, *op. cit.*, cap. V, p. 133.

c) *interesse economico: il 20,3% dei casi è provocato da questa motivazione. Nelle regioni centro-meridionali, prevale il movente psichiatrico, mentre in quelle settentrionali c'è una preponderanza di motivazioni economiche e di conflittualità*¹⁴⁴.
*L'ambiente sociale nel quale vengono perpetrati questi tipi di reato è medio-basso, culturalmente povero, con alta frequenza di padri in pensione, operai, impiegati e madri casalinghe, oppure quello dei lavoratori in proprio e delle imprese a conduzione familiare*¹⁴⁵.
*Lanza riferisce che nel 60% dei casi da lui analizzati è stata eseguita perizia e, in base ad essa, nel 44,4% dei casi vi è stata pronuncia di infermità di mente totale o parziale*¹⁴⁶.
*Giusti ed Enrico*¹⁴⁷, *in una ricerca del 1998, riferiscono che il movente psichiatrico, sarebbe stato segnalato soprattutto in Lombardia.*
Il parenticida commette il suo delitto quando la tolleranza allo stress risulta molto ridotta, mediante una condotta criminosa di estrema efferatezza. Le armi utilizzate sono quelle da fuoco, coltelli, martelli, scure, bastoni ed altri corpi contundenti che portano il parenticida a realizzare i delitti in modo drammatico e particolarmente efferato. Il modus operandi che caratterizza il delitto, è quello che lo stesso viene pianificato nei minimi particolari e immaginato più volte dal soggetto, come se fosse un desiderio da realizzare, un sogno ad occhi chiusi.
Il parenticida dimostra di avere un'intelligenza al di sotto della norma, e anche se passa del tempo dalla commissione del reato, viene di solito individuato da parte degli investigatori, nonostante tenti di depistare le indagini occultando i cadaveri.
*Infatti, l'assassino parenticida è il più delle volte un paziente psichiatrico, oppure emerge dagli accertamenti che si tratta di un soggetto esasperato che non riesce più a sopportare una determinata situazione familiare*¹⁴⁸.

Il parenticida non deve essere considerato né un killer, né un criminale intelligente. Lo stesso ha bisogno di aiuti esterni, amici, complici per porre di attuare la sua condotta criminosa. Egli è un ragazzo disperato, intrappolato in una famiglia che "uccide", in quanto non ha altra via di scampo se non quella di liberarsi della propria famiglia, dalla quale proviene e dalla quale non riesce più a liberarsi.
Dopo l'uccisione il parenticida entra in contatto con i corpi inanimati, che ormai senza vita sono nelle sue mani, non ha più timore di loro e può dominarli come e quando vuole, questo rappresenta la massima espressione di trionfo del parenticida.

Caso: Pietro Maso (17 aprile 1991).

Nel mese di novembre 1990 mi è venuto in mente di condurre una vita brillante e quindi mi servivano molti soldi, al che per avere questo denaro l'unica soluzione possibile era quella di ottenere subito l'eredità che mi aspettava dai genitori nel caso fossero morti, e mi sarebbe anche piaciuto di averla intera. Con questo intento ero costretto a uccidere anche le mie sorelle. Dopo circa due settimane ho parlato della mia idea a dei miei amici: anzi, a un mio amico, G. C.... lui rimase perplesso, ma poi abbraccio l'idea e io gli confidai che le persone da sopprimere erano i miei genitori quindi in seguito alla loro morte avrei ereditato la mia parte. Ho comunicato questa mia idea anche ad un altro mio amico, P. C., poiché per portare a termine il lavoro non eravamo sufficienti in due. Dopo qualche titubanza anche P. ha accettato... Nell'occasione cui eravamo già accordati per attuare questo nostro piano, da eseguire il mercoledì quando mio padre e mia madre sarebbero rientrati da una riunione verso le undici di sera, come facevano di solito ogni mercoledì e sabato... Giunti in casa mia abbiamo spento le luci della scala svitando

¹⁴⁴ R. De Luca, Omicidio e suicidio, in *Proposte di criminologia applicata*, (a cura di) C. Serra, Milano, Giuffrè, 2000, cap.V, p. 210 ss.

¹⁴⁵ S. Costanzo, *op. cit.*, p.42.

¹⁴⁶ L. Lanza, *op. cit.*.

¹⁴⁷ G. Giusti, P. Enrico, *op. cit.*, p. 517 e ss.

¹⁴⁸ S. Costanzo, *op. cit.*, p.42.

la lampadina e la stessa cosa abbiamo fatto con quelle della cucina. Verso le undici e dieci i miei genitori hanno parcheggiato la macchina in garage, abbiamo sentito che salivano le scale e appena mio padre è entrato in cucina, e cioè dalla mia parte, io l'ho colpito con il tubo di ferro in testa una o due volte, cosa che ha fatto anche D. con la pentola, e ricordo che nell'impatto si è rotto anche il manico della pentola. In seguito ai colpi mio padre è caduto per terra verso la finestra e nel frattempo è arrivata mia madre: immediatamente e con prontezza G. e P. l'hanno aggredita colpendola alla testa. Ricordo che mia madre ha opposto una certa resistenza trascinandosi verso la cucina, al che G., dopo aver afferrato una coperta che era sul divano, si è messo a cavalcioni di mia madre e l'ha soffocata¹⁴⁹.

Caso: Ferdinando Carretta (agosto del 1989).

La sera degli omicidi, quando il fratello esce e Ferdinando resta con la madre e il padre, pensa di avere un'opportunità unica, poiché rimane solo con loro e può facilmente compiere suo padre.

... Vado nel bagno, in uno dei due bagni, quello più grande, mi guardo allo specchio e dico "questo è il momento". La pistola è già pronta, con il caricatore pronto, pieno: "O la fai adesso o non lo fai più". È stata la decisione più difficile della mia vita. Immaginate voi che cosa si possa provare in quei momenti... sono in bagno, sento mio padre venire dal corridoio, entra nel ripostiglio, io esco, entro nel ripostiglio, appena mio padre si gira per uscire lo colpisco, gli sparo... Su mio padre, poi, ho ricaricato e gli ho sparato più tardi quando era già a terra, non perché non fosse morto, ma per essere davvero sicuro che fosse morto... Mia madre l'ho trovata che stava uscendo dalla cucina, mi ha detto: "Ma che cosa succede?" Ma che fai qui? Cosa fai?". E poi sparo anche a mia madre. Intanto il fratello torna a casa. Nel tragitto vede i corpi, viene verso di me, io lo guardo, so che avrà qualche reazione, lo controllo e gli sparo perché anche lui mi chiede: "Cosa hai fatto? Cosa hai fatto?"...¹⁵⁰.

9.2 Il matricidio

Il delitto di matricidio rappresenta ed ha rappresentato nel tempo, una delle condotte omicidarie più gravi ed infamanti perpetrate dall'uomo.

La figura della madre è stata sempre considerata nelle sue matrici greche e in particolare giudaico-cristiane, come pilastro e fondamento della società.

Le storie e i miti che narrano di matricidi e le figure stesse degli uccisori hanno stimolato fin dall'antichità la fantasia dei poeti, i quali hanno cercato di scoprire le cause e le motivazioni di un simile delitto, descrivendo il profilo psicopatologico dell'autore e della vittima, nonché il contesto in cui il delitto è maturato.

Per esempio, Eschilo, mostra con grande fierezza e drammaticità i tormenti e le angosce del protagonista Oreste, che compie matricidio nei confronti della madre Clitennestra¹⁵¹.

¹⁴⁹ V. Andreoli, *Delitti*, Milano, Rizzoli, 2001, pp. 7 e 8.

¹⁵⁰ V. Andreoli, *op. cit.*, pp. 321-333.

¹⁵¹ *La storia narra del ritorno ad Argo di Agamennone dopo la conclusione del conflitto con Troia e dell'assassino a sangue freddo perpetrato contro di lui dalla moglie Clitennestra d'accordo con l'amante Egisto. Il figlio Oreste, lontano da Argo al momento del fatto, ritorna dopo 7 anni in incognito, si fa riconoscere dalla sorella Elettra, che mai ha perdonato alla madre l'assassinio, e attua la vendetta, uccidendo la madre e ubbidendo così ad un preciso ordine di Apollo, che appare quindi come l'istigatore ultimo del matricidio. Oreste poi perseguitato dalle Erinni (furie orrende, cagne mostruose assetate di sangue) e in preda all'orrore per l'azione commessa, si rivolge agli dèi supplici, e sempre per ordine di Apollo, che ha voluto la punizione di Clitennestra per la sua empietà.*

Athena trova quindi una soluzione al conflitto e placa le Erinni offrendo loro, in cambio della vita di Oreste, altari e culti eterni e venerazioni e sacrifici invece di orrore e sangue. La trilogia di Eschilo ha avuto negli anni innumerevoli letture ed interpretazioni e di fatto essa rappresenta anche il passaggio da un mondo patriarcale, di cui le Erinni sono le custodi e non permettono che resti impunito un matricidio, a un mondo

Nerone fu autore di un matricidio, uccise la propria madre Agrippina colpevole secondo lui di opporsi all'amore che egli provava nei confronti di Poppea Sabina.

Il medesimo aveva compiuto una serie di condotte criminose orribili: dapprima per avere via libera al trono, avvelenò il fratellastro Britannico (55 d.C.), poi uccide la madre Agrippina (59 d. C), di seguito uccide la prima moglie Ottavia, incendiò Roma (secondo Tacito l'incendio durerà sei giorni nel 64 d. C.) e con un calcio al ventre uccise Poppea (65 d.C). Il Senato lo condannò ad essere fustigato e precipitato dalla Rupe Tarpea. Nerone, fuggì e nel 68 d.C. si fece uccidere dal liberto Epafrodito, il quale mentre stava per morire mormorò "Quale artista perisce in me"¹⁵².

Queste storie fanno emergere come il tema del matricidio porti ad indagare - per avere una spiegazione per un così orrendo delitto - sul matricida, sulla vittima e sulle complesse relazioni tra madri e figlio.

La madre va vista sotto un duplice aspetto: come madre affettiva (in senso oggettivo) e come madre/inconscio dell'uccisore (in senso simbolico). Freud (1980) e Jung (1970) nei loro studi, confermano che la madre è considerata il primo oggetto d'amore, verso il quale si sviluppa, su fondamenta biologiche, una dipendenza totale e conseguentemente una terribile valenza affettiva. Se è indispensabile come fonte di vita, di nutrimento e di crescita, altrettanto necessaria ad un certo momento della vita, è la separazione da lei e dall'immenso, potere che fantasmaticamente continua a detenere, prolungando sul piano psichico quei legami che sul piano biologico sono cessati da tempo¹⁵³.

Nei casi di matricidio è riscontrata una figura paterna spesso carente o addirittura completamente assente. Questo con la conseguenza, che il matricida finisce per rinchiudersi nell'ambito ristretto del potere materno, dal quale si sente dipendente ed allo stesso tempo soffocato, e l'uccisione della madre viene a sostituire il naturale distacco e l'evoluzione della personalità che il soggetto non è riuscito a realizzare sul piano della consapevolezza.

Gli autori di matricidio finiscono suicidi o terminano la loro esistenza in stati di grave dissociazione mentale, morti cioè al mondo e alla capacità di adattamento. Uccidendo la madre essi hanno ucciso se stessi, poiché il cordone che li legava alla figura della madre/odiata di fatto non era mai stato tagliato e quindi il gesto non modifica niente sul piano interiore¹⁵⁴.

Il matricidio, infatti, quasi sempre riguarda persone affette da disturbi psichiatrici rilevanti, generalmente di tipo schizofrenico.

A tale proposito, Gillies (1965) definisce matricidio "il crimine schizofrenico", in quanto molti omicidi di schizofrenici vedono la madre come vittima.

Wertham (1941) coniò il termine "Complesso di Oreste" analizzando la letteratura scientifica in materia di matricidio, da cui emergeva che questo delitto era perpetrato soprattutto dai giovani (15-20 anni), scaturiva dai litigi apparentemente banali, ma a cui sottendevano rapporti ambivalenti, di odio ed attrazione sessuale inconsci.

Non pochi degli omicidi schizofrenici vedono la madre come vittima, anche se, i dati sono diversi: il campione di Green (1981), comprende 58 uomini accusati di matricidio, la diagnosi di schizofrenia affligge il 74% dei casi; nei 26 matricidi scozzesi lungo l'arco di tempo 1957-1987 studiati da Clark (1993), la diagnosi di schizofrenia era stata fatta nel 23% dei casi. Singhal e Dutta (1992) hanno studiato un gruppo di 16 matricidi schizofrenici, comparati con un gruppo di controllo di 16 schizofrenici cronici non matricidi, uguali per sesso ed età. Il gruppo dei matricidi era composto tutto da singles, conviventi con la madre al momento dell'omicidio.

patriarcale, rappresentato da Apollo, il quale più che una madre vede in Clitennestra l'assassina di un re e nel gesto di Oreste il ritorno ad un equilibrio, rotto pericolosamente da un femminile troppo potente.

¹⁵² S. Costanzo, M.C. Barducci, F. Bruno, Il matricidio, in *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, (a cura di) F. Ferracuti (a cura di) F. Ferracuti Trattato di criminologia medicina e psichiatria forense, Milano, Giuffrè, 1988, cap. 7.6, p. 165 e ss.

¹⁵³ S. Costanzo, M.C. Barducci, F. Bruno, *op. cit.*, p. 168.

¹⁵⁴ *Ibidem*, p. 169.

Quest'ultimi descrivono le madri come dispotiche, ed i padri passivi e distratti; nella metà dei casi i padri erano fisicamente assenti, a causa di morte o divorzio. Dopo l'omicidio, 10 autori furono colti da rimorso, i rimanenti 6 invece provarono sollievo.

Caso:

Catania, 27 marzo 2000. A.F. uccide la madre sparandole al collo con un colpo di pistola, al momento del delitto ha 20 anni. Negli ultimi due anni, cioè da quando i genitori si erano separati, l'imputato aveva avuto un rapporto conflittuale con la madre, alla quale rimproverava di tenere un comportamento di "scarsa moralità", a causa di una relazione sentimentale da lei intrattenuta in un primo tempo con un amico dello stesso e successivamente anche con altri uomini, e alla quale rimproverava, inoltre, di non avere cura della famiglia e dei figli. Il padre ha una personalità debole e non si è mai realmente interessato ai figli, e per questi motivi A.F. sente il bisogno di tutelare i suoi fratelli più piccoli.

La mattina del 27 marzo A.F. si dirige verso la madre che era seduta in macchina in quanto stava recandosi al lavoro. La donna si mostra infastidita dalla richiesta da parte del figlio di parlare dei problemi che gravano sulla loro famiglia e si rivolge allo stesso affermando che si tratta delle solite discussioni familiari. A questo punto A.F. estrae la pistola puntandola alla gola della madre e la uccide.

9.3 Il fratricidio

Per fratricidio, si intende, l'omicidio di un essere umano per mano del fratello.

Il complesso di Caino con il quale si identifica l'omicidio di fratelli, non è che espressione di determinati conflitti sociali.

Gli autori del fratricidio sono esseri umani che hanno sempre vissuto nella stessa famiglia.

Secondo uno studio dell'Eurispes (2011) nel 2009 sono stati perpetrati 8 matricidi e 10 nel 2010¹⁵⁵.

La famiglia che genera fratricidi è quella nella quale i genitori non riescono a trasmettere l'affetto genuino o a creare un rapporto reciproco con e tra figli¹⁵⁶.

In questa situazione, i figli, non riescono a volersi bene, non riescono a sentire quella solidarietà e quella coesione indispensabili per vivere in armonia all'interno della famiglia.

L'omicida, infatti, non riesce a sopportare il riconoscimento delle qualità del fratello o della sorella da parte della famiglia o della società, in quanto verso questi prova sentimenti negativi di avversione e di odio, e decide allora di liberarsi della tensione generata dall'odio con la loro eliminazione, illudendosi di trovare così l'equilibrio a tale tensione psichica.

L'aggressività dei bambini si pone in essere attraverso comportamenti violenti: picchiare, dare calci, rompere oggetti, litigare, prendere in giro i fratelli e gli altri bambini, chiedere continuamente nuove gratificazioni e fare capricci¹⁵⁷.

Per Schipkowensky (1963) l'odio causato da invidia, può considerarsi il più forte impulso alla soppressione di un uomo superiore da parte di qualcuno che, nei suoi confronti, soffre di un complesso di inferiorità. L'Autore, inoltre, individua una variante oligofrenica psicopatica del fratricidio nell'omicidio di compenso: qui nell'impossibilità di eliminare il fratello odiato per invidia, l'assassino dirige la propria azione nei confronti di un congiunto dello stesso fratello così da colpirlo indirettamente, ossia uccidendolo almeno psicologicamente¹⁵⁸.

Il fondamento dei motivi che portano a commettere un delitto di questo tipo:

¹⁵⁵ Eurispes, Rapporto Italia 2011.

¹⁵⁶ S. Costanzo, *op. cit.*, p. 70.

¹⁵⁷ *Ibidem*, p. 70.

¹⁵⁸ N. Schipkowensky, L'omicidio di familiari commesso da minorenni, in *Quaderni di Criminologia Clinica*, 4,1963, p. 444.

*si agita nel campo di forza ben conosciuto e conscio del risentimento del soggetto di minore valore contro l'odiato fratello, il cui valore sociale lo avvelena profondamente, al punto che l'esistenza di lui gli appare incompatibile con la propria vita*¹⁵⁹

Al fine di evitare situazioni spiacevoli all'interno famiglia, i genitori, dovrebbero, fare molta attenzione affinché si instauri un rapporto individuale con ogni singolo figlio, senza mai stimolare la competizione tra i fratelli.

Infatti, il fratricida che sente molto forte la rivalità nei confronti del fratello, anziché riuscire ad accertarlo - venendo così a superare ogni ostilità - manifesta a volte atteggiamenti aggressivi, fino ad arrivare ad un vero e proprio sadismo.

Caso:

L.A. cagiona la morte del fratello esplodendo nei suoi confronti un colpo d'arma da fuoco, al momento della commissione del delitto ha 25 anni.

Il contrasto tra i due fratelli era stato generato dal comportamento del loro padre, il quale aveva sempre favorito con le sue decisioni il figlio maggiore, assegnando, tra l'altro, a quest'ultimo venti ettari di terreno, mentre al figlio minore aveva dato solo terreni incolti.

L.A. rimane orfano di madre subito dopo la nascita, viene allevato dagli zii, il padre sostanzialmente si disinteressa di lui, forse perché lo ritiene in qualche modo responsabile della prematura perdita della moglie. Fin dall'infanzia si trova quindi in una situazione di frustrazione psicologica e di disagio emotivo a causa della freddezza paterna e del trattamento discriminatorio subito rispetto al fratello maggiore.

Nel pomeriggio del 17.7.1998, a Naro, L.A. esce armato di fucile per andare alla ricerca del fratello e durante il tragitto carica l'arma; non avendolo trovato nell'abitazione si dirige verso la casa rurale degli zii e qui rinviene la macchina del fratello. Una volta entrato dentro casa saluta il congiunto con un cenno e, alla presenza dei figli minori e della moglie del fratello, esplose un unico colpo di fucile nella sua direzione, poi esce e si allontana subito in auto.

9.4 Il parricidio

Gli antichi romani indicavano con *parricidium* il tentativo e l'uccisione dei soli genitori, ed rappresentava la più grave espressione di omicidio doloso. Per i loro autori era prevista una raccapricciante morte per annegamento¹⁶⁰. Cicerone distingueva fra "parricidio", inteso come uccisione di un genitore, e "patricidio", l'uccisione del padre. Quasi tutti i popoli europei nel Medioevo dell'età rinascimentale sino a Beccaria¹⁶¹, sottoponevano il parricida alle più terrificanti punizioni.

Poche sono le indagini statistiche e casistiche, di queste ve ne sono due che permettono di delineare alcune caratteristiche del problema.

La prima indagine è di Bandini e Di Marco nel 1973, i quali hanno raccolto e ordinato i dati di tutti gli omicidi nell'ambito della famiglia, avvenuti in Italia dal 1961 al 1967. Dall'analisi effettuata nell'arco di tempo considerato, emerge che il numero di *parricidi* sono più del doppio dei matricidi. Questa tendenza evidenzia che la linea di maggiore tensione, per ciò che riguarda l'uccisione dei genitori, è quella che unisce i figli ai padri.

La seconda indagine è quella effettuata in Francia da Petit, Porot e Covandau (1970).

Questi Autori, in un loro studio del 1970, hanno raccolto tutti i fascicoli penali dei casi di parricidio verificatisi in Francia in quel periodo: 58 casi su 2119 omicidi, ribadiscono l'utile distinzione tra

¹⁵⁹ *Ibidem*, pp. 444-445.

¹⁶⁰ T. Bandini, E. Di Marco, Considerazioni criminologiche su due casi di omicidio nell'ambito della famiglia, in *Rassegna di Criminologia*, 1973,4,1.

¹⁶¹ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), ried. A cura di F. Venturi, Milano, Einaudi, 1965.

“*parricidio*” (uccisione del padre e/o della madre e/o ascendenti) e “*patricidio*” (uccisione del padre e/o degli ascendenti paterni maschi) ¹⁶².

Su tale distinzione, essi notarono che il *patricidio* era decisamente più frequente e che in 9/10 dei casi l'assassino è un discendente di sesso maschile. Partendo da questa constatazione, in uno studio successivo (1971), Petit et al., osservarono che ciò dava più valore alla concezione freudiana del complesso di Edipo ¹⁶³.

Dallo studio effettuato nel 1970 emergono alcuni dati indicativi ¹⁶⁴:

- l'età più frequente degli autori è quella dei 16-17 anni (32% dei casi), mentre quella delle vittime è 51-55 anni (28%);
- con notevole frequenza gli autori di patricidio sono figli unici e in generale il loro livello scolare e professionale è mediocre;
- l'im maturità affettiva e le turbe del carattere appaiono spesso in rapporto con la debolezza mentale, l'etilismo e le psicosi;
- il clima familiare è fortemente perpetrato e l'atto avviene in un contesto di paura e di conflitti familiari.

Inoltre, i casi si distribuivano in modo irregolare sul territorio francese: 2/3 nel Centro- Nord e solo 1/3 nel Centro- Sud. Gli Autori hanno ipotizzato pertanto che ciò potesse essere determinato dal fatto che nel Sud persiste una struttura familiare di tipo patriarcale e quindi una maggiore sacralità dei ruoli genitoriali.

La ricerca di questi Autori francesi individua diverse linee interpretative, ma pur tenendo in considerazione i dati emersi dal citato studio, sembra più utile soffermarsi solo su alcune ipotesi di studiosi contemporanei, rilevanti in una prospettiva clinica e psico-sociale.

Schipkowensky si propone di creare “una spiegazione delle cause e dei motivi che, in soggetti minorenni non psicotici, spingono all'uccisione dei propri genitori o fratelli” ¹⁶⁵, privilegia l'approccio fenomenologico e mette in evidenza le differenze riscontrate nell'omicidio di consanguinei fra adulti, in cui prevalgono motivi economici e sentimenti di gelosia, e quello compiuto da minori, in cui si impongono impulsi indistinti propri dell'età evolutiva. Rientra in tale ambito il “delitto liberatorio” che ha come scopo “l'eliminazione di chi ostacola il raggiungimento o la conservazione della felicità” ¹⁶⁶.

Questa tesi è stata proposta anche da De Greeff (1946) che ha individuato altre determinanti che possono spingere a compiere questo reato. In genere il minore è spinto al parricidio da un forte sentimento di odio nei confronti della figura genitoriale che “più frequentemente, assume, nell'ambito della famiglia, il ruolo di tiranno verso uno o più dei suoi congiunti” ¹⁶⁷.

La peculiarità di questo tipo di omicidi, determinati dalla tirannia domestica, sta nel fatto che invece del rimorso per il gesto compiuto, il quale perciò è estremamente raro, si riscontra una sensazione di sollievo che De Greeff spiega ...*col lento, graduale ed inesorabile insorgere dell'idea del crimine dai primi anni*

¹⁶² Tale distinzione risale a Cicerone: nel “De Domo 26” aveva distinto tra *patricidio* (uccisione del padre) e *matricidio* (omicidio della madre).

¹⁶³ Il Complesso di Edipo prende il nome dalle vicende della tragedia di Sofocle. Il primo oggetto d'amore è la madre, sia per il maschio che per la femmina, ma in seguito avviene una differenziazione tra i due sessi. Il bambino può continuare la relazione affettuosa ed esclusiva con la madre, attraverso la quale il padre viene temuto come colui che può minacciare chi non rispetta le regole; la bambina, invece, prima prende le distanze dalla madre e poi sceglie il padre come oggetto d'amore. Inizia così a provare un'acuta gelosia nei confronti della madre, sua rivale. Questo complesso si risolve con la rinuncia dei bambini a lottare contro un rivale adulto e con l'identificazione con il genitore dello stesso sesso, interiorizzandone le caratteristiche.

¹⁶⁴ G. De Leo, G. Bollea, Il parricidio in età evoluta, in *Criminologia dei reati omicidari e del suicidio*, (a cura di) F. Ferracuti (a cura di) F. Ferracuti Trattato di criminologia medicina e psichiatria forense, Milano, Giuffrè, 1988, cap. 7.6, p. 165 e ss.

¹⁶⁵ N. Schipkowensky N., *op. cit.*.

¹⁶⁶ *Ibidem*, p. 429.

¹⁶⁷ T. Bandini – E. Di Marco, Considerazioni criminologiche su due casi di omicidio nell'ambito della famiglia, in *Rassegna di Criminologia*, 1973, 4, 1.

dell'infanzia in soggetti... nei quali viene a mancare quel processo di idealizzazione marcata dei genitori...¹⁶⁸.

Egli ritiene altrettanto importante nella dinamica criminosa la mancanza o la difettosità delle carenze affettive.

Secondo l'Autore anche l'ambiente e l'estrazione sociale possono avere un'influenza nel determinare il parricidio per liberazione. De Greeff afferma di non rilevare alcun caso di parricidio nelle famiglie socialmente elevate, pur non mancando conflitti interfamiliari anche di notevole gravità, mentre nell'ambiente rurale tale delitto ricorre con più frequenza a causa di motivi di interesse economico.

A questa impostazione però si oppongono quanti, con le loro ricerche, hanno riscontrato l'esclusiva presenza di omicidi in famiglia proprio nell'ambito del ceto intellettuale e l'inesistenza di essi tra gli appartenenti a classi sociali meno agiate o a vere e proprie sottoculture delinquenziali¹⁶⁹.

Si è già detto della definizione operata da Schipkowensky del parricidio, in termini di delitto liberatorio. L'Autore chiarisce, però, che a volte questo tipo di delitto è solo l'aspetto apparente di motivi più profondi che egli identifica con il "parricidio riparatore". In questo caso il padre:

viene ucciso non perché sia di ostacolo al figlio nel suo tendere alla felicità..., ma piuttosto perché egli (il padre) ha consentito che venissero vilipesi i valori morali della famiglia. Qui, dunque, il figlio assume il posto del padre non in senso edipico, ma per la difesa dell'etica familiare sentita minacciata per l'inadeguatezza del padre stesso¹⁷⁰

Già Esquirol (1938) aveva parlato, per il parricidio, di impulsione istintiva, per cui senza un motivo (conscio), senza un delirio, per un impulso indipendente dalla volontà, avveniva l'atto omicida, una vera "monomania omicida senza delirio"¹⁷¹.

Per Morel il *parricidio* è il tipico crimine del degenerato e questa idea influenza in modo significativo il concetto di "perversione di sentimento filiale" di Dupré che, come perversione istintiva era legata a qualcosa di ereditario¹⁷².

Rossi (1972) sostiene, invece, l'importante rilevanza dell'interazione di fattori diversi, ad esempio l'eredità patologica, la giovane età dell'omicida e i continui maltrattamenti subiti¹⁷³.

Hesnard (1966) vede il parricidio come mezzo estremo per proteggere la figura materna.

Madia e Spadaro (1953), Ragozzino (1961) e molti altri, nell'analisi dei loro casi di parricidio, per la maggior parte maggiorenni, insistono sulla presenza di una grave base psichiatrica (schizofrenia, paranoia, epilettoidismo, insufficienza mentale con disturbi comportamentali, etc.).

Ochonischy (1963), invece, affronta il problema del complesso di Edipo presente nel sistema freudiano in cui si può comprendere il parricidio come desiderio¹⁷⁴, ma in realtà non lo si spiega come atto. L'Autore ha studiato 12 casi di parricidi, di cui all'epoca dell'atto 7 erano minorenni (13-18 anni) e 2 avevano 20 anni¹⁷⁵.

Lo studioso riscontra una caratteristica comune tra i parricidi esaminati: un abbandono totale all'atto che avvicina il parricidio al delitto passionale ed ha le identiche fasi progressive di esso: la prima fase è un consenso inefficace al problema che si manifesta a livello subconscio; la seconda è un consenso efficace che fa emergere il conflitto e fa pensare al desiderio che il genitore sparisca per opera di altri o in seguito

¹⁶⁸ *Ibidem*

¹⁶⁹ *Ibidem*, p. 61.

¹⁷⁰ G. De Leo, G. Bollea, *op. cit.*, cap. VII, p. 137.

¹⁷¹ E. Esquirol, *Des maladies mentales*, Parigi, J. B. Baillière, 1938.

¹⁷² G. De Leo, G. Bollea, *op. cit.*, cap. VII, p. 138.

¹⁷³ E. Rossi, Parricidio di una minore, in *Rivista sperimentale di Freniatria*, 1972, p. 66.

¹⁷⁴ Il desiderio inconscio dell'incesto crea nel bambino la paura di essere punito con la castrazione ed è alla base principale del senso di colpa.

¹⁷⁵ A. Ochonischy, Contribution a l'étude du parricide, in *La Psychiatrie de l'enfant*, 1963, 6, 2, pp. 411- 487.

a fatti imprevedibili; la terza fase è costituita dalla crisi e dall' *acting out*, in un crescendo determinato da diversi fattori precipitanti.

Nei soggetti analizzati, tra una fase e l'altra, prevale, come nel delitto passionale, una forte modalità ossessiva. In essi, dopo il delitto, vi è un immediato periodo di sollievo, anche se di breve durata: alcuni persistono in una condotta riparatoria e autopunitiva spesso sino al suicidio; altri ancora sono portati dalla crisi ad un *acting in*, cioè al suicidio inteso come un parricidio mancato. In tutti i casi, l'elemento comune è una chiara immaturità affettiva, caratterizzata da una forte ambivalenza di sentimenti verso una delle figure genitoriali, e da conseguente grave disturbo di identificazione e frequenti frustrazioni precoci, che sono sempre alla base di ogni forma di aggressività. Nel passaggio all'atto sarebbe determinante una chiara deficienza del principio di realtà e una confusione nello scopo: uccidere il padre reale, ma soprattutto quello fantasmatico. Questi soggetti vorrebbero che il loro padre non fosse mai esistito e quindi con la sua morte vorrebbero annientare in loro l'idea stessa del padre. Quando, però, alla morte reale non segue l'annientamento, che a questo punto è ritenuto necessario, la delusione e il colpevolizzarsi conducono a tutta una serie di autopunizioni fino a giungere al suicidio.

In questo lavoro di Ochonisky si può cogliere un'anticipazione di un contributo più recente, quello di Tanay (1976).

Quest'ultimo Autore esamina alcuni casi di parricidio verificatisi negli Stati Uniti e introduce le categorie di "parricidio reattivo" e di "conflitto catastrofico". Secondo questa spiegazione, quando nella famiglia, un conflitto supera le più ampie capacità adattive dell'individuo, esso può essere risolto con tre vie d'uscita: un mutamento strutturale che riguarda la realtà (divorzio, fuga, omicidio); l'interiorizzazione del conflitto stesso (psicosi o suicidio); il "parricidio reattivo" che può essere l'ultima risorsa che il soggetto ha per difendere la sua integrità psichica minacciata dal "conflitto catastrofico".

Questo tipo di *parricidio* presenta le stesse caratteristiche che Ferraris e Giorda (1995), così come De Greeff, individuano nell'uccisione di un genitore compiuta per "esasperazione", ossia per liberarsi di un familiare percepito come un tiranno sadico e opprimente¹⁷⁶.

De Leo e Bollea in un'indagine sul parricidio hanno cercato di individuare gli elementi di continuità e di connessione che possono essere rilevati fra i concetti di "delitto liberatorio", "parricidio riparatore", "delitto passionale", "parricidio reattivo" e "conflitto catastrofico". Essi hanno concluso che il parricidio in età evolutiva può essere visto come un processo che, nelle fasi più lontane e iniziali, contiene elementi diffusi e generalizzati, come ad esempio rigidità nelle dinamiche familiari, clima edipico, immaturità dei vari membri del nucleo, difficoltà di differenziamento da parte dei figli e dei coniugi, forme di autoritarismo e violenza da parte del padre, etc.¹⁷⁷

Questi aspetti, presenti in un gran numero di famiglie che non conosceranno il parricidio, sono un terreno fertile su cui si può impiantare il processo che porterà all'atto delittuoso, quando si verifichino le fasi psicologiche e familiari che porteranno alle fasi critiche successive.

Caso:

S.M. uccide il proprio padre colpendolo con una zappa alla testa, al momento del delitto aveva 51 anni. Lo stesso era animato da un forte rancore nei confronti del padre-padrone, che lo discriminava e aveva deciso di cancellarlo dal testamento. La vittima, infatti, trattava il figlio come un servo e lo minacciava di uccidergli moglie e figli. Il 15.5.2002, a Gagliano Castelferrato, S.M. cagiona la morte del proprio padre colpendolo con una zappa alla testa, in un campo dove quest'ultimo era intento a bruciare delle erbacce. Il delitto è scatenato dall'ennesima lite familiare dovuta alla disparità di trattamento economico lamentata contro il padre rispetto ad altri fratelli.

10. Alcuni casi di maltrattamento

¹⁷⁶ A. Oliverio Ferraris, G. Giorda, Parricidio. Tipologia e dinamiche emotive di un orrore, in *Psicologia Contemporanea*, 1995, n.131, pp.18-25.

¹⁷⁷ T. Marzo, *op. cit.*, cap. V p. 129.

Caso 1:

In data 2.01.2006, si presentava presso questo Commissariato N. C., D. L. e N. C. per sporgere querela nei confronti del congiunto N.U. che in data 01.01.2006, recatosi presso la casa di abitazione dei genitori sita in..., li ingiuriava, percuoteva e minacciava al fine di ottenere il riconoscimento di un inesistente diritto di proprietà su quell'immobile, minacciando che se non lo avessero liberato ne avrebbero pagato le conseguenze.

A seguito delle percosse patite, i sanitari del Pronto Soccorso del Policlinico Tor Vergata riscontravano a N. C. lesioni giudicate guaribili in gg. 7 s.c; a D. L lesioni giudicate guaribili in gg 15 s.c. mentre a N. C. lesioni giudicate guaribili in gg. 10.

In data 10 marzo 2006, N. C., presso questo Commissariato denunciava l'allontanamento dalla casa coniugale della moglie D' L. a causa del grave stato di prostrazione e depressione in cui la stessa era caduta a causa delle umiliazioni subite ad opera del figlio N.U.

La donna rientrava in casa solo in data 17.03.2006.

Emblematiche le sue dichiarazioni:

In data 12 e 13 marzo 2006 N. U. si presentava nuovamente presso la casa di abitazione dei propri genitori dove aggrediva e minacciava il proprio padre N. C. al fine di ottenere da lui soldi per l'acquisto di sostanza stupefacente.

Il personale dipendente intervenuto sul luogo rintracciava N. U. in quanto allontanandosi poco prima.

In data 14.04.2006, alle ore 23.00 su richiesta di N.C., personale dipendente interveniva nuovamente in questo ...a seguito dell'ulteriore richiesta di soldi avanzata con violenza e minaccia da parte del figlio U. che si era già allontanato dal posto.

Alle ore 11.03 del medesimo giorno i coniugi C. e L. N. venivano escussi a verbale sulla condotta che da tempo il figlio U. serbava nei loro confronti.

Dal racconto emergevano una serie di violenze gratuite e del tutto ingiustificate al solo fine di ottenere quotidianamente somme di denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti e sostanze alcoliche, nonché la disperazione di due genitori angosciati e umiliati dalle continue e ripetute angherie che devono patire dal figlio ormai caduto nel tunnel dell'alcol e della droga.

Alle ore 08.40 del 18.04.2006, personale dipendente a seguito dell'ennesima richiesta di N. C. e della moglie L. si recava in questo...per constatare che il figlio U. li aveva umiliati al fine di ottenere denaro e che si era appena allontanato dal luogo.

Caso 2:

Sono legalmente sposata con C. G. Abbiamo, comunque, iniziato la nostra convivenza sin dall'anno 1997. Abbiamo una figlia di nome C.G: Dopo circa un anno e mezzo dall'inizio della nostra convivenza il C. ha avuto un atteggiamento violento, aggressivo e minaccioso nei miei confronti. Giorno dopo giorno ho capito e scoperto che il C. è una persona violenza e irascibile tanto che, stanca delle continue vessazioni, mi sono decisa ad intraprendere una causa di separazione giudiziale da lui.

Nel corso delle frequenti liti, nate spesso da una ingiustificata e folle gelosia, il C. si allontanava da casa anche per più di un mese non lasciandomi denaro per il sostentamento mio e di nostra figlia e minacciandomi proferendo continuamente le frasi: Tanto di ammazzo, tanto io di sparo, io non ti do una lira". Ogni volta tornava portandomi 100 o 200 euro pregandomi di farlo tornare a casa e di non abbandonarlo. Io, per testardaggine nei confronti dei miei amici e dei miei parenti, ho tentato di recuperare il nostro rapporto anche perché pensavo che potesse cambiare...all'inizio era una persona premurosa tanto che non mi faceva mancare nulla. In seguito, come ho già detto, ho scoperto che il suo vero carattere era ben diverso...Nel corso degli ultimi tempi, avendo oramai più di un timore, ho cercato di essere conciliante con lui perché temo che possa portarmi via la bambina. L'atteggiamento, però, è diventato sempre più aggressivo e minaccioso tanto che, ultimamente, mi ha minacciato nuovamente dicendomi "Ti ammazzo, anzi, non ti tocco perché non ti voglio pagare ma ti faccio fare un bel lavoretto". Tre giorni fa , in ultimo, è tornato a casa la sera dicendo che qualcuno mi aveva visto parlare con un

uomo a bordo di una autovettura...bianca. Io, ho cercato di spiegargli che era tutto falso ma il C. ha cominciato nuovamente a minacciarmi più volte di morte dicendomi che me l'avrebbe fatta pagare:...ammazzo tuo figlio (avuto con un altro matrimonio), te lo metto sotto con la macchina....Allora esasperata dalle continue e ripetute minacce, sono riuscita a mandarlo fuori di casa e, poco dopo, ho telefonato al nipote chiedendogli di venire a prendere lo zio, perchè ancora una volta avevamo litigato. Mio nipote dopo circa 45 minuti è giunto sotto casa e, allora, sono uscita pregandolo di portarsi via lo zio. Quest'ultimo ha incominciato a inveire contro di me dicendo che proprio lui mi aveva visto parlare con un uomo che stava a bordo nella 'autovettura sotto casa e mi ha minacciato "Io a te ti sfondo". A questo punto mio nipote mi ha aggredito spingendomi con forza contro il cancello, contro il quale ho sbattuto la testa e la schiena, tanto che, appena sono riuscita a tornata a casa, sono svenuta qualche minuto...

Caso 3:

In data 8 giugno 2004, F.S., nella sua qualità di tutore dell'interdetta M.C., formalizzava l'accluso atto di denuncia querela avendo appreso confidenzialmente dall'assistita che, da tempo, era vittima passiva di percosse e minacce poste in essere dal convivente L.G..

Nello specifico il L., nullafacente, l'avrebbe costretta a prostituirsi con persone, per lo più anziane, al fine di ricavare danaro sufficiente all'acquisto di alcolici e sigarette; sarebbe stata anche picchiata e minacciata di morte qualora non avesse accertato tali richieste.

M. G. confermava alla presenza della tutrice F. S., che traendo sostentamento dalla modesta pensione di invalidità e non svolgendo alcuna attività lavorativa, era costretta dal L. a prostituirsi dovendo reperire ulteriore danaro necessario all'acquisto di alcolici e sigarette consumati quotidianamente dal L.

Tali pressioni psicologiche venivano rafforzate da minacce di morte e percosse significando che la donna, sempre per timore, non ne denunciava ma l'accaduto né, tantomeno, ricorreva alle cure dei sanitari.

Come asserito dalla M. gli incontri avvenivano sempre in luoghi appartati, a bordo di autovetture nella disponibilità di clienti.

In ragione delle impellenti richieste di denaro avanzate dal L., la M. C. si è vista costretta, più volte, a sollecitare questi incontri.

Emerge quindi un contesto nel quale la M., fortemente penalizzata dal proprio aspetto fisico e dal deficit psicologico, abbia limitato i propri contatti con i soggetti, o per lo più anziani, i quali approfittando dell'ingenuità e dell'incapacità di autodeterminarsi, contraccambiavano le prestazioni con modeste somme di denaro (pari a 5-10 euro) ovvero in regali consistenti in spesa alimentare o ricariche telefoniche.

*Invano scorre il sangue delle tue infanticide, o Europa!
Fa' che i tuoi governanti aboliscano le cause della loro
disperazione, solo così salverai i loro figli.*

(Pestalozzi, 1789)

Sommario: 1. Introduzione. 2. L'infanticidio nella storia. 3. Lo studio di Pestalozzi: l'infanticida da criminale a vittima. 4. L'infanticidio come veniva sanzionato penalmente. 5. La nuova disciplina dell'art. 578 c.p.. Aspetti giuridici. 6. Aspetti psichiatrico-forensi dell'infanticida. 7. Casi di Infanticidio. 8. Il figlicidio. 9. Le motivazioni del figlicidio materno. 10. Comportamento della madre dopo l'uccisione del figlio. 11. Sentenze in materia di uccisione di neonati (artt. 575 e 577) della Cassazione. 12. Casi di figlicidio.

1. Introduzione

In una società come quella attuale dove il bambino viene tutelato e difeso, da norme giuridiche specifiche, il fenomeno del figlicidio (e dell'infanticidio se il figlio è appena nato), rimane uno dei delitti che, suscita nell'opinione pubblica un sempre più forte allarme sociale, sia perché lo sfondo dove si verificano queste azioni violente è quello familiare, sia per la estrema efferatezza con cui si manifesta la condotta omicida.

Nella storiografia, secondo Di Bello (1997), occupa uno spazio più o meno ampio e viene rappresentato come un rischio corso dai bambini dalle epoche più antiche sino ai nostri giorni; mentre le interpretazioni relative alle caratteristiche del fenomeno e alla sua consistenza numerica vengono difficilmente valutate. Ponti e Gallina Fiorentini (1988) sottolineano che nell'uccisione dei figli ancora infanti, la criminologia impone di fare una precisazione a secondo dell'età della vittima: le situazioni psicopatologiche, psicologiche e socio ambientali relative all'autore o le circostanze del fatto delittuoso si configurano in modo differente se si tratta dell'uccisione di un figlio appena nato, oppure il figlio che ha vissuto più a lungo¹⁷⁸.

Tutti gli Autori che si sono occupati di omicidio ed anche di violenza in generale, sono concordi nell'affermare che, purtroppo, la perpetrazione di queste condotte, poste in essere all'interno del nucleo familiare, evidenzia drammaticamente come la considerazione del "luogo familiare", basato su vincoli di amore e solidarietà, che ha l'importantissimo e fondamentale scopo di tutelare i membri che ne fanno parte, permettendo a quest'ultimi di svilupparsi, socializzare e realizzarsi, sia una realtà molto difficile da attuare.

Il figlicidio costituisce il fenomeno più eclatante nella sua drammaticità, dell'ambivalenza e conflittualità del rapporto tra madre e figlio e del legame tra adulti e bambini.

Casi di violenza nei confronti di un bambino, si possono realizzare in qualsiasi contesto, anche insospettabile.

Esistono comunque dei fattori e situazioni ambientali tali in cui è potenzialmente elevato il rischio di violenze, ragion per cui diviene importantissimo agire a livello preventivo.

Anche se, dall'analisi effettuata è emerso che, la "scena del crimine" degli infanticidi e figlicidi materni e paterni mostrano alcune differenze sostanziali dal punto di vista dell'autore perpetra queste atroci condotte criminose.

I padri uccidono i figli più grandi, per lo più nel caso di conflitti o litigi ed usano armi; le madri uccidono figli più piccoli, spesso appena nati, con dinamiche di perversione della sindrome di attaccamento/separazione o a causa di patologie.

¹⁷⁸ G. Ponti, P. Gallina Fiorentini, *L'infanticidio e il figlicidio*, in Ferracuti (a cura), Trattato di criminologia, Medicina Criminologica e Psichitria Forense, vol. /, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 149-162.

Secondo le stime dell'Eurispes (2011), si consumerebbe un **infanticidio ogni 20 giorni nel 2010**. Stando ai dati ufficiali emerge che il numero di infanticidi nel 2008 è stato pari a 4. Dai dati del Centro documentazione dell'Eurispes emerge **un incremento del numero di infanticidi, che aumentano da 11 nel 2009 a 18 nel 2010**. Si è passati quindi da *un infanticidio ogni novantuno giorni nel 2008*, ad *uno ogni trentatré giorni circa nel 2009*, per giungere a *uno ogni venti giorni circa nel 2010*¹⁷⁹.

La storia e l'antropologia contemporanea ci mostrano come in passato ed anche attualmente, in molte civiltà, uccidere il proprio figlio non solo era tollerato, ma in alcuni casi "era" ed "è" promosso e incentivato da valori sociali e culturali.

Nel corso dello studio svolto, dopo aver accennato agli aspetti sociologici, antropologici, giuridici dell'infanticidio, sono stati esaminati di seguito gli aspetti strettamente psicologici riguardanti le madri assassine, con il duplice intento di elaborare una classificazione delle motivazioni che possono portare al delitto e di dare una spiegazione ad un evento che agli occhi dell'opinione pubblica è incomprensibile anche e non solo, per il particolare legame che unisce i protagonisti.

Inoltre, nel prosieguo dello studio sono stati trattati gli elementi caratterizzanti il fenomeno dell'infanticidio, analizzando casi realmente accaduti mediante l'analisi di documentazione di polizia giudiziaria ed altro, i sentimenti inadeguati di maternità, la presenza di malattie mentali, l'abuso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, nonché la presenza di situazioni stressanti che in una madre possono costituire l'ultimo stadio che può far scattare il compimento dell'agito omicidario, nonché il comportamento che contraddistingue la madre assassina dopo il delitto, estendendo tale esame anche prima, durante e dopo il processo e durante la detenzione in carcere.

2. L'infanticidio nella storia

Il tema dell'assassinio del figlio è un avvenimento che ricorre anche in numerose religioni: Dio ordina ad Abramo di uccidere il figlio Isacco¹⁸⁰; Erode fa strage degli innocenti al di sotto di due anni e costringe Gesù alla fuga in Egitto¹⁸¹.

Giova far presente che fra le "tradizionali" forme di infanticidio perpetrato, neppure troppo mascherato, si collocava, oltre il rifiuto, anche l'esposizione del neonato, ovvero l'abbandono ad una sorte quantomeno "incerta"; di questa forma praticata abbastanza di frequente di disfarsi dell'infante. Il disconoscimento e l'abbandono, quindi, precludevano il più delle volte alla morte per fame, per freddo o per altro irreparabile maltrattamento del neonato gettato nel fiume, fra le immondizie, in un fosso o in un altro luogo appartato.

Un destino "migliore", ma non troppo, avevano i neonati che venivano lasciati sulle scale delle chiese o negli apposti raccoglitori (le ruote) di brefotrofi o simili¹⁸².

Dallo studio dell'antropologia e della storia emergono ulteriori conferme: nell'Impero Romano il *pater familias* aveva il diritto di vita e di morte non solo sugli schiavi, ma anche sui propri figli. Tale potere, peraltro, era comprensivo del diritto di esporre i neonati, di vendere i figli, di darli in garanzia e di castigarli.

¹⁷⁹ Eurispes, Rapporto Italia cit.

¹⁸⁰ Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio: Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: "Abramo, Abramo" Rispose: "Eccomi". L'angelo disse "Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio (Genesi, 22, 10-13).

¹⁸¹ Erode e la strage degli innocenti. È un episodio narrato dal Vangelo secondo Matteo (2,1-16), in cui Erode il Grande, re della Giudea, ordina un massacro di bambini allo scopo di uccidere Gesù, della cui nascita a Betlemme era stato informato dai Magi. Secondo la narrazione angelica, Gesù scampò alla strage in quanto l'angelo avvisò in sogno Giuseppe, ordinando gli di fuggire in Egitto, solo dopo la morte di Erode, Giuseppe tornò indietro, stabilendosi in Galilea, a Nazaret.

¹⁸² A. Santoni Rugiu, Prefazione, in *Pestalozzi Johann Heinrich. Sull'infanticidio*, a cura di G. Di Bello, Firenze, La Nuova Italia, 1999, p. 9.

Durante il periodo delle XII Tavole (451-450 a.C.) viene vietato al padre di uccidere il figlio senza che ci sia stata una giusta causa e, anche nei casi in cui la morte venga inflitta per validi motivi, vi sono delle situazioni in cui il pater viene punito per aver causato la morte del figlio.

A livello giuridico, nell'antica Roma, il fanciullo appena nato era sottoposto all'insindacabile volontà della figura paterna, quest'ultimo era l'unico che poteva decidere sulla sua sorte. La madre rimaneva passiva nell'assistere; non aveva nessun potere di intervento in quanto era prevista la sacra patria potestà. Durante le fasi dell'eventuale riconoscimento, l'ostetrica deponeva il neonato in terra, gesto da ricollegare alla venerazione per la madre terra che genera tutte le cose e a cui appartiene, dunque, anche il bambino appena nato, dopo di che lo consegnava al padre che, secondo il *mas maiorum*, in base al suo potere di *pater familias*, poteva decidere di tenere il bambino oppure farlo uccidere, esercitando in questo modo *lo ius vitae et necis*.

Se riteneva di tenere il figlio nella sua famiglia, allora lo prendeva e lo sollevava in alto fra le sue braccia nel caso fosse figlio maschio, oppure lo consegnava alla madre, perché lo allattasse, nel caso si trattasse di una femmina.

Se la decisione era invece di non accettarlo, allora il *pater familias* ordinava all'ostetrica di tagliare il cordone ombelicale più del dovuto, provocando un'emorragia letale, oppure ordinava che venisse annegato.

Il padre, comunque deciso di disfarsi del bimbo, ma non volendolo uccidere, almeno direttamente, poteva ordinare che il figlio venisse esposto fuori dalla porta di casa, oppure che venisse buttato vivo nello scarico dei rifiuti se questo presentava qualche difetto, o se il capofamiglia aveva già troppi figli. Seneca giustificava con questi termini i comportamenti del *pater familias*:

per i ricchi...E' una giusta riflessione quella di eliminare alcuni figli e non per rabbia, visto che si possono smembrare delle eredità; mentre per i poveri affermava: ...La soppressione è una necessità per il bene della società

Cicerone lodava manifestatamente l'articolo delle XII Tavole che ordinava di uccidere alla nascita i bambini mal conformati.

Plutarco parlava addirittura dell'infanticidio come di un omaggio reso ai sentimenti di maternità.

Presso i popoli germanici il padre aveva più ampi poteri sui propri figli. Egli disponeva in modo assoluto e poteva anche ucciderli immediatamente dopo la nascita; e questo "diritto" non lo poteva esercitare però, dopo che i neonati avessero preso cibo o fossero stati lavati nell'acqua sacra, questo potere di vita o di morte non gli era più riconosciuto.

Durante il cristianesimo lo *ius vitae et necis* subì delle restrizioni; infatti, Costantino intervenne per tutelare la vita umana senza nessuna restrizione, negando ad esempio al *pater familias* il diritto di sopprimere impunemente il figlio/a deformati e ravvisò in tale azione un omicidio comune, cui non concesse nessuna attenuante.

Il sacrificio dei figli compare anche nella storia dell'Egitto e della Grecia e i dati antropologici ne confermano la presenza in quasi tutte le culture. In particolare, Siculo riferisce che per cercare di porre freno alla diffusa pratica di liberticidio, gli egiziani avevano escogitato la sanzione secondo la quale il figlicida era costretto a trascorrere tre giorni e tre notti abbracciato al cadavere del bambino; il legislatore Licurgo¹⁸³ (spartano) e, tre secoli più tardi l'ateniese Salone stabilirono viceversa la liceità del figlicidio. Il sacrificio totale, cioè la morte verrà gradualmente sostituito dai riti di iniziazione in cui la circoncisione, che per gli Ebrei sancisce il patto fra Dio e l'uomo, sarà una delle pratiche più diffuse, assieme ad interventi più radicali come la castrazione.

¹⁸³ Presso gli spartani Licurgo rimise il diritto di vita e di morte sui neonati agli anziani della tribù, i quali procedevano a condannare a morte i bambini deboli e malformati, adducendo come motivo il fatto che non avrebbero potuto essere utili né a loro stessi né alla loro patria, e, circa 300 anni più tardi, Salone permise agli ateniesi di uccidere impunemente i loro figli. L'infanticidio divenne così comune in tutta la Grecia (eccetto Tebe) e nei paesi vicini, da non suscitare più alcun sentimento di orrore di meraviglia; in seguito, il progresso civile, lo rese più raro, mentre si incominciò a sostituirlo con l'esposizione dei neonati in piazza o in altro luogo pubblico. G. Carloni, D. Nobili, *op. cit.*

L'infanticidio, in alcuni casi tratti dai costumi dell'Africa e dell'India, non è considerato un delitto, non essendo il neonato appena venuto al mondo considerato un essere umano completo, provvisto di diritti e doveri. Il neonato secondo queste culture deve essere trasformato poco alla volta in un essere umano. Lombroso (1896) in merito all'infanticidio osserva che:

Nel Giappone e nella China, come già narrato da Marco Polo, l'infanticidio era ed è un mezzo violento di malthusianismo, e così fra gli abitanti delle isole Sandwich, i Boschinani, gli Ottentatti, i Fiyani, gli indigeni dell'America, tanto che nell'isola di Tahiti non meno dei due terzi dei fanciulli, al dire dei missionari, erano assassinati dai loro genitori in molte tribù del Paraguay le donne non allevano che un figlio ciascuna, e siccome risparmiavano quello che doveva essere l'ultimo, capitavano che spesso rimanessero senza figli.

Le madri Guarany (narra D'Azona) uccidono spesso le figli femmine per renderle più desiderate le superstiti.

Un'altra causa di infanticidio è pure la morte della madre, perché allora molti selvaggi usano seppellire con essa i bambini, come ad esempio i Tashaniani, i Pelli-Rossa e gli Eschimesi per la credenza religiosa.

Vi hanno per causa i primogeniti, l'avversione per i gemelli creduti prova dell'infedeltà della moglie, perché si ritiene che un uomo non possa avere se non un figlio alla volta.

La necessità talvolta spinge all'infanticidio, e Stanley ha narrato che presso i Bali in Africa, nelle frequenti carestie, le madri precipitano i figli nel fiume, non potendo più allevarli¹⁸⁴

Nel corso della storia, moltissimi sono gli esempi degli eserciti invasori che si sono resi protagonisti di genocidi delle popolazioni, in particolar modo di donne incinte e bambini.

L'uccisione dei neonati e di ragazzi era dovuta al fatto che si voleva impedire per il futuro, le ribellioni, le rivoluzioni allorquando i bimbi e i ragazzi sarebbero divenuti adulti e in grado di combattere.

Gli europei provarono orrore quando scoprirono la diffusione dell'infanticidio in Asia, ma questo era altrettanto comune in Europa, malgrado il cristianesimo:

i genitori europei uccidevano un gran numero di figli non desiderati; ma per non contravvenire alle leggi contro l'omicidio avevano favorito i metodi indiretti nei confronti di quelli diretti. Una forma di infanticidio indiretto in Europa era chiamata "copertura". Le madri portavano a letto i loro bambini appena nati e, rimboccando le coperte, li soffocavano "accidentalmente". Gli europei si sono anche affidati largamente alle balie per sbarazzarsi dei figli non desiderati: i genitori pagavano i servizi di una madre sostitutiva che aveva una reputazione di "macellaia" affidandole il compito di allevare i bambini¹⁸⁵

La scelta di praticare l'infanticidio delle volte è stata dovuta ad una scelta politica al fine di ridurre in qualche modo le nascite e le persone cui uno Stato deve provvedere.

Questa politica introdotta in Cina negli anni '70 con la denominazione della "politica del figlio unico" e ancora imposta con severe sanzioni per arrestare la crescita demografica.

Comunque, tale legge produsse tragiche conseguenze: l'infanticidio femminile, la mancata registrazione di milioni di bambini all'anagrafe, l'abbandono dei neonati, la morte prematura per mancanza di cure, nonché aborti.

Inoltre, bisogna indicare che, in relazione al vero fulcro della cultura e religione cinese, solo ai discendenti maschi è concesso di perpetuare il culto religioso degli antenati, potendo concepire un solo figlio e questo non poteva essere che maschio. In questa situazione si è creata una specifica vittimologia nei confronti della vittima.

Negli ambienti rurali, all'interno di famiglie numerose, i bambini venivano lasciati morire quando il cibo era insufficiente. Qui dobbiamo menzionare gli infanticidi mirati verso il sesso femminile nell'ambiente

¹⁸⁴ C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, Torino, F.lli Bocca, 1896, vol.I, 5^a ed., p. 46.

¹⁸⁵ M. Harris, *La nostra specie*, Milano, Rizzoli, 1991., cap. 46, p. 163.

rurale francese del IX secolo in quanto definite “bocche da sfamare non utili al lavoro nei campi”. Si deve rilevare inoltre che in Cina, società prevalentemente rurale, l’abbandono o l’uccisione della femmina, avviene in quanto meno utile alla lavorazione agricola.

Facendo riferimento alle osservazioni sull’Africa poste in essere dall’antropologa Hary Douglas, si rileva che in alcune tribù quando nascono due gemelli, se ne uccide uno, in quanto in questa cultura la nascita di due gemelli viene ritenuta un’anomalia sociale. La popolazione di queste tribù non tollera che due esseri umani possano nascere nello stesso tempo e luogo da parte di un solo essere umano, ovvero sia la madre.

Nella tribù Yanomani Venezuelana (Amazzonia), viene esercitato in maniera abituale l’infanticidio verso le femmine, allo scopo di controllare la crescita della popolazione, ed in alcuni casi viene effettuato secondo un preciso rituale. Nello specifico si deve indicare che, se il neonato è deforme, la madre provvede alla sua soppressione. Nel parto gemellare sarà soppresso il soggetto più debole, nel caso in cui i neonati siano di sessi diversi sarà la femmina ad essere sacrificata.

Questo tipo di comportamento può essere spiegato con fatto che in questo modo si assicura la sopravvivenza della società, il neonato deforme sarebbe un peso per il gruppo.

L’infanticidio è “giustificato” anche dal fatto della presenza di un padre illegittimo; la giovane partorirà da sola nella foresta, poi lo sopprimerà. Questo comportamento non provocherà nessuna critica, in quanto la madre ha solamente ubbidito alla legge non scritta della tradizione.

Alcuni antropologi riportano l’usanza presso le popolazioni australiane del cannibalismo dei figli, ed anche, i Tipuye del sud America conoscono questo tipo di antropofagia, ma solo nei casi estremi e solo da parte della madre, in questo caso si giustifica un tale comportamento perché “si crede di non poter dare loro tomba migliore che nel corpo in cui si sono formati”¹⁸⁶.

In Australia, in alcune civiltà, le donne che uccidevano volontariamente i neonati lo facevano nel pieno accordo con i valori sociali che garantivano la piena impunibilità per le madri che ammazzano i figli per non avere nessuna seccatura per allevarli.

In epoca medioevale, in certe regioni, i figli non desiderati potevano essere abbandonati o spesso uccisi in apparenti incidenti o disgrazie, addirittura, e poteva rappresentare come un sistema necessario per regolare selettivamente le nascite, quando non bastava l’ordinaria alta mortalità infantile che si verificava in quel tempo.

In un documento di età carolingia si scopre che le famiglie contadine stabilite sui mansi hanno un tasso di mascolinità oscillante tra il 115 e il 252 per cento, la realtà che emerge è quella di una tendenziale eliminazione dei neonati di sesso femminile¹⁸⁷.

La storia delle religioni e delle sette è ricca di episodi nell’ambito delle sette religiose o sataniche nelle quali il sacrificio del nuovo nato è spesso legato all’acquisizione da parte di chi lo sacrifica, di giovinezza, bellezza, sessualità e fortune. La motivazione, che guida i cultori del diavolo e dei suoi seguaci, è il desiderio di seguire l’esempio prevaricatore del diavolo nell’illusione di acquisire una totale indipendenza da Dio.

In quest’ottica il culto demoniaco è spesso praticato ossequiando il di denaro e del potere che richiedono il sacrificio dei poveri e degli indifesi.

Dentro le sette sataniche sono numerosi e diversi i riti effettuati con sacrificio di bimbi.

Comunque, il reato di infanticidio ben raramente possiede, nelle epoche più remote una propria autonomia giuridica, nel senso oggi inteso di uccisione del neonato in particolari circostanze psicologiche o ambientali, in genere esso andava a confondersi nella più ampia tematica del liberticidio.

3. Lo studio di Johann Heinrich Pestalozzi: l’infanticida da criminale a vittima

Pestalozzi si occupa dell’infanticidio e delle infanticide nel saggio intitolato *Dalla legislazione e dell’infanticidio verità e sogno, inchieste e descrizione*, edito nel 1796.

¹⁸⁶ G. Carloni, D. Nobili, *op. cit.*, pp. 85-87.

¹⁸⁷ G. Toaldo, *Tavole di vitalità*, Padova, 1787, p. 20.

Lo studio si apre con queste domande: infanticidio! Sogno o son desto? E pur possibile una tale azione? Accade veramente? Accade questo crimine indicibile? [...] Europa! Cosa spinge le tue puerpere a uccidere i nostri figli?

Pestalozzi valorizza il ruolo e l'amore materno considerati fondamentali per preparare ad una vita virtuosa sia il singolo che tutta la società. Lo studioso si impegna affinché le donne diventino madri educatrici consapevoli, e che soprattutto lo diventino le donne del popolo nel momento in cui, e non solo in Svizzera, le donne sono sempre maggiormente occupate come lavoratrici.

L'Autore descrive le infanticide come donne in preda alla "disperazione", alla "paura" al "muto delirio". E afferma che la pena di morte, e le pene pubbliche contro le infanticide, non sono il mezzo adatto a prevenire questo comportamento delittuoso.

L'importanza di questo studio sta nel fatto, che viene analizzata con una moderna sensibilità la condizione emotiva delle madri infanticide nel momento in cui sopprimono il bambino, quasi identificandosi con l'infanticida.

Secondo il pensiero di Pestalozzi, le madri, spinte dalla disperazione a divenire infanticide, non sono considerate criminali ma vittime.

Nel suo libro riporta gli interrogatori di 15 infanticide, e di alcuni testimoni (parroci, familiari e vicini) registrati negli atti processuali svoltisi nel corso del '700 presso il tribunale di Zurigo.

Dalla sua analisi emerge una condizione di disagio, ovvero che le infanticide sono in prevalenza nubili, tra i venti e i cinquanta anni, serve, contadine e setaiole, lontane dalla famiglia o orfane.

Dichiarano di essere state abbandonate dai seduttori (contadini, padroni, spesso sposati) o di essere state violentate, di aver nascosto la gravidanza anche ai familiari e di aver sperato fino al momento del parto di non essere incinte.

Descrivono con particolare drammaticità il momento del parto, avvenuto in assoluta solitudine, e l'uccisione del neonato, che in qualche caso è dapprima negata.

I neonati vengono soffocati, lasciati morire con il cordone ombelicale non annodato, feriti alla testa con pietre o coltelli, affogati. Pestalozzi considera le infanticide "assassine" spesso "sedotte" e ingannate, ingenua, misere, poverette, disgraziate, deboli e disperate, sottolinea la loro debolezza sociale analizzando la condizione di vita delle ragazze madri e delle donne sole e le leggi, la morale ed il costume che regolano i comportamenti sessuali e le maternità illegittime, sino a schierarsi esplicitamente dalla parte delle infanticide.

Secondo lo studioso molteplici sono le cause di questo delitto, indicando per l'infanticidio otto diversi moventi¹⁸⁸:

- 1) l'inganno e l'infedeltà del seduttore, che dopo una violenza o con la promessa di un matrimonio abbandona la ragazza madre, nubile non tutelata dalla giustizia. Il seduttore viene paragonato ad un corruttore, un malfattore, un criminale.
- 2) le leggi in vigore in Svizzera contro la lussuria e l'adulterio che punivano con la prigione le ragazze madri incinte;
- 3) la povertà delle ragazze madri che sedotte ed abbandonate sono spinte alla disperazione;
- 4) condizioni in cui vivono le serve e le domestiche in servizio in città o presso nobili, ragazze sole e non protette che subiscono violenza da parte dei padroni, cittadini e nobili, e che spesso non vengono credute dai tribunali;
- 5) la paura dei genitori, dei parenti dei tutori che spinge una figlia incinta ad uccidere;
- 6) ipocrita senso dell'onore;
- 7) conseguenze interne ed esterne dei precedenti vizi. Cioè nella condizione di vita delle ragazze dissolute e lussuose che, per lo stato di miseria in cui vivono e per le leggi penali sul vizio, nel caso di gravidanza si trovano in una situazione in cui avvertono l'assenza di ogni prospettiva di miglioramento delle proprie condizioni e del proprio onore;
- 8) le condizioni esterne delle ragazze nell'ora del parto.

¹⁸⁸ G. Di Bello, P. Meringolo, *Il rifiuto della maternità, L'infanticidio in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni*, Pisa, Edizioni ETS, 1997, pp. 74-77.

Pestalozzi ritiene inammissibile la condizione di solitudine vissuta dall'infanticida ritenendo, perciò, l'infanticidio come la conseguenza di passioni, errori e peccati sia della donna che dell'uomo, è causato da molteplici circostanze sociali e da principi politici sbagliati, cioè da comportamenti di terzi che sono da considerare altrettanto responsabili del delitto anche se non coinvolti direttamente e non punibili come complici.

La conclusione di Pestolazzi nel suo studio sull'infanticidio è di proporre di modificare la legislazione penale e civile che condanna con crudeltà la trasgressione sessuale della donna aggravando la loro già fragile condizione sociale. Lo Stato deve, da un punto di vista morale, favorire l'inserimento sociale delle ragazze madri ma ritiene che questo recupero possa essere possibile solo nascondendo la maternità delle nubili, tutelando la segretezza del parto e favorendo l'abbandono del bambino illegittimo¹⁸⁹.

Pestalozzi, pur difendendo le infanticide sottolineando la fragilità sociale delle ragazze madri, ribadisce l'immoralità e l'inaccettabilità della maternità delle nubili.

Questo saggio risulta molto importante per capire la fenomenologia dell'infanticidio, in quanto, già nel 1783, Pestalozzi aveva evidenziato quale percorso il legislatore avrebbe dovuto fare per combattere un delitto così efferato e, nello stesso tempo, è riuscito ad indicare quali fattori sociali devono essere considerati i principali responsabili di questi comportamenti, al fine di predisporre politiche sociali specifiche per ridurre tale fenomeno.

4. L'infanticidio come veniva sanzionato penalmente

La tutela giuridica dei figli specie in tenera età viene garantita dalla legge in epoche relativamente recenti.

Con il termine infanticidio si definisce, fin dai tempi più antichi, l'uccisione di un bambino appena partorito. Si tratta di un crimine ricorrente da secoli, che è diminuito nella sua frequenza solo ad inizio del '900.

Le ragioni della particolare severità con la quale viene valutato e sanzionato l'infanticidio fino all'800 devono ritrovarsi in questi elementi¹⁹⁰:

- a) il vincolo di sangue che unisce soggetto attivo e soggetto passivo;
- b) l'incapacità del soggetto passivo a difendersi, e, quindi, la necessità di una maggiore tutela sociale nei suoi confronti;
- c) la presunzione della premeditazione, poiché si ritiene che un infante appena nato non possa aver dato motivo al delitto e la donna ha avuto a sua disposizione un lungo periodo di tempo, i nove mesi della gravidanza, per riflettere sul suo stato. In via generale, si ritiene poi che:

niuno può, per via di delitto, migliorare la sua condizione; e dove sono stabiliti dei brefotrofi per raccogliere ed allevare gli esposti niuna ragione di diritto o di umanità potrà mai valere ad escludere l'infanticidio dal novero dei più atroci omicidj...(Carmagnini, 1863)¹⁹¹

Facendo un *excursus* storico giuridico del reato di infanticidio, si deve osservare che già nel tardo Medioevo, si sviluppa la figura di un delitto sui *generis*, concettualmente differente dall'omicidio e spesso incriminato a parte.

Il processo di criminalizzazione delle infanticide doveva fare rapidamente passi da gigante insieme ad una semplificazione e a un irrigidimento della definizione del reato.

Nello specifico, negli statuti medioevali e nelle norme del diritto comune o di quello canonico la parola infanticidio indicava una varietà di comportamenti più vasta e su alcuni tratti diversa dalla semplice soppressione del neonato. Si considerava infanticidio anche l'aborto procurato; oppure disfarsi del corpo di un bambino nato morto. Era infanticidio percuotere una donna incinta fino a provocarle l'aborto. Le

¹⁸⁹ G. Di Bello, P. Meringolo, *op. cit.*, p. 78.

¹⁹⁰ R. Selmini, *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, Milano, Giuffrè, 1987, p. 15.

¹⁹¹ G. Carmagnini, *Elementi di diritto criminale*, trad. it., Milano, Sanvito, 1863, p. 349.

numerose domande di grazia al re di Francia evidenziano scenari di vita sociale dove il reato in varie forme era molto diffuso: mogli che tradiscono i mariti lontani ed eliminano il frutto del tradimento; preti che imponevano alla concubina di eliminare la prova della loro vergogna; giovani dame che, terrorizzate da quello che gli aspetta, che eliminano i neonati annegandoli, strozzandoli, tagliando loro la gola. Con il tardo Quattrocento, le domande di grazia si esauriscono¹⁹².

L'età delle riforme Riforme religiose con la generale tendenza verso una più severa moralità e un forte e capillare controllo sociale diminuì sensibilmente un processo già in atto le leggi imperiali raccolsero gli esiti di una volontà punitiva che si concentrava soprattutto contro le donne senza marito, sospettate di occultare le gravidanze con l'infanticidio: si va dalla legge penale di Bamberga del 1507 a quella emanata da Carlo V, la famosa *Constitutio penalis Carolina* del 1532: per il reato di infanticidio fu sancita la pena di morte aggravata da strazi e tormenti.

Nella legge "Carolina" fu prevista anche l'indagine che doveva accertare eventuali infanticidi rimasti segreti. Le donne che si macchiava di questo "orrendo reato" venivano impiccate, sepolte vive, bruciate, annegate in un sacco o impalate. Le condanne per infanticidio conobbero qualche alleviamento di pena solo grazie ai margini di arbitrio delle sentenze: poteva capitare così che delle volte venisse "usata misericordia" sostituendo la decapitazione al rogo o all'essere sepolte vive. Le infanticide avevano come unica attenuante la presunzione di follia *non compos mentis*¹⁹³.

Nella seconda metà del Cinquecento la gravidanza e il parto divennero importante materia politica. Alla fase delle pene deterrenti contro l'infanticidio ci fu la messa in opera di sistemi di controllo preventivo: tutte le donne gravide prive di marito divennero così persone da sorvegliare da parte dei pubblici poteri come potenziali assassine. Nel 1556 in Francia Enrico II istituì l'obbligo da parte delle donne di denuncia dello stato di gravidanza: quelle di loro che, gravide e prive di marito, avendo nascosto la gravidanza e il parto, lasciano perire il bambino senza che questi abbia ottenuto il "battesimo" sarebbero state condannate a morte. Il modello francese fu applicato in tutta la Europa¹⁹⁴.

Si deve attendere la dottrina illuministica e post-illuministica - ed i codici dell'Ottocento ad essa ispirati - per vedere l'infanticidio come ipotesi attenuata di omicidio, in funzione della particolare *causa sceleris*. Per contro nel passato - dal Medioevo fino a tutto il Settecento - l'infanticidio fu considerato sempre delitto molto grave, anche più orrendo dell'omicidio e punito delle volte con maggiore durezza.

Anticamente facendo riferimento alla civiltà greco-romana, l'infanticidio veniva punito tenendo conto delle concezioni dominanti nelle diverse culture circa il potere di disposizione spettante ai genitori sui figli.

Di seguito con gli imperatori cristiani la repressione si fa più severa. La pena capitale, espressamente prevista per gli infanticidi mette in risalto con quale durezza questo delitto sarà in seguito trattato e punito nell'arco di tempo che va dal medioevo a tutto il secolo XVIII.

Al fine di prendere coscienza di tale situazione si devono citare le decretali di Gregorio IX, le quali prescissero durissime penitenze per l'intera vita per i genitori che si fossero resi protagonisti dell'uccisione dei propri figli; giova far presente, comunque, che cardine della pena dei vari statuti per la prevenzione della condotta dell'infanticidio, fu sempre la morte, talvolta con un mezzo più atroce di quello riservato ai casi di omicidio.

In un contesto diverso da quello italiano, nel medioevo e in seguito, l'infanticidio fu quasi dovunque punito con la pena capitale.

Gli "Stabilimenti" di San Luigi comminavano il rogo alle madri infanticide e lo statuto "ventuno" del re Giacomo I d'Inghilterra prescisse ugualmente la morte per la madre che sotterrassero il figlio illegittimo. La Francia si contraddistinse per l'attuazione di una legislazione durissima che caratterizzò un periodo che va dal medioevo fino ai codici post-rivoluzionari. Infatti, mentre nel codice del 1804 l'infanticidio veniva punito con la deportazione, nel 1810 tale delitto era passibile di pena capitale.

¹⁹² A. Prosperi, *Dare l'anima, storia di un infanticidio*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2005, pp. 57-58.

¹⁹³ A. Prosperi, *op. cit.*, p. 60.

¹⁹⁴ *Ibidem*, pp. 60-61.

Questo distacco dalla figura dell'omicidio comportò soprattutto nella dottrina dell'Ottocento, l'intento di sottovalutare le ragioni per una mitigazione delle pene, fino ad allora riservato alle madri infanticide. Nel Settecento le lamentele per le nascite illegittime aumentarono considerevolmente, per una maggiore sensibilità dell'opinione pubblica che incolpò di quell'aumento soprattutto gli abusi sessuali che i gran signori e i loro figli si permettevano di praticare approfittando delle ragazze al loro servizio e che queste sopportavano senza protestare per paura di possibili rappresaglie padronali e per la vergogna di rendere pubblica la cosa o sapendo che, nei rari casi in cui avevano il coraggio di denunciare i responsabili degli abusi, questi sarebbero restati impuniti perché la paternità era impossibile da dimostrare, oppure per l'antico *privilegium dignitatis* che davanti ai tribunali proteggeva nobili, prelati e borghesi arricchiti.

Caso di Infanticidio.

Bologna, 5 dicembre 1709.

Domenico Prata di mestiere facchino, si presentava davanti al notaio del tribunale criminale soprannominato del "Torrone" e depone quanto segue:...Lucia Cremonini "figliola grande, giovane fatta", sua vicina "questa mattina ha fatto un ragazzo, per quanto ho inteso et è morto, la qual giovane si chiama Lucia.

Il notaio si recava subito sul posto per una prima inchiesta, il giudice criminale del Torrone, informato impartì le necessarie disposizioni per il bene della Giustizia, come recita la formula. Immediatamente fu effettuata l'ispezione in casa di Lucia Cremonini che al momento dell'accertamento era a letto. Di fronte al notaio la Cremonini fu sottoposta a interrogatorio ed iniziò a raccontare la sua storia.

...Essendo io putta honarata e da bene e stando con Cattarina mia madre vedova, il carnevale prossimo passato venni in piazza un giorno per non so che mio servizio, et essendo sotto li portici de limonari, un prete giovane da me non conosciuto...mi guidò dentro una particella nera e piccola che è tra un orefice et un merciaro e di lì giù da una scaletta in un corridori etto stretto e scuro; et ivi mi levò il mio honore e mi sverginò.... Dopo aver mangiato in un'osteria il prete l'aveva riaccompagnata a casa. Il prelati non si fece più vedere e la Cremonini non si accorse di essere rimasta incinta.

In merito al parto Lucia raccontò che...*questa mattina ho fatto detta creatura qui in questa stanza dove mi trovavo da sola, chè mia madre era in campagna andando a lavorare da de contadini, che è tornata hoggi. Et essendo in letto quando mi sono sentita che stavo per partorire son calata giù dal letto et ho fatto detta creatura, che è cascata in terra, et ho sentito che era viva che ha tirato uno zago. E doppo, essendo detta creatura morta l'ho presa et ho veduto che era un puttino maschio e li ho messa in una sporta che è qui dietro al letto...*

Ma le cose non andarono in questo modo.

Il cursore del tribunale guardò dietro il letto e vi trovò la sporta, con dentro un neonato. Dall'analisi del corpo da parte del notaio emerse che il bambino non era morto a causa di una caduta. Il bambino era nato vivo, ben formato e completo di tutte le sue parti che era poi morto a causa delle ferite inferte con macabra efferatezza.

Il 13 dicembre 1709 Lucia Cremonini dichiarerà al giudice di essere pronta a dire la verità:

Dirò a V.S. per che causa il coltello...si trova sporco di sangue; et è perché la mattina istessa, che io partorii il figlio maschio, come ho detto negl'antecedenti miei esami, trovandomi sola in casa mentre mia madre si trovava in campagna, a fine non si scoprisse che io havevo partorito vivo mettendoli la punta di detto coltello nella gola, che feci penetrare calcandolo bene sin dalla parte di dietro nel collo, per la quale ferita da me datali detto mio figlio ricevè la morte....

L'iter giudiziario terminò il 16 gennaio 1710 con la condanna a morte di Lucia Cremonini¹⁹⁵.

La maggior parte delle infanticide risultano infatti fantesche, sguattere o simili presso famiglie abbienti, ragazze povere in senso materiale e morale che avevano ceduto alle lusinghe di soldati di passaggio o di uomini senza scrupoli che avevano abusato della loro condizione sociale disagiata.

¹⁹⁵ A. Proserpi, *op. cit.*, pp.5 - 11.

Nonostante che alle infanticide fossero applicate pene di particolare spietatezza, i casi di infanticidio non erano diminuiti, come non era valso a limitare le gravidanze extramatrimoniali l'uso di esporre le gravide nubili alla berlina, in modo che tutti i compaesani potessero insultare e colpire la poverina legata più giorni e notti a un palo o portata in giro nel "carro della vergogna". Una volta liberata, la ragazza era già una emarginata senza scampo, e una ulteriore colpa non avrebbe peggiorato più di tanto la sua posizione¹⁹⁶.

Beccaria (1764) nella sua opera *Dei delitti e delle pene*, al paragrafo XXXI, sottolinea, in materia di infanticidio che:

l'infanticidio è parimenti l'effetto di una inevitabile contraddizione in cui è posta una persona, che per debolezza o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l'infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i modi, come non preferirà questa alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e l'infelice frutto? La migliore maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizi che non possono coprirsi con manto della virtù.

Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano questi delitti; ma, indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) ma pena di un delitto, finchè la legge non ha adoperato il migliore prezzo possibile nelle date circostanze d'una nazione per prevenirlo¹⁹⁷

Beccaria quando parla delle infanticide evidenzia che queste donne si trovano nella posizione di subire le conseguenze di un rapporto sessuale accettato per "debolezza" o subito per "violenza".

Nel periodo del '700 la società ritiene infamante una maternità concepita fuori dal matrimonio, e mette in evidenza il conflitto vissuto dalle infanticide incapaci di conciliare la loro condizione di nubili con lo stato di maternità. In contemporanea, però, mette in evidenza la fragilità sociale delle donne tanto da considerare indispensabile "proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia"¹⁹⁸.

Beccaria, nel proposito, si spinge a non considerare né "giuste" né "adeguate" le pene inflitte alle infanticide in assenza di una legge per prevenire questo delitto.

La spinta ad un mutamento di indirizzo era venuta dalla cultura illuministica, che predispose l'animo del legislatore ad una maggiore mitezza della pena.

Quindi, fatta eccezione della Francia - che ad un certo momento vede un'inasprimento sanzionatorio nel trattamento - a partire dal codice austriaco del 1803, venne scomparendo nei vari sistemi penali europei prima di tutto la pena di morte, sostituita con la detenzione, per lo più temporanea; e in special modo venne meno l'indole del gravissimo delitto, che la tradizione aveva conservato all'infanticidio.

Nonostante questo, comunque, non si eliminò la convinzione che questo reato era di estrema gravità.

Il codice per il regno d'Italia del 1808 (art. 435) seguì l'esempio del codice austriaco per quanto concerne la mitigazione della pena; inoltre, e questa è la cosa di maggiore interesse, allargò per la prima volta il concetto legislativo dell'infanticidio oltre l'uccisione del neonato ad opera della madre.

Analizzando i vari sistemi legislativi preunitari si evidenzia, una varietà nella definizione dell'infanticidio: nello specifico il codice toscano (art. 316), il codice estense (artt. 351, 352) e il regolamento gregoriano (artt. 276, 280) lo ravvisavano nell'uccisione ad opera della propria madre del neonato illegittimo, mentre nel codice parmense e in quello sardo, veniva definito, più specificatamente, come l'uccisione del fanciullo di "recente nato".

Il codice delle Due Sicilie del 1819 stabilì che si doveva considerare infanticidio, l'omicidio posto in essere a danno di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato o inserito in registri dello stato civile (art. 349).

¹⁹⁶ A. Santoni Rugiu, *op. cit.*, p. 8.

¹⁹⁷ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, in *Opere di Cesare Beccaria*, Milano, Bettoni, 1824, p. 113.

¹⁹⁸ G. Di Bello, P. Meringolo, *op. cit.*, p. 70.

La pena per tale condotta era quella di morte, ma successivamente l'art. 387 prevedeva una specifica circostanza attenuante, ovvero...*quando il fatto fosse diretto ad occultare per ragioni d'onore una prole illegittima....*

Di differente complessità era il codice toscano del 1853, che faceva una differenziazione tra prole legittima e illegittima, nonché a seconda che la decisione di uccidere fosse stata attuata dalla madre prima o dopo l'incalzare dei dolori del parto; prevedendo comunque un'attenzione della pena se l'infanticidio fosse "stato commesso" per evitare "sovrastanti sevizie" e un ulteriore attenuante nell'ipotesi che il neonato fosse nato vivo, ma non vitale.

L'art. 320 prevedeva la figura delittuosa dell'infanticidio colposo, non punibile se in persona di un neonato non vitale.

Bisogna indicare che tutti i codici italiani preunitari accolsero il principio di punire con relativa durezza l'infanticidio, se commesso per causa d'onore.

Da quanto emerge dal codice sardo del 1839, che tra l'altro equiparava l'infanticidio all'omicidio comune, anche in questo caso erano previste delle circostanze attenuanti in favore della madre che avesse soppresso il figlio illegittimamente concepito (art. 579).

All'indomani dell'unità d'Italia, emerse il bisogno di unificare i diversi sistemi legislativi che esistevano in precedenza e la formulazione anche del delitto di infanticidio venne ispirato dalla disciplina contenuta, nel codice delle Due Sicilie e di quello toscano che fornivano i principi a cui il legislatore si ispirò nella formulazione del codice Zanardelli e in quello del 1930.

Nel codice Zanardelli l'infanticidio venne configurato come ipotesi circostanziata e attenuata dell'omicidio.

L'art. 369 del codice del 1889, stabiliva che:

quando un delitto preveduto nell'art. 364 sia commesso da persona nei confronti di un infante non ancora scritto nei registri dello stato civile, e nei primi 5 gg. dalla nascita, per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, la pena è della detenzione da 3 a 12 anni

In particolare, il Codice Rocco del 1930 rende l'infanticidio per causa d'onore un delitto a se stante e allarga la possibilità delle riduzioni di pena, oltreché ai prossimi congiunti (i familiari) anche ad altri:

Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni. Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore ai dieci anni

Con la definizione "salvare l'onore", cioè il movente del delitto significa "evitare il disonore" del concepimento di un figlio illegittimo¹⁹⁹. Tale fattispecie delittuosa sarà oggetto di modifica tutt'ora in vigore, in relazione al disposto della legge 5 agosto 1981, n. 442, che sostituirà nell'art. 578 il primo comma, il quale testualmente recita:

la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni

5. La nuova disciplina dell'art. 578 c.p.. Aspetti giuridici

¹⁹⁹ G. Maggiore, *Diritto penale*, Bologna, Zanichelli, 1948, p. 744.

La figura criminosa dell'infanticidio in condizioni di abbandono morali e materiali connesse al parto appartiene alla c.d. categoria dei reati "a mano propria" e di "attuazione personale"²⁰⁰.

Infatti, nel nuovo testo dell'art. 578 c.p., così come riformato dalla legge 5 agosto 1981, n. 442, che ha abrogato la rilevanza penale della causa d'onore, il soggetto attivo del reato non è più chiunque ma soltanto la madre²⁰¹.

In giurisprudenza la modifica dell'art. 2 della legge cit., si differenzia dalla precedente ipotesi criminosa per la qualità del soggetto attivo, cioè che è la madre e non più chiunque, e sul piano soggettivo perché, quanto alla madre il fatto deve essere determinato dalle condizioni di abbandono morale e materiale connesse al parto e, quanto ai correi, in presenza di tali condizioni, perché essi devono agire "al solo scopo di favorire la madre", abbandonandosi, perciò, sul piano normativo, la ragione dell'incriminazione consiste nel fine di salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto.

Rispetto alla previgente formulazione modificato è, invece, il momento del fatto: immediatamente dopo il parto, trattandosi di neonato, o durante il parto, trattandosi di un feto (*Cass., sez. I, 10 novembre 1987, n. 3326, Maschio, Cass. pen., 1989, 994*).

In dottrina, si è precisato che il feticidio presuppone che si sia compiuto il processo fisiologico della gravidanza (perché in caso diverso la distruzione del prodotto concepito rientrerebbe nella figura dell'aborto) e si verifica quando la morte viene provocata in quello stadio di transizione che intercorre dal momento del distacco del feto dall'utero materno (desumibile dal travaglio del parto all'istante in cui il prodotto del concepimento acquista vita autonoma²⁰²).

L'infanticidio ricorre, invece, quando l'uccisione avviene dopo che il prodotto della gestazione è completamente uscito dal ventre materno, e per la scienza medica la prova della vita è fornita dall'avvenuta respirazione e cioè dalla docimasia polmonare (Antolisei).

E' pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che nella fattispecie dell'infanticidio, come in quella dell'omicidio, costituisce presupposto necessario che il feto sia vivo fino al realizzarsi della condotta che ne cagiona la morte, pur non richiedendosi che esso sia altresì vitale ovvero neanche anomalie anatomiche e patologiche funzionali, potenzialmente idonee a causarne la morte in brevi tempi, perché costituisce omicidio anche il solo anticipare di una frazione minima di tempo l'evento letale (*Cass., sez. I, 18 ottobre 2004, n. 46495, C.E.D. Cass., n. 229256*).

Non è richiesta quindi la vitalità, è sufficiente che il bambino sia nato vivo e a nulla rileva la presumibile durata della vita (*Cass., sez. I, 25 gennaio 1971, n. 63, Longo, C.E.D., Cass., n. 116991*), anche se il fatto è stato affrettato con mezzi meccanici (*Cass., 27 giugno 1952, Giust. Pen. 1952, II, 998*)²⁰³.

In merito alla nozione di madre, si evidenzia che al momento tale deve ritenersi la materiale portatrice del feto durante la gravidanza, indipendentemente dal fatto di essere o non anche il soggetto da cui proviene l'ovulo fecondato dal quale è scaturita la nuova vita.

Il fatto materiale del delitto previsto dall'art. 578 può consistere tanto nell'uccisione del feto durante il parto quanto all'uccisione del neonato immediatamente dopo il parto.

²⁰⁰ M. D'Andria, L'art. 578 del c.p., in G. Lattanzi, E. Lupo, *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Vol. XI, Tomo primo, I delitti contro la famiglia, I delitti contro la persona, Libro II, artt. 556-599, a cura di M. D'Andria, L. Di Paola, F. M. Iacoviello, M. M. Piano, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 178 e 179.

²⁰¹ I. Caraccioli, L. 5 agosto 1981, n. 442, Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore. *Leg. Pen.* 1982, p. 27.

²⁰² Si specifica che il parto inizia con il distacco del feto dal corpo materno, momento che in genere è contraddistinto dalla comparsa di dolori (il c.d. travaglio del parto) e soprattutto dalla rottura della borsa delle acque. In tale fase si considera esaurito il c.d. periodo dilatante ed ha inizio quello espulsivo: il parto diventa inevitabile. Esso si considera ultimato con la fuoriuscita completa del feto dell'alveo materno, indipendentemente sia dal momento in cui si completa il secondamento, sia dal taglio del cordone ombelicale. Dal punto di vista strettamente ostetrico si ritiene lecito parlare di parto solo quando la durata della gravidanza abbia almeno superato il 180° giorno: al di sotto, qualsiasi azione volta alla interruzione della gravidanza, dovrebbe essere considerata come manovra abortiva, poiché il prodotto del concepimento, una volta fuoriuscito dall'alvo, con ogni probabilità non sopravviverà.

²⁰³ M. D'Andria, *op. cit.*, pp. 179 e ss.

L'infanticidio, nell'attuale formulazione dell'art. 578, dopo la modifica intervenuta con l'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 442, si differenzia dall'omicidio di cui all'art. 575 poiché richiede non solo la morte del neonato sia stata cagionata immediatamente dopo il parto ma anche che il fatto sia determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, avendo il legislatore abbandonato la precedente ragione dell'incriminazione speciale consistente nel fine di salvare l'onore proprio e di un prossimo congiunto (*Cass., sez. V, 26 maggio 1993, Paniconi; Cass. pen. 1995, 57*).

Le suddette condizioni devono sussistere congiuntamente ed oggettivamente non potendo essere semplicemente presupposte, esse, inoltre, devono essere connesse al parto, nel senso che, ove in conseguenza della loro oggettiva esistenza la madre ritenga di non poter assicurare la sopravvivenza del neonato o la nascita del feto è necessario individuare quando il soggetto attivo e cioè la madre venga a trovarsi in condizioni di abbandono materiale e morale di da determinarsi il fatto (*Cass., sez. I, 10 novembre 1987, Cass. pen. 1989, 194*).

Si è sottolineato che la locuzione "immediatamente dopo il parto" non comporta solamente un accertamento di carattere criminologico, ma richiede anche l'accertamento correlativo diretto a stabilire se detto elemento cronologico corrisponda all'insorgere ed al ragionevole ponderare nel soggetto attivo, di quel particolare stato psichico (esasperazione, angoscia, altro), derivante dal verificarsi del paventato evento e per effetto del quale la causa determinante del delitto possa identificarsi nella rappresentazione dell'ineluttabilità della pressione del neonato (*Cass. 27 gennaio 1953, Turcato, riv.it. Dir. e proc. pen. 1953, 382*).

L'evento letale deve avvenire in quella situazione di turbamento psichico che costituisce la ragione del diverso trattamento sanzionatorio rispetto all'omicidio volontario.

L'infanticidio può essere realizzato, ex art. 40, comma 2 c.p., anche mediante omissione: ad esempio nel caso della madre che, subito dopo il parto, non presta le cure urgenti al neonato per cagionarne la morte. Perché possa essere realizzato il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 578, la causa scatenante, la soppressione del feto o del neonato deve essere ravvisata nelle condizioni di abbandono morale e materiale in cui vive la madre.

Secondo l'orientamento prevalente, il concetto di abbandono materiale e morale, cui dà rilievo l'art. 578, come modificato dall'art. 2 l. 5 agosto 1981, n. 442, deve essere inteso come uno stato di derelizione, di sconforto, di negazione, di carenza di mezzi e di rapporti socio-economici, oltre che affettivi, in cui viene a trovarsi la madre, diventata estranea al suo abituale e materiale ambiente familiare e umano²⁰⁴.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato, infine, che non ricorre il delitto di infanticidio, ma quello di omicidio volontario del neonato, quando lo stato di abbandono sia determinato dalla madre stessa per incuria o indifferenza (*Cass., sez. I, 16 aprile 1995, Vicario, Cass. pen., 1987, 552*).

Così anche a maggior ragione, qualora lo stato di abbandono, sia stato artatamente e volontariamente creato e mantenuto col fine preciso di farne derivare la morte, dato che, in tal caso, il decesso è collegato a tali condizioni che hanno a loro volta determinato la causa patologica fisica ultima dell'evento letale (*Cass., sez. I, 3 maggio 1988, Guglielmo, Cass. pen., 1990, 1736*).

Si è esclusa, sulla base di detti principi, la sussistenza del delitto in esame, per ritenere quella di omicidio comune:

nel caso in cui l'imputata si sia resa conto dopo qualche mese dello stato di gravidanza ed avere fin dall'inizio deciso di nascondere tutte le conseguenze del concepimento illegittimo, fino a maturare un disegno che includeva l'occultamento della gravidanza stessa, il parto clandestino, il mancato ricorso ad un sanitario ed a qualsiasi assistenza ostetrica, volontariamente precludendosi ogni soccorso (Cass., sez. I, 3 maggio 1988, Guglielmo, Cass. pen., 1990, 1736);

Caso che non può essere invocato il reato di infanticidio (Corte di Cassazione).

Con sentenza 27/1/09 la Corte di Assise di appello di Roma confermava la sentenza 30/11/07 del GUP del Tribunale di Latina che con le generiche, la continuazione e la diminuzione del rito abbreviato, condannava R.D.A. alla pena di anni sedici di reclusione per i reati (commessi in Latina il 26/6/906) di

²⁰⁴ M. D'Andria, *op. cit.*, pp. 180 e ss.

omicidio, in danno del proprio figlio neonato che uccideva con modalità efferate, e di occultamento di cadavere.

L'imputata, una giovane polacca venuta in Italia per raggiungere la sorella che già viveva a Latina con marito e figlia, trovato un lavoro in città come badante, a seguito di una relazione avuta col marito della predetta sorella rimaneva incinta. Dopo aver nascosto a tutti la gravidanza, subito dopo il parto (avvenuto nella stanza da bagno della casa della famiglia con cui lavorava, composta da madre e figlia) uccideva il neonato con un colpo alla testa con un corpo contundente (forse l'erogatore per la doccia) e tredici colpi di forbice in profondità alla schiena e, avvolto in un asciugamano, ne nascondeva il cadavere sotto il letto della propria camera.

Pacifici gli accadimenti, il giudice d'appello, nel riportarsi alla condivisa sentenza di primo grado, prendeva specificamente in esame due ricorsi difensivi: la qualificazione del reato e la capacità di intendere e di volere.

I ricorsi venivano rigettati dalla Suprema Corte. In ordine alla qualificazione del reato la giurisprudenza di legittimità è costante: la fattispecie criminosa delineata dall'art. 578 c.p. (*vds. Cass. Sez. I, sent. N. 1387 del 25.11.99, Rv. 215225*) postula uno stato di abbandono della madre inteso non come fatto contingente legato al momento culminante della gravidanza, bensì come condizione di vita che si sostanzia nell'isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale (situazione d'indigenza e difetto di assistenza pubblica e privata, solitudine causata da insanabili contrasti tra parenti e amici e conseguente allontanamento, spontaneo o coatto, dal nucleo originario di appartenenza e così via) produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazione della coscienza, in molte partorienti immuni da processi morbosi mentali e tuttavia coinvolte psichicamente al punto da smarrire almeno in parte il lume della ragione.

Nel caso in esame, come ben evidenziato dai giudici di merito, lo stato di isolamento (non di abbandono) in cui versava la partoriente era stato voluto dalla donna stessa, cui non sarebbe mancata la possibilità di chiedere e di ottenere aiuto.

Nel caso in esame è comunque certo che non fu il timore per la sopravvivenza del figlio ad armare la mano della donna (in questo caso lo stato di abbandono materiale e morale viene volontariamente creato e mantenuto, se la morte interviene ed è collegata casualmente a tali condizioni che hanno a, loro volta determinato l'evento letale, il fatto è riconducibile all'ipotesi legislativa dell'omicidio volontario).

(*Cass., sez. I, sentenza n. 41889 del 2009*).

1. in caso di soppressione del prodotto del concepimento in località abituale e provvista di attrezzature sanitarie ad opera della madre che aveva partorito altre volte abortito legalmente in precedenza, priva di pregiudizi ed in stato di ristrettezze economiche solo relative e transitorie (*Ass., Pavia, 23 novembre 1984, Gramegna, Giust. Pen. 1986, II, 533*).

Al contrario, si è ravvisata l'ipotesi di cui all'art. 578:

1. nel caso di madre venutasi a trovare isolata nel senso della propria famiglia e privata dall'affetto e dalle cure dell'uomo con il quale ella aveva concepito il neonato posto che tali condizioni di abbandono non possono essere ovviate da parte dell'agente, al momento del parto
2. a presidi sanitari o ad altra struttura (*Cass., sez. I, 10 novembre 1987, Maschio, Cass. pen., 1989, 994*);

Caso di Infanticidio (Corte di Cassazione).

Il 27 luglio 2007, verso l'alba, l'imputata partoriva nel bagno di casa, senza l'assistenza di alcuno dei familiari, un bambino, provvedendo poi da sola al taglio del cordone ombelicale con un paio di forbici prelevate in cucina. Imbavagliato il neonato, lo avvolgeva, una volta che aveva smesso di dare segni di vita, in un sacco dell'immondizia e lo gettava nel cassonetto dei rifiuti, posto nel piazzale antistante l'abitazione.

L'imputata riferiva di aver personalmente posto il corpo del neonato nel bidone dell'immondizia davanti la sua abitazione. L'imputata, sottoposta a numerosi interrogatori, dichiarava che il bambino era nato da una relazione con un uomo sposato, Z.S., di ventotto anni più grande, il quale, preannunciando il suo rifiuto di riconoscere in futuro il bambino, aveva riservato alla donna ogni decisione sulla sua sorte. Aggiungeva di avere taciuto la notizia della gravidanza ai familiari per paura delle loro reazioni. Gli esami genetici svolti attribuivano a Z. la paternità del piccolo (Cass., sez. I, sen. n. 40993 del 20120).

Caso di Infanticidio (Corte d'Assise di Catania)

Una giovane donna uccide il neonato appena dopo il parto, al momento del compimento del fatto ha 19 anni. L'autrice del delitto è un soggetto con buona integrazione sociale e interpersonale, con un buon livello culturale, nel periodo in cui il fatto avvenne, tuttavia, versava in uno stato di abbandono morale e materiale.

L'imputata, infatti, si trovava, prima e al momento del parto, in uno stato di solitudine e di sostanziale incomunicabilità derivante dai contrasti con i familiari che le avevano negato ogni appoggio, anche materiale. Inoltre la relazione amorosa con il padre del nascituro si era per lei infelicitamente conclusa, così da trovarsi ad affrontare lo stato di gravidanza sola e senza alcun conforto.

Per cui, immediatamente dopo il parto, all'interno dell'abitazione in cui in quel tempo viveva, M.A., con l'aiuto della sorella, cagiona la morte del proprio neonato, provocando ripetute ferite d'arma da punta e da taglio sul corpo di quest'ultimo, concepito nella sua visione come la causa di ogni sua sofferenza.

M.A. viene condannata alla pena di anni 4 di reclusione, la sorella alla pena di mesi 4 di reclusione.

3. nel caso di partoriente trovatasi in stato di isolamento, derelizione, incomunicabilità e sconforto, correlati all'istruzione sociale della donna da ambienti legati ad una mentalità contadina (*Ass., Brindisi, 16 dicembre 1988, Ciraci, Foro it. 1989, 485*).

6. Aspetti psichiatrico - forensi dell'infanticida

Questo reato risveglia reazioni sociali spesso contraddittorie e difformi, da un lato l'uccisione del neonato da parte della madre viene considerata una grave trasgressione ad un ruolo e ad una regola di comportamento ritenuti naturali e quasi biologici, quale può essere il legame tra madre e figlio;

dall'altro c'è un comportamento di comprensione che fa giudicare l'infanticida con maggiore indulgenza se si verificano certe circostanze di condizionamento o di pressione culturale sociale.

Questo è dovuto al fatto che nella percezione sociale, per l'infanticida, si vengono a considerare le pressioni ambientali, ovvero le c.d. "condizioni di abbandono materiali e morali"; inoltre c'è chi vede l'infanticida in chiave prevalentemente psicopatologica.

Alcuni Autori parlano di sindrome dell'infanticida²⁰⁵, al fine di sottolineare la molteplicità dei fattori che intercorrono nella condotta criminosa, altri Autori invece²⁰⁶, danno particolare rilievo alla presenza di tratti caratteriali, nella fattispecie la disaffettività, l'aggressività, la mancanza di senso morale; altri, invece, hanno sottolineato come la maggior parte delle donne infanticide siano state pesantemente maltrattate durante l'infanzia, se addirittura non abbiano riportato seri traumi sessuali, da cui deriverebbe l'ostilità e il senso della rivalità; spesso uno o entrambi i genitori erano soggetti a scoppi incontrollabili d'ira, durante i quali la futura infanticida era oggetto degli atti di violenza; in molti casi appare notevolmente disturbata la relazione con il partner.

²⁰⁵ T. Tatsunuma et. Al. «Child Murder Syndrome» (1-2-3) Act. Crim. Japon. 1982, 48, pp. 99-108/163 175/205-210.

²⁰⁶ G. Ponti, P. Gallina Fiorentina, L'Infanticidio e il Figlicidio, in *Criminologia dei reati omicidari e del suicidio*, (a cura di) F. Ferracuti, Trattato di Criminologia Medicina e Criminologia e Psichiatria Forense, Milano, Giuffrè, nr. 7, 1988, cap. 7.5, p. 157.

Giova far presente che questo fenomeno non si manifesta nel contesto di un quadro psicopatologico. Merzagora (2003, 2006) tra le cause che devono essere considerate indica anche la negazione di gravidanza. Questa considerazione trova riscontro nei verbali dei processi inglesi celebrati del XVII e XVIII secolo, e riportato in quelle stesse epoche in Francia e nelle colonie americane e, nel 1800, in Baviera²⁰⁷.

Nello specifico, la negazione può protrarsi per un periodo più o meno lungo, e può coprire addirittura anche tutto il periodo della gestazione, fino al parto, che viene vissuto come un evento inatteso da parte della madre, la quale viene conseguentemente tradita da uno “sconcerto emotivo”, anche di marca patologica, con la conseguenza di negare le dovute cure al neonato fino a causarne la morte, realizzando il delitto di infanticidio ovvero di neonaticidio.

La negazione anche se non giunge alle estreme conseguenze, è definito come un “grave sintomo psichiatrico” che espone la donna ed il feto a rischi di complicazioni, parto precipitoso e non assistito, mancanza di cure prenatali, disturbi emotivi nel post-partum.

Alcuni Autori hanno proposto addirittura, di includere nel *Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali* (DSM-IV) il sottotipo del “Disturbo dell’Adattamento con negazione mal adattiva della gravidanza”²⁰⁸.

Per Brezinka et al. (1994) e Miller (1990) la negazione avviene anche in presenza di sintomi tipici della gravidanza, che non si vogliono riconoscere e che, secondo un meccanismo di razionalizzazione, si attribuiscono ad altre cose.

Gerchow (1967) osserva che “la necessità di negare può essere così intensa da influenzare le manifestazioni biologiche della gravidanza”²⁰⁹.

Secondo Brezinka et al. (1994) la scoperta della gravidanza, da parte di più donne, può avvenire accidentalmente prima del parto, come ad esempio dopo una radiografia disposta per dolori alla schiena o addominali che queste donne non avevano attribuito alla gravidanza. A tale scoperta seguono le reazioni disperate: sono stati segnalati dei casi di pazienti psicotiche che mostrano un accentuarsi dei sintomi di allucinazioni; altri casi, invece, evidenziano ansia o sintomi depressivi.

Il luogo del parto non è di raro la toilette, in quanto la madre viene colta inaspettatamente da “inspiegabili” dolori addominali.

Di Bello e Meringolo (1997) mettono in risalto che le infanti di oggi come ieri, subiscono prevalentemente la gravidanza come una fatalità ineluttabile. Sentendosi colpevoli non osano annunciarle al compagno, per paura di essere abbandonate, o ai propri famigliari, per paura della condanna della loro relazione sociale²¹⁰.

le donne obbediscono alla regola fondamentale comune: tacere.

Inoltre, si deve rilevare che sono state messe in evidenza anche delle importanti differenze tra le madri che uccidono il neonato e le madri che uccidono il figlio ancora minore.

Uccidere il figlio appena nato e’ psicologicamente differente che ucciderlo quando vi e’ stata una lunga convivenza e si sono intrecciati legami derivanti anche dalla comunanza di vita.

Esiste in primo luogo una frequente e ben nota necessità di “maturazione affettiva” della madre nei confronti del neonato: come se l’amore materno, per estrinsecarsi pienamente, necessitasse di un certo periodo di tempo. Sentimenti di ostilità o di estraneità non sono rari nelle puerpere; il neonato può essere

²⁰⁷ C. Brezinka, O. Huter, W. Biebl, J. Kinzl: Denial of pregnancy: obstetrical aspects, *Journal Psychosom Obstet Gynecol*, 15, 1-8, 1994).

²⁰⁸ I. Merzagora Betsos, *op. cit.*, p. 108.

²⁰⁹ J. Gerchow, Die arztlich-forensische Beurteilung von Kindesmonder-inner. In T. Harder, The psychopathology of infanticide. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 43, pp. 196-245, 1967.

²¹⁰ Di Bello, Meringolo, *Il rifiuto della maternità, L’infanticidio in Italia dall’Ottocento ai nostri giorni*, Pisa, Edizioni ETS, 1997, p. 171.

sentito non come individuo, ma quale oggetto, quale parte del corpo materno, di cui, si ha piena disponibilità.

Sul piano soggettivo il vissuto di alcune infanticide sembra essere, piuttosto che quello di uccidere un essere sentito come vivente, quello di impedire al neonato di incominciare a vivere; l'uccisione del neonato immediatamente dopo il parto può spesso intendersi, nella dinamica psicologica, come un aborto tardivo, effettuato sotto la spinta di circostanze "difficili" che impediscono alla donna di affrontare la maternità.

Un altro aspetto è quello relativo alle ricorrenze di patologie mentali nell'infanticida.

Tra le condizioni morbose, hanno largo spicco le oligofrenie²¹¹, le psicosi (specialmente la schizofrenia), le psicosi puerperali, le immaturità, le forme depressive, gli stati epilettici, l'etilismo.

Il numero limitato dei casi rende comunque, impossibile ogni generalizzazione, per cui non si può fare un ritratto tipo, sia psicologico che socio-ambientale, della madre infanticida.

La legalizzazione dell'aborto rappresenta forse un fattore sociale che maggiormente ha inciso sulla rilevante diminuzione del fenomeno nella nostra società.

È molto importante sottolineare che la diminuzione dell'infanticidio in tutti i paesi della nostra area culturale è da attribuire al mutamento di fattori socio-culturali, che possono riassumersi in:

- la rivoluzione nella morale e nei costumi sessuali, col mutato atteggiamento sociale non più emarginativi e censori nei confronti della ragazza madre e con la legislazione a suo favore;
- la diffusione delle pratiche anticoncezionali;
- la facilità e la liberalizzazione dell'aborto.

Di contro, l'infanticidio persiste quale fenomeno delittuoso numericamente rilevante nei paesi ove la morale pubblica è ancora severa nei confronti della madre illegittima.

Se dobbiamo però costruire uno stereotipo di infanticida, si può delineare come una persona che vive in condizioni economicamente disagiate, che attraversa situazioni di grosse difficoltà psicologico - ambientali, che deve affrontare da sola parto e puerperio, che ha avuto conflitti con il partner, che ha tenuta nascosta la gravidanza, che è stata colta dalle doglie inaspettatamente e che partorisce senza assistenza²¹².

Tra le psicopatologie di cui può soffrire la madre al momento dei fatti omicidiari si possono indicare:

- 1) disturbi depressivi, compresa la depressione *post-partum*;
- 2) le patologie su sfondo paranoideo, ove il figlio è percepito come un persecutore, o come soggetto che deve essere protetto a tutti i costi da un mondo maligno, intrusivo, invadente;
- 3) disturbi di personalità in cui vi è maggiore facilità al passaggio all'*acting out* (ad esempio i disturbi *bordeline* di personalità);
- 4) disturbi psichici correlati all'uso di sostanze voluttuarie.

L'abuso di sostanze voluttuarie, con particolare riguardo all'eroina ed alla cocaina, può esercitare una duplice azione nel favorire il figlicidio.

Da un lato la loro assunzione ed eventuale sindrome di astinenza possono portare a fenomeni di irritabilità, eccitazione, disinibizione, stati depressivi e/o disforici ecc., che possono favorire il passaggio all'atto omicidiario.

²¹¹ B. Bisio, Sui rapporti fra insufficienza mentale e infanticidio per causa d'onore, *Quaderni di Criminologia Clinica*, 1975, pp. 381- 402.

²¹² H. Winnik, M. Horovitz, *The Problem of Infanticide*, Brit. J. Criminol, 1961, 2/1, pp. 40-52;

M. Schachter, Studio sull'infanticidio e sua psicopatologia, *Quaderni di criminologia Clinica*, 1961, pp. 538-541.

J. Greger, *Killing by Schizophrenic Mothers of Their Own Children*, Psychiat. Clin., 1969, 2/1, pp. 14/24.

L. Krauskopft, *Die Kindestötung in Deutschland Frankreich und der Schweiz*, Druck Henzi, Koniz, 1971.

E. Lange, U. Schauman, *Special Psychiatric-Psychological Aspects in Expert Opinions on Woman Accused of Infanticide*, *Medicolegal Bordine Questions*, Fischer Jena 1971.

Dall' altro lato l'abuso di sostanze voluttuarie può favorire la slatentizzazione di sintomi psicotici in madri che presentano una "doppia diagnosi", e cioè una malattia mentale e contemporaneamente una tossicofilia, una tossicomania o una tossicodipendenza²¹³.

Comunque, al di là dei casi di "doppia diagnosi", occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 95 c.p., soltanto lo stato di cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti può incidere sul giudizio di imputabilità.

7. Casi e sentenze di infanticidio

In questo paragrafo verranno riportati per scopi scientifici, alcuni passaggi di casi e di sentenze di infanticidio, nei quali emerge una condizione di disagio sociale che, purtroppo, incide nell'*acting-out* dell'infanticida ed a ragione, diventa la condizione base che il legislatore ha voluto regolare con interventi mirati al fine di realizzare quella linea di separazione tra omicidio volontario ed infanticidio, dove appunto, le condizioni di abbandono morale e materiali connesse al parto sono l'essenza che differenzia i due delitti, oltrechè costituiscono le risposte da un punto di vista sociale verso un reato dalle motivazioni incomprensibili agli occhi dell'opinione pubblica.

Caso1:

Dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della cittadina nigeriana I. O., emessa dal Tribunale Penale di Roma, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari in data 1 .09.2005.

a) Dinamica dei fatti.

Risulta dal verbale di arresto che in data 27 agosto 2005 alle ore 20.27 perveniva una chiamata di soccorso al 118, da persona allo stato non identificata. L'unità di soccorso, portatasi in via dei Giardinetti, trovava la I. O. per strada, all'altezza del civico [...]. La donna era sola, e riferiva di avere un'emorragia, ragione per la quale veniva trasportata al Policlinico Villa Irma dove un'emorragia, veniva tamponata. La dott.ssa O.A.M. constatava la presenza del cordone ombelicale da poco reciso, e diagnosticava un parto pre-termine avvenuto a domicilio. Informalmente riferiva anche che l'indagata è affetta da HIV. Di tali condizioni veniva informata la Questura.

Poiché la I. manifestava la volontà di allontanarsi dall'ospedale, e nonostante i tentativi della stessa di non rilevare il luogo del domicilio, gli agenti riuscivano a localizzare l'abitazione di via dei Giardinetti [...]. Nell'abitazione trovavano due uomini identificati per A. O. e V. A., entrambi sedicenti e asseritamente di nazionalità nigeriana, i quali sosteneva di essere rientrati in casa dopo che la donna era stata soccorso dall'ambulanza. L'indagata mostrava un body da donna e un asciugamano chiusi dentro due sacchi di plastica distinti, entrambi intrisi di sangue. Riferiva di non ricordare di avere partorito, ma di avere provveduto a pulire il bagno.

Personale della Squadra Mobile a questo punto procedeva a un attento controllo di tutti i cassonetti ubicati nelle vicinanze dell'abitazione. Attorno alle 2.35 del 28.08.05, dietro uno dei cassonetti posti all'altezza del civico [...], adiacente al viottolo che conduce al civico [...], si rinveniva una busta di plastica con all'interno il corpo privo di vita del feto, insieme a una scatola di medicinali. I sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto constatavano il decesso. Si procedeva pertanto all'arresto.

b) Interrogatorio

²¹³ Per *tossicomania* si indica quel legame che si viene ad instaurare nel solo caso in cui la sostanza impiegata è dotata della capacità di dar luogo ad un dipendenza grave e tenace; per *tossicodipendenza* si deve, invece, intendere una condizione di intossicazione cronica o periodica, dannosa per l'individuo ed alla società, prodotta dall'uso ripetuto di una sostanza chimica o naturale o di sintesi, le cui caratteristiche sono: il desiderio incontrollabile di continuare ad assumere la sostanza e di procurarsela con ogni mezzo; la tendenza ad aumentare la dose per ottenere gli stessi effetti (tolleranza); la dipendenza psichiatrica e, a volte, anche fisica dagli effetti della sostanza.

Infine per tossicofilia si intende la propensione di coloro per i quali la droga è un bene appetibile.

L'indagata, nel corso dell'interrogatorio ha sostenuto in un primo momento di non essersi nemmeno resa conto di essere incinta fino a tempi recenti, e di avere preso le pillole giornalmente in piccole dosi, riconoscendo quelle che le venivano mostrate, perché stava male di stomaco. Ha inoltre sostenuto che il suo fidanzato, nonché padre del bambino, si era allontanato per la Nigeria da due mesi, dopo aver saputo che lei era incinta.

Tuttavia, dopo le contestazioni mosse dal giudice, la I. ammetteva che dopo che essa disse al fidanzato di essere incinta, quest'ultimo le disse che doveva abortire. La picchiò e minacciò di ammazzare il padre e la madre, e poi lei stessa, se non l'avesse fatto. Dell'uomo, di nome F., l'indagata ha fornito nome e cognome nonché alcune indicazioni utili al suo rintraccio, tra cui il numero di telefono.

L'indagata ha detto di avere molta paura, poiché sapeva che i suoi connazionali sono avvezzi a questo tipo di cose, e ha citato un precedente episodio di violenza cui F. avrebbe preso parte a Torino. In ogni caso ha ammesso di avere preso le pillole tutte insieme, ma ha mostrato di non essere consapevole dell'effetto che il farmaco le avrebbe provocato. F. infatti le disse che sarebbe finito tutto e che sarebbe stata bene. Invece poche ore dopo avere preso le pillole la I. cominciò a sentirsi male. A questo punto F. le telefonò, e poiché l'indagata le disse che si sentiva male, le promise che di lì a poco sarebbe arrivato. Invece l'indagata, dopo essere svenuta, cominciò a gridare, e per questa ragione la vicina chiamò l'ambulanza.

In ogni caso il racconto dell'indagata conferma che essa non aveva altri rapporti se non con il fidanzato. Essa ha detto di recarsi soltanto in chiesa per cantare, e al lavoro. Ha detto di non avere nessuna amica, e comunque nessuno con cui consigliarsi. Infatti, non raccontò a nessuno del fatto che era incinta.

c) Considerazioni del Giudice per le Indagini Preliminari.

È evidente che dietro il reato commesso vi è una realtà dolorosa di isolamento, probabilmente grave sfruttamento e comunque sradicamento sociale, mancanza di solidarietà e aiuto, realtà che con tutta evidenza ha motivato la I. a commettere il reato. Tenuto conto di tale retroterra, si ritiene che la misura degli arresti domiciliari in ospedale possa contemperare le esigenze cautelari con le esigenze di cura, riabilitazione e risocializzazione.

Caso2:

Cass., sez. I, sentenza n. 40993 del 2010.

a) Dinamica dei fatti.

Il 27 luglio 2007, verso l'alba, l'imputata partoriva nel bagno di casa, senza l'assistenza di alcuno dei familiari, un bambino, provvedendo poi da sola al taglio del cordone ombelicale con un paio di forbici prelevate in cucina. Imbavagliato il neonato, lo avvolgeva, una volta che aveva smesso di dare segni di vita, in un sacco dell'immondizia e lo gettava nel cassonetto dei rifiuti, posto nel piazzale antistante l'abitazione.

I giudici di merito ritenevano provata la responsabilità della G. sulla base di plurimi e concordanti elementi probatori. L'autopsia evidenziava che il piccolo aveva respirato dopo il parto, che la morte doveva essere collocata in un momento successivo alla nascita e che la casa del decesso era riconducibile all'asfissia, dovuta all'occlusione degli orifizi respiratori.

A seguito di sue reiterate sollecitazioni volte a conoscere la reale dinamica dei fatti, la G. dapprima aveva dichiarato di avere partorito un bambino morto e di averlo affidato al padre per le esequie e, infine, aveva ammesso di aver personalmente posto il corpo del neonato nel bidone dell'immondizia davanti la sua abitazione. Le attività di indagine immediatamente svolte dai Carabinieri portavano effettivamente al rinvenimento in tale luogo del corpo di un neonato, raggomitato in posizione fetale, avvolto in un sacco dell'immondizia, insieme a due pannoloni e ad un asciugamano intriso di sangue. Intorno al viso del piccolo era stata stretta con forza - tale da produrre escoriazioni di secondo grado e da determinare il ristagno della circolazione sanguigna - una canottiera che ocludeva la bocca e il naso, mentre il cordone ombelicale risultava reciso, ma non annodato. L'imputata, sottoposta a numerosi interrogatori, dichiarava che il bambino era nato da una relazione con un uomo sposato, Z.S., di ventotto anni più grande, il quale, preannunciando il suo rifiuto di riconoscere in futuro il bambino, aveva riservato alla donna ogni decisione sulla sua sorte. Aggiungeva di avere taciuto la notizia della

gravidanza ai familiari per paura delle loro reazioni. Gli esami genetici svolti attribuivano a Z. la paternità del piccolo.

b) Testimonianze dei familiari.

I familiari dell'imputata riferivano concordemente di non essersi accorti dello stato di gravidanza di M.G. pur ammettendo di aver notato un forte aumento di peso della donna, di costituzione minuta.

Aggiungevano di non avere percepito alcun rumore o movimento strano la mattina del 27 luglio e di non essersi insospettiti per la presenza di macchie di sangue sul pavimento della cucina e di asciugamani sporchi di sangue in bagno, nonché per la prolungata permanenza in bagno e per la sua evidente spossatezza.

Da altre deposizioni [...], emergeva, invece, che era immediatamente percepibile lo stato di gravidanza di M.G. che, però, non aveva mai formato oggetto di commenti espliciti con i parenti più stretti della giovane a causa del loro comportamento improntato alla più totale negazione. Il timore della violenta reazione dei propri familiari era anche alla base del netto rifiuto opposto da M.G. a qualsiasi offerta di aiuto nel dare notizia ai genitori della sua condizione.

Caso3:

Processo in Corte d'Assise di Bologna.

1° maggio 1879.

Il fatto. L'infanticida Teresa Rizzoli rimane incinta per rapporti casuali avuti con un conoscente, partorisce la sera, durante la pausa dei lavori domestici. Raccolto il bambino e avendolo sentito vagire, lo soffoca con le mani. Il cadavere viene nascosto per alcuni giorni sotto il letto, poi, quando la famiglia presso cui la donna lavora si trasferisce nella residenza di campagna, Teresa getta il cadavere nel Torrente; nel far questo, però, viene vista da un uomo del villaggio, che a seguito della deposizione di quest'ultimo i Carabinieri arriveranno all'autrice del delitto.

I risultati della perizia sul cadavere evidenziarono le cause della morte da attribuirsi alla emorragia ombelicale determinata dal soffocamento del neonato e dalla mancata allacciatura del cordone ombelicale²¹⁴.

Caso 4:

Processo in Corte d'Assise di Bologna.

26 maggio 1885.

Il fatto. A San Donino viene rinvenuto dentro un pozzo il cadavere di un neonato in evidente e avanzato stato di putrefazione. La voce pubblica del paese indirizzò i sospetti dei carabinieri verso Elsa Travaglini, bracciante nubile di 21 anni, la quale interrogata, confessa di aver partorito tre settimane prima.

Fu il giovane con cui da tempo aveva una relazione clandestina a convincerla che sarebbe stato meglio per entrambi se il bambino fosse nato morto²¹⁵.

Caso 5:

30. dicembre 1902.

Il fatto. Durante la pulizia di un pozzo nel cortile della casa della famiglia Zanelli di Bologna, viene rinvenuto il cadavere di un neonato fatto a pezzi. Il delegato della P.S. interroga la domestica in servizio presso quella abitazione, Emilia Castagnara, che confessa di aver partorito, un mese prima, un bambino già morto, frutto di una violenza carnale subita quando la stessa lavorava presso un'altra famiglia. Il bambino fu tenuto nascosto nella sua stanza per una settimana, poi deciso di buttarlo nella latrina, dopo averlo fatto a pezzi perché non occludesse il condotto.

...temendo di ingombrare il condotto, con il coltello, sul piano di marmo della latrina stessa ho tagliato la testa del cadavere [...] Indi gli ho tagliato le braccia all'altezza delle spalle e per ultimo gli ho

²¹⁴ R. Selmini, *op. cit.*, p. 159.

²¹⁵ R. Selmini, *op. cit.*, p. 164.

tagliato le gambe [...] Nel compiere tali operazioni non ho trovato difficoltà alcuna: ho tagliato come se si fosse trattato di un pezzo di carne qualsiasi...²¹⁶.

8. Il figlicidio

Giasone: *Che madre crudele vi è toccata, figli!*

Medea: *Per la follia di vostro padre siete morti, figli!*

Giasone: *Non è mia la mano che li ha uccisi.*

Medea: *Li ha uccisi l'oltraggio delle tue nuove nozze...*

Giasone: *Lascia che seppellisca e pianga questi morti.*

Medea: No. Io li voglio seppellire, con queste mani; li porterò nel tempio di Era Acraia, perché nessuno dei miei nemici possa recare loro oltraggio, profanare la loro tomba. E qui, nella terra di Sisifo, per i tempi a

venire istituirò feste solenni e riti, ad espiazione di

questo empio assassinio. Io invece me ne andrò nel paese di Eretto per vivere con Egeo, figlio di Pandione. Tu morirai di mala morte, com'è giusto, colpito al capo da rottame della nave Argo...

Giasone: perché li hai uccisi...?

Medea: per farti soffrire...

(Dalla *Medea* di Euripide)

Se il diritto distingue la figura delittuosa dell'infanticidio, la criminologia differenzia tra il neonaticidio, che ricorre nell'immediatezza della nascita; l'infanticidio, che è l'uccisione del bimbo entro un anno di età; e il figlicidio o libericidio, quando la vittima ha più di un anno²¹⁷.

La distinzione, in particolare fra le prime due forme e la terza, è fatta in base a considerazioni di ordine statistico, socio-situazionale, motivazionale.

Al riguardo, l'infanticidio e il neonaticidio ricorrono per il codice penale - e per altri - solo quando l'uccisione avvenga immediatamente dopo la nascita, e possono trovare radici dinamiche particolari:

non è raro, infatti, osservare sentimenti di ostilità e di estrema ostilità nella madre, che percepisce il neonato ancora come un oggetto, parte del proprio corpo e, quindi, nella propria disponibilità, che necessita di un certo periodo di tempo per raggiungere una compiuta maturazione affettiva nei suoi confronti...e per essere investita di quello "istituto materno", quindi non solo fatto biologico (Merzagora, 2005)

Di Bello e Meringolo (1997) sottolineano che molte madri d'altrocanto, riferiscono di cominciare a percepire il neonato come "vera persona" quando incomincia a sorridere.

Nel figlicidio, particolare attenzione è stata rivolta all'uccisione del figlio non neonato ma ancora bambino, ovverosia del figlio nei cui confronti dovrebbe essersi instaurato quel complesso di legami affettivi, di interdipendenza, di convivenza di vissuto comune che caratterizza il rapporto genitore-

²¹⁶ *Ibidem*, p. 183.

²¹⁷ P.J. Resnick, Murder of the newborn: psychiatric review of neonaticide. *American Journal of Psychiatry*, 126, pp. 1414-1420, 1970.

figlio, rapporto che, peraltro, per essere la vittima ancora piccola, e' caratterizzato dalla persistenza di un particolare legame di dipendenza, dovuta alla non raggiunta maturità biologica e psichica e alla non conseguita autonomia sociale. Il figlicidio che rientra nella fattispecie criminosa punita dal codice penale nel reato di omicidio aggravato per il legame parentela, si distacca nettamente oltre che dalla conflittualità fra genitori e figli adulti, anche da quella dell'infanticidio per la mancanza di quelle pressioni sociali legate a circostanze ambientali difficili, o al discredito di una maternità irregolare, che sono pur sempre caratteristiche spesso ricorrenti nell'uccisione del neonato subito dopo il parto. L'interesse verso il figlicidio si colloca nel filone più generale verso lo studio della violenza perpetrata a danno dei bambini da parte dei genitori, fenomeno che purtroppo e' in aumento.

Anche per quanto concerne questo delitto, non si può fare un'interpretazione univoca, sia per quanto attiene alle dinamiche psicologiche, che per le modalità e l'intervento di meccanismi psicopatologici.

E' comunque da tener presente che c'è una elevata frequenza, emergente da studi casistici, di situazioni psicopatologiche fra gli autori del figlicidio, il delitto non e' però appannaggio esclusivo di malati di mente, anche se statisticamente i rei giudicati affetti da vizio di mente al momento del fatto costituiscono la grande maggioranza.

Batt (1948) studiando 20 casi di omicidio del depresso riscontrava che in 19 casi l'omicidio era costituito in figlicidio materno. Gottlieb (1996) arriva addirittura a consigliare particolare vigilanza in tutti i casi in cui una donna con figli sia diagnostica depressa con ideazione suicidiarie.

Dal punto di vista delle dinamiche psicopatologiche si rileva che, con grande prevalenza, esse attengono a tematiche depressive, senso di inadeguatezza, auto-svalutazione, perdita o non acquisita capacità di svolgere il ruolo materno, ruminazioni suicidiarie. Frequenti sono pure i pregressi comportamenti anomali verso il bambino, spesso non desiderato, ed i convincimenti pessimistici e ansiosi sul futuro fisico o mentale del figlio (ritenuto incapace di crescere per anoressia, o destinato a rimanere mentalmente menomato), talora accompagnati da idee ossessive e coattive di poter nuocere i figli.

Sono abbastanza frequenti tematiche negative nei confronti dei partner (gelosia, relazioni disturbate, intenti vendicativi nei suoi confronti privandolo del figlio ecc.)

Le tematiche di depressione sarebbero dunque le più frequenti e il figlicidio si realizzerebbe per lo più nella forma dell'omicidio allargato; in tale prospettiva la madre con intenzionalità suicida vorrebbe portare con se il figlio uccidendolo, posto che questi, in situazioni psichiche morbose o disturbate, può essere percepito a livello profondo, con meccanismo simil-psicotico, non come individuo autonomo, ma come prolungamento e propaggine della propria persona, privo pertanto di individualità.

E' comunque elevata la frequenza fra le madri di tentativi di suicidio antecedenti al figlicidio o contestuali allo stesso, nonché di ricoveri in nosocomi per problemi depressivi.

Non mancano casi nei quali viene attuato da parte della madre un comportamento nel quale si evidenzia iracondia, disaffettività, insensibilità, prepotenza ecc.

Al di là delle forme depressive prevalenti ma non esclusive, sono segnalate altre più rare condizioni psicopatologiche: oligofrenia, immaturità o anomalie della personalità, ansietà, nevrosi ossessiva o isteria, schizofrenia, paranoia, psicosi puerperali, reazioni psicotiche.

Comunque, giova far presente che le statistiche sono inferiori alla reale dimensione del fenomeno, dove si rileva un certo numero oscuro.

In particolare, molti decessi catalogati come "incidenti" o "disgrazie" possono in realtà nascondere dei progetti omicidiari di madri che hanno compiuto un omicidio per omissioni con gravi e volontarie carenze di cure e di attenzioni (bimbi che vengono soffocati in culla-che cadono dalla finestra).

Il figlicidio e' un delitto che provoca violente e penose emozioni a causa della crudeltà, efferatezza ed apparente scarsa o nulla comprensibilità.

Nella nostra società, molto attenta ai diritti del minore, sensibile ad ogni tipo di abuso sull'infanzia, il delitto di figlicidio appare in tutta la sua gravità, incomprensibilità sociale e morale.

Secondo uno studio dell'Eurispes, nel biennio 2009-2010, sono stati consumati 39 figlicidi (25 nel 2009 e 14 nel 2010). Di questi, nel 2009, 14 sono stati perpetrati da padri e 11 da madri. Nel 2010, invece, 4 sono stati compiuti da padri e 10 da madri.

Nel complesso, la maggior parte dei figli uccisi da genitori sono stati maschi (15 vs 10 nel 2009 e 11 vs 3 nel 2010), mentre le madri sono state quelle che hanno ucciso più figli rispetto ai padri (21 vs 18)²¹⁸.

9. Le motivazioni del figlicidio materno

Tra le varie motivazioni che possono spingere una madre al delitto di figlicidio, dobbiamo indicare²¹⁹:

- *atto impulsivo delle madri che sono solite maltrattare i figli*. Vi è una tipologia di madre che è solita abusare dei figli ed in particolare usare violenza fisica in modo inadeguato, sadico e crudele. Queste madri, in seguito a una stimolazione del giovane figlio (ad esempio urla, pianti ecc), vanno incontro ad un improvviso, rapido e impulsivo agito aggressivo per cui possono percuotere il figlio con un oggetto contundente, soffocarlo, accoltellarlo, defenestrarlo ecc. Si tratta di madri che non hanno messo in atto un progetto omicidiario preordinato. Queste madri vivono spesso situazioni familiari problematiche, con numerosi figli a cui badare; condizioni economiche indigenti, problemi di separazione con il marito o con il proprio compagno; difficoltà legate all'alloggio, al lavoro ecc. Queste donne, che si contraddistinguono per abusare in modo regolare e continuo (usano violenza fisica; trascuratezza; promiscuità sessuale etc), dei loro figli, spesso provengono a loro volta da famiglie poliproblematiche, ove loro stesse sono state vittime di maltrattamenti ed abusi nell'infanzia;
- *l'agire omissivo delle madri passive e negligenti nel ruolo materno*. In alcuni casi la morte del figlio, soprattutto se in giovane età (allorquando necessita di particolari attenzioni e cure), può essere dovuta ad atti omissivi della madre che non accudisce e tutela in modo adeguato. Ad esempio, la madre non vuole vestirlo in modo consona alle temperature, o portarlo dal medico a farsi curare in tempi utili, provvedendo a nutrirlo in modo efficace e continuo. In questi casi l'omicidio avviene spesso in modo passivo, l'alimentazione incongrua o insufficiente, malattie non curate, incidenti apparentemente dovuti a fatalità;
- *la vendetta della madre nei confronti del compagno*. In alcuni casi la madre può uccidere il figlio per vendicarsi dei torti reali o presunti subiti dal marito. Con l'uccisione del figlio la madre cerca così di infliggere un dispiacere al proprio compagno. Questa dinamica è nota con il nome di "Sindrome di Medea".

La storia di Medea si ricava dalla tradizione greca della leggenda degli Argonauti ed è riproposta da Euripide, Esiodo, Pindaro, Eschilo, Sofocle, Ovidio, Diodoro fino a Corbeille. Il tema risale, comunque, almeno al V secolo a.C. Medea, esperta in arti magiche e nipote di Circe, era figlia del re della Colchide, Eete, custode del Vello d'oro. All'arrivo degli Argonauti, presa d'amore per Giasone, lo aiuta nell'impresa di conquistare il Vello d'oro, uccidendo il proprio fratello Absirto: lo fa a pezzi per ritardare l'inseguimento del padre. Tale comportamento avrebbe forse dovuto mettere in guardia Giasone sul carattere della futura sposa, e suggerirgli maggiore cautela nei suoi confronti, tanto più che Medea, prima dei figlicidi, commetterà altre nefandezze (per esempio squarterà e getterà in un calderone bollente Pelia che aveva mandato Giasone alla ricerca del Vello d'oro con l'intento di liberarsi di lui, facendo credere alle figlie di lui che si trattava di un rodimento magico per fargli riacquistare la giovinezza).

In ogni caso, dopo il tradimento della patria, la perfidia nei confronti del padre e l'assassinio del fratellino, Medea fugge con Giasone, e con lui vive per un po' di tempo a Corinto, fino al giorno in cui Creonte, re greco e non barbaro come Medea, incautamente propone di bandire Medea e di dare la propria figlia in sposa all'eroe, il quale, spergiuro ed ancor più improvvido, accetta. A questo punto Medea, oltre a Creonte e alla figlia di questa promessa a Giasone, uccide i figli che ella stessa aveva avuto dall'eroe, appunto per vendicarsi del suo tradimento, tanto più grave in quanto lei, per seguirlo, aveva reciso tutti i propri vincoli e violato tutte le norme più sacre: da qui la tradizione che vede Medea come esempio mitico della figlicida per vendetta contro il coniuge.

²¹⁸ Eurispes, Rapporto Italia cit.

²¹⁹ G.C. Nivoli, *Medea tra noi*, Roma, Carocci, 2002, p. 36 e ss.

Sotto il profilo psicodinamico, i figli possono essere stati uccisi da Medea non solo perché si interrompa la linea di discendenza da Giasone, ma anche per il desiderio di realizzazione allucinatória del possesso totale dei propri figli, estromettendo il padre. I figli di Medea diventeranno un bene materiale a cui ella nel suo sentimento di onnipotenza ha dato la vita, ma cui ella può anche toglierla;

- *le madri che uccidono i figli indesiderati.* Alcune madri uccidono in modo attivo, deliberato e cosciente (cioè in piena lucidità mentale) il loro figlio perché non era desiderato. Sono madri che non hanno desiderato la gravidanza e spesso il figlio “non voluto” ricorda loro momenti molto tristi e penosi della propria vita, indigenza economica abbandono da parte dell’uomo amato, episodi depressivi, violenze sessuali subite. Si tratta di madri che presentano tratti di personalità impulsivi antisociali, spesso hanno una storia personale di comportamenti devianti e di abuso di droghe;
- *le madri che uccidono i figli trasformati in capri espiatori di tutte le loro frustrazioni.* Vi sono delle madri che ritengono, nella loro percezione che i figli abbiano rovinato completamente, drammaticamente e inerosabilmente la loro esistenza. Queste madri hanno la percezione che la gravidanza abbia sformato il loro corpo, le abbia condizionate a vivere in un ambiente a loro non gradito, le obblighi ad accettare un compagno che non amano oppure a non vivere felici col compagno che amano, le costringa a trascorrere tutta la giornata per badare alle malattie reali o presunte. Queste donne somatizzano tutte le loro frustrazioni di vita sul bambino che ritengono la causa unica e drammatica del loro percepito fallimento esistenziale. Può trattarsi di madri insicure, con tratti *bordeline* di personalità, ovvero madri conflittuali che presentano anche tratti impulsivi e aggressivi;
- *le madri che negano la gravidanza e fecalizzano il neonato.* Vi sono delle madri che uccidono o lasciano morire il neonato nell’immediatezza del parto. In genere si tratta di madri di giovane età, che non hanno una situazione sociale chiara e definita con il compagno, che in genere è una persona più adulta che dopo averla messa incinta l’abbandona. Queste madri hanno spesso una forte dipendenza dai legami familiari, presentano caratteristiche personali di immaturità, tratti regressivi, infantili narcisistici. Tali madri presentano spesso la caratteristica di negare in modo isterico la gravidanza, si comportano come se non fossero incinta. Si vestono in modo da nascondere alla loro famiglia, ai loro compagni sul luogo di lavoro, la gravidanza, non richiedono durante la stessa consulenza ginecologiche o altre visite mediche. Sono madri che tendono a partorire da sole, in situazioni non gestite da specialisti (medici/ostetriche) ed in condizioni di clandestinità. Successivamente gettano spesso il feto partorito nelle discariche o nei luoghi ove è raccolta la spazzatura, come se si trattasse di un prodotto fecale, e cioè un oggetto privo di vita, di umanità. Altre madri invece abbandonano il feto in luoghi pubblici con la speranza che possa essere notato e salvato da altre persone;
- *le madri che ripetono sul loro figlio le violenze che avevano subito dalla propria madre.* Numerose figlicide hanno avuto, a loro volta, una madre che non si comportava, nei loro confronti in modo adeguato e corretto. Le madri che uccidono il proprio figlio a loro volta hanno spesso avuto una madre che le minacciava di abbandono, non rispettava la loro individualità, le utilizzava come oggetti, le ha rese vittima di abusi psicologici, di violenza, di promiscuità sessuale, di trascuratezza. Queste madri assassine che hanno avuto una madre cattiva, non sono riuscite ad avere una buona identità materna, non tollerano frustrazioni, sono confuse nel ruolo femminile; pur desiderando, a livello conscio, di non essere “una madre cattiva”, in realtà con i figli non riusciranno nell’intento e ripeteranno gli stessi errori della loro madre.

Catanesi e Troccoli (1994) sottolineano, ad esempio, quale rilievo:

possa avere nello sviluppo del cosiddetto “amore materno” la relazione avuta/in atto fra la madre e figlia, quando si pensi al processo di identificazione che naturalmente si verifica fra le due figure; lo sviluppo di un proficuo rapporto madre-figlio può essere ascoltato, o reso angosciante, dalla possibile

Crimmins et al. (1997) nei 42 casi di donne condannate per figlicidio cui tratta la loro ricerca, hanno trovato che queste donne avevano a loro volta sperimentato inadeguatezza materna, mancanza di protezione, anni di frustrazioni nella famiglia di origine, uso della violenza come sistema abituale di risoluzione di conflitti, con la conseguenza che siffatto comportamento aveva portato queste donne all'incapacità di provare attaccamento affettivo nei confronti dei loro figli²²¹.

- *le madri che spostano il desiderio di uccidere la loro madre cattiva ed uccidono il loro figlio cattivo.* Tra i problemi fondamentali che stimolano una madre al figlicidio, si possono annoverare l'odio e l'astio che quest'ultima ha nei confronti della propria madre vissuta come cattiva. In questo senso la figlicida è originariamente legata ad un grave conflitto con la propria madre cattiva, che vorrebbe distruggere e annientare. Molti studiosi riconoscono un denominatore comune nel desiderio della figlicida di uccidere la propria madre cattiva, e poi secondariamente, di spostare la propria aggressività omicidiaria verso il figlio;
- *le madri che desiderano uccidersi e uccidono il figlio.* Vi sono madri affette da depressione che non scorgono più alcuna possibilità di vivere su questa terra e decidono di togliersi la vita. Queste madri vivono in una situazione espressiva senza speranza, senza possibilità di ricevere nessun aiuto, afflitte dalla loro percepita pochezza e indegnità e si convincono sempre di più che il figlio non potrà vivere in un mondo ostile, cattivo, crudele, senza di loro. Per questo motivo uccidono il figlio e spesso dopo il figlicidio si uccidono. Si tratta di madri che si muovono in un progetto di "suicidio allargato" nell'ambito spesso di patologie di tipo depressivo e paranoideo;
- *le madri che uccidono il figlio perché pensano di salvarlo.* Vi sono madri che si muovono in un contesto mentale di tipo paranoideo persecutorio, per cui ritengono che l'unico modo di poter sfuggire ad un mondo crudele e maligno che le perseguita sia la morte propria e del figlio. Queste madri, oltre a presentare aspetti depressivi, deliranti, persecutori, possono essere anche vittime di allucinazioni uditive di tipo imperativo, e perciò sono convinte di udire voci che esigono e chiedono in modo continuo e minaccioso la morte del bimbo come unica possibilità di salvezza, come sacrificio per una vita migliore. Può trattarsi in questo caso di figlicidio di tipo altruistico, ove la motivazione all'omicidio è legata al fatto che l'unico mezzo per poter salvare il figlio da un mondo minaccioso e crudele è quello di ucciderlo;
- *le madri che uccidono il figlio per non farlo soffrire.* Si tratta di figlicidi dove, in linea teorica, non vi dovrebbero essere guadagni secondari per la madre che decida di uccidere il figlio esclusivamente per non farlo più soffrire da malattie reali. Nei casi più classici, il figlio soffre di una malattia reale grave, a decorso ingravescente che lo obbliga a soffrire giornalmente grandi dolori, con un grave deterioramento progressivo;
- *le madri che prodigano cure affettuose al figlio ma in realtà lo stanno subdolamente uccidendo.* La Sindrome di Munchausen per procura (SMP), è propria di quelle madri che provocano nel figlio lesioni spesso gravi che simulano delle malattie al fine di ottenere, in modo particolare, l'attenzione da parte del medico. Queste madri somministrano di nascosto dei farmaci o sostanze dannose alla salute sino a poter causare veri e propri avvelenamenti al figlio. Sono madri che mantengono un atteggiamento, di fronte alle persone, di estrema cura, premura, attenzione alla salute del proprio figlio che portano continuamente ed ossessivamente dai medici per farlo curare. In alcuni casi tali donne non sono riconosciute dai medici come affette da una Sindrome di Munchausen per procura ed il figlio può andare incontro a morte a causa di gravi lesioni provocategli dalla madre.
- *le madri che uccidono il figlio per brutalità.* De Greef definisce uccisione per brutalità di madri infastidite dal pianto o dalle esigenze del bambino, compresi quelli per eccessiva somministrazione

²²⁰ R. Catanesi, G. Troccoli, La madre omicida. Aspetti criminologici. Rassegna di Criminologia, n.1, p. 167, 1994.

²²¹ S. Crimmins, S. Langley, H.H. Brownstein, B.J. Spunt, Convicted women who have killed children: a self-psychology perspective. Journal of Interpersonal Violence, n. 12, (1), pp. 49-69, 1997.

di oppiacei, di cui un tempo si faceva largo uso pediatrico, in quanto l'oppio, in particolare il laudano, veniva usato per tenere tranquilli i bambini delle operaie che dovevano lasciarli soli per andare a lavorare²²².

- ❑ *neonaticidi attuati in presenza e a causa di psicopatologie puerperali*, descritte in tre diverse forme, caratterizzate da depressione, ma con differenti livelli di gravità: *il maternity blues*²²³, *la depressione postpartum*²²⁴ e *la psicosi puerperale*²²⁵.

10. Comportamento della madre dopo l'uccisione del figlio

Non si può certamente tracciare uno schema di comportamento dopo l'uccisione del figlio valido per tutte le madri.

Ogni caso va considerato nella sua specificità.

Il comportamento posto in essere dalla figlicida, dopo la commissione del delitto, può dipendere da molteplici varianti, nello specifico²²⁶:

- ❑ la presenza e il tipo di malattia mentale;
- ❑ il rapporto con la famiglia d'origine e la famiglia acquisita;
- ❑ la capacità di introspezione e di accettazione in relazione all'omicidio;
- ❑ il tipo e la qualità di vita nel contesto penitenziario;
- ❑ l'accettazione e la sensibilità a trattamenti psicoterapeutici e farmaceutici.

Nelle fasi successive l'arresto è comunque altissima la percentuale di rischio suicidiario, per le madri che hanno ucciso il proprio figlio. Tale rischio può essere riscontrato nelle madri depresse, incapaci di vivere, che hanno ucciso il loro figlio in un contesto suicidiario allargato, e che possono, immediatamente dopo l'omicidio, cercare di uccidersi con più o meno successo.

Durante la stesura degli atti d'indagine la madre figlicida può verbalizzare di aver fatto un patto di suicidio con il suo bambino e quindi dovrà uccidersi al più presto, essendo al momento, sotto stretta sorveglianza. Altre madri, invece parlano di una promessa vaga di uccidersi, ad esempio di date ritenute importanti (es. ricorrenza della morte del figlio).

Giova far presente che, nella fase successiva all'arresto, i membri della famiglia in genere prestano aiuto alle madri che hanno ucciso il figlio. In questo momento fondamentale e particolarmente delicato per l'identificazione dell'autore del reato, i familiari cercano spesso in un processo velato di negazione, di attribuire la colpa di quanto successo non alla madre, bensì a terze persone, oppure a stati temporanei di

²²² I.Merzagora Betsos, *Demoni del focolare, Moglie e madri che uccidono*, Torino, Centro Scientifico Editore, 2003, cap. III, p.121.

²²³ *il maternity blues*: costituisce la forma più moderata di depressione successiva al parto, che compare con elevata frequenza nelle puerpere e che si risolve nel giro di una o due settimane. Il *maternity blues* avrebbe un'incidenza statistica superiore al 70%, e sarebbe caratterizzato da umore depresso che però non permane per l'intera giornata, crisi di pianto, ansia e senso di inadeguatezza nei confronti del compito materno che la donna si trova a dover affrontare. Si attribuisce, per l'appunto, sia a fattori ormonali che a problemi di adattamento alla nuova situazione.

²²⁴ *la depressione postpartum*: si calcola un'incidenza dal 20 al 25 %; i sintomi possono presentarsi fin dalle prime settimane o, più gradatamente, nei 5-6 mesi successivi al parto, e può essere diagnosticata persino oltre i 12 mesi. In questa forma la depressione è presente in tutto l'arco della giornata, si riscontrano disturbi del sonno o dell'alimentazione, attacchi di panico, cefalee, paura di contatti esterni, ritiro sociale, affaticabilità eccessiva o viceversa iperattività.

²²⁵ *la psicosi puerperale*: sono piuttosto rare per il vero e calcolate con una incidenza da a 1000 a 1a 2000. Sono caratterizzate appunto da sintomi psicotici, da uno stato confusionale o confuso-onirico, con tonalità ansiosa, a cui possono associarsi aspetti melanconici, maniacali, catatonici. Compaiono alcune ore o alcuni giorni dopo il parto, e possono protrarsi per un tempo anche molto lungo. I contenuti deliranti si associano all'esperienza materna, con aspetti quali la negazione del parto e dunque del figlio, tematiche di colpa e di rovina, timori di uccisione o rapimento o ferimento del figlio, anche da parte propria. La diagnosi di depressione o addirittura psicosi *post-partum* è discussa, e taluni la definiscono malattia "biopsicosociale". *Ibidem*, pp. 126-127

²²⁶ G. Nivoli, *op. cit.*, p. 81.

malattia, il tutto finalizzato alla protezione e continuazione di una relazione con la madre che rimane autrice di un omicidio. Nella fase che precede la conclusione del processo, invece, la madre figlicida risulta a disagio, revoca la sintomatologia ansiosa e ciò per svariate ragioni che, da un lato, vedono l'instaurarsi della reazione da lutto, dall'altro, una condizione recettiva dovuta allo stato di detenzione in prigione, con tutti i problemi connessi alla perdita della libertà, all'etichettamento attraverso i mezzi stampa, alla difficoltà a parlare, muoversi e gestirsi attraverso un particolare ambiente come quello dell'istituzione penitenziaria.

In questi frangenti e' solito il verificarsi con continuità di momenti pericolosi che possono stimolare il passaggio all'atto suicidiario della madre figlicida.

Invece, dopo il processo, le donne che hanno ucciso il proprio figlio vanno incontro, generalmente, grazie al meccanismo di negazione, ad una fase temporanea di apparente relativa tranquillità e riduzione dell'ansia.

Altre invece, senza una partecipazione emotiva adeguata e profonda, si sentono sollevate dall'ansia e dai sentimenti di colpa a causa della pena ricevuta, come se fosse una moneta con la quale pagare il delitto compiuto. Altre ancora ritengono la pena troppo mite e breve perché meriterebbero, dopo l'orrendo delitto compiuto, di restare in "prigione per l'eternità".

Passata questa fase di negazione irrompe il reale, ovvero il fatto che diventa sempre più chiaro alla loro coscienza che il bimbo non c'è più, che è stato ucciso da loro e che loro sono le uniche responsabili della morte del figlio innocente. In questa fase di contatto duro e penoso con la realtà aumentano i rischi suicidiari che non sempre sono rilevati. Molte di queste madri, in ambiente carcerario, pur coltivando nel loro interno desideri suicidiari, in realtà manifestano nella vita organizzata un buon adattamento mostrandosi attente, riguarde, premurose, curando l'igiene personale, partecipando alla vita sociale e mascherando la loro depressione, la loro ansia e le loro intenzioni suicidiarie. Un comportamento di tale genere in periodi immediatamente successivi al processo, non può che essere attentamente vagliato ed approfondito in ragione del possibile rischio suicidiario.

Quindi, facendo un quadro conclusivo per quanto concerne il fenomeno del figlicidio, nonché cercando di fornire quegli elementi che pongono in essere una visione oggettiva e particolareggiata del problema, si può affermare in base ad elementi di fatto derivanti da specifici studi, che un terzo dei casi sono riconducibili ad una motivazione inerente una grave malattia mentale in relazione soprattutto a patologie facenti parte della serie depressiva (spesso nell'ambito di un progetto patologico di suicidio allargato) e paranoidea (omicidio altruistico per salvare il bambino da forze persecutorie, maligne e mortifere)²²⁷; nei restanti due terzi le figlicidie non sono affette da gravi malattie mentali, bensì da disturbi di personalità (antisociale, bordeline, immatura etc.), disturbi questi che non permettono loro una gestione normale di situazioni di vita difficili e penose (es. perdita di familiari, allontanamenti frustrazioni sociali e personali etc.), di problemi legati alla tossicodipendenza, in situazioni emotive caratterizzate da difficoltà ad acquisire un ruolo materno consapevole e responsabile.

Indipendentemente dalla eventuale patologia del soggetto, prima di arrivare alla condotta di reato ci possono essere dei sintomi inequivocabili che, se analizzati con le dovute cautele, possono mettere in allarme e far intravedere che le condizioni psico-fisiche della persona al momento sono deficitarie e necessitano di cure o quantomeno di un intervento medico immediato.

La trascuratezza che accompagna "la madre abbisognevole di aiuto" sia dal punto di vista morale e/o materiale può essere determinante. Ad un certo momento la madre si sente abbandonata e depressa, nelle forme più gravi può diventare imprevedibile e può esplodere improvvisamente in modo crudele. In alcuni casi la depressione può essere scatenata proprio

²²⁷ R. Fugère, R. Roy, *Le passage à l'acte figlicide*, in *Le passage à l'acte*, Paris, Massam, 1988.

dal puerperio e la malattia può manifestarsi in modo particolarmente grave quando esistono altri disturbi come quelli del comportamento.

Giova far presente che il puerperio può essere un momento drammatico e pericoloso, tanto che nelle famiglie di un tempo la donna che aveva avuto un bambino veniva assistita e circondata da protezione.

La puerpera veniva seguita per diversi mesi perché tutto il gruppo familiare sapeva che in quella fase non si poteva escludere il rischio di infanticidio.

Quindi, un eventuale “psicosi puerperale” sarebbe una vera e propria malattia che può manifestarsi in modo lieve, per esempio con crisi di pianto, oppure in modo marcato, con forme di malinconia fino alla depressione più grave.

Ecco l'importanza della famiglia, che dovrebbe rappresentare quell'aiuto morale e materiale che la donna post-partum cerca e che invece spesso gli viene drammaticamente negato.

Durante il puerperio, per esempio la donna cambia tipo di alimentazione, diminuiscono le ore di sonno, possono comparire febbri o infezioni.

Ma soprattutto con il parto l'organismo della donna vive una profonda crisi di astinenza dagli ormoni che l'hanno protetta durante la gravidanza.

Quindi risulta molto importante in determinati momenti, il comportamento della famiglia di origine e di quella acquisita.

Ma la famiglia di oggi e' in crisi. La famiglia odierna, specialmente nella società urbana industrializzata, e' una famiglia ristretta. Oggi, marito e moglie sono soli, l'uno di fronte all'altro, molte volte non c'e' dialogo, devono inventare ogni mattina il loro rapporto. Nella vecchia famiglia

estesa, il gruppo primario concedeva al marito o alla moglie in crisi qualche scappatoia o uscita di emergenza.

All'interno del gruppo vi era sempre qualche persona ronta ad ascoltare, dare consigli, intervenire se necessario

Adesso, purtroppo nella maggioranza dei casi non e' così, c'è la solitudine che è diventata un vero e proprio nemico da combattere giornalmente.

Oggi la futura mamma può trovarsi nella condizione di non poter contare su nessun aiuto sia da parte della famiglia d'origine che di quella acquisita e le difficoltà, che la vita pone giornalmente sulla sua strada, diventano ancora più difficili.

11. Sentenze in materia di uccisione di neonati (artt. 575 e 577) della Cassazione

Di seguito sono riportate delle sentenze di omicidio di figli appena nati punite ai sensi dell'art. 575 e 577 comma 1, n.1, anziché che con l'art. 578, emesse dalla Corte di Cassazione, nelle quali si evidenzia quando non è possibile invocare le condizioni di abbandono materiali e morali come causa di attenuazione della condotta omicidiaria tenuta nei confronti del neonato.

Caso 1:

Cass., sez. I, sentenza n. 2906 del 2000.

Il fatto.

G. P. è stata rinviata a giudizio dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro perché imputata del delitto di omicidio (artt. 575 e 577 n. 1) per avere cagionato la morte del proprio figlio, subito dopo la nascita, con la mancata legatura e recisione del cordone ombelicale e con il mancato ricovero in ambiente ospedaliero. In Santa d'Edipo il 13.12.1994.

La ragazza aveva partorito il figlioletto in casa e lo aveva lasciato nella tazza del “water”, dopo aver nascosto la sua gravidanza. Con sentenza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, che procedette

con il rito abbreviato, la ritenne colpevole del reato ascrittore e la condannò alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, sentenza che viene confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel 1999.

In particolare, i giudici di secondo grado escludevano l'ipotesi delittuosa dell'infanticidio perché l'imputata non aveva agito in condizioni di abbandono.

Dalla ricostruzione fatta dai giudici del merito veniva esclusa l'ipotesi di infanticidio in quanto non hanno individuato una situazione di rottura all'interno della famiglia, perché se la ragazza teneva celata la sua gravidanza all'esterno dell'ambiente familiare non è stato provato che altrettanto abbia fatto all'interno della propria famiglia; ella partorì in casa e fu, nella immediatezza, assistita dai familiari. Pertanto, la conclusione secondo cui, di fatto, la pur giovanissima imputata non era "abbandonata a se stessa" appare del tutto ragionevole.

Decisione.

Va ricordato che questa Corte, a proposito dell'art. 578 c.p. ha già avuto occasione di affermare il principio, che qui si ribadisce secondo cui: la situazione di abbandono materiale e morale ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 578 c.p. deve ritenersi concretizzata quando la madre è lasciata in balia di se stessa senza assistenza e con palesi manifestazioni di completo disinteresse; sicché il soggetto è reso certo di trovarsi in uno stato di isolamento che non lascia prevedere aiuto o soccorso (così sez. V 26.05.1993, Paniconi).

Alla luce di questo principio, data la situazione sopra descritta, e pur tenendo conto della minore età dell'imputata, correttamente è stato ritenuto che non fosse configurabile, nel caso di specie, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 578 c.p. e che la condotta dell'imputata integrasse la più grave fattispecie dell'omicidio volontario.

Pertanto, il ricorso è infondato.

Caso2:

Cass., sez. I, sentenza n. 24903 del 2007.

Il fatto.

Con sentenza in data 30 giugno 2006 la Corte d'Assise d'Appello di Genova ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale in sede in data 15.03.2005 che aveva dichiarato R. V. colpevole del reato di omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p. comma 1., n.1, e di occultamento di cadavere e, condannandola a 9 anni ed otto mesi di reclusione dichiarandola interdetta in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito la R., che stava per compiere 22 anni all'epoca del fatto e conviveva con un compagno da cui aveva avuto un'altra figlia, mantenendo peraltro un ottimo rapporto anche con il proprio padre, aveva occultato la gravidanza e subito dopo avere partorito una neonata all'ottavo mese di gravidanza e quindi prematura ma perfettamente sviluppata e vitale, ne aveva provocato la morte chiudendo il corpicino all'interno di un sacchetto di plastica di cui aveva annodato i manici e quindi aveva occultato il sacchetto all'interno di un cassonetto dell'immondizia. Più tardi a seguito di una telefonata al 118 da parte del suo compagno che aveva riferito che la donna aveva espulso qualche cosa che sembrava un rene per via vaginale, la R. era stata ricoverata all'ospedale Galliera di Genova dove era stato accertato che aveva partorito da poco per cui il sanitario aveva avvertito la polizia che aveva rinvenuto, nella casa della donna, una coperta di lana sporca di sangue, e, sotto questa, un sacchetto di plastica contenente, oltre a cenere ed a mozziconi di sigaretta, il corpo di una neonata di colorito roseo e senza segni di rigidità cadaverica.

I giudici di merito hanno escluso la tesi della R. poiché le prove docisamiche avevano consentito di accertare che la bambina era nata viva ed aveva respirato spontaneamente e non poteva ritenersi neppure morta, come aveva ipotizzato il consulente tecnico della difesa, a fronte del rilievo che erano state ritenute "obbligatorie" e non solo probabili, da parte dei consulenti tecnici del PM, manifestazioni di vitalità ed era stato pure accertato che il cordone ombelicale era stato reciso volontariamente, mentre la morte della neonata era avvenuta dopo un periodo preagonico relativamente lungo tale da consentire l'instaurarsi di un grave edema cerebrale, di un massimo edema polmonare con emorragie endoalveolari da congestione attiva ed si un edema schiumoso occupante tutte le vie respiratorie.

I giudici di merito hanno poi escluso pure l'esistenza del diverso reato di cui all'art. 578 c.p., poiché non vi era la prova del fatto che il convivente sottoponesse la R. ad un regime di vita vessatorio e di isolamento, non rilevando all'uopo che si dedicasse ai videogiochi ed avesse problemi economici ed inoltre era rimasto dimostrato che la R. godeva dell'appoggio del proprio padre che incontrava ogni giorno e la sosteneva anche economicamente avendola pure aiutata a trovare un alloggio a Genova vicino al suo e restando vicino all'altra figlia che la R. aveva avuto dal suo compagno, oltre che di altri parenti.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

Decisione.

I giudici di merito hanno ricostruito il fatto in modo da escludere il reato di cui all'art. 578 c.p., poiché la donna, che aveva già avuto un'altra figlia, pur tenendo conto del comportamento egoistico del suo compagno, era assistita quotidianamente dal proprio padre, anche sotto il profilo economico e sapeva di poter contare sullo stesso che già la aiutava per la prima figlia ed avrebbe potuto contare anche su altri parenti se non avesse occultato la gravidanza ricorrendo a bugie per giustificare il gonfiore del ventre, così da escludere una situazione di abbandono morale e materiale che resta riservata a situazioni ben più diverse e più gravi di quella della R.

Alla luce dei suddetti principi deve quindi ritenersi che correttamente il fatto sia stato qualificato come omicidio volontario data la situazione di immaturità della donna che giustifica i comportamenti della stessa tenuti - che una donna matura non avrebbe tenuto - ma anche il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e la determinazione della pena in una misura sommato modesta.

Il ricorso deve essere in definitiva respinto perché infondato sotto tutti i profili.

12. Casi di filicidio

Caso:

Tribunale di Roma.

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (16.12.1991).

Il fatto.

Il 1.02.1988 personale del Commissariato Polstato Lido di Roma, su indicazione della sala Operativa della Questura di Roma, interveniva presso l'abitazione della famiglia L. in Via Isole del capo Verde n. 298, constatandola presenza dei corpi senza vita di L. A. di cinque anni e V. di un anno. I cadaveri giacevano entrambi sul letto matrimoniale completamente vestiti: la vasca da bagno dell'appartamento era quasi piena ed il pavimento circostante nonché quello del bagno di servizio presentavano tracce di acqua.

A. A., madre dei minori, dichiarava alla P.G. di aver prelevato quella mattina, all'incirca alle ore 11.00, A. dall'asilo e di averlo lasciato incustodito insieme al fratello presso l'abitazione per circa 30 minuti: in tale spazio di tempo si era recata a fare la spesa. Al suo ritorno, aveva scoperto i cadaveri dei figli nella vasca da bagno che uscendo aveva lasciato in parte piena d'acqua perché doveva fare il bucato; la donna aggiungeva che, nell'accorgersi dell'accaduto, aveva meccanicamente chiuso il rubinetto della vasca da bagno, poiché l'acqua stava per traboccare. Aveva quindi deposto i corpi dei bambini sul pavimento dei bagni di servizio; e, per timore che il marito la rimproverasse per aver lasciato i figli soli in casa, aveva scritto su un biglietto la frase "Perdonami di tutto, sono una vigliacca, ti ho voluto bene", si era spogliata ed era entrata nella vasca da bagno per tentare il suicidio. Non riuscendo nell'intento, si era infine più volte percossa la fronte con un martello e si era prodotta dei tagli ai polsi ed all'avambraccio con un martello, quindi aveva atteso il L. G., marito parlando da sola.

L. G., marito convivente della A. e padre dei minori, dichiarava agli agenti di essere rientrato a casa normalmente verso le ore 12.50 e di aver trovato la moglie sconvolta; appena entrato la donna gli aveva detto: "Viene a vedere cosa è successo, ammazzami. Egli aveva allora visto i corpi immobili dei figli distesi sul letto matrimoniale (V.) e sul pavimento del bagno di servizio (A.). Aveva quindi sollevato

A., ponendo anche lui sul letto, e praticando su entrambi i corpi, senza ottenere alcun risultato, il massaggio cardiaco.

Durante queste operazioni, la A. era in preda ad uno shock e continuava a ripetere che tutto era avvenuto per colpa sua perché aveva lasciato soli i figli.

Subito dopo l'uomo aveva avvertito la Polizia.

Gli accertamenti necroscopici concludevano che il decesso era avvenuto in entrambi i casi per arresto cardio respiratorio terminale conseguente ad enfisema polmonare acuto da annegamento.

Mentre però sul corpo di L. A. non venivano riscontrati segni di lesività esogena, nel caso di L.V. il medico legale rilevava la presenza di escoriazione ecchimotica in corrispondenza della regione sottomandibolare sinistra e di un'ecchimosi a margini policiclici a carico della regione zigomatica destra. Circa la causa di tali lesioni, il perito osservava, quanto alla seconda, che essa era compatibile con l'azione di un meccanismo traumatico di tipo contundente, ipotizzando che tale meccanismo fosse da ricercarsi in un urto contro una porzione della vasca da bagno, presumibilmente un componente dotato di sporgenze (rubinetto).

L'escoriazione della regione sotto-mandibolare era ritenuta compatibile con l'azione in senso tangenziale del polpastrello e dell'unghia, come sembrava indicare la presenza di un lembo cutaneo parzialmente adeso, in un tentativo di afferramento della testa: tale tentativo, secondo il medico legale, era da ricondursi all'operato del fratello maggiore A., *...anche se dall'esame delle unghie di entrambe le mani non sono stati messi in evidenza frammenti di cute umana....*

Il procedimento, su richiesta avanzata dal P.M. il 4 maggio 1988 veniva archiviato dal GIP in data 4.02.1989.

L'8.03.1991 gli agenti del Commissariato Lido di Roma intervenivano nuovamente, su segnalazione della sala Operativa della Questura di Roma, presso l'appartamento in questione, ove rinvenivano il corpo esanime di L.P., di sette mesi, disteso sul fasciatoio nella stanza da bagno, completamente vestito e bagnato: il bambino decedeva durante il trasporto in ospedale.

La vasca da bagno era piena d'acqua per tre quarti della sua capacità, e il pavimento era bagnato; nell'appartamento venivano trovate e sequestrate due scatole di psicofarmaci.

Agli agenti appena intervenuti il L. dichiarava testualmente: *chiamate l'ambulanza perché e mia moglie che ne ha bisogno. Il bambino è morto. Lo ha strozzato mia moglie dentro la vasca da bagno...* La A., nel corso del sopralluogo, continuava a percuotersi leggermente la testa con un martello, poi sequestrato. Successivamente ad una sua amica A.A.riferirà: *...ho fatto bene, così almeno P. sta in pace, come gli altri due chissà cos'aveva diventare da grande, cosa poteva succedergli...*

L'UXORICIDIO

PROF. FABIO IADELUCA
ACCADEMICO PONTIFICO

COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI DELLA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA
INTERNATIONALIS



L'uxoricidio

di Fabio Iadeluca

Sommario: 1. Introduzione. 2. Studi sull'uxoricidio. 3. Chi sono gli autori dell'uxoricidio. Il movente. 4. Casi di uxoricidio.

1. Introduzione

Nella letteratura scientifica emerge che fra gli omicidi in famiglia il contributo più considerevole è dato dagli uxoricidi.

Questo reato, ancorchè il più frequente fra gli omicidi in famiglia, suscita ben poco allarme, anche se, a ben vedere, dovrebbe stupire che siano proprio gli unici familiari che vengono appunto scelti, i coniugi, ad essere poi più frequentemente uccisi.

Le percentuali di uxoricidio rispetto agli omicidi in famiglia sono alte.

L'uxoricidio significa il più delle volte omicidio della moglie. Non è raro, inoltre, che all'uxoricidio il marito faccia seguire un vano tentativo di suicidio.

La rottura della struttura familiare classica ha certamente accentuato il verificarsi del crimine violento tra coniugi separati o divorziati.

La maggior parte degli studi di casistica hanno fatto emergere la prevalenza di uxoricidi effettuati dal marito e qualora sia stata la moglie ad uccidere, quest'ultima lo fa solitamente per legittima difesa²²⁸. Si deve specificare, che, l'uxoricidio della moglie si differenzia da quello del marito per motivazioni, frequenza, modalità. La prevalente dottrina, indica, che le donne uccidono il marito...in risposta a condizioni di insopportabile frustrazione, per esempio colpendo la figura maschile che la umilia, la opprime, la maltratta...²²⁹.

Infatti, molto spesso l'omicidio del partner costituisce la reazione estrema ai maltrattamenti ed alle umiliazioni subite in famiglia.

Il verificarsi dell'uccisione dei mariti per difesa, più o meno legittima, permette di capire perché l'andamento dei reati violenti commessi da donne vada in parallelo con quello delle violenze maschili, ed anche del perché si ritrovino più alti tassi di violenza omicida in ambiti caratterizzati da particolare deprivazione sociale che, non favorisce l'armonia familiare (Bailey, Peterson 1995; Steffensmeier, Haynie, 2000). In conclusione, le donne uccidono di più dove sono più minacciate, e sono più minacciate laddove le condizioni sociali sono particolarmente disagiate.

2. Studi sull'uxoricidio

Lombroso²³⁰ (1927) osservò che su 20 criminali di cui analizza la fotografia con lo scopo di individuare le anomalie facciali, le non poche uxoricide quasi tutte maltrattate dalla "vittima": ...qualche volta infine è una ribellione contro maltrattamenti e umiliazioni spinte all'eccesso....

Una ricerca condotta in America, negli anni Novanta, relativa a 46 donne rinchiusi nel "braccio della morte" delle carceri statunitensi, ha fatto emergere che quasi tutte le donne avevano ucciso il marito o il partner, e quasi tutte avevano subito abusi sessuali²³¹.

²²⁸ G. Giusti, P. Enrico, *op. cit.* p. 517.

²²⁹ I. Merzagora Betsoa, *op. cit.*, cap. II, p. 48 e ss.

²³⁰ C. Lombroso, G. Ferrero: *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*. Torino, Fratelli Bocca, 1927, pp. 199 e ss.

²³¹ L. De Cataldo Neuburger: Dati e tendenze della criminalità femminile in prospettiva internazionale. In: De Cataldo Neuburger (a cura di), *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, Padova, Cedam, 1996, pp. 57-73.

Russo²³² sottolinea “che in più della metà degli omicidi femminili da lei studiati si poteva ravvisare una precedente situazione di conflittualità determinata dal comportamento della stessa vittima che sottoponeva la donna a maltrattamenti, umiliazioni, violenze sessuali”.

Chesney - Lind²³³ a termine della loro ricerca concludono che “quando una donna commette un omicidio, soprattutto se in famiglia, piuttosto che chiedersi perché lo abbia fatto, la vera domanda dovrebbe essere perché le donne commettono così pochi delitti”.

Per quanto concerne la frequenza, la letteratura criminologia segnala che:

Circa le donne vittime di omicidio emerge che nel 90% circa dei casi le donne sono vittimizzate da un membro della famiglia o da persone in qualche modo a loro conosciute; in particolare, la situazione più frequente è quella della moglie che viene uccisa dal marito...²³⁴, inoltre... le donne hanno un terzo delle possibilità di essere uccise rispetto agli uomini. In compenso, rispetto agli uomini, hanno quattro volte più di loro la possibilità di essere uccise dal coniuge o dal partner²³⁵

Borasio²³⁶ (1992) in una ricerca su 48 casi di omicidio all'interno di un rapporto di coppia, trova che è piuttosto l'uomo che non sa rassegnarsi alla perdita dell'oggetto d'amore ovvero:...se il rapporto era basato sulla ossessività e autoritarismo assoluto da parte dell'uomo, al fatto di dover accettare una decisione non sua e di perdere così una proprietà più di un affetto..., e per questo motivo uccide.

Celeste e Ferretti²³⁷ in uno studio relativo agli omicidi consumati all'interno della famiglia a Genova fra il 1968 ed il 1982, su 70 vittime di omicidio in famiglia, 37 erano le mogli uccise dai mariti e 6 i mariti uccisi dalle mogli. A Latina a provincia, fra il 1949 e il 1994, si hanno 4 casi di mogli che hanno ucciso il marito e 21 di mariti che hanno ucciso la moglie (Giusti, Cipriani 1997). A Trieste, dove anche gli omicidi in famiglia ammontano al 50% del totale, sono stati osservati casi di mariti che uccidono la moglie, ma mai, dal 1981 al 1990, casi di mogli omicide (Correra, Costantinides, Martucci, 1992).

Giusti Paolantonio²³⁸ (2000) a seguito di uno studio su tutti gli omicidi in famiglia commessi in Italia nel 1998 calcola che la donna sia vittima prevalentemente di uxoricidio: nel 79% dei casi.

Maurri, Malavolti, Tartaro²³⁹ (1987) in una loro ricerca relativa agli uxoricidi tra il 1928 ed il 1980, nell'88% dei casi è il marito che uccide la moglie. L'andamento del fenomeno, come spiegano gli autori, risulta abbastanza omogenea fatta eccezione per gli anni 1941-1950, in cui furono commessi solo 4 uxoricidi, giustificabili con il fatto dell'assenza degli uomini per la guerra.

In generale, la letteratura criminologia (Bandini, Gatti, Marugo, Verde, 1991) hanno osservato da tempo:

...circa le donne vittime di omicidio, [...] emerge che nel 90% circa dei casi le donne sono vittimizzate da un membro della famiglia o da persone in qualche modo a loro conosciute; in particolare, la situazione più frequente è quella della moglie che viene uccisa dal marito...

Roth 1994:

²³² G. Russo: Donne omicide a Messina (1946-1984). *Rassegna di Criminologia*, 1985, 2, pp. 353 - 380.

²³³ M. Chesney Lind: *The Female Offender - Girls Women and Crime*. Sage Publications Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997.

²³⁴ T. Bandini, U. Gatti, I. M. Marugo, A. Verde: *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del termine e della reazione sociale*, Milano, Giuffrè, 1991.

²³⁵ J.A. Roth: Understanding and Preventing violence. National Institute of Justice - Reserch in Brief, U.S. Deptment of Justice, Washington D.C., Febrary 1994.

²³⁶ V. Borasio: Omicidio e rapporto di coppia. *Rassegna di Criminologia*, 1992, XII (1), pp. 21-25.

²³⁷ R. Celesti, G. Ferretti: L'omicidio volontario nell'ambito della famiglia. Casistica del settore medico legale genovese nel quinquennio 1968-1982. *Rassegna di Criminologia*, XII (2), pp. 257-280, 1984.

²³⁸ G. Giusti, E. Paolantonio, L'omicidio in famiglia: Italia 1998, in *Rivista Italiana di medicina legale*, Vol. XXII.

²³⁹ M. Maurri, L. Malavolti, C. Tartaro, L'uxoricidio nel settore medico-legale fiorentino, in *Rassegna di Criminologia*, vol. XVIII, n. 2.

le donne hanno un terzo delle probabilità di essere uccise rispetto al marito. In compenso, rispetto agli uomini, hanno quattro volte più di loro la possibilità di essere uccise dal coniuge o dal partner

Milroy (1998):

in Inghilterra e nel Galles, nel 1996, il 44% delle vittime di omicidio di sesso femminile sono uccise dal marito

Celesti e Ferretti (1984):

se si considera poi che, nelle nostre esperienze, la quasi totalità degli uxoricidi per motivi passionali riconoscevano l'elemento scatenante l'impulso omicidiario nella decisione, attuata o comunque manifestata, della donna di separarsi dal marito, è agevole comprendere i risvolti sociali ed il permanere immutato di un discrimine psicologico e culturale, tra il desiderio di maggiore autonomia da parte della donna ed il persistere nell'uomo della tendenza a soddisfare i bisogni fondamentali all'interno di una famiglia tradizionalmente costituita

Di Girolami e Nesci²⁴⁰ (1981), nello studio di 27 casi di uxoricidio commessi ai danni della moglie, fra il 1955 ed il 1975, constatarono che le motivazioni che ha spinto i mariti ad uccidere le mogli, non era per amore, ma bensì per il loro assoluto possesso sull'oggetto amato. Si tratta di soggetti non in grado di tollerare nessun rifiuto da parte della moglie su cui pretendono di esercitare un dominio assoluto, ed uccidono aderendo ad un modello sottoculturale secondo cui l'uxoricidio ha valenze positive.

Stout (1993) a seguito delle sue ricerche trova che sono i mariti separati i più frequenti assassini di ex mogli.

3. Chi sono gli autori dell'uxoricidio. Il movente dell'acting out

Gli autori di questo reato spesso manifestano in precedenza un'indole violenta, ma accade anche che si tratti di soggetti con buone capacità inibitorie che, però, vengono meno quando vi sono circostanze eccezionali che provocano profondo turbamento affettivo: in questo caso si può parlare di "delitto d'impeto"²⁴¹.

Secondo alcuni studiosi, l'uomo si rassegnerebbe meno della donna a subire gli effetti di un abbandono materiale ed affettivo dal matrimonio (Di Girolamo, Nesci 1981).

Gli uomini, in genere, commettono la condotta omicidiaria utilizzando armi da fuoco²⁴², coltelli, bastoni, oppure finiscono la vittima con le proprie mani dopo averla percossa e brutalizzata.

Le donne, invece, si servono di narcotici e tendono a stordire la vittima, dalla quale si sentono brutalizzate e lo fanno principalmente per liberarsi dal "male del destino", oppure per sentirsi libere di realizzarsi²⁴³.

Dal punto di vista strettamente investigativo, gli uxoricidi rispetto ad esempio all'infanticidio o ad altri omicidi consumati in famiglia, sono di più facile soluzione, poiché l'autore o si toglie la vita, e allora il caso è chiuso, o dichiara, di essere stato lui l'assassino e si costituisce alle forze dell'ordine.

²⁴⁰ F. Di Girolami, D.A. Nesci: L'uxoricidio in Italia. *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, 1-2, pp. 461-476, 1980.

²⁴¹ T. Marzo, Gli omicidi in Famiglia, in *Temi di criminologia*, (a cura di) G. Marotta, Milano, Led, cap. V, p. 15.

²⁴² Art. 585 del c.p. comma 1: agli effetti della legge penale per armi si intendono:

- quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona;
- tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

²⁴³ S. Costanzo, *Famiglie di sangue*, Milano, FrancoAngeli, 2003, p. 102.

Giova far presente, comunque, che in questo caso di omicidi, il colpevole a completamento del suo disegno criminoso, a volte uccide o cerca di uccidere anche chi aiuta la vittima o comunque si schiera dalla sua parte, addirittura anche se si tratta dei figli.

Cerchiamo ora di capire quel è il movente che arma la mano omicidiaria dell'autore di questo reato.

Risulta che in quasi la metà dei casi di uxoricidio la molla scatenante la commissione del delitto è riconducibile al movente passionale, seguono le problematiche relazionali e il banale litigio. Giova far presente che sotto questo profilo, occorre considerare che gli stati emotivi o passionali non influiscono in alcun modo sulla capacità di intendere ve di volere (ex. art. 90 c.p.p), bensì unicamente sulla valutazione infraeditale della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.

Tale dato, ai fini di una comprensione più realistica del fenomeno, deve poi essere scomposto a seconda del sesso del soggetto attivo del delitto.

Per De Pasquali indica tre cause che lo originano:

- a) l'uxoricidio per possesso: l'omicidio compiuto per gelosia/vendetta/autoritarismo, a loro volta riconducibili al concetto di delitti passionali;
- b) l'uxoricidio per malattia psichiatrica (disagio psichico dell'autore: sindrome depressiva o paranoide);
- c) l'omicidio compassionevole (o *pietatis causa*).

A questa classificazione, bisogna includere i normali litigi tra i moventi scatenanti l'azione omicidiaria. Quando si verificano casi di uxoricidio commessi da un soggetto di sesso maschile riconducibili all'omicidio passionale bisogna tener presente che, in tali situazioni l'impulso affettivo che più frequentemente arma la mano dell'autore del delitto è la gelosia, dove il momento del distacco o della rottura del rapporto (anche solo minacciato) viene vissuto drammaticamente dall'autore del delitto che non riesce ad accettarlo.

Per quanto riguarda gli omicidi compassionali, questi sono posti in essere da uno dei due partner per liberare l'altro da una situazione di grave sofferenza. Delle volte la vicenda finisce con il suicidio dell'autore del delitto.

Nei casi di uxoricidio commessi da donne (molto più rari) il movente è da ricercare tra i maltrattamenti (fisici, psicologici, sessuali) di mariti che per anni abusano delle mogli; per lucro specie dopo aver sposato uomini ricchi (c.d. vedove nere); oppure per motivi passionali.

Solitamente però, la donna tende ad attribuire al rapporto di coppia un valore maggiore rispetto all'uomo. In alcuni casi, l'unica possibilità di successo e di autorealizzazione offerta alla donna sarebbe rappresentata dal successo in campo affettivo e sessuale, quindi il tradimento da parte del marito o dell'amante sarebbe vissuto come "perdita del proprio ruolo" e conseguentemente della propria identità (Carrieri, Greco, Amerio 1985).

4. Casi di uxoricidio

Caso 1:

estratto dalla cronaca del Manicomio di Siena (1901)²⁴⁴.

Il fatto.

La mattina del 27 giugno 1901 verso le ore 4. Alle grida di due bambini che seminudi si erano fatti alla finestra della loro abitazione implorando soccorso del piccolo paese di S. in quello di X e ne tubavano la quiete. Alle grida disperate accorrono quei buoni popolani, quasi divinando che qualche fatto grave si compia; ma presentatisi alla porta della casa, la trovarono sbarrata e in mezzo al silenzio che era subentrato alle grida, odono solo un gemito di persona sofferente, che veniva dal di dietro della porta stessa. Bussano reiteratamente, ma nessuno apre; finchè si presenta sulla porta il padrone della prima casa, un tal T.S., dalla faccia turbata e agitata, che prima domanda bruscamente a un tal B. A. che cosa voglia, poi ad altri accorsi rivolge queste parole: io vado in carcere, loro vadano a levare quella morta. Infatti, una donna grondante sangue giaceva al suolo presso l'acquario della cucina, mentre due bambini spaventati stavano nascosti nella camera contigua. Quella donna che esalava l'ultimo respiro dopo pochi

²⁴⁴ P. Funaioli, *In causa di uxoricidio*, perizia medico-legale, Siena, Tip. All'insegna di ancona, 1090, pp. 3 e 4.

minuti, senza proferire parola, era la moglie del T., il quale dopo averle inferti sei colpi di coltello, gettata dalla finestra l'arma omicida, si era vestito a festa e andava a costituirsi ai RR. Carabinieri: quei bambini erano figli di questa coppia sventurata, che avevano assistito dalla loro camera all'orribile scempio. I bambini, uno di 9 l'altro di 12, narrano che la sera innanzi era avvenuto un diverbio tra i genitori tanto che il padre aveva maltrattato e percosso la madre; che la mattina il figlio minore essendo stato colpito da un disturbo di stomaco con vomito, si rinnovò il diverbio, il marito dicendo alla moglie che il male del bambino era dovuto ai suoi peccati, mentre di rimando la moglie rispondeva che era egli il colpevole, che colle sue scenate e col contegno brutale impauriva i bambini; che intanto la madre usciva di camera per andare in cucina ed il padre le teneva dietro, finchè l'assaliva e la gettava in terra presso l'acquario.

Caso 2:

Sentenza della Corte d'Assise di Catania. Sentenza n.4072005.

M.S. uccide il marito mentre dorme, dapprima cospargendolo di olio bollente e poi colpendolo con numerosi colpi d'accetta. Durante tutto l'arco della vita matrimoniale la moglie subisce maltrattamenti ad opera del coniuge.

Negli ultimi anni di vita del marito, a causa della sua cagionevole condizione di salute, le violenze fisiche si trasformano in violenze psicologiche, idonee a configurare una condizione non dissimile dalla schiavitù.

Il 5 gennaio 2002, la vittima comunicò alla moglie, mentre si trovava a stendere la biancheria, che quel giorno la figlia sarebbe venuta a casa loro e che avrebbe dovuto telefonare a suo figlio, avuto dal precedente matrimonio, per dirgli che non avrebbe più dovuto mettere piede a casa sua.

In quell'occasione il marito aggiunse anche che, qualora non avessero ubbidito a quanto dettogli, nel ripostiglio era stata riposta l'accetta da utilizzare per lei e la figlia. Dopo avere pranzato il marito era andato a riposare.

M.S., in ginocchio davanti ad un quadro raffigurante il Cuore di Gesù, aveva pregato invocando un segno; successivamente entrò nella stanza da letto e, notato che il marito era immerso in un sonno pesante, ritenne che quello fosse il segno richiesto e decise di uccidere il marito.

Quindi, dapprima gettando olio bollente al viso e sul capo del marito, poi colpendolo al viso, al capo ed in altre parti del corpo con numerosi colpi d'ascia, ne cagionava la morte. M.S., raggiunto il convincimento che quel giorno il marito l'avrebbe uccisa, ritenne che l'unica strada percorribile fosse quella di uccidere il marito. Ma non è da escludere che tutte le sofferenze subite in tanti anni di matrimonio abbiano trovato un loro limite, dal quale è poi scaturita la condotta omicidiaria di M.S..

Caso3:

Corte d'Assise di Palermo. Sentenza n. 4/1996.

Il fatto.

Nel pomeriggio del 16 giugno 1993, intorno alle ore 17, in Mazara del Vallo, all'interno di un negozio di ottica ubicato nel centro, viene aggredita ed uccisa, mediante numerosi (circa cinquanta) colpi di coltello, G.R. Alcuni vigili urbani, richiamati sul posto, arrestano il marito, A.S., il quale era appena uscito dal negozio, impugnando un coltello (a serramanico, con lama lunga undici centimetri) grondante sangue. Alla base del delitto vi è un'irrisolta conflittualità tra coniugi.

Caso 4:

Corte d'Assise di Palermo. Sentenza n. 15/2001

Il fatto.

G.A. uccide la moglie, utilizzando due coltelli aventi la lama lunga rispettivamente 10 e 20 cm. L'autore del delitto è di sesso maschile, al momento del fatto aveva 66 anni. Dopo un primo matrimonio, e una relazione amorosa ad esso conseguente, G.A. si era risposato proprio con la vittima del delitto. Sin dall'inizio del loro matrimonio l'autore aveva tenuto un comportamento oppressivo nei confronti della moglie, continuando a tradirla con la donna a cui si era avvicinato dopo il primo matrimonio: ne

ostacolava i rapporti con la famiglia d'origine, si dava frequentemente a violenze verbali trascendendo anche a violenze fisiche, si interessava delle risorse economiche della moglie, al di là di ogni ragionevole intento collaborativo, umiliava la donna riducendola in uno stato di grave soggezione.

La donna stanca delle continue e umilianti vessazioni, aveva confidato alla sorella di voler procedere alla separazione.

Il marito viene spinto all'omicidio a causa del proposito della moglie di abbandonarlo.

Caso 5:

Corte d'Assise di Palermo. Sentenza n. 7/1996.

Il fatto.

Il 1° giugno 1991 L.N. di anni 35, uccide volontariamente ed intenzionalmente la convivente, nel corso di un litigio (verbale), al culmine del quale il primo, armatosi di una rivoltella (detenuta illegalmente in casa), spara contro la donna un colpo mortale.

Tra i due conviventi (entrambi separati dai rispettivi coniugi) si era instaurato, invero, un rapporto morboso nel quale i frequenti contrasti dovuti principalmente alla gelosia, si concludevano con violenze esercitate con macabra efferatezza sul corpo della donna.

Caso 6:

Sentenza della Corte d'Assise di Catania. Sentenza m. 16/1995.

Il fatto.

Il 23.9.1992, verso le 13.30, A.S. di anni 42, colpisce a morte la moglie con un coltello da cucina.

A.S. cagionò la morte della moglie colpendola, dopo averla immobilizzata afferrandola per il collo, con penetrazione totale della lama, mediante un coltello da cucina, provocandole complessivamente cinque ferite da punta e da taglio, di cui una alla regione mammaria sinistra, una al fianco sinistro, due sulla parete posteriore toracica sinistra ed una alla base dell'emitorace destro.

A.S. fu spinto a tenere la condotta descritta perché esasperato dal comportamento tenuto da circa un anno dalla moglie ed in particolare dal fatto che questa, nel corso dell'ultima lite, aveva minacciato di separarsi da lui, in quanto non intendeva più essere -controllata. La moglie sostanzialmente rivendicava una maggiore libertà personale ed una piena autodeterminazione nella scelta del lavoro, che il marito non intendeva riconoscerle. A.S. viene condannato alla pena di quindici anni di reclusione.

Bibliografia

Abeyasinghe R., Jayasekera R., "Violence in general hospital psychiatry unit for men", *Ceylon Medical Journal*, 2003, 48, pp. 45-47.

Acquiaviva S., *La famiglia nella società*. In *Ritratto di famiglia degli anni '80*, Bologna, Laterza, 1981.

Adinolfi M., *La terapia con la famiglia - un approccio relazionale*, Roma, Astrolabio, 1977.

Adler A., *Aggressionstrieb im Leben in der Neurose*, in *Heilen und Bilden*, Munchen, 1922.

Adorno T., *Minima moralia*, Torino, Einaudi, 1954.

Alexander F., Staub H., *Il delinquente, il giudice e il pubblico*, tr. it., Milano, Giuffrè, 1958.

Ammon G., *Abrupter Durchbruch destruktive Aggression als psychiatrisches Problem*, Berlin, Beitr., Gerichtl, Med. 1970, 27 (157-165).

Anceschi A., *La violenza familiare*, Torino, Giappichelli, 2009.

- Andersen H.S. e coll., "Prevalence of ICD-10 psychiatric morbidity in random samples of prisoners on remand", *International Journal of Law and Psychiatry*, 1996, 19, pp. 61-74.
- Anderson A., *Approaches to the History of the Western Family: 1500-1914*, London, Macmillan, 1980.
- Andreoli V., *Delitti*, Milano, Rizzoli, 2001.
- Andreoli V., *Il Lato Oscuro*, Milano, Rizzoli, 2002.
- Andreoli V., *Voglia di ammazzare*, Milano, Rizzoli, 1996.
- Angermeyer M.C., Cooper B., Link B.G., Mental disorder and violence: results of epidemiological studies in the era of - institutionalization, *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 1998, 33, pp. 61-66.
- Antolisei F., *Manuale di diritto penale*, parte generale, Milano, Giuffrè, 1997.
- Antolisei F., *Manuale di diritto penale*, parte speciale, Milano, Giuffrè, 2001.
- Antonietti A., Romano C., Il fenomeno dell'omicidio nella città di Brescia (1976-1998), in: *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3-4, 1999, p. 359 e ss.
- Appelbaum P.S., Robbins P.C., Monahan J., "Violence and delusions: data from the MacArthur Violence Risk Assessment Study", *American Journal of Psychiatry*, 2000, 157, pp. 566-572.
- Ardirò A., Donati P., *Famiglia e industrializzazione*, Milano, FrancoAngeli, 1976.
- Ariès P., *Padri e figli*, Roma-Bari, Laterza Editore, 1999.
- Ariès P., Duby G. (a cura di), *La vita privata*, Roma-Bari, Laterza (vol. I: *Dall'impero romano all'anno Mille*; vol. II: *Dal feudalesimo al Rinascimento*; vol. III: *Dal Rinascimento all'Illuminismo*; vol. IV: *L'Ottocento*; vol. V: *Il Novecento*).
- Arsenault L. e coll., "Mental disorders and violence in a total birth cohort", *Archives of General Psychiatry*, 2000, 57, pp. 979-986.
- Ash D.H., Galletly C., Haynes J., Braben P., "Violence, self-harm, victimization and homelessness in patients admitted to an acute inpatient unit in South Australia", *International Journal of Social Psychiatry*, 2003, 49, pp. 112-118.
- Ashley M.C., "Outcome of 1000 case paroled from the Piddle Town State Hospital", *New York State Hospital Quarterly*, 1992, cap. 8, p. 64.
- Averill J.R., *Studies on anger and aggression. Implications for theories of emotion*, in *American Psychologist*, 38, pp. 1145 e ss.
- Baldry A.C., *Dai maltrattamenti all'omicidio*, Milano, FrancoAngeli, 2006.
- Baldry A.C., *La violenza domestica: il lato oscuro della famiglia*. In M. Barbagli, *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 183-210.
- Baldry A.C., *La violenza domestica: miti e realtà*. In F. Montecchi (a cura di), *Gli abusi all'infanzia: I diversi interventi possibili*, Milano, FrancoAngeli, 2005.
- Baldry A.C., *La violenza sulla donna in famiglia*. In U. Zizzoli e M. Pissacroia (a cura di), *Trattato generale degli abusi e delle dipendenze*, Padova, Piccin, Vol. I, pp. 489-495.
- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, Clueb, 1983.
- Bandini T., Gatti U., Traverso G.B., *Omicidio e controllo sociale, crimine e devianza*, Milano, Franco Angeli, 1983.
- Bandini T., Gatti U., Marugo M.I., Verde A., *Criminologia*, Milano, Giuffrè, 1991.
- Bandini T., "La valutazione psichiatrica forense della pericolosità", *Rassegna di Criminologia*, R. C., 1981, XII, pp. 55-68.
- Bandini T., Di Marco E., Considerazioni criminologiche su due casi di omicidio nell'ambito della famiglia, in *Rassegna di Criminologia*, 1973, 4, 1.
- Bandini T., Gatti U., Marugo M.I., Verde A., *Criminologia, Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Milano, Giuffrè, 1991.
- Bandini T., Gatti U., Traverso G.B., *I comportamenti violenti in ambiente urbano*, in: Canepa G. (a cura di), *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 79.
- Bandura A., *Aggression*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1973.
- Barbagli M., (a cura di), *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1988.

- Barbagli M., Colombo A., Savona E., *Sociologia della devianza*, Bologna, Il Mulino, 2003.
- Barbagli M., Gatti U., *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002.
- Barbier R., *Violence symbolique et pédagogie institutionnelle*, L'homme et la société, pp. 31-32, 1974.
- Barbieri A., *Mezzogiorno, criminalità, giovani, omicidi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1981.
- Barlow K., Grenyer B., Ilkiw-Lavalle O., "Prevalence and precipitants of aggression in psychiatric inpatients units", *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 2000, 34, pp. 967-974.
- Baron J.N., Reiss P.C., Same Time, Next Year: *Aggregate Analysis of The Mass Media and Violent Behavior*, in *American Sociology Review*, vol. 50/3. pp. 347-363, 1985.
- Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, in *Opere di Cesare Beccaria*, Milano, Bettoni, 1824, p. 113.
- Bernardi U., *Famiglia e sviluppo sociale nelle opere di Frédéric Le Play*, Milano, Jaca Book, 1981.
- Berti G., *Dell'imputabilità legale considerata in ordine alle principali malattie mentali*, Torino, Botta, 1865.
- Bettin G., *L'erede di Pietro Maso, una storia dal vero*, Milano, Feltrinelli, 1992.
- Bianchi G. C., Lineamenti di Antropologia, *Quaderni di Antropologia*, Milano, Edizioni di Antropologia, 1992.
- Bisi S., Buscami S., L'omicidio volontario nella città di Roma (1981-1983)"- *Quaderni del Girs* nr. 8, 1988.
- Bisi S., *Genitori e figli: un rapporto contraddittorio, Le opinioni di tremila genitori italiani*, Milano, FrancoAngeli, 1999.
- Bisi S., Roma il fenomeno criminale, Biblioteca di cultura 92/Bulzoni Editore, 1976.
- Bisio B., Sui rapporti fra insufficienza mentale e infanticidio per causa d'onore, *Quaderni di Criminologia Clinica*, 1975, 381-402.
- Bonavolontà L. M., *Il nuovo processo penale nel suo aspetto pratico*, Milano, Giuffrè Editore, 2000, cap. III, pag. 76 e segg.
- Boon J, Sheridan L. (a cura di), *Stalking and Psychosexual Obsession: Psychological Perspectives for Prevention, Policing and Treatment*, 2002, Chichester, John Wiley e Sons, pagg. 83-104.
- Borasio V., Omicidio e rapporto di coppia. *Rassegna di criminologia*, XIII, 1, pag. 21-23, 1982.
- Bowlby J., Forty-four Jevvenile Thieves, in *International Lournal Psychoanalysis*, 25/19, 1944.
- Brennan F.F. "Mentally ill aggressiveness. Popular delusion or reality", *American Journal of Psychiatry*, 1964, 120, p 1181.
- Brennan P.A., Mednick S.A., Hodgins S., "Major mental disorders and criminal violence in a danish birth cohort", *Archives of General Psychiatry*, 2000, 57, pp. 490-500.
- Brenner C., *The psychoanalytic concept of aggression*, New York, Int. Psycho-Anal., 1971, 52/2 (137-144).
- Brezinka C., Huter O., Biebl W., Kinzl J.: Denial of pregnancy: obstetrical aspects, *Journal Psychosom Obstet Ginecal*, 15, 1-8, 1994).
- Broderick C.B., *Beyond the Five Conceptual Framewoks: A Decade of Development in Family Theory*, in *Journal of Mirrage and the Family*, 1971.
- Broderick C.B., *Beyond the Five Conceptual Framewoks: A Decade of Development in Family Theory*, in *Journal of Mirrage and the Family*, 1971.
- Burgess E. W., Locke H. J., *The Family from Institution to Companionship*, New York, American Book Co., (II ed. 1960), 1945.
- Burgess E.W., H. J. Locke, *The Family from Institution to Companionship*, New York, American Book Co., (II ed. 1960), 1945.
- Beccaria C., *Dei delitti e delle pene* (1764), ried. A cura di F. Venturi, Milano, Einaudi, 1965.
- Campanili G., (a cura di), *La stagioni della famiglia. La vita quotidiana nella storia d'Italia dall'unità agli anni Settanta*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1994.
- Canepa G, *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, Giuffrè, 1985.
- Canepa G., Traverso G.B., "Mental disease and criminalità. An intoduction" *Rassegna di Criminologia*, 1979, X, pp. 408-414.
- Cantwell D.P., *The Hyperactive Child*, New York, Spectrum, 1975.

- Caraccioli I., L. 5 agosto 1981, n. 442, Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore. Leg. Pen. 1982, p. 27.
- Carlisle A., "Dissociation and violent criminal behavior", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 1991.
- Carmagnini G., *Elementi di diritto criminale*, trad. it., Milano, Sanvito, 1863, p. 349.
- Casey J., *La famiglia nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 1991.
- Catalano C. e Cerquetelli G., *Psicologia e psicopatologia della gelosia*, Il lavoro neuropsichiatrico, 13, 213, 4, 1953.
- Catanesi R. Troccoli G., La madre omicida. Aspetti criminologici. *Rassegna di Criminologia*, 2, 1994.
- Catemario A., *Linee di Antropologia Culturale*, Roma, Cangemi Editore, 1996.
- Celesti R., G. Ferretti: L'omicidio volontario nell'ambito della famiglia. Casistica del settore medico legale genovese nel quinquennio 1968-1982. *Rassegna di Criminologia*, XII (2), pp. 257-280, 1984.
- Chesney Lind M.: *The Female Offender – Girls Women and Crime*. Sage Publications Thousand Oaks, London, New Delhi, 1997.
- Clark S.A., *Matricide: the Schizophrenic Crime?*, in: *Medicine, Science and the Law*, 33,3,1993.
- Cloninger C.R., Reich T., Guze S.R., Genetic-environmental Interactions and Antisocial Behavior, in R.D. Hare e D. Schalling (Eds.): *Psychopathic Behavior: approaches to Research*, New York, John Wiley, 1978.
- Cohen L.H., Freeman H., "How dangerous to the community are State Hospital patients?", *Conn. Med.*, 1945, 9, p 967.
- Coluccia A., Lorenzi L., Strambi M., *Infanzia maltrattata*, Milano, Franco Angeli, 2002.
- Cordero F. "Procedura Penale, Milano, Giuffrè, 2000.
- Correra M., P. Martucci, *Elementi di Criminologia*, Cedam, Padova, 1999.
- Costanzo S., Barducci M.C., Bruno F., Il matricidio, in *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, (a cura di) F. Ferracuti (a cura di) F. Ferracuti Trattato di criminologia medicina e psichiatria forense, Milano, Giuffrè, 1988, cap. 7.6, p. 165 e ss.
- Costanzo S., *Famiglie di sangue*, Milano, FrancoAngeli, 2003.
- Côtè G., Hodgins S., "Co-occurring mental disorders among criminal offenders", *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and Law*, 1990, 18, pp. 271-281.
- Côtè G., Hodgins S., "The prevalence of major mental disorders among homicide offenders", *International Journal of Law and Psychiatry*, 1992, 15 pp. 89-99.
- Crepet P., *Cuori violenti*, Milano, Feltrinelli, 1995.
- Crimmins S., Langley S., Brownstein H.H., Spunt B.J., Convicted women who have killed children: a self-psychology perspective. *Journal of Interpersonal Violence*, n. 12, (1), pp. 49-69, 1997.
- D'Andria M., L'art. 578 del c.p., in G. Lattanzi, E. Lupo, *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Vol. XI, Tomo primo, I delitti contro la famiglia, I delitti contro la persona, Libro II, artt. 556-599, a cura di M. D'Andria, L. Di Paola, F. M. Iacoviello, M. M. Piano, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 178 e 179.
- Dalla Volta A., *Dizionario di psicologia*, 3^a ed., Firenze, Giunti Barbèra, 1974.
- Dalton K., Menstruation and crime, *British Medical Journal* 2. 1752-1953, 1961.
- Daniel A.E., Robins A.J., Reid J.C., Wilfley D., "Lifetime and six-month prevalence of psychiatric disorders among sentenced female offenders", *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and Law*, 1988, 16, pp. 333-342.
- De Cataldo Neuburger L. (a cura di), *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, Padova, Cedam, 1996, pagg. 57-73.
- De Fazio F., Liberto S., Gallini I., Il ruolo criminogenetico e criminodinamico delle armi da fuoco nell'omicidio, in G. Canepa, *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, Giuffrè, 1985.
- De Greef E., *Ames criminelles*, Parigi, Ed. Castermann, 1946.
- De Greef E., *Introduction à la criminology*, Louvain, Edition de l'écrou, 1037.
- De Leo D., Il delitto di infanticidio: l'approccio medico forense e lo stato della Giurisprudenza. In Giusti G. (a cura di), *Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini*, vol. V, Padova, Cedam, 1999.

- De Leo G. e Patrizi P., *La spiegazione del crimine*, Bologna, Il Mulino, 1992.
- De Leo G., *Appunti di psicologia della criminalità e della devianza*, Roma, Bulzoni, 1987.
- De Leo G., Bollea G., Il parricidio in età evoluta, in *Criminologia dei reati omicidari e del suicidio*, trattato di Criminologia e psichiatria forense, Milano, Giuffrè, 1988, n.7.
- De Luca R., *Anatomia del serial killer 2000*, Milano, Giuffrè, 2001.
- De Luca R., *Anatomia del serial killer*, Milano, Giuffrè, 1998.
- De Luca R., Omicidio e suicidio, in *Proposte di criminologia applicata*, (a cura di) C. Serra, Milano, Giuffrè, 2000, cap.V, pag. 210 segg.
- De Pasquali P., *Figli che uccidono*, Catanzaro, Rubbettino, 2002.
- De Singly F., *Le soi, le couple et la famille*, Paris, Nathan, 1996
- Di Bello G., Meringolo P., *Il rifiuto della maternità, L'infanticidio in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni*, Pisa, Edizioni ETS, 1997, pp. 74-77.
- Di Cristofaro Longo G., *Identità e cultura*, Roma, edizioni Studium, 1993.
- Di Girolami F., Nesci D.A.: L'uxoricidio in Italia. *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, 1-2, pp. 461-476, 1980.
- Di Girolami F., Nesci D.A.: L'uxoricidio in Italia. *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, 1-2, pp. 481-503, 1981.
- Diurni G., *L'omicidio*, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1970.
- Dobash E.R., R. Dobash, *Violence against wives: a case against the patriarchy*, New York, Free Press, 1979.
- Dollard J., *Frustration and Aggression*, New Haven, 1939.
- Dollard J., Miller N.E., Doob L. W., Mowrer O.H., Sears R.R., *Frustrazione e aggressività*, tr. It., Firenze, Giunti-Barbera, 1967.
- Donati P., *Crisi della famiglia e mezzi di informazione di massa, i AA.VV., Mass media, famiglia e trasformazione sociali*, Firenze, Sansoni, 1980.
- Donati P., *Famiglia e politiche sociali*, Milano, Angeli, 1981.
- Donati P., Ferrucci F., (a cura di), *Lineamenti di sociologia della famiglia. Un approccio relazionale all'indagine sociologica*, Roma, NIS, 1989.
- Donati P., *Il declino demografico e le trasformazioni della famiglia, in Trasformazioni economiche, mutamenti sociali e nuovi miti collettivi*, Milano, Edizioni Paoline, 1991.
- Donati P., *La famiglia come relazione sociale*, Milano, FrancoAngeli, 1988.
- Donati P., *La famiglia nella società relazionale. Nuove reti e nuove regole*, Milano, FrancoAngeli, 1986.
- Donati P., *Manuale di sociologia della famiglia*, Roma-Bari, Laterza, 1999.
- Donati P., *Sociologia della famiglia*, Bologna, Clueb, 1978.
- Donati P., *Teoria relazionale della società*, Milano, FrancoAngeli, 1991.
- Douglas J., Burgess A.W., Burgess A.G., Ressler R., *Crime Classification Manual*, New York, Lexington Books, 1992.
- DSM-IV-TR, *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Milano, Masson, 2004.
- Durkheim E., *La famille conjugale*, ristampato in Id., *Textes 3., Functions sociales et institutions*, Paris, Editions de Minuit, 1975, p. 35-49.
- Durkheim E., *Textes 1. E'lement d'une theorie sociale*; Id., *Textes. Religion, moral, anomie*; Id., *Textes 3. Functions sociales et institutions*, Paris, Editions de Minuit, 1975.
- Dutton D.G., Male neurobiology of abandonment homicide, *Aggression and Violent Behavior*, 2002, 7, pp. 407-421.
- Dutton D.G., *The batterer: a psychological profile*, New York, Basic Books, 1995.
- Dutton D.G., *The domestic assault of women*, Vancouver, Canada, University of British Columbia, 1995.
- Dutton D.G. Male abusiveness in intimate relationships, *Clinical Psychology Review*, 1995, 15 (6), pp. 567-581.
- Dutton D.G., Kerry G., Modus operandi and personality disorder in incarcerated spousal Killers, *International Journal of Law and Psychiatry*, 1999, 22, pp. 287-300.

- Dutton D.G., Kropp P.R., A review of domestic violence risk instruments, *Trauma, Violence e Abuse*, 2000, 1, pp. 171-181.
- Dutton D.G., Treatment of Assaultiveness, in D.G. Dutton, D.L. Sonkin (a cura di), *Intimate Violence: Compemporary Treatment Approaches*. New York, Haworth Press, 2003.
- Elliott F. A., Neurological Findings in Adult Minimal Brain Dysfunction and the Dyscontrol Syndrome, *J.Nerv. Ment. Dis.*, 1882, 170, pp. 680 - 687.
- Elliott F.A., *I fattori neurologici del comportamento umano*, in *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, Trattato di criminologia, medicina criminologia e psichiatria forense, a cura di Franco Ferracuti, Milano, Giuffrè, 1988, n. 7, cap.7. 2, p. 82.
- Eronen M., Hakola P., Tiihonen J., "Factors associated with homicide recidivism in a 13-years sample of homicide offenders in Finland", *Psychiatric Services*, 1996, 47, pp. 403-406.
- Eronen M., Hakola P., Tiihonen J., "Mental disorders and omicida behavior in Finland", *Archives of General Psychiatry*, 1996, 53, pp. 497-501.
- Eronen M., Tiihonen J., Hakol P., Factors associated with homicide in a 13-year sample of homicide offenders in Finland", *Psychiatric Services*, 1996, 47, pp. 4043-406
- Eronen M., Tiihonen J., Hakola P., "Schizophrenia and omicida behavior" *Schizophrenia Bulletin*, 1996, 22, pp. 83-89.
- Eschilo, *Oresteia*, Milano, Garzanti, 1978.
- Esquirol E., *Des maladies mentales*, Parigi, J. B. Baliere, 1938.
- Eures, *L'omicidio volontario in Italia*. Aggiornamento statistico 2009-2010 sull'omicidio in famiglia, 2012.
- Eurispes, *Rapporto Italia 2011*.
- Feltrami S., Marini R., Petrucci R., *Codice Penale*, Napoli, Simone Editore, 2002.
- Fenichel O., *Trattato di psicoanalisi*, Roma, Astrolabio, 1951.
- Ferracuti F. (a cura di), *Trattato di Criminologia Medicina Criminologica e Psichiatria Forense*, vol.8, *Criminologia e psichiatria forense delle condotte abnormi sessuali normali, abnormi e criminali*, Milano, Giuffrè, 1988.
- Ferracuti F. (a cura di), *Trattato di Criminologia Medicina Criminologica e Psichiatria Forense*, vol.16 *La psichiatria forense speciale*, Milano, Giuffrè, 1988.
- Ferrarotti F., *Manuale di Sociologia*, Roma-Bari, Laterza, 1997.
- Ferracuti F.(a cura di), *Trattato di Criminologia Medicina Criminologica e Psichiatria Forense*, vol. 7, *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*, Milano, Giuffrè, 1988.
- Ferracuti F., Wolfgang W.E., *Il comportamento violento*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 254.
- Ferrarotti F., *Manuale di Sociologia*, Roma-Bari, Laterza, 1997.
- Ferrarotti F., *Società*, Milano, Mondadori, 1980.
- Ferrarotti F., *Trattato di Sociologia*, Torino, Utet, 1994.
- Ferrarsi A. O., Giorda G., Parricidio. Tipologia e dinamiche emotive di un orrore, in *Psicologia Contemporanea*, 1995, n.131, pp.18-25.
- Ferri E., *L'omicidio*, Torino, Bocca, 1895, p. 4.
- Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale*, parte generale, Bologna, Zanichelli, 2001.
- Fiori M., *Satanismo e sette religiose*, Firenze, Aleph Edizioni, 2000.
- Fornari U, *Trattato di psichiatria forense*, Torino, Utet, 2002.
- Fornari U., Aspetti nosografici e psichiatro-forensi del reato d'impeto, in: Schenardi C. (a cura di), *Il reato d'impeto*, Padova, Edizioni sapere, 1994.
- Fornari U., Gasca G., Criminogenesi e criminodinamica della psicosi maniaco-depressiva. *Minerva Medico Legale*, 1968, 88/5, pagg. 201-235.
- Fornari U., *Monomania omicida*, Torino, Centro Scientifico Editore, 1997.
- Fornari U., Monomania, discontrollo omicida, sindromi marginali, in: *Psychopathologia*, 1987.
- Fornari U., *Psicopatologia e Psichiatria forense*, Torino, Utet, 1989.
- Fornari U., Tendenze della ricerca sull'omicidio. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1983., pag. 42.
- Fornari U., *Trattato di psichiatria forense*, Torino, Utet, 2010, p. 401.

- Francia A., Pintucci R., Traverso G.B., Considerazioni criminologiche, in tema di Infanticidio, *Rassegna di Criminologia*, XVI, 2, pagg. 301-315, 1974.
- Freud S., *Il tramonto del complesso edipico*, Torino, Università Scientifica Boringhieri 1980, Vol. X.
- Freud S., *Introduzione alla psicoanalisi*, tr. it., Torino, Universale Scientifica Boringhieri, 1989.
- Freud S., *Opere*, tr. it., Torino, Boringhieri, 1967-1993.
- Fromm E., *Anatomia della distruttività umana*, Milano, Arnoldo Editore, 1975, p. 18.
- Frosch J., The relation between acting out and disorders of impulse control, *Psychiatry*, v. 40, 295, 1977.
- Fugare R., Roy R., *Le passage à l'acte figlicide*, in *Le passage à l'acte*, Massam Paris, 1988.
- Gabbard G.O., *Psichiatria psicodinamica*, Milano, Cortina, 1995
- Galimberti U., *Dizionario di psicologia*, Torino, Utet, 1992.
- Galimberti U., *Dizionario di psicologia*, Torino, Utet, 2006, p. 15.
- Gallino L., *Dizionario di sociologia*, Torino, Utet, pp. 720 e 721.
- Galtung J., Violence, Peace and Peace Research, *Journal of Peace Research*.
- Garofano L., *Delitti imperfetti, sei casi per il Ris di Parma*, Milano, Marco Tropea, 2005.
- Gatti G. *Codice di Procedura Penale*, Casoria, Simone, 2001.
- Gatti U., Traverso G.B., "Malattia mentale e omicidio. Realtà e pregiudizi sulla pericolosità del malato di mente", *Rassegna di Criminologia*, 1979, X, pp. 77-90.
- Gelles R.I., *The Violent Home: A Study of Physical Aggression Between Husbands and Wives*, Sage Publications, Newbury Park, London, New Delhi, 1972.
- Gerchow J., Die arztlich-forensische Beurteilung von Kindesmörderinnen. In T. Harder, The psychopathology of infanticide. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 43, pp. 196-245, 1967.
- Gergen K.J., Gergen M.M., *Psicologia sociale*, Bologna. Il Mulino, 1996, p. 291.
- Gibbens T.C.N., "Literature overview on recent European and North American research on the relationship between mental illness and criminality", *Rassegna di Criminologia*, 1979, X, pp. 431-449.
- Gillies H., *Murder in the West of Scotland*, in: *British Journal of Psychiatry*, 111, 1965, p. 1087 e ss.
- Giusti G., M. Bacci, Le radici della violenza, in: *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3, 1992, p. 267 e ss.
- Giusti G., M. Bifano, L'omicidio in famiglia a Roma dal 1990 al 1995 attraverso le sentenze delle Corti d'Assise e la cronaca de "Il Messaggero", in: *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1996, p. 1407 e ss.
- Giusti G., P. Enrico, L'omicidio in famiglia: Italia 1998, in *Rivista italiana di Medicina Legale*, XXIII, 2000, p. 517.
- Giusti G., Paolantonio E., L'omicidio in famiglia: in Italia 1988" in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, XXVII p. 517 e ss. 2000.
- Giusti G., T. Cipriani, L'omicidio volontario a Latina e provincia 1949-1994, in: *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1997, p. 133 e ss.
- Gottlieb P., Gabrielsen G., Kramp P., "Psychotic Homicides in Copenhagen from 1959 to 1983", *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 1987, 76, pp. 285-292.
- Grassi L. e coll., "Characteristics of violent behavior in acute psychiatric inpatients: a 5 years Italian study", *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 2001, 104, pp. 273-279.
- Greco O., Maniglio R., "Malattia mentale e criminalità", *Rassegna Italiana di criminologia*, 2007, anni I, n. I, p. 112.
- Green C.M., *Matricide by Sons*, in *Medicine, Scienze and the Law*, 21, 1981, p. 207 e ss.
- Greenberg W.M., Convit A., "Hospitalized insanity acquittees' level of functioning", *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and Law*, 1994, 22, pp. 85-93.
- Greger J. "Killing by Schizophrenic Mothers of Their Own Children", *Psychiat. Clin.*, 1969, 2/1, 14/24;
- Greger J., *Killing by Schizophrenic Mothers of Their Own Children*, *Psychiat. Clin.*, 1969, 2/1, pp. 14/24.
- Grossman L.S. e coll., "State psychiatric hospital patients with past arrests for violent crimes" *Psychiatric Services*, 1995, 46, pp. 790-795.
- Grosso G., *Storia del diritto romano*, Torino, Giappichelli, 1965.

- Guerry A.M., *Essais sur la statistique morale de la France, précédé d'un rapport à l'Académie royale des sciences*, Paris, 1833.
- Guze S.B., "Psychiatric disorders and criminality", *Journal of the American Medical Association*, 1974, 227, p. 641.
- Harris C., *La nostra specie*, Milano, Rizzoli, 1991., cap. 46, p. 163.
- Hartmann H., *Essay of Ego Psychologie*, Int. Universit. Press., New York, 1964.
- Hesnard A., *Psicologia del delitto*, Milano, Giuffrè, 1966.
- Hill R., Harsen D.A., *The Identification of Conceptual Frameworks Utilized in Family Study*, in, *Marrige and Family Living*, 22, 1960.
- Hillman J., *Il codice dell'anima*, Firenze, ed. Adelphi, 1996.
- Hodgins S. e coll., "Mental disorder and crime:evidence from a Danish birth cohort", *Archives of General Psychiatry*, 1996, 53, pp. 489-496.
- Hodgins S., "Mental disorder, intellectual deficiency, and crime: Evidence from a birth cohort", *Archives of General Psychiatry*, 1992, 49, pp.476-483.
- Hoffbauer J.C., *Médecine légale relative aux aliénés et aux sourds-muets*, Paris, Baillière, 1827.
- Holman T.B. , Burr W.R., *Beyond the Beyond: The Growth of Family Theories in the 1970s*, in *Journal of Mirrage and the Family*, 1980.
- Hook S., *Violence*, in *Enciclopedia of the Socila Sciences*, vol. XV, New York, 1935.
- Horney J., *Mestrual ycles and criminal responsability*, *Law and Human Behavior* 2: pp.25-36, 1978.
- Iadecola G., *Medicina Legale per l'attività di polizia giudiziaria*, Roma, Laurus Robuffo, 2003.
- Iadeluca F., *Fenomenologia dei serial killer*, Roma, Europolis, 2005.
- Iadeluca F., *Fenomenologia degli omicidi in famiglia*, Roma, Europolis, 2006.
- Iadeluca F., Il figlicidio, in *Rassegna dell'Arama dei Carabinieri*, n.4/2003.
- Iadeluca F., *Temi di criminologia*, (a cura di) G. Marotta, Milano, Led., 2003.
- Intini A.,Casto A. R., Scali, D.A., *L'investigazione di polizia giudiziaria*, Roma, Laurus Robuffo, 2003.
- Izzo A, *Storia del pensiero sociologico*, Bologna, Il Mulino, 1994, parte seconda, p. 152,
- Johnson A.M., *Juvenile Delinquency*, in *American Handbook of Psychiatry*, a cura di S. Arieti, New York, Basic Books, pp. 840-856.
- Johnson A.M., Szurek S.A., *Etiology of Antisocial Behavior in Delinquents and Psychopaths*, in *Journal Amer.MedicalAssc*, n.,154, pp. 814 e ss.
- Karakus e coll., "Filicide cases in Turkey, 1995-2000", *Croat Medical Journal*, 2003, 44, pp. 592-595.
- Kennedy H., *Anger and irritabilità*, in *British Journal of Psychiatry*, 161, p. 145.
- Klama J., *L'aggressività, realtà e mito*, Torino, Bollati Boringhieri, 1991.
- Konig R., *Old Problems and New queries in Family Sociology*, in R.Konig - R. Hill (a cura di), *Families in East and West*, Paris, Mouton, 1970.
- Krafft-Ebing R., *Trattato clinico-pratico delle malattie mentali*,(trad. dalla II edizione originale, 1884), Torino, Bocca, 1885-1886.
- Krauskopft L. "Die Kindestotung in deuschalan Frankreich und der Schweiz", Druck Henzi,Koniz, 1971;
- Kunkel W, *Linee di storia giuridica romana*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane,. 1973.
- L'omicidio in Famiglia: Italia 1998 in *Rivista Italiana di Medicina Legale* , XXVII , fasc. 2, pp. 517-42, Paolantonio E., 2000.
- Lange E, Schauman U., *Special Psychiatric-Psychological Aspets in expert Opinions on Woman Accused of Infanticide*, *Medicolegal Bordeline Questions*, Fischer Jena 1971.
- Lanza L., *Gli omicidi in famiglia*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 101.
- Lanza L., *Gli omicidi in famiglia*, Milano, Giuffrè, 1996.
- Laplanche J., Pontalis J.B., *Enciclopedia della psicoanalisi*, Roma-Bari, Laterza, 1974, vol. I, p. 8.
- Laslett P., Wall R., (a cura di), *Household and Family in Past Time*, Cambridge, Cambridge University Press.

- Lelliott P., Wing J., Clifford P., "A National audit of new long-stay psychiatric patients, I: method and description of the cohort", *British Journal of Psychiatry*, 1994, 165, pp. 160-169.
- Lewis D.O., Shamok S.S., Oincus J.H., Glaser G.: *Violent Juvenile delinquents*, *J. Amer. Acad. Child Psychiat*, 1979, 18, pp. 307-319.
- Lindqvist P., "Criminal homicide in northern Sweden 1970-1981: alcohol intoxication, alcohol abuse and mental disease", *Intern. Jour. Of Law and Psychiatry*, 1986, 8, pp. 19-37.
- Lindqvist P., Allebek P., "Schizophrenia and crime. A longitudinal follow-up of 644 schizophrenics in Stockholm", *British Journal of Psychiatry*, 1990, 157, pp. 345-350.
- Link B.G., Andrews H., Cullen F.T., "The violent and illegal behavior of mental patients reconsidered", *American Sociological Review*, 1992, 57, pp. 275-292.
- Lombroso C., Ferrero G.: *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*. Torino, Fratelli Bocca, 1927, pag. 199 e segg.
- Lombroso C., Ferrero G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*.
- Lombroso C., *L'uomo delinquente*, Torino, F.lli Bocca, 1896, vol.I, 5^a ed., p. 46.
- Lorenz K., *Il cosiddetto male*, Milano, Il Saggiatore, 1969.
- Lorenz K., *L'aggressività*, Milano, Il saggiatore, 1976.
- Lorenzi P., Criteri per la diagnosi di gelosia patologica, *Rivista di psichiatria*, pag. 301, 2002, 37, 6.
- Lozzi G., *Lezioni di procedura penale*, Torino, Giappichelli, 2000.
- Lusting N., Dresser J., Spelman S., Murray T., *Incest: A family group survival pattern*: in: *Arch. Gen. Psychiat.*, 14, 1966, pp. 31 e segg.
- Schachter M., Studio sull'infanticidio e sua psicopatologia, *Quaderni di criminologia Clinica*, 1961, pp. 538-541.
- Madia A., Spadaro P., Il parricidio, in *Il Pisani, Giornale di Patologia Nervosa e Mentale*, 1959,73.
- Maggiore G., *Diritto penale*, Bologna, Zanichelli, 1948, p. 744.
- Maier N.R.F., *Frustration: the Study of Behavior Without a Goal*, New York, Mc-Graw-Hill, 1949.
- Majno L., *Commento al Codice di Procedura Penale*, Verona, Donato tedeschi e figli, 1894.
- Malagoli Togliatti M., Tofani Rocchietta L., *Famiglie multiproblematiche*, Roma, NIS, 1987.
- Malmquist C.P., *Omicidio*, Torino, Centro Scientifico Editore, 1999.
- Mannheim H., *Trattato di criminologia comparata*, tr. it., Torino, Einaudi, 1975.
- Manoukian A., (a cura di), *Famiglia e matrimonio nel capitalismo europeo*, Bologna, Il Mulino, 1974.
- Mantegazza P., *La Fisiologia dell'odio*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1889, p. 153.
- Mantero M., I disturbi di personalità, in *Compendio di criminologia*, di G. Ponti, Milano, Cortina, 1999.
- Mantovani F., *Diritto penale. Parte generale*, Padova, Cedam, 1991.
- Mantovani F., *Il problema della criminalità*, Padova, Cedam, 1984, p. 274.
- Manuale di *Storia del diritto romano*, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2001.
- Marc C.H., *De la folie, considérée dans ses rapports avec les questions medicò judiciaires*, Paris, Baillièrè, 1840.
- Marinelli E., P. Giordano Orsini, L'omicidio nella famiglia - casistica del settore romano dell'ultimo ventennio, in: *Jura Medica*, 1 / 2, 1993, p. 177 e ss.
- Marotta G. (a cura di), *Temi di criminologia*, Milano, Led, 2004
- Marotta G., Buscami S., Somogyi P., Perticone Somogyi R. A., *Analisi storica delle caratteristiche demografiche, sanitarie e socio-economiche del fenomeno degli omicidi in Italia dal 1866 al 1979*, Roma, Centro Italiano di Biostatistica, Collana di Studi e Monografie, 1986, nr. 1.
- Marotta G., *Donna, criminalità e carcere*, Roma, La Goliardica, 1989.
- Marotta G., *Straniero e Devianza*, Padova, Cedam, 2003.
- Marotta G., *Teorie criminologiche*, Milano, Led, 2004.
- Marrone M., *Istituzioni di diritto romano*, Firenze, Palombo, 1994.
- Marzo T., *Temi di criminologia*, (a cura di) G. Marotta, Milano, Led, 2003.
- Masala C., Preti A., Petretto D.R., *L'aggressività*, Roma, Carocci, 2002, cap. I, p. 28.
- Mastronardi V., *Manuale per gli Operatori Criminologici e Psicopatologici Forensi*, Milano, Giuffrè, 2001.

- Mattessich P., Hill P., *Life Cycle and Family Development*, in M.B.Sussman, S.K. Steinmetz (a cura di), 1987.
- McShane M., Williamns P. , *Devianza e Criminalità*, Bologna, Il Mulino, 1999.
- Mednick S., *Biosocial Bases of Criminal Behavior*, S. Mednick e K.O. Christiansen (Eds.), New York, Gardner, 1977.
- Melograni P. , (a cura di), *La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
- Menninger K., Mayman M., *Episodic dyscontrol: a third order of stress adaptation*, Bulletin of the Menninger Clinic, v. 20, n.4, 153, 1956,
- Meluk M., *Clinical aspects of dangerous behaviour*, The Journal of Psychiatry and Law, v. 11, 227, 1983.
- Merzagora Betsos I. , *Lezioni di Criminologia*, Padova, Cedam, 2001.
- Merzagora Betsos I., R. Zoja, F. Gigli, *Vittime di omicidio*, Milano, Giuffrè, 1995
- Merzagora Betsos I., Bramante A., Tosoni F., *Analisi statistica di cento perizie di omicidio*, in Gulotta G., Merzagora Betsos I., *L'omicidio e la sua investigazione*, Milano, Giuffrè, 2005.
- Merzagora Betsos I., Bramante A., Travaini G., *Il maltrattamento degli anziani in famiglia*, Relazione presentata alle VII giornate medico-legali europee – VII giornate medico-legali roimane, Roma 22-24 settembre 2004.
- Merzagora Betsos I., *Complesso di Medea e Sindrome di Munchausen per Procura*. In: De Cataldo Neuburger L. (a cura), *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*. Padova, Cedam, 1996, pagg. 205-225.
- Merzagora Betsos I., *Demoni del focolare*, Moglie e madri che uccidono, Torino, Centro Scientifico Editore, 2003.
- Merzagora Betsos I., *Il maltrattamento degli anziani in famiglia*, in Cendon P. (a cura) *Trattato delle responsabilità civile e penale in famiglia*, Padova, Cedam, 2004, vol. III, pagg.1821-1839.
- Merzagora Betsos I., *Incesto e violenza nella famiglia*, in: *Marginalità e società*, 1989, n.10, pagg.33 e segg.
- Merzagora Betsos I., *L'imputabilità*, in *Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini*, di Giusti G., Padova, Cedam, pag. 575, 1999.
- Merzagora Betsos I., *L'incesto*, Milano, Giuffrè, 1996.
- Merzagora Betsos I., *la santità della famiglia secondo il criminologo*, Dignitas, 2004, 5, pagg. 26-31.
- Merzagora Betsos I., *La Sindrome di Medea davanti al giudice*. In Colucci A., Lorenzi L., Strambi M. (a cura), *Infanzia Maltrattata*. Milano, FrancoAngeli, 2002, pagg. 58-68.
- Merzagora Betsos I., Pleuteri L., *Odia il prossimo tuo come te stesso*, Milano, FrancoAngeli, 2005.
- Merzagora Betsos I., Tanzini A., *Negazione di gravidanza e infanticidio*. *Psichiatria Oggi*, XV, 1, pagg.42-46, 2002.
- Merzagora Betsos I., *Voce: Infanticidio*, *Digesto Italiano*, IV Edizione, Torino, Utet, 1990.
- Merzagora Betsos I., *Lezioni di criminologia*, Padova, Cedam, 2001, cap. I, p. 14.
- Ministero dell' Interno, *Compendio statistico degli eventi criminosi*, 2003.
- Ministero dell' Interno, *Relazione al parlamento*, 2002.
- Ministero dell' Interno, *Relazione al parlamento*, 2003.
- Ministero dell'Interno, *Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia*, 2005.
- Ministero dell'Interno, *Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia*, 2004.
- Ministero dell'Interno, *Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia*, 2003.
- Ministero dell'Interno, *Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia*, 2002.
- Ministero dell'Interno, *Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia*, 2001.
- Mirigoyen France M. , *Molestie Morali, La violenza perversa nella famiglia*, Milano, Einaudi Editore, 2000.
- Modestin J., Ammann R., "Mental disorders and criminal behavior", *British Journal of Psychiatry*, 1995, 166, pp. 667-675.

- Monahan J., Stedman H.J., *Crime and mental disorder*, National Institute of Justice, Washington, 1984, DC.
- Monoukian A., (a cura di), *I vincoli familiari in Italia. Dal secolo XI al secolo XX*, Bologna, IL Mulino, 1983.
- Morrow W.R., Peterson D.B., "Follow-up of discharged psychiatric offenders", *Journal of Criminology and Law*, 1966, 57, p 31.
- Moyer K.E., *The Psychobiology of Aggression*, Haper & Row, New York, 1976.
- Mullen P.E. e coll., "Community care and criminal offending in schizophrenia", *Psychological Medicine*, 2000, 24, pp. 483-502.
- Muntaner C., Wolyniec P., McGrath J., Pulver A.E., "Arrest among psychotic inpatients: assessing the relationship to diagnosis, gender, number of admissions, and social class" *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 1998, 33, pp. 274-282.
- Musatti C., *Freud*, Torino, Boringhieri, 1959.
- Nivoli G., *Medea fra noi*, Roma, Carocci, 2002.
- Nye F. I., Bernardo F.M., *Emerging Conceptual Frameworks in Family analysis*, New York, Praeger, 1981.
- Nye F.I., Bernardo F.M., *Emerging Conceptual Frameworks in Family analysis*, New York, Praeger, 1981.
- Oliviero Ferraris A., Storia sociale della Famiglia, in *Psicologia Contemporanea*, n.76,78/1986, n.79, 1987.
- Ormanni I., Pacciolla A., *Pedofilia*, Roma, Due Sorgenti, 2000.
- Parsons T., Bales R., et al., *Famiglia e socializzazione*, Milano, Mondadori, 1974.
- Paternò S., Diana P., *Il segnalamento e il sopralluogo*, Roma, Laurus Robuffo, 2002.
- Perrotta R., *Un caso di parricidio: processo penale e costruzione della realtà*, Milano, Franco Angeli, 1994.
- Petit G., Porot M., Covandau A., Enquête sur le parricide. Complément d'étude, in *Rassegna di Criminologia*, 1970,1.
- Petursson H., Gudjonsson G.H., "Psychiatric aspect of homicide", *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 1981, 64, pp. 363-372.
- Piacenti F., *Gli omicidi in famiglia*, in: Up & Down, 4, 1994, pag. 35 e segg.
- Piacenti F., Il parenticidio. Quando la famiglia produce morte, in A.A.V.V., in *Vivere per uccidere. Anatomia del serial killer*, Padova, Calusca Edizioni, 1997.
- Picozzi M. Zappala A., *Criminal Profiling*, Roma, Mcgraw Hill Editore, 2002.
- Picozzi M., Lucarelli C., *Scena del crimine*, Milano, Mondadori, 2003.
- Play F., *Les ouvriers européens*, Mame et Lils, Tours (II ed. 1877-1879 in sei volumi).
- Pollack H.M., "Is the paroled patient a menace to the community", *Psychiatric Quarterly*, 1938, 12 p. 236.
- Ponti G., *Compendio di criminologia*, Milano, Cortina, 1999.
- Ponti G., Fornari U., *Il Fascino del Male*, Milano, Raffaello Cortina, 1995.
- Ponti G., Fornari U., *Il Fascino del Male*, Milano, Raffaello Cortina, 1999.
- Ponti G., La causa d'onore nel delitto di infanticidio. *Quaderni di Criminologia Clinica*, 4,3,1962.
- Ponti G., Merzagora Betsos I., *Psichiatria e Giustizi*, Milano, Cortina Editore, 1993.
- Ponti G., P.Gallina Fiorentina, L'infanticidio e il Figlicidio, in *Criminologia dei reati omicidiari e del suicidio*", (a cura di) F. Ferracuti, Trattato di Criminologia Medicina e Criminologia e Psichiatria Forense, Milano, Giuffrè, 1988, n.7.
- Prosperi A., *Dare l'anima, storia di un infanticidio*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2005, pp. 57-58.
- Puccini C., Cicognani A., Romanelli M., *Studi sull'omicidio*, Bologna, Clueb, 1993.
- Puccini C., *Istituzioni di medicina legale*, Milano, Casa Editrice Ambrosiana, 1993.
- Ragazzino D., Personalità e criminogenesi. Nota II. Significative correlazioni endogene ed esogene nella condotta criminale di parricidi folli e sani di mente, in *Criminologia*, 1961, 14.
- Ramacci F., *I Delitti di Omicidio*, Torino, Giappichelli, 1997.

- Ràsànen B. e coll., "Schizophrenia, alcohol abuse and violent behavior", *Schizophrenia Bulletin*, 1998, 24, pp. 437-441.
- Reid W., *The neurology of explosive rage*, in : *The psychopath: a comprehensive study of antisocial disorders and behaviours*, Raven Press, New York, 1978, 162.
- Reik T., *L'impulso a confessare*, Milano, Feltrinelli, 1967.
- Repo E. e coll., "Criminal and psychiatric histories of Finnish arsonists", *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 1997, 95, pp. 318-323.
- Resnick P.J., Murder of the newborn: psychiatric review of neonaticide. *American Journal of Psychiatry*, 126, 1414-1420, 1970.
- Resnick P.J., Murder of the newborn: psychiatric review of neonaticide. *American Journal of Psychiatry*, 126, pp. 1414-1420, 1970.
- Rhodes R., *Perché uccidono*, Milano, Garzanti, 2001.
- Ribot T.A., *La psychologie des sentiments*, Paris, 1897.
- Rimmel G., *Sociologia*, Milano, Ed. di Comunità, 1989.
- Rimmel G., *Sull'intimità*, (a cura di) V. Cotesta, Roma, Armando 1997.
- Rollins C., "Crime and mental illness viewed as deviant behavior", *NCJ Mental Health*, 1972, 8, p. 18.
- Rosebaum A., Domestic Violence, in: Curran W.J., Mc Garry A.L., Shah S.A., *Forensic Psychiatry and Psychology*, Davis, Philadelphia, 1986.
- Rosenzweig S., *An Outline of Frustration Theory in Personality and the Behavior Disorders*, a cura di J. Mc V. Hunt, New York, Ronald Press, 1944.
- Rossi E., Parricidio di una minore, in *Rivista sperimentale di Freniatria*, 1972, p. 66.
- Roth J. A., Understanding and Preventing violence, in: National Institute of Justice – Research in Brief, U.S., Department of Justice, Washington D.C., February 1994.
- Rubin B., "Prediction of dangerousness in mentally ill criminals", *Archives of General Psychiatry*, 1972, 27, p. 397.
- Russo G., Donne omicide a Messina (1946-1984). *Rassegna di Criminologia*, 1985, 2, p. 353 – 380.
- Sanavio E., Cornoldi C., *Psicologia clinica*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- Satten J. e coll., Murder without apparent motive: a study in personality disorganization, *American Journal of Psychiatry* v.117, 48, 1960.
- Savona E., Caneppele S., (a cura di) *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, Giunta della Provincia Autonoma di Trento, Università degli Studi di Trento, 2006.
- Schachter M., Studio sull'infanticidio e sua psicopatologia, in *Quaderni di Criminologia Clinica*, 1961, 538-541.
- Schipkowensky N., L'omicidio di familiari commesso da minorenni, in *Quaderni di Criminologia Clinica*, 4,1963, p. 444.
- Schumpeter J., *Capitalismo, socialismo e democrazia*, Milano, Etas Kompass, 1977.
- Selmini R., *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, Milano, Giuffrè, 1987, p. 15.
- Semerari A., *Manuale di psichiatria forense*, Roma, Antonio Delfino Editore, 1981.
- Serra C. Corrieri F., *Tossicodipendenza e criminalità*, Bari, Adriatica Editore, 1999.
- Serra C., *Proposte di Criminologia Applicata 2000*, Milano, Giuffrè, 2000.
- Simmel G., *Philosophie de l'amour*, Paris, Petite Bibliothèque Rivages, 1998.
- Simmel G., *Sociologia*, Milano, Ed. di Comunità, 1989.
- Simmel G., *Sull'intimità*, (a cura di) V. Cotesta, Roma, Armando 1997.
- Simondi M., Dati su ottanta casi di omicidio, Dipartimento Statistico –Matematico – Dell'Università degli studi di Firenze, 1970.
- Singhal S., Dutta A., *Who Commits Matricide?*, in: *Medicine, Science and the Law*, 32,1,1992, p. 213 e ss.
- Skinner B.F., *Oltre la libertà e la dignità*, Milano, Mondadori, 1973.
- Sorosio V., Omicidio e rapporto di coppia. *Rassegna di Criminologia*, XII (1), pp. 21-25, 1982.
- Sosowsky L., "Explaining the increase arrest rate among mental patients: a cautionary note", *American Journal of Psychiatry*, 1980, 137, pp. 1602-1605.

- Statistiche Giudiziarie Penali Istat , Roma, 2000.
- Statistiche Giudiziarie Penali Istat , Roma, 2001.
- Statistiche Giudiziarie Penali Istat , Roma, 2002.
- Statistiche Giudiziarie Penali Istat , Roma, 2003.
- Statistiche Giudiziarie Penali Istat , Roma, 1999.
- Statistiche Giudiziarie Penali Istat, Roma, 1997.
- Statistiche Giudiziarie Penali Istat, Roma, 1998.
- Steadman H. J. e coll., “Violence by people discharged from acute psychiatric inpatient facilities and by others in the same neighborhoods”, *Archives of General Psychiatry*, 1998, 55, pp. 393-401.
- Steadman H.J., Coccozza J., “Psychiatry, dangerousness and the repetitively violent offender”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, 1978, 69, p. 226.
- Steury E.H., Choinski M., “Normal crimes and mental disorder: a two group comparison of deadly and dangerous felonies”, *International Journal of Law and Psychiatry*, 1995, 18, pp. 183-207.
- Stierlin H., *L'aggressività: Essai sur quelques aspects psychiatriques*. L'evolution Psychiatrique, 31, 93, 1966.
- Storia del diritto romano, Carosa, Simone, 2001.
- Stout K.D., Intimate femicide: a study of men who have killed their mates, in: *Journal of Offender Rehabilitation*, 19/3-4, 1993, pag. 81 e segg.
- Strano M., I crimini in famiglia, in M. Strano, A. Di Giannantonio, R. De Risio, *Manuale di criminologia clinica*, Città di Castello, Rossigni, 2000.
- Strano M., *Manuale di criminologia clinica*, Firenze, SEE, 2004.
- Studio Istituzionale della E.U.R.E.S (Ricerche Economiche e Sociali), anno 2001;
- Stueve A., Link B.C., “Violence and psychiatric disorders: results from an epidemiological study of young adults in Israel”, *Psychiatric Quarterly*, 1997, 68, pp. 327-342.
- Swanson J.W., Holzer C.E., Ganju V.K., Jono R.T., “Violence and psychiatric disorder in the community: evidence from the Epidemiologic Catchment Area Surveys”, *Hospital and Community Psychiatry*, 1990, 41, pp. 761-770.
- Swanson J.W.e coll., A National study of violent behavior in persons with schizophrenia”, *Archives of general Psychiatry*, 2006, 63, pp. 490-499.
- Swartz M.S.e coll., “Violence and severe mental illness: the effects of substance abuse and nonadherence to medication”, *American Journal of Psychiatry*, 1998, 155, pp. 226-231.
- Tamassia A., *Sulla mania transitoria*, Archivio italiano per le malattie nervose, XXVIII, p. 165, 1881.
- Taney E., Reactive Parricide, *Journal of Forensic Sciences*, 1976, 21, 1.
- Tanzi F., Fugaro F., *Trattato delle malattie mentali*, Milano, Sel, 1923.
- Tarot C., *Du fait social de Durkheim au fait social total de Mauss*, in *La Revue de M.A.U.S.S.*, 1996, 8, 68.101.
- Tatsunuma T. et. Al. «Child Murder Syndrome» (1-2-3) *Act. Crim. Japon.* 1982, 48, pp. 99-108/163 175/205-210.
- Taylor P.J., “Damage, disease and danger”, *Criminal Behavior and Mental Health*, 1997, 7, pp. 19-48.
- Taylor P.J., Gunn J., “Violence and psychosis. I. Risk of violence among psychotic men”, *British Medical Journal*, 1984, 288, pp. 1945-1949.
- Tentori T., *Antropologia culturale*, Roma, Studium Editore, 1996.
- Tentori T., *Il rischio della certezza*, Roma, Edizioni Studium, 1996.
- Teplin L.A., “The prevalence of severe mental disorder among male urban jail detainees: comparison with the Epidemiologic Catchment Area program”, *American Journal of public Health*, 1990, 80, pp. 663-669.
- Thorne B., M. Yaolom (a cura di), *Rethinking the Family: Some Feminist Questions*, Longman, New York, 1982.
- Thorne B., Yaolom M. (a cura di), *Rethinking the Family: Some Feminist Questions*, Longman, New York, 1982.

- Tiihonen J. e coll., "Specific major mental disorders and criminality: a 26-years prospective study of the 1966 northern Finland birth cohort", *American Journal of Psychiatry*, 1997, 154, pp. 840-845.
- Tiihonen J., "Criminality associated with mental disorders and intellectual deficits", *Archives of General Psychiatry*, 1993, 50, pp. 917-918.
- Toaldo G., *Tavole di vitalità*, Padova, 1787, p. 20.
- Tocqueville A., *La democrazia in America*, in Scritti Politici, vol. II, Torino, Utet, 1968, (I ed. 1836), pag. 690.
- Toennies F., *Gemeinschaft und Gesellschaft*, Leipzig (trad.it. *Comunità e società*, Comunità, Milano, 1963), 1887.
- Tonini P., *Manuale di Procedura Penale*, Milano, Giuffrè, 2000.
- Torino, Fratelli Bocca, 1927, p. 199 e ss.
- Trapanese V.E., *Sociologia e modernità*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1997.
- Travaini G.V., *Paura e criminalità*, Milano, Franco Angeli, 2002.
- Traverso G.B., Ciappi S., La perizia psichiatrica nei processi di omicidio. I risultati di una ricerca su 533 autori di omicidio e tentato omicidio giudicati dalla Corte di Assise di Genova nel periodo 1961-1990. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1997, pp. 339-354.
- Traverso G.B., Ciappi S., Leone G., Omicidio e tentato omicidio nella città di Firenze (1961-1985). *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1995, VI, 2, pp. 323-353.
- Traverso G.B., Ciappi S., Marugo M.I., Bagnoli L., Omicidio e tentato omicidio nella città di Genova: il trentennio 1961-1990. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1997, pp.191-237.
- Traverso G.B., Cosuccia A., Forgeschi M., Lorè C., I maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.. I risultati di una ricerca a Firenze (1981-1983). *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1991, II, 4, p. 459 e ss.
- Traverso G.B., Gatti U., Realtà e pregiudizi sulla pericolosità del malato di mente, *Rassegna di Criminologia*, cap. 10 par. 1, p. 77, 1977.
- Turnaturi G., *Flirt, seduzione, amore. Simmel e le emozioni*, Milano, Anabasi, 1994.
- Valzelli L., *Psychobiology of Aggression and Violence*, Raven Press, New York, 1981.
- Verucci G., Introduzione a J.L. Flandrin, *La famiglia*, trad.it., Milano, Comunità, 1979, pag. 7.
- Volavka J., "Characteristics of state hospital patients arrested for offenses committed during hospitalization", *Psychiatric Services*, 1995, 46, pp. 796-800.
- Wall R., Robin J., Laslett P., *Forme di famiglia nella storia europea*, Bologna, Il Mulino, 1984.
- Wallace C. e coll., "Serious criminal offending and mental disorder: case linkage study", *British Journal of Psychiatry*, 1998, 172, pp. 477-484.
- Werthm F., Dark L., *A Study in Murder*. Duell. Sloan and Pearce, New York, 1941.
- Wessely S., Taylor P.J., "Madness and crime: criminology versus psychiatry", *Criminal Behaviour and Mental Health*, 1991, 1, pp. 193-228.
- Wessely S.C., Castle D., Douglas A.J., Taylor P.J., "The criminal careers of incident cases of schizophrenia", *Psychological Medicine*, 1994, 24, pp. 483-502.
- Widiger T.A., Sankis S.L. M., *Adult psychopathology: issues and controversies*, Annual Review of Psychology, 51, pp. 307-404.
- Winnik H., Horovitz M., *The Problem of Infanticide*, Brit. J. Criminol, 1961, 2/1, pp. 40-52;
- Wolfgang M.E., An Analysis of Homicide, Suicide. Journal of Clinical and Experimental Psychopathology, 19, 3, pagg. 208-218, 1958.
- Wolfgang M.E., Ferracuti F., *The Subculture of Violence*, Sage, Beverly Hills, 1982.
- Wolfgang M.E., Patterns in Criminal Homicide. Philadelphia University of Pennsylvania Press, 1958.
- Zulueta De F., Dal dolore alla violenza. *Le origini traumatiche dell'aggressività*, Milano, Raffaello Cortina, 1999.

LE TEORIE CRIMINOLOGICHE: STRUTTURA SOCIALE E COMPORTAMENTO DEVIANTE

PROF. FABIO IADELUCA
ACCADEMICO PONTIFICIO
COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI DELLA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA
INTERNATIONALIS



di Fabio Iadeluca

Sommario: 1 Premessa. 2 La teoria della disorganizzazione sociale: la teoria ecologica di Shaw e McKay e ricerca di Thomas e Znaniecki. 3 La teoria della tensione sociale: l'anomia di Durkheim e Merton. 4 Le associazioni differenziali di Sutherland. 5 I conflitti culturali di Sellin. 6 Le sottoculture criminali. La cultura della gang di Cohen. Le bande minorili di Cloward e Ohlin. 7 Le teorie del controllo sociale: I contenitori di Reckless e il legame sociale di Hirschi. 8 Le teorie del conflitto. Karl Marx e la prospettiva del conflitto. I teorici del conflitto non marxista. Quinny e la realtà sociale del crimine. Gli orientamenti radicali. 9 La teoria dell'etichettamento.

1. Premessa

Diversamente dalle teorie biologiche e psicologiche, gli studi sociologici attribuiscono, un'importanza determinante ai fattori ambientali e sociali al fine di dare una spiegazione del comportamento criminale, ovvero c'è la ricerca delle cause della criminalità nelle disfunzioni della società. Il punto su cui si incentra l'analisi sociologica è rappresentato dall'attenzione che si deve dare alla società in generale e all'impatto degli avvenimenti sociali e di gruppo sul comportamento individuale.

Pierpaolo Corraera e Michele M. Martucci (1999) sottolineano che per risolvere il complesso problema delle cause o fattori della criminalità:

si sono sempre contrapposti essenzialmente due ordini di teorie: le teorie sociologiche e le teorie biologiche o antropologiche-cliniche...dal contrasto fra tali teorie sono scaturiti due principali indizi: quello per il quale il reato è un prodotto della società, e quello per il quale il reato è espressione della personalità individuale...I sostenitori delle teorie sociologiche, formulate soprattutto dagli studiosi di estrazione anglosassone, hanno dato un'importanza assoluta o prevalente alle cause esterne e sociali, negando o attribuendo scarso valore ai fattori individuali. Il reato, pertanto, viene ad essere una diretta conseguenza delle varie condizioni sociali, ossia economiche, culturali, politiche e morali²⁴⁵

L'agire sociale rappresenta il mutamento incessante delle caratteristiche personologiche e delle condizioni ambientali. Sta di fatto che la sociologia della devianza mette in risalto quali siano le condizioni e la loro influenza sul verificarsi delle condotte delittuose, ovvero fino a che punto siano necessarie e sufficienti per il loro verificarsi (Marotta, 2004).

Il sociologo Gallino (2006), evidenzia che per devianza, si deve intendere:

quell'atto o comportamento o espressione, anche verbale, del membro riconosciuto di una collettività che la maggioranza dei membri della collettività stessa giudicano come uno scostamento o una violazione più o meno grave, sul piano pratico o su quello ideologico, di determinate norme, o aspettative o credenze che essi giudicano legittime, o a cui di fatto aderiscono, ed al quale tendono a reagire con intensità proporzionale al loro senso di offesa. Essenziale al significato di devianza sociale è il riferimento a una collettività determinata e al suo sistema di diritto, poiché non esistono devianze in sé, ma solamente definizioni sociali di ciò che è atto conforme o atto deviante...²⁴⁶.

²⁴⁵ M. M. Corraera, P. Martucci, *Elementi di criminologia*, Padova, Cedam, 1999, cap. III, pp. 40 e 41.

²⁴⁶ L. Gallino, *Dizionario di sociologia*, Torino, Utet, 2001.


È bene specificare che il concetto di devianza, è ben più ampio di quello di delinquenza, in quanto include sia le condotte che pongono in essere violazione a norme penali e quindi delitti, sia quelle contrarie alle semplici regole sociali generalmente accettate, quali sono i più gravi comportamenti contrari alla morale o ai costumi.

Dobbiamo, inoltre precisare, che ci troviamo di fronte al manifestarsi della devianza solo quando la violazione è frutto di una scelta precisa e non accidentale (Ponti, 1999).

In proposito, moltissimi studiosi di scienze sociali nell'ultimo secolo hanno effettuato un gran numero di ricerche sulla devianza, e queste si possono distinguere in due gruppi, che riflettono le due scuole di pensiero che si sono confrontate: quella "classica" e quella "positiva".

Tra le teorie sociologiche possiamo trovare due teorie fondamentali: quelle del *consenso* e quelle del *conflitto*. Con le prime le regole della società si reggono sul consenso della maggior parte dei cittadini ai quali si contrappongono come eccezione i devianti; invece, con le seconde, i modelli normativi e comportamentali della società non esprimono le scelte della maggioranza, ma sono il frutto dell'imposizione delle minoritarie classi dominanti, con queste cambia il modo di intendere la devianza.

2. La teoria della disorganizzazione sociale



William I. Thomas e Florian Znaniecki (1968), entrambi appartenenti alla Scuola di Chicago, svolsero uno studio sul comportamento dei contadini polacchi in Europa e in America, individuandone le difficoltà incontrate nel nuovo mondo industrializzato e urbanizzato.

Quest'opera, basata sulle lettere inviate a casa dall'America da parte degli immigrati polacchi, descriveva le condizioni di frustrazione presenti nei contadini polacchi immigrati negli Stati Uniti.

La loro ricerca si incentra sul fatto che gli immigrati più anziani riuscivano a mantenere negli *slums*²⁴⁷ urbani molte delle usanze culturali del paese d'origine, mentre nella seconda generazione, allevata nella comunità americana, incontrava molti più disagi nel seguire anche solo alcune delle trazioni e dei valori del vecchio mondo.

Quindi non avevano ancora assimilato le norme del nuovo contesto e nello stesso tempo non era in grado di trasferire le consuetudini e le regole della comunità d'origine in quella di arrivo. Per tale motivo i tassi di criminalità nella seconda generazione aumentavano. I due studiosi attribuirono tale incremento alla disorganizzazione sociale vissuta dagli immigrati polacchi più giovani per il crollo del controllo sociale e familiare e la rottura dei legami originari.

Per Thomas e Znaniecki la disorganizzazione sociale è definibile in termini di diminuzione dell'influenza delle regole esistenti sui singoli membri del gruppo²⁴⁸.

²⁴⁷ Quartieri degradati delle periferie delle grandi metropoli industriali anglosassoni nei quali si ammassarono nella seconda metà dell'Ottocento, in condizioni igieniche disastrose, i lavoratori dell'industria e la popolazione marginale attratta dall'espansione urbana. Il problema del risanamento degli *slums* fu al centro dell'attenzione dei riformatori sociali fino dai primi decenni del XX secolo.

²⁴⁸ G. Marotta, *op. cit.*, pp. 120 e 121.

Henry D. McKay e Clifford R. Shaw, entrambi appartenenti alla Scuola di Chicago, con i loro studi, ampliarono il discorso su disorganizzazione sociale e criminalità.

La loro ricerca parte dagli Venti a Chicago, periodo questo in cui la città si popolava per le migrazioni dalle zone rurali e per immigrazioni di stranieri.

Un gran numero di questi convergeva verso la zona centrale metropolitana, occupando case vecchie e fatiscenti, addirittura prive dei minimi requisiti igienico-sanitari indispensabili per una decorosa convivenza.

I due studiosi evidenziarono, con un metodo scientifico, il fenomeno criminale all'interno di questa area urbana in continuo cambiamento e, rifiutando le interpretazioni fino ad allora accettate legate alla questione razziale e culturale, evidenziarono che il comportamento deviante era soprattutto il prodotto delle condizioni ecologiche urbane (MacKay, Shaw²⁴⁹, 1942). Utilizzarono, come strumento di analisi, il modello sociologico delle aree di Pack, Burgess e Mckenzie (1967), fondatori della "scuola" con la volontà di dimostrare come le persone si distribuiscono spazialmente nel processo di sviluppo urbano.

I due sociologi, attraverso il modello delle aree concentriche studiarono i tassi di criminalità in rapporto delle diverse zone. Il risultato di questo studio è quello di aver rilevato, una più elevata densità criminale nelle zone di transizione, dove si era insediato di recente un alto numero di immigrati.

La cura dell'andamento dei reati si abbassava in modo significativo come ci si allontanava dal centro verso la periferia. L'analisi dei dati statistici dimostrò che, nonostante alcune variazioni, i tassi di criminalità più elevati persistevano sempre nelle stesse aree. Oltretutto, tali aree mantenevano il loro primato negativo anche se la loro composizione etnica si modificava negli anni.

²⁴⁹ H. D. McKay, C.R. Shaw, *Juvenile Delinquency and Urban Areas*, Chicago, University of Chicago Press, 1942.

Lo sviluppo della città




Fig. 1: Modello delle zone concentriche di Shaw e McKay

Questa scoperta confutò la convinzione, molto radicata nel tempo, che la criminalità fosse una caratteristica di alcune minoranze etniche o razziali.

Shaw e McKay si opposero alle vecchie impostazioni della Scuola Positiva che consideravano la delinquenza come "atavismo". Nonostante le critiche a questi risultati, la loro ricerca pose le basi per molti programmi di trattamento e prevenzione sociale della delinquenza sviluppatasi successivamente²⁵⁰. Accanto agli studi di sociologia urbana già analizzati e sulla stessa linea interpretativa si pongono alcuni contributi assai dispersi nel tempo, ma accomunati dalla stessa ispirazione della Scuola di Chicago.

Notevole estensione hanno avuto le ricerche su singoli "casi" di devianza, appoggiate ad analisi di materiale documentario biografico e all'osservazione partecipante.

Già nel 1923 Nels Anderson's²⁵¹ aveva pubblicato uno studio monografico di grande interesse sul fenomeno dei "vagabondi", confermando che tale devianza aveva delle correlazioni con aree culturali tipiche (urbane), con le componenti etno-razziali, con condizioni situazionali irripetibili.

Anche la ricerca di Thomas e Znaniecki già citata si può considerare un esempio di "case study", anche se non è unicamente orientata allo studio della devianza.

Più tipico il lavoro di Shaw²⁵² (1930) che narra la storia di un giovane delinquente, cresciuto in uno slum, rifiutato dai genitori e dalla scuola, accolto in una casa di rieducazione e finalmente rinchiuso in una prigione per adulti. Nell'analisi di Shaw è chiaro che le cause della devianza del protagonista vengono fatte risalire alla situazione di disorganizzazione sociale dell'ambiente di origine e non tanto a

²⁵⁰ G. Marotta, *op. cit.*, cap. VI, pp. 121-122.

²⁵¹ Cfr. N. Anderson's, *The hobo*, Chicago, 1923.

²⁵² Cfr. C.R. Shaw, *The Jack Roller. A delinquent boy's own story*, Chicago, University of Chicago Press, 1930.

motivi di origine psicologica. Così in un successivo studio Shaw²⁵³ (1931) pone l'accento sui processi di imitazione già analizzati da Park e Burgess come causa del comportamento deviante.

La segregazione entro lo slum non impedisce a Sidney, il protagonista della storia, di essere affascinato dai modelli e dalle opportunità che egli scorge nel quartiere degli affari; la sua devianza ha origine quando egli si accorge che tali modelli gli sono preclusi di fatto e che il suo comportamento è sottoposto a rigido controllo.

Altro esempio di "case study" è rappresentato dalla ricerca di Faris (1944). Ma è soprattutto nelle numerose indagini sulla gang delinquenziali minorili che il metodo del "case study" troverà la sua espressione più compiuta.

In parallelo agli studi ecologici sulle grandi città, inaugurati e condotti dalla Scuola di Chicago si hanno anche molte ricerche sulla comunità, intese sia come raggruppamenti rurali, sia come zone di più vasta superficie (contee, regioni etc.).

Benché non così numerose come quelle urbane le "social surveys" precedenti alla Scuola di Chicago avevano permesso una prima sintesi di carattere teorico (McIver, 1917), che inaugurava un nuovo periodo di ricerche più esigenti sul piano della metodologia e della interpretazione.

Un'indagine di Donald Cressey²⁵⁴ (1949) è esemplare nell'illustrare le trasformazioni sociali (e la correlativa disorganizzazione) prodotte dalla industrializzazione di una zona di Midwest americano, tradizionalmente agricola. La polarizzazione della stratificazione sociale (classe dei padroni e classe dei minatori), il prevalere dei processi competitivi e delle reazioni umane formali e casuali, la materializzazione degli interessi sembrano portate ad un incremento deciso delle varie forme di devianza (alta divorzialità, crimine, vizio, alcoolismo, omicidio, malattie veneree, corruzione della polizia, brogli politici, assassini politici). L'analisi sociologica conduce alla conclusione che la devianza è in questo caso correlata strettamente alle condizioni di vita della regione, tanto più che il tasso di comportamento non conforme si è avviato alla normalità appena si sono superate le difficoltà dello sviluppo troppo rapido.

La ricerca di Cressey come quella di Faris (1955) introduce nella problematica una nuova variabile, cioè, l'impatto delle trasformazioni prodotte dalla industrializzazione ma non dà nuovi apporti per superare l'approccio puramente "correlazionale" della indagine; non si comprendono cioè i processi attraverso cui la disorganizzazione conseguente alla industrializzazione produce devianza. Solo in un contesto più ampio di considerazioni teoriche sarà possibile analizzare oltre che le trasformazioni di struttura anche le variazioni nei modelli di comportamento, il nuovo quadro di rapporti tra scopi e mezzi, la nuova distribuzione delle opportunità di riuscita, che sembrano spiegare il sorgere della devianza.

Ma questa analisi sarà condotta da successivi approcci, più sensibili ad una impostazione macro-sociologica del problema.

Un'altra non trascurabile fonte di contributi per la sociologia della devianza è rappresentata da alcuni tentativi di analisi della disorganizzazione sociale a livello nazionale.

Non vi è abbondanza di studi a livello nazionale sulla disorganizzazione sociale come fattore di devianza. Lavori come quelli di Lerner (1958), Barringer (1965), Van der Kroef (1952) e di altri sono soltanto esempi di quello che si potrebbe fare in questo campo, allargando le premesse della scuola di Chicago a sempre più vasti ambiti.

In realtà non si riesce, in questi tentativi, se non a mostrare come in paesi in via di sviluppo vi siano le premesse per una maggiore espansione della devianza, in parallelo a quanto si è osservato a proposito di *slums* o di città e regioni caratterizzati da forte transizione sociale.

La correlazione statistica tra devianza e gradi di sviluppo industriale e urbano non sembra però provare più di una concomitanza dei due fenomeni e non certo la loro dipendenza causale (che non è esclusa, ma che non è dimostrata da questi tipi di ricerca).

²⁵³ Cfr. C.R. Shaw, *The natural history of a delinquent career*, Chicago, University of Chicago Press, 1931.

²⁵⁴ Cfr. Donald R. Cressey, D. A. Ward (Edd.), *Delinquency, crime, and social process*, New York, Harper and Row 1969 (Loc. 20-C-1246); Edwin H. Sutherland - Donald R. Cressey, *Principles of criminology*, Chicago, Lippincott, 1955.


Rimangono infine i più recenti studi di fenomenologia della struttura ecologica che pur rifacendosi in qualche modo alla tradizione di Chicago ne innovano sostanzialmente il contenuto e il metodo. Alcuni autori, specialmente *inglesi*, hanno osservato che nelle società dominate da standard consumistici di tipo capitalista si sono venuti mutando radicalmente i concetti di pubblico e di privato riferiti allo spazio, e si sono venuti creando nuovi criteri per definire gli ambiti diversi in cui è lecito (oppure no) svolgere determinate attività. In altre parole, una nuova tipologia sembrerebbe definire il comportamento territoriale appropriato e deviante, stabilendo le norme che regolano i movimenti nello spazio delle persone sociali (O'Neill, 1968).

Si sono tentate a questo riguardo alcune tipologie; ad esempio Lyman e Scott (1970) distinguono tra “*public territories*” aperti all’accesso (ma non necessariamente all’azione) di ogni individuo in forza del suo diritto di cittadinanza, come ad esempio i parchi pubblici, le strade ecc; “*home territories*” aperti a particolari gruppi di persone e a certe condizioni (clubs privati, aree delle gang giovanili ecc.); “*interactional territories*”, aperti a certi gruppi in tempi determinati (sale appartate per riunioni, ecc.); “*body territories*” che si identificano con lo spazio anatomico del corpo umano. Ciò che importa è notare che le norme che regolano l’accesso a questi “territori” sono spesso ambigue, cosicché sono abbastanza facili le trasgressioni che consistono sostanzialmente nella violazione (tentativo di prendere possesso di un territorio altrui), della invasione (tentativo di usare il territorio altrui), contaminazione (introduzione di caratteristiche indesiderate, come il colore della pelle, in un territorio). Importante a questo riguardo, e agli scopi della nostra trattazione, è notare che questa distinzione è ben radicata in una concezione individualista che sostiene il diritto alla privacy in una società che è invece soggetta al rischio di continue violazioni, invasioni e contaminazioni delle aree di interazione.

L’integrità territoriale, già difesa da una serie di sanzioni informali a livello interpersonale, è rinforzata anche da precise sanzioni formali provenienti dalle agenzie del controllo sociale. Nelle società capitaliste emerge chiaramente il carattere “protetto” delle “*home territories*” appartenenti ai gruppi di potere (della classe media) e delle istituzioni statuali; per contro tutti gli altri spazi pubblici sono fortemente presidiati dalla polizia, nella misura in cui l’area del privato è considerata più appropriata per gli scambi interpersonali e di conseguenza sono sospettate come potenzialmente devianti le azioni sociali consumate negli “*interactional territories*”. Queste indicazioni possono risultare utili per la comprensione della devianza in alcuni suoi aspetti legati al territorio: possono spiegare per esempio i motivi per cui la polizia o la stessa opinione pubblica designa come “criminale” una certa area urbana e non un’altra, più sulla base di certe convenzioni sui modi di distribuire il territorio urbano che sulla base di criteri obiettivi; può spiegare il perché di certe reazioni sociali che tendono ad attribuire carattere di devianza alle azioni che si svolgono su un territorio tipico (periferia, zone abbandonate, bosco ecc.).

La nuova fenomenologia ecologica suggerisce in definitiva che la devianza nasce già nel momento in cui viene violato un certo spazio considerato “tabu” (come del resto affermava la prima Scuola di Chicago), ma aggiunge che essa si struttura successivamente per effetto delle stigmatizzazioni che investono il deviante e che hanno lo scopo di allontanarlo dal territorio per salvaguardarne il carattere “esclusivo” e “privato”; in altre parole la devianza viene collegata al territorio sia nel senso che la presenza di una persona sociale in un territorio a lei “non appropriato” è già considerata infrazione di norma, sia nel senso che da questa infrazione ci si attende un’ulteriore comportamento abnorme.

3. La teoria della tensione sociale: l’anomia di Durkheim e Merton



La teoria della tensione considera criminalità e devianza il risultato della rabbia e della frustrazione che provano gli individui nel sentirsi incapaci nel raggiungimento di certe mete, che per loro saranno precluse.

Da questo stato di negazione vengono generate da parte degli individui delle pressioni che la società indirizza verso il crimine, inoltre le tensioni andranno ad incidere in maniera più violenta nei gruppi dove alto è il tasso di criminalità.

Emile Durkheim²⁵⁵, deve essere considerato insieme ad Auguste Comte, come il padre della sociologia scientifica per la indissolubile rilevanza dei suoi studi.

L'opera di Durkheim ha influenzato la maggior parte degli studi sulla teoria sociologica del crimine e della devianza.

A questo grande sociologo si deve il termine "anomia" che sarà descritto all'interno di una sua opera fondamentale, *Il suicidio*²⁵⁶, con riferimento anche alla condizione moralmente degradata, per cui alcune categorie di persone hanno uno scarso controllo sui propri comportamenti.

Secondo il sociologo certe forme di devianza erano in parte attribuite all'anomia, cioè alla mancanza di regole sociali, che hanno la funzione di regolare e limitare i comportamenti individuali.

Una società può divenire anomica se non riesce a porre limiti alle proprie aspirazioni o se non è in grado di relazionarsi con gli altri, dando così vita ad una disgregazione delle usuali condizioni sociali²⁵⁷. Per Durkheim:

il crimine non è una patologia estranea, ma un fenomeno comune a tutte le comunità, una componente integrante e in definitiva insopprimibile delle dinamiche sociali: ciò che può variare sono la frequenza e la gravità degli atti criminosi. Un fattore in grado di influire su tali variazioni è l'insorgere dell'anomia, definita una frattura delle regole sociali, ossia la situazione che si instaura in certe società e che genera disagio e condotta antisociali in un elevato numero di soggetti...²⁵⁸.

Continua Durkheim:

lo sviluppo industriale capitalistico in atto in Occidente stava determinando condizioni anomiche, indotte da una iperstimolazione delle aspirazioni individuali determinate dalla rapida crescita economica, dall'insofferenza a controlli e limitazioni, dall'incoerenza ed ambivalenza delle norme di controllo sociale...²⁵⁹

Quindi, si evidenzia che il legame tra persone non può non essere stimolato e condizionato dalla presenza di elementi, quali le norme, che hanno la funzione di regolatore e collante. Inoltre:

l'eventuale assenza di esse, cioè di leggi imperative vincolanti del rapporto individuo-società donde la solidarietà è causa, secondo l'analisi di Durkheim, della anomia, che segnerebbe, appunto, l'assenza di solidarietà...L'anomia, quindi, si riferisce alla perdita di pregnanza delle norme sociali e alle condizioni in cui esse non controllano più le attività dei singoli membri della società. Senza la guida di regole chiare, essi non possono inserirsi nella sua struttura ed hanno difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti delle condizioni di vita. Siffatto processo produce insoddisfazione, frustrazione, conflitto e devianza...²⁶⁰.

Durkheim, in *La divisione del lavoro sociale*²⁶¹, parla di due forme di legame sociale o di solidarietà: la meccanica e la organica. La prima è da riferire alle società tradizionali, la seconda alle società di stampo

²⁵⁵ Emile Durkheim, insieme ad Auguste Comte deve essere considerato il massimo esponente della sociologia francese e, perfino, il sociologo per eccellenza.

²⁵⁶ E. Durkheim, *Le suicide*, Etude de sociologie, Paris, Puf, 1897.

²⁵⁷ G. Marotta, *Straniero e devianza*, Padova, Cedam, 2003, cap. II, p. 65.

²⁵⁸ M. M. Corra, P. Martucci, *op. cit.*, cap. III, p. 43.

²⁵⁹ *Ibidem*, p. 43.

²⁶⁰ G. Marotta, *op. cit.*, p. 66.

²⁶¹ E. Durkheim, *La divisione del lavoro sociale*, tr. it. Milano, Edizioni di Comunità, 1971.

moderno, nelle quali la divisione del lavoro produce differenziazioni nelle funzioni, nei ruoli e nelle aspirazioni. E' solo in una società così impostata e concepita, quindi, che si produce solidarietà tra esseri dissimili tra loro con una accentuazione delle particolarità.

*L'anomia indica, sul piano delle rappresentazioni collettive, la disgregazione dei valori e l'assenza di punti di riferimento...*²⁶²

Il concetto di anomia di Durkheim venne ripreso e modificato da Robert K. Merton che influenzò in maniera determinante tutta la sociologia della devianza, unitamente alla teoria dello struttural-funzionalismo.

Merton, osservò che l'anomia era il risultato della non-integrazione tra le mete culturalmente prescritte e la disponibilità di mezzi legittimi o istituzionalizzati per raggiungere (R. K. Merton²⁶³, 1966). A queste considerazioni, arrivò, partendo dall'assunto che nella società americana si poneva (e si pone) molta enfasi sul conseguimento del successo economico, cioè materiale. Per le loro posizione nella struttura sociale, determinati segmenti di popolazione (come ad es. minoranze etniche o classi inferiori) hanno opportunità minori se non addirittura del tutto negate, per poter raggiungere il successo, come una elevata istruzione o un buon lavoro. Di conseguenza, i membri dei gruppi svantaggiati subiscono così numerose frustrazioni e vivono tensioni spesso tali da essere sufficienti a farli deviare dalle mete e/o mezzi legittimi della società.

Secondo Merton tali individui, con ridotte o nulle possibilità, entrano in una condizione di anomia o alienazione che li predispone in qualche modo a coinvolgersi in azioni devianti.

Merton ha elaborato una tipologia con cinque modalità di adattamento individuale basate sull'utilizzazione dei mezzi illegittimi e sono (vsd. fig. 2):

- a. *innovazione*: si ricorre a questi mezzi illegittimi per raggiungere le mete culturali ed in tale adattamento rientra la delinquenza diffusa;
- b. *ritualismo*: è l'adattamento caratteristico di quelle persone che falliscono nel raggiungere il successo e allora abbandonano ulteriormente qualsiasi sforzo. Si adattano, perciò, strettamente a utilizzare i mezzi socialmente definiti come necessari per conseguire i fini. Il ritualista, riducendo o ignorando l'importanza delle mete, trova una soluzione nelle proprie frustrazioni e nei propri fallimenti;
- c. *rinuncia*: in questa categoria vanno inseriti coloro, cui è bloccato il raggiungimento delle mete, quest'ultimi possono decidere semplicemente di abbandonare la partita rifiutando sia i mezzi legittimi che le mete prefissate;
- d. *ribellione*: in questa categoria, sono incluse le persone che mirano a sostituire i mezzi e le mete, con l'intento di realizzare una nuova struttura sociale, come fanno i ribelli ed i rivoluzionari;
- e. *conformità*: si verifica quando il soggetto occulta sia i mezzi a disposizione, sia le mete socio-culturali in quanto si trova in un condizione sociale che permette l'accesso.
- f. La teoria di Merton da quando è stata presentata nel 1938 è stata oggetto di continue discussioni, e i due più importanti contributi alla teoria sono stati forniti di Albert Cohen (1955) e Richard Cloward e Lloyd Ohlin (1960).

²⁶² *Ibidem*, pag. 67.

²⁶³ R. K. Merton, *Teoria e struttura sociale*, tr. it., Bologna, Il Mulino, 1966.

Modo di adattamento	Mezzi culturali	Mezzi istituzionalizzato
Conformità	+	+
Innovazione	+	-
Rinuncia	-	-
Ritualismo	-	+
Ribellione	+/-	+/-

<p>+: accettazione; - : rifiuto; +/-: rifiuto con</p>

Fig. 2: modelli di adattamento individuale di Merton.

4. Le associazioni differenziali di Sutherland

A Edwin H. Sutherland - anche lui appartenente alla Scuola di Chicago -, si deve la *teoria delle associazioni differenziali*. Egli elaborò una teoria generale del comportamento criminale, partendo dall'assioma che esso viene appreso all'interno di un certo ceto sociale.

Conseguenza di quanto detto, secondo lo studioso, è che...*la differenza più rilevante tra il comportamento conforme e quello criminale, sta in che cosa si apprende, non come si apprende...*²⁶⁴.

Queste tesi tolgono, così, pressoché ogni influenza a fattori biologici e psichiatrici, mettendo come elemento fondamentale l'apprendimento.

I singoli individui, quindi, acquisiscono modelli di comportamento sia criminali sia conformi dall'interazione con gli altri in un quadro di comunicazione.

Sutherland e Cressey (1996), in una successiva elaborazione della teoria, in quanto Sutherland presentò la sua teoria in due differenti versioni nel 1939 e nel 1947, affermarono che un soggetto diviene delinquente a causa di una prevalenza di definizioni favorevoli alla violazione della legge su quelle sfavorevoli alla violazione stessa.

Per riassumere la teoria delle associazioni differenziali, si elencano di seguito le nove asserzioni tracciate da Sutherland nei *Principles of Criminology* del 1947:

- a) il comportamento criminale è appreso;
- b) il comportamento criminale è appreso dall'interazione con altre persone mediante un processo di comunicazione verbale (verbale e non verbale);
- c) l'apprendimento del comportamento criminale avviene all'interno di gruppi, tra persone legate da stretti rapporti interpersonali;
- d) l'apprendimento del comportamento criminale include quello di a) tecniche relative alla commissione del reato, che a volte sono molto complesse, a volte molto semplici, b) orientamento specifico di motivazioni, pulsioni, razionalizzazioni e atteggiamenti;
- e) l'orientamento specifico di motivazioni e pulsioni è appreso dalle definizioni dei codici legali come favorevoli o sfavorevoli;
- f) una persona diventa delinquente a causa di un eccesso di definizioni favorevoli alla violazione della legge rispetto a quelle contrarie a essa;
- g) le associazioni differenziali possono variare per frequenza, durata, priorità, e intensità;

²⁶⁴ F. P. Williams, M. D. McShane, *op. cit.*, pag. 76.

- h) il processo di apprendimento del comportamento criminale attraverso l'associazione con modelli criminali o non criminali implica tutti i meccanismi di qualsiasi altro processo di apprendimento;
- i) sarebbe il comportamento criminale sia espressione di bisogni e valori generali, non si può spiegare in base a questi in quanto anche il comportamento conforme è espressione degli stessi bisogni e valori.

Molti sono stati i tentativi di riformulare la teoria di Sutherland su basi empiriche più valide e in termini più precisi.

Burgess e Akers²⁶⁵ (1966), collegano l'associazione differenziale con molti dei concetti e principi moderni relativi al condizionamento operante o alla teoria del rinforzo, rifacendosi quindi alla corrente del comportamentarismo.

La loro teoria dell'associazione-rinforzo differenziale si basa principalmente sulle definizioni dei comportamenti che possono produrre un rinforzo positivo, negativo o neutro. Akers sviluppò, altresì, questa impostazione fino a definire la teoria dell'apprendimento sociale (Akers, 1985).

Al riguardo, si specifica che secondo lo studioso, le persone in pratica, apprendono sia il comportamento deviante sia le sue definizioni e questo processo può essere diretto, come nel condizionamento, o indiretto, come nell'imitazione e nel *modeling*. Ne consegue, che la devianza può, essere ulteriormente rinforzata o indebolita con la punizione e ciò dipende anche dai rinforzi dei comportamenti alternativi o non devianti.

Glaser²⁶⁶ (1956) sostituì il termine "associazione" con "identificazione", per sottolineare lo *stress* che il singolo subisce nel ricevere stimoli da modelli opposti, e ritenne più corretto parlare appunto di identificazione con l'uno o l'altro modello.

La sua teoria delle identificazioni differenziali (1956), applicata alle variazioni dei tassi di criminalità in ampi sistemi sociali, si può definire come teoria dell'organizzazione sociale differenziale.

5. I conflitti culturali di Sellin

Al sociologo americano Thorsten Sellin, che fra l'altro non apparteneva alla Scuola di Chicago, si deve uno dei migliori lavori in assoluto sulle teorie sul conflitto culturale. Nel libro intitolato *Culture, Conflict and Crime* (1938), lo studioso ha evidenziato che la teoria del conflitto culturale si incentrava sull'idea delle norme di condotta, o le regole che governano il comportamento. Al riguardo, Sellin sostenne, che alla base della condotta di ogni individuo stanno dei valori umani e che il contenuto di queste norme varia da cultura a cultura.

In particolare, i gruppi che hanno il potere sociale e politico utilizzano norme di condotta al fine di imporre la propria definizione di crimine, che, nel suo valore legale, costituisce la norma di condotta che è caratteristica di uno specifico gruppo sociale.

Qualora una cultura approvasse un determinato atto che è contrario alle norme dominanti, viene spianata la strada verso la criminalità.

Sellin, inoltre, indicava due forme principali di conflitto culturale: il *conflitto primario* e il *conflitto secondario*. Il primo si verifica quando uno stesso comportamento può essere rilevante per due culture diverse, come ad esempio in seguito alla migrazione da un'area culturale all'altra. Nel secondo, Sellin si riferiva alle culture minori esistenti all'interno di una cultura più vasta; è il caso degli individui che abitano in una certa area geografica e che realizzando un proprio nucleo di valori (norme di condotta), differenti (non radicalmente) da quelli della cultura più vasta, provocano dei conflitti²⁶⁷.

²⁶⁵ R. L. Burgess e R.L. Akers, *A differential association-reinforcement theory of criminal behaviour*, in *Social Problems*, 14, pagg.128 - 147.

²⁶⁶ D. Glaser, *Criminalità theories and behavioral images*, in *American Journal of Sociology*, 61, pp. 433 - 444.

²⁶⁷ F. P. Williams, M. D. McShane, *op. cit.*, p. 69.

6. Le sottoculture criminali

A Mc Clung Lee (1945) si deve il termine sottocultura, mentre a M. M. Gordon (1947) si deve la prima definizione:

*E' una suddivisione di cultura nazionale, composta di una combinazione di situazioni sociali fattoriali, quali la condizione sociale, l'ambiente etnico, la residenza regionale, rurale e urbana e l'affiliazione religiosa. Tali fattori costituiscono un'unità funzionale che ha un effetto integrato sugli individui che vi partecipano...*²⁶⁸

Molti Autori hanno definito la devianza in relazione alle subculture di gruppi che adottano norme che incoraggiano o premiano il comportamento criminale. Albert Cohen, come Robert K. Merton intuisce la causa principale della criminalità nelle contraddizioni interne alla società americana.

Albert Cohen (1955), a seguito delle sue ricerche osservò che i ragazzi del ceto operaio più disagiato, che risultava frustrati nelle loro condizioni di vita, tendono a organizzarsi in subculture delinquenti. Lo studioso sottolinea come i giovani delle classi sociali più basse siano sottoposti a tensioni più degli altri, e ritiene che la fonte principale di questa tensione sia la difficoltà che essi, incontrano per raggiungere lo *status*, ovvero la stima e la considerazione sociale, e non il successo finanziario. Conseguentemente, siffatte subculture rigettavano i valori dominanti sostituendoli con l'esaltazione dei gesti di resistenza e di sfida, dalla delinquenza ad altri comportamenti non conformisti.

Per Cohen la sottocultura deviante implica una condotta non utilitaristica, è irrazionale (fine a se stessa) e negativa (contro il sistema). Si coagula per il bisogno di rifiutare apertamente ogni valore suggerito dalla classe media, in quanto legato a uno stile di vita ritenuto irraggiungibile.

All'interno della banda, il giovane può trovare quel ruolo sociale che non può ottenere nella società e, con comportamenti devianti, a volte anche senza senso (come nel caso di teppismo e vandalismo), può raggiungere una posizione di prestigio e mettersi in luce nella comunità deviante, così come farsi una "reputazione", come persona delinquente e magari temuta, nella comunità conformista (Marotta, 2004). La teoria di Cohen fin dall'inizio è stata oggetto di critiche e rielaborazioni. Gresham Sykes e David Matza, anche se sono concordi in linea di massima sul fatto che l'affiliazione alla banda avvenga per i comuni problemi di *status*, negano che gli appartenenti rifiutino totalmente i valori della classe media (Matza, Sykes, 1961). Inoltre, sostengono che i giovani delinquenti presentano un atteggiamento ambivalente nei confronti dei suddetti valori e della conformità alle leggi. Secondo i due studiosi, i membri di una sottocultura criminale risolvono il problema utilizzando le così dette *tecniche di neutralizzazione*, che permettono di neutralizzare o razionalizzare i loro atti antisociali (Sykes, Matza, 1957). In questo modo i giovani possono negare che il loro agire sia realmente dannoso per gli altri, o sostenere che hanno semplicemente "preso in prestito" e non rubato un'automobile, oppure affermare che la vittima di un'aggressione se lo meritava.

In conclusione, per Sykes e Matza il comportamento criminale potrebbe essere proceduto da razionalizzazione che invalidano il codice legale. Come potrebbe essere accompagnato o seguito da autogiustificazioni create *ad hoc* dal soggetto per accettare il proprio agire e sminuire le autorità di controllo (vds. fig. 3). Esiste un collegamento con le associazioni differenziali di Sutherland, perché le tecniche di neutralizzazione vengono apprese attraverso il contatto con il gruppo criminale, così come può essere inserita anche tra le teorie del controllo, in quanto descrivono come si possano usare la razionalizzazione per invalidare o ridurre i meccanismi di controllo.

Giova far presente, inoltre, che per i due Autori le tecniche di neutralizzazione possono essere utilizzate anche dai giovani delle classi medie e superiori.

²⁶⁸ M. M. Gordon, *The concept of the sub-culture and its application*, Social Forces, 1947, 26, 40.

TECNICA	AUTOGIUSTIFICAZIONE
Negazione della propria responsabilità	Ho commesso l'atto deviante, ma non è colpa mia. Non volevo farlo.
Negazione del danno provocato.	Ho commesso l'atto deviante ma, poiché la vittima non è stata danneggiata, non ho fatto male a nessuno
Negazione della vittima	Ho commesso l'atto deviante e la vittima ha un danno, ma se lo meritava.
Condanna di coloro che condannano	Ho commesso l'atto criminale, ma che mi condanna è ipocrita o criminale come me.
Richiamo a ideali più alti	So che il mio comportamento è deviante, ma devo comportarmi così per la lealtà verso il gruppo o altre persone. Devo rubare per la mia famiglia, devo uccidere per il mio Paese, etc.
Richiamo a modelli sociali	Ho violato la legge, ma lo fanno tutti.

Fig. 3. Tecniche di neutralizzazione di Sykes e Matza

Per quanto riguarda invece, la teoria delle bande minorili di Richard Cloward e Lloyd Ohlin, i due studiosi oltre a concordare con il pensiero scientifico di Cohen in relazione al fatto che la maggioranza dei ragazzi delinquenti proviene dalla classe operaia povera, ritengono che i ragazzi più a “rischio” sono quelli che, hanno assorbito i valori del ceto medio e sono stati oggetto di incoraggiamento, in virtù delle loro capacità, nel desiderare un futuro borghese. Quindi questi soggetti a “rischio”, nel momento che si rendono conto dell'impossibilità di realizzare le proprie aspirazioni, sono predisposti in maniera particolare a commettere reati²⁶⁹.

I due Autori individuano tre tipi di bande delinquenti: *criminale*, *conflittuale* e *astensionista* (1968). Per quanto riguarda le loro peculiarità si osserva che la forma criminale, si caratterizza per il valore criminale e l'organizzazione dei suoi membri, che hanno come fine la realizzazione di guadagni materiali utilizzando mezzi illegittimi; la forma conflittuale invece, si caratterizza dalla violenza esercitata da parte dei suoi membri che, frustrati da carenze di vario genere e animanti da un generale malcontento cercano di aggregarsi in bande per affermarsi, in questo modo si effettua un'aggressione violenta nei confronti del sistema; la forma astensionista, si contraddistingue in quanto i suoi membri, rifiutando l'integrazione nella cultura dominante, si disimpegnano isolandosi conseguentemente dalla società e facendo ricorso all'uso di droghe e alcol.

La teoria di Cloward e Ohlin, definita anche delle opportunità differenziali, ha come tema fondamentale che la devianza è fondamentalmente una scelta di mezzi illegittimi per raggiungere mete culturali condivise, anche se prescritte da una classe superiore, quando vi siano opportunità facilitanti a tale direzione.


Le tre culture possono, inoltre, presentare forme miste. In questo modo gli appartenenti a quella conflittuale possono all'occasione commettere furti in modo sistematico, mentre quelli della banda

²⁶⁹ A. Giddens, *Fondamenti di sociologia*, Bologna, il Mulino, 2007, p. 123.

criminale possono dover configgere con bande rivali, Comunque, le subculture tendono ad avere orientamenti essenzialmente differenti.

Infine, D. J. Bordua (1961), ha fornito una definizione più ampia del concetto di sottocultura, sottolineando che si tratta di un...*gruppo che ha elaborato un modo di vivere che incoraggia e giustifica il comportamento definito criminale da una società più ampia...*²⁷⁰.

7. Le teorie del controllo sociale



Per alcuni studiosi il crimine viene considerato come un concetto moralmente neutro e le persone prive di predisposizioni innate verso i comportamenti devianti. Molte delle teorie analizzate (tensione, associazioni differenziali, subculture), così come quella dell'etichettamento, si basano sull'assunto che l'ambiente, in cui si cresce, crei sia le motivazioni sia l'opportunità per commettere azioni antisociali.

La teoria del controllo sociale sviluppata negli anni Cinquanta del Novecento, parte da una posizione completamente diversa, assumendo che tutti siano, per natura, devianti nei confronti delle regole. Quindi, il motivo del comportamento criminale va ricercato nel fatto che è *...parte della natura umana, e che tutti gli individui commetterebbero istintivamente crimini se fossero lasciati liberi di agire come vogliono...* (Vold, Bernard, 1988).

Walter C. Reckless nel 1961, incentrò la sua teoria, esaminando le precedenti ricerche criminologiche sviluppate fino a quel momento nei diversi campi d'indagine, rilevandone i limiti.

Al riguardo, egli si soffermò sulla legge casuale 4 a 1 di Sheldon ed Eleanor Glueck del 1950. I due studiosi avevano svolto un'indagine multifattoriale su 500 ragazzi delinquenti e 500 non delinquenti di Boston, avevano individuato cinque componenti essenziali, estratte da centinaia di tratti spesso sovrappontenti, che identificavano i delinquenti del gruppo di controllo, in particolare:

- a) costituzionale: mesomorfismo secondo la tipologia di Sheldon;
- b) temperamento: irrequieti, impulsivi, aggressivi, distruttivi;
- c) emotivo: ostili, provocanti, pieni di risentimento, rivendicanti diritti, non remissivi;
- d) psicologici: capaci di apprendere solo in modo diretto e concreto;
- e) socio-culturale: allevati da genitori inadatti.

In conclusione, secondo siffatta formulazione, la casualità del comportamento criminale si poteva far risalire a quattro fattori individuali e a uno situazionale.

In contrasto con la teoria dei Glueck, la teoria dei contenitori di Reckless tenta di delineare in modi più specifici l'azione dei controlli interni ed esterni sul comportamento conformista, approfondendo quanto già rilevato in precedenza.

In particolare, i contenitori sono rappresentati da quei fattori che favoriscono il contenimento della condotta nell'ambito della legalità e occupano un nucleo centrale tra le pressioni e le influenze ambientali e gli stimoli interiori (vds. fig. 5).

²⁷⁰ D. J. Bordua, *Delinquent subcultures. Sociological interpretation of gang delinquency*, in *Ann. Amer. Acad. Policy and Social Sciences*, 1961, 138, 119.

Pressioni e Influenze	Forze esterne che spingono l'individuo a commettere atti delinquenti (per es. povertà, privazioni, opportunità limitate, esposizione ad ambienti sottoculturali criminali, pubblicità, etc.).	Contenitori Esterni	Forze di controllo esterne che rappresentano al soggetto una coerente linea di condotta morale; sistemi di controllo istituzionali o informali; opportunità di consenso, identità, etc.
Stimoli Interni	Pulsioni, frustrazioni, irrequietezza, delusioni, sentimenti di inferiorità, ostilità, scarsa autostima.	Contenitori Interni	Legati alle caratteristiche psicologiche dell'individuo: autocontrollo, buon concetto di sé, alta tolleranza alle frustrazioni, forza dell'Io, Super-Io ben sviluppato, etc.

Fig. 5. Teoria dei contenitori di Reckless

I contenitori se sono deboli prevarranno le pressioni e gli stimoli che porteranno più facilmente ad agire in senso deviante. Inoltre, se il contenitore esterno è debole, pressioni e influenze ambientali dovranno essere controllate da quello interno. Invece, di contro, se i controlli interno dell'individuo risulteranno fragili, un efficace sistema di controllo esterno potrà aiutarlo a non oltrepassare i limiti della legalità. Questa teoria pone due interrogativi: quanto deve essere forte il contenitore in una società in cui i contenitori esterno sono molto labili (es. situazioni anomiche)? e quale deve essere il livello di debolezza del contenitore interno per poter essere controllato da quello esterno?.

Risulta molto importante nella teoria una certa esaltazione del concetto di autostima, in grado di isolare dalla delinquenza anche vivendo in un ambiente criminale.

In merito si rappresenta quanto rappresentato da Franchini e Introna (1972)...il grado di autostima, pur essendo un fattore individuale, è un frutto delle situazioni ambientali (soprattutto familiari) in seno alle quali si forma il bambino...*col che il presunto fattore individuale è in realtà un fattore esterno che ha impostato in un determinato modo, piuttosto che in un altro, la personalità dell'individuo...*

Reckless, al riguardo, a supporto della sua teoria, sostenne che essa rappresentava una formulazione di cui potevano servirsi ugualmente psichiatri, psicologi e sociologi; che a livello operativo era idonea per il trattamento dei delinquenti sia per ristrutturarne l'ambiente, sia per rafforzarne l'Io, e, che era efficace per la prevenzione, in quanto una volta individuati i bambini con un contenitore debole, si potevano adottare programmi atti a far loro interiorizzare componenti interne più forti e a rafforzarne la struttura esterna.

Comunque, anche la teoria dei contenitori di Reckless è stata al centro delle critiche²⁷¹.

Per Hirschi (1969), fondamentale è che i desideri devianti siano normali e che la maggior parte degli individui infrangerebbe le regole se non vi fossero circostanze particolari che glielo impediscono. Quindi è meno probabile che commetta atti delinquenti l'individuo che è strettamente legato al gruppo dei pari, alla famiglia e alla scuola.

Esiste un legame tra il soggetto e la società convenzionale; più questo è forte, più intensa risulterà l'interiorizzazione delle norme sociali e meno probabile la deviazione da esse.


Conseguentemente, il comportamento criminale, dipende dal vincolo con la società che per Hirschi, si compone di quattro elementi fondamentali²⁷²:

²⁷¹ G. Marotta, *op. cit.*, pp. 141-143.

²⁷² G. Marotta, *op. cit.*, p. 144.

- a) *l'attaccamento*: si riferisce ai sentimenti di affetto e di sensibilità nei confronti degli altri significativi (famiglia, amici, scuola etc.) e anche al rispetto delle opinioni altrui. Il livello di attaccamento determina il grado di interiorizzazione delle regole sociali;
- b) *il coinvolgimento*: si riferisce all'assunzione delle mete approvate culturalmente dalla società; ovvero, maggiore è l'assunzione delle proprie responsabilità nel comportarsi in maniera conforme, minore sarà il rischio di devianza;
- c) *l'impegno*: in attività conformiste si riferisce all'idea che la persona occupata socialmente nelle comunità o in istituzioni locali abbia minori possibilità di allontanarsi dalle norme, cioè si restringe il campo delle opportunità illecite;
- d) *la convinzione*: consiste nel credere nei valori sociali stessi.

8. Le teorie del conflitto



Le teorie sociologiche sul conflitto si affermarono nello stesso periodo in cui nacquero le teorie dell'etichettamento. Entrambe si basano su una concezione politica, ma le prime rilevano una influenza ideologica più marcata delle seconde che si svilupparono ed ebbero largo seguito intorno agli anni Settanta del Novecento. Elemento fondamentale è, inevitabilmente, l'idea della conflittualità, vista come connotato capace di caratterizzare la società molto più del consenso²⁷³.

Il punto nodale su cui si incentrano queste teorie è basato sull'idea che molti valori sociali sono in contrasto fra di loro e ciò si radica la maggior parte della devianza.

I fautori di queste teorie ritengono che i diversi settori della società lottano per ottenere il potere, la ricchezza, un elevato status, le scarse risorse; perciò la competizione rappresenta la forma fondamentale di interazione.

In conclusione, è necessario esaminare la relazione tra i valori in gioco e l'interesse del potere economico e politico per comprendere appieno i problemi sociali, poiché è tale interazione che conduce ai conflitti e, conseguentemente, al comportamento criminale.

Pertanto, il modello conflittuale sostiene che chi stabilisce le regole e le norme giuridiche è anche colui che decide ciò che è deviante o criminale e quali categorie sociali risultino perdenti o vincenti in base a tale decisione. Fondamentale, il concetto di potere e di predominio. Infatti, i gruppi dominanti hanno il potere sia di definire le regole e le leggi che governano la società, sia di garantirsi che queste difendano i loro interessi e siano conformi ai loro *standards* di moralità. Chi entra in contrasto con esse è giudicato deviante o criminale e viene sottoposto a una punizione da parte dell'autorità che rappresenta e rafforza il punto di vista e le norme del gruppo dominante (D. E. Hebding, L. Glick²⁷⁴, 1992)

Eric Goode (1984), teorico del conflitto, riassume le sue valutazioni della teoria con le seguenti parole:

La teoria del conflitto...abbandona l'interrogativo sul perché alcune persone violino le regole. Invece, tratta la questione relativa alla produzione di norme, in particolare quelle penali. Perché quel certo comportamento è fuorilegge? E perché un altro, spesso anche più dannoso, non lo è? I teorici del conflitto rispondono a queste domande sostenendo che sono emanate leggi e vengono approvate regole che sostengono le usanze o gli interessi dei membri più potenti della società. In una società complessa nessuna norma o legge protegge i diritti o gli interessi di tutti, di nuovo solo quelli di certe

²⁷³ *Ibidem*, cap. III, p. 91.

²⁷⁴ D. E. Hebding, L. Glick, *Introduction to sociology*, New York. Mc Graw-Hill, 1972.

categorie sociali. Solo il gruppo di potere è in grado di imporre il suo volere al resto della società ed è sicuro che vengano stabilite leggi e regole a lui favorevoli e, possibilmente, pregiudizievoli per gli altri gruppi meno forti. Questo, in poche parole, il tema centrale della teoria del conflitto

In conclusione, si può affermare, alcuni concetti essenziali che contraddistinguono la criminologia del conflitto, in particolare: la criminalità e la violenza sono presenti in tutte le classi sociali, ma quelle inferiori, cioè prive di potere, vengono definite come criminali o devianti con più facilità. Il gruppo dominante emana le leggi e stabilisce le regole per difendere e sostenere i propri interessi; i suoi membri, nel caso di violazione, sono in una posizione tale che non vengono perseguiti, puniti ed etichettati. La giustizia non viene applicata in modo uguale per tutti gli attori sociali; quelli dei gruppi svantaggiati sono più soggetti alle ingiustizie. La legge è così, non uno strumento neutrale per la ricomposizione dei conflitti, ma un mezzo con cui i detentori del potere riescono a imporre la loro volontà e i propri interessi sui più deboli (Greenberg²⁷⁵, 1975).

Tra le varie teorie del conflitto, rientrano quella di Karl Marx, il quale considerò come causa fondamentale di tutti i problemi sociali, compreso quello della criminalità, il conflitto tra i detentori dei mezzi di produzione (classe dei padroni) e i lavoratori (classe del proletariato). Marx si determinò a credere che l'intera struttura sociale derivasse dall'organizzazione economica e la posizione occupata dall'individuo nel sistema di produzione determinasse virtualmente ogni aspetto della vita.

Anche se Marx, così, come Engels, non ha mai posto un'attenzione particolare al problema della devianza, purtuttavia un certo apporto è ricavabile proprio dall'analisi marxiana dell'economia capitalistica.

Marx indirizzò l'interesse principale sulla classe operaia la cui demoralizzazione è conseguenza di una perdita di valori e di legami societari dovuta all'assenza di alternative, e secondo lui, la povertà non lascia, altra scelta che morire o rubare per sopravvivere; conseguenza di ciò, la spiegazione del crimine va ricercata nelle condizioni materiali che caratterizzano le singole esistenze. Il progredire della divisione del lavoro produce il sorgere di classi sociali antagoniste a causa della disparità dei ruoli e opportunità all'interno della società capitalistica. Nel *Manifesto del Partito Comunista* scritto da Marx ed Engels nel 1848, su incarico della Lega dei comunisti, la prospettiva è quella di una trasformazione della società che, resa possibile dalle condizioni materiali createsi sotto il dominio della borghesia, dovrà passare per la presa di potere da parte della classe operaia, per ottenere una graduale estinzione dello Stato come organo separato dalla società.

In quest'ottica, quindi, il comportamento deviante può essere considerato come originato dai conflitti di classe ed economici nel sistema capitalistico.

Al riguardo, secondo Engels la società è composta anche da molti di quelli che possono essere definiti come soggetti superflui rispetto alle esigenze del capitale (di cui il proletariato ne è ricco). Per essi *...il furto risulta in molti casi una scelta obbligatoria, non essendoci nessun motivo per non compierlo...*²⁷⁶.

La miseria lascia all'operaio solo la scelta tra morire o il rubare per ottenere ciò cui ha bisogno. Ovviamente si preferisce rubare o commettere altri reati al lasciarsi morire o al suicidio. In linea di principio, quindi, la spiegazione del crimine va ricercata nelle condizioni materiali che caratterizzano la vita dei singoli.

Il crimine sarà, in questo caso, espressione della lotta contro le condizioni di vita della società capitalistica.

Tra i più importanti criminologi di stampo strettamente marxista vi è Borger²⁷⁷. Gli studi di Borger si incentrano essenzialmente sui rapporti esistenti nel sistema capitalistico, sulle conseguenze sociali che esso è in grado di produrre e sulla visione del diritto quale elemento capace di produrre comportamenti illeciti. Il crimine è il risultato della demoralizzazione in cui versa la società.

Per Borger, quindi, l'unica soluzione al superamento delle crisi sociali è l'eliminazione della competizione e l'affermarsi di una società di tipo egualitario.

A Lewin A. Coser (1967), si deve uno dei primi approcci conflittuali, il quale delinea la mutata posizione dei sociologi americani nei confronti delle *élites* decisionali e degli ambienti governativi, escludendo la

²⁷⁵ D. F. Greenberg (a cura di) *Crime and Capitalism: Essays in Marxist Criminology*, Palo Alto, CA, Mayfield, 1981.

²⁷⁶ F. Engels, *La situazione della classe operaia in Inghilterra*, tr. It. Editori Riuniti, Roma, 1955, p. 124.

²⁷⁷ W.A. Borger, *Criminalità e condizioni economiche*, tr. it., Unicopli, Milano, 1982.

disfunzionalità della devianza, anzi considerandola utile per il mantenimento dei limiti normativi e il rafforzamento della coesione di gruppo.

*Ogni sistema sociale contiene germi di conflitto realistico, nella misura in cui la gente solleva contrastanti rivendicazioni per conseguire posizioni sociali, potere, risorse [...] I conflitti non realistici sorgono da rinunce e frustrazioni inerenti al processo di integrazione sociale [...] dalla convenzione. Questo tipo di conflitto consiste in uno sfogo di tensione attraverso azioni aggressive contro oggetti intercambiabili...*²⁷⁸

Di interesse, inoltre, la figura di “nemico interno” che ogni gruppo può autocreare, evidenziata da Coser:

...Il nemico interno può, essere “scovato”, oppure può essere semplicemente “inventato”, al fine di provocare attraverso l’ostilità comune contro di lui un rinvigorimento di quella solidarietà sociale, di cui il gruppo ha così forte bisogno...(Coser, 1967)²⁷⁹.

Siffatta figura non è altro quella che viene definita in psicologia sociale del “capro espiatorio”, ovvero le tensioni che vengono accumulate nei confronti di un oggetto-scopo non raggiungibile vengono scaricate su un oggetto diverso e arbitrario, senza che la persona si renda conto della sostituzione del suo significato. Nel sistema sociale il gruppo dominante ha tutto l’interesse ad allontanare da sé l’aggressività dei dominanti, giungendo ad additare il “capro espiatorio” e a incoraggiare l’aggressione (De Garda, 1972).

Per Dennis Chapman (1971), il “capro espiatorio” è il risultato di particolari processi sui quali la “falsa coscienza” si fonda, in parte, come manifestazione deviata delle tensioni che essa nasconde e come espediente per rinforzarsi. Per Chapman l’ideologia dello stereotipo fa sì che il criminale non possa sfuggire al suo ruolo di vittima sacrificale della società, anche grazie al sistema giudiziario, produttore del vero crimine sociale e primo responsabile delle disuguaglianze sociali.

Il pensiero di Chapman, che denuncia le mistificazioni riguardo alla delinquenza e tende “a sfiorare il tema della falsa coscienza borghese”, è associabile a quello di Erving Goffman (1970), il quale similmente nota una stigmatizzazione ad opera di alcune categorie sociali.

Per Goffman, l’elemento comune a determinare categorie sociali (malati mentali, criminali, prostitute) è l’esistenza di una “macchia” o stigma che, se conosciuto, assegna all’individuo un ruolo socialmente svalutato. Tale stigma si configura come un aspetto importante delle interazioni sociali in cui si manifesta. I problemi della stigmatizzazione e delle sue alterazioni, nonché le conseguenze di essa per lo sviluppo della personalità e per i rapporti sociali, assumono notevole rilevanza scientifica. La stigmatizzazione attribuita al comportamento deviante può giocare un ruolo fondamentale nel suo nascere e nel suo mantenimento e controllo. Difatti la circostanza che un comportamento sia stigmatizzato o svalutato è diversa dal fatto che esso travalichi regole sociali o giuridiche: non è detto che ogni azione svalutata socialmente violi norme giuridiche o che ogni atto illecito sia valutato negativamente a livello sociale (Marotta, 2004).

Tornando alle teorie conflittuali, tema centrale della questione criminale è il rapporto tra potere e legiferazione.

George B. Vold²⁸⁰ (1958), analizzata la società come se la stessa fosse strutturata in gruppi in competizione tra loro, che entrano in conflitto quando i differenti interessi e scopi tendono a sovrapporsi. La crescita dei contrasti rafforza la solidarietà all’interno di ogni gruppo fino al punto da farlo lottare, anche con la forza, per difendere i propri interessi. Ne discende che, le minoranze essendo incapaci di influenzare il processo normativo, né consegue la criminalizzazione dei loro comportamenti da parte delle leggi. Di conseguenza, la criminalità deve essere considerata la conseguenza dell’azione dei gruppi che agiscono con la stessa logica di minoranze politiche e culturali, per ottenere reciproci aggiustamenti al fine di consolidare i propri interessi.

²⁷⁸ L.A. Coser, *Le funzioni del conflitto sociale*, tr. it., Feltrinelli, Milano, 1967.

²⁷⁹ L.A. Coser, *op. cit.*

²⁸⁰ G. B. Vold, *Theoretical criminology*, New York, Oxford University Press, 1958.

Austin T. Turk²⁸¹ (1969), sostiene la necessità di analizzare la criminalità in relazione all'ordine sociale, dal momento che esso viene definito dalle *élites* detentrici del potere per il controllo della società e dei tempi di vita. La criminalità ha origine dal conflitto tra i gruppi dominanti, che creano le regole, e quelli dominati, che rifiutano di ottemperare ad esse.

Un discorso a parte merita Richard Quinney, criminologo che aderisce inizialmente alla prospettiva di Vold e, in parte, di Sutherland, per andarsi a collocare su una posizione più radicale. Quinney, giunge a ritenere che l'unica soluzione per il crimine risieda nella creazione di una società basata sui principi socialisti piuttosto che su quelli capitalistici (Quinney, 1974,1975).

La sua *teoria sulla realtà sociale del crimine*, si fonda su sei proposizioni:

- a) *definizione del crimine*: il crimine è una definizione della condotta stabilita da attori autorizzati in una società politicamente organizzata;
- b) *formulazione delle definizioni penali*: le definizioni penali descrivono quei comportamenti che confliggono con gli interessi dei settori della società che hanno il potere di decidere la politica pubblica;
- c) *applicazioni delle definizioni penali*: le definizioni penali sono applicate da quei settori della società che hanno il potere di indirizzare la politica criminale, applicare le leggi penali e amministrare la giustizia penale;
- d) *sviluppo dei modelli comportamentali in relazione alle definizioni penali*: i modelli di comportamento si strutturano nella società organizzata in classi in relazione alle definizioni penali e, in tale contesto, le persone commettono azioni che hanno una relativa probabilità di essere definite criminali;
- e) *costruzione dei concetti di crimine*: i concetti di crimine sono costruiti e diffusi nelle diverse parti sociali dai mezzi di comunicazione di massa;
- f) *la realtà sociale del crimine*: la realtà sociale del crimine è costruita per mezzo della formulazione e applicazione delle definizioni penali, lo sviluppo del comportamento si modella in base alle definizioni penali e alla costruzione dei relativi concetti.

La teorizzazione di Quinney sul crimine è determinata dalla classe dominante e basata su alcuni assunti: i reati di strada come sono definiti quelli posti in essere dalla microcriminalità, rappresentano la forma peggiore della delinquenza; i crimini sono commessi prevalentemente dalle classi inferiori o dalle minoranze; esiste un delinquente-tipo; le classi medio-alte sono prevalentemente non criminali. Di conseguenza, gli appartenenti alle classi più disagiate vengono facilmente perseguiti penalmente, arrestati ed etichettati come delinquenti, vengono trattati dal sistema penale e della giustizia in termini più severi, mentre le attività criminali dei ceti medio-superiori finiscono per non essere rilevate o, se scoperte, rimangono impunte²⁸².

Alla fine degli anni Sessanta del Novecento le teorie del conflitto subirono una svolta radicale, soprattutto nei paesi anglosassoni, che portò ad una forte reazione sociale negli ambienti del potere statale e a considerare i comportamenti devianti come una risposta razionale, significativa e di carattere politico al controllo delle autorità.

Si afferma l'idea che la devianza non è altro che una risposta razionale al controllo prodotto dalle autorità. Gouldner sottolinea l'avvenuta evoluzione del pensiero scientifico in virtù di un mutamento del contesto sociale che non poteva non essere analizzato da quella che lui definisce la generazione più giovane dei sociologi.

Una prima versione delle teorie radicali del conflitto è rappresentata dal lavoro di William B. Chambliss (1974). Il suo interesse si incentrò sulla formazione delle leggi e sulla loro applicazione. Intraprendendo un'analisi di stampo marxista, analizza il sistema penale americano notando che il controllo delle classi dominanti sulle classi inferiori, rappresentate dal proletariato, era dato dalla gestione della legge. Esso avveniva in due modi: ponendo in essere leggi penali dirette a sanzionare i comportamenti delle classi inferiori e altresì diffondendo il mito della legge quale strumento al servizio di tutti, plagiando le classi inferiori e facendo sì che esse cooperassero al proprio controllo nella società (Chambliss, Seidman, 1987).

²⁸¹ A. T. Turk, *Conflict and Criminology*, in *American Sociological Review*, 3, pp. 388 e segg.

²⁸² G. Marotta, *op. cit.*, pp. 152-153.

Partendo dalle stesse premesse Steven Spitzer (1975) studiò il problema del pluslavoro nelle società capitalistiche, individuando cinque categorie sociali problematiche:

- poveri che rubano ai ricchi;
- persone che rifiutano di lavorare;
- persone dedite al consumo di stupefacenti;
- persone che rifiutano scolarizzazione o famiglia;
- attivisti fautori di una società non-capitalistica.

Fin quando tali categorie rimangono calme e non rappresentano un pericolo per le classi dominanti, non vi è problema nel controllarle. In questi casi si tratta, secondo Spitzer, di “spazzatura sociale”, che può essere affidata alle cure di assistenti sociali, psicologici, psichiatri, o del tutto ignorata. Se, invece, dovessero rappresentare una minaccia per l’ordine politico, la sicurezza individuale o la proprietà privata, allora si renderebbero necessari un forte controllo, con l’utilizzo di rilevanti risorse, e severe punizioni. In questo caso si tratta di “dinamite sociale” di cui fanno parte attivisti politici, criminali e rivoluzionari.

Il più importante approccio radicale alla devianza si deve al movimento della *new left* (nuova sinistra) e alla *Scuola di Criminologia di Berkeley*.

Tale movimento si caratterizzò per una radicale critica alla vecchia sinistra e per una contestazione nei confronti dell’incapacità di realizzarsi mostrata dagli ideali marxisti. Nell’affrontare la questione criminale, esso si fece portavoce delle emergenti dall’universo crescente degli emarginati ed esclusi che avevano come perno la volontà di un cambiamento sociale. È in questo clima che si afferma la scuola di criminologia di Berkeley, con le sue analisi relative agli illegalismi del potere che si manifestavano soprattutto in violazione dei più elementari diritti civili riferibili alle categorie più critiche della società: denunciò le violenze della polizia nei confronti delle parti sociali prive di mezzi per difendersi dal potere delle classi superiori. Lo scopo fu quello di sollevare un sentimento di protesta a favore delle minoranze emarginate e oppresse, di produrre un’indignazione morale, che si tradusse sotto forma di “panflettistica moralistica” (Pavarini, 1980).

Tra gli esponenti della scuola di Berkeley si distinse Anthony M. Platt (1975) che, analizzando il *child-saving movement* (Movimento per la salvezza dei minori), rilevò come, dietro apparenti finalità filantropiche, emergesse una gestione piuttosto discutibile della delinquenza e del disadattamento minorile nelle aree marginali. Infatti, i minori devianti subivano maggiormente, rispetto ai coetanei, un processo discriminatorio e coercitivo a opera delle istituzioni.

Un altro approccio alla criminologia radicale viene dalla *National Deviance Conference* (N.D.C.), organizzazione sorta nel 1968 ad opera di alcuni criminologi inglesi, anche per contrastare il predominio della sociologia americana (Young, 1988). Questi studiosi, partendo dalla posizione della sinistra radicale e nel tentativo di ribaltare il paradigma positivo intesero sottolineare la complessità della devianza e l’impossibilità, perciò, di ricondurla alla semplice idea di lotta di classe. Essi posero al centro della questione la riqualificazione del ruolo soggettivo e dell’auto-coscienza individuale. In altre parole, i teorici del N.D.C. sostennero la necessità di rivalutare il significato dell’azione deviante, considerandola dal punto di vista di chi l’ha commessa (Taylor, Young, Walton, 1975).

La devianza è normale è, entro certi limiti, normale, in quanto si è consapevolmente impegnati nell’affermazione della propria umana diversità. Il compito, perciò, non è solo di capire i tali problemi, ma di realizzare una società in cui le diversità personali o sociali non siano oggetto di criminalizzazione da parte del potere (Cohen, 1971).

L’interesse si sposta sul singolo con la sua soggettività e condizione marginale, sulla razionalità del crimine per cui l’attore si riappropria della sua azione.

Alla razionalità delle scelte, secondo la nuova criminologia inglese, si contrappone l’operato delle agenzie di controllo sociale. L’azione deviante, di conseguenza, viene valutata, come controreazione a una reazione verificatasi per un precedente infrazione da intendersi come libera scelta.

Tra gli orientamenti radicali dobbiamo indicare, poi, la criminologia anarchica, il cui scopo era quello di opporsi a ogni forma di gerarchia. Tale prospettiva considera le autorità come strumentali preposti a servire i gruppi di potere nella difesa dei loro interessi a danno dei gruppi minoritari. I sostenitori della criminologia anarchica evidenziano, fra l’altro, come le *élites* fomentino e mantengano le divisioni fra le classi, generi e razze; come le strutture dominanti siano problematiche ed, in ultima analisi,

criminogene, dal momento che ostacolano le capacità degli individui di relazionarsi direttamente e solidariamente (Tiffs, Sullivan, 1980; Ferrell, 1993, 1994).

9. La teoria dell'etichettamento

Verso la metà degli anni Sessanta del Novecento si verificò una svolta importante nella sociologia della devianza, sia negli Stati Uniti sia in Europa.

Si affermò una nuova teoria che univa insieme principi teorici ed empirici del funzionalismo durkheimiano, della Scuola di Chicago, dell'interazionismo simbolico e della prospettiva del conflitto, e che assunse diverse denominazioni come teoria interazionista, della reazione sociale o, più comunemente *teoria dell'etichettamento (labelling approach)*, e che deve essere considerato uno dei più importanti approcci allo studio della devianza.

Tale corrente portò alle estreme conseguenze la logica della sociologia del conflitto non solo asserendo che i gruppi sociali creino devianza stabilendone le norme definitorie, ma anche giungendo alla conclusione che la devianza non è una qualità dell'atto commesso da un individuo, bensì una conseguenza della applicazione da parte degli altri di norme e sanzioni a un soggetto "etichettato" (Brodeur, 2001).

Molti criminologi fanno risalire la teoria al lavoro di Franck Tannenbaum (1938)²⁸³, che considerava il crimine come il prodotto dell'adattamento del singolo al gruppo particolare. Per questo studioso, il comportamento deviante si configura come conflitto tra un gruppo e la società nel suo complesso, in cui si contrappongono definizioni antitetiche di una stessa condotta. Tuttavia, già, Durkheim a fine Ottocento aveva sostenuto che uno stesso atto, compiuto nello stesso identico modo e con le stesse conseguenze materiali, è oggetto di riprovazione o meno a seconda che esista o meno una regola che lo proibisca (Durkheim, 1963)

La tesi principale su cui si incentra il pensiero scientifico dei sociologi della Scuola di Chicago (neo-*Chicagoans* come vengono definiti), è quella che considerava come variabile fondamentale nello studio della devianza non l'attore, con il suo patrimonio genetico, la sua personalità e il suo status sociale, né l'atto, con la sua eventuale pericolosità, quanto piuttosto la pubblica opinione e la reazione sociale. Per meglio comprendere il senso della teoria è indicativo citare due brani tratti da Howard S. Becker e Edwin M. Lemert, che devono essere considerati due autorevoli esponenti della *labeling theory*.

Secondo Becker:

...La devianza è creata dalla società. Con ciò non intendo dire - come si fa di solito - che le cause della devianza risiedono nella situazione sociale del deviante o nei "fattori sociali" che lo spingono all'azione. Intendo invece dire che i gruppi sociali creano la devianza stabilendo le regole la cui infrazione costituisce devianza e applicando queste regole a persone particolari, che etichettano come outsiders. Da questo punto di vista, la devianza non è una qualità dell'azione commessa, ma piuttosto la conseguenza dell'applicazione, da parte degli altri, di regole e sanzioni al "trasgressore". Il deviante è uno cui l'etichetta è stata applicata con successo: il comportamento deviante è il comportamento così etichettato dalla gente...(Becker, 1987)²⁸⁴.

Per Lemert:

...Si tratta di un allontanamento marcato rispetto alla sociologia tradizionale, che tendeva a rimanere ancorata all'idea che è la devianza a dar luogo al controllo sociale. Io sono giunto a credere che l'idea inversa (e che cioè è il controllo sociale a dar luogo alla devianza) è altrettanto sostenibile che costituisce una premessa più feconda per lo studio della devianza nella società moderna...(Lemert, 1981)²⁸⁵.

La teoria dell'etichettamento, non cerca di individuare e spiegare le "cause" della devianza, non segue un modello deterministico (biologico, psicologico o sociale), anzi questo lo evita. Invece, integra, e a volte lo sostituisce, lo studio del comportamento con quello della reazione sociale, centrando sull'etichettamento che segue la commissione di un atto deviante e sulle conseguenze sociali di tale qualifica, una volta conferita.

²⁸³ F. Tannenbaum, *Crime and the community*, Ginn, Boston, Mass. 1938.

²⁸⁴ H. S. Becker, *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, tr. it., Torino, Gruppo Abele, 1987.

²⁸⁵ E.M. Lemert, *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, tr. it., Milano, Giuffrè, 1981.

Per Becker, l'etichettamento è una definizione che attiene a un atto, un attore o un gruppo, data da una comunità che la crea in base alla percezione che ha di quell'atto, attore o gruppo. Attraverso il processo di etichettamento, le etichette vengono create e applicate all'atto o all'attore sociale da un pubblico. Ne consegue che, quando un individuo è etichettato, identificato, come deviante da una comunità (e ciò può avvenire anche ingiustamente, cioè anche se innocente) la qualifica stessa ne causa una reazione negativa. Se sufficientemente forti e prolungate, le reazioni negative possono alterare lo stato emotivo del così detto deviante e spingerlo a intensificare l'agire delinquenziale: l'etichettamento si trasforma nell'etichetta.

Per Ponti (1999) se le teorie incentrate sul singolo (psicologiche o antropologiche esse siano) cercano di *spiegare perché un individuo passa all'atto deviante mentre un altro se ne astiene (criminologia del passaggio all'atto), questa teoria è detta della reazione sociale in quanto cerca di individuare come e perché una condotta è definita deviante...*²⁸⁶.

La scelta del comportamento deviante in un secondo momento dipende da un processo di apprendimento sociale, in cui la struttura attuale del *Serf* fa da mediazione selettiva tra la situazione ambientale e il quadro dei bisogni, motivi, valori importanti per un soggetto. Il singolo trova significativa la risposta deviante in un rapporto alle situazioni-stimolo che in quel frangente gli vengono poste (Milanese, 1987). La teoria di Becker è stata ulteriormente sviluppata da Lemert, che aveva già posto le basi del problema devianza-reazione sociale.

A Lemert si deve la distinzione fra "devianza primaria" e "devianza secondaria".

Con la prima espressione ci si riferisce a quelle violazioni delle norme che hanno agli occhi di colui che le compie un riferimento marginale e che vengono di conseguenza presto dimenticate. Ciò significa che chi fa queste azioni non considera sé stesso un deviante né viene visto come tale dagli altri. Si ha invece devianza secondaria quando l'atto di una persona suscita una reazione di condanna da parte degli altri, che lo considerano un deviante e questa persona riorganizza la sua identità ed i suoi comportamenti sulla base delle conseguenze prodotte dal suo atto²⁸⁷.

Nonostante il successo, anche la teoria dell'etichettamento non è stata esente da critiche.

Malgrado la favorevole accoglienza degli studiosi, non si devono dimenticare i non pochi limiti della teoria; lo stesso Lemert ne prese, con il tempo, le distanze a causa della sua insoddisfazione per come si era sviluppata. Secondo i criminologi inglesi radicali, la teoria ha trascurato l'importanza del controllo sociale sino a...*sottovalutare conflitti e problemi reali ed effettive situazioni di sofferenze, aggressione ed ingiustizia di cui sono vittime individui e gruppi...*²⁸⁸.

²⁸⁶ G. Ponti, *Compendio di criminologia*, Milano, Raffaello Cortina Editori, 1999, cap. 3, p. 162.

²⁸⁷ M. Barbagli, A. Colombo, E. Savona, *Sociologia della devianza*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 35-38.

²⁸⁸ A. Baratta, "Che cos'è la criminologia critica?", in *Dei delitti e delle pene*, 1, 1991, pp. 56-57.

L'AMMONIMENTO
(ATTI PERSECUTORI, VIOLENZA DI GENERE E
CYBERBULLISMO)

PROF. FABIO IADELUCA
ACCADEMICO PONTIFICIO
COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI DELLA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA
INTERNATIONALIS



L'AMMONIMENTO
(ATTI PERSECUTORI, VIOLENZA DI GENERE E *CYBERBULLISMO*)

di Fabio Iadeluca

a) L'ammonimento negli atti persecutori (ex.art.8 d.l. 11/2009)

Al primo comma dell'art. 8 del D.L. 11/2009 prevede che:

Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.

La procedura amministrativa risulta sostanzialmente definita nella struttura del secondo comma:

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

L'art.8 del d.l. prevede dunque che la vittima di atti persecutori, ancor prima della presentazione della querela e dell'intervento della magistratura, possa chiedere al questore territorialmente competente di ammonire l'autore delle azioni minacciose o moleste.

L'autorità di Pubblica sicurezza adita, assunte se necessarie informazioni degli organi investigativi, sentite le persone informate dei fatti e valutate le circostanze poste a motivazione dell'esposto, può emettere un provvedimento di ammonimento con il quale diffida oralmente l'indicato molestatore a non compiere ulteriori atti persecutori.

La giurisprudenza amministrativa evidenzia che ai fini dell'ammonimento, non occorre che sia raggiunta la prova del reato, bensì sia sufficiente far riferimento ad elementi ai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura (cfr. anche il T.A.R. Trento (Trentino Alto Adige), Sez. I, 03/04/2017, n.118).

Competente all'adozione del provvedimento risulta il questore del luogo in cui opera l'autore dell'attività denunciata, ovvero il luogo di commissione.

Risulta evidente che, nell'intenzione del Legislatore, l'ammonimento ha la funzione di dissuadere l'accusato dal mantenere verso la vittima il comportamento molestatore denunciato e, qualora tale risultato non sia stato raggiunto, perdurando l'agente nella sua condotta riprovevole, l'ammonimento rimasto infruttuoso consente l'esercizio dell'azione penale a prescindere dalla richiesta di punizione proveniente dalla vittima e dunque dalla rituale proposizione di querela.

L'ammonimento, definito dal Consiglio superiore della magistratura nel suo parere di rito, "un inedita ipotesi di diffida ante causam", rientra, dunque, nella più generale prospettiva legislativa di assicurare alla vittima di molestie un ulteriore strumento di tutela da azionare prima ancora che sia richiesta formalmente la punizione del molestatore. Circa la natura giuridica dell'ammonimento, il quale richiama in concreto quanto previsto in tema di sicurezza pubblica dall'art. 1 del T.U.L.P.S., va detto che esso è chiaramente un provvedimento di pubblica sicurezza che, secondo l'opinione maggioritaria della dottrina, rientra nel più generale quadro delle "misure di prevenzione", vale a dire tra questi interventi diretti a controllare la condotta dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi e a prevenire la consumazione di reati.

Nella definizione della struttura e della funzione, la giurisprudenza amministrativa evidenzia che l'istituto dell'ammonimento costituisce una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive e/o sentimentali; difatti, il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili.

Un significativo orientamento afferma altresì che l'ammonimento previsto dall'art. 8 d.l. n.11/2009 ha la funzione di far cessare le condotte che possono alla lunga sfociare nella fattispecie di reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. e, pertanto, non richiede il perfezionamento della condotta punita penalmente, essendo sufficiente il reiterato compimento di comportamenti che, anche solo per la loro molestia, siano idonei ad assumere una connotazione persecutoria fonte di ansia, se non di paura (cfr. T.A.R. Firenze, (Toscana), Sez. II, 25/03/2013, n.4859).

La giurisprudenza amministrativa evidenzia in particolare che nella procedura di ammonimento per *stalking* ai sensi dell'art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n.11, conv. dalla l. 23 aprile 2009, n.38 non è necessario l'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge sul procedimento amministrativo (l. n.241 del 1990) in ragione dell'urgenza della misura adottata dal questore, qualora questa sia adeguatamente motivata; a tale conclusione si perviene in considerazione della natura cautelare del procedimento (cfr. T.A.R. Milano (Lombardia), Sez. I, 20/04/2017, n. 918).

Si specifica che la procedura di ammonimento di cui all'art. 8 d.l. 11/2009, si basa su criteri di valutazione che possono essere opinabili, necessita di specifica motivazione sui fatti sui quali si basa e tali fatti, pur nell'ambito dell'ampia valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, devono essere conosciuti dall'interessato per la sua difesa giurisdizionale volta a sindacare la logica e coerenza dell'ammonimento perché, diversamente, il soggetto destinatario dell'atto non avrebbe nessuna possibilità di difendersi; l'accesso agli atti sui cui si basa il provvedimento di ammonimento è, pertanto, rilevante e necessario, per cui non può applicarsi il divieto generalizzato d'accesso, giustificato con esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico o di repressione della criminalità, con la conseguenza la motivazione dell'ammonimento, fondata sul richiamo ad atti e dichiarazioni ai quali è stato negato l'accesso, equivale a inesistenza della motivazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 29/05/2013, n.438).

Secondo un notevole orientamento, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, procedendo alla prescritta audizione delle persone informate dei fatti, deve sentire, sebbene ciò non sia espressamente previsto dal testo legislativo, anche l'ammonendo, anch'egli da considerare persona informata sui fatti, al fine di consentirgli di controbattere alle accuse e di indicare eventuali elementi a sua discolta (Cons. di Stato, Sez.III, 21.10.2011, n.5676).

Secondo un più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, la disposizione dell'art. 8, d.l. n.11 del 2009 (espressamente richiamata dall'art. 3, d.l. n.93 del 2013) secondo il quale il Questore provvede "sentite le persone informate dei fatti" non può essere interpretata nel senso che tra le persone informate dei fatti, che devono essere sentite personalmente, vi è anche obbligatoriamente l'interessato, ma deve piuttosto essere letta nel senso che l'Autorità procedente, nell'ambito della propria attività istruttoria, è tenuta ad acquisire, anche attraverso l'audizione personale, la versione di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti che possono determinare l'adozione del provvedimento di ammonimento (Cfr. T.A.R. Trento (Trentino Alto Adige)I, Sez. I, 14/09/2016, n.329).

L'ammonimento, secondo il contenuto dell'art. 8 d.l. n.11 del 2009, deve avere forma orale. Da ciò discende che è irrituale, anche se non è causa di annullamento dell'atto, un eventuale ammonimento redatto in forma scritta (da distinguere dal processo verbale che invece va rilasciato all'ammonito e alla parte offesa) e successivamente notificato all'interessato.

Dell'ammonimento viene redatto un processo verbale, del quale una copia va consegnata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Qualora l'ammonimento rimanga inascoltato perché l'ammonito persiste nella sua condotta aggressiva, il reato diventa perseguibile d'ufficio e la pena edittale subisce un aumento.

Si evidenzia, altresì, che l'ammonimento non prevede una durata massima. Tuttavia, può ritenersi il riconoscimento della facoltà dell'ammonito di richiedere, qualora sia venuto meno i presupposti, di richiedere la Questore la revoca del provvedimento ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990,

istituto ritenuto di portata generale riferibile ad ogni provvedimento amministrativo e, quindi, anche all'ammonimento.

Contro il provvedimento del Questore, l'interessato, trattandosi di una misura di prevenzione amministrativa, può, entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale, proporre ricorso gerarchico al Prefetto competente per territorio.

Il provvedimento prefettizio, a sua volta, può essere impugnato in sede di giustizia amministrativa, entro 60 giorni, davanti al T.A.R. e successivamente, davanti al Consiglio di Stato, giudice di seconda istanza.

b) Presupposti per adottare l'ammonimento in caso di violenza di genere (ex. art. 3 d.l. 83/2013)

I presupposti nei casi di violenza domestica che legittimano il Questore a valutare discrezionalmente l'adozione di misure preventive e di protezione a favore della vittima, anche in assenza di una formale richiesta della vittima sono indicate nell'art. 3 del d.l. n.93/2013:

comma 1:

Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un atto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

comma 2:

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.

Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non

possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

comma 3:

Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

comma 4:

In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante.

comma 5:

Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale.

La valutazione di tali presupposti, da parte del Questore, deve essere supportata dall'eventuale assistenza di "persone informate sui fatti" (diverse dunque dall'autore dei maltrattamenti, che comunque può essere sentito o che può produrre memorie) o da riscontri oggettivi circa le condotte attuali e pregresse utili a circostanze "l'ambito di violenza domestica".

Il Questore gode di ampia discrezionalità nella valutazione della segnalazione nell'adozione del provvedimento amministrativo di ammonimento per violenza domestica. Questa discrezionalità è un rilevante elemento di flessibilità che, all'occorrenza, consente all'Autorità di Pubblica sicurezza anche di poter graduare i suoi interventi in quei casi in cui, pur potendo ricorrere formalmente le condizioni minime per il provvedimento di ammonimento, l'opera di prevenzione a favore della persona maltrattata possa, in alcuni casi particolari, essere ragionevolmente e più efficacemente realizzata.

Per adottare l'ammonimento di cui all'art. 3 del d.l. n.93/2013 per violenza domestica, è necessario che i fatti segnalati possano iscriversi, in un sintomatico quadro di attuali circostanze di fatto che lasci fondatamente ritenere la sussistenza di condotte "gravi" ovvero "non episodiche" attuate dal maltrattante nei confronti di una o più vittime a lui legate da più o meno attuali rapporti familiari o affettivi.

Al riguardo, si sottolinea che laddove il fatto sia grave, dunque, l'ammonimento potrà essere adottato sulla base di un solo episodio pregresso. Si specifica, altresì, che non esserci una richiesta da parte della vittima, essendo sufficiente, una segnalazione non anonima, anche da parte di una terza persona.

Si osserva, comunque, che la sola segnalazione non anonima, per quanto circostanziata, di per sé non è sufficiente a consentire l'adozione dell'ammonimento, essendo utilizzabile, ai sensi dell'art.3, comma 4, d.l. n.93/2013, ai soli fini dell'avvio del procedimento²⁸⁹.

Si rappresenta, inoltre, il requisito dell'attualità delle condotte pericolose del soggetto da ammonire poiché, in assenza di tale requisito nel nostro sistema di prevenzione, viene meno la *ratio* di tale misura. Quello che necessita è la condizione di "pericolosità soggettiva attuale" nel sistema della prevenzione personale.

Questo comporta che il Questore deve valutare con grande attenzione, ai fini della corretta applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento per violenza domestica, l'attualità della pericolosità da prevenire; infatti, anche se ben documentati, fatti risalenti e al di fuori di una cornice d'attualità, pur potendo essere posti a fondamento di un autonomo procedimento penale, non possono, da soli, essere utilizzati per sostenere l'applicazione della misura di prevenzione.

Si evidenzia, che non è detto che il requisito dell'attualità debba riguardare esclusivamente la violenza fisica (anche se tra tutti i comportamenti è quello oggettivamente più evidente): attuale può essere il quadro complessivo delle violenze domestiche, che possono estrinsecarsi in violenze psicologiche, in umiliazioni morali o coercizioni sessuali, in depravazione economiche.

Si specifica che la giurisprudenza in materia di prevenzione distingue tra "attualità del fatto" e "attualità della pericolosità" del soggetto, concludendo che non è sempre vero che la mancanza della prima implichi necessariamente il venir meno della seconda. Si afferma, quindi, la possibilità di adottare un provvedimento preventivo anche sulla base di una valutazione della mera sussistenza di quest'ultima su concreti elementi di fatto.

Si osserva, che la giurisprudenza ricorda, inoltre, come, sia possibile adottare una misura di prevenzione (e dunque anche un ammonimento) nei confronti di chi, per i medesimi fatti, sia soggetto a misure cautelari penali, in ragione delle diverse finalità delle due misure.

²⁸⁹ G. Aliquò, *La violenza domestica. L'ammonimento del Questore*, Pisa, Pacini Editore, 2020, p.61 e ss.

Giova far presente, altresì, che il Legislatore abbia previsto l'eventualità che il Questore debba essere informato direttamente dal Giudice penale dell'esistenza di condotte di violenza domestica quando, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 282. quater c.p.p. sia data comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza dell'adozione delle misure cautelari di cui all'art. 282-bis e 282 ter c.p.p. (rispettivamente allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), al fine delle 'eventuale adozione di misure amministrative in materia di armi nei confronti del maltrattante.

E' essenziale da parte del Questore, utilizzare cura e celerità, quando nel ricostruire il quadro delle violenze domestiche, emergano fatti che mettano in evidenza: gli abusi d'autorità del maltrattante la ritenzione di comportamenti illeciti; le condizioni di particolare vulnerabilità della vittima, specie se essa sia un minore; la consumazione di violenze domestiche in presenza di un minore; la circostanza che i fatti di violenza siano preceduti o accompagnati da altra violenza di estrema gravità; l'ipotesi d'uso (o di minaccia d'uso) di un'arma; le gravi conseguenze fisiche o psicologiche indotte sulla vittima; il fatto che il maltrattante sia stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che questa misura di prevenzione, con evidenti finalità cautelari e preventive, abbia natura di provvedimento.

Lo scopo dell'ammonimento è quello di dissuadere da condotte le quali, pur potendo superficialmente "risultare" episodiche e in sé non particolarmente gravi, quando si inseriscano in un clima domestico in cui manchi la serenità familiare, e che sia caratterizzato dal susseguirsi di violenze "fisiche", sessuali, psicologiche o economiche", possano rappresentare la cartina al tornasole di una situazione conflittuale che potrebbe degenerare pericolosamente, con la commissione di gravi condotte, se non affrontata con tempestività e risolutezza.

L'ammonimento per violenze domestiche, al pari dell'omologo previsto per le condotte persecutorie (stalking), sembra, dunque, doversi accostare al sistema delle misure di prevenzione disciplinate dal d.lgs. 6 settembre, n.159 e, in particolare, all'avviso orale del Questore disciplinato dall'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. citato.

Ai fini dell'emissione del provvedimento, l'atto trova fondamento in un adeguato quadro istruttorio da cui emergano univoci elementi di fatto che, nel caso di specie, possano ragionevolmente far configurare un pericolo per l'integrità psicofisica della vittima.

Al riguardo, il Questore dunque, deve solo apprezzare la fondatezza della segnalazione ricevuta, verificandone mediante le acquisizioni documentali e informative degli uffici investigativi, da cui deve essere valutata, in chiave di univocità complessiva e secondo criteri di ragionevolezza, la loro attitudine a sostenere il convincimento circa la possibile sussistenza di un quadro di violenze domestiche.

Trattandosi di una misura di prevenzione personale, il supporto di elementi di fatto richiesti per motivare l'ammonimento è, infatti, ampiamente inferiore a quello necessario per l'accertamento probatorio della responsabilità penale (anche per le sole esigenze cautelari, la cui adozione richiede la sussistenza di "gravi" indizi di colpevolezza).

Non è richiesta nel diritto amministrativo di prevenzione, una dimostrazione fondata su prove, che offra un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento della responsabilità penale, ma è sufficiente una prognosi che, sulla base di concreti e concordanti indizi, possieda un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", attuale il rischio che la norma tende a prevenire.

In conclusione, si osserva che non è necessario acquisire elementi di prova tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un'imputazione per reati di percosse, lesione o altri riconducibili a fattispecie tipiche della violenza domestica, bensì è sufficiente accertare la sussistenza di elementi di fatto dai quali sia possibile desumere ragionevolmente un quadro tipico di violenze relazionali che rischino di degenerare in comportamenti gravi mettendo in pericolo l'integrità psico/fisica delle persone. Si sottolinea che la competenza per gli ammonimenti è semplicemente del Questore, senza alcuna indicazione della legge alla dimora del destinatario del provvedimento, come, invece viene espressamente indicato nel caso di "avviso orale" in quello "dove la persona dimora" (ex art. 3, comma 1, d. lgs. 159/2011).

Nella motivazione che disciplina l'adozione del l'ammonimento il Questore, deve porre la massima attenzione nella stesura delle motivazioni dell'ammonimento , in cui, in *primis*, devono essere accuratamente indicati i fatti sui quali il provvedimento si fonda e la relazione di pericolosità che il soggetto si ritiene che esprima nei confronti della vittima.

La Corte di Cassazione in merito ha sentenziato che...nessuna misura di prevenzione (sia personale o patrimoniale) può essere applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di "fatti" idonei a determinare l'inquadramento attuale e pregresso) del soggetto preposto in una delle "categorie specifiche" di pericolosità espressamente "tipizzate" dal legislatore all'art. 1 o all'art. 4 d. lgs. N.159/2011, ovvero, quanto riportato, non si può applicare un ammonimento o un avviso orale del Questore sulla base solo del sospetto, soprattutto per fattispecie a pericolosità generica. Occorrono fatti "attuali" e "tipici" per fondare un'affermazione di pericolosità sul proposto, in carenza dei quali difetta il presupposto stesso della prevenzione.

Si rappresenta che, l'iniziativa del procedimento di ammonimento per violenza domestica, a differenza di quello per atti persecutori, non dipendono necessariamente dalla presentazione di una formale istanza o denuncia da parte della vittima.

La vittima, come già osservato, non è necessario che avanzi una richiesta espressa potendo limitarsi a segnalare il fatto senza chiedere nulla. E', tuttavia, sufficiente che ci sia una terza persona ad effettuare una segnalazione, in forma non anonima. In entrambi i casi il nome del privato-segnalante, quando egli non rinuncia espressamente alla garanzia dell'anonimato, deve essere omissivo in tutti i successivi atti del procedimento, in modo da non consentire l'identificazione.

Il procedimento può scaturire da una segnalazione di un pubblico ufficiale (in particolare un Ufficiale o agente di pubblica sicurezza) che, nell'esercizio delle sue funzioni, sia venuto a conoscenza di fatti riconducibili alla fattispecie di violenza domestica e li riferisca. Tra queste ultime un rilievo particolare hanno le segnalazioni dagli esercenti e professioni sanitarie, che l'Autorità di pubblica sicurezza ha il dovere di incoraggiare, in quanto possono essere efficace spia di situazioni altrimenti destinate a restare sconosciute²⁹⁰.

Anche un minore può presentare una segnalazione o una richiesta di ammonimento per violenza domestica²⁹¹.

Il Questore se non sussistono specifiche ragioni di urgenza, supportate da oggettivi e gravi elementi di fatto, da indicare espressamente nella motivazione dell'ammonimento, deve normalmente dare ai sensi dell'art.7 della l. 7 agosto 1990, n.241, comunicazione dell'avvio del procedimento all'ammonendo.

Ovviamente, la comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere integrata, di volta in volta, over intervengano, dopo la prima notizia, altre segnalazioni o informazioni qualificate di nuovi episodi inquadrabili nella cornice di violenza domestica e che, al giudizio del Questore, dovranno essere poste a fondamento della motivazione de provvedimento monitorio.

La comunicazione può omettersi solo quando emergano concreti e riscontrati estremi di imminente e non evitabile pericolo tali, per la loro gravità, da giustificare l'Autorità di pubblica sicurezza a procedere omettendo l'avviso al soggetto destinatario del provvedimento di prevenzione.

²⁹⁰ G. Aliquò, *op. cit.*, p. 113.

²⁹¹ La richiesta di ammonimento per atti persecutori, come quella per violenza domestica (che, solo in questo caso, può limitarsi a una mera segnalazione) e per cyberbullismo, può essere direttamente avanzata al Questore o agli appartenenti alle Forze di polizia anche dal minore che abbia compiuto gli anni quattordici, in quanto l'art. 120, comma 3, del codice penale gli attribuisce simmetricamente il diritto di sporgere querela. In questi casi, tuttavia, anche il genitore e/o l'esercente la responsabilità genitoriale sono parallelamente legittimati alla presentazione della querela (e dunque della richiesta di ammonimento) per conto del minore. Quest'ultima facoltà può essere esercitata dal genitore in caso di parere contrario del minore. Invece il genitore non può opporsi alla volontà del minore di proporre querela o di richiedere l'ammonimento. Ovviamente il minore infraquattordicenne è sempre ed esclusivamente rappresentato dal genitore e/o esercente la podestà genitoriale. Tuttavia, le dichiarazioni del minore infraquattordicenne che rappresenti autonomamente (e/o contro la volontà di chi eserciti la responsabilità genitoriale) all'Ufficiale o all'Agente di pubblica sicurezza una situazione di violenza domestica in atti devono comunque essere oggetto di vaglio e, se riscontrate, poste a fondamento di un procedimento d'iniziativa. Tali principi, con riferimento al diritto di querela, sono affermati dalla Cassazione, Sez.V penale, sentenza n.23010 del 6 febbraio-28 maggio 2013 (ECLI:IT: CASS:2013:23010PEN).

Contro il provvedimento di ammonimento del Questore è ammesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, l.241/1990 ricorso gerarchico entro 30 gg. al Prefetto territorialmente competente ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg.²⁹².

Il Consiglio di Stato evidenzia che avverso il provvedimento di ammonimento siano immediatamente e alternativamente esperibili solo il ricorso gerarchico al Prefetto e al T.A.R.²⁹³

L'ammonimento, inoltre, è un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, che formalmente non ha termine di scadenza e, si ritiene ragionevole che, al pari di quanto previsto per ogni altro provvedimento amministrativo e, più in particolare per l'avviso orale del Questore di cui all'art. 3 del d. lgs. 159/2011, l'interessato possa chiederne in ogni tempo, con una motivata richiesta di riesame, la revoca, ove siano venuti meno i presupposti (in particolare l'attuale pericolosità soggettiva) sulla base dei quali il provvedimento sia stato avviato.

La revoca dell'ammonimento può essere disposta per motivi di opportunità, ovvero quando l'Amministrazione, ex art. 21 quinquies l. n.241/1990, sia indotta a valutare, pure in sede di autotutela, sopravvenuti motivi di pubblico interesse o il mutamento della situazione di fatto che aveva legittimato l'adozione dell'ammonimento (es, con riguardo alla cessazione della pericolosità del soggetto ammonito) o, sulla base di elementi di fatto emersi successivamente che indicano a una diversa valutazione dell'interesse pubblico originario²⁹⁴.

c) Presupposti per adottare l'ammonimento in caso di *cyberbullismo* (ex. art. 7 d.l. 71/2017)

Particolare attenzione deve essere riversata nella procedura di ammonimento, disciplinata dall'art. 7 della l. n.71/2017, sulla falsariga di quanto già indicato in materia di atti persecutori, perché costituisce l'unica misura amministrativa prevista dalla normativa

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età'.

E' disposto giuridicamente che, fin quando non sia proposta querela o non sia stata presentata denuncia per i reati di ingiuria art. 594 (già abrogato con d. lgs. 7/2016, e che prevede una sanzione pecuniaria civile), diffamazione art. 595 c.p. e di minacce art. 612 c.p., nonché per la fattispecie disciplinata nell'art. 167 d. lgs. 196/2003 (sul trattamento illecito dei dati), commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di un altro minorenne (quindi ragionevolmente, anche di età inferiore a quattordici anni), possa essere applicata la procedura dell'ammonimento prevista nell'art. 8, commi 1 e 2, l.38/2009 (di conversione del d.l. n.11/200, con cui il delitto di stalking è stato introdotto nel nostro sistema): quindi, sembrerebbe, nei soli casi in cui la condotta del *cyberbullo* possa integrare una di tali fattispecie.

Ai fini dell'ammonimento, il Questore convoca il minorenne, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità parentale.

²⁹² G. Aliquò, *op. cit.*, pp.119-121

²⁹³ *Ibidem*, p. 170

²⁹⁴ *Ibidem*, p. 197.

La procedura di ammonimento dovrebbe garantire un intervento immediato. Gli effetti dell'ammonimento cessano, per espressa statuizione normativa, al compimento della maggiore età, sebbene né la durata dell'ammonimento né, tantomeno, un suo termine massimo siano definiti dal legislatore; pertanto, i suoi effetti dovrebbero protrarsi per il tempo necessario a evitare il pericolo di perpetrazione delle vessazioni.

L'ammonito può presentare istanza di revoca della misura al Questore, che dovrà provvedere al riguardo, ragionevolmente (pur nel silenzio della legge) accertandosi presso l'autore della richiesta della persistenza o meno della situazione che aveva portato all'adozione della misura.

LA VIOLENZA GIOVANILE

PROF. FABIO IADELUCA
ACCADEMICO PONTIFICIO

COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI DELLA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA
INTERNATIONALIS



di Fabio Iadeluca

La violenza giovanile è una delle forme di violenza più visibili all'interno della società. In tutto il mondo, i quotidiani e i mass media riferiscono ogni giorno episodi di violenza commessi dai ragazzi: in bande, a scuola o per la strada. Nella maggior parte dei casi le vittime e i responsabili di tali episodi, quasi dappertutto, sono adolescenti e giovani adulti. Gli omicidi e le aggressioni non mortali che coinvolgono i giovani contribuiscono notevolmente al peso globale di morte prematura, lesioni e disabilità.

La violenza giovanile danneggia profondamente non solo le vittime ma anche le loro famiglie, gli amici e le comunità. I suoi effetti si misurano non soltanto in decessi, malattia e disabilità, ma anche in termini di qualità della vita. Questo tipo di violenza contribuisce notevolmente ai costi dei servizi sanitari e sociali, riduce la produttività, svaluta la proprietà, danneggia diversi servizi essenziali e in generale mina il tessuto della società. Non è possibile analizzare il problema della violenza giovanile senza considerare altri comportamenti problematici. I giovani violenti tendono a compiere diversi tipi di reati. Spesso inoltre manifestano anche altri problemi: marinano la scuola e l'abbandonano prima del tempo, fanno uso di droghe, ricorrono abitualmente alla menzogna, guidano in modo spericolato e presentano tassi elevati di malattie a trasmissione sessuale. Tuttavia, non tutti i giovani violenti presentano altri problemi importanti e non tutti i giovani problematici sono necessariamente violenti.

Esiste uno stretto legame tra la violenza giovanile e altre forme di violenza. Essere testimoni di un episodio di violenza in famiglia o subire un abuso fisico o sessuale, ad esempio, può portare un bambino o un adolescente a considerare la violenza un metodo accettabile per risolvere i problemi.

Anche l'esposizione prolungata a un conflitto armato può contribuire a una cultura del terrore che incrementa l'incidenza della violenza giovanile.

La violenza tra i minori e quella sui minori sono due fenomeni diversi, ma tra loro collegati. Entrambe le forme di violenza sono, infatti, generalmente legate da un rapporto di causa-effetto, secondo una modalità circolare ricorsiva, nel senso che ogni adulto violento è stato - il più delle volte - a suo tempo un minore vittima di violenza. Questi, attraverso la violenza di vario genere, che esercita nei confronti dei propri figli o altri minori che gli sono intorno, tende inconsapevolmente a riprodurre il proprio stile comportamentale nei minori con cui è in relazione significativa.

Un impatto che risulta - da alcuni studi scientifici - trovare riscontro anche sul piano epigenetico.

Infatti, è stato evidenziato come recenti ed autorevoli studi scientifici confermino che i minori che subiscono abusi, soprattutto se reiterati nel tempo o in fase precoce della loro vita, possono sviluppare specifiche alterazioni di carattere genetico, cosiddette « epigenetiche », in associazione a specifiche patologie neuropsico-comportamentali, fra le quali il disturbo post traumatico da stress, la depressione grave, nonché alterazioni specifiche - organiche - del sistema nervoso del minore. Il termine epigenetica - è opportuno ricordare - si riferisce ad una nuova branca della genetica che studia i meccanismi biologici che si verificano «sopra», a monte del DNA e che, a differenza delle mutazioni genetiche, agiscono senza modificarne la sequenza: una modifica del fenotipo senza modifica del genotipo. È scientificamente provato che i «segni» e le «tracce» dell'abuso rimangono nel DNA del minore, lasciando una « firma genetica », «un'impronta molecolare» - le alterazioni epigenetiche - che ne modificheranno l'espressione genetica del DNA, talvolta con la stessa influenza di una mutazione genetica ereditata dalla nascita. Tali modifiche spesso sono dinamiche e potenzialmente reversibili (ripristino del normale stato epigenetico), tramite l'influenza di numerosi fattori ambientali, incluso terapie specifiche e mirate, e terapie farmacologiche. Talvolta, tuttavia, le modifiche epigenetiche sono talvolta stabili e possono essere trasmesse anche alle generazioni successive. Si tratta del cosiddetto effetto transgenerazionale epigenetico. È importante quindi prevenire la violenza per interrompere questo pericoloso ciclo.

La violenza fra pari sembra avere sostanzialmente due origini: essere espressione di un disagio personale del giovane violento o, in caso di violenza di gruppo, soprattutto del «capo branco», oppure derivare

dalla mancata introiezione di valori morali e di capacità di autocontrollo, che non svolgono funzione di freno all'esuberanza adolescenziale

Si deve osservare, che dietro il disagio giovanile o la mancata introiezione dei valori del vivere civile, si nasconde la sostanziale assenza o inadeguatezza educativa dei genitori, prima di tutto, o comunque, in loro mancanza, degli altri adulti di riferimento. Il fatto di non sentirsi amati o accolti dai genitori o, peggio, di essere vittima di violenza da parte di costoro, crea nel minore una crescente sofferenza, che esplose poi nell'adolescenza. L'adolescenza costituisce una fase di per sé critica nella vita di ogni persona, nella quale il ragazzo o la ragazza non si riconoscono più nel bambino che erano e si trovano nella necessità di ricercare una nuova identità. L'adolescente cerca di costruirsi tale identità, in emulazione o opposizione, attraverso i modelli di figure adulte, reali o virtuali, che gli sono noti. L'inadeguatezza degli adulti di riferimento indebolisce quindi la sana crescita dei minori che, alla ricerca di una loro identità, finiscono in molti casi per esprimere questa insoddisfazione attraverso condotte devianti che spaziano dall'uso abituale, o occasionale, di droghe ed alcool fino alla commissione di gravi fatti di reato.

È evidente quindi che la disgregazione dei nuclei familiari, cui si accompagnano spesso carenze sul piano educativo, rappresentano i fattori che più di tutti si ricollegano alla violenza minorile. È necessario recuperare questa funzione delle famiglie, nel quadro di un'alleanza educativa con il mondo della scuola, importante comunità educante.

Il contesto sociale e la scarsa scolarizzazione

L'insorgenza di fenomeni di violenza da parte di minori, di rilevanza anche penale, sembra associarsi più in generale alla presenza di contesti sociali degradati.

Prendiamo ad esempio la regione Campania e, dove l'illegalità è diffusa in certe aree del territorio, associata ad una grave situazione di povertà sia alla base di molti fenomeni criminali che vedono coinvolti minori.

A Napoli e in larga parte dei territori delle province campane sono molte le famiglie che vivono in condizioni del tutto marginali e di grande povertà e sono pochi i servizi pubblici destinati ai minorenni e alle loro famiglie: vari comuni sono del tutto privi di servizi sociali mentre in altri, come nella città di Napoli, il loro numero è insufficiente ad affrontare la sempre più elevata complessità sociale. In queste zone, peraltro, ad un generale basso livello di scolarizzazione dei genitori si accompagna anche un elevato tasso di inosservanza dell'obbligo scolastico dei ragazzi, soprattutto dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado. La bassa scolarizzazione impedisce in concreto ogni forma di riscatto sociale», non consentendo al minore di uscire dalla eventuale situazione di marginalità o povertà nella quale è cresciuto. Non a caso non è infrequente che i ragazzi autori di reato abbiano alle spalle percorsi scolastici accidentati o interrotti. Sembra quindi essere evidente una correlazione tra povertà educativa e devianza minorile. Quello della perdurante e immotivata assenza di un bambino-ragazzo dai banchi di scuola rappresenta un problema particolarmente serio che spesso nasconde gravi forme di maltrattamento e incuria o addirittura il precoce avviamento al lavoro nero o ad attività illecite

(Maria De Luzenberger Milnensheim, procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli)

A fronte della carenza di modelli positivi all'interno delle istituzioni educative tradizionali, famiglia e scuola, i giovani vengono stimolati nel loro naturale istinto conoscitivo ed emulativo dai messaggi provenienti dalla comunicazione mediatica non sempre positiva e istruttiva

Secondo la professoressa Maria Rita Parsi, psicologa, psicopedagogista e psicoterapeuta, il virtuale abbia assunto progressivamente il ruolo di terza agenzia educativa.

Viva preoccupazione per le ricadute comportamentali è stata espressa, quindi, da più di un audito per il troppo precoce utilizzo di smartphone e altri device da parte dei bambini. Anche in questo caso tale problematica sembra ricollegata ad una sostanziale abdicazione da parte di molte famiglie del proprio ruolo educativo. Non sono infrequenti i casi in cui tablet e cellulari vengono utilizzati dai genitori come

strumento consolatorio o mezzo di accudimento. I device diventano una sorta di baby sitter virtuale. Il bambino anche in età prescolare viene lasciato da solo a guardare video o ad accedere ad app, talvolta senza che siano stati attivati da parte degli adulti filtri sui contenuti. L'uso sistematico e incontrollato di questi strumenti si associa, come hanno rilevato alcuni psichiatri dell'età infantile auditi, in forme di vera e propria dipendenza, collegate a crisi psicotiche da astinenza.

L'incremento di comportamenti violenti tra minori, soprattutto tra i bambini, sembra essere legata anche al clima competitivo nel quale molti di loro vivono fin dall'età prescolare. L'eccessivo numero di attività che i bambini sono chiamati a svolgere finisce per pregiudicarne il regolare e sereno sviluppo, ingenerando stati di angoscia e inadeguatezza. Condizioni queste che si ripercuotono sulla capacità relazionale e rischiano di degenerare in comportamenti violenti già in tenera età.

Le *baby gang* un fenomeno in pericolosa crescita

Fra le forme più gravi di comportamenti violenti commessi da minori, spesso anche ai danni di coetanei, si inserisce il fenomeno delle cosiddette *baby gang*. Con *baby gang* si intendono gruppi di adolescenti, poco più che bambini, che riproducono dinamiche tipiche della microcriminalità organizzata. Queste gang rappresentano un fenomeno molto ampio e complesso, che non si identifica con quello della criminalità minorile e che deve essere tenuto distinto dal bullismo del quale potrebbe rappresentare un'evoluzione. È una questione che sicuramente desta allarme sociale non solo per la giovane età dei componenti, ma anche per la particolare aggressività con la quale vengono compiuti i delitti, originati spesso da motivi futili. Queste *baby gang* si sono rese responsabili di episodi criminali di gravità straordinaria, tale da minare la sicurezza stessa della città costringendo gli altri ragazzi a solidarizzare facendo gruppo per difendersi dalle aggressioni.

Il prefetto Vittorio Rizzi, vicedirettore generale della Pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale, ha evidenziato come i contesti familiari di provenienza degli appartenenti alle *baby gang* non sempre coincidano con ambienti degradati o problematici; infatti i giovani provengono anche da famiglie di estrazione sociale medio alta e con un buon livello di istruzione. Fanno parte del gruppo oltre ad elementi molto giovani, anche soggetti di diversa etnia, spesso maggiorenni. I consociati al medesimo gruppo seguono sovente riti di iniziazione - come tagliarsi i capelli a zero e compiere determinati atti di teppismo - indossano e usano distintivi o segni di appartenenza, come ad esempio stemmi, giubbotti, cappellini, orecchini e tatuaggi, e frequentano gli stessi locali. Tra loro sono molto diffusi l'ascolto della musica trap, una variante di quella rap, e l'uso di sostanze stupefacenti e di alcolici.

Le *baby gang* si connotano poi per il *modus operandi*, il quale contempla l'impiego di una violenza sproporzionata nei confronti delle vittime che vengono individuate nei coetanei, anche in ambito scolastico, negli anziani, nei disabili e nei soggetti ai margini della società. Le azioni compiute si caratterizzano per una particolare efferatezza rispetto ai motivi o alle cause che le originano, quasi sempre del tutto futili.

Sempre il prefetto Rizzi sottolinea come l'attività svolta dalle Forze di polizia abbia permesso di evidenziare alcuni tratti salienti di queste bande criminali. In particolare l'utilizzo di una simbologia marcata nei contesti dei gruppi giovanili, con significativi riferimenti alla fratellanza, ai legami di sangue, all'identità di gruppo e allo scontro; l'esaltazione del concetto del gruppo e del forte legame territoriale sviluppata attraverso la comunicazione sociale, le immagini e le fotografie; la volontà di divulgare, attraverso i social network, le azioni compiute dai membri dei gruppi e di pubblicare i fatti avvenuti nel quartiere, veicolando le informazioni mediante la pubblicazione di articoli di cronaca della stampa locale; la forte connotazione territoriale, data dai membri del gruppo, i cui profili richiamano, in maniera esplicita, il forte legame con la città e con il quartiere; i frequenti richiami ai personaggi del cinema, della televisione o della cronaca protagonisti di vicende di criminalità.

Più in generale le *baby gang* sono guidate da un capo banda (figura carismatica) che affida i compiti ai propri gregari sulla base degli illeciti obiettivi che intende raggiungere. I delitti che vengono maggiormente consumati sono costituiti dai reati contro il patrimonio (furti, danneggiamenti, rapine ed estorsioni) e contro le persone (minacce, percosse, lesioni, stupri e, talvolta, anche omicidi). Con

riguardo alla incidenza territoriale delle *baby gang*, esse risultano diffuse prevalentemente nei grandi agglomerati urbani. Con specifico riguardo alle vittime delle baby gang, sempre il prefetto Rizzi ha segnalato come le stesse si identifichino in soggetti considerati deboli o diversi, sia per le loro caratteristiche fisiche, intellettive, comportamentali che per gli orientamenti religiosi o sessuali. L'obiettivo delle azioni criminali viene preliminarmente individuato e successivamente avvicinato e provocato, nel tentativo di innescare una lite, per motivi inesistenti. Alla violenza verbale fa seguito la violenza fisica che genera nel malcapitato una condizione psico logica di panico. Le azioni nei confronti della vittima possono essere estemporanee o assumere il carattere della continuità.

L'etnia come elemento di aggregazione

Nelle bande giovanili un elemento di forte aggregazione è rappresentato dall'etnia. La connotazione etnica costituisce il tratto peculiare in particolare delle baby gang sudamericane. Queste bande – ha evidenziato il vice direttore generale della pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale – sono stretta mente legate ai flussi migratori regolari che, dalla metà degli anni '90, hanno portato in Italia, dai paesi dell'America Latina (in particolare Ecuador, Perù e Colombia), numerose persone per lo più donne. Le motivazioni alla base di questa tendenza derivavano tra l'altro, dal crescente bisogno di collaborazione domestica (colf e badanti) da parte delle famiglie italiane. La predetta migrazione, nel suo stadio iniziale, quasi tutta al femminile, ha prodotto, nel tempo, una crescita esponenziale di presenze di famiglie sudamericane. In tale contesto, i giovani immigrati, giunti nel nostro Paese successivamente alle madri, pur venendo inseriti nelle strutture scolastiche statali, non hanno raggiunto una piena integrazione nel tessuto sociale locale, mantenendo, al contrario, una forte coesione all'interno della comunità etnica di appartenenza. Questi gruppi di ragazzi hanno iniziato a destare l'attenzione delle Forze di polizia a seguito della commissione di alcuni episodi criminosi in danno, quasi sempre, di soggetti provenienti dalla loro stessa area geografica

Le indagini svolte hanno così documentato l'esistenza delle cosiddette bande di strada sudamericane, conosciute come «Pandillas», operanti in particolare a Genova e a Milano. Le bande, dotate di proprie simbologie, insistono in alcuni quartieri e sono in contrapposizione con altri gruppi della stessa etnia. Al proprio interno tali sodalizi hanno riprodotto la struttura delle gang sudamericane, gerarchicamente organizzate con vari gradi di comando, regole interne, codici d'onore e rituali di ingresso, la creazione di proprie simbologie, che vanno dalla gestualità, ai graffiti, rintracciabili sui muri della città nelle aree di maggiore frequentazione (come, ad esempio, sui treni delle linee metropolitane), fino all'abbigliamento o agli inconfondibili monili. Tali bande sono in continua evoluzione nel numero e nelle alleanze e risultano caratterizzate dalla fluidità tipica delle organizzazioni criminali internazionali, in ragione del costante arrivo dal Sudamerica di nuovi affiliati e dalla rapidità di comunicazione mediante i social network. Tra queste ultime le più numerose e organizzate sono «Latin Kings» formate principalmente da giovani ecuadoregni, «Trinitarios» da domini cani, «Netas» da portoricani, «Mara Salvatrucha 13» e «18th Street Gan» (denominata anche Barrio 18) composte prevalentemente da salvadoregni. I gruppi sudamericani sono generalmente dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e la persona nonché allo spaccio di stupefacenti.

Sempre con riguardo all'elemento etnico attive sul piano nazionale risultano le bande giovanili cinesi. Queste baby gang sono presenti principalmente nelle aree del Nord (Brescia, Torino, Padova, Venezia, Bologna e Reggio Emilia) e Centro Italia (Prato) e, nell'ultimo periodo, soprattutto a Milano, dove si è assistito alla loro crescente operatività, che si è espressa nella consumazione di significative attività delittuose. Tali aggregazioni sono composte sia da appartenenti alla cosiddetta seconda generazione che da giovani connazionali immigrati che, giunti in Italia, vivono in condizioni di sostanziale emarginazione non disponendo ancora di un sistema di relazioni e conoscenze che consenta loro di integrarsi nella comunità di riferimento. Perduto progressivamente il carattere di formazioni delinquenziali episodiche e dedite a manifestazioni criminali di basso profilo, i sodalizi in questione si atteggiavano, con sempre maggiore frequenza, a strutture criminali stabili, gerarchicamente organizzate su un modello verticistico, che prevede un leader indiscusso, in grado di coordinare

dinarle e determinarne le strategie criminali, coadiuvato da uno o più collaboratori e da affiliati incaricati di porre materialmente in essere le attività pianificate. I ruoli apicali delle bande giovanili cinesi risultano rivestiti, sempre più spesso, da ultimo, da soggetti maggiorenti. Le consorterie in esame si connotano, inoltre, per la spiccata propensione all'uso della violenza, prevalentemente finalizzata all'affermazione della supremazia su sodalizi omologhi e concorrenti: sono emersi, infatti, nel corso di indagini riguardanti omicidi e altri gravi reati, violenti scontri per il predominio nella gestione delle attività illecite. L'attività di contrasto ha documentato la consumazione di estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti connazionali, funzionali al controllo della locale comunità; i locali pubblici quali internet-point, *karaoke-center* e *night club*, sono spesso utilizzati come basi logistiche per gli appartenenti alla banda. Tra gli altri interessi criminali si evidenziano la gestione del gioco d'azzardo, lo sfruttamento della prostituzione di giovani connazionali e lo spaccio di stupefacenti (*ketamina*, *ecstasy*, *shaboo* o cocaina).

I minori e la criminalità organizzata

Una trattazione a parte merita la questione relativa al coinvolgimento dei giovani in fatti delittuosi di criminalità organizzata. Un fenomeno, questo, che si registra prevalentemente nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, ove le consorterie sono radicate storicamente. Come ha sottolineato il prefetto Rizzi, gli appartenenti ai gruppi criminali, infatti, si avvalgono dei minorenni anche per la commissione di gravi delitti, come il traffico di stupefacenti e di armi, le estorsioni e gli omicidi.

Le organizzazioni camorristiche, in particolare, utilizzano i minori come bacino di manovalanza da impiegare nella microcriminalità. Tale circostanza, in alcuni casi, stimola nei giovani più inclini a delinquere l'emulazione dei comportamenti criminali che sfocia in azioni delinquenti, anche violente, compiute da gruppi di fuoco o da piccole bande, composte da giovanissimi, capaci anche di commettere omicidi per eliminare testimoni scomodi o rivali nella leadership del gruppo. In tale ambito si rammentano i casi di « movida violenta », vale a dire le risse con sparatorie commesse da alcuni giovani vicino al lungo mare partenopeo di Chiaia, nonché il fenomeno delle « stese » che si caratterizza attraverso l'esplosione di colpi sparati all'impazzata, per affermare il controllo sul territorio, mediante una strategia del terrore, da parte di giovani appartenenti ai nuovi clan che stanno prendendo il posto delle storiche cosche della camorra, i cui vertici appaiono indeboliti da condanne e arresti. La reazione spontanea delle persone occasionalmente transanti è, per l'appunto, « la stesa », ossia la loro distensione al suolo per evitare di essere raggiunte dai proiettili dei criminali. Il modus operandi volto a realizzare un radicale ricambio generazionale, con l'avvicendamento dei vecchi esponenti di vertice, contempla un uso smodato della violenza, ritenuto indicatore di caratura delinquenziale. Le organizzazioni camorristiche, in particolare, utilizzano i minori come bacino di manovalanza da impiegare nella microcriminalità. Tale circostanza, in alcuni casi, stimola nei giovani più inclini a delinquere l'emulazione dei comportamenti criminali che sfocia in azioni delinquenti, anche violente, compiute da gruppi di fuoco o da piccole bande, composte da giovanissimi, capaci anche di commettere omicidi per eliminare testimoni scomodi o rivali nella leadership del gruppo. In tale ambito si rammentano i casi di « movida violenta », vale a dire le risse con sparatorie commesse da alcuni giovani vicino al lungo mare partenopeo di Chiaia, nonché il fenomeno delle « stese » che si caratterizza attraverso l'esplosione di colpi sparati all'impazzata, per affermare il controllo sul territorio, mediante una strategia del terrore, da parte di giovani appartenenti ai nuovi clan che stanno prendendo il posto delle storiche cosche della camorra, i cui vertici appaiono indeboliti da condanne e arresti. La reazione spontanea delle persone occasionalmente transanti è, per l'appunto, « la stesa », ossia la loro distensione al suolo per evitare di essere raggiunte dai proiettili dei criminali. Il modus operandi volto a realizzare un radicale ricambio generazionale, con l'avvicendamento dei vecchi esponenti di vertice, contempla un uso smodato della violenza, ritenuto indicatore di caratura delinquenziale.

La paranza dei bambini

La paranza è quindi sicuramente una forma di baby gang, ma con caratteristiche peculiari: essa, infatti, si connota per la presenza di una vera e propria cultura criminale e per la qualità dell'agito violento. La stessa logica che ispira i comportamenti di molti adolescenti e che li porta a perseguire i migliori risultati in ogni campo, sembra ispirare anche una larga parte di adolescenti che vivono in questi contesti criminali. Con la differenza che, in questi contesti, mancano modelli educativi e culturali. La reazione alla frustrazione si sostanzia quindi in atteggiamenti di rabbia. Dalla rabbia il passaggio alla violenza è rapido. Nei giovani della paranza si rinviene una scarsa capacità di relazionarsi con la realtà, alla quale contribuisce anche la diffusione di modelli educativi veicolati dalla televisione, modelli che esaltano il bisogno di affermazione individuale e che però frustrano ogni forma di empatizzazione. Proprio alla luce di tali considerazioni – ha evidenziato sempre il direttore del carcere – nei progetti di recupero minorile si punta molto, nella rielaborazione dell'agito violento, al recupero di un rapporto di empatia con la vittima del reato, intervenendo sulla ecologia delle relazioni e promuovendo la diffusione di nuovi e sani modelli educativi.

Don Gennaro Pagano, direttore di una Fondazione ecclesiale costituita dalla Diocesi di Pozzuoli e attiva nell'area flegrea del comune di Napoli e della Città metropolitana con tre centri diurni di minori a rischio (al rione Traiano, a Pozzuoli e Quarto), porta avanti dei percorsi di accompagnamento psicologico per minori disagiati e famiglie multiproblematiche e gestisce una comunità alloggio per l'accoglienza dei ragazzi di area penale, comunità che da tempo collabora con l'Istituto penale per minorenni di Nisida.

Proprio alla luce di tale esperienza sul campo, don Gennaro Pagano ha fatto presente alla Commissione di aver potuto osservare, nel seguire da un punto di vista psicologico alcuni giovani e adolescenti autori di reati violenti contro la persona all'interno e fuori l'Istituto di Nisida, alcune caratteristiche psicologiche ed esistenziali che gli hanno consentito, seppur attraverso un approccio idiografico, di sviluppare un'opinione personale e scientifica circa alcune delle possibili cause sottostanti il fenomeno delle baby gang. Una prima causa sembra, a suo parere, dover essere rintracciata nella strutturazione del tempo. Ogni essere umano ha la necessità di strutturare il proprio tempo, di dargli una direzione, di occuparlo con attività, di gestirlo all'interno di un orizzonte di significato. In molti dei ragazzi autori di reati violenti si registra invece, approfondendo le loro storie, una quasi totale assenza di strutturazione del tempo. La non frequentazione della scuola, la mancanza dell'apporto di altre agenzie educative formali o informali, lo scarso controllo esercitato dalla famiglia – non di rado multiproblematica – rendono l'adolescente unico gestore del proprio tempo, privo pertanto di quel naturale contenimento temporale e di quell'indispensabile orientamento normativo derivante dal mondo adulto. Una seconda causa deve essere ravvisata nella difficoltà ambientale: questi giovani difficili sono spesso figli di famiglie difficili provenienti da zone difficili in cui lo Stato e la società civile più in generale manifestano altrettanta difficoltà ad intervenire in modo efficace. Infine, un'ultima causa alla base del fenomeno delle baby gang, inserite nei contesti di criminalità organizzata, è rappresentata da una difficoltà nella gestione delle pulsioni. La deprivazione educativa vissuta da molti di questi ragazzi li rende assolutamente incompetenti nella funzione autoregolativa degli impulsi, esponendoli al rischio, soprattutto in situazioni di gruppo, di cadere nei meccanismi di disimpegno morale, con conseguenti agiti violenti a carattere criminale.

Il problema della rete nella violenza tra pari

È innegabile l'impatto che l'avvento della rete ha determinato sulle varie forme di violenza, anche tra minori.

Il cyberbullismo


Il *cyberbullismo*, rappresenta una tra le forme più aggressive di bullismo.

Pur trattandosi nella sostanza di uno stesso fenomeno - connotato dalla comune matrice del carattere vessatorio e ripetuto della condotta in danno del minore - lo strumento telematico influisce non solo sulle forme di manifestazione, ma anche e soprattutto sulla pericolosità sociale del fenomeno stesso.

Più in generale si osserva, come ha sottolineato il direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, dottoressa Ciardi, un significativo mutamento dei rapporti interpersonali da riconnettere alla rete. Attraverso essa, infatti, si realizza una vera e propria «piazza virtuale».

La rete offre molte opportunità, ma il suo utilizzo non è scevro da rischi. Questi rischi sono connessi, come accennato con riguardo al *cyberbullismo*, anche all'anonimato che connota internet e che fa sentire chiunque, sia gli autori dei reati che le vittime, al sicuro. E ancora internet, oltre ad amplificare l'impatto di ogni esternazione individuale, tende a spersonalizzare e filtrare i rapporti, ciò determina che spesso l'autore del reato non ha piena consapevolezza delle conseguenze della propria condotta. Questa nuova «piazza virtuale» è in continua crescita, come è dimostrato dall'esponenziale incremento del numero di possessori di smartphone (attualmente oltre il 70 per cento degli italiani ne possiede uno) e soprattutto dall'altrettanto incisivo aumento degli iscritti ai social *network*, e in particolare a *whatsapp* e a *instagram*. A ciò si aggiunga il consistente aumento delle ore trascorse dai bambini e ragazzi davanti ai computer e agli altri device nel periodo dell'emergenza epidemiologica, legata al COVID-19. Ore di navigazione in rete sempre più senza il controllo dei genitori, in piena solitudine.

Persone di sei anni e più che usano il cellulare tutti i giorni, per classe d'età. Anni 2014-2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)




Fonte: Istat, F Aspetti della vita quotidiana. Allegato statistico 27 marzo 2019.

Persone fra gli undici e i diciassette anni per frequenza di uso di internet negli ultimi deocidi mesi per sesso (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maschi	11-13	35,2	41,5	43,3	55,2	56,6	63,4	35,0	29,8	36,2	22,8	24,1	21,9
	14-17	66,5	71,0	71,9	80,0	81,4	81,7	20,3	18,3	16,4	12,5	12,4	10,3
	Totale 11-17	53,6	58,9	59,7	69,6	70,8	74,2	26,3	23,0	24,8	16,8	17,4	15,1
Femmine	11-13	42,2	42,5	47,2	55,7	57,2	63,1	32,5	31,4	30,0	27,8	23,2	23,0
	14-17	70,7	73,9	75,7	79,9	84,9	85,2	19,7	16,2	15,0	11,4	7,2	9,7
	Totale 11-17	58,9	60,7	63,5	69,6	73,2	75,8	25,0	22,6	21,4	18,4	14,0	15,4
Totale	11-13	38,6	42,0	45,2	55,4	56,9	63,3	33,7	30,6	33,1	25,2	23,7	22,5
	14-17	68,6	72,4	73,8	79,9	83,1	83,4	20,0	17,3	15,7	12,0	9,9	10,1
	Totale 11-17	56,2	59,8	61,6	69,6	72,0	75,0	25,7	22,8	23,1	17,5	15,7	15,2

Fonte: Istat, F Aspetti della vita quotidiana. Allegato statistico 27 marzo 2019.

Utenza complessiva di social network, piattaforme online e servizi di messaggistica



Fonte: indagine Censis 2019 (Estratto da: documento di aggiornamento depositato dalla dottoressa Nunzia Ciar dottoressa Ciardi, direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni. Audizione 13 febbraio 2019).

In rete i ragazzi socializzano, giocano, cercano informazioni, ascoltano musica, guardano video e svolgono anche attività didattiche. A fronte di questi aspetti positivi la rete ha però un lato oscuro: il *web* può diventare infatti un pericoloso veicolo per la commissione di reati o comunque di comportamenti criminali.

I rischi collegati alla sfera sessuale: *sexting*, *sexortion* e *revenge porn*

Tra le attività rischiose per i minori *online* vi sono sicuramente quelle collegate alla sfera sessuale. Come osservato per *Save the children*, il ***sexting*** rappresenta un fenomeno in progressiva crescita. Nel *sexting* (combinazione inglese delle parole *sexe texting*) due o più minorenni auto-producono e si scambiano, consensualmente, messaggi di testo, immagini o video a contenuto sessuale. Il *sexting* è spesso espressione di esplorazioni in ambito sessuale tipiche dell'adolescenza ed esprime anche l'alto grado di familiarità delle nuove generazioni con le tecnologie digitali, che aprono nuovi canali e modalità, di cui non sempre si ha conoscenza in merito alle implicazioni legali. In adolescenza, tale sperimentazione, anche attraverso le tecnologie, è un fisiologico bisogno che i più giovani dovrebbero poter soddisfare, essendo legato al benessere psicofisico e alla crescita, tuttavia dovrebbero poterlo fare con consapevolezza. Le immagini di nudo o sessualizzate non sono contenute neutri, anche quando rimangono custoditi, cioè non vengono diffusi al di fuori dello scambio consensuale, quindi è importante informare, sensibilizzare e formare sia adulti che giovani sulle possibili conseguenze legate alla produzione, invio e condivisioni di immagini di nudo. Alcune di queste conseguenze sono di carattere legale e altre riguardano le ripercussioni emotive di questa pratica. A queste si aggiungono poi le conseguenze devastanti derivanti da una eventuale successiva diffusione non consensuale e allargata di tali immagini. La mancanza di un'intenzione di danneggiare o sfruttare l'altro (anche se succede spesso che tale materiale venga successivamente utilizzato con questo scopo come nel caso del *revengeporn* o del ricatto a fini di estorsione) o di commettere un abuso *online* (condivisione non consensuale delle immagini in gruppi e canali a scopo di abuso, anche se la vittima non ne è a conoscenza) non esclude che i comportamenti tipici del *sexting* possano configurare reati connessi con la pedopornografia poiché, secondo il nostro ordinamento, il materiale così scambiato si declina come pedopornografico, quando se ne perde il controllo, cosa che avviene spesso, anche ingenuamente. Secondo il recente parere emesso dal Comitato di Lanzarote (l'organismo che monitora l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali), il *sexting* tra minori non costituisce una condotta connessa alla pedopornografia, se destinato esclusivamente all'uso privato dei minori. Il parere specifica, tuttavia, che i minori costretti a tale condotta dovrebbero essere affidati ai servizi di assistenza alle vittime e non essere perseguiti penalmente. Il parere su immagini e video di minori a sfondo sessuale o sessualmente espliciti generati, condivisi o ricevuti da bambini e bambine, fornisce indicazioni agli Stati membri su come affrontare le sfide poste dal fenomeno relativamente nuovo del *sexting*, che in Europa è andato notevolmente aumentando negli ultimi anni.

Nel 2018, fino a un quarto delle immagini a sfondo sessuale di minori erano originariamente autoprodotte da bambini e bambine, e l'età dei minori coinvolti è in costante diminuzione. La pressione dei pari («lo fanno tutti o tutte»), ricatti o minacce («se non lo fai, non mi ami»), problemi di autostima o il sentirsi in dovere nei confronti del proprio *partner* al fine di evitare il senso di colpa, possono essere tutti elementi che portano un ragazzo o una ragazza a cedere a comportamenti che non rispettano i propri tempi o desideri.

Per le ragioni esposte e le caratteristiche del fenomeno descritto è di tutta evidenza che la risposta al problema sul piano del diritto penale non può essere sufficiente. L'introduzione di una fattispecie penale *ad hoc*, quale appunto il reato di *revenge porn* previsto dalla legge 19 luglio 2019, n.69, la cosiddetta legge sul codice rosso, ha rappresentato un importante passo in avanti, ma di per sé non del tutto risolutivo.

Le challenge

Ulteriori rischi connessi all'uso della rete sono rappresentati dal fenomeno delle cosiddette *challenge*. Fra le più note e pericolose vanno annoverati la cosiddetta Balena blu (o *Blue Whale*) e il gioco *online* chiamato *blackout* o anche *choking game*) che spinge a provare a privarsi dell'ossigeno fino allo svenimento.

Più in generale una sfida in rete consiste nell'obbedire a una serie di comandi, che spesso vengono impartiti da minori, sempre più pericolosi: si va dal compimento di atti di autolesionismo fino ad arrivare addirittura al suicidio vero e proprio. In altre parole, attraverso l'uso della rete comportamenti pericolosi e potenzialmente mortali vengono diffusi e presentati come giochi in grado però di condizionare psicologicamente altre persone, talvolta coetanee, più deboli e vulnerabili.

I siti Pro mia e Pro Ana

Altrettanto pericolosi, per i potenziali effetti letali, sono i sempre più diffusi siti Pro Ana (Pro Anoressia) e Pro Mia (Pro Bulimia). Anche in questo caso la rete ha finito per impattare negativamente su una problematica già grave e nota, quale quella dei disturbi alimentari. Attraverso questi siti o *blog*, anche in questo caso spesse volte gestiti da minori di età, si impartiscono indicazioni e consigli su come perdere peso, drasticamente, al di fuori di ogni protocollo medico-sanitario.

Indagine ISTAT²⁹⁵

Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Roma, 1 giugno 2020.

Bullismo e cyberbullismo

A corollario di quanto fin qui esposto si è ritenuto particolarmente utile fornire una panoramica conclusiva sui fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e delle seconde generazioni che sono stati oggetto nel 2014 e nel 2015 di due specifiche rilevazioni da parte dell'Istituto.

Per bullismo si indicano generalmente le prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei. La definizione del fenomeno si basa su tre condizioni: intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione. Esso è pertanto contraddistinto da un'interazione tra coetanei caratterizzata da un comportamento aggressivo, da uno squilibrio di forza/potere nella relazione e da una durata temporale delle azioni "vessatorie". Nell'indagine, ai ragazzi da 11 a 17 anni è stato chiesto se, nei 12 mesi precedenti l'intervista, hanno subito una o più prepotenze/soprusi, presentando loro diverse possibili situazioni per aiutare le giovani vittime a ricordare, cercando così di ridurre al minimo i rischi di sottostima del fenomeno. Sono state, inoltre, raccolte informazioni su coloro che hanno assistito ad atti di sopraffazione e/o violenza tra coetanei e sulle strategie che i ragazzi considerano più efficaci per uscire dalla spirale del bullismo. Il fenomeno è in continua evoluzione: le nuove tecnologie a disposizione, Internet o telefono cellulare, sono divenute ulteriori potenziali mezzi attraverso cui compiere e subire prepotenze o soprusi; da qui la necessità, per disporre di un quadro preciso del fenomeno, di monitorare anche il cyberbullismo che consiste nell'invio di messaggi offensivi, insulti o foto umilianti tramite sms, e-mail, diffuse in chat o sui social *network*, allo scopo di molestare una persona per un periodo più o meno lungo.

Un aspetto che differenzia il *cyberbullismo* dal bullismo tradizionale consiste nella natura indiretta delle prepotenze attuate in rete: non c'è un contatto faccia a faccia tra vittima e aggressore nel momento in cui gli oltraggi vengono compiuti. Considerate le caratteristiche della comunicazione virtuale, per poter definire un atto di bullismo elettronico, la persistenza nel tempo ha un ruolo meno rilevante. Anche una singola offesa divulgata a molte persone attraverso Internet o telefoni cellulari può arrecare danno alla vittima, potendo raggiungere una platea ampia di persone contemporaneamente ed essere condivisa ipoteticamente in modo illimitato, ampliando notevolmente la gravità e la natura dell'attacco.

I dati sul cyberbullismo

Per comprendere meglio il contesto entro cui i soprusi accadono anche nello spazio virtuale dei media digitali, è necessario sottolineare che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra ragazzi e adolescenti sono economicamente accessibili e molto diffuse. Quella attuale è, infatti, la prima generazione di adolescenti cresciuta in una società in cui l'essere connessi in rete rappresenta un dato di fatto, un'esperienza connaturata alla quotidianità, indipendentemente dal contesto sociale di provenienza: nel 2019, l'87,3% dei ragazzi tra 11 e 17 anni di età utilizza quotidianamente il telefono cellulare. Tre quarti dei ragazzi in quella stessa fascia di età naviga in Internet tutti i giorni. Questa quota è cresciuta molto rapidamente passando dal 56,2 al 75,0% nell'arco di un quadriennio. Le più frequenti utilizzatrici del cellulare e della rete sono le ragazze, l'88,6% delle quali usa il cellulare quotidianamente e il 75,8% accede a Internet tutti i giorni. L'accesso ad Internet è fortemente trainato dalla diffusione degli smartphone. Soltanto il 25,2% dei ragazzi, infatti, usa il pc tutti i giorni per navigare in rete e questa

²⁹⁵ ISTAT, Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Roma, 1 giugno 2020.

quota è in forte calo rispetto al 40,5% del 2014. Il cyberbullismo ha colpito il 22,2% (186) di tutte le vittime di bullismo. Nel 5,9% (66) dei casi si è trattato di azioni ripetute (più volte al mese). La maggior propensione delle ragazze/adolescenti a utilizzare il telefono cellulare e a connettersi a Internet probabilmente le espone di più ai rischi della rete e dei nuovi strumenti di comunicazione. Tra le 11-17enni si registra, infatti, una quota più elevata di vittime: il 7,1% delle ragazze che si collegano ad Internet o dispongono di un telefono cellulare sono state oggetto di vessazioni continue tramite Internet o telefono cellulare, contro il 4,6% dei ragazzi. Vi è inoltre un rischio maggiore per i più giovani rispetto agli adolescenti. Circa il 7% dei bambini tra 11 e 13 anni è risultato vittima di prepotenze tramite cellulare o Internet una o più volte al mese, mentre la quota scende al 5,2% tra i ragazzi da 14 a 17 anni. Bullismo e cyberbullismo tendono spesso a colpire gli stessi ragazzi: tra quanti hanno riportato di aver subito ripetutamente azioni offensive attraverso i nuovi canali comunicativi una o più volte al mese, ben l'88% ha subito altrettante vessazioni anche in altri contesti del vivere quotidiano.

I dati sul bullismo

I risultati della rilevazione sono illustrati nel dettaglio in una Statistica Report diffusa dall'Istat nel dicembre del 2015, in questo e nel prossimo paragrafo si darà conto solo delle principali evidenze. Più del 50% degli intervistati 11-17enni (1.687) riferisce di essere rimasto vittima, nei 12 mesi precedenti l'intervista, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento. Una percentuale significativa, quasi uno su cinque (19,8%, 286), dichiara di aver subito azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese. In circa la metà di questi casi (9,1%), si tratta di una ripetizione degli atti decisamente assillante, una o più volte a settimana. Le ragazze presentano una percentuale di vittimizzazione superiore rispetto ai ragazzi. Oltre il 55% delle giovani 11-17enni è stato oggetto di prepotenze qualche volta nell'anno mentre per il 20,9% le vessazioni hanno avuto almeno una cadenza mensile (contro, rispettivamente, il 49,9% e il 18,8% dei loro coetanei maschi). Il 9,9% delle ragazze subisce atti di bullismo una o più volte a settimana, rispetto all'8,5% dei maschi.

Il bullismo tra le seconde generazioni

Nel 2015 l'Istat ha condotto nelle scuole secondarie di primo e secondo grado un'indagine sull'integrazione dei ragazzi stranieri. Nell'indagine è stato intervistato anche un gruppo di controllo di ragazzi italiani, rilevato nelle stesse scuole degli stranieri³. Nell'ambito dell'indagine il tema del bullismo è stato affrontato con una specifica batteria di domande replicando, in larga parte, l'approccio utilizzato nel modulo presentato nell'indagine precedente. Per confrontare le condizioni dei ragazzi stranieri con quelle del gruppo di controllo degli italiani sono stati calcolati dei numeri indice rispetto alla quota di coloro che hanno subito episodi di bullismo per le diverse cittadinanze; a tal fine è stata fatta pari a 100 la quota di italiani che hanno sperimentato episodi vessatori⁴. I ragazzi che sembrano essere più "esposti" a episodi di prepotenza e/o comportamenti vessatori da parte dei loro coetanei sono i filippini (42% in più rispetto agli italiani), i cinesi (32% in più rispetto agli italiani), e gli indiani (27% in più rispetto agli italiani). Si tratta delle collettività che l'indagine ha individuato tra le più "chiuse" nei confronti del paese ospitante. Le collettività più "protette" sono, invece, quelle di persone provenienti dall'Ucraina e dall'Albania. Per tutti gli ordini di scuola i maschi stranieri, rispetto ai coetanei italiani, mettono in luce uno svantaggio più elevato di quello che si registra tra le ragazze straniere e italiane. In generale la quota di ragazze straniere che subiscono episodi di bullismo è del 13% più elevata rispetto a quella delle coetanee italiane. Per i maschi stranieri la differenza con gli italiani è del 20%. I ragazzi stranieri subiscono in misura relativamente maggiore episodi di bullismo rispetto agli italiani: la quota di coloro che hanno sperimentato almeno un episodio offensivo non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi nell'ultimo mese è del 17 per cento più elevata di quella riscontrata per il gruppo di controllo di studenti italiani.

Reati a sfondo sessuale a danno dei minori

I dati del Ministero dell'Interno, tratti dal Sistema di Indagine (SDI), la banca dati operativa alimentata dalle 5 forze di polizia, rileva 7 reati a sfondo sessuale contro i minorenni, la violenza sessuale in danno di minori di anni 14 (articolo 609ter del codice penale), la violenza sessuale di gruppo sempre a danno di minori di anni 14 (articolo 609 octies), gli atti sessuali con minorenne (articolo 609 quater), la corruzione di minorenne (articolo 609 quinquies), lo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile (articolo 600 bis), la pornografia minorile (articolo 600ter), la detenzione di materiale pedopornografico (articolo 600 quater).

Anche in questo caso, come ricordato nel paragrafo precedente, i numeri in esame solo alla parte "emersa" del fenomeno e, per questo motivo, con l'analisi del trend non è possibile verificare un corrispettivo andamento del fenomeno stesso nel suo complesso. Nel 2018 tra i reati a sfondo sessuale contro i minorenni, il numero delle vittime che ha denunciato l'accaduto è pari a 1.418 individui; tra questi l'incidenza delle ragazze è tre volte superiore a quella dei ragazzi (319 maschi contro circa 1.099 ragazze). Guardando al quadriennio 2014-2018 il fenomeno non subisce flessioni o crescite significative facendo registrare sempre un numero di denunce totali che va da 1.440 nel 2014 a 1.418 nel 2018, con un lieve decremento nel 2015 (1.303) e nel 2016 (1.331). I reati che registrano un maggior numero di denunce sono gli atti sessuali con minorenne (31,5%), la violenza sessuale in danno a minori di 14 anni (28,0%), la pornografia minorile (17,4%), la corruzione di minorenne (10,2%), mentre quote più contenute riguardano la detenzione di materiale pedopornografico (7,3%) e lo sfruttamento e favoreggiamento prostituzione minorile (5,6%). Le vittime di questi reati sono in prevalenza ragazze: nel 2018 sono circa l'83% contro il 17,3% dei ragazzi; la detenzione di materiale pedopornografico vede coinvolto il 79,8% delle ragazze contro il 20,2% dei ragazzi; infine il 77,1% delle ragazze è oggetto di atti sessuali con minorenni contro il 22,8% circa de ragazzi. Un caso particolare è il reato di sfruttamento e favoreggiamento di prostituzione minorile, per il quale la presenza di ragazze tra le vittime fa registrare il valore minimo nel 2016 (54,4%) avvicinandosi a quello dei coetanei maschi (45,6%), mentre negli altri anni per questo reato la quota di femmine ha sempre superato il 62%. Un altro caso che presenta un andamento atipico è rappresentato dalla violenza sessuale di gruppo subita dai minori di 14 anni. Si tratta di un fenomeno particolarmente raro che nel 2014 e nel 2016 ha riguardato quasi esclusivamente femmine, nel 2015 ha coinvolto in uguale misura maschi e femmine, mentre nel 2017 e 2018 non si sono riscontrati casi. L'analisi per classi di età evidenzia come le vittime di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile abbiano in prevalenza tra i 14 e i 17 anni. Per le vittime di pedopornografia minorile, invece, si registrano incidenze differenti per le due classi di età considerate a seconda dell'anno in cui è avvenuta la denuncia. In particolare, nel 2014 le vittime di pedopornografia hanno per lo più da 0-13 anni, nel 2015 e 2017 le incidenze per le due classi presentano un andamento sostanzialmente simile tra le vittime; al contrario nel 2018, è maggiore l'incidenza di vittime di 14-17enni. Per quanto riguarda, invece, gli autori dei reati a sfondo sessuale contro i minori, questi sono prevalentemente maschi (93%, circa 2.291) contro il 7,1% (175) delle donne. Lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione minorile risulta essere il reato per cui la presenza di donne autrici del reato è maggiore nel 2018 (21,5%), un dato in aumento dal 2015, erano il 9,6% nel 2014, e che ha raggiunto il massimo nel 2017, 22,6%. Questo aumento tra il 2015 e il 2018 potrebbe anche essere legato al fenomeno della tratta di esseri umani in cui il coinvolgimento delle donne è significativamente maggiore. I minorenni sono autori di reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico in misura maggiore rispetto agli altri reati a sfondo sessuale. In particolare, il reato di pornografia nel 2018 è commesso nel 20,1% dei casi da autori under 18 anni e la detenzione di materiale pedopornografico è a carico di autori minorenni per il 9,6% delle denunce.

Lo *stalking* con vittime minorenni

Il termine *stalking* fa riferimento a una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola e ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne

il normale svolgimento della quotidianità. I reati di stalking vengono perseguiti penalmente dal nostro sistema giudiziario (art. 612bis del codice penale) come pene molto severe per gli autori del reato e con azioni di supporto alle vittime che sempre più spesso sono minorenni. Gli archivi statistici amministrativi informatizzati di fonte polizia o giudiziaria consentono di analizzare il delitto che presenta caratteristiche legate allo stato di ansia e insicurezza che ingenera nelle giovani vittime, che pure si trovano, normalmente, in ambienti protetti - o presunti tali - come quello scolastico. Si ricorda che i numeri che verranno di seguito presentati, qui e nel prossimo paragrafo, si riferiscono non al fenomeno nella sua totalità, ma alla quota parte "emersa" portata alla luce dalle denunce fatte dai cittadini o dalle stesse vittime alle forze di polizia o, in molti casi, dall'attività di investigazione condotta dagli organi competenti.

L'analisi si è concentrata sul segmento delle vittime minorenni, età in cui la frequentazione dell'ambiente scolastico favorisce l'esposizione al rischio di vittimizzazione. Le denunce di atti persecutori riguardano una proporzione minima di giovani: sono 566 nel 2018 le vittime con meno di 18 anni, di cui 182 tra 0 e 13 anni e 384 tra 14-17 anni. Per i più piccoli il rapporto tra i sessi è tendenzialmente lo stesso, le vittime sono in egual misura maschi e femmine (92 ragazze e 90 ragazzi di 0-13 anni); già a partire dalla classe di età successiva, lo stalking si configura maggiormente come un reato di genere: il numero delle vittime donne è tre volte quello dei maschi (274 ragazze e 110 ragazzi di 14-17 anni), per arrivare ad essere 6 volte maggiore nelle classi di età 18-24 (1102 ragazze e 175 ragazzi). Le vittime che hanno denunciato di aver subito atti persecutori sono più che raddoppiate tra il 2010 e il 2018, e questo aumento ha riguardato anche i minorenni, che passano da 274 nel 2009 a 566 nel 2018. Per quanto riguarda le età preadolescenziali, l'aumento delle denunce di atti persecutori, tra il 2010 e il 2017, ha riguardato in maniera preponderante i maschi, che sono passati dai 36 dell'anno 2010 ai 90 del 2018, arrivando a livelli simili a quelli delle femmine (da 55 a 92 nello stesso periodo). Si tratta di piccoli numeri, che richiedono cautela nell'interpretazione, ma l'andamento registrato dall'introduzione della legge è abbastanza coerente nel tempo.

Legge 29 maggio 2017, n. 71
Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione

degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2
Tutela della dignita' del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in

Art. 3
Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social *networking* e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analogha richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo*, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social *networking* e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e' istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyber bullismo rivolte ai cittadini,

coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del *cyberbullismo*, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del

comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano

già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del *cyber bullismo* nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del *cyberbullismo*, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del *cyberbullismo* e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete *internet* e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di

apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di *cyberbullismo* nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di *cyber bullismo* ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di *cyberbullismo* e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 6

Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del *cyberbullismo*. La relazione

è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del *cyberbullismo* sono stanziati ulteriori risorse pari

a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del

fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Che cosa intendiamo per bullismo

Il bullismo rappresenta un fenomeno dal carattere multifattoriale e dalla connotazione sistematica, il quale coinvolge contesti diversi: la famiglia, il gruppo dei pari. Viene considerato una sorta di “cannibalismo psicologico”, di tipo endogeno, perché si esprime all’interno del gruppo dei pari, diversamente dal vandalismo e dal teppismo, che rappresentano forme di violenza esogena in quanto queste condotte sono rivolte verso l’esterno, andando a colpire le istituzioni e i loro simboli (Grillone, 2016).

Il termine bullismo deriva dal termine inglese *bullying* che sta ad indicare maltrattamento, intimidazione, vessazione, violenza psicologica

In particolare, il bullismo viene definito come *un’oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona - o da un gruppo di persone - più potente nei confronti di un’altra persona percepita come più debole* (Farrington, 1993).

Secondo Olweus (1973) “uno studente è oggetto di bullismo, ovvero è prevaricato e vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni”. Più specificamente “un comportamento ‘bullo’ è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c’è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare” (Sharp e Smith 1995).

Secondo le ricerche condotte dal Telefono azzurro²⁹⁶ le caratteristiche del bullismo sono:

- L’intenzionalità. Gli atti bullistici sono intenzionali: il bullo agisce con l’intenzione e lo scopo preciso di dominare sull’altra persona, di offenderla e di causarle danni o disagi.
- La persistenza nel tempo. I comportamenti bullistici sono persistenti nel tempo: sebbene anche un singolo fatto grave possa essere considerato una forma di bullismo, di solito gli episodi sono ripetuti nel tempo e si verificano con una frequenza piuttosto elevata.
- L’asimmetria della relazione. La relazione tra bullo e vittima è di tipo asimmetrico: ciò significa che c’è una disuguaglianza di forza e di potere, per cui uno dei due sempre prevarica e l’altro sempre subisce, senza riuscire a difendersi. La differenza di potere tra il bullo e la vittima deriva essenzialmente dalla forza fisica: il bullo è più forte della media dei coetanei e della vittima in particolare, mentre la vittima è più debole della media dei coetanei e del bullo in particolare. Altri fattori che intervengono sono la differenza di età (i bulli sono generalmente bambini più grandi) o il genere sessuale (il ruolo di bullo è generalmente agito da maschi mentre le vittime possono essere indifferentemente maschi o femmine).

Gli attori delle condotte del bullismo: il bullo, la vittima e gli spettatori

Gli “attori” che prendono parte agli episodi di bullismo possono rientrare in tre grandi categorie:

- 1) **il bullo**: colui che fa prepotenze ai compagni;
- 2) **la vittima**: la persona fisica che subisce le prepotenze;
- 3) **gli spettatori**: il loro comportamento assume valore decisivo rispetto alla possibilità di favorire o fermare il fenomeno.

All’interno di tali raggruppamenti è possibile individuare alcune sottocategorie. Per quanto riguarda il bullo, è possibile parlare di “bullo dominante” o di “bullo gregario”, mentre la vittima è definibile come “vittima passiva/sottomessa” o “vittima provocatrice”. Tra gli “spettatori”, poi, vi sono i sostenitori del bullo, i difensori della vittima e la cosiddetta “maggioranza silenziosa”.

Il bullo dominante

²⁹⁶ C. Anegeletti, L. Michelotto, e C. Racchi (a cura di), Il fenomeno del bullismo., Conoscerlo e prevenirlo, Quaderni di Telefono Azzurro, in www.azzurro.it, p.7.

Di questo gruppo fanno parte quei ragazzi comunemente identificati come i “classici” bulli. Il bullo dominante:

- è un soggetto più forte della media dei coetanei e della vittima in particolare;
- ha un forte bisogno di potere, di dominio e di autoaffermazione: prova soddisfazione nel sottomettere, nel controllare e nell’umiliare gli altri;
- è impulsivo e irascibile: ha difficoltà nel controllo delle pulsioni e una bassa tolleranza alle frustrazioni;
- ha difficoltà nel rispettare le regole;
- assume comportamenti aggressivi non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti), nei confronti dei quali si mostra oppositivo e insolente;
- approva la violenza come mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio;
- mostra scarsa empatia (cioè capacità di mettersi nei panni dell’altro) e quindi non riesce a comprendere gli stati d’animo della vittima e la sua sofferenza;
- manca di comportamenti prosociali (altruistici);
- ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle prepotenze commesse, non mostra sensi di colpa ed è sempre pronto a giustificare i propri comportamenti, rifiutando di assumersene le responsabilità (pensa che la vittima “si merita di essere trattata così”);
- ha un’autostima elevata (nella media o al di sopra) e un’immagine positiva di sé, che ostacola la motivazione al cambiamento;
- non soffre di ansia o insicurezza;
- il suo rendimento scolastico, variabile durante la scuola elementare, tende a peggiorare progressivamente, fino a portare talvolta all’abbandono scolastico;
- è spesso abile nello sport e nelle attività di gioco;
- la sua popolarità presso i coetanei è nella media, o addirittura al di sopra di essa soprattutto tra i più piccoli, che subiscono il fascino della sua maggiore forza fisica. Sebbene con il passare del tempo la sua popolarità diminuisca, il bullo non raggiunge mai i livelli di impopolarità della vittima.

Il bullo gregario

I bulli gregari, definiti anche bulli passivi, costituiscono il gruppetto di due o tre persone che assumono il ruolo di “sobillatori” e “seguaci” del bullo dominante. Pur non prendendo iniziative, i bulli gregari intervengono rinforzando il comportamento del bullo dominante ed eseguendo i suoi “ordini”. Tale gruppo presenta caratteristiche più eterogenee rispetto al primo. Il bullo gregario:

- aiuta e sostiene il bullo dominante;
- spesso agisce in piccolo gruppo;
- non prende l’iniziativa di dare il via alle prepotenze;
- spesso è un soggetto ansioso e insicuro;
- ha un rendimento scolastico basso;
- gode di scarsa popolarità all’interno del gruppo dei coetanei;
- crede che la partecipazione alle azioni bullistiche gli dia la possibilità di affermarsi e di accedere al gruppo dei “forti”;
- è possibile che provi senso di colpa per le prepotenze commesse e una certa empatia nei confronti della vittima.

Il bullo dal punto di vista personale, presenta le seguenti caratteristiche:

- È di solito maschio;
- I - È di norma aggressivo, soprattutto nei confronti dei pari, ma anche verso gli adulti;
- È impulsivo;
- ξ - È poco empatico verso gli altri (addirittura sadico). Sembra privo di senso di colpa;
- s - È incapace di stabilire delle relazioni positive e ha un livello di autostima elevato;
- c - Ha competenze cognitive e intelligenza sociale adeguate che strumentalizza in senso provocatorio;
- F - Non proviene necessariamente da contesti ritenuti “difficili”, anzi spesso risulta il contrario;
- c - Ha un rendimento scolastico inferiore alla media;
- r - Compie atti vandalici o comunque devianti fuori dall’ambito scolastico;
- t - Usa alcol e, tabacco e stupefacenti in misura maggiore dei coetanei non bulli;
- F - È predominante rispetto alla vittima per età, possanza fisica e/o psicologica, statura, genere, popolarità nel gruppo dei pari;
- - Prova piacere a umiliare gli altri;
- - Non accetta le regole o le figure che rappresentano l’autorità;
- - Tende ad imporre il proprio punto di vista;
- - Ricorre spesso alla menzogna;
- - Ritiene che l’aggressività sia la strategia più efficace per la risoluzione dei conflitti
- u Dal punto di vista dell’età, gli episodi di prevaricazione iniziano a compiersi già verso i 5-6, crescono fino agli 8-10, diminuiscono agli 11, raggiungono il picco ai 13, tendono poi a decrescere fino a scomparire verso i 18-20.

- se attaccato, è incapace di difendersi: spesso reagisce alle prepotenze piangendo e chiudendosi in se stesso;
- è contrario ad ogni tipo di violenza;
- il suo rendimento scolastico, vario nella scuola elementare, tende a peggiorare nel corso della scuola media;
- ha una scarsa coordinazione corporea ed è poco abile nelle attività sportive e di gioco; talvolta ha paure relative al proprio corpo (per es. ha paura di farsi male);
- nega l’esistenza del problema e la propria sofferenza e finisce per accettare passivamente quanto accade; spesso si autocolpevolizza;
- non parla con nessuno delle prepotenze subite perché si vergogna, per timore di “fare la spia” e per paura che le prepotenze diventino ancora più gravi.

Sembra che le vittime “segnalino” agli altri la propria vulnerabilità: ciò le renderebbe bersagli ancora più facili da individuare per i bulli. Alcune categorie di bambini e ragazzi sembrerebbero maggiormente a rischio di vittimizzazione in quanto più vulnerabili: tra di essi i bambini appartenenti ad una diversa cultura, o coloro che presentano disabilità.

La vittima provocatrice è un soggetto che, con il suo comportamento, provoca gli attacchi degli altri.

Le vittime provocatrici, invece, presentano una combinazione dell’ansia delle vittime passive e dell’aggressività dei bulli, tanto da utilizzare nei loro confronti l’espressione “bullo-vittima”.

Contrariamente alla vittima passiva (che subisce senza reagire), spesso la vittima provocatrice contrattacca le azioni aggressive dell’altro, ricorrendo talvolta alla forza (anche se in modo poco efficace). Proprio perché sia agisce, sia subisce le prepotenze, questo soggetto viene definito anche “bullo-vittima”. Il bambino/ragazzo vittima provocatrice:

- è generalmente un maschio;
- è irrequieto, iperattivo, impulsivo;
- talvolta è goffo e immaturo;
- ha problemi di concentrazione;
- assume comportamenti e abitudini che causano tensione e irritazione nei compagni (non solo nei bulli, ma nell’intera classe) e perfino negli adulti, provocando reazioni negative a proprio danno;
- è ansioso e insicuro;

²⁹⁷ Telefono Azzurro, *op. cit.* pp.15-16.

- ha una bassa autostima;
- è preoccupato per la propria incolumità fisica.

La vittima:

- È ripetutamente presa in giro, denigrata, messa in ridicolo, umiliata e sottomessa;
- È oggetto di derisione;
- Viene aggredita fisicamente e picchiata;
- Nei litigi e negli scontri è indifesa e reagisce piangendo;
- I suoi oggetti vengono presi, danneggiati;
- Presenta lividi, tagli, graffi, vestiti stracciati a cui non può dare una spiegazione naturale;

Gli effetti del comportamento del Bullo sulla vittima

- incubi;
- ansia;
- mal di testa (soprattutto prima di andare a scuola);
- mal di pancia;
- astenia (stato di debolezza generale);
- enuresi;
- problemi di concentrazione e di apprendimento;
- bassa autostima;
- disordini alimentari;
- uso precoce di alcol e di droghe;
- conflitti relazionali;
- aggressività;
- disturbi nella sfera evolutiva della personalità;
- depressione;
- istanze suicidarie

Gli spettatori

Di solito quando si parla di bullismo si pensa esclusivamente al coinvolgimento dei bulli e delle vittime. Accanto a loro, però, vi è una grande maggioranza di bambini e ragazzi che assiste alle prevaricazioni o ne è a conoscenza: circa l'85% degli episodi di bullismo avviene infatti in presenza del gruppo dei pari. Questi soggetti, definiti "spettatori", possono con il loro comportamento favorire o frenare il dilagare del fenomeno. Poiché nella maggior parte dei casi le prepotenze non vengono denunciate e il gruppo non interviene per fermarle, viene utilizzato il termine "maggioranza silenziosa". Il bullismo è quindi un fenomeno di gruppo che coinvolge la totalità dei soggetti, i quali possono assumere diversi ruoli sostenendo il bullo, difendendo la vittima o mantenendosi neutrali.

Sostenitore del bullo, agisce in modo da rinforzare il comportamento del bullo (per es. incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare);

Difensore della vittima (soprattutto femmine), prende le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze,;

Maggioranza silenziosa: esterno, indifferente, *outsider*, davanti alle prepotenze non fa nulla e cerca di rimanere al di fuori della situazione.

Proprio la maggioranza silenziosa costituisce una risorsa di grandissimo valore ed è fondamentale fare leva su di essa per ridurre la portata del bullismo: la mancanza di opposizione e l'adesione a una logica di omertà, infatti, contribuiscono a legittimare i comportamenti prepotenti e incentivano la loro perpetuazione. Le strategie che gli "spettatori" possono utilizzare per fermare le prepotenze possono essere più o meno dirette (Sharp e Smith 1994).

Telefono Azzurro indica delle strategie passive/attive per fermare le condotte bullizzanti che si contraddistinguono in:

STRATEGIE "ATTIVE"	STRATEGIE "PASSIVE"
<ul style="list-style-type: none"> - richiedere l'aiuto di un adulto - esprimere apertamente a livello verbale la disapprovazione per i comportamenti prevaricatori (per es. dicendo esplicitamente al bullo di smetterla); - cercare di aiutare la vittima a sottrarsi alla situazione; - sollecitare i compagni a non appoggiare i bulli; 	<ul style="list-style-type: none"> - rifiutare di prendere parte alla situazione; - esprimere a livello non verbale il rifiuto di prendere parte alle prepotenze; - aprire il proprio gruppo alla vittima;

E' importante che la vittima si senta ascoltata dai compagni e riconosca in loro delle persone a cui poter chiedere aiuto nei momenti di difficoltà; allo stesso modo bisogna far passare al bullo il messaggio che i suoi comportamenti prepotenti ricevono.

Conseguenze del bullismo

Per quanto riguarda le conseguenze del bullismo si segnala che lo stesso produce effetti che si protraggono nel tempo e che comportano dei rischi evolutivi tanto per chi agisce quanto per chi subisce prepotenze. Il bullo acquisisce modalità relazionali non appropriate in quanto caratterizzate da forte aggressività e dal bisogno di dominare sugli altri; tale atteggiamento può diventare trasversale ai vari contesti di vita poiché il soggetto tenderà a riproporre in tutte le situazioni lo stesso stile comportamentale. Di conseguenza, a lungo termine si delinea per il bullo il rischio di condotte antisociali e devianti in età adolescenziale e adulta. La vittima, nell'immediato, può manifestare disturbi di vario genere a livello sia fisico che psicologico e può sperimentare il desiderio di non frequentare più i luoghi dove solitamente incontra il suo persecutore, luoghi percepiti come pericolosi e quindi da evitare. La vittima vive una sofferenza molto profonda, che implica spesso una svalutazione della propria identità. A distanza di tempo possono persistere tratti di personalità insicura e ansiosa tali da portare, in alcuni casi e con più probabilità rispetto ad altri, a episodi di depressione. E' possibile individuare specifiche conseguenze a breve e a lungo termine, sia per i bulli sia per le vittime.

Conseguenze per i bulli

A breve termine	A lungo termine
<ul style="list-style-type: none"> •Basso rendimento scolastico; •Disturbi della condotta per incapacità di rispettare le regole; •Diffi coltà relazionali; 	<ul style="list-style-type: none"> •Ripetute bocciature e abbandono scolastico •Comportamenti devianti e antisociali: crimini, furti, atti di vandalismo, abuso di sostanze •Violenza in famiglia e aggressività sul lavoro

Conseguenze per le vittime

A breve termine	A lungo termine
<ul style="list-style-type: none"> •Sintomi fisici: mal di pancia, mal di stomaco, mal di testa (soprattutto alla mattina prima di andare a scuola); •Sintomi psicologici: disturbi del sonno, incubi, attacchi d'ansia; •Problemi di concentrazione e di apprendimento, calo del rendimento scolastico; •Riluttanza nell'andare a scuola, disinvestimento nelle attività scolastiche; •Svalutazione della propria identità, scarsa autostima. 	<ul style="list-style-type: none"> •Psicopatologie: <ul style="list-style-type: none"> -Depressione; - Comportamenti autodistruttivi/ auto lesivi; •Abbandono scolastico; •A livello personale: insicurezza, ansia, bassa autostima, problemi nell'adattamento socio affettivo; •A livello sociale: ritiro, solitudine, relazioni povere.

Si osserva, inoltre, che le conseguenze del bullismo siano diverse per i bulli e per le vittime, non va dimenticato che, generalmente, entrambi presentano difficoltà sul piano relazionale. Secondo alcune ricerche, i ruoli di bullo e di vittima tenderebbero a persistere nel tempo: bambini che iniziano a subire prepotenze già agli inizi della carriera scolastica possono mantenere questo ruolo negli anni. Ciò non

significa che sia impossibile per i bulli e le vittime uscire da questi ruoli: il cambiamento è possibile, anche se è difficile che avvenga spontaneamente. In molti casi, infatti, è necessario non solo un intervento da parte dei genitori, degli insegnanti e di altre figure significative per il bambino/ragazzo, ma anche di professionisti della salute mentale che lo aiutino a recuperare un positivo adattamento.

Sintomi/condotte da tenere in considerazione per le condotte bullizzanti


- torna da scuola con vestiti stracciati o squalciti e con libri o oggetti rovinati
- ha lividi, ferite, tagli e graffi di cui non si può dare una spiegazione naturale
- non porta a casa compagni di classe o coetanei e raramente trascorre del tempo con loro
- non ha nessun amico per il tempo libero
- non viene invitato a feste
- è timoroso e riluttante nell'andare a scuola la mattina (ha scarso appetito, mal di stomaco, mal di testa...)
- sceglie percorsi più lunghi per il tragitto casa-scuola
- dorme male e fa brutti sogni
- il rendimento scolastico e l'interesse per la scuola diminuiscono
- ha frequenti sbalzi d'umore: sembra infelice, triste e depresso e spesso manifesta irritazione e scatti d'ira
- chiede o ruba denaro alla famiglia (spesso per assecondare i bulli)

Sintomi del possibile bullo

- prende in giro ripetutamente e in modo pesante
- rimprovera
- intimidisce
- minaccia
- tira calci, pugni, spinge
- danneggia cose

I bulli possono mettere in atto tali comportamenti nei confronti di più compagni, ma tendono a rivolgersi in particolare ai più deboli e indifesi.

Elenco degli illeciti penali più frequenti che ricadono nella nozione di bullismo



di Fabio Iadeluca

Il cyberbullismo²⁹⁸

La definizione di *cyber bullismo* è inserita nella legge del 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyber bullismo*”, art. 1, c.2:

Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Il *cyberbullismo* rappresenta una tra le forme più aggressive di bullismo.

Pur trattandosi nella sostanza di uno stesso fenomeno - connotato dalla comune matrice del carattere vessatorio e ripetuto della condotta in danno del minore - lo strumento telematico influisce non solo sulle forme di manifestazione, ma anche e soprattutto sulla pericolosità sociale del fenomeno stesso.

Più in generale si osserva, come ha sottolineato il direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, dottoressa Ciardi, un significativo mutamento dei rapporti interpersonali da riconnettere alla rete. Attraverso essa, infatti, si realizza una vera e propria «piazza virtuale».

La rete offre molte opportunità, ma il suo utilizzo non è scevro da rischi. Questi rischi sono connessi, come accennato con riguardo al *cyberbullismo*, anche all'anonimato che connota internet e che fa sentire chiunque, sia gli autori dei reati che le vittime, al sicuro. E ancora internet, oltre ad amplificare l'impatto di ogni esternazione individuale, tende a spersonalizzare e filtrare i rapporti, ciò determina che spesso l'autore del reato non ha piena consapevolezza delle conseguenze della propria condotta. Questa nuova «piazza virtuale» è in continua crescita, come è dimostrato dall'esponenziale incremento del numero di possessori di smartphone (attualmente oltre il 70 per cento degli italiani ne possiede uno) e soprattutto dall'altrettanto incisivo aumento degli iscritti ai social network, e in particolare a *whatsapp* e a *instagram*. A ciò si aggiunga il consistente aumento delle ore trascorse dai bambini e ragazzi davanti ai computer e agli altri device nel periodo dell'emergenza epidemiologica, legata al COVID-19. Ore di navigazione in rete sempre più senza il controllo dei genitori, in piena solitudine.

Secondo la D.C.P.C. nel documento di sintesi sulla “devianza giovanile”, osserva che,


a causa della massiccia diffusione dei nuovi media e dei social network, il distorto utilizzo delle innovazioni tecnologiche, senza l'adeguato controllo da parte dei genitori (spesso meno competenti dei figli da un punto di vista informatico), ha portato alla ribalta forme emergenti di prepotenza che si concretizzano in rete (chat, social network e forum), estrinsecandosi in qualsiasi comunicazione digitale, pubblicata od inviata da giovani, allo scopo di intimorire, imbarazzare, perseguitare o colpire in qualsiasi altro modo un proprio coetaneo. Le nuove forme di comunicazione multimediale, più veloci e, a volte, anonime, hanno maggiormente facilitato lo sviluppo di tali condotte criminali di violenza e prevaricazione da parte dei giovani che sono profondamente attratti dal mondo virtuale. Se tali comunicazioni avvengono tra adulti o tra un adulto ed un minorenne, vengono definite cybermolestie (cyberharassment), pur trattandosi di termini che identificano le medesime condotte. Il cyberbullo, attraverso la rete internet, crea gruppi sui social network (Whatsapp, Instagram e Facebook) inviando messaggi intimidatori e/o offensivi, postando video o immagini mediante le quali umilia e vessa le proprie vittime.

Infatti tratto caratterizzante il cyberbullismo è quello di porre in essere, in modo virtuale, prepotenze, calunnie o violazioni della privacy attraverso l'invio di sms, e-mail o la diffusione di immagini o

²⁹⁸ Senato della Repubblica, Camera dei deputati,

filmati compromettenti in internet o sui social network. Gli atti che vengono maggiormente compiuti consistono proprio nel far circolare in rete foto o filmati che ritraggono la vittima in situazioni di disagio o video con contenuti a sfondo sessuale.

Persone di sei anni e più che usano il cellulare tutti i giorni, per classe d'età. Anni 2014-2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)




Fonte: Istat, F Aspetti della vita quotidiana. Allegato statistico 27 marzo 2019.

Persone fra gli undici e i diciassette anni per frequenza di uso di internet negli ultimi dodici mesi per sesso (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maschi	11-13	35,2	41,5	43,3	55,2	56,6	63,4	35,0	29,8	36,2	22,8	24,1	21,9
	14-17	66,5	71,0	71,9	80,0	81,4	81,7	20,3	18,3	16,4	12,5	12,4	10,3
	Totale 11-17	53,6	58,9	59,7	69,6	70,8	74,2	26,3	23,0	24,8	16,8	17,4	15,1
Femmine	11-13	42,2	42,5	47,2	55,7	57,2	63,1	32,5	31,4	30,0	27,8	23,2	23,0
	14-17	70,7	73,9	75,7	79,9	84,9	85,2	19,7	16,2	15,0	11,4	7,2	9,7
	Totale 11-17	58,9	60,7	63,5	69,6	73,2	75,8	25,0	22,6	21,4	18,4	14,0	15,4
Totale	11-13	38,6	42,0	45,2	55,4	56,9	63,3	33,7	30,6	33,1	25,2	23,7	22,5
	14-17	68,6	72,4	73,8	79,9	83,1	83,4	20,0	17,3	15,7	12,0	9,9	10,1
	Totale 11-17	56,2	59,8	61,6	69,6	72,0	75,0	25,7	22,8	23,1	17,5	15,7	15,2

Fonte: Istat, F Aspetti della vita quotidiana. Allegato statistico 27 marzo 2019.

Utenza complessiva di social network, piattaforme online e servizi di messaggistica



Fonte: indagine Censis 2019 (Estratto da: documento di aggiornamento depositato dalla dottoressa Nunzia Ciardi dottoressa Ciardi, direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni. Audizione 13 febbraio 2019).

In rete i ragazzi socializzano, giocano, cercano informazioni, ascoltano musica, guardano video e svolgono anche attività didattiche. A fronte di questi aspetti positivi la rete ha però un lato oscuro: il *web* può diventare infatti un pericoloso veicolo per la commissione di reati o comunque di comportamenti criminali.

I rischi collegati alla sfera sessuale: *sexting*, *sexortion* e *revenge porn*

Tra le attività rischiose per i minori *online* vi sono sicuramente quelle collegate alla sfera sessuale. Come osservato per *Save the children*, il ***sexting*** rappresenta un fenomeno in progressiva crescita. Nel *sexting* (combinazione inglese delle parole *sexe texting*) due o più minorenni auto-producono e si scambiano, consensualmente, messaggi di testo, immagini o video a contenuto sessuale. Il *sexting* è spesso espressione di esplorazioni in ambito sessuale tipiche dell'adolescenza ed esprime anche l'alto grado di familiarità delle nuove generazioni con le tecnologie digitali, che aprono nuovi canali e modalità, di cui non sempre si ha conoscenza in merito alle implicazioni legali. In adolescenza, tale sperimentazione, anche attraverso le tecnologie, è un fisiologico bisogno che i più giovani dovrebbero poter soddisfare, essendo legato al benessere psicofisico e alla crescita, tuttavia dovrebbero poterlo fare con consapevolezza. Le immagini di nudo o sessualizzate non sono contenute neutri, anche quando rimangono custoditi, cioè non vengono diffusi al di fuori dello scambio consensuale, quindi è importante informare, sensibilizzare e formare sia adulti che giovani sulle possibili conseguenze legate alla produzione, invio e condivisioni di immagini di nudo. Alcune di queste conseguenze sono di carattere legale e altre riguardano le ripercussioni emotive di questa pratica. A queste si aggiungono poi le conseguenze devastanti derivanti da una eventuale successiva diffusione non consensuale e allargata di tali immagini. La mancanza di un'intenzione di danneggiare o sfruttare l'altro (anche se succede spesso che tale materiale venga successivamente utilizzato con questo scopo come nel caso del *revengeporn* o del ricatto a fini di estorsione) o di commettere un abuso *online* (condivisione non consensuale delle immagini in gruppi e canali a scopo di abuso, anche se la vittima non ne è a conoscenza) non esclude che i comportamenti tipici del *sexting* possano configurare reati connessi con la pedopornografia poiché, secondo il nostro ordinamento, il materiale così scambiato si declina come pedopornografico, quando se ne perde il controllo, cosa che avviene spesso, anche ingenuamente. Secondo il recente parere emesso dal Comitato di Lanzarote (l'organismo che monitora l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali), il *sexting* tra minori non costituisce una condotta connessa alla pedopornografia, se destinato esclusivamente all'uso privato dei minori. Il parere specifica, tuttavia, che i minori costretti a tale condotta dovrebbero essere affidati ai servizi di assistenza alle vittime e non essere perseguiti penalmente. Il parere su immagini e video di minori a sfondo sessuale o sessualmente espliciti generati, condivisi o ricevuti da bambini e bambine, fornisce indicazioni agli Stati membri su come affrontare le sfide poste dal fenomeno relativamente nuovo del *sexting*, che in Europa è andato notevolmente aumentando negli ultimi anni.

Nel 2018, fino a un quarto delle immagini a sfondo sessuale di minori erano originariamente autoprodotte da bambini e bambine, e l'età dei minori coinvolti è in costante diminuzione. La pressione dei pari («lo fanno tutti o tutte»), ricatti o minacce («se non lo fai, non mi ami»), problemi di autostima o il sentirsi in dovere nei confronti del proprio *partner* al fine di evitare il senso di colpa, possono essere tutti elementi che portano un ragazzo o una ragazza a cedere a comportamenti che non rispettano i propri tempi o desideri.

Per le ragioni esposte e le caratteristiche del fenomeno descritto è di tutta evidenza che la risposta al problema sul piano del diritto penale non può essere sufficiente. L'introduzione di una fattispecie penale *ad hoc*, quale appunto il reato di *revenge porn* previsto dalla legge 19 luglio 2019, n.69, la cosiddetta legge sul codice rosso, ha rappresentato un importante passo in avanti, ma di per sé non del tutto risolutivo.

Le challenge

Ulteriori rischi connessi all'uso della rete sono rappresentati dall'enomero delle cosiddette *challenge*. Fra le più note e pericolose vanno annoverati la cosiddetta Balena blu (o *Blue Whale*) e il gioco online chiamato *blackout* o anche *choking game*) che spinge a provare a privarsi dell'ossigeno fino allo svenimento.

Più in generale una sfida in rete consiste nell'obbedire a una serie di comandi, che spesso vengono impartiti da minori, sempre più pericolosi: si va dal compimento di atti di autolesionismo fino ad arrivare addirittura al suicidio vero e proprio. In altre parole, attraverso l'uso della rete comportamenti pericolosi e potenzialmente mortali vengono diffusi e presentati come giochi in grado però di condizionare psicologicamente altre persone, talvolta coetanee, più deboli e vulnerabili.

Differenze tra bullismo e cyberbullismo

Bullismo	Cyberbullismo
sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Elenco dei fenomeni consumati via web e dalle piattaforme di messaggistica:

- ❑ Il "Sexting" - neologismo coniato nel 2005 da una rivista australiana e derivante dalla fusione di due parole inglesi sex e texting - con questo termine si intende lo scambio di messaggi elettronici contenenti testi e/o immagini sessualmente esplicite in base alla libera volontà delle parti, generalmente adolescenti. Tale condotta, stante la consapevolezza e la volontà degli autori dello scambio, non costituisce illecito, diversamente da quando il contenuto sessualmente esplicito viene divulgato a terzi senza il consenso di chi è in esso ritratto; in quest'ultimo caso si configura il reato di revenge porn;
- ❑ Il "Revenge Porn" consiste nella diffusione, senza l'autorizzazione della vittima, di video o immagini private della stessa, generalmente realizzate con il suo consenso ovvero carpite durante momenti intimi. In materia, è stato recentemente¹⁵ introdotto l'art. 612 ter c.p. 16, rubricato "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" (c.d. Revenge Porn) al fine di contrastare questo grave comportamento;
- ❑ Il "Sextortion" - dai termini inglesi sexual e extortion - che consiste nell'estorcere denaro ovvero ulteriori immagini sessualmente esplicite, dietro il ricatto di esporre le immagini della vittima - già in possesso dell'autore del reato - a familiari, amici o conoscenti. Gli esiti, a volte, possono condurre anche al suicidio delle vittime che possono essere sia adulte sia minori;
- ❑ Il "Child grooming" - da grooming, ovvero la toelettatura di animali e child ossia bambino - con cui si intende l'adescamento di minori;

- ❑ Il “Child sexual coercion and extortion” 17 che consiste nel ridurre i minori e/o la loro immagine sessuale, a oggetti di commercio, al fine di procurarsi dei vantaggi sessuali - quali immagini sessualmente esplicite di un determinato minore e/o attività sessuale con il minore stesso - o con scopo di lucro;
- ❑ L’ “Happy slapping” ossia la produzione di una registrazione video di un’aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione e condivisione online con altri utenti che, pur non avendo partecipato direttamente all’accaduto, esprimono commenti, insulti ed altre affermazioni diffamanti e ingiuriose. I video vengono votati e consigliati come “preferiti” o “divertenti”;
- ❑ Lo SGIM “Self generated indecent material” - letteralmente “materiale osceno autoprodotta” - consiste nella produzione, mediante autoscatto oppure autoripresa via webcam, di una persona svestita o semi-vestita, ovvero coinvolta in condotte sessuali più o meno esplicite. Si tratta di un fenomeno collegato al sexting ma anche alla coercizione ed estorsione sessuale online in danno di minori;
- ❑ La “Virtual child pornography” con cui si intendono le rappresentazioni visive di un minore attraverso immagini generate al computer, sotto forma di fumetti o disegni; in particolare, è la produzione, detenzione e divulgazione di questo materiale che costituisce reato;
- ❑ La “Solicitation” che è, sostanzialmente, una richiesta di coinvolgimento in attività sessuali od a tenere conversazioni a sfondo sessuale od a fornire informazioni personali di natura sessuale, per lo più riferite ad un minore, fatte da un adulto;
- ❑ Il “Knockout game” ossia la videoregistrazione di un’aggressione fisica, che consiste nel colpire violentemente qualcuno in un luogo pubblico con un pugno, e la pubblicazione del filmato nei social network con lo scopo di ottenere il massimo numero di voti o commenti;
- ❑ L’ “Outing and trickery” che consiste nella pubblicazione o condivisione con terze persone di informazioni confidate dalla vittima con cui si è instaurato un rapporto di fiducia in seguito a un periodo di amicizia. L’aggressore pubblica su un blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell’interessato, le confidenze spontanee (outing) dell’amico e le sue fotografie riservate o intime, oppure può sollecitare l’amico a condividere online dei segreti od informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente (trickery), per poi diffonderli ad altri utenti della rete.

I siti Pro mia e Pro Ana

Particolare attenzione è, altresì, dedicata, da parte delle Forze di polizia, anche a quei contenuti online che possono indurre i giovani a tenere comportamenti lesivi della propria stabilità psicofisica. Al riguardo si è riscontrata l’esistenza dei siti “Pro Ana” (pro anoressia) e “Pro Mia” (pro bulimia); in particolare, i primi promuovono la thininspiration - i comportamenti a favore dell’anoressia - attraverso siti, blog, community che esaltano l’anoressia dando consigli per raggiungerla mentre i secondi propagandano il mantenimento del peso corporeo ideale provocandosi il vomito dopo aver mangiato o utilizzando lassativi e digiunando. Alcune delle vittime entrano in questi siti perché bullizzate in ragione del loro aspetto fisico; la navigazione su tali siti consente loro di mitigare la propria vulnerabilità emotiva attraverso la ricerca del consenso e l’inclusione nei gruppi di “pari” grazie ai forum od ai blog che inneggiano a tali comportamenti scorretti. Spesso, però, i giovani utenti che contattano i blog vengono reindirizzati in gruppi ad accesso privato (di messaggistica e *social network*), che garantiscono minor visibilità e, conseguentemente, maggiori difficoltà di controllo.


Inoltre, tra le fenomenologie emergenti destano preoccupazione anche le c.d. “challenge”, cioè delle vere e proprie sfide in cui i giovani assumono comportamenti pericolosi e rischiosi per la vita che, una volta ripresi, vengono divulgati sul web, diventando così virali. Tra queste si segnalano le pratiche del “Binge drinking”, in cui la sfida consiste nel bere nel più breve tempo possibile il maggior numero di drink alcolici, la “Kiki challenge” ove la persona balla pericolosamente su una strada dopo essere uscito da una macchina, la “Skull breaker challenge”, sfida in cui la vittima viene sgambettata e fatta cadere all’indietro facendogli sbattere la nuca, la “Samara challenge” che ha lo scopo di spaventare i passanti, comparando travestito con una tunica bianca, i capelli che coprono il volto ed un coltello giocattolo in mano ed, infine, la “Chinnamon challenge” e la “Tide Pod challenge” che sfidano ad ingerire sostanze pericolose come cannella e detersivi.

Grande allarme sociale destano anche altri fenomeni emergenti come quello collegato al famigerato profilo fake di Jonathan Galindo¹⁸, con le sembianze della figura rassicurante del noto personaggio

della Walt Disney “Pippo” ma che, ad un’attenta visione, risulta deformata ed umanizzata nei tratti. Il nuovo “gioco” che si ispira alla logica delle challenge costituisce una sorta di evoluzione della “Blue Whale challenge¹⁹ e della “MoMo challenge”²⁰ tornate sotto una nuova veste: questa volta dal deep web non emerge né la balena azzurra, né il volatile con le sembianze di una donna, ma una figura familiare ai giovanissimi, quella di “Pippo” dei cartoni animati. Tuttavia, le probabili conseguenze potrebbero essere le medesime, essendo simili le modalità di adescamento e di operatività, mettendo a repentaglio così la vita dei giovani coinvolti che hanno un’età media molto bassa, tra i dodici ed i quindici anni, e sono facilmente plagiabili. Tra le sfide online emergenti, inoltre, si segnala la c.d. “Benadryl Challenge”, diffusa tramite l’applicazione “Tik Tok”, che consiste nell’assunzione di una dose eccessiva del farmaco antistaminico da cui prende il nome, così da auto-procurarsi uno stato di alterazione psicofisica unito ad allucinazioni, con l’obiettivo di raccontare dopo, in diretta sul social, cosa si prova e cosa si sta vivendo. Tuttavia, manca in questi giovani, la consapevolezza che assumere una quantità eccessiva del principio attivo contenuto nel medicinale (Difenidramina) può causare gravi danni permanenti all’apparato cardiocircolatorio, può portare ad uno stato di coma ed, in casi estremi, anche alla morte. Altissimo è il grado di allarme che tali fenomeni destano in una società del benessere sempre più giovane, dove i minori di quattordici anni già possiedono uno smartphone (non di rado regalo effettuato da genitori non sempre molto presenti per “ricevere” l’affetto dei propri figli ed, in un certo qual modo, compensare le loro assenze) continuamente attratti dalle nuove tendenze della tecnologia e dei social senza, tuttavia, possedere idonei strumenti di conoscenza e valutazione dei relativi rischi.


Elenco degli illeciti penali più frequenti che ricadono nella nozione di bullismo

Con riferimento alle ipotesi di *cyberbullismo*, oltre alle fattispecie già evidenziate, si possono annoverare le seguenti:




Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Roma, 1 giugno 2020.

Figura 1 - Vittime di atti persecutori di età inferiore ai 14 anni per sesso - Anni 2010-2018 (valori assoluti)




Fonte: Ministero dell'interno - Sistema di indagine (SDI)

Figura 2 - Vittime di atti persecutori in età 14-17 anni per sesso - Anni 2010-2018 (valori assoluti)



Fonte: Ministero dell'interno - Sistema di indagine (SDI)

Figura 3 - Vittime di reati a sfondo sessuale a danni di minori - Anni 2014-2018 (valori assoluti)



Fonte: Ministero dell'interno - Sistema di indagine (SDI)

Tavola 3 - Vittime di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile, pedopornografia, detenzione di materiale pornografico per classe d'età e sesso - Anni 2014-2018(valori assoluti)

	2014				2015				2016				2017				2018			
	0-13 anni	14-17 anni	> di 18 anni	Totale	0-13 anni	14-17 anni	> di 18 anni	Totale	0-13 anni	14-17 anni	> di 18 anni	Totale	0-13 anni	14-17 anni	> di 18 anni	Totale	0-13 anni	14-17 anni	> di 18 anni	Totale
VITTIME DI SFRUTTAMENTO E FAVOREGGIAMENTO PROSTITUZIONE MINORILE																				
Maschi	2	27	4	33	4	29	2	35	4	37	21	62	2	17	4	23	5	20	2	27
Femmine	4	40	11	55	3	54	5	62	12	56	6	74	11	41	9	61	10	34	8	52
Totale	6	67	15	88	7	83	7	97	16	93	27	136	13	58	13	84	15	54	10	79
VITTIME DI PEDOPORNOGRAFIA																				
Maschi	29	22	11	62	14	14	9	37	8	23	7	38	16	15	8	39	16	24	20	60
Femmine	82	8	8	198	60	60	26	146	75	71	17	163	73	90	18	181	69	90	28	187
Totale	111	30	19	260	74	74	35	183	83	94	24	201	89	103	26	220	85	114	48	247
VITTIME DI DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO																				
Maschi	9	2	5	16	3	3	8	14	4	10	5	19	9	4	14	27	5	5	11	21
Femmine	22	37	12	71	29	31	15	75	18	26	11	55	34	44	18	96	27	42	14	83
Totale	31	39	17	87	32	34	23	89	22	36	16	74	43	48	32	123	32	47	25	104

Fonte: Ministero dell'interno
Sistema di indagine (SDI)-

Figura 4 - Ragazzi e adolescenti di 11-17 anni che hanno subito, una o più volte al mese, comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti per azione subita e sesso - Anno 2014 (per 100 ragazzi e adolescenti di 11-17 anni con le stesse caratteristiche che usano internet e/o il telefono cellulare)




Figura 5 - Ragazzi e adolescenti di 11-17 anni per frequenza con cui hanno subito, tramite internet o telefono cellulare, comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti per sesso, classe di età, ripartizione geografica e dimensione demografica del comune di residenza - Anno 2014 per 100 ragazzi e adolescenti di 11-17 anni con le stesse caratteristiche)




Tavola 6 - Persone di 11 anni e più per consumo moderato di bevande alcoliche e comportamenti a rischio nel consumo di bevande alcoliche, sesso e classe d'età - Anno 2019 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe d'età)

SESSO E CLASSI D'ETÀ	Consumato moderato di bevande alcoliche (a)	Almeno un comportamento di consumo a rischio	Tipo di comportamento a rischio nel consumo di bevande alcoliche	
			Consumo abituale eccedentario (b)	Binge drinking
MASCHI				
11-15 (c)	-	8,9	8,9	0,9
16-17(c)	-	42,2	42,2	8,5
11-17 (c)	-	18,9	18,9	3,2
18-19	51,2	18,9	1,3	18,6
20-24	57,9	22,5	2,7	21,5
18-24	55,9	21,4	2,3	20,6
25-29	63,9	21,0	3,3	19,0
30-34	61,6	21,9	5,2	19,4
35-44	67,5	17,5	5,7	14,6
25-44	65,3	19,3	5,1	16,7
45-54	68,2	15,4	7,4	10,8
55-59	69,7	15,3	9,8	7,8
60-64	70,3	15,9	11,0	7,9
45-64	69,0	15,5	8,8	9,5
65-74	48,5	34,7	32,6	6,6
75 e più	44,6	33,1	32,6	2,8
65 e più	46,7	34,0	32,6	4,9
Totale	56,3	21,5	13,4	10,8
FEMMINE				
11-15 (c)	-	7,7	7,7	0,7
16-17(c)	-	39,2	39,2	6,2
11-17 (c)	-	16,9	16,9	2,3
18-19	46,1	12,2	0,4	12,1
20-24	56,7	11,4	1,3	10,5
18-24	53,9	11,6	1,0	11,0
25-29	57,4	10,7	2,6	8,7
30-34	56,0	9,6	3,0	7,6
35-44	57,6	7,2	3,6	4,4
25-44	57,2	8,5	3,3	6,0
45-54	55,7	6,9	4,8	2,8
55-59	54,6	6,5	5,7	1,2
60-64	50,8	8,7	7,6	1,6
45-64	54,4	7,2	5,6	2,1

65-74	45,0	9,2	8,2	1,5
75 e più	37,9	8,1	7,9	0,8
65 e più	41,2	8,6	8,0	1,1
Totale	47,6	8,9	6,2	3,5
MASCHI E FEMMINE				
11-15 (c)	-	8,3	8,3	0,8
16-17(c)	-	40,8	40,8	7,4
11-17 (c)	-	17,9	17,9	2,7
18-19	48,9	15,9	0,9	15,6
20-24	57,3	17,1	2,0	16,1
18-24	54,9	16,7	1,7	16,0
25-29	60,7	15,9	3,0	13,9
30-34	58,9	15,9	4,1	13,6
35-44	62,5	12,3	4,7	9,5
25-44	61,3	13,9	4,2	11,4
45-54	61,9	11,1	6,1	6,8
55-59	61,8	10,7	7,7	4,3
60-64	60,4	12,2	9,3	4,7
45-64	61,6	11,2	7,1	5,7
65-74	46,6	21,3	19,8	3,9
75 e più	40,6	18,1	17,8	1,6
65 e più	43,6	19,7	18,8	2,8
Totale	51,8	15,0	9,7	7,0

Fonte: Istat, Indagine "Aspetti della vita quotidiana" - Anno 2019

(a) Un consumo abituale di bevande alcoliche che non eccede rispetto alle quantità raccomandate dal Ministero della salute per non incorrere in problemi per la salute.

(b) Il consumo che eccede: 2 unità alcoliche al giorno per l'uomo; 1 unità alcolica al giorno per la donna; 1 unità alcolica al giorno per gli anziani di 65 anni e più; il consumo di almeno una bevanda alcolica nell'anno per i giovani al di sotto dei 18 anni.

(c) Per le persone di 11-17 anni si considera a rischio il consumo di almeno una bevanda alcolica nell'anno, quindi i consumatori con almeno un comportamento a rischio coincidono con i consumatori nell'anno.

io e

classe d'età - Anno 2019 (dati in migliaia) *Segue*

SESSO E CLASSI D'ETÀ	Consumato moderato di bevande alcoliche (a)	Almeno un comportamento di consumo a rischio	Tipo di comportamento a rischio nel consumo di bevande alcoliche	
			Consumo abituale eccedentario (b)	Binge drinking
MASCHI				
11-15 (c)	-	134	134	13
16-17(c)	-	269	269	54
11-17 (c)	-	403	403	67
18-19	321	119	8	116
20-24	852	331	40	316
18-24	1174	449	48	433
25-29	1.003	330	52	299
30-34	1.082	385	91	341
35-44	2.733	707	231	589
25-44	4.818	1.422	374	1.229
45-54	3.280	739	356	519
55-59	1.476	324	208	165
60-64	1.314	297	205	147
45-64	6.069	1.360	770	832
65-74	1.566	1.122	1.054	214
75 e più	1.215	902	888	75
65 e più	2.781	2.024	1.942	290
Totale	14.842	5.658	3.537	2.850
FEMMINE				
11-15 (c)	-	110	110	9
16-17(c)	-	230	230	36
11-17 (c)	-	340	340	46
18-19	238	63	2	62
20-24	804	162	18	149
18-24	1042	225	20	212
25-29	887	165	40	134
30-34	941	161	51	129
35-44	2.333	291	147	177
25-44	4.161	617	239	439
45-54	2.747	339	235	138
55-59	1.268	151	132	28
60-64	981	168	146	30
45-64	4.996	658	514	196
65-74	1.603	328	294	54
75 e più	1.542	331	321	32

65 e più	3.146	659	614	86
Totale	13.344	2.500	1.727	979
MASCHI E FEMMINE				
11-15 (c)	-	243	243	23
16-17(c)	-	499	499	90
11-17 (c)	-	743	743	113
18-19	559	181	10	179
20-24	1.656	493	59	466
18-24	2.215	675	68	645
25-29	1.890	495	92	433
30-34	2.024	546	142	469
35-44	5.066	998	378	766
25-44	8.979	2.039	613	1.668
45-54	6.026	1079	591	657
55-59	2.744	475	340	193
60-64	2.295	464	352	178
45-64	11.065	2.018	1.283	1.028
65-74	3.169	1.450	1.348	268
75 e più	2.758	1233	1.209	107
65 e più	5.927	2.683	2.557	375
Totale	28.186	8.158	5.264	3.829

Fonte: Istat, Indagine "Aspetti della vita quotidiana" - Anno 2019

(a) Un consumo abituale di bevande alcoliche che non eccede rispetto alle quantità raccomandate dal Ministero della salute per non incorrere in problemi per la salute

(b) Il consumo che eccede: 2 unità alcoliche al giorno per l'uomo; 1 unità alcolica al giorno per la donna; 1 unità alcolica al giorno per gli anziani di 65 anni e più; il consumo di almeno una bevanda alcolica nell'anno per i giovani al di sotto dei 18 anni.

(c) Per le persone di 11-17 anni si considera a rischio il consumo di almeno una bevanda alcolica nell'anno, quindi i consumatori con almeno un comportamento a rischio coincidono con i consumatori nell'anno.

per 100 persone con le stesse caratteristiche)

SESSO E CLASSI D'ETÀ	A casa propria	A casa di amici o parenti	Al ristorante, trattoria, pizzeria, o steria	Al bar, pub, birreria	In discoteca, night	All'aperto, per strada	In altro luogo
MASCHI							
11-17	6,5	31,5	6,0	14,4	22,5	10,8	7,0
18-24	11,4	37,1	16,7	44,2	34,4	12,1	3,2
25-44	28,5	40,7	27,7	30,7	14,3	5,6	1,6
45-64	33,5	38,5	30,1	13,9	2,3	2,1	1,0
65 e più	34,4	33,0	25,8	4,3	..	0,9	0,9
Totale	27,4	38,5	26,0	24,8	12,6	5,2	1,7
FEMMINE							
11-17	2,0	41,9	13,0	19,8	46,8	5,6	..
18-24	11,3	31,3	11,0	35,4	33,8	12,6	3,0
25-44	26,6	37,1	27,6	32,1	15,6	6,6	1,0
45-64	26,9	36,9	35,1	10,1	4,9	4,3	2,6
65 e più	29,4	38,6	18,9	1,9	..	2,2	2,0
Totale	22,4	36,2	24,1	25,2	17,5	7,0	1,8
MASCHI E FEMMINE							
11-17	4,7	35,7	8,8	16,6	32,3	8,7	4,2
18-24	11,4	35,2	14,8	41,3	34,2	12,3	3,1
25-44	28,0	39,8	27,7	31,1	14,6	5,8	1,4
45-64	32,3	38,2	31,1	13,2	2,8	2,5	1,3
65 e più	33,2	34,3	24,3	3,7	..	1,2	1,2
Totale	26,2	37,9	25,5	24,9	13,8	5,7	1,7

Fonte: Istat, Indagine "Aspetti della vita quotidiana" - Anno 2019

Tavola 7 Persone di 11 anni e più che hanno l'abitudine al binge drinking secondo i luoghi in cui è avvenuto l'ultimo episodio di binge drinking per sesso e classe di età. Anno 2019 (dati in migliaia) *Segue*

SESSO E CLASSI D'ETÀ	A casa propria	A casa di amici o parenti	Al ristorante, trattoria, pizzeria, osteria	Al bar, pub, birreria	In discoteca, night	All'aperto, per strada	In altro luogo
MASCHI							
11-17	4	21	4	10	15	7	5
18-24	50	160	72	191	149	52	14
25-44	350	500	340	378	176	69	20
45-64	279	320	250	116	19	17	9
65 e più	100	96	75	12	..	3	3
Totale	782	1.098	741	707	359	148	49
FEMMINE							
11-17	1	19	6	9	21	3	..
18-24	24	66	23	75	72	27	6
25-44	117	163	121	141	68	29	4
45-64	53	72	69	20	10	9	5
65 e più	25	33	16	2	..	2	2
Totale	220	354	236	246	171	68	18
MASCHI E FEMMINE							
11-17	5	40	10	19	37	10	5
18-24	73	227	96	266	221	79	20
25-44	466	663	461	519	244	97	24
45-64	332	392	319	136	29	26	14
65 e più	125	129	91	14	..	5	4
Totale	1.002	1.452	977	953	530	217	67

Fonte: Istat, Indagine "Aspetti della vita quotidiana" - Anno 2019

Tavola 8 - Persone di 11-17 anni consumo nell'anno di bevande alcoliche e abitudine al binge drinking, sesso e classe d'età - Anno 2019 (per 100 persone di 11-17 anni e più del lo stesso sesso e classe d'età)

CLASSI DI ETÀ	Consumo nell'anno di bevande alcoliche (a)			Binge drinking		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
VALORI PERCENTUALI						
11-15	8,9	7,7	8,3	0,9	0,7	0,8
16-17	42,2	39,2	40,8	8,5	6,2	7,4
Totale	18,9	16,9	17,9	3,2	2,3	2,7
VALORI ASSOLUTI						
11-15	134	110	243	13	9	23
16-17	269	230	499	54	36	90
Totale	403	340	743	67	46	113

Fonte: Istat, Indagine "Aspetti della vita quotidiana" - Anno 2019

(a) Per i ragazzi di 11-17 anni si considera a rischio il consumo di almeno una bevanda alcolica nell'anno.

Tavola 9 - Persone di 6 anni e più che usano il cellulare tutti i giorni per sesso e classe di età - Anni 2014-2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

CLASSI DI ETÀ	2014			2015			2016			2017			2018			2019		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
6-10	10,0	11,4	10,7	12,8	11,9	12,4	15,8	13,0	14,5	14,7	16,6	15,7	16,7	16,5	16,6	19,4	21,1	20,2
11-17	76,5	83,5	79,9	80,8	85,6	83,1	83,9	86,0	84,9	83,1	87,8	85,3	84,1	87,5	85,8	86,2	88,6	87,3
18-19	94	95,7	94,8	92,6	98,7	95,5	93,6	96,4	94,9	93,7	97,4	95,6	97,0	97,1	97,1	94,6	96,8	95,6
20-24	92,3	94,8	93,5	95,5	96,6	96,1	94,9	94,4	94,7	93,6	95,7	94,6	96,1	97,1	96,6	97,5	96,2	96,9
25-34	93,3	92,8	93,1	95,3	94,9	95,1	93,9	94,5	94,2	94,8	95,2	95,0	96,7	96,3	96,5	95,8	96,7	96,3
35-44	91,8	91,4	91,6	93,9	93,7	93,8	94,0	94,4	94,2	94,1	94,4	94,3	95,1	95,7	95,4	94,8	95,5	95,2
45-54	88,7	85,2	86,9	90,6	88,9	89,7	91,3	90,6	91,0	90,9	91,3	91,1	92,9	92,3	92,6	92,9	93,1	93
55-59	83,6	77,1	80,3	86,6	84,1	85,3	86,6	85,2	85,9	86,8	86,6	86,7	89,5	87,8	88,6	90,4	90,9	90,7
60-64	76,8	70,7	73,6	82,1	73,6	77,7	82,5	77,4	79,9	82,0	78,5	80,3	85,3	83,4	84,3	86,5	85,4	85,9
65-74	63,1	53,5	58	65,5	56,9	60,9	70,9	63,1	66,8	68,1	63,8	65,8	72,8	69,5	71	77,7	70,1	73,7
75 e più	33	24,2	27,6	39,2	27,4	32,2	39,8	31,0	34,5	38,4	30,8	33,9	42,2	33,7	37,2	46,1	36,9	40,6
Totale	76,0	71,0	73,5	78,6	73,8	76,1	79,7	75,5	77,5	78,8	75,9	77,3	81,3	78,1	79,6	82,5	79,2	80,8

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

Tavola 10 - Persone di 11-17 anni per frequenza di uso di Internet negli ultimi 12 mesi per sesso e classe di età - Anni 2014-2019
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

		Internet tutti i giorni						Internet una o qualche volta a settimana					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maschi	11-13	35,2	41,5	43,3	55,2	56,6	63,4	35,0	29,8	36,2	22,8	24,1	21,9
	14-17	66,5	71,0	71,9	80,0	81,4	81,7	20,3	18,3	16,4	12,5	12,4	10,3
	Totale 11-17	53,6	58,9	59,7	69,6	70,8	74,2	26,3	23,0	24,8	16,8	17,4	15,1
Femmine	11-13	42,2	42,5	47,2	55,7	57,2	63,1	32,5	31,4	30,0	27,8	23,2	23,0
	14-17	70,7	73,9	75,7	79,9	84,9	85,2	19,7	16,2	15,0	11,4	7,2	9,7
	Totale 11-17	58,9	60,7	63,5	69,6	73,2	75,8	25,0	22,6	21,4	18,4	14,0	15,4
Totale	11-13	38,6	42,0	45,2	55,4	56,9	63,3	33,7	30,6	33,1	25,2	23,7	22,5
	14-17	68,6	72,4	73,8	79,9	83,1	83,4	20,0	17,3	15,7	12,0	9,9	10,1
	Totale 11-17	56,2	59,8	61,6	69,6	72,0	75,0	25,7	22,8	23,1	17,5	15,7	15,2

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

Tavola 11 - Persone di 11-17 anni per frequenza di uso del PC negli ultimi 12 mesi per sesso e classe di età - Anni 2014-2019 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

		PC tutti i giorni						PC una o qualche volta a settimana					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Maschi	11-13	26,7	28,9	25,2	24,3	23,0	22,3	42,3	41,3	42,9	36,5	34,2	37,5
	14-17	51,8	47,8	38,3	37,1	35,3	32,3	29,1	33,8	36,7	37,0	38,0	37,8
	Totale 11-17	41,5	40,1	32,7	31,8	30,1	28,2	34,5	36,9	39,4	36,8	36,4	37,7
Femmine	11-13	26,9	25,9	23,4	23,1	18,0	17,3	44,2	42,7	42,6	44,3	44,4	43,0
	14-17	48,3	40,7	34,9	30,1	30,5	25,5	35,1	40,8	40,6	39,1	42,4	41,4
	Totale 11-17	39,5	34,5	30,0	27,2	25,2	22,1	38,8	41,6	41,5	41,3	43,2	42,1
Totale	11-13	26,8	27,4	24,3	23,7	20,6	19,8	43,2	42,0	42,8	40,2	39,2	40,2
	14-17	50,1	44,4	36,6	33,9	32,9	29,0	32,1	37,2	38,7	38,0	40,2	39,5
	Totale 11-17	40,5	37,3	31,3	29,6	27,7	25,2	36,6	39,2	40,4	38,9	39,8	39,8

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidi:

Tavola 12 - Ragazzi e adolescenti di 11-17 anni per frequenza con cui hanno subito comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti nel corso dell'anno precedente l'intervista per sesso, classe di età, ripartizione geografica, dimensione demografica del comune di residenza e caratteristiche della zona in cui abita la famiglia - Anno 2014 (per 100 ragazzi e adolescenti di 11-17 anni con le stesse caratteristiche), Segue

	Hanno subito comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti				Totale
	Una o più volte a settimana	Meno di qualche volta a settimana, ma una o più volte al mese	Qualche volta nell'anno	Mai	
SESSO					
Maschi	8,5	10,3	31,1	50,1	100
Femmine	9,9	11,0	34,7	44,4	100
CLASSI DI ETÀ					
11-13enni	11,3	11,2	30,8	46,7	100
14-17enni	7,6	10,3	34,3	47,8	100
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA					
Nord	11,4	11,6	34,3	42,7	100
Centro	7,0	11,3	30,4	51,3	100
Mezzogiorno	7,5	9,2	32,5	50,8	100
COMUNE DI RESIDENZA (a)					
Comuni medio-piccoli	9,4	10,1	31,2	49,2	100
Comuni grandi	8,8	11,4	35,1	44,8	100
ZONA IN CUI ABITA LA FAMIGLIA (b)					
Molto disagiata	10,5	12,8	32,1	44,6	100
Con qualche disagio	9,6	11,1	32,8	46,4	100
Poco o per nulla disagiata	8,0	9,0	33,4	49,7	100

Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana

- (a) Per “Comuni medio-piccoli” si intendono quelli che hanno una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti; nei “Comuni grandi” sono compresi quelli con una popolazione pari o maggiore a 50.000 abitanti e i Comuni periferia dell’area metropolitana
- (b) Le difficoltà presentate dalla zona in cui vivono sono raggruppate su 4 argomenti: manutenzione e decoro urbano” (sporcizia nelle strade, scarsa illuminazione delle strade, cattive condizioni della pavimentazione stradale); “mobilità” (difficoltà di collegamento con mezzi pubblici, traffico, difficoltà di parcheggio); “inquinamento” (inquinamento dell’aria, rumore, odori sgradevoli); criminalità (rischio di criminalità). Le zone che presentano problemi rilevanti su più di un argomento sono definite “molto disagiate”, se i problemi rilevanti sono su un argomento si definisce la zona “con qualche disagio”.

Tavola 13 - Ragazzi/e stranieri che hanno subito almeno un episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi/e nell'ultimo mese per tipologia di scuola e sesso - Anno 2015 (numero indice rispetto agli Italiani che hanno subito un episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi/e nell'ultimo mese)

CITTADINANZA	Scuola superiore di primo grado			Scuola superiore di secondo grado			Totale		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Italiani	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Stranieri</i>	<i>119,4</i>	<i>115,8</i>	<i>117,7</i>	<i>117,3</i>	<i>106,8</i>	<i>112,3</i>	<i>120,1</i>	<i>112,6</i>	<i>116,6</i>
Filippine	142,7	125,7	135,2	143,2	155,3	148,8	146,9	139,0	142,7
Cina	143,6	110,3	127,2	130,3	115,1	121,1	149,1	117,8	132,9
India	114,9	127,3	120,4	137,1	122,2	130,4	127,1	127,6	127,5
Marocco	122,7	123,2	123,0	112,7	115,3	113,8	120,4	121,4	120,9
Romania	117,1	116,4	116,9	112,0	103,7	107,6	116,3	109,6	113,0
Ecuador	107,7	98,1	102,6	129,1	108,4	119,3	118,0	102,3	110,0
Moldova	115,6	129,8	123,0	110,5	96,2	102,4	110,9	106,9	108,5
Perù	87,6	106,4	96,7	115,1	95,2	104,4	101,3	98,9	99,9
Albania	98,8	100,1	99,4	98,8	85,1	92,5	99,9	94,2	97,3
Ucraina	124,9	115,2	120,5	89,4	79,6	84,4	100,9	87,9	94,6
Altra cittadinanza	122,5	120,0	121,4	126,9	112,4	121,3	126,1	119,7	123,5

Fonte: Istat, Indagine sull'integrazione delle seconde generazioni

Analisi dati ISTAT

Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida - Femmine

Anni 2002-2020 (a) (valori assoluti, quozienti per 100.000 abitanti femmine e composizioni percentuali)

RELAZIONE DELLA VITTIMA CON L'OMICIDA	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VALORI ASSOLUTI																			
Partner (marito, convivente, fidanzato/a)	72	79	68	51	90	62	58	72	45	69	57	60	69	61	59	44	63	55	60
Ex partner (ex marito, ex convivente, ex-fidanzato/a)	-	-	4	3	1	2	8	11	17	13	17	16	12	9	17	10	10	13	7
Altro parente	26	24	40	24	30	33	40	37	37	30	32	41	33	36	33	35	33	25	30
Altro conoscente	-	-	7	9	9	5	5	17	27	23	16	21	13	11	9	10	2	5	10
Autore sconosciuto alla vittima	72	68	43	30	34	32	23	18	21	20	24	21	11	18	21	8	16	12	9
Autore non identificato	17	21	24	15	17	16	15	17	11	15	14	20	10	6	10	16	9	1	-
Totale	187	192	186	132	181	150	149	172	158	170	160	179	148	141	149	123	133	111	116
QUOZIENTI PER 100.000 ABITANTI FEMMINE (b)																			
Partner (moglie, convivente, fidanzato/a)	0,24	0,27	0,23	0,17	0,30	0,21	0,19	0,24	0,15	0,23	0,19	0,19	0,22	0,20	0,19	0,14	0,20	0,18	0,20
Ex partner (ex moglie, ex convivente, ex-fidanzato/a)	-	-	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,04	0,06	0,05	0,04	0,03	0,05	0,03	0,03	0,04	0,02
Altro parente	0,09	0,08	0,13	0,08	0,10	0,11	0,13	0,12	0,12	0,10	0,10	0,13	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,08	0,10
Altro conoscente	-	-	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,06	0,09	0,08	0,05	0,07	0,04	0,04	0,03	0,03	0,01	0,02	0,03
Autore sconosciuto alla vittima	0,24	0,23	0,14	0,10	0,11	0,11	0,08	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07	0,04	0,06	0,07	0,03	0,05	0,04	0,03
Autore non identificato	0,06	0,07	0,08	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,04	0,05	0,05	0,06	0,03	0,02	0,03	0,05	0,03	0,00	-
Totale	0,64	0,65	0,63	0,44	0,60	0,50	0,49	0,56	0,52	0,55	0,52	0,58	0,47	0,45	0,48	0,40	0,43	0,36	0,38
COMPOSIZIONI PERCENTUALI																			
Partner (marito, convivente, fidanzato/a)	38,5	41,1	36,6	38,6	49,7	41,3	38,9	41,9	28,5	40,6	35,6	33,5	46,6	43,3	39,6	35,8	47,4	49,5	51,7
Ex partner (ex marito, ex convivente, ex-fidanzato/a)	-	-	2,2	2,3	0,6	1,3	5,4	6,4	10,8	7,6	10,6	8,9	8,1	6,4	11,4	8,1	7,5	11,7	6,0
Altro parente	13,9	12,5	21,5	18,2	16,6	22,0	26,8	21,5	23,4	17,6	20,0	22,9	22,3	25,5	22,1	28,5	24,8	22,5	25,9
Altro conoscente	-	-	3,8	6,8	5,0	3,3	3,4	9,9	17,1	13,5	10,0	11,7	8,8	7,8	6,0	8,1	1,5	4,5	8,6
Autore sconosciuto alla vittima	38,5	35,4	23,1	22,7	18,8	21,3	15,4	10,5	13,3	11,8	15,0	11,7	7,4	12,8	14,1	6,5	12,0	10,8	7,8
Autore non identificato	9,1	10,9	12,9	11,4	9,4	10,7	10,1	9,9	7,0	8,8	8,8	11,2	6,8	4,3	6,7	13,0	6,8	0,9	-
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Istat, Ministero dell'Interno

(a) I dati relativi alla relazione vittima di omicidio e autore sono estratti dal database degli omicidi del Ministero dell'Interno (DCPC). Trattandosi di un dato utilizzato a fini operativi, esso è suscettibile di modifiche che possono emergere in estrazioni successive.

(b) Non essendo ancora disponibile la ricostruzione intercensuaria della popolazione residente, i quozienti degli anni dal 2011 al 2018 sono soggetti a successivo ricalcolo.

Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida e il sesso per regione

Anno 2020 (a) (valori assoluti)

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MASCHI						FEMMINE						TOTALE					
	Partner o ex partner (b)	Altro parente	Altro cono- scente	Autore scono- sciuto alla vittima	Autore non identi- ficato	Totale	Partner o ex partner (b)	Altro parente	Altro cono- scente	Autore scono- sciuto alla vittima	Autore non identi- ficato	Totale	Partner o ex partner (b)	Altro parente	Altro cono- scente	Autore scono- sciuto alla vittima	Autore non identi- ficato	Totale
Piemonte	2	8	-	2	-	12	12	4	-	-	-	16	14	12	-	2	-	28
Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	1	-	2	-	3	4	2	-	1	-	7	4	3	-	3	-	10
Lombardia	1	5	4	10	1	21	10	7	2	2	-	21	11	12	6	12	1	42
Trentino-Alto Adige/Südtirol	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	4	2	-	1	1	-	4
<i>Bolzano/Bozen</i>	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	2	-	-	1	-	3
<i>Trento</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Veneto	-	3	2	2	-	7	5	1	1	-	-	7	5	4	3	2	-	14
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	3
Emilia-Romagna	-	2	2	3	-	7	3	3	-	-	-	6	3	5	2	3	-	13
Toscana	-	1	2	4	-	7	3	3	1	-	-	7	3	4	3	4	-	14
Umbria	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Marche	-	-	-	4	-	4	3	1	-	1	-	5	3	1	-	5	-	9
Lazio	1	5	3	7	3	19	4	3	1	-	-	8	5	8	4	7	3	27
Abruzzo	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	2	1	15	10	28	6	3	1	-	-	10	6	5	2	15	10	38
Puglia	1	-	3	8	5	17	1	1	1	2	-	5	2	1	4	10	5	22
Basilicata	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
Calabria	-	3	1	2	3	9	2	1	-	1	-	4	2	4	1	3	3	13
Sicilia	-	6	3	10	3	22	6	1	2	1	-	10	6	7	5	11	3	32
Sardegna	-	1	2	3	1	7	3	-	-	-	-	3	3	1	2	3	1	10
Nord-ovest	3	14	4	14	1	36	26	13	2	3	-	44	29	27	6	17	1	80
Nord-est	-	5	4	6	-	15	12	4	2	1	-	19	12	9	6	7	-	34
Centro	1	6	5	16	3	31	10	7	2	1	-	20	11	13	7	17	3	51
Sud	1	7	5	28	18	59	10	5	2	3	-	20	11	12	7	31	18	79
Isole	-	7	5	13	4	29	9	1	2	1	-	13	9	8	7	14	4	42
Italia	5	39	23	77	26	170	67	30	10	9	-	116	72	69	33	86	26	286

Fonte: Ministero dell'Interno, Direzione centrale della Polizia criminale

(a) I dati relativi alla relazione vittima di omicidio e autore sono estratti dal database degli omicidi del Ministero dell'Interno (DCPC). Trattandosi di un dato utilizzato a fini operativi, esso è suscettibile di modifiche che possono emergere in estrazioni successive.

(b) Per partner si intende il marito o la moglie, il o la convivente, il fidanzato o la fidanzata.

Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida e il sesso per regione

Anno 2020 (a) (tassi per 100.000 abitanti)

REGIONI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	MASCHI						FEMMINE						TOTALE					
	Partner o ex partner (b)	Altro parente	Altro cono- scente	Autore scono- sciuto alla vittima	Autore non identi- ficato	Totale	Partner o ex partner (b)	Altro parente	Altro cono- scente	Autore scono- sciuto alla vittima	Autore non identi- ficato	Totale	Partner o ex partner (b)	Altro parente	Altro cono- scente	Autore scono- sciuto alla vittima	Autore non identi- ficato	Totale
Piemonte	0,10	0,38	-	0,10	-	0,58	0,54	0,18	-	-	-	0,73	0,33	0,28	-	0,05	-	0,65
Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	0,14	-	0,28	-	0,41	0,51	0,25	-	0,13	-	0,89	0,26	0,20	-	0,20	-	0,66
Lombardia	0,02	0,10	0,08	0,20	0,02	0,43	0,20	0,14	0,04	0,04	-	0,41	0,11	0,12	0,06	0,12	0,01	0,42
Trentino-Alto Adige/Südtirol	-	-	-	-	-	-	0,37	-	0,18	0,18	-	0,73	0,19	-	0,09	0,09	-	0,37
<i>Bolzano/Bozen</i>	-	-	-	-	-	-	0,74	-	-	0,37	-	1,11	0,38	-	-	0,19	-	0,56
<i>Trento</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	0,36	-	-	0,18	-	-	0,18
Veneto	-	0,13	0,08	0,08	-	0,29	0,20	0,04	0,04	-	-	0,28	0,10	0,08	0,06	0,04	-	0,29
Friuli-Venezia Giulia	-	-	-	0,17	-	0,17	0,32	-	-	-	-	0,32	0,17	-	-	0,08	-	0,25
Emilia-Romagna	-	0,09	0,09	0,14	-	0,32	0,13	0,13	-	-	-	0,26	0,07	0,11	0,04	0,07	-	0,29
Toscana	-	0,06	0,11	0,22	-	0,39	0,16	0,16	0,05	-	-	0,37	0,08	0,11	0,08	0,11	-	0,38
Umbria	-	-	-	0,24	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	-	0,12
Marche	-	-	-	0,55	-	0,55	0,39	0,13	-	0,13	-	0,65	0,20	0,07	-	0,33	-	0,60
Lazio	0,04	0,18	0,11	0,25	0,11	0,69	0,13	0,10	0,03	-	-	0,27	0,09	0,14	0,07	0,12	0,05	0,47
Abruzzo	-	0,16	-	0,16	-	0,32	0,15	-	-	-	-	0,15	0,08	0,08	-	0,08	-	0,23
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	0,07	0,04	0,54	0,36	1,01	0,21	0,10	0,03	-	-	0,34	0,11	0,09	0,04	0,26	0,18	0,67
Puglia	0,05	-	0,16	0,42	0,26	0,89	0,05	0,05	0,05	0,10	-	0,25	0,05	0,03	0,10	0,25	0,13	0,56
Basilicata	-	0,37	-	0,74	-	1,11	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	0,36	-	0,55
Calabria	-	0,32	0,11	0,22	0,32	0,97	0,21	0,10	-	0,10	-	0,42	0,11	0,21	0,05	0,16	0,16	0,69
Sicilia	-	0,25	0,13	0,42	0,13	0,93	0,24	0,04	0,08	0,04	-	0,40	0,12	0,14	0,10	0,23	0,06	0,66
Sardegna	-	0,13	0,25	0,38	0,13	0,89	0,37	-	-	-	-	0,37	0,19	0,06	0,12	0,19	0,06	0,62
Nord-ovest	0,04	0,18	0,05	0,18	0,01	0,46	0,32	0,16	0,02	0,04	-	0,54	0,18	0,17	0,04	0,11	0,01	0,50
Nord-est	-	0,09	0,07	0,11	-	0,26	0,20	0,07	0,03	0,02	-	0,32	0,10	0,08	0,05	0,06	-	0,29
Centro	0,02	0,11	0,09	0,28	0,05	0,54	0,16	0,11	0,03	0,02	-	0,33	0,09	0,11	0,06	0,14	0,03	0,43
Sud	0,02	0,11	0,08	0,42	0,27	0,89	0,14	0,07	0,03	0,04	-	0,29	0,08	0,09	0,05	0,23	0,13	0,58
Isole	-	0,22	0,16	0,41	0,13	0,92	0,27	0,03	0,06	0,03	-	0,39	0,14	0,12	0,11	0,22	0,06	0,65
Italia	0,02	0,13	0,08	0,27	0,09	0,59	0,22	0,10	0,03	0,03	-	0,38	0,12	0,12	0,06	0,14	0,04	0,48

Fonte: Ministero dell'Interno, Direzione centrale della Polizia criminale

(a) I dati relativi alla relazione vittima di omicidio e autore sono estratti dal database degli omicidi del Ministero dell'Interno (DCPC). Trattandosi di un dato utilizzato a fini operativi, esso è suscettibile di modifiche che possono emergere in estrazioni successive.

(b) Per partner si intende il marito o la moglie, il o la convivente, il fidanzato o la fidanzata.

Grafico 2


Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida per genere. Anni 2005, 2010, 2015, 2020 (a) (composizioni percentuali)

maschi

	2005	2010	2015	2020
partner /ex partner	4,5	3,8	3,0	2,9
altro parente	7,5	12,2	11,6	22,9
altro conoscente	3,2	7,6	13,1	13,5
sconosciuto o non identificato	84,8	76,5	72,3	60,6
Femmine	2005	2010	2015	2020
partner /ex partner	40,9	39,2	49,6	57,8
altro parente	18,2	23,4	25,5	25,9
altro conoscente	6,8	17,1	7,8	8,6
sconosciuto o non identificato	34,1	20,3	17,0	7,8

Grafico 2 - Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida per genere. Anni 2005, 2010, 2015, 2020 (a)

(composizioni percentuali)



Fonte: Ministero dell'Interno (DCPC), database degli omicidi

(a) I dati relativi alla relazione vittima di omicidio e autore sono estratti dal database degli omicidi del Ministero dell'Interno (DCPC). Trattandosi di un dato utilizzato a


Analisi della violenza di genere. Periodo di riferimento aprile 2013-dicembre 2014

Lotta al femminicidio

La Legge n.119/2013 per il contrasto alla violenza di genere, ha ampliato le condotte punite a titolo di stalking e maltrattamenti in famiglia ha introdotto maggiori forme di tutela e protezione delle vittime


dati ante legge 119/2013	reati	dati post legge 199/2013	
14.467	stalking	12.492	-13,65%
13.408	maltrattamento in famiglia	13.774	2,73%
75.031	lesioni dolose	70.284	-6,33
97.416	minacce	90.444	-7,16
17.555	percosse	16.319	-7,04
5.216	violenza sessuale	4.471	-14,28

Tab.1. Andamento dei provvedimenti amministrativi prima e dopo entrata in vigore Legge n.119/2013. Dal **15 ottobre 2013 al 30 novembre 2014** sono stati commessi **510 omicidi volontari** (-11,15% rispetto all'anno precedente), di cui 169 con vittime di sesso femminile (-9,45%).



Fonte: Ministero dell'interno.

Tab.2 Andamento dei provvedimenti prima e dopo entrata in vigore Legge n. 119/2013



Fonte: Ministero dell'interno.

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Capo I

Prevenzione e contrasto della violenza di genere

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica; Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime; Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonché per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa; Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre

disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, nonché di introdurre disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

1. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore degli anni diciotto". 2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: "5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.". 3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma le parole: "legalmente separato o divorziato" sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici"; b) al quarto comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "La querela proposta e' irrevocabile.". 4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del codice penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," e' inserita la seguente: "582," e le parole "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: "609-octies e 612, secondo comma"; b) all'articolo 299: 1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in

mancanza di questo, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio."; 2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'." 3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'.". c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e' aggiunta la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;"; d) dopo l'articolo 384, e' inserito il seguente: "Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica della persona offesa. 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo."; e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572,"; f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti "572,"; g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a venti giorni."; h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole "e al difensore", sono aggiunte le seguenti: "nonche', quando si procede per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"; i) all'articolo 498: 1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" sono inserite le seguenti: "572,"; 2) dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: "4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche

tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette." 2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;". 3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583-bis, 612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3

Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo' procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone

informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981. 4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità dell'eventuale segnalante. 5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale.

Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' aggiunto il seguente: "Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza

domestica) "1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale. 3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. 4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari."

Art. 5

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020. 2. Il Piano persegue le seguenti finalita': a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne; b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; c) potenziare le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; d) garantire la formazione di tutte le professionalita' che entrano in contatto con la violenza di genere e lo stalking; e) accrescere la protezione delle vittime attraverso un rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; f) prevedere una raccolta strutturata dei dati del fenomeno, anche attraverso il coordinamento delle banche dati gia' esistenti; g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking; h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti locali e sul territorio. 3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Analisi dei dati sulla violenza di genere dai dati del Ministero dell'interno
 Dossier Viminale anni 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021

Ministero dell'interno. Periodo di riferimento 1 agosto 2015-31 luglio 2015

	totali	% donne
denunce per <i>stalking</i>	10.002	76,6
dall'entrata in vigore della legge	62.396	77,4
ammonimento del Questore		
di cui 402 l.119/2013	1.395	
allontanamenti		
ex l.119/2013	261	
omicidi volontari	181*	61,9
commessi dal <i>partner</i>	86	83,7
commessi dall'<i>ex partner</i>	12	100
commessi da altro familiare	73	38,4
altro	10	0

*Su un totale di **449** omicidi di diversa matrice consumanti in Italia.

Ministero dell'interno. Periodo di riferimento 1 agosto 2015-31 luglio 2016

	totali	% donne
denunce per <i>stalking</i>	9.875	76,72
dall'entrata in vigore della legge	75.305	77,22
ammonimento del Questore		
di cui 402 l.119/2013	1.345	
allontanamenti		
ex l.119/2013	281	
omicidi volontari	138*	32,91
commessi dal <i>partner</i>	54	92,59
commessi dall'<i>ex partner</i>	17	88,2 3
commessi da altro familiare	64	51.56

altro	3	-
--------------	---	---

*Su un totale di **339** omicidi di diversa matrice consumanti in Italia.

Ministero dell'intermo. Periodo di riferimento 1 gennaio -31 luglio 2017

	2016	2017	% donne
denunce per <i>stalking</i>	7.764	6.042	71,5
ammonimento del Questore	804	891	-
di cui per violenza domestica	284	350	-
allontanamenti	159	156	-
omicidi volontari	245	208	34,6
di cui in ambito familiare	94	72	70,8
commessi dal <i>partner</i>	39	33	84,8
commessi dall'<i>ex partner</i>	12	8	100
commessi da altro familiare	41	24	54,2
commessi da soggetti legati da altro tipo di relazione	2	7	28,6

Ministero dell'intermo. Periodo di riferimento 1 agosto 2017-31 luglio 2018

	2017	2018	% donne
denunce per <i>stalking</i>	8.732	6.437	-26,3
ammonimento del Questore	940	1.135	+20,7
di cui per violenza domestica	364	429	+17,9
allontanamenti	160	213	+33,1
	1.8.2016-	1.8.2017-	%donne
	31.7.2017	31.7.2018	
omicidi volontari*	371	319	37,6
di cui in ambito familiare/affettivo	135	134	68,7
	64	48	89,6

commessi dal <i>partner</i>	14	7	85,7
commessi dall'<i>ex partner</i>	50	70	58,6
commessi da altro familiare			
commessi da soggetti legati da altro tipo di relazione	7	9	22,2

*I dati sugli omicidi sono relativi al totale tra uomini e donne

Ministero dell'intermo. Periodo di riferimento 1 agosto 2018-31 luglio 2019

	1.8.2017- 31.7.2018	1.8.2019 31.7.2020	% variazioni
denunce per <i>stalking</i>	14.633	12.733	-13
provvedimenti assunti	1.8.2017- 31.7.2018	1.8.2019 31.7.2020	
ammonimento del Questore	1.819	2.411	+32,5
di cui per violenza domestica	666	1.172	+76
allontanamenti	338	334	-1,2

Ministero dell'intermo. Periodo di riferimento 1 agosto 2019-31 luglio 2020

	1.8.2018- 31.7.2019	1.8.2019 31.7.2020	% variazioni	periodo lockdown
denunce per <i>stalking</i>	15.370	13.579	-11,7	4.967
provvedimenti assunti	1.8.2018- 31.7.2019	1.8.2019 31.7.2020		
ammonimento del Questore	1.275	1.198	-6	433
di cui per violenza domestica	1.209	1.068	-11,7	384
allontanamenti	298	398	+33,6	156

Ministero dell'intermo. Periodo di riferimento 1 agosto 2020-31 luglio 2020

	1.8.2019- 31.7.2020	1.8.2020 31.7.2021	% variazioni
--	------------------------	-----------------------	--------------

denunce per <i>stalking</i>	15.961	15.989	0,2
provvedimenti assunti	1.8.2019-	1.8.2019	
	31.7.2020	31.7.2020	
ammonimento del Questore	2.350	2.480	+5,5
di cui per violenza domestica	1.141	1.160	+1,7
allontanamenti	406	403	-1



APPROFONDIMENTO 1

INDAGINE ISTAT NOTA METODOLOGICA

Lo *stalking* sulle donne

L'indagine campionaria dell'Istat sulla sicurezza delle donne fornisce la stima delle donne che hanno subito atti persecutori (*stalking*). Già nel 2006, prima della legge sullo *stalking* del 2009², l'Istat aveva stimato in oltre 2 milioni le donne vittime di una qualche forma di persecuzione da parte dell'ex-partner. A cinque anni dalla legge, nel 2014 l'Istat ha indagato, oltre allo *stalking* attuato da ex partner, quello di cui sono autori altre persone (uomini o donne) cioè partner attuali, amici, colleghi, parenti, conoscenti o sconosciuti. Allo scopo di allineare la definizione di *stalking* a quella introdotta dalla nuova normativa, la condotta persecutoria utilizzata nell'indagine è stata meglio definita nel 2014, in modo da corrispondere adeguatamente a quanto previsto dalla legge.

1. Tra le donne che hanno un ex partner si stima che il 21,5% delle 16-70enni (pari a 2 milioni 151 mila) abbia subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner nell'arco della propria vita³. Se si considerano le donne che hanno subito più volte gli atti persecutori queste sono il 15,3%, mentre quelle che hanno subito lo *stalking* nelle sue forme più gravi⁴ sono il 9,9%
2. Nell'arco della propria vita, lo *stalking* subito da parte di altre persone è invece del 10,3%, per un totale di circa 2 milioni 229 mila donne. Complessivamente, dunque, sono circa 3 milioni 466 mila le donne che hanno subito *stalking* da parte di un qualsiasi autore, pari al 16,1% delle donne.
3. Nel corso dei 12 mesi prima dell'intervista (nel 2014), le vittime di *stalking* da parte di ex partner sono 147 mila, 1,5% delle donne. Di queste, circa 81 mila si sono lasciate con il partner proprio negli ultimi 12 mesi. Sempre negli ultimi 12 mesi, sono 478 mila (2,2%) quelle che dichiarano di averlo subito da altre persone.
4. Nei casi di autore diverso da un ex-partner le donne hanno subito *stalking* da conoscenti (nel 4,2% dei casi), sconosciuti (3,8%), amici o compagni di scuola (1,3%), colleghi o datori di lavoro (1,1%), dai parenti e dai partner con cui la donna aveva al momento dell'intervista una relazione (entrambi nello 0,2% dei casi). Gli autori di *stalking* sono maschi nell'85,9% dei casi a fronte di un 14,1% di femmine.
5. Lo *stalking* risulta più frequente tra le donne che al momento dell'intervista avevano 25-34 anni, tra le più istruite, tra quelle in cerca di lavoro e tra coloro che hanno una vita sociale attiva.
6. Nel 70% dei casi gli atti persecutori si sono verificati più volte a settimana. Il comportamento persecutorio subito al momento o dopo la separazione è continuato per mesi per il 58,8% delle vittime e nel 20,4% dei casi è durato più di un anno.
7. Il 78% delle vittime non si è rivolta ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto presso servizi specializzati; solo il 15% si è rivolta alle forze dell'ordine, il 4,5% ad un avvocato, mentre l'1,5% ha cercato aiuto presso un servizio o un centro antiviolenza o anti-*stalking*.
8. Solo il 48,3% delle donne che si sono rivolte a istituzioni o servizi specializzati ha poi denunciato o sporto querela, il 9,2% ha fatto un esposto, il 5,3% ha chiesto l'ammonizione e il 3,3% si è costituita parte civile, a fronte di un 40,4% che non ha fatto alcunché. Tra le vittime che non si sono rivolte a istituzioni o a servizi specializzati, una su due afferma di non averlo fatto perché ha gestito la situazione da sola.
9. Le vittime riportano che, a seguito delle azioni intraprese, i comportamenti di *stalking* sono cessati nel 59,8% dei casi, rimasti uguali nel 21,6%, diminuiti nel 16,6% e aumentati nel residuo 2,0% dei casi.

PROSPETTO 1. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA UN EX PARTNER O DA ALTRE PERSONE. Anno 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche)

	v.a. (in migliaia)	Per 100 donne
Donne che hanno riportato almeno una forma di stalking da un ex partner (a)	2.151	21,5
Donne che hanno subito più volte almeno una forma di stalking da un ex partner (a)	1.525	15,3
Donne che hanno subito più volte almeno 3 forme di stalking da un ex partner (a)	991	9,9
Donne che hanno subito più volte almeno una forma di stalking da altri uomini	2.229	10,3
Totale donne che hanno subito stalking	3.466	16,1

(a) per 100 donne che hanno un ex partner

Tra le forme persecutorie più frequentemente attuate dagli ex partner, si annoverano i tentativi insistenti di parlare con le donne (15,1%), l'invio di messaggi e email o il fare telefonate o regali indesiderati (13,5%), la richiesta ripetuta di appuntamenti (13,1%). Nell'11,9% dei casi sono state aspettate fuori di casa o fuori dal posto di lavoro, nel 9,5% le donne sono state seguite o spiata, mentre meno di frequente gli autori sono giunti a danneggiare le loro cose o a minacciarle o minacciare i loro figli o altre persone a loro care.


PROSPETTO 2. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA UN EX PARTNER O DA ALTRE PERSONE PER TIPO DI ATTO PERSECUTORIO. Anno 2014 (per 100 donne con un ex partner e per 100 donne)

ATTO PERSECUTORIO	Stalking da ex partner (a)		Stalking da altre persone	
	Una sola volta	Più di una volta	Una sola volta	Più di una volta
Le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati	3,3	10,2	3,4	7,0
Le ha chiesto ripetutamente appuntamenti per uscire con lui	2,9	10,2	1,8	3,7
L'ha aspettata fuori casa/lavoro/scuola	2,9	8,5	1,6	2,6
Ha cercato insistentemente di parlare con lei contro la sua volontà	3,5	11,6	2,3	4,8
L'ha seguita o l'ha spiata	2,1	7,1	2,0	3,0
Ha danneggiato le sue cose	1,4	1,7	0,8	0,4
Ha fatto commenti offensive	0,4	0,8	0,6	0,4
Ha minacciato di fare del male ai suoi figli o ad altre persone a lei care danneggiato le sue cose	0,7	1,5	0,5	0,4
Perseguitata in altro modo	0,4	0,6	0,3	0,5

(a) Per 100 donne che hanno un ex partner

Nei casi di autore diverso da un ex-partner, l'1,5% delle donne hanno subito stalking da parte di una donna e il 9,3% da un uomo. In particolare le donne sono più presenti tra i conoscenti e gli sconosciuti. Una quota di donne (0,9%) dichiara inoltre di aver subito forme di stalking sia da ex partner sia da altre persone (2% delle donne con un ex partner).

FIGURA 1. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA ALTRE PERSONE PER TIPO DI AUTORE. Anno 2014 (per 100 donne)



Le caratteristiche delle donne più spesso vittime di *stalking*

Le donne che riportano episodi di stalking da parte di ex partner e da parte di altri autori non hanno profili molto diversi, sebbene vi siano specifici tratti distintivi.

In entrambi i casi, lo stalking risulta più frequente tra le donne che al momento dell'intervista avevano 25-34 anni, tra le più istruite, tra quelle in cerca di lavoro e tra le donne che hanno una vita sociale attiva.

Lo stalking perpetrato fuori dalle dinamiche della coppia è più frequente anche tra le donne più giovani, tra quelle che hanno uno status socio-economico più elevato e le tra le più dinamiche. È difatti più alta, per queste tipologie femminili, la percentuale di vittime tra dirigenti, imprenditrici e libere professioniste, tra le donne che hanno un reddito autonomo, tra le laureate o con un titolo di studio post-laurea, tra le donne che escono più frequentemente la sera, o vanno al cinema, a teatro, a visitare musei o a ballare o, ad esempio, fanno sport o attività fisica o sono impegnate in attività di volontariato e associazionismo socio-politico.

Tratto distintivo delle persecuzioni da partner precedente è la povertà del contesto relazionale in cui vive la vittima, come dimostrato dalla percentuale più elevata di chi ha subito atti persecutori tra le donne che non hanno persone con cui confidarsi o amici e parenti su cui contare. Le vittime da ex più frequentemente si definiscono in cattiva salute, riportano limitazioni, anche gravi, o malattie croniche. La maggiore presenza di vittime di stalking tra le donne con problemi di salute non è di immediata interpretazione; questa evidenza può infatti essere legata da un lato, ad una maggiore vulnerabilità di queste donne, più esposte a comportamenti violenti o persecutori; dall'altro, anche la mancanza di salute può essere interpretata come una conseguenza della esperienza di vittimizzazione subita, come si vedrà nei paragrafi seguenti.

PROSPETTO 3. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA UN EX PARTNER

CARATTERISTICHE DELLE DONNE	hanno subito stalking da parte di un ex partner		hanno subito stalking da parte di altre persone (a)
	più volte almeno una forma	più volte almeno tre forme	
CLASSE di ETA'			
da 16 a 24	16,3	8,8	12,5
da 25 a 34	17,3	11,5	12,2
da 35 a 44	15,7	10,8	11
da 45 a 54	15,8	10,4	9,8
da 55 a 64	10	6,5	8,7
da 65 a 70	7,5	4,4	7,9
TITOLO DI STUDIO			
Istruzione universitaria e post-secondaria	17,1	10,3	14,5
Istruzione secondaria superiore	15,5	10,4	11,4
scuola media inferiore	13,5	8,9	8,4
scuola elementare e senza titolo	11,6	8,1	6,5
CONDIZIONE LAVORATIVA			
Dirigenti, imprenditori, liberi professionisti	16,9	11	17,2
Direttivi, quadri, impiegati	15,8	9,7	11,5
Operai	15,4	10,3	7,9
Lavoratori in proprio e coadiuvanti	11,8	9,5	11,9
non ricorda la posizione	-	-	-
In cerca di nuova occupazione	17,8	13,9	13
In cerca di prima occupazione	10,9	5,7	14,2
Casalinghe	13,5	8	7,1
Studenti	15,8	9,4	12,8
Ritirati dal lavoro	8,2	5,6	9,5
Altra condizione	25,7	22,9	9,5
CITTADINANZA			
Italiana	14,8	9,8	10,9
Straniera	19,9	11,1	5,5
Totale	15,3	9,9	10,3

(a) Più volte almeno una forma

L'abitare in un piccolo o in un grande comune non è particolarmente importante per definire il quadro del rischio, mentre sono più esposte le donne che vivono al Sud, soprattutto in Campania e Abruzzo, ma anche in Emilia Romagna e Lombardia, nonché le donne straniere per lo stalking da parte di un ex partner. I comportamenti persecutori da parte di altre persone sono più frequenti invece fra le italiane e fra le residenti in Piemonte, Veneto, Liguria, Sardegna e di nuovo in Abruzzo.

PROSPETTO 4. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA UN EX PARTNER O DA ALTRE PERSONE PER ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE DONNE. Anno 2014 (per 100 donne della stessa zona)

	hanno subito stalking da parte di un ex partner		hanno subito stalking da parte di altre persone (b)
	più volte almeno una forma di stalking	più volte almeno tre forme di stalking	
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE			
Nord-ovest	15,9	10,2	10,8
Nord-est	14,8	10,1	11,1
Centro	13,7	8,7	9,6
Sud	17,4	11,0	10,6
Isole	13,4	9,2	8,5
Italia	15,3	9,9	10,3
TIPI DI COMUNE (a)			
Comune centro dell'area metropolitana	15,7	11,2	11,6
Periferia dell'area metropolitana	16,2	9,5	11,9
Fino a 2.000 abitanti	10,1	8,4	10,5
Da 2.001 a 10.000 abitanti	14,5	9	10,2
Da 10.001 a 50.000 abitanti	15,6	10,5	10,9
50.001 abitanti e più	13,1	8,8	10,4

(a) il dato della tipologia comunale si riferisce solo alle italiane

(b) più volte almeno una forma

Lo stalking da parte dei partner precedenti: frequenza e durata

Focalizzando l'attenzione sulle donne che hanno subito stalking da parte di ex partner (si fa riferimento al 9,9% delle donne con un ex-partner) emerge come le diverse forme di violenza siano fortemente interrelate tra loro: nel 58,3% dei casi, infatti, si accompagnano anche a episodi di violenza fisica o sessuale (52,3% violenza fisica e 32,7% violenza sessuale). La maggior parte di queste vittime (82,3%) è stata oggetto anche di violenza psicologica ed economica nelle sue diverse forme: dichiarano di avere vissuto nella coppia situazioni di controllo (65,2%), svalorizzazione (57,6%), isolamento (55,8%), intimidazione (53,6%), violenza economica (18,8%).

Lo stalking è stato vissuto come molto grave dal 38,3% delle vittime e mediamente grave dal 61,5%. Questo dato è esito di un'analisi congiunta di due elementi caratteristici dei comportamenti persecutori, il loro ripetersi e la loro durata.

Nel 70% dei casi gli atti persecutori si sono verificati più volte a settimana, di cui nel 39% dei casi addirittura tutti i giorni. Da notare che il 13,4% delle donne dichiara di averli subiti una o più volte al mese in particolari periodi dell'anno. La ripetitività riguarda soprattutto le donne che avevano al momento dell'intervista dai 55 ai 64 anni. Questo dato potrebbe essere dovuto anche alla maggiore esposizione di queste a storie di coppia più lunghe nel tempo rispetto alle altre.

Il comportamento persecutorio subito al momento o dopo la separazione è continuato per mesi per il 58,8% delle vittime e addirittura più di un anno per il 20,4% di esse; per il 15,4% invece si è limitato a qualche settimana, mentre per un residuale 4,4% lo stalking era ancora in corso al momento dell'intervista. Le durate maggiori di un anno sono state segnalate dalle donne che hanno fra 45 e 64 anni e dalle donne con cittadinanza straniera.

Inoltre le vittime da ex partner, nel 19,7% dei casi hanno subito anche stalking da altri autori.

FIGURA 2. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA UN EX PARTNER PER FREQUENZA E DURATA DELLO STALKING. Anno 2014 (per 100 vittime)



Lo stalking da parte dei partner precedenti: richiesta di aiuto e suoi esiti

Malgrado la pervasività dello stalking, il 78% delle vittime non si è rivolto ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto presso servizi specializzati; solo il 15% ha fatto ricorso alle forze dell'ordine, il 4,5% ad un avvocato, o si è recata in Procura (nello 0,9% dei casi), mentre l'1,5% ha cercato aiuto presso un servizio o un centro antiviolenza o anti-stalking. Tuttavia, non tutte le donne che hanno cercato aiuto hanno poi denunciato i comportamenti persecutori; solo il 48,3% ha denunciato o sporto querela, il 9,2% ha fatto un esposto, il 5,3% ha chiesto l'ammonizione e il 3,3% si è costituita parte civile, a fronte di un 40,4% che non ha fatto nulla.

Per i casi di stalking molto gravi, la quota di donne che non si è rivolta ad alcuno scende di 10 punti percentuali (69,9%), così come cresce la percentuale di coloro che si sono rivolte alle forze dell'ordine (19,0%) e hanno fatto denuncia (50,2%) o che hanno preso contatto con un avvocato (6,3) o un magistrato (1,5%) o che si sono rivolte ad un centro anti-stalking (3,0%).

Le donne che hanno subito lo stalking nei dodici mesi precedenti l'intervista si sono rivolte più di frequente alle forze dell'ordine e ad un avvocato come pure hanno richiesto l'ammonizione. Inoltre, le donne che sono state perseguitate per periodi più lunghi o che lo erano ancora al momento dell'intervista hanno espresso un maggiore bisogno di aiuto, in particolare alle forze dell'ordine e ai servizi anti-stalking.

Le denunce o le querele riguardanti gli atti persecutori subito prima della legge del 2009 sono state effettuate per fattispecie di reato assimilabili in qualche modo allo stalking, come ad esempio le minacce aggravate o la violenza privata o le molestie.

Hanno denunciato di più soprattutto le 35-44enni (17,6%) che si sono rivolte anche più frequentemente ad un centro di aiuto (3,2%) e fatto un numero maggiore di richieste di ammonizione (9,7%). Le donne più grandi, dai 55 ai 64 anni, si sono invece recate più spesso da un avvocato (6,4%). Negli ultimi 12 mesi precedenti l'intervista risulta più elevata la quota di ragazze che si sono rivolte alle forze dell'ordine e hanno denunciato: le 25-34enni che hanno preso contatti con le forze dell'ordine sono il 33,9%, contro una media del 18,9%, e tra queste l'81,7% ha poi denunciato o querelato l'autore.

Le donne del Nord-est hanno cercato di meno un aiuto nelle istituzioni e nei servizi: l'85,4% non ha chiesto alcun aiuto contro il 70,5% di quelle residenti al Sud (78,0% il valore medio nazionale).

PROSPETTO 5. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA UN EX PARTNER PER SOGGETTI A CUI SI SONO RIVOLTE, AZIONI INTRAPRESE E PERIODO DI ACCADIMENTO DELLO STALKING. Anno 2014 (per 100 vittime)

	Prima del 2009	Dal 2009 a prima degli ultimi 12 mesi	Negli ultimi 12 mesi	Totale
A CHI SI È RIVOLTA				
Alle forze dell'ordine	13,9	14,7	18,9	15,0
A un servizio/centro antiviolenza/antistalking	1,3	2,2	1,4	1,5
A un avvocato	4,8	1,9	7,6	4,5
E' andata direttamente in Procura	1,6	-	-	0,9
A nessuno di questi	78,5	81,2	71,6	78
Rifiuta - non risponde	-	-	0,5	0,1
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0
COSA HA FATTO (a)				
Ha denunciato/sporto querela	57,1	30,6	40,5	48,3
Fatto richiesta di ammonimento	-	7,5	19,7	5,3
Fatto un esposto	11,6	8,9	2,8	9,2
Si è costituita parte civile	5,6	-	-	3,3
Non ha fatto niente	36,4	53,5	36,9	40,4
Non sa/Non ricorda	0,9	0,8	-	0,7
Non risponde	-	-	-	-
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Il totale fa più di 100 in quanto erano possibili più risposte

(b) La richiesta dell'ammonimento è possibile solo a partire dal 2009, anno in cui è stata approvata la legge sullo stalking che prevede questo istituto giuridico

Alle donne che hanno denunciato/querelato il proprio ex, o che hanno richiesto l'ammonimento, è stato

domandato quale siano stati gli esiti e le conseguenze di queste azioni. Per il 35,5% non è successo alcunché mentre il 14,2% ha poi ritirato la denuncia/querela. E' stato invece pronunciato il divieto di avvicinamento per gli autori nel 26,1% dei casi (soprattutto per quelli verificatisi prima della legge del 2009) e per il 12,2% l'ordine di allontanamento. L'8,6% delle donne ha ottenuto l'ammonimento per il partner precedente (il 34,5% per chi ha subito stalking dopo il 2009 ma prima degli ultimi 12 mesi), mentre nel 4,5% dei casi l'autore è stato arrestato e nel 4,6% condannato.

Da notare che il dato degli ultimi 12 mesi precedenti l'intervista va valutato con attenzione dal momento che si riferisce a comportamenti per i quali le azioni intraprese potrebbero avere effetti successivamente, cosa che in parte dà conto dell'elevata quota di vittime (57,0%) che non hanno ancora avuto riscontri.

Nei casi più gravi di stalking, le vittime hanno ottenuto più frequentemente un ammonimento (11,2 contro 5,8% dei fatti mediamente gravi), l'arresto dell'ex partner (8,1% contro 0,6), l'ordine di allontanamento (14,8 contro 9,6), mentre non c'è differenza in tema di condanna. Queste vittime inoltre hanno ritirato in misura minore la denuncia o la querela (4,9 contro 24,0%). Al contrario il divieto di avvicinamento è invece dato più di frequente nei casi mediamente gravi (28,7 contro 23,7%).

Nel 59,8% dei casi le vittime segnalano che, a seguito delle azioni intraprese, i comportamenti di stalking sono cessati, rimasti uguali nel 21,6% dei casi, diminuiti nel 16,6% e aumentati nel residuo 2,0%. La cessazione è maggiore per i casi precedenti il 2009 (73,1%) o comunque prima degli ultimi 12 mesi precedenti l'intervista (65,2%).

PROSPETTO 6. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING DA UN EX PARTNER E CHE HANNO DENUNCIATO/SPORTO QUERELA/FATTO RICHIESTA DI AMMONIMENTO PER ESITO DELLE AZIONI INTRAPRESE E ESITO DELLO STALKING PER PERIODO IN CUI L'HANNO SUBITO. Anno 2014 (per 100 vittime con le stesse caratteristiche)

	Prima del 2009	Dal 2009 a prima degli ultimi 12 mesi	Negli ultimi 12 mesi	Totale
ESITO DELLE AZIONI				
Ho ottenuto l'ammonimento	-	34,5	15,2	8,6
È stato arrestato	4,2	11,5	-	4,5
Ha avuto gli arresti domiciliari	-	9,7	-	1,5
È stato condannato	6,2	1,8	1,8	4,6
Ha avuto un ordine di allontanamento	13,5	16,5	5,4	12,2
Ha avuto il divieto di avvicinamento	37,1	6,8	8,2	26,1
Il processo/l iter è ancora in corso	-	9,2	1,6	1,8
Mi hanno consigliato quali comportamenti adottare	12,1	5,6	0,1	8,5
Ha ritirato la querela	17	0,1	17,2	14,2
Niente	30,7	28,9	57,0	35,5
I COMPORTAMENTI SONO:				
Cessati	73,1	65,2	12,6	59,8
Diminuiti	15,7	10,3	25,2	16,6
Rimasti uguali	8,4	22,9	62,2	21,6
Aumentati	2,8	1,6	0,1	2,0

Per analizzare l'impatto degli strumenti legislativi applicati, questi sono stati messi in relazione con l'esito dello stalking. Ovviamente emerge la totale efficacia dell'arresto e della condanna dell'autore rispetto alla cessazione dello stalking, ma anche la bontà degli altri strumenti, come l'ammonimento e l'ordine di allontanamento nel porre fine o far diminuire gli atti persecutori. In generale appare comunque interessante notare come l'aver iniziato il percorso giuridico sia risultato utile ai fini della diminuzione dello stalking.

Alle vittime che non si sono rivolte alle istituzioni e che non hanno denunciato sono state chieste le ragioni per cui non lo hanno fatto. Nella maggior parte dei casi riportano di aver preferito gestire da sole la situazione, non hanno ritenuto che il fatto fosse grave, hanno avuto paura dell'ex partner oppure, soprattutto le straniere, hanno ritenuto che le forze dell'ordine non avrebbero voluto o potuto fare qualcosa. Considerando i fatti di maggiore gravità (in termini di frequenza e durata dello stalking), le motivazioni principali risultano essere il bene dei figli, la paura di non essere credute, il timore che si sapesse e la paura dell'ex partner.

PROSPETTO 7. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA UN EX PARTNER PER ESITO DELLA DENUNCIA/QUERELA/ RICHIESTA DELL'AMMONIMENTO ED ESITO DELLO STALKING. Anno 2014 (per 100 vittime)


ESITO DELLA DENUNCIA/QUERELA/RICHIESTA DI AMMONIMENTO	A seguito della denuncia i comportamenti sono:			
	Cessati	Diminuiti	Rimasti uguali	Aumentati
Ho ottenuto l'ammonimento	66,4	9,9	23,6	0,2
Non ho ottenuto l'ammonimento	-	-	100,0	-
È stato arrestato	99,4	-	0,6	-
Ha avuto gli arresti domiciliari	100,0	-	-	-
È stato condannato	91,6	8,4	-	-
Ha avuto un ordine di allontanamento	68,2	21,2	0,2	10,4
Ha avuto il divieto di avvicinamento	74,5	17,3	3,7	4,5
Il processo/l'iter è ancora in corso	10,0	65,8	10,4	13,8
Mi hanno fornito informazioni sulla possibile assistenza legale	65,7	34,3	-	-
Mi hanno consigliato quali comportamenti adottare	60,9	15,5	9,7	13,9
Ha ritirato la querela	60,9	28	2,7	8,4
Niente	35,2	11,7	48,4	4,7

PROSPETTO 8. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA UN EX PARTNER E CHE NON LO HANNO DENUNCIATO PER MOTIVI DELLA NON DENUNCIA, CITTADINANZA E GRAVITÀ DELLO STALKING. Anno 2014 (per 100 vittime)

MOTIVI DELLA NON DENUNCIA	Cittadinanza		Gravità dello stalking		Totale
	Italiana	Straniera	Episodi di media gravità	Episodi gravi	
Ho gestito la situazione da sola	55,6	41,3	62,5	37,5	100,0
Non volevo che qualcuno lo sapesse	4,5	9,8	40,9	59,1	100,0
Ho avuto paura dell'autore della violenza	10,3	13,4	42,2	57,8	100,0
Non volevo che venisse arrestato	6,3	12,1	54,5	45,5	100,0
Per vergogna	1,9	5,8	48,6	51,4	100,0
Non sarei stata creduta	1,4	0,3	7,5	92,5	100,0
Non era in grado perché era troppo piccola	1,5	-	70,0	30,0	100,0
Non ho ritenuto che si trattasse di un reato grave	21,3	21,0	74,0	26,0	100,0
Ho pensato che la polizia non avrebbe fatto niente	1,5	21,2	57,2	42,8	100,0
Ho pensato che la polizia non avrebbe potuto fare niente	2,6	13,2	61,9	38,1	100,0
Le forze dell'ordine mi hanno sconsigliata/scoraggiata dal fare denuncia	1,3	-	68,0	32,0	100,0
Per il bene dei bambini	1,4	1,5	5,4	94,6	100,0
Sono stata scoraggiata dal farlo	0,4	1,7	76,2	23,8	100,0
Altro	12,3	9,2	55,7	44,3	100,0
Totale	100,0	100,0			

Anche dalle statistiche del Ministero dell'Interno⁷, emerge un andamento in crescita del numero delle vittime che hanno denunciato il reato di stalking a partire dall'anno della introduzione della nuova fattispecie di reato fino al 2013, che tende a stabilizzarsi nel 2014. La crescita esponenziale delle denunce dopo l'introduzione di un reato è fisiologica e non corrisponde ad un incremento dello stesso livello nel fenomeno in analisi

FIGURA 3. VITTIME CHE HANNO DENUNCIATO ALLE FORZE DELL'ORDINE LO STALKING SUBITO.
Anni 2009-2014 (valori assoluti)



Fonte: elaborazione Istat su dati Ministero dell'Interno

Lo *stalking* da parte dei partner precedenti: strategie per proteggersi e conseguenze

Il 20,6% di vittime di stalking da ex partner non ha fatto nulla per proteggersi. La maggior parte delle


donne hanno cercato di risolvere la situazione confrontandosi con il proprio ex (36,6% dei casi), minacciando anche di denunciarlo (7,6%), ha parlato della situazione con amici e parenti (20,6%) o si è rivolta ad avvocati/magistrati o altri ancora (rispettivamente 7,6 e 7,2%). Un numero consistente di vittime ha, invece, preso iniziative concrete, come cambiare il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica (18,1%), cancellare il proprio profilo Facebook (3,4%) o addirittura affrontare precauzioni più gravi che vanno dal non uscire più da sola (11,1%) al cambiare casa (7,2%), cambiare lavoro (2,4%), cambiare città (6,1%), per i casi di stalking più grave. Cambiare casa è avvenuto più di frequente per le donne residenti nel Nord-ovest (17,3%), mentre cambiare città è avvenuto con più frequenza al Sud (9,9%), così come nei comuni più piccoli.

PROSPETTO 9. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA UN EX PARTNER PER TIPO DI AZIONI INTRAPRESE PER PROTEGGERSI E GRAVITÀ DELLO STALKING. Anno 2014 (per 100 vittime)

AZIONI INTRAPRESE PER PROTEGGERSI	Gravità dello stalking		
	Episodi di media gravità	Episodi gravi	Totale
Ha cambiato numero di telefono/indirizzo di posta elettronica	14,9	23,2	18,1
Ha cancellato il suo account di Facebook	2,7	4,6	3,4
Ha contatto un'associazione di supporto per vittime di violenza	0,1	0,3	0,2
Ha minacciato l'aggressore di denunciarlo	6,2	8,9	7,2
Ne ha parlato con amici o parenti	19,3	22,2	20,8
Si è rivolto a qualcun altro per aiuto	5,7	9,6	7,2
Non è uscita più da sola	8,1	15,9	11,1
Si è rivolta a un avvocato/magistrato	5,8	10,6	7,6
Ha cambiato casa	4,1	11,8	7,0
Ha cambiato lavoro /mi sono licenziata	0,8	5,0	2,4
Ha cambiato città	4,0	9,6	6,1
Altro	7,5	9,8	8,3
Niente	21,3	15,7	19,1

Circa il 40% delle vittime dichiara di non avere avuto conseguenze di salute o di altro genere dallo stalking, quota che scende al 23,7% per le persecuzioni molto gravi. Nella maggior parte dei casi le donne riferiscono di essere diventate più diffidenti o di avere difficoltà relazionali. Il 16,7% ha sofferto di depressione, ansia o insonnia (25,4% per i casi molto gravi), il 10,2% è diventata più aggressiva e il 7,5% è rimasta sotto shock o non è più la stessa.

FIGURA 4. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA UN EX PARTNER PER CONSEGUENZE SULLA PROPRIA VITA E GRAVITÀ DELLO STALKING. Anno 2014 (per 100 vittime)



Lo stalking subito da parte di altre persone: frequenza e durata

Più del 70% dei casi di stalking subito da parte di colleghi, amici o compagni di scuola e sconosciuti ha una frequenza plurisettimanale mentre gli atti commessi dai partner attuali o da donne hanno una frequenza più bassa.

Tuttavia, se le donne autrici di stalking compiono atti persecutori meno frequenti, la durata che caratterizza il loro stalking è più prolungata nel tempo (in genere da sei mesi ad un anno). Gli sconosciuti in generale presentano durate più basse che vanno da qualche settimana a qualche mese, mentre tempi estesi caratterizzano i colleghi, i parenti e i partner attuali, per i quali sono prevalenti le durate maggiori ai sei mesi.

PROSPETTO 10. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA ALTRE PERSONE PER FREQUENZA DELLO STALKING E TIPO DI AUTORE. Anno 2014 (per 100 vittime)

AUTORE DELLO STALKING	Frequenza degli comportamenti persecutori					
	Tutti i giorni o quasi	Una o più volte a settimana (1/3 volte a settimana)	Una o più volte al mese (1/3 volte al mese)	Una o più volte l'anno	Solo in particolari periodi ma ripetutamente	Rifiuta - non risponde
Partner maschio	20,0	21,3	27,7	14,9	15,3	0,9
Collega/datore di lavoro maschio	31,4	39,0	7,6	4,5	14,4	3,1
Collega/datore di lavoro femmina	46,2	16,8	16,5	3,4	17,2	-
Amico/compagno di scuola maschio	35,4	36,3	9,1	1,8	17,2	0,3
Amico/compagno di scuola femmina	31,3	29,6	22,1	1,3	15,7	-
Parente maschio	11,2	49,3	10,1	1,9	27,5	-
Parente femmina	20,3	38,1	16,9	1,0	23,7	-
Conoscente maschio	32,3	32,9	16,8	5,5	12,0	0,5
Conoscente femmina	46,6	9,0	19,8	5,6	19,1	-
Sconosciuto maschio	41,1	30,3	9,4	7,9	10,2	1,0
Sconosciuto femmina	19,3	50,5	20,0	0,2	9,9	-
Totale	35,9	31,4	13,4	5,7	12,8	0,8

PROSPETTO 11. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA ALTRE PERSONE PER DURATA DELLO STALKING E TIPO DI AUTORE. Anno 2014 (per 100 vittime)

AUTORE DELLO STALKING	Durata dello stalking							Rifiuta - non risponde
	Meno di due settimane	Qualche settimana	Da più di un mese a tre mesi	Da più di tre mesi a sei mesi	Da più di 6 mesi a un anno	Da più di un anno	Sono ancora in corso	
Partner maschio	9,4	3,5	32,5	28,2	6,1	7,6	11,8	0,9
Collega/datore di lavoro maschio	5,0	10,4	34,5	9,9	8,2	27,3	3,2	1,6
Collega/datore di lavoro femmina	9,2	0,7	25,3	5,2	16,9	37,5	5,2	-
Amico/compagno di scuola maschio	7,9	27,2	29,1	14,7	10,6	7,7	2,8	0,0
Amico/compagno di scuola femmina	7,4	9,3	28,1	10,6	19,9	16,3	8,4	-
Parente maschio	-	4,4	46,9	7,3	12,8	27,0	1,7	-
Parente femmina	0,3	6,2	3,2	-	0,4	72,6	17,2	-
Conoscente maschio	13,9	17,9	25,2	12,5	12,7	13,5	4,1	0,2
Conoscente femmina	8,3	12,4	21,4	12,7	8,1	32,5	4,8	0,0
Sconosciuto maschio	18,9	22,1	28,0	11,4	4,5	11,3	1,3	2,4
Sconosciuto femmina	4,7	32,2	24,1	18,3	11,9	8,7	0,0	-
Totale	13,1	18,5	27,5	12,1	9,1	15,5	3,3	1,1

Lo stalking subito da parte di altre persone: ricerca di aiuto e suoi esiti

Anche in questo caso la grande maggioranza delle vittime ha scelto di non rivolgersi alle istituzioni, né di cercare aiuto presso i servizi specializzati. Circa il 20% è entrato in contatto con le forze dell'ordine,

percentuale che aumenta al 22,4% per gli episodi avvenuti dopo il 2009 ma prima dei dodici mesi precedenti l'intervista.

A seguito delle azioni intraprese, poco meno del 50% delle vittime ha sporto una querela o ha denunciato e poche sono le vittime che hanno fatto un esposto o hanno chiesto l'ammonimento, soprattutto per le situazioni di stalking avvenute più di recente; quasi il 30% non ha concretizzato alcuna azione giuridica.

Le vittime che meno frequentemente hanno richiesto aiuto risiedono nel Nord-est, nelle Isole e nel Centro, ma proprio in queste ripartizioni è più alta la percentuale di denuncia (Isole 68%, Nord-est 55%). Si rivolgono alle istituzioni con più frequenza le donne dai 45 ai 54 anni (26,5%), mentre la denuncia è più diffusa in altre classi di età (54,9% per le 25-34enni e 61,3% per le donne tra i 54 e i 65 anni) e in generale è più frequente per le donne italiane rispetto a quelle straniere. La richiesta di ammonimento è invece fatta più spesso dalle giovanissime (8,8% per le 16-24enni), dalle vittime del Sud (6,9%) e dalle donne straniere.

Tuttavia, non tutte le donne che hanno fatto richiesta di ammonimento, l'hanno poi ottenuto. Questo è stato invece applicato nel 16,7% dei casi, quota che raggiunge il 24,3% per gli episodi di stalking che si sono verificati nei dodici mesi precedenti l'intervista, a riprova del maggior uso di questo strumento nella gestione della prevenzione degli esiti negativi dello stalking.

Le condanne sono solo il 4,7% e costituiscono il 5,7% per gli episodi verificatisi precedentemente il 2009, ma nel 3% dei casi i processi sono ancora in corso. Tale quota sale al 10,3% per gli episodi avvenuti più di recente (la durata media dei processi di stalking è di 2-3 anni).

Un aspetto negativo riguarda i casi di donne che, a seguito delle azioni intraprese, non hanno riscontrato alcun esito (44,5%). Il dato è però in diminuzione negli anni più recenti, probabilmente anche come conseguenza dell'attuazione della legge sullo stalking che ha fornito altri strumenti giuridici, più snelli, in primis la possibilità dell'ammonimento. Al Centro e nelle Isole sono maggiori i casi in cui non vi è stato alcun esito. Da segnalare che nel 2,6% dei casi le donne hanno ritirato la denuncia o la querela.

PROSPETTO 12. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING DA PARTE DI ALTRE PERSONE, PER SOGGETTI A CUI SI SONO RIVOLTE, AZIONI INTRAPRESE E PERIODO DI ACCADIMENTO DELLO STALKING. Anno 2014 (per 100 vittime con le stesse caratteristiche)

	Prima del 2009	Dal 2009 a prima degli ultimi 12 mesi	Negli ultimi 12 mesi	Totale
A CHI SI È RIVOLTA				
Alle forze dell'ordine	19,5	22,4	18,8	19,9
A un servizio/centro antiviolenza/antistalking	0,0	-	1,2	0,3
A un avvocato	1,5	1,3	1,6	1,5
E' andata direttamente in Procura	0,1	0,0	-	0,1
A nessuno di questi	78,8	76,2	78,2	78,2
Rifiuta - non risponde	0,0	-	-	0,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0
COSA HA FATTO (a)				
Ha denunciato/sporto querela	57,3	31,3	50,5	49,3
Fatto richiesta di ammonimento	-	8,4	5,2	3,1
Fatto un esposto	14,8	13,5	18,0	15,4
Si è costituita parte civile	-	4,0	3,5	1,7
Non ha fatto niente	25,2	41,0	26,0	29,3
Non sa/Non ricorda	4,2	2,4	1,7	3,2
Non risponde	-	-	-	-
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

(a) Il totale fa più di 100 in quanto erano possibili più risposte

(b) La richiesta dell'ammonimento è possibile solo a partire dal 2009, anno in cui è stata approvata la legge sullo stalking che prevede questo istituto giuridico

PROSPETTO 13. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING DA PARTE DI ALTRE PERSONE E CHE HANNO DENUNCIATO/SPORTO QUERELA/FATTO RICHIESTA DI AMMONIMENTO PER PERIODO IN CUI L'HANNO SUBITO. Anno 2014 (per 100 vittime con le stesse caratteristiche)

	Prima del 2009	Dal 2009 a prima degli ultimi 12 mesi	Negli ultimi 12 mesi	Totale
ESITO DELLE AZIONI				
Ho ottenuto l'ammonimento	15,4	12,1	24,3	16,7
Non ho ottenuto l'ammonimento	4,9	0,6	5,0	4,1
Lui/lei è stato/a arrestato/a	0,5	0,1	-	0,3
È stato/a condannato/a	5,7	4,7	2,2	4,7
Ha avuto un ordine di allontanamento	3,8	0,7	3,8	3,2
Ha avuto il divieto di avvicinamento	2,7	-	1,4	1,9
Il processo/l'iter è ancora in corso	-	3,2	10,3	3
Mi hanno fornito informazioni sulla possibile assistenza legale	-	-	5	1,2
Mi hanno consigliato quali comportamenti adottare	11,5	5,3	6,3	9,1
Ha ritirato la querela	1,1	10,5	-	2,6
Niente	45,9	42,5	41,8	44,5
I COMPORTAMENTI SONO:				
Cessati	74,6	69	48,5	67,6
Diminuiti	14,3	6,1	16,2	13,1
Rimasti uguali	10,3	24,8	23,9	16,2
Aumentati	0,7	0,1	11,4	3,1

A seguito delle azioni intraprese lo stalking si è interrotto nel 67,6% dei casi, soprattutto se avvenuto prima del 2009, nel 13,1% dei casi gli episodi sono diminuiti e nel 16,2% rimasti uguali, valore più elevato soprattutto per i casi verificatisi a partire dal 2009. Nel 3,1%, invece, sono aumentati, soprattutto per gli eventi di stalking che si riferiscono ai dodici mesi precedenti l'intervista (11,4%). Soprattutto le italiane hanno beneficiato della cessazione dello stalking, mentre per le straniere è

maggiore la quota di atti persecutori che sono segnalati solo in diminuzione (26,7% contro 12,4% delle italiane), o addirittura in aumento (7,7 contro 2,9%).

Anche per lo stalking subito da altre persone emerge l'utilità dell'aver intrapreso un iter giudiziario; in questo caso le percentuali di successo sono addirittura più alte, coerentemente col fatto che questi autori (fatta eccezione per i pochi casi da partner attuali) hanno meno occasioni di contatto, un'intimità meno pronunciata con la vittima, una minore condivisione di spazi. Interessante notare come l'applicazione dell'ammonimento sia stato efficace nella quasi totalità dei casi.

PROSPETTO 14. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA ALTRE PERSONE PER ESITO DELLA DENUNCIA/QUERELA/RICHIESTA DELL'AMMONIMENTO ED ESITO DELLO STALKING. Anno 2014 (per 100 vittime)


ESITO DELLA DENUNCIA/QUERELA/RICHIESTA DI AMMONIMENTO	A seguito della denuncia i comportamenti sono:			
	Cessati	Diminuiti	Rimasti uguali	Aumentati
Ho ottenuto l'ammonimento	99,1	0,8	0,0	0,1
Non ho ottenuto l'ammonimento	25,5	73,2	1,3	-
È stato arrestato	100,0	-	-	-
È stato condannato	98,6	-	0,9	0,4
Ha avuto un ordine di allontanamento	60,9	39,1	-	-
Ha avuto il divieto di avvicinamento	85,8	-	13,6	0,6
Il processo/l'iter è ancora in corso	29,4	14,3	1,7	54,5
Mi hanno fornito informazioni sulla possibile assistenza legale	-	-	100,0	-
Mi hanno consigliato quali comportamenti adottare	80,9	11,6	7,5	-
Ha ritirato la querela	99,6	0,4	-	-
Niente	52,7	16,0	28,1	3,2

Lo stalking da parte di altre persone: strategie per proteggersi e conseguenze

Le strategie messe in atto da queste vittime non sono così diverse da quelle attuate dalle donne che hanno subito stalking da parte di ex partner. A parte il 25,2% di donne che non hanno fatto nulla (quota che al Sud sale al 30,2%), la maggior parte ha perseguito approcci dialettici per raggiungere il proprio obiettivo, alcune hanno cercato aiuto in altri o presso figure istituzionali, mentre altre ancora hanno modificato le proprie abitudini per sfuggire alle persecuzioni. Le situazioni più gravi come il cambiare casa, città o lavoro sono molto rare e raggiungono complessivamente circa il 3%, sebbene siano più accentuate per le vittime straniere. Sempre le straniere si sono rivolte con più frequenza ad amici e parenti mentre le italiane si sono confrontate più spesso direttamente con l'autore dello stalking. In particolare al Sud è più alta la percentuale di vittime che hanno minacciato l'aggressore di denunciarlo.

Sebbene lo stalking da parte di altre persone, rispetto a quello subito dal partner precedente, sia complessivamente meno grave, come emerso dal minore ripetersi degli atti persecutori e dalla minore durata degli stessi, nonché dalla maggiore quota di donne che dichiarano di non aver avuto conseguenze negative nella propria vita (59,1%), anche questo tipo di stalking ha lasciato il 30,4% delle vittime di fronte a difficoltà relazionali, il 6,6% con problemi di depressione, ansia e insonnia, il 4,1% di aggressività e il 3,6% che lamenta di non essere più la stessa. Conseguenze negative che risultano più accentuate per le vittime del Sud e delle Isole e per le straniere.

FIGURA 5. DONNE DAI 16 AI 70 ANNI CHE HANNO SUBITO STALKING NEL CORSO DELLA VITA DA ALTRE PERSONE PER STRATEGIE INTRAPRESE PER PROTEGGERSI E CONSEGUENZE SULLA PROPRIA VITA. Anno 2014 (per 100 vittime)



Nota metodologica

Gli obiettivi conoscitivi dell'indagine

Il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istat, nel 2012, hanno stipulato la seconda convenzione (la prima è stata costituita nel 2001) per la realizzazione di un'indagine *ad hoc* sulla violenza contro le donne, che si pone come obiettivo prioritario la conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne in Italia in tutte le sue diverse forme, in termini di prevalenza e incidenza, di caratteristiche di coloro che ne sono coinvolti e delle conseguenze per la vittima. Tra i temi trattati vi è lo stalking.

La violenza contro le donne e, in particolare, la violenza domestica rappresentano fenomeni ampi e complessi e perciò molto difficili da studiare, la cui conoscenza, tuttavia, è essenziale per lo sviluppo, a livello istituzionale, delle politiche e dei servizi necessari per affrontarli.

La conferenza mondiale delle Nazioni Unite (Vienna, 1993) definisce la violenza contro le donne come: *"... qualsiasi atto di violenza di genere che comporta, o è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma di sofferenza alla donna, comprese le minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione della libertà personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata che di quella pubblica"*.

Il Consiglio d'Europa, nella convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (11 maggio 2011), sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 (il Parlamento ha autorizzato la ratifica con la legge n. 77/2013) propone una definizione molto simile a quella della Nazioni Unite: con *"l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata"*

Altresì la convenzione invita i Paesi nell'articolo 34 - Atti persecutori (Stalking) - ad adottare *"misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità"*. Non vengono quindi criminalizzati i singoli atti, ma la condotta complessiva.

Nel 2009 in realtà l'Italia aveva già legiferato in tema di stalking, ma la convenzione di Istanbul è stata uno degli elementi che ha fornito la spinta per modificare ulteriormente la normativa nazionale. La legge - articolo 612bis del codice penale - sugli Atti persecutori (Stalking), punisce chi minaccia o molestia, con condotta reiterata, taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Pertanto, il nuovo reato di "stalking" o atti persecutori, incrimina quelle condotte reiterate di molestia o minaccia che causano rilevanti disagi psichici alla persona offesa. Il nuovo reato, meglio noto anche come stalking (dal termine anglosassone to stalk, ovvero «fare la posta alla preda»), prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni a carico di chi, con condotte reiterate di minaccia o molestia, ingenera nella vittima «un perdurante e grave stato di ansia o di paura», ovvero un «fondato timore» per l'incolumità propria, di un congiunto o di una persona a lei legata da una relazione affettiva, ovvero la costringa ad «alterare le proprie abitudini di vita». La legge del 2009 (L. 23.4.2009, n. 38), che ha introdotto l'articolo 612 bis, è stata modificata con l'emanazione del D.L. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.10.2013, n. 119.

La definizione di *stalking*

Lo stalking è una condotta reiterativa caratterizzata da molestie e/o minacce dirette ad una persona. Le minacce e le molestie, possono essere realizzate secondo una molteplicità di forme idonee a produrre effetti coartanti sulla libertà psichica della vittima e un'indesiderata intrusione nella sua sfera individuale.

Nell'ambito del questionario, non viene mai citata la parola "stalking o atti persecutori", sono invece descritte condotte che possono essersi verificate nella vita delle donne.

Viene chiesto alle donne che avevano un ex partner, se questi le hanno mai perseguitate, quando si stavano lasciando o dopo che si erano lasciati, in un modo da esserne spaventate. Circa lo stalking da altre persone invece, uomini o donne, partner attuali, amici o compagni di scuola, colleghi o datori di lavoro, parenti, conoscenti o sconosciuti, alle intervistate è stato chiesto se qualcuno le ha mai perseguitate al punto di spaventarle, metterle in ansia o costringerle a cambiare le proprie abitudini. Dopo queste introduzioni sono stati proposti alle donne alcuni tipi di atti persecutori (minacce o molestie) allo scopo di meglio definire ex post se la donna fosse stata o meno una vittima di atti persecutori.

Le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati?

- Le ha chiesto ripetutamente appuntamenti per uscire con lui/lei?
- L'ha aspettata fuori casa/lavoro/scuola?
- Ha cercato insistentemente di parlare con lei malgrado lei gli avesse fatto capire che non voleva?
- L'ha seguita, l'ha spiata, l'ha ricattata, l'ha minacciata?
- Ha danneggiato le sue cose (automobile, motorino, cassetta della posta etc.) o quelle di persone a lei care o ha fatto del male ai suoi animali?
- Ha divulgato le sue foto, filmati o informazioni molto personali su Internet o sui social network, fatto commenti offensivi o imbarazzanti su di lei o proposte inappropriate su Internet o sui social network?
- Ha minacciato di fare del male ai Suoi figli o ad altre persone a lei care?
- L'ha perseguitata in qualche altro modo (specificare...)?

Nell'indagine del 2014 la donna è stata definita una vittima di stalking se ha dichiarato di avere subito più volte almeno una di queste forme. In aggiunta a ciò, per quanto riguarda l'ex partner, stata adottata

una definizione ancora più rigida data la particolare situazione del momento della separazione: in particolare nell'approfondimento dello stalking entrano solo le donne che hanno subito almeno 3 tipi degli atti persecutori, sopra riportati, per più di una volta.

Nel report quando si parla di stalking o di atti persecutori, quindi, ci si riferisce alla condotta complessiva e non ai singoli atti che hanno contribuito a comporre la condotta.

Nel 2014, a cinque anni dalla legge, l'Istat ha approfondito anche alcuni elementi caratterizzanti lo stalking, come ad esempio l'utilizzo degli strumenti di supporto alla vittima da parte delle istituzioni, previsti dalla legge stessa, la loro efficacia, le azioni intraprese dalle donne per proteggersi, ma anche le conseguenze dello stalking, la sua durata e la sua frequenza di accadimento.

La tecnica di indagine e le sperimentazioni condotte

Le operazioni di rilevazione si sono svolte dal maggio 2014 al dicembre 2014 (includendo una pausa estiva di poco più di un mese) su un campione complessivo di 24.761 donne.

L'indagine è stata condotta in gran parte tramite la tecnica di rilevazione CATI (telefonicamente con l'ausilio del computer), che ha riguardato tutte le 21.044 intervistate italiane e 297 delle intervistate straniere. Le altre 3.420 donne di cittadinanza non italiana selezionate sono state intervistate con tecnica CAPI (incontri faccia a faccia con il supporto di un pc portatile). L'introduzione di questa tecnica di somministrazione è stata specificamente pensata per la sezione di campione composta da cittadine straniere per superare la naturale difficoltà di comprensione linguistica che, in questo caso, si somma a tematiche particolarmente difficili dal

punto di vista emotivo. La tematica particolarmente delicata ha richiesto inoltre di porre particolare attenzione a tutte le fasi processo. Il monitoraggio della qualità è stato svolto quotidianamente nell'arco degli otto mesi di rilevazione, sia attraverso strumenti qualitativi (osservazione in sala per le interviste telefoniche e osservazione non partecipante per le interviste faccia a faccia) sia quantitativi (attraverso l'elaborazione di schede di valutazione e indicatori quantitativi sulla *performance* delle intervistatrici). La collaborazione delle donne è stata elevata e perfettamente in linea con quella dell'indagine svolta nel 2006. Per il 52,7% delle intervistatrici è stata molto buona e per il 32,4% buona. Solo il 2,8% delle intervistatrici ha segnalato una scarsa collaborazione delle donne per tutta la durata dell'intervista. Il tasso di interruzione dell'intervista è stato del 2,5% e il tasso di rifiuto pari al 16,1%, quest'ultimo perfettamente in linea con i tassi di rifiuto di altre indagini simili, come ad esempio quella sulla sicurezza dei cittadini.

In generale le scelte fatte per incoraggiare la collaborazione hanno dato dei risultati. Emergono tuttavia

differenze tra le donne italiane e straniere e, soprattutto, tra le diverse cittadinanze delle intervistate non italiane. La propensione a rispondere delle straniere, misurata attraverso il giudizio dell'intervistatrice sul grado di collaborazione, risulta non troppo distante da quella delle italiane se si considera il livello giudicato semplicemente 'buono' (33,3% delle intervistate italiane contro il 27,4% delle intervistate straniere), mentre si divarica nettamente se si considera un giudizio pienamente positivo (il 55,7% delle italiane contro il 31,2% delle straniere) o pienamente negativo (l'1,4% delle italiane contro il 10,5% delle straniere). Le motivazioni che le intervistatrici attribuiscono alle specifiche difficoltà di risposta delle straniere riguardano, non considerando i problemi di difficoltà linguistica, la difficoltà a rispondere perché le domande erano considerate troppo personali (11,4% per le straniere contro 1,4% per le italiane) o perché era stata rilevata in generale ostilità, diffidenza, sospetto, timore (nel 6,3% dei casi per le straniere contro una presenza quasi nulla dell'atteggiamento tra le italiane). La difficoltà nel rilasciare le interviste non è però omogenea tra le diverse nazionalità di cittadine straniere. La collaborazione delle donne cinesi è stata giudicata molto buona solo nel 13,6% dei casi contro il 31,2% di tutte le altre straniere.

Le interviste sono state svolte a partire dal mattino fino alle ore 21 serali, offrendo in tal modo la possibilità alla donna di scegliere il momento più favorevole per rilasciare l'intervista.

Contrariamente a quanto successo nell'indagine 2006, solo una parte dei numeri di telefono erano

originariamente a nostra disposizione. Gli altri sono stati forniti direttamente dalle donne estratte dalle liste anagrafiche a un numero verde o a un portale web dedicato per la registrazione dei numeri telefonici, dopo aver ricevuto una lettera che le avvisava di essere state selezionate per un'indagine statistica (in cui non si menzionava esplicitamente il focus dell'Indagine). Questa modalità di reperimento delle intervistate ha permesso il raggiungimento di una popolazione non toccata dalle precedenti indagini (le donne prive di telefono fisso) e ha mostrato un più alto tasso di cooperazione (che passa dall'82,2% al 91,6%¹⁰). Alla fine dell'indagine più di un terzo delle intervistate (36,7%) ha rilasciato l'intervista tramite telefono cellulare, ciò ha garantito dal punto di vista della qualità una elevata riservatezza nel rispondere su tematiche così personali e delicate. Nella stessa direzione va la constatazione che tra le donne straniere intervistate tramite tecnica CAPI invece, ben il 19.4% ha scelto di rilasciare l'intervista in luoghi aperti che non fossero all'interno dell'abitazione.

Durante la rilevazione sono state coinvolte circa 150 intervistatrici (73 intervistatrici Capi e 75 Cati), solo una parte delle quali ha lavorato per l'intera indagine. Un'attenzione particolare è stata riservata alla formazione, avvenuta in sette diversi gruppi di *briefing*, in cui sono state effettuate sia lezioni frontali, che esercitazioni e *role-playings* (ovvero giochi di ruolo in cui i partecipanti simulano condizioni simili a quelle reali – in questo caso le intervistatrici e le intervistate).

Anche per la progettazione di questa seconda indagine si è fatto ricorso all'utilizzo dei focus group, delle interviste a testimoni privilegiati e del pre-test con donne straniere vittime di violenza. In particolare, sono stati essenziali gli incontri con alcune associazioni di donne straniere e centri antiviolenza che hanno una specificità legata alle donne immigrate, per identificare i contenuti e la metodologia più adatta a rilevare la violenza, con particolare attenzione al disegno del questionario, al *wording* e alle migliori modalità di avvicinarsi alla donna.

Infine, nel mese di giugno 2013 è stato organizzato, a Roma, un incontro presso la Casa Internazionale della Donna, cui hanno partecipato rappresentanti di centri antiviolenza, servizi e sportelli di aiuto per le donne vittime ed esperte sulla tematica della violenza, finalizzato al confronto sul tema e sul nuovo questionario d'indagine.

Strategia di campionamento e valutazione degli errori campionari

La popolazione di interesse dell'indagine è costituita dalle donne di età compresa tra 16 e 70 anni, suddivise in italiane e straniere residenti in Italia. Sono stati definiti due differenti disegni di campionamento per le italiane e per le straniere.

Per le italiane, l'indagine ha la finalità di fornire stime con diversi riferimenti territoriali: l'intero territorio nazionale; le cinque ripartizioni geografiche (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole); le regioni geografiche; sei aree basate sulla tipologia socio-demografica dei comuni.

Per le donne straniere i domini di stima sono: la ripartizione geografica, aggregata in quattro aree: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Meridione (Sud e Isole insieme), nonché la cittadinanza per le prime sei cittadinanze di donne residenti in Italia dai 16 ai 70 anni: Romania, Albania, Ucraina, Marocco, Moldavia, Cina.

I campioni sono stati estratti dalle liste anagrafi comunali (LAC), alle quali è stata agganciata la lista della telefonia fissa. A partire da tale archivio sono stati individuati due collettivi che costituiscono una partizione dell'intera popolazione obiettivo (italiane e straniere) e su ognuno di essi è stato definito il disegno campionario più idoneo per la tecnica di rilevazione prescelta (CATI o CAPI). Infatti, sul collettivo delle donne italiane è stata condotta come per la precedente edizione un'indagine con intervista CATI, mentre sul collettivo delle donne straniere la rilevazione è stata condotta mediante intervista faccia a faccia con tecnica CAPI, somministrato da intervistatrici appositamente formate. Tale circostanza ha determinato la necessità di utilizzare sui due collettivi due disegni di campionamento differenti: per la popolazione delle donne italiane, non esistendo la necessità di concentrare il campione sul territorio, è stato possibile definire, come fatto per le precedenti edizioni dell'indagine, un disegno di campionamento ad uno stadio stratificato; per le donne straniere invece

è stato necessario utilizzare un disegno a due stadi (in cui le unità di primo stadio sono i comuni) come è solitamente necessario fare quando l'intervista deve avvenire faccia a faccia.

Procedimento per il calcolo delle stime

Le stime sono ottenute mediante uno stimatore di ponderazione vincolata. Il principio su cui è basato ogni metodo di stima campionaria è che le unità appartenenti al campione rappresentino anche le unità della popolazione che non sono incluse nel campione. Questo principio viene realizzato attribuendo ad ogni unità campionaria un peso che indica il numero di unità della popolazione rappresentate dall'unità medesima.

Nelle fasi di costruzione dei pesi e della stima della varianza, i due campioni ottenuti per le donne di nazionalità italiana e per le donne straniere sono stati considerati separatamente in quanto selezionati in modo indipendente dalle due sottopopolazioni delle donne italiane e straniere.

Il peso da attribuire alle unità campionarie è ottenuto per mezzo di una procedura complessa che ha le

seguenti finalità: correggere l'effetto distorsivo dovuto agli errori di lista e al fenomeno della mancata risposta totale; tenere conto della conoscenza di alcuni totali noti sulla popolazione oggetto di studio, nel senso che le stime campionarie di tali totali devono coincidere con i rispettivi valori noti.

Per il calcolo dei pesi la popolazione di riferimento è costituita dalle donne di in età 16-70 anni, al netto delle convivenze.

Per le donne di nazionalità italiana i totali noti imposti a livello regionale sono i seguenti:

- popolazione per classi di età (16-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-70);
- popolazione per tipologia comunale (aree A1, A2, B1, B2, B3, B4 definite nel paragrafo 1);
- popolazione per titolo di studio¹³ (nessuno o licenza elementare, licenza media o avviamento professionale, diploma superiore, laurea o titolo superiore);
- popolazione per stato civile (nubili, coniugate, separate o divorziate, vedove);
- popolazione per dimensione familiare (famiglie mono-componenti per età (16-49,50-70), 2 componenti, 3, 4, 5 o più componenti) ¹⁴.

Per le donne straniere, invece, i totali noti imposti a livello di ripartizione geografica sono:

- popolazione per classi di età (16-39, 40-49, 50-70) incrociata con cittadinanza (Romania, Albania, Ucraina, Marocco, Cina, Moldavia, Altro)

La procedura per la costruzione dei pesi finali da attribuire alle unità campionarie è articolata nelle seguenti

fasi: 1) viene dapprima calcolato il peso base (o peso diretto), ottenuto come reciproco della probabilità di inclusione di ogni unità campionaria; 2) si calcola quindi il fattore correttivo che consente di soddisfare la condizione di uguaglianza tra i totali noti della popolazione e le corrispondenti stime campionarie; 3) il peso finale è dato dal prodotto del peso base per i fattori correttivi sopra indicati.

I fattori correttivi del punto 3 sono ottenuti dalla risoluzione di un problema di minimo vincolato, in cui la funzione da minimizzare è una funzione di distanza (opportunamente prescelta) tra i pesi base e i pesi finali e i vincoli sono definiti dalla condizione di uguaglianza tra stime campionarie dei totali noti di popolazione e valori noti degli stessi. La funzione di distanza prescelta è la funzione logaritmica troncata; l'adozione di tale funzione garantisce che i pesi finali siano positivi e contenuti in un predeterminato intervallo di valori possibili, eliminando in tal modo i pesi positivi estremi (troppo grandi o troppo piccoli).

E' utile osservare che i vincoli c, d ed e sono stati utilizzati nonostante il fatto che non si basino su totali noti da fonte censuaria o anagrafica, ma solo su stime prodotte da un'altra indagine campionaria.

Si è comunque ritenuto opportuno utilizzarli per correggere, almeno in parte, la distorsione dovuta alla sottocopertura della lista di selezione.



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

ISBN 978-88-89681-50-3



9 788889 681503